Sped. abb. post. 70% DBC. PADOVA

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
REGIONE DEL VENETO

Venezia, venerdì 20 gennaio 2012 **Anno XLIII - N. 7**

Venezia, L'isola della Giudecca.
La Giudecca è un'isola (o, meglio, un insieme di isole collegate fra loro) posta a sud del centro storico di Venezia, dal quale è separata dal profondo canale omonimo. Anticamente era denominata Spinalonga, per la sua forma a lisca di pesce. La riva nord è percorsa per tutta la sua lunghezza da una fondamenta dalla quale si gode una meravigliosa vista sulla città lagunare. Sull'estremità occidentale sorge il neogotico Molino Stucky, costruito nel 1895 dal conte Giovanni Stucky e ora adibito a lussioso hotel e centro congressi.

(Foto Linda Birolo)

AVVISO AI LETTORI

Si avvisano i signori lettori che, in applicazione della legge regionale n. 29 del 27 dicembre 2011, pubblicata nel BUR n. 99 del 30 dicembre 2011, il Bollettino ufficiale verrà redatto, a partire dal 1° giugno 2012, esclusivamente in forma telematica e diffuso gratuitamente.

Gli abbonamenti, a partire da tale data, non saranno più rinnovati.

Per maggiori informazioni si veda l'ultima pagina del Bollettino ufficiale relativa a "Informazioni sul Bollettino ufficiale – Abbonamenti"

SOMMARIO

PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 16 gennaio 2012, n. 5
Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale. 6

PARTE SECONDA

Sezione prima

DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI

n. **3** del 9 gennaio 2012
Indizione di procedura comparativa, per titoli e colloquio, per il conferimento di tre incarichi di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi della Dgr n. 1906 del 22/11/2011. Progetto "COcap - Cooperazione e coordinamento per le filiere produttive: azioni integrate tra Europa (Veneto) e America Latina" Programma URB-AL III Europeaid. 22
[Concorsi]

DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE DEMANIO PATRIMONIO E SEDI

n. **289** del 23 dicembre 2011
Aggiudicazione dell'appalto biennale dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché servizio di sorveglianza, conduzione e manutenzione programmata, con pronto intervento, degli "Impianti termomeccanici" installati presso le Sedi della Giunta regionale in Venezia, Mestre e Marghera, alla Ditta MA.FRA. Gestioni srl. Impegno di spesa parziale, riferito alla 1ª annualità, di Euro 120.000,00 Iva inclusa. CIG 3542272752 - CUP H75E11000130002. D.lgs 163/06 art. 122 co. 7 - Dpr 207/10..... 23
[Appalti]

n. **290** del 23 dicembre 2011
Aggiudicazione dell'appalto biennale di lavori e servizi di manutenzione ordinaria programmata e non, e straordinaria di pronto intervento presso le Sedi della Giunta regionale in Venezia, Mestre e Marghera, afferenti alla Categoria delle "Opere da Elettricista". Impegno di spesa parziale, riferito alla 1ª annualità, di Euro 60.000,00 Iva inclusa. CIG. 3555111A65 - CUP. H75E11000140002. D.lgs 163/06 e s.m.i., art. 122 co. 7. 25
[Appalti]

n. **291** del 27 dicembre 2011
Aggiudicazione dell'appalto biennale dei lavori di manutenzione, con pronto intervento, degli accessi automatizzati installati presso le Sedi della Giunta regionale in Venezia, Mestre e Marghera alla Ditta SO.GE.DI.CO. srl. Impegno di spesa parziale, riferito alla 1ª annualità, di Euro 20.000,00 Iva inclusa. - CIG 3643134946. D.lgs 163/06 e s.m. e i. - art. 125, co. 8. 27
[Appalti]

n. **293** del 27 dicembre 2011
Aggiudicazione dell'appalto biennale di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di pronto intervento presso le Sedi della Giunta regionale in Venezia, Mestre e Marghera, afferenti alla Categoria delle "Opere Idrosanitarie" alla Ditta COVECO S.c.p.a. Consorzio Veneto Cooperativo di Venezia - Marghera. CUP H75E11000120002 - CIG 3523954AD3. D.lgs 163/06 art. 122 co. 7 - Dpr 207/10..... 29
[Appalti]

n. **294** del 27 dicembre 2011
Aggiudicazione dell'appalto biennale di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di pronto intervento presso le Sedi della Giunta regionale in Venezia, Mestre e Marghera, afferenti alla Categoria delle "Opere da Falegname" alla Ditta B. & B. Snc di Bozza Giancarlo e Biancato Fabrizio di Bagnoli di Sopra (Pd). Impegno di spesa 1^ annualità di Euro 60.000,00 Iva inclusa. CUP H75E11000100002 - CIG 3368326E88. D.lgs 163/06 art. 122 co. 7 - Dpr 207/10..... 30
[Appalti]

DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE AFFARI GENERALI

n. **172** del 19 dicembre 2011
D.lgs 12.04.2006 n. 163 "Servizio Sostitutivo Mensa" per la Regione del Veneto. Approvazione atti di gara. 32
[Appalti]

DECRETI DEL DIRIGENTE DELL'UNITÀ DI PROGETTO TUTELA PRODUZIONI AGROALIMENTARI

n. **54** del 5 dicembre 2011
Impegno a copertura dell'assegnazione del contributo ed erogazione della quota a saldo dell'importo dovuto a Teleradio Diffusione Bassano srl per l'esecuzione del servizio di ideazione, realizzazione e messa in onda a mezzo televisivo di un progetto divulgativo di informazione e sensibilizzazione in materia di tutela dei consumatori. Art. 6, commi 3 e 4, Legge regionale 23 ottobre 2009 "Norme per la tutela dei consumatori, degli utenti e per il contenimento dei prezzi al consumo". CIG 0382597108. 34
[Informazione ed editoria regionale]

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

n. **2268** del 29 dicembre 2011 [2.4]
Fondo regionale per il cinema e l'audiovisivo 2011.

Approvazione del programma di riparto. Deliberazione n. 109/CR del 26 ottobre 2011. Legge regionale 9 ottobre 2009, n. 25. 34
[Cultura e beni culturali]

n. **2462** del 29 dicembre 2011 [1.18]
Regolamento (Ce) n. 73/2009, articoli 5 e 6. Recepimento del Dm 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i., in materia di Condizionalità. Disposizioni applicative regionali per l'anno 2012. 43
[Agricoltura]

n. **2473** del 29 dicembre 2011 [1.20]
Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007-2013. Dgr n. 4083/2009, Misura 341- Animazione e acquisizione di competenze finalizzate a strategie di sviluppo locale e Progetti Integrati di Area Rurali (PIA.R). Dgr n. 1682/2011- PIAR (03) - ACCESS - Azion 89
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

n. **2474** del 29 dicembre 2011 [1.20]
Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007-2013. Dgr n. 4083/2009. Misura 341- Animazione e acquisizione di competenze finalizzate a strategie di sviluppo locale. Attivazione Progetti Integrati di Area - Rurali (PIA.R). PIAR 02 - Montello e Colli Asolani. 93
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

n. **2497** del 29 dicembre 2011 [5.12]
Approvazione del nuovo Protocollo Operativo per le Adozioni Nazionali ed Internazionali (art. 39 bis, legge n. 184/1983) e delle Linee Guida 2011 sulle Adozioni Nazionali ed Internazionali. 97
[Servizi sociali]

n. **2498** del 29 dicembre 2011 [5.12]
Approvazione graduatoria progetti in materia penitenziaria e di recupero di persone soggette a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, Dgr n.1510 del 20 settembre 2011. Impegno di spesa e assegnazione contributi, per l'anno 2011. 129
[Servizi sociali]

n. **2516** del 29 dicembre 2011 [5.12]
Realizzazione di un sistema regionale integrato di interventi per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, in attuazione a quanto previsto con Dgr n. 3311 del 21/12/2010. Interventi a 3) Implementazione "Madri di giorno", b 1) e d 1) Incentivi ad aziende Family friendly, d 2) Programmi locali dei tempi e degli orari. Criteri e modalità di concessione contributi. 133
[Servizi sociali]

n. **2520** del 29 dicembre 2011 [2.4]
Secondo provvedimento applicativo contributi - Esercizio finanziario 2011. Iniziative di promozione e valorizzazione dell'identità veneta. Lr 14.1.2003, n. 3 - art. 22. 139
[Cultura e beni culturali]

PARTE TERZA

SENTENZE E ORDINANZE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - SEZIONI UNITE CIVILI
Ordinanza n. 15866 del 20 luglio 2011 emessa dalla Corte di Cassazione – sezioni unite civili nel procedimento civile promosso da ENEL Produzione s.p.a. c/Primiero Energia s.p.a., Provincia autonoma di Trento e Regione Veneto. 152

CONCORSI

REGIONE DEL VENETO [0.3]
Avviso di procedura comparativa per soli titoli per l'individuazione di tre collaboratori per il supporto alle attività di coordinamento istituzionale del Progetto "COCAP" - Cooperazione e coordinamento per le filiere produttive: azioni integrate tra Europa (Veneto) e America Latina. Programma URB-Al III Europeaid, da attivare presso la Direzione relazioni internazionali della Regione del Veneto afferente alla Segreteria generale della programmazione. 164

AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA
Graduatoria del concorso pubblico per esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato, nella Categoria giuridica C, posizione economica C1, profilo professionale assistente tecnico, riservato ai soggetti di cui alla legge n. 68 del 12.03.1999 da destinare ad una delle sedi della provincia di Padova. 166

COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA (VENEZIA)
Bando di selezione pubblica per esami per la copertura di n.1 posto di Agente di Polizia Locale, Categoria C, posizione economica C.1 a tempo pieno ed indeterminato - posto riservato prioritariamente a volontario delle FF.AA.. 167

IPAB ISTITUTO PER SERVIZI DI RICOVERO E ASSISTENZA AGLI ANZIANI (ISRAA), TREVISO
Avviso di mobilità esterna volontaria, per titoli e colloquio, per n. 1 posto di dirigente settore economico finanziario patrimoniale a tempo indeterminato e pieno, CCNL comparto Regioni e autonomie locali. 167

UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 1, BELLUNO
Avviso pubblico per l'assunzione, a tempo determinato, di un dirigente medico disciplina di medicina interna. Deliberazione n. 1342 del 29.12.2011. 167

UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 8, ASOLO (TREVISO)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di collaboratore amministrativo professionale, Categoria D, con conoscenze e competenze in materie economiche ed in particolare degli aspetti economici e gestionali di un project financing. 167

UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 10, SAN DONÀ DI PIAVE (VENEZIA)
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi a tempo determinato di dirigente farmacista, disciplina farmacia ospedaliera, presso l'A.U.L.S.S. n. 10 "Veneto Orientale" di San Donà di Piave..... 172

APPALTI

Bandi e avvisi di gara

REGIONE DEL VENETO [0.14]
Bando di gara per il servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti della Regione del Veneto. C.I.G. 3776277A5A. ... 172

COMUNE DI NEGRAR (VERONA)
Avviso aste pubbliche - secondo esperimento per la vendita di immobili di proprietà comunale. 174

PAESE SERVIZI SRL, PAESE (TREVISO)
Estratto avviso d'asta parafarmacia. 174

AVVISI

REGIONE DEL VENETO [4.17]
Domanda, con allegato progetto definitivo denominato "Installazione macchina idroelettrica lungo il fiume Tione", per la concessione di piccola derivazione d'acqua dal fiume Tione, in Comune di Sorgà, in via G. Mazzini, frazione di Bonferraro, per la produzione di energia da fonte rinnovabile (impianto idroelettrico). Pratica G.C. n. D/11966.....174

[4.17]
Domanda, con allegato progetto definitivo denominato "Installazione macchina idroelettrica lungo il fiume Tartaro", per la concessione di piccola derivazione d'acqua dal fiume Tartaro, in Comune di Nogara, per la produzione di energia da fonte rinnovabile (impianto idroelettrico). Pratica G.C. n. D/11977.....174

COMUNE DI MARCON (VENEZIA)
Avviso di deposito delle mappe di vincolo di cui all'art. 707 del codice della navigazione aerea. 175

GRUPPO DI AZIONE LOCALE (GAL) PATAVINO SCARL, MONSELICE (PADOVA)
Avviso per la presentazione delle domande a valere sulla Misura 133 "Attività di informazione e promozione agroalimentare" del Programma di Sviluppo Locale (PSL) del Gal Patavino scarl. 175

TRIBUNALE DI NICOSIA – SEZIONE LAVORO
Notifica per pubblici proclami. Procedimento n. 279/11 R.G. – Dott. Marco Carbone..... 176

Procedimenti Via

COMUNE DI ROCCA PIETORE (BELLUNO)
Deposito atti per verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione impatto ambientale ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. 176

DITTA COMMERCIALE BRENDOLAN S.R.L., BELFIORE (VERONA)
Verifica di assoggettabilità a VIA art.20 D.Lgs n.152/2006 e ss.mm.ii, trasformazione di grande struttura di vendita in Centro Commerciale sita in via Nazionale in Comune di Soave (VR). 176

CONCORSI IN SCADENZA 177
OPPORTUNITÀ FINANZIARIE 181

(La dicitura fra parentesi quadre riportata in calce agli oggetti individua la materia. I codici numerici fra parentesi quadre riportati in testa agli oggetti individuano la Struttura regionale di riferimento. Si elencano di seguito i codici utilizzati nel presente Bollettino, *ndr).*

[0.3] Direzione relazioni internazionali
[0.14] Direzione affari generali
[1.18] Direzione agroambiente
[1.20] Direzione piani e programmi settore primario
[2.4] Direzione attività culturali e spettacolo
[4.17] Unità di progetto genio civile di Verona
[5.12] Direzione servizi sociali

PARTE QUARTA

ATTI DI ENTI VARI

Agricoltura

AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA
Decreto del dirigente dello Sportello unico agricolo di Treviso n. **407** del 30 dicembre 2011
Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2007-2013. Misura 331 "Formazione e informazione per gli operatori economici delle aree rurali" az. 1 "Interventi a carattere collettivo di formazione/informazione, educazione ambientale e sul territorio". G.A.L. dell'Alta Marca Trevigiana - Delibera n. 24 dell' 1 giugno 2011. Approvazione delle graduatorie di ammissibilità e di finanziabilità delle domande di aiuto. 184

Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù

CONSORZIO DI BONIFICA "BACCHIGLIONE", PADOVA

Decreto n. **700/E** rep. e n. 1 prot. del 9 gennaio 2012

Rettifica del decreto di esproprio in data 28.11.2011, n.° 534/E di repertorio e n.° 354 di protocollo, relativo agli interventi per il disinquinamento della Laguna di Venezia: interventi strutturali in rete minore di bonifica per ricalibratura e sostegni sui Rii di Piove (bacino Sesta Presa in destra Brenta) - Rio 1° Ramo. 184

PROVINCIA DI VICENZA

Determina n. **89303/1248** del 15 dicembre 2011

Ordine di deposito presso la cassa depositi e prestiti. Procedimento espropriativo s.p. 246 Recoaro. Lavori di sistemazione di alcuni tratti in comune di Recoaro terme (vi). Ditta: Povolo Bruno e altri. Comune censuario di Recoaro Terme, foglio 5, mappali n. 1391 (ex m.n. 424 b), n. 1464 (ex m.n. 424) e n. 1452 (ex m.n. 423). 184

RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA, MESTRE - VENEZIA

Delibera n. **8** del 27 dicembre 2011

Lavori di adeguamento agli standard di sicurezza della linea ferroviaria Vicenza - Treviso con spostamento del binario di raccordo "agriservice s.r.l." e inserimento interventi s.f.m.r. in stazione di San Martino di Lupari (PD) in comune di San Martino di Lupari (PD). Prot. n. RFI-DPR-DTP_VE\A0011\P\2011\0004257 "Ordine di pagamento diretto delle indennità di espropriazione (art. 26 DPR 327/2001 e s.m.i.)"..... 185

VENETO STRADE SPA, VENEZIA

Decreto n. **328** del 9 gennaio 2012

Opere complementari al Passante di Mestre - Interventi di Fascia A. Provincia di Venezia - Comuni di: Dolo, Mira e Pianiga. CPASS/1: Intervento 1 "Variante Roncoduro - S.R. 11" Intervento 4 "Collegamento Oriago - S.R. 11". 186

Decreto n. **329** del 9 gennaio 2012

Opere complementari al Passante di Mestre - Interventi di Fascia A. Provincia di Venezia - Comuni di: Dolo, Mira e Pianiga. CPASS/1: Intervento 1 "Variante Roncoduro - S.R. 11" Intervento 4 "Collegamento Oriago - S.R. 11". 186

Trasporti e viabilità

COMUNE DI COMELICO SUPERIORE (BELLUNO)

Decreto n. **84** del 3 gennaio 2012

Declassificazione e sdemanializzazione porzioni di aree pubbliche comunali facenti parte della partita strade situate in via Ajarnola Padola nella parte retrostante e a confine con il fabbricato in via Ajarnola 60 a ridosso dei fabbricati ai mapp 430, 431, 432 del fg. 42 di circa mq. 40 - in via di Piano Dosoledo adiacente il mappale 262 del fg. 50 di circa mq. 15. 187

COMUNE DI PONTE NELLE ALPI (BELLUNO)

Delibera Consiglio comunale n. **47** del 21 dicembre 2011

Sdemanializzazione e cessione porzione di sedime stradale in località Cima I Pra con allargamento dell'esistente marciapiede. 188

COMUNE DI SAN PIETRO DI CADORE (BELLUNO)

Decreto n. **6378** – Provv. n. 150 del 28 dicembre 2011

Declassificazione e sdemanializzazione porzione di terreno in frazione di Costalta, catastalmente censito: Comune di San Pietro al fg. 25 nella Partita "strade" di Ha 00.00.04 ed adiacente al mappale n. 288 del fg. 25..... 188

PROVINCIA DI VICENZA

Determina n. **1381/83709** del 1 dicembre 2010

Cessione al comune di Torrebelvicino del tratto urbano della s.p. Pasubio sostituito dalla variante all'abitato di Torrebelvicino in comune di Torrebelvicino. Art. 2 del d.lgs. 285/92, art. 2, 3 e 4 del d.p.r. 495/92, art. 94 della l.r. 11/2001..... 189

PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 16 gennaio 2012, n. 5

Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

CAPO I
Disposizioni generali

Art. 1
Elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale

1. Il Consiglio regionale e il Presidente della Giunta regionale sono eletti a suffragio universale e diretto, con voto personale, eguale, libero e segreto, attribuito a liste provinciali concorrenti ed a coalizioni regionali concorrenti, formate da uno o più gruppi di liste provinciali, ognuna collegata con un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale.
2. Il Presidente della Giunta regionale è eletto contestualmente al Consiglio regionale.
3. I consiglieri regionali rappresentano l'intera Regione senza vincolo di mandato.

Art. 2
Composizione del Consiglio regionale

1. Il numero dei consiglieri regionali è determinato dalla popolazione residente nella Regione, nella misura di uno ogni centomila con esclusione della parte frazionaria del quoziente ottenuto.
2. La popolazione residente della Regione del Veneto è determinata in base ai risultati ufficiali dell'ultimo censimento generale.
3. Fanno inoltre parte del Consiglio regionale il Presidente della Giunta regionale e il candidato alla carica di Presidente che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente.

Art. 3
Durata in carica

1. La durata in carica del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale è stabilita con legge della Repubblica, ai sensi dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, salvo i casi di cessazione anticipata ai sensi delle vigenti disposizioni.
2. I consiglieri e il Presidente della Giunta regionale entrano in carica all'atto della proclamazione.

Art. 4
Circoscrizioni elettorali

1. Il territorio regionale è ripartito in circoscrizioni elettorali corrispondenti alle province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza.
2. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, una volta determinato il numero dei consiglieri regionali sulla base delle prescrizioni di cui all'articolo 2, comma 1, è effettuata dividendo la popolazione residente della Regione, come definita dall'articolo 2, comma 2, per il numero dei seggi del Consiglio regionale ed assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
3. Il seggio del candidato Presidente della Giunta regionale eletto e quello spettante al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente sono attribuiti con le modalità di cui all'articolo 22, comma 4, lettere c) e d).

CAPO II
Elettorato, ineleggibilità e incompatibilità

Art. 5
Elettorato attivo

1. Sono elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali di uno dei comuni della Regione, compilate a termini del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 "Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali" e successive modificazioni, i quali abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il primo giorno delle elezioni.

Art. 6
Elettorato passivo

1. Sono eleggibili a consigliere regionale e a Presidente della Giunta i cittadini iscritti nelle liste elettorali di uno dei comuni della Repubblica, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il primo giorno delle elezioni.
2. Non può essere immediatamente ricandidato alla carica di Presidente della Giunta chi ha già ricoperto ininterrottamente tale carica per due mandati consecutivi.
3. Non possono essere immediatamente rinominati assessori regionali coloro che hanno rivestito ininterrottamente per due mandati consecutivi la carica di componente della Giunta.
4. È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei mandati di cui ai commi 2 e 3 ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno.

Art. 7
Cause di ineleggibilità

1. Fatte salve le disposizioni legislative statali in materia di incandidabilità, non sono eleggibili a Presidente della Giunta e a consigliere regionale:
a) i capi di dipartimento e i segretari generali dei ministeri,

il capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza e i suoi vicedirettori, i direttori generali delle agenzie statali, i capi degli uffici di diretta collaborazione dei ministri, nonché coloro che ricoprono incarichi di direzione di uffici di livello dirigenziale generale in amministrazioni dello Stato;

b) i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza che esercitano le loro funzioni nel territorio della Regione;
c) gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato che esercitano le loro funzioni nel territorio della Regione;
d) gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci, che esercitano il loro ufficio nel territorio della Regione;
e) i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione della Regione, nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici;
f) i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, i giudici di pace, che esercitano le loro funzioni nel territorio della Regione;
g) i dipendenti della Regione;
h) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritario della Regione;
i) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente dalla Regione;
l) i consiglieri e gli assessori regionali in carica in altra Regione;
m) il direttore generale ed i direttori apicali delle aziende unità locali socio-sanitarie ed ospedaliere.

2. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e successive modificazioni, le cause di ineleggibilità previste alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i) ed m) del comma 1 non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

3. Le cause di ineleggibilità previste alla lettera l) del comma 1 non hanno effetto se gli interessati cessano dalla carica per dimissioni non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

4. La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.

5. La cessazione delle funzioni importa la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.

Art. 8
Cause di incompatibilità

1. Le cariche di Presidente e consigliere regionale sono incompatibili con le seguenti cariche:

a) membro di una delle due Camere;
b) membro del Parlamento europeo;
c) ministro o sottosegretario di Stato;
d) giudice ordinario della Corte di cassazione;
e) componente del Consiglio superiore della magistratura;
f) membro del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
g) magistrato del Tribunale superiore delle acque pubbliche, magistrato della Corte dei conti, magistrato del Consiglio di Stato, giudice della Corte costituzionale;
h) presidente, assessore, consigliere provinciale;
i) sindaco, assessore, consigliere comunale;
l) amministratore o dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza da parte della Regione o che da essa ricevano, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente;
m) titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento che ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti nell'interesse della Regione ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detto ente in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della Regione;
n) consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore dei soggetti di cui alle lettere l) ed m);
o) colui che ha lite pendente con la Regione, in quanto parte attiva o, qualora non sia parte attiva, la lite sia conseguente o promossa a seguito di giudizio definito con sentenza passata in giudicato;
p) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato della Regione ovvero di ente, istituto o azienda da essa dipendenti o vigilati, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito;
q) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista nell'articolo 7;
r) colui che ricopre la carica di Garante regionale dei diritti della persona, componente del Comitato regionale per le comunicazioni o della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna.

2. La fattispecie di cui alla lettera o) del comma 1 non si applica agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato.

Art. 9
Componenti della Giunta regionale non consiglieri regionali

1. I componenti della Giunta regionale, nominati al di fuori dei componenti del Consiglio regionale, per la nomina e durante l'esercizio del mandato devono essere in possesso dei requisiti per essere candidati al Consiglio regionale e non versare nelle situazioni di ineleggibilità e di incompatibilità previste per i consiglieri regionali.

Art. 10
Cause di decadenza

1. Le cause di ineleggibilità previste dall'articolo 7, qualora sopravvengano alle elezioni, comportano decadenza dalla carica di consigliere regionale, nel caso in cui l'ufficio, la carica, l'impiego e la funzione siano stati accettati.

2. Le cause di incompatibilità previste dall'articolo 8, sia che esistano al momento della elezione sia che sopravvengano ad essa, comportano decadenza dalla carica di consigliere regionale, se l'interessato non esercita l'opzione prevista dal comma 3.

3. Quando per un consigliere regionale sussista o si verifichi qualcuna delle cause di incompatibilità previste dall'articolo 8, il Consiglio, nei modi previsti dal regolamento interno, provvede alla contestazione; il consigliere ha dieci giorni di tempo per rispondere; nei dieci giorni successivi il Consiglio regionale delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di incompatibilità, chiede al consigliere di rimuoverla entro cinque giorni. Qualora il consigliere non vi provveda, il Consiglio lo dichiara decaduto con deliberazione notificata all'interessato entro cinque giorni.

CAPO III
Procedimento elettorale

Art. 11
Indizione delle elezioni

1. Le elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta, fermo restando quanto previsto dalla disciplina statale, sono indette con decreto del Presidente della Giunta in carica e hanno luogo nel periodo che intercorre tra il 15 maggio e il 15 giugno. Nei casi di cessazione anticipata del Consiglio, ad esclusione di quello di cui all'articolo 126, primo comma, della Costituzione, le elezioni hanno luogo entro sei mesi dalla cessazione stessa.

2. Il decreto di indizione delle elezioni è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione almeno sessanta giorni prima del giorno delle elezioni.

3. Il decreto di indizione delle elezioni indica il numero dei seggi attribuiti a ciascuna circoscrizione elettorale.

4. Il decreto è comunicato immediatamente:

a) ai sindaci dei comuni della Regione, che ne danno notizia agli elettori con un manifesto che deve essere affisso quarantacinque giorni prima della data stabilita per le elezioni;
b) ai presidenti dei tribunali nella cui giurisdizione sono i comuni capoluogo di provincia della Regione;
c) al presidente della Corte d'appello del capoluogo della Regione.

5. Successivamente all'indizione delle elezioni, la struttura della Giunta regionale competente in materia emana le istruzioni per lo svolgimento delle operazioni elettorali.

Art. 12
Ufficio centrale circoscrizionale e regionale

1. Per gli Uffici centrali circoscrizionali e l'Ufficio centrale regionale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, commi primo, secondo, terzo e quarto, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 "Norme per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale".

Art. 13
Liste provinciali, gruppi di liste e coalizioni

1. In ogni circoscrizione elettorale sono presentate liste provinciali concorrenti di candidati alla carica di consigliere regionale.

2. Ciascuna lista è contrassegnata da un proprio simbolo e collegata a un candidato Presidente della Giunta regionale.

3. È definito gruppo di liste l'insieme delle liste provinciali presentate in più circoscrizioni elettorali e contrassegnate dal medesimo simbolo.

4. È definita coalizione il gruppo di liste o l'insieme di gruppi di liste collegati ad un medesimo candidato Presidente della Giunta regionale. Non sono ammesse coalizioni che non siano formate almeno da un gruppo di liste presentate, col medesimo simbolo, in almeno quattro circoscrizioni elettorali. Non possono aderire alle coalizioni liste presentate in un numero di circoscrizioni inferiore a quattro.

5. Le liste provinciali sono formate da un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere nella circoscrizione elettorale e non inferiore ad un terzo.

6. In ogni lista provinciale, a pena d'inammissibilità, se il numero dei candidati è pari, ogni genere è rappresentato in misura eguale, se il numero dei candidati è dispari, ogni genere è rappresentato in numero non superiore di una unità rispetto all'altro genere. Nelle liste i nomi dei candidati sono alternati per genere.

7. Le liste provinciali contrassegnate da un medesimo simbolo, presentate nelle circoscrizioni elettorali, sono collegate con il medesimo candidato Presidente della Giunta regionale.

Art. 14
Presentazione delle liste di candidati

1. Le liste dei candidati per ogni circoscrizione elettorale devono essere presentate alla cancelleria del tribunale dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti quello della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria del tribunale rimane aperta, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.

2. Le liste sono presentate:

a) da almeno 750 e da non più di 1.100 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 100.000 abitanti;
b) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;
c) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti;
d) da almeno 2.000 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti.

3. La firma degli elettori è apposta su un modulo recante il contrassegno di lista, l'indicazione del candidato Presidente al quale la lista è collegata, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati, nonché il nome, cognome, luogo

e data di nascita del sottoscrittore e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 "Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale" e successive modificazioni. Deve essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto. Sono valide le firme che risultino autenticate a partire dalla data del decreto di indizione delle elezioni.

4. Dagli adempimenti di cui ai commi 2 e 3 sono esonerate:

a) le liste dei candidati espressione dei gruppi consiliari presenti in Consiglio regionale;
b) le liste dei candidati che abbiano ottenuto una dichiarazione di collegamento con gruppi consiliari già presenti in Consiglio regionale al momento della convocazione dei comizi elettorali. La dichiarazione di collegamento è conferita dal Presidente del gruppo consiliare, informata la Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari, per una sola lista e può essere effettuata anche a favore di lista con denominazione e simbologia diversa da quella del gruppo consiliare di collegamento.

5. Nei venti giorni precedenti il termine di presentazione delle liste, tutti i comuni devono assicurare agli elettori di qualunque comune la possibilità di sottoscrivere celermente le liste dei candidati e le candidature a Presidente della Giunta di cui all'articolo 15, per non meno di dieci ore al giorno dal lunedì al venerdì, otto ore il sabato e la domenica svolgendo tale funzione anche in proprietà comunali diverse dalla residenza municipale. Le ore di apertura sono ridotte della metà nei comuni con meno di 3.000 abitanti. Gli orari sono resi noti al pubblico mediante loro esposizione chiaramente visibile anche nelle ore di chiusura degli uffici, nonché attraverso gli organi di informazione.

6. Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati; lo stesso elettore può sottoscrivere una lista di candidati e una candidatura a Presidente della Giunta collegata.

7. I candidati sono elencati nella lista con numerazione progressiva.

8. È consentito presentare la propria candidatura in un massimo di tre circoscrizioni elettorali purché sotto lo stesso simbolo. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro dodici ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati, invia le liste stesse all'Ufficio centrale regionale il quale, nelle dodici ore successive, sentiti i rappresentanti di lista, cancella le candidature eccedenti il limite di cui sopra partendo dalla lista presentata per ultima, e le rinvia, così modificate, agli Uffici centrali circoscrizionali.

9. Alla lista dei candidati sono allegati:

a) i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della circoscrizione. I sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati;
b) la dichiarazione di accettazione della candidatura di ogni candidato. La candidatura è accettata con dichiarazione firmata ed autenticata a norma del comma 3. Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dall'articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55 "Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale" e successive modificazioni. La dichiarazione di accettazione è corredata del certificato di nascita del candidato o di idonea documentazione sostitutiva;
c) il certificato di iscrizione di ogni candidato nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;
d) un modello di contrassegno della lista, anche figurato, in triplice esemplare. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti, formazioni e gruppi politici. Non è ammessa in particolare la presentazione, da parte di chi non ha titolo, di contrassegni riproducenti la denominazione, i simboli o gli elementi caratterizzanti di simboli, che, per essere usati tradizionalmente dai partiti, dalle formazioni politiche e dai gruppi presenti in Consiglio regionale, in Parlamento nazionale o in Parlamento europeo, possono trarre in errore l'elettore. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi. Costituisce in particolare elemento di confondibilità anche una sola delle seguenti condizioni:
   1) l'utilizzo di colori ed elementi grafici, i quali complessivamente risultino, nella posizione e nella rappresentazione grafica e cromatica, coincidere, sovrapponendo i due simboli, per oltre il 25 per cento del totale;
   2) l'utilizzo di simboli, dati grafici ed effigi costituenti elementi di qualificazione dei contrassegni propri di altro partito, formazione politica o gruppo consiliare;
   3) l'utilizzo di parole che siano parte fondamentale e caratterizzante della denominazione di altro partito, formazione politica o gruppo consiliare.

Le disposizioni di cui alla lettera d) non si applicano alle liste corrispondenti a gruppi politici esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge in Consiglio regionale, nel Parlamento nazionale o nel Parlamento europeo. È fatta comunque salva la possibilità per le liste appartenenti ad una coalizione di utilizzare nell'ambito del proprio contrassegno il simbolo e la denominazione propri della coalizione e, viceversa, la possibilità per la coalizione di utilizzare nel contrassegno l'insieme dei contrassegni delle liste collegate.

10. La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere:

a) la dichiarazione di collegamento ad un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, con indicazione del relativo contrassegno, allegato in triplice esemplare. La dichiarazione di collegamento è accompagnata da una dichiarazione di accettazione del collegamento, da parte del candidato stesso, firmata ed autenticata a norma del comma 3. In mancanza della dichiarazione di collegamento regolarmente accettata, la lista non può essere ammessa;
b) l'indicazione di due delegati autorizzati, oltre che alla presentazione della lista:
   1) a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata dal notaio, i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale circoscrizionale;
   2) a dichiarare, ai fini di cui all'articolo 15, comma 5, lettera a), il collegamento con un candidato alla carica di Presidente della Giunta.

Art. 15
Presentazione della candidatura a
Presidente della Giunta

1. La candidatura alla carica di Presidente della Giunta è presentata presso la cancelleria della Corte d'appello, entro i termini di cui all'articolo 14, comma 1.

2. La candidatura di cui al comma 1 è presentata da un numero di elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione non inferiore a 3.500 e non superiore a 5.000. La firma degli elettori è apposta su un modulo recante il contrassegno del candidato Presidente della Giunta, il suo nome e cognome, luogo e data di nascita, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore; la firma degli elettori è autenticata con le modalità di cui all'articolo 14, comma 3.

3. Ai fini della sottoscrizione della candidatura si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, commi 5 e 6.

4. Alla candidatura sono allegati:

a) i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della candidatura, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione. I sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati;
b) la dichiarazione di accettazione della candidatura da parte del candidato Presidente. La candidatura è accettata con dichiarazione firmata ed autenticata a norma dell'articolo 14, comma 3. Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dall'articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni. La dichiarazione di accettazione è corredata del certificato di nascita del candidato o di idonea documentazione sostitutiva;
c) il certificato di iscrizione del candidato nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;
d) un modello di contrassegno del candidato Presidente della Giunta, semplice o composito, anche figurato, in triplice esemplare, che rappresenta il contrassegno della rispettiva coalizione. Per il contrassegno si applica quanto disposto all'articolo 14, comma 9, lettera d).

5. La dichiarazione di presentazione della candidatura a Presidente della Giunta deve contenere:

a) la dichiarazione, a pena di inammissibilità, di collegamento con almeno un gruppo di liste provinciali presentate in non meno di quattro circoscrizioni elettorali. Devono comunque essere indicati anche tutti i gruppi di liste con cui è effettuato il collegamento con il candidato Presidente. La dichiarazione di collegamento è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione sottoscritta dai delegati alla presentazione delle liste provinciali interessate e autenticata secondo quanto previsto all'articolo 14, comma 3;
b) l'indicazione di due delegati autorizzati, oltre che alla presentazione della candidatura, a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata dal notaio, i rappresentanti del candidato presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale regionale.

6. È esonerata dagli adempimenti di cui al comma 2 la candidatura a Presidente della Giunta collegata alle liste di cui all'articolo 14, comma 4.

Art. 16
Esame ed ammissione delle liste. Ricorsi contro
l'eliminazione delle liste o di candidati

1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati:

a) verifica se le liste siano state presentate in termine, siano sottoscritte dal numero di elettori stabilito, comprendano un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e rispettino la disposizione di cui all'articolo 13, comma 6; dichiara non valide le liste che non corrispondano a queste condizioni e riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati superiore a quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, cancellando gli ultimi nomi; ricusa i contrassegni che non siano conformi alle norme di cui all'articolo 14, comma 9, lettera d);
b) cancella dalle liste i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dall'articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni, o per i quali manca la prescritta accettazione o la stessa non è completa a norma dell'articolo 14, comma 9, lettera b);
c) cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto o che non compiano il diciottesimo anno di età al primo giorno delle elezioni, di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;
d) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione;
e) corregge, in conseguenza delle decisioni di cui alle lettere b), c), d), la numerazione progressiva di cui all'articolo 14, comma 7, dei candidati di ogni lista.

2. I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa sera, delle contestazioni fatte dall'Ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista.

3. L'Ufficio centrale circoscrizionale torna a radunarsi l'indomani alle ore 9 per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti o un nuovo contrassegno e deliberare seduta stante.

4. Le decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati di lista.

5. Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati di lista possono, entro ventiquattro ore dalla comunicazione, ricorrere all'Ufficio centrale regionale.

6. Il ricorso deve essere depositato entro detto termine, a pena di decadenza, nella cancelleria dell'Ufficio centrale circoscrizionale.

7. Il predetto Ufficio, nella stessa giornata, trasmette, a mezzo di corriere speciale, all'Ufficio centrale regionale, il ricorso con le proprie deduzioni.

8. L'Ufficio centrale regionale decide nei due giorni successivi.

9. Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sono comunicate nelle ventiquattro ore ai ricorrenti ed agli Uffici centrali circoscrizionali.

Art. 17
Esame ed ammissione delle candidature alla carica di Presidente della Giunta

1. L'Ufficio centrale regionale, entro il sesto giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale:

a) verifica se le candidature rispettino tutte le disposizioni di cui all'articolo 15; dichiara non valide le liste che non corrispondano a queste condizioni; ricusa i contrassegni che non siano conformi alle norme di cui all'articolo 14, comma 9, lettera d);
b) elimina i candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dall'articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni, o per i quali manca la prescritta accettazione o la stessa non è completa a norma dell'articolo 14, comma 9, lettera b);
c) cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto o che non compiano il diciottesimo anno di età al primo giorno delle elezioni e di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;
d) elimina i candidati per i quali, in seguito alle decisioni sull'ammissione delle liste, di cui all'articolo 16, sia venuto meno il collegamento minimo di cui all'articolo 15, comma 5, lettera a).

2. I delegati di ciascun candidato possono prendere cognizione, entro la stessa sera, delle contestazioni fatte dall'Ufficio centrale regionale.

3. L'Ufficio centrale regionale torna a radunarsi l'indomani alle ore 9 per udire eventualmente i delegati dei candidati ed ammettere nuovi documenti o un nuovo contrassegno e deliberare seduta stante.

4. Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati dei candidati.

5. Contro le decisioni di eliminazione dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale, i delegati dei candidati possono, entro ventiquattro ore dalla comunicazione, ricorrere allo stesso Ufficio centrale regionale.

6. Il ricorso deve essere depositato entro detto termine, a pena di decadenza, nella cancelleria dell'Ufficio centrale regionale.

7. L'Ufficio centrale regionale decide nei due giorni successivi.

8. Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sono comunicate nelle ventiquattro ore ai ricorrenti ed agli Uffici centrali circoscrizionali.

Art. 18
Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale conseguenti alle decisioni sull'ammissione delle liste e delle candidature. Manifesto con le liste dei candidati e schede per la votazione

1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui siano stati presentati reclami ai sensi degli articoli 16, comma 5, e 17, comma 5, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale regionale, compie le seguenti operazioni:

a) dichiara non ammesse le liste per le quali, in seguito alle decisioni dell'Ufficio centrale regionale, sia venuto meno il collegamento di cui all'articolo 15, comma 5, lettera a);
b) assegna un numero progressivo a ciascuna coalizione e a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, di cui all'articolo 14, comma 10, lettera b), appositamente convocati;
c) assegna un numero ai singoli candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine in cui vi sono iscritti;
d) comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate;
e) procede, per mezzo della Prefettura, alla stampa del manifesto con le liste dei candidati ed i relativi contrassegni, secondo l'ordine risultato dal sorteggio, ed all'invio di esso ai sindaci dei comuni della provincia, i quali ne curano l'affissione all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione;
f) trasmette immediatamente alla Prefettura le liste definitive con i relativi contrassegni, per la stampa delle schede nelle quali i contrassegni saranno riportati secondo l'ordine risultato dal sorteggio.

2. Le schede sono realizzate in conformità all'articolo 20.

Art. 19
Norme speciali per gli elettori

1. Per le elezioni regionali trova applicazione la disciplina statale che prevede speciali modalità di votazione a favore di specifiche categorie di elettori.

Art. 20
Scheda elettorale e modalità di votazione

1. La votazione per l'elezione del Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta avviene su un'unica scheda, realizzata secondo il modello descritto nell'allegato A alla presente legge.

2. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista provinciale, affiancato, sulla medesima linea, da una riga riservata all'eventuale indicazione di preferenza. Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta collegato, affiancato dal contrassegno del candidato stesso. Il primo rettangolo nonché il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta e il relativo contrassegno sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo.

3. In caso di collegamento di più liste provinciali con il medesimo candidato alla carica di Presidente della Giunta, il nome e cognome del candidato Presidente e il relativo contrassegno, che può essere costituito anche dall'insieme dei contrassegni delle liste collegate, sono posti al centro del secondo più ampio rettangolo di cui al comma 2.

4. La collocazione progressiva dei più ampi rettangoli e, al loro interno, dei rettangoli relativi alle liste collegate è definita mediante i sorteggi di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b).

5. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno sul relativo contrassegno e può esprimere un solo voto di preferenza scrivendo il cognome,

ovvero il nome e cognome, di uno dei candidati compresi nella lista stessa. L'elettore esprime il suo voto per uno dei candidati alla carica di Presidente della Giunta tracciando un segno sul contrassegno o sul nome del candidato Presidente collegato alla lista per la quale esprime il voto.

6. L'elettore può alternativamente esprimere il proprio voto per un candidato alla carica di Presidente della Giunta non collegato alla lista prescelta tracciando un segno sul relativo contrassegno o sul nome del candidato.

7. L'elettore può anche esprimere soltanto il voto per il candidato Presidente della Giunta, senza alcun voto di lista, tracciando un segno sul contrassegno o sul nome del candidato prescelto. In tal caso il voto si intende validamente espresso anche a favore della coalizione a cui il candidato Presidente votato è collegato.

8. Qualora l'elettore esprima il suo voto soltanto per una lista provinciale il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato Presidente collegato alla lista.

Art. 21
Clausola di sbarramento

1. Non sono ammesse alla assegnazione dei seggi le coalizioni che abbiano ottenuto meno del cinque per cento del totale dei voti validi, a meno che siano composte da almeno un gruppo di liste che ha ottenuto più del tre per cento del totale dei voti validi espressi a favore delle liste.

Art. 22
Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale

1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali, procede alle seguenti operazioni:

a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;
b) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e i reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il presidente del tribunale, ai sensi dell'articolo 15, primo comma, numero 2, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, a richiesta del presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni di cui alla presente lettera, all'ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni.

2. Ultimato il riesame, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale fa chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in un unico plico che, suggellato e firmato dai componenti dell'Ufficio medesimo, viene allegato all'esemplare del verbale di cui al comma 8.

3. Compiute le suddette operazioni, l'Ufficio centrale circoscrizionale:

a) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione. La cifra elettorale delle coalizioni è data dalla somma dei voti validi ottenuti, nelle singole sezioni della circoscrizione, dalle liste di ciascuna coalizione, più i voti espressi, senza indicazione di un voto di lista, per il candidato Presidente di ciascuna coalizione;
b) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista provinciale. La cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista provinciale è data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b), ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione elettorale;
c) determina la cifra individuale dei candidati di ciascuna lista provinciale. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b), ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni della circoscrizione elettorale;
d) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali prevale l'ordine di presentazione nella lista;
e) comunica tempestivamente all'Ufficio centrale regionale il risultato di tutte le operazioni compiute.

4. L'Ufficio centrale regionale, ricevute le comunicazioni da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali:

a) determina la cifra elettorale regionale attribuita a ciascuna coalizione, sommando le cifre elettorali circoscrizionali ad essa attribuite ai sensi del comma 3, lettera a);
b) esclude dalla ripartizione dei seggi le coalizioni che non abbiano raggiunto il numero di voti di cui all'articolo 21 e, conseguentemente, i gruppi di liste ad esse collegate;
c) stabilisce quale coalizione regionale abbia la maggior cifra elettorale regionale. Il presidente dell'Ufficio centrale regionale proclama quindi eletto alla carica di Presidente della Giunta ed a consigliere regionale il candidato di tale coalizione;
d) stabilisce quale coalizione regionale abbia ottenuto la seconda cifra elettorale e proclama eletto consigliere regionale il candidato alla carica di Presidente della Giunta di tale coalizione;
e) determina la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste provinciali, sommando le cifre elettorali circoscrizionali attribuite alle liste provinciali di ogni gruppo ai sensi del comma 3, lettera b);
f) divide la cifra elettorale regionale attribuita a ciascuna coalizione, ammessa alla ripartizione dei seggi, successivamente per 1, 2, 3, 4, ..., e forma una graduatoria in ordine decrescente dei quozienti così ottenuti;
g) sceglie, tra i quozienti di cui alla lettera f), i più alti, in numero uguale a quello dei seggi da assegnare, e determina in tal modo quanti seggi spettino a ciascuna coalizione regionale;
h) alla coalizione regionale collegata al candidato proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale spetta il 60 per cento dei seggi attribuiti al Consiglio, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, con arrotondamento della cifra decimale all'intero più vicino, se la coalizione ha ottenuto almeno il 50 per cento dei voti validi conseguiti da tutte le coalizioni; spetta il 57,5 per cento dei seggi, con arrotondamento della cifra decimale all'intero più vicino, nel caso in cui la coalizione abbia ottenuto un numero di voti inferiore al 50 per cento e pari o superiore al 40 per cento dei voti validi; spetta il 55 per cento dei seggi, con

arrotondamento della cifra decimale all'intero più vicino, nel caso in cui la coalizione abbia ottenuto un numero di voti inferiore al 40 per cento dei voti validi. L'Ufficio verifica che detti seggi siano già stati raggiunti o superati con le operazioni di cui alla lettera g); in caso contrario, attribuisce alla coalizione il numero di seggi previsti; procede poi, con le stesse modalità previste alle lettere f) e g), alla ripartizione dei seggi restanti tra le altre coalizioni ammesse;

i) procede alla ripartizione dei seggi assegnati ad ogni coalizione tra i gruppi di liste collegati nella coalizione stessa. A tal fine calcola la cifra elettorale regionale riportata complessivamente dai gruppi di liste collegati in ciascuna coalizione, sommando le rispettive cifre elettorali di cui alla lettera e) e divide tale valore per il numero di seggi spettanti alla coalizione stessa aumentato di una unità. La parte intera del risultato della divisione costituisce il quoziente elettorale di ciascuna coalizione. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste collegate per il quoziente elettorale della rispettiva coalizione ed assegna a ciascun gruppo di liste il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi che restano non attribuiti a quoziente intero sono assegnati ai gruppi di liste con i maggiori resti in cifra assoluta; sono a tale scopo presi in considerazione, e quindi considerati resti, anche i voti attribuiti ai gruppi di liste che non abbiano conseguito seggi a quoziente intero.

5. Successivamente, l'Ufficio centrale regionale:

a) divide il totale dei voti validi espressi a favore dei gruppi di liste ammesse al riparto in ogni circoscrizione per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione stessa, aumentato di una unità. La parte intera del risultato della divisione costituisce il quoziente elettorale circoscrizionale;

b) per ogni circoscrizione, divide la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista provinciale ammessa al riparto dei seggi per il quoziente elettorale circoscrizionale, ed assegna ad ogni lista provinciale il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi che restano non attribuiti costituiscono seggi residui, da assegnarsi a norma del comma 6, lettera b);

c) determina la cifra elettorale residuale di ciascuna lista provinciale. La cifra elettorale residuale di una lista provinciale è uguale alla differenza tra il totale dei voti validi attribuiti alla lista nella circoscrizione ed il prodotto del quoziente elettorale circoscrizionale per il numero di seggi assegnati alla stessa lista ai sensi delle lettere a) e b). Sono da considerare cifra elettorale residuale di una lista anche i voti validi attribuiti alla lista che non abbia conseguito seggi ai sensi delle lettere a) e b).

6. Dopo le operazioni di cui ai commi 4 e 5, l'Ufficio centrale regionale:

a) verifica, per ciascun gruppo di liste, il numero di seggi assegnati a quoziente intero alle liste provinciali ai sensi del comma 5, lettere a) e b). Se tale numero supera quello dei seggi spettanti in base alle determinazioni di cui al comma 4, lettera i), toglie i seggi in eccedenza: i seggi eccedenti sono sottratti alle liste provinciali a partire da quelle che hanno avuto assegnati più seggi, seguendo l'ordine decrescente del numero dei seggi assegnati ad ognuna. In caso di parità di seggi assegnati, la sottrazione è a carico della lista che ha riportato un numero di voti validi inferiore in cifra assoluta. I seggi così recuperati sono assegnati come seggi residui, secondo le disposizioni di cui alla lettera b);

b) dispone in un'unica graduatoria regionale decrescente le cifre elettorali residuali di cui al comma 5, lettera c), e ripartisce tra le liste provinciali i seggi residui, in corrispondenza alle maggiori cifre elettorali residuali, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni circoscrizione, fino a raggiungere per ciascun gruppo il numero di seggi assegnatigli a norma del comma 4, lettera i). L'assegnazione dei seggi residui viene condotta a partire dal gruppo di liste provinciali ammesse al riparto dei seggi con la minor cifra elettorale regionale. Qualora a seguito delle predette operazioni non vengano ripartiti tutti i seggi spettanti a ciascun gruppo di liste, i seggi residui sono ripartiti, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni circoscrizione, a partire dalle liste provinciali del gruppo che abbiano ottenuto il minor numero di voti validi in cifra assoluta e proseguendo secondo la graduatoria crescente del numero dei voti validi riportati dalle altre liste provinciali del gruppo.

7. Successivamente, l'Ufficio centrale regionale determina il numero dei seggi spettanti definitivamente ad ognuna delle liste provinciali, sommando per ciascuna i seggi già assegnati a norma del comma 5, lettera b) e i seggi residui spettanti a norma del comma 6, lettera b). Quindi il presidente dell'Ufficio proclama eletti alla carica di consigliere i candidati di ogni lista provinciale corrispondenti ai seggi spettanti, seguendo la graduatoria stabilita a norma del comma 3, lettera d).

8. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale. Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni, con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale alla segreteria dell'Ufficio centrale regionale, la quale rilascia ricevuta. Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del tribunale.

9. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale. Uno degli esemplari del verbale è consegnato alla presidenza provvisoria del Consiglio regionale, nella prima adunanza del Consiglio stesso, che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato nella cancelleria della Corte di appello.

Art. 23
Surrogazioni

1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella stessa lista e circoscrizione elettorale, segue immediatamente l'ultimo eletto.

2. Se i candidati della stessa lista nella stessa circoscrizione elettorale sono esauriti, il seggio è assegnato al candidato di una lista dello stesso gruppo in altra circoscrizione, secondo l'ordine delle cifre elettorali residuali di cui all'articolo 22, comma 6, lettera b) e gli ulteriori criteri ivi previsti.

3. Qualora il seggio consiliare assegnato al candidato Presidente della Giunta, la cui coalizione ha ottenuto la seconda cifra elettorale, rimanga vacante si procede alla sua surrogazione scegliendo dalla graduatoria di cui all'articolo 22, comma 6, lettera b), la prima cifra elettorale residuale non utilizzata dalle liste della sua coalizione.

Art. 24
Supplenza

1. Nel caso di sospensione di un consigliere intervenuta ai sensi dell'articolo 15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni, il Consiglio nella prima adunanza successiva alla notificazione del provvedimento di sospensione, e comunque non oltre trenta giorni dalla predetta notificazione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione ai sensi dell'articolo 23.

CAPO IV
Convalida degli eletti e contenzioso

Art. 25
Convalida degli eletti

1. Al Consiglio regionale è riservata la convalida dell'elezione dei propri componenti, secondo le norme del suo regolamento interno.
2. Nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi quindici giorni dalla proclamazione.
3. In sede di convalida il Consiglio regionale, su proposta dell'Ufficio di presidenza, esamina la condizione degli eletti e, quando sussista qualcuna delle cause di ineleggibilità previste agli articoli 6 e 7, deve annullare la elezione provvedendo alla sostituzione con chi ne ha diritto.
4. La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del Consiglio per l'immediata pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e per la notificazione, entro cinque giorni, a coloro la cui elezione sia stata annullata.
5. Il Consiglio regionale non può annullare l'elezione per vizi delle operazioni elettorali.

Art. 26
Ricorsi

1. Per i ricorsi in materia di eleggibilità e decadenza e per quelli in materia di operazioni elettorali, si osservano le norme di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147 "Modificazioni alle norme sul contenzioso elettorale amministrativo" e successive modificazioni.
2. Le azioni popolari e le impugnative previste per qualsiasi elettore del comune dai predetti articoli sono consentite a qualsiasi elettore della Regione.
3. Per tutte le questioni e le controversie deferite alla giurisdizione ordinaria, è competente, in prima istanza, il tribunale del capoluogo della Regione.

CAPO V
Disposizioni transitorie e finali

Art. 27
Norme transitorie

1. In sede di prima applicazione, il numero dei consiglieri di cui all'articolo 2, comma 1, è determinato nel numero di quarantanove.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, si applicano con riferimento ai mandati successivi alle elezioni effettuate dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
3. Relativamente alla legislatura in corso all'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, non si applicano all'incompatibilità con la carica di consigliere provinciale e comunale.

Art. 28
Norme finali

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo all'entrata in vigore della legge regionale statutaria approvata in prima votazione il 18 ottobre 2011.
2. Gli adempimenti per le elezioni regionali di competenza della Regione possono essere svolti anche mediante forme di collaborazione con i competenti organi dello Stato.
3. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni statali vigenti in materia.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 16 gennaio 2012

Luca Zaia

INDICE

CAPO I - Disposizioni generali

Art. 1 - Elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale
Art. 2 - Composizione del Consiglio regionale
Art. 3 - Durata in carica
Art. 4 - Circoscrizioni elettorali

CAPO II - Elettorato, ineleggibilità e incompatibilità

Art. 5 - Elettorato attivo
Art. 6 - Elettorato passivo
Art. 7 - Cause di ineleggibilità
Art. 8 - Cause di incompatibilità
Art. 9 - Componenti della Giunta regionale non consiglieri regionali
Art. 10 - Cause di decadenza

CAPO III - Procedimento elettorale

Art. 11 - Indizione delle elezioni
Art. 12 - Ufficio centrale circoscrizionale e regionale
Art. 13 - Liste provinciali, gruppi di liste e coalizioni
Art. 14 - Presentazione delle liste di candidati
Art. 15 - Presentazione della candidatura a Presidente della Giunta
Art. 16 - Esame ed ammissione delle liste. Ricorsi contro l'eliminazione delle liste o di candidati
Art. 17 - Esame ed ammissione delle candidature alla carica di Presidente della Giunta
Art. 18 - Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale conseguenti alle decisioni sull'ammissione delle liste e delle candidature. Manifesto con le liste dei candidati e schede per la votazione
Art. 19 - Norme speciali per gli elettori
Art. 20 - Scheda elettorale e modalità di votazione
Art. 21 - Clausola di sbarramento
Art. 22 - Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale
Art. 23 - Surrogazioni
Art. 24 - Supplenza

CAPO IV - Convalida degli eletti e contenzioso

Art. 25 - Convalida degli eletti
Art. 26 - Ricorsi

CAPO V - Disposizioni transitorie e finali

Art. 27 - Norme transitorie
Art. 28 - Norme finali

Allegato A (articolo 20, comma 1)

Modello della scheda di votazione per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale

Descrizione

La scheda è di norma suddivisa in quattro parti uguali.

La prima parte, al pari della terza, contiene gli spazi necessari per riprodurre iniziando da sinistra, verticalmente ed in misura omogenea, racchiusi ciascuno in un apposito rettangolo, i contrassegni delle liste presentate nella circoscrizione elettorale con una riga, posta a destra di ciascun contrassegno, destinata all'espressione dell'eventuale voto di preferenza.

Sulla seconda parte, così come sulla quarta, collocati a destra e geometricamente in posizione centrale rispetto al rettangolo ovvero all'insieme dei rettangoli contenenti i contrassegni delle liste presentate nella circoscrizione elettorale, sono stampati il nome ed il cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta con accanto, a destra, il relativo contrassegno, che rappresenta il contrassegno della rispettiva coalizione.

Il tutto sopra descritto è contenuto all'interno di un ulteriore più ampio rettangolo.

I rettangoli più ampi sono disposti sulla scheda secondo l'ordine risultato dal sorteggio compiuto dall'Ufficio centrale circoscrizionale.

Del pari i rettangoli contenenti il contrassegno di ciascuna lista presentata nella circoscrizione elettorale e la linea destinata all'eventuale indicazione della preferenza sono collocati, all'interno del rettangolo più ampio, seguendo l'ordine risultante dal sorteggio effettuato dall'Ufficio centrale circoscrizionale.

I contrassegni da riprodurre in ciascuna parte non possono essere in numero superiore a nove.

Qualora debbano essere riprodotti i contrassegni di più di nove liste presentate nella circoscrizione elettorale, collegate con il medesimo candidato alla carica di Presidente della Giunta, l'altezza della scheda è opportunamente aumentata in senso verticale, in modo da consentire la stampa dei contrassegni di tutte le liste presentate nella circoscrizione elettorale collegate.

In caso di necessità, si fa ricorso alle parti quinta e sesta e ad eventuali parti successive, necessarie e sufficienti per la stampa dei contrassegni di tutte le liste ammesse alla competizione elettorale.

La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte ricada verso destra sulla seconda parte, entrambe sulla terza, il tutto sulla quarta ed, eventualmente, sulla quinta, sulla sesta e su quelle successive, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti tra loro. La scheda, così piegata, deve essere ulteriormente piegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente visibile il riquadro stampato, contenente le indicazioni relative a: "Elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale della Regione del Veneto", data della votazione, circoscrizione elettorale, firma dello scrutatore e bollo della sezione. Le dimensioni minime della scheda per la votazione (corrispondenti ad una scheda suddivisa in quattro parti) devono essere di centimetri 39 x 22 e la carta impiegata per la stampa deve essere di grammatura pari a 90 grammi al metro quadrato.

Esempio grafico parte esterna della scheda elettorale

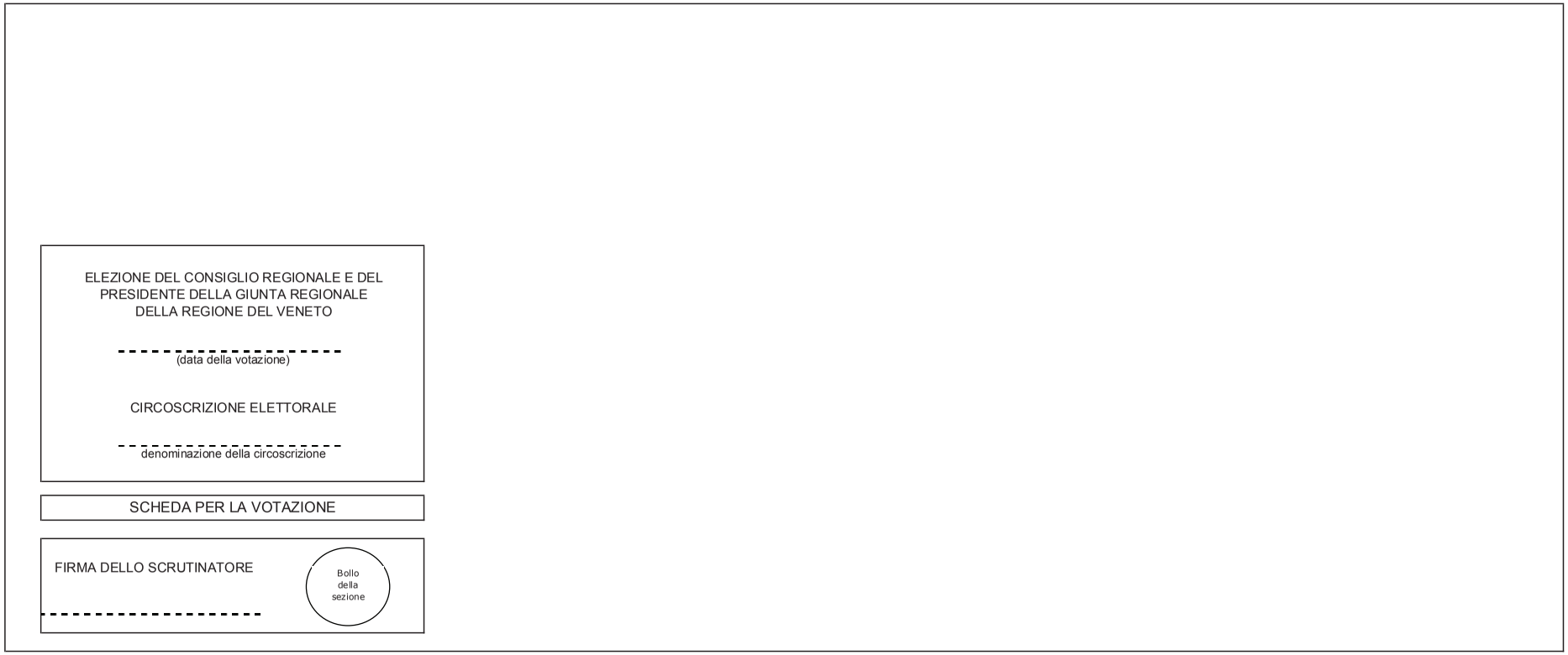

Esempio grafico parte interna della scheda elettorale

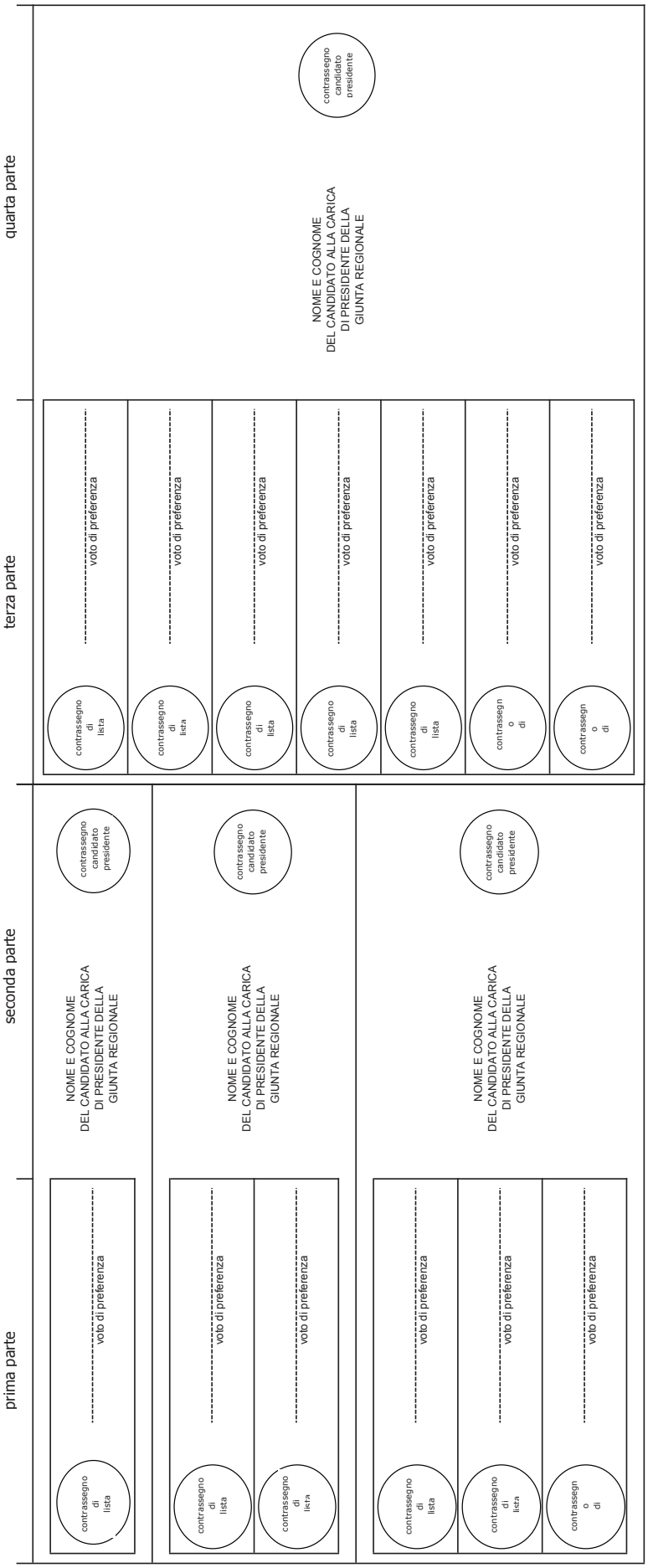

Dati informativi concernenti la legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

1 - Procedimento di formazione
2 - Relazione al Consiglio regionale
3 - Note agli articoli
4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 3 agosto 2011, dove ha acquisito il n. 195 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Tesserin, Reolon, Furlanetto, Toniolo, Bond, Caner, Grazia, Marotta, Puppato e Valdegamberi;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Prima commissione consiliare;
- La Prima commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 19 dicembre 2011;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Prima commissione consiliare, consigliere Costantino Toniolo e su relazione di minoranza della Prima commissione consiliare, consigliere Piero Ruzzante, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 22 dicembre 2011, n. 31.

2. Relazione al Consiglio regionale

Relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Costantino Toniolo:

"Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la legge elettorale vigente nel corso degli anni ha fornito dei risultati più che soddisfacenti. Lo dicono gli addetti ai lavori, lo dice l'opinione pubblica. L'attuale sistema, infatti, riesce a raggiungere una sintesi convincente tra l'esigenza di governabilità ed il rispetto del principio di rappresentanza, anche mediante la salvaguardia del pluralismo politico.

L'esperienza, tuttavia, ha nel contempo evidenziato alcuni elementi critici nel sistema vigente.

La presente proposta intende pertanto riprendere in larga parte le linee dettate dalla legge n. 43 del 1995, integrata dalla legge costituzionale n. 1 del 1999, e nello stesso tempo introdurre dei correttivi, volti a porre riparo alle criticità emerse, in particolare per quanto riguarda il funzionamento del premio di maggioranza e la ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni.

L'articolo 34, comma 2, dello statuto, approvato in prima votazione il 18 ottobre 2011, prevede che il Consiglio regionale sia composto da un numero di consiglieri determinato con un parametro di riferimento di uno ogni centomila abitanti e comunque non oltre un massimo di sessanta consiglieri; fanno altresì parte del Consiglio regionale il Presidente della Giunta regionale e il candidato alla carica di Presidente che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. La presente proposta mira dunque a dare attuazione alla citata previsione statutaria.

I punti di maggior novità della proposta possono così essere sintetizzati.

La prima importante innovazione, in attuazione dell'articolo 34 della deliberazione statutaria sopra citata, consiste nella riduzione del numero dei consiglieri regionali a quarantanove, in via transitoria (articolo 27), e nella misura di uno ogni centomila residenti nella Regione, a regime (articolo 2). La popolazione è attualmente stimata in poco più di quattro milioni e novecentomila abitanti.

Una seconda novità che s'intende segnalare è l'eliminazione del "listino" regionale e l'attribuzione di un premio di maggioranza variabile. Alla coalizione regionale collegata al candidato proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale spetta: a) il 60 per cento dei seggi attribuiti al Consiglio, se la coalizione ha ottenuto almeno il 50 per cento dei voti; b) il 57,5 per cento dei seggi se ha ottenuto tra il 50 ed il 40 per cento; c) il 55 per cento dei seggi, se ha ottenuto meno del 40 per cento.

Questa modifica consente in primo luogo di eliminare un paradosso della normativa precedente che in alcuni casi faceva corrispondere ad un aumento dei voti conseguiti da una coalizione di liste una diminuzione dei seggi da essa ottenuti. Tale problema deriva dalla norma che prevede il dimezzamento dell'entità del premio di maggioranza (dal 20 per cento al 10 per cento) nel caso in cui le liste collegate al Presidente eletto abbiano già conseguito in sede proporzionale la maggioranza assoluta dei seggi del Consiglio. A titolo di esempio, si consideri come nelle elezioni regionali del 2000 in Veneto le liste collegate al Presidente eletto hanno ottenuto il 61,7 per cento dei seggi con il 60,4 per cento dei voti, mentre in Piemonte le liste collegate al Presidente eletto hanno ottenuto il 66,7 per cento dei seggi con il 56 per cento dei voti.

L'eliminazione del "listino" regionale consente inoltre di eliminare la forte conflittualità infra-coalizionale nel momento della sua composizione e di fornire un diverso tipo di legittimazione agli eletti.

È infine da rilevare come la proposta intenda correggere quei fenomeni di distorsione della rappresentatività territoriale che si sono riscontrati in passato, in particolare modo in seguito allo "slittamento dei seggi" tra le circoscrizioni. Nel passato si è infatti verificata una non corrispondenza finale tra i seggi assegnati alle singole circoscrizioni dalla conversione dei voti in seggi ed il numero di seggi teoricamente spettante alle circoscrizioni stesse in base alla popolazione residente. Nel 2000, ad esempio, la regola della conversione dei voti in seggi ha avvantaggiato in maniera significativa la provincia di Venezia, che si è vista assegnare 12 seggi finali contro i 9 che le sarebbero spettati dalla ripartizione proporzionale sulla base della popolazione risultante dal censimento del 1991. Le più penalizzate sono risultate invece le province di Rovigo (-1 seggio) e di Vicenza (-2 seggi).

La presente proposta corregge tali fenomeni stabilendo un sistema di distribuzione dei seggi a base territoriale che ha dato buona prova in altre regioni italiane.

Si tratta di un modello di tipo top-down, nel quale viene prima stabilito il numero di seggi spettanti a ciascuna coalizione e a ciascun partito all'interno di essa; successivamente il numero di seggi spettanti ad ogni partito viene ripartito nelle diverse circoscrizioni elettorali.

In una prima fase vengono assegnati solo i seggi a quoziente intero e prima di procedere si verifica che, per ciascun partito, il numero di seggi assegnati a quoziente intero non superi quello dei seggi spettanti in base alle determinazioni precedenti (se i seggi risultassero in eccedenza un meccanismo di sottrazione provvede a riequilibrare i numeri). Successivamente i seggi non ancora assegnati

(i c.d. seggi residui) vengono attribuiti secondo i più alti resti con una procedura che garantisce che a ciascuna provincia venga assegnato l'esatto numero di seggi che le era stato attribuito.

In questo modello si raggiunge pertanto un giusto compromesso tra rappresentatività e governabilità: ogni provincia ottiene i seggi che le spettano; alla maggioranza è comunque garantito almeno il 55 per cento dei seggi consiliari.

La presente legge fornisce inoltre una disciplina organica delle cause di incompatibilità e di ineleggibilità, facendo tesoro dell'esperienza delle regioni che hanno regolamentato la materia, delle leggi statali attualmente vigenti e della giurisprudenza intervenuta. Tra gli elementi di novità in materia si segnala, tra l'altro, la previsione del divieto di terzo mandato consecutivo non solo per il Presidente della Giunta, ma anche per gli assessori e per i consiglieri (articolo 6) ed il divieto di cumulo degli incarichi di consigliere regionale e sindaco, assessore, consigliere comunale o presidente della provincia, assessore, consigliere provinciale. Prevede inoltre fattispecie di surrogazione e di supplenza.

L'approvazione di un nuovo statuto del Veneto impone alla Regione l'emanazione di una nuova legge elettorale. Occorre tuttavia rilevare che attualmente il procedimento statutario non ha terminato il suo iter. L'entrata in vigore della presente legge è pertanto subordinata alla promulgazione ed entrata in vigore del nuovo Statuto (articolo 28, comma 1).

La Prima Commissione consiliare nella seduta n. 53 del 19 dicembre 2011 ha concluso i propri lavori in ordine all'argomento oggi in esame approvandolo all'unanimità con il voto favorevole dei rappresentanti dei gruppi consiliari LV-LN-P, PDL, PDV, UDC, IDV, Unione Nordest.".

- Relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, relatore il Vicepresidente della stessa, consigliere Piero Ruzzante:

"Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la legge elettorale vigente nel corso degli anni ha evidenziato alcuni elementi di criticità, sui quali la presente proposta intende intervenire con dei correttivi, pur rimanendo in larga parte entro i confini tracciati dalla legge n. 43/1995, come integrata dalla legge costituzionale n. 1/1999. Le "correzioni" riguardano principalmente il meccanismo del premio di maggioranza e la ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni.

In armonia con il testo del nuovo statuto regionale approvato in prima votazione il 18 ottobre 2011, il Consiglio regionale è composto secondo il parametro di un consigliere ogni centomila abitanti. In aggiunta al numero di consiglieri così determinati, fanno parte del Consiglio regionale anche il Presidente della Giunta regionale e il candidato a Presidente che ha raccolto il numero di voti immediatamente inferiore a quello del Presidente eletto (articolo 34, comma 2).

Le novità di maggior impatto della presente proposta sono le seguenti:

- la riduzione del numero dei consiglieri regionali a 49 (v. articolo 27) in applicazione del parametro di un consigliere ogni centomila residenti nella Regione con esclusione della parte frazionaria del quoziente ottenuto (articolo 2), attualmente stimabile in circa quattro milioni e novecentomila abitanti.

- l'eliminazione del cosiddetto listino regionale e l'attribuzione di un premio di maggioranza variabile. Alla coalizione regionale collegata all'eletto Presidente del Veneto spetta: a) il 60 per cento dei seggi consiliari, se la coalizione ha ricevuto almeno il 50 per cento dei voti; b) il 57,5 per cento dei seggi se ha ottenuto un numero di voti inferiore al 50 per cento e maggiore o uguale al 40 per cento; c) il 55 per cento dei seggi, se ha ottenuto meno del 40 per cento.

La nuova modulazione del premio di maggioranza corregge un aspetto paradossale della normativa attualmente vigente, che in alcuni casi determinava una diminuzione dei seggi ottenuti da una coalizione in corrispondenza di un aumento dei voti conseguiti.

L'eliminazione del "listino" regionale corregge inoltre la "distorsione" del sistema vigente, che portava in aula Consiglieri che non avevano la medesima legittimazione rispetto agli eletti nelle circoscrizioni provinciali: ora si restituisce potere agli elettori, attraverso l'espressione delle preferenze.

Altro aspetto su cui la presente proposta opera una correzione è quello dello "slittamento dei seggi" tra le circoscrizioni, che in passato ha prodotto alterazioni della rappresentatività territoriale, in quanto i seggi assegnati alle singole circoscrizioni dalla conversione dei voti in alcuni casi non corrispondevano al numero di seggi attribuibili alle circoscrizioni stesse in base alla popolazione residente. Con la riformulazione che si propone ogni provincia ottiene i seggi che le spettano, pur garantendo alla maggioranza una soglia minima per la governabilità, pari ad almeno il 55 per cento dei seggi consiliari.

Inoltre, la presente proposta ridisciplina in maniera organica le cause di incompatibilità e di ineleggibilità, e le fattispecie di surrogazione e supplenza.

Una nota di rammarico, infine, per quanto riguarda le previsioni normative sulla presenza delle donne in Consiglio regionale. Pur sottolineando con soddisfazione che nell'articolo 13 è stata considerata la necessità della presenza in lista di un numero paritario di candidature per ogni genere e del loro ordine alternato - prescrivendo in caso di inosservanza la massima sanzione possibile: l'inammissibilità della lista - si evidenzia parimenti lo scarso coraggio dimostrato dal Consiglio nel dare effettiva attuazione a quanto previsto dall'articolo 34 del nuovo Statuto, che riceverebbe un valore più compiuto introducendo nel nostro ordinamento la così detta "preferenza di genere", vale a dire la previsione della possibilità per l'elettore di esprimere uno o due voti di preferenza e, nel caso di espressione di due preferenze, la necessità che le preferenze riguardino candidati di entrambi i generi, a pena di annullamento della seconda preferenza.

Questo meccanismo, già introdotto dalla Regione Campania nella propria legge elettorale, è stato valutato positivamente dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 4/2010, che lo ha ritenuto idoneo a ottenere un maggior equilibrio della rappresentanza politica dei due sessi (oggi assente per la storica sottorappresentanza delle donne nelle assemblee elettive) e attuativo dell'articolo 51, primo comma, Cost. nel testo modificato dalla legge costituzionale 30 maggio 2003, n. 1 (Modifica dell'articolo 51 della Costituzione), e con l'articolo 117, settimo comma, Cost. nel testo modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).

Mi sembra opportuno concludere rileggendo gli articoli della Costituzione richiamati nella sentenza della Corte, e l'articolo 34 del nuovo Statuto della Regione Veneto così come approvato in prima lettura dall'aula in data 18 ottobre 2011.

- Articolo 51, primo comma, della Costituzione

Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.

- Articolo 117, settimo comma, della Costituzione

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

- Art. 34 - Elezione e composizione del Consiglio regionale.

1. Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale, libero, diretto e segreto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione, secondo le modalità fissate dalla legge elettorale.

2. Il Consiglio regionale è composto da un numero di consiglieri determinato con un parametro di riferimento di uno ogni centomila abitanti, secondo le modalità individuate dalla legge elettorale, e comunque non oltre un massimo di sessanta consiglieri. Fanno altresì parte del Consiglio regionale il Presidente della Giunta regionale e il candidato alla carica di Presidente che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente.

3. La legge elettorale è approvata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio regionale. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la legge elettorale promuove condizioni di parità per l'accesso alle cariche elettive.".

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 7:

- Il testo dell'art. 3, comma 9, del decreto legislativo n. 502/1992 è il seguente:

"3. Organizzazione delle unità sanitarie locali

9. Il direttore generale non è eleggibile a membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, dei consigli e assemblee delle regioni e del Parlamento, salvo che le funzioni esercitate non siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza dei periodi di durata dei predetti organi. In caso di scioglimento anticipato dei medesimi, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento. In ogni caso il direttore generale non è eleggibile nei collegi elettorali nei quali sia ricompreso, in tutto o in parte, il territorio dell'unità sanitaria locale presso la quale abbia esercitato le sue funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. Il direttore generale che sia stato candidato e non sia stato eletto non può esercitare per un periodo di cinque anni le sue funzioni in unità sanitarie locali comprese, in tutto o in parte, nel collegio elettorale nel cui ambito si sono svolte le elezioni. La carica di direttore generale è incompatibile con quella di membro del consiglio e delle assemblee delle regioni e delle province autonome, di consigliere provinciale, di sindaco, di assessore comunale, di presidente o di assessore di comunità montana, di membro del Parlamento, nonché con l'esistenza di rapporti anche in regime convenzionale con la unità sanitaria locale presso cui sono esercitate le funzioni o di rapporti economici o di consulenza con strutture che svolgono attività concorrenziali con la stessa. La predetta normativa si applica anche ai direttori amministrativi ed ai direttori sanitari. La carica di direttore generale è altresì incompatibile con la sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente, ancorché in regime di aspettativa senza assegni, con l'unità sanitaria locale presso cui sono esercitate le funzioni.".

Nota all'articolo 12:

- Il testo dell'art. 8 della legge n. 108/1968 è il seguente:

"8. Ufficio centrale circoscrizionale e regionale.

Presso il tribunale nella cui giurisdizione è il comune capoluogo della provincia, è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi, l'ufficio centrale circoscrizionale, composto di tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente del tribunale.

Un cancelliere del tribunale è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.

Ai fini della decisione dei ricorsi contro la eliminazione di liste o di candidati, nonché per la attribuzione dei seggi in sede di collegio unico regionale, presso la Corte di appello del capoluogo della regione è costituito, entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi, l'Ufficio centrale regionale, composto di tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente della Corte di appello medesima.

Un cancelliere della Corte d'appello è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'Ufficio.

Per il Molise l'Ufficio centrale regionale è costituito presso il tribunale di Campobasso."

Nota all'articolo 14:

- Il testo dell'art. 14 della legge n. 53/1990 è il seguente:

"14. 1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29 , dalla legge 8 marzo 1951, n. 122 , dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione alla Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 , e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 , e successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108 , dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18 , e successive modificazioni, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle Corti di appello, dei tribunali e delle preture, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco.

2. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

3. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.".

- Il testo dell'art. 15, comma 1, della legge n. 55/1990 è il seguente:

"15. 1. Non possono essere candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, presidente della giunta provinciale, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di am-

ministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali, presidente e componente degli organi esecutivi delle comunità montane:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 , o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;
c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera b);
d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
e) coloro che sono sottoposti a procedimento penale per i delitti indicati alla lettera a), se per essi è stato già disposto il giudizio, se sono stati presentati ovvero citati a comparire in udienza per il giudizio;
f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.".

Nota all'articolo 15:

- Per il testo dell'art. 15, comma 1, della legge n. 55/1990, vedi nota all'art. 14.

Nota all'articolo 16:

- Per il testo dell'art. 15, comma 1, della legge n. 55/1990, vedi nota all'art. 14.

Nota all'articolo 17:

- Per il testo dell'art. 15, comma 1, della legge n. 55/1990, vedi nota all'art. 14.

Nota all'articolo 22:

- Il testo dell'art. 15, primo comma, della legge n. 108/1968 è il seguente:

"15. Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'ufficio centrale regionale.

L'Ufficio centrale circoscrizionale, costituito a norma del precedente art. 8, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali, procede alle seguenti operazioni:

1) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;
2) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il presidente del tribunale, a richiesta del presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni del presente numero, all'Ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni."

Nota all'articolo 24:

- Il testo dell'art. 15, comma 4 bis, della legge n. 55/1990 è il seguente:

"15. 4-bis. Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate al comma 1: a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati al comma 1, lettera a), o per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del codice penale; b) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo, dopo l'elezione o la nomina; c) coloro nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646. La sospensione di diritto consegue, altresì, quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale. Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi non sono computati al fine della verifica del numero legale, né per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi. La cessazione non opera, tuttavia, se entro i termini di cui al precedente periodo l'impugnazione in punto di responsabilità è rigettata anche con sentenza non definitiva. In quest'ultima ipotesi la sospensione cessa di produrre effetti decorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto.".

4. Struttura di riferimento

- Segreteria Generale della programmazione
- Segreteria della Giunta regionale
- Gabinetto del Predidente

PARTE SECONDA

CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE E DELIBERAZIONI

Sezione prima

DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI n. 3 del 9 gennaio 2012

Indizione di procedura comparativa, per titoli e colloquio, per il conferimento di tre incarichi di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi della Dgr n. 1906 del 22/11/2011. Progetto "COcap - Cooperazione e coordinamento per le filiere produttive: azioni integrate tra Europa (Veneto) e America Latina" Programma URB-AL III Europeaid.

[Concorsi]

Il Dirigente

Premesso che con deliberazione n. 1906 del 22.11.2011 la Giunta regionale ha deliberato di attivare le procedure per il conferimento di tre incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per il supporto alle attività di coordinamento istituzionale del Progetto "COcap - Cooperazione e coordinamento per le filiere produttive: azioni integrate tra Europa (Veneto) e America Latina" Programma URB-AL III Europeaid;

Dato atto che con la medesima deliberazione n. 1906 del 22.11.2011 la Giunta regionale ha incaricato il Segretario Generale della Programmazione ed il Dirigente regionale della Direzione Relazioni Internazionali, per quanto di rispettiva competenza, alla predisposizione di ogni atto ed adempimento inerente all'attivazione di dette procedure, nonché all'espletamento delle procedure amministrative comparative previste dalla normativa nazionale in materia e disciplinate in dettaglio nella Dgr n. 2919 del 18.09.2007 e nella nota prot. n. 576434/41.00 del 16.10.2007 del Segretario regionale agli Affari Generali;

Considerato che con nota prot. n. 599155 del 23.12.2011 il Segretario Generale della Programmazione ha comunicato che, in riferimento all'attivazione dei contratti di collaborazione di cui alla deliberazione n. 1906/2011 la verifica, secondo le modalità previste dal regolamento allegato alla Dgr n. 2919 del 18.09.2007, dell'esistenza, tra il personale afferente alla propria Segreteria e alle altre Segreterie regionali, di soggetti aventi le caratteristiche richieste ha dato esito negativo;

Considerato che la Direzione Relazioni Internazionali ha necessità di avvalersi di tre figure professionali specifiche per il supporto alle attività di coordinamento istituzionale, descritte nell'allegato A al presente decreto, del progetto "COcap - Cooperazione e coordinamento per le filiere produttive: azioni integrate tra Europa (Veneto) e America Latina";

Considerato che le prestazioni hanno il carattere di straordinarietà e temporaneità, quantificata in 14 mesi non prorogabili né rinnovabili, a decorrere dalla data di sottoscrizione dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa;

Considerato che il costo complessivo di tali collaborazioni, totalmente a carico di fondi dell'Unione Europea, quantificabili in Euro 84.000,00 trova copertura al cap. 101247 "Realizzazione del progetto COcap - Cooperazione e coordinamento per le filiere produttive: azioni integrate tra Europa e America Latina" (contratto del 19/11/2008 n. DCI-ALA/19.09.01/2008/19157/161-100/URB-AL III-42)";

Visto l'art. 7 del D.lgs 165 del 30.03.2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e sue successive modificazioni e integrazioni;

Vista la circolare n. 5 del 21.12.2006 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica;

Vista la Dgr n. 2919 del 18.09.2007;

Vista la legge n. 244/2007 (finanziaria 2008) ed in particolare l'art. 3 commi 18, 54, 76 e 79;

Visto il D.L. n. 133/2008, convertito in legge n. 112/2008;

Vista la Dgr n. 1906 del 22 novembre 2011;

Viste le Circolari n. 2 del 11.03.2008 e n. 3 del 19.03.2008 del Ministro per le riforme e l'Innovazione nella Pubblica Amministrazione;

Vista la Dgr n. 1111 del 6.05.2008 che subordina il conferimento di contratti di collaborazione coordinata e continuativa alla piena copertura finanziaria su specifici fondi comunitari;

decreta

1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di indire, per i motivi esposti in premessa, una procedura comparativa per soli titoli per l'individuazione di tre collaborazioni coordinate e continuative della durata di 14 mesi non rinnovabili né prorogabili, per il supporto alle attività di coordinamento istituzionale, descritte nell'allegato A al presente decreto, del progetto "COcap - Cooperazione e coordinamento per le filiere produttive: azioni integrate tra Europa e America Latina" da attivare presso la Direzione Relazioni Internazionali ai sensi della Dgr n. 1906 del 22.11.2011;
3. di approvare l'"Avviso di procedura per l'individuazione di tre collaboratori per il supporto alle attività di coordinamento istituzionale del progetto "COcap - Cooperazione e coordinamento per le filiere produttive: azioni integrate tra Europa e America Latina". Programma URB-AL III Europeaid da attivare presso la Direzione Relazioni Internazionali" (Allegato A);
4. di provvedere con successivo atto all'approvazione delle risultanze della procedura comparativa, alla conseguente stipula dei contratti e all'impegno di spesa sul capitolo 101247 "Realizzazione del progetto COcap - Cooperazione e coordinamento per le filiere produttive: azioni integrate tra Europa e America Latina" (contratto del 19/11/2008 n. DCI-ALA/19.09.01/2008/19157/161-100/URB-AL III-42)" del bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario 2012;
5. di dare atto che la spesa per il compenso ai tre collaboratori, di cui si prevede l'impegno con il presente atto, non è soggetta alle limitazioni di cui alla Lr 1/2011 per le motivazioni esposte in premessa da considerarsi parte integrante del presente provvedimento;
6. di incaricare la Direzione regionale per le risorse umane

di pubblicare il presente provvedimento, nonché l'avviso di cui al punto 3. (Allegato A) per 15 giorni consecutivi nel sito Internet della Giunta regionale del Veneto.

Diego Vecchiato

(L'allegato avviso è pubblicato in parte terza del presente Bollettino a pag. 164, *ndr*)

DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE DEMANIO PATRIMONIO E SEDI

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE DEMANIO PATRIMONIO E SEDI n. 289 del 23 dicembre 2011

Aggiudicazione dell'appalto biennale dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché servizio di sorveglianza, conduzione e manutenzione programmata, con pronto intervento, degli "Impianti termomeccanici" installati presso le Sedi della Giunta regionale in Venezia, Mestre e Marghera, alla Ditta MA.FRA. Gestioni srl. Impegno di spesa parziale, riferito alla 1ª annualità, di Euro 120.000,00 Iva inclusa. CIG 3542272752 - CUP H75E11000130002. D.lgs 163/06 art. 122 co. 7 - Dpr 207/10.
[Appalti]

Il Dirigente

Visto l'elenco annuale dei lavori per l'anno 2011, approvato congiuntamente al Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2011/2013, adottato con atto del Cr n. 61 in data 21.06.2011, e con DgrV. di presa d'atto n. 1337 in data 3.08.2011, esecutivo, che prevede alla voce CUI 80007580279201100014 la realizzazione dei "Lavori di manutenzione ordinaria opere diverse Sedi della Giunta regionale in Venezia, Mestre e Marghera", per un ammontare complessivo delle varie categorie di opere pari ad Euro 2.200.000,00.

Visto il Decreto n. 202 del 21.10.2011, con il quale, per quanto concerne la Categoria delle "Opere e Servizi da Termomeccanico", si è provveduto a nominare il personale interno del Servizio Sedi per l'espletamento delle attività di progettazione, direzione lavori e accertamento della regolare esecuzione, nonché ad impegnare le relative somme per gli incentivi calcolate in via preventiva, con riferimento all'art. 92 del D.lgs 163/2006 e s.m. e i., ed in conformità al Regolamento approvato con DgrV. 30/09/2002 n. 2711 - "Applicazione dell'articolo 18 della Legge 109/1994 e s.m. e i.. Incentivi e spese per la progettazione" - così come modificato con DgrV. 3/04/2007 n. 874 - "… Recepimento delle modifiche legislative intervenute".

Visto il parere favorevole sul progetto espresso dalla Commissione Tecnica regionale Decentrata della Regione del Veneto nell'adunanza del 7.11.2011 con voto n. 156, nonché il Rapporto conclusivo e l'atto di validazione del responsabile del procedimento sul medesimo progetto redatto in data 4.11.2011.

Vista l'attestazione redatta dal Direttore dei lavori ai sensi dell'art. 106 co. 1 del Dpr 207/10, in ordine alla accessibilità delle aree e delle Sedi interessati dai lavori, alla assenza di impedimenti e alla conseguente realizzabilità dei lavori di manutenzione, datata 4.11.2011 e depositata agli atti d'ufficio.

Visto il Decreto n. 271 del 29.11.2011 di indizione della procedura di gara, nel quale si è provveduto rispettivamente a:
- approvare il progetto definitivo dei lavori di "manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché servizio di sorveglianza, conduzione e manutenzione programmata, con pronto intervento, degli impianti termomeccanici installati presso le Sedi della Giunta regionale in Venezia, Mestre e Marghera, per un importo complessivo di Euro 491.833,33, di cui Euro 480.000,00 per lavori e servizi ed Euro 11.833,33 per oneri di sicurezza, oltre ad Euro 67.400,00 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- approvare i documenti da porre a base di gara e stabilito di affidare l'appalto di lavori mediante procedura negoziata da esperirsi ai sensi dell'art. 122, co. 7 del D.lgs 163/06 e s.m. e i., invitando almeno dieci imprese qualificate, con aggiudicazione da effettuarsi con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso percentuale sugli elenchi prezzi posti a base di gara, con i criteri di selezione esposti in normativa.

Visto il verbale di definizione dei criteri e di individuazione degli operatori economici da invitarsi alla procedura negoziata, redatto in data 21.12.2011 e depositato agli atti d'ufficio.

Vista la nota prot. n. 561554/40.28 del 1.12.2011, con la quale sono state invitate a partecipare alla procedura negoziata, fissando quale termine di scadenza di presentazione delle offerte il 21.12.2011, le sottoindicate Ditte:

1. MA.FRA. Gestioni srl	Via A. Rossetto, 6	30172 Mestre (Ve)
2. F.B.F. Impianti srl	Via A. Gaffarello, 32/b	30036 S.M. di Sala (Ve)
3. SIELV Spa	Z.I. VIII Strada, 9	30030 Fossò (Ve)
4. Bellotto Impianti	Via F.lli Cervi, 55	30023 Concordi Sagittaria (Ve)
5. CLEA S.C. Imp. Coop. di costruzioni generali	Via Roma, 26/c	30010 Campolongo Maggiore (Ve)
6. Elettro Light srl	Via Cainello, 4	30030 Cazzago di Pianiga (Ve)
7. Mirano Impianti srl	Via Saragat, 10/1/a	30035 Mirano (Ve)
8. Palomar srl	Via Torino, 151/e	30172 Mestre (Ve)
9. S.A.I.T. srl	Santa Croce, 2347/A	30135 Venezia
10. Toninato Impianti srl	Via Roma, 108	30020 Noventa di Piave (Ve)

Visto il verbale di apertura delle offerte e di aggiudicazione provvisoria dell'appalto di che trattasi, redatto in data 21.12.2011 dalla Commissione all'uopo istituita e che Allegato A al presente provvedimento ne costituisce parte integrante, dal quale si rileva che la migliore offerta risulta quella presentata dalla Ditta MA.FRA. Gestioni srl con sede in Venezia-Mestre che ha offerto un ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara del 9,45%.

Visto il medesimo verbale di apertura delle offerte, nel quale si è preso atto che la seconda miglior offerta risulta quella presentata dalla Ditta F.B.F. Impianti srl con sede in Santa Maria di Sala (VE), che ha offerto un ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara del 9,24%.

Ritenuto pertanto di affidare l'appalto in parola alla Ditta MA.FRA. Gestioni srl, per l'importo di Euro 491.833,33 che

comporta una spesa complessiva pari ad Euro 676.672,33 - Iva compresa, ripartita secondo il seguente quadro economico così rideterminato:

Quadro economico di appalto:			
	Somme a base di contratto	Euro	Euro
A.1)	Importo per l'esecuzione di lavori a misura su elenco prezzi al netto del ribasso di gara	235.430,00	
A.2)	Importo per il servizio di conduzione, sorveglianza e manutenzione al netto del ribasso di gara	199.210,00	
A.3)	Importo presunto per l'attuazione dei piani di sicurezza a misura, non soggetto a ribasso d'asta	11.833,33	
A.4)	Importo derivante dal ribasso di gara da utilizzarsi per l'esecuzione di maggiori lavori ed opere	45.360,00	
A)	IMPORTO DEI LAVORI (A.1 + A.2 + A.3 + A.4):	491.833,33	491.833,33
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1)	Per economie, lavori, forniture, servizi e anticipazioni extracontrattuali	67.400,00	
B.2)	IVA sui lavori e servizi (21% di A)	103.285,00	
B.3)	IVA su economie, lavori, forniture, servizi e anticipazioni extracontrattuali (21% di B.1)	14.154,00	
B)	Sommano (B.1 + B.2 + B.3)	184.839,00	184.839,00
	IMPORTO DI APPALTO (A + B):		676.672,33

Preso atto che l'ammontare dell'appalto, determinato in forma definitiva nel Contratto che sarà sottoscritto con la Ditta MA.FRA. Gestioni srl miglior offerente, così come definito nei Ddr 202/2011 e 271/2011 e dalla Lettera di invito a presentare offerta, sarà pari all'importo massimo dei lavori posti a base di gara, in quanto la somma derivante dal ribasso di gara offerto verrà utilizzata per l'esecuzione di ulteriori lavori ed opere che si rendessero necessari nel periodo contrattuale.

Considerato che la scelta di tale modalità è resa possibile poiché, trattandosi nel caso in specie di contratto di lavori di manutenzione non predeterminati nel numero, ma che saranno attuati in base alle necessità della Stazione Appaltante, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative definite di volta in volta con Ordini di Intervento, la somma posta a base di appalto non è soggetta a precisa quantificazione preventiva e, pertanto, gli sconti offerti hanno valore soltanto sui prezzi a seguito del ribasso di gara offerto ma non sulle quantità.

Preso atto che la somma per incentivi alla progettazione di cui all'art. 92 del D.lgs 163/2006 e s.m. e i., di importo pari ad Euro 6.663,65 è stata impegnata con il Decreto n.202 del 21.10.2011.

Considerato che l'aggiudicazione definitiva dell'appalto di lavori di che trattasi è condizionata alla verifica/accertamento dei requisiti soggettivi dell'aggiudicatario così come disposto dall'art. 11, co. 8 del D.lgs 163/06 e s.m. e i.

Vista la Dgr n. 1803/2009 di conferimento dell'incarico di Responsabile del Procedimento del Servizio Sedi Regionali e Manutenzione.

Ritenuto pertanto, con il presente provvedimento, di procedere all'aggiudicazione definitiva dell'appalto in questione alla Ditta MA.FRA. Gestioni srl con sede in Via A. Rossetto, 6 P. Iva 03200890279, per la spesa complessiva di Euro 491.833,33 oltre I.V.A., ripartita in Euro 235.430,00 per lavori, Euro 199.210,00 per servizi, Euro 11.833,33 per oneri relativi alla sicurezza, ed Euro 45.360,00 per economie per l'esecuzione di maggiori lavori ed opere, nonché di procedere all'impegno della spesa parziale, riferita alla 1ª annualità dell'appalto, per la somma di Euro 120.000,00 Iva compresa.

Precisato che la scadenza nel contratto in essere è stabilita per la data del 31.12.2011 e che quindi risulta necessario procedere alla consegna in via d'urgenza degli impianti ai sensi dell'art. 153 del D.P.R 207/2010 e dell'art. 11 - co. 9 del D.lgs 163/06 e s.m. e i., al fine di poter assicurare la necessaria continuità del servizio di conduzione degli impianti termici.

Considerato che alla copertura della spesa sopra riportata si può far fronte con la disponibilità del capitolo 100482 dell'esercizio finanziario 2011 che presenta sufficiente disponibilità;

- Vista la Lr 1/97;
- Vista la Lr 39/01;
- Visto il D.lgs 163/06 e s.m. e i.;
- Visto il Dpr 207/10 e s.m. e i.;

decreta

1. di approvare il verbale di apertura delle offerte e di aggiudicazione provvisoria, redatto in data 21.12.2011 e che Allegato A al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale, relativo alla procedura negoziata per l'aggiudicazione dell'appalto biennale manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché servizio di sorveglianza, conduzione e manutenzione programmata, con pronto intervento, degli impianti termomeccanici installati presso le Sedi della Giunta regionale in Venezia, Mestre e Marghera, CIG 3542272752 - CUP. H75E11000130002;
2. di approvare il quadro economico rideterminatosi a seguito dell'aggiudicazione della gara d'appalto, così come riportato in narrativa;
3. di aggiudicare in via definitiva l'appalto di lavori di cui ai punti precedenti, alla Ditta MA.FRA. Gestioni srl con sede in Via A. Rossetto, 6 - P. Iva 03200890279, per l'importo complessivo di Euro 491.833,33 oltre IVA, di cui Euro 434.640,00 per lavori e servizi, Euro 11.833,33 per oneri relativi alla sicurezza ed Euro 45.360,00 per l'esecuzione di maggiori lavori ed opere;
4. di prendere atto che l'aggiudicazione definitiva è condizionata alla verifica/accertamento dei requisiti soggettivi dell'aggiudicatario così come disposto dall'art. 11, co. 8 del D.lgs 163/06 e s.m. e i.;
5. di prendere atto che la seconda migliore offerta risulta essere quella presentata dalla Ditta F.B.F. Impianti srl con sede in Santa Maria di Sala (Ve), che ha offerto un ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara del 9,24%;
6. di impegnare la spesa complessiva di Euro 120.000,00 Iva compresa, a titolo di quota parziale riferita alla 1ª annualità, sul capitolo 100482 "Spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, nonché dei beni mobili ed apparecchiature" del bilancio di previsione 2011;
7. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limi-

tazioni ai sensi della Lr 1/2011;

8. di provvedere alla stipula del relativo contratto sulla base della vigente normativa in materia;

9. di demandare l'impegno di spesa relativo alle successive annualità dell'appalto in parola, pari ad Euro 556.672,33 Iva inclusa, con successivi provvedimenti del Dirigente la Direzione Demanio, Patrimonio e Sedi, sul capitolo 100482 "Spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, nonché dei beni mobili ed apparecchiature", ad avvenuta approvazione dei bilanci di previsione anni 2012-2013;

10. di provvedere alla liquidazione ed al pagamento dei suddetti lavori alla Ditta MA.FRA. Gestioni srl con sede in Via A. Rossetto, 6 - P. Iva 03200890279, su presentazione di fatture, per Stati di Avanzamento dei Lavori, secondo quanto previsto dai documenti a base di gara e di contratto;

11. di autorizzare la consegna in via d'urgenza ai sensi dell'art. 153 del Dpr 207/2010 e dell'art. 11 - co. 9 del D.lgs 163/06 e s.m. e i., al fine di poter assicurare la necessaria continuità del servizio di conduzione degli impianti termici;

12. di pubblicare il presente provvedimento sul Bur e sull'Albo Pretorio del Comune di Venezia.

Gian Luigi Carrucciu

Allegato A *(omissis)*

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE DEMANIO PATRIMONIO E SEDI n. 290 del 23 dicembre 2011

Aggiudicazione dell'appalto biennale di lavori e servizi di manutenzione ordinaria programmata e non, e straordinaria di pronto intervento presso le Sedi della Giunta regionale in Venezia, Mestre e Marghera, afferenti alla Categoria delle "Opere da Elettricista". Impegno di spesa parziale, riferito alla 1ª annualità, di Euro 60.000,00 Iva inclusa. CIG. 3555111A65 - CUP. H75E11000140002. D.lgs 163/06 e s.m.i., art. 122 co. 7.

[Appalti]

Il Dirigente

Visto l'elenco annuale dei lavori per l'anno 2011, approvato congiuntamente al Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2011/2013, adottato con atto del Cr n. 61 in data 21.06.2011, e con DgrV. di presa d'atto n. 1337 in data 3.08.2011, esecutivo, che prevede alla voce CUI 80007580279201100014 la realizzazione dei "Lavori di manutenzione ordinaria opere diverse Sedi della Giunta regionale in Venezia, Mestre e Marghera", per un ammontare complessivo delle varie categorie di opere pari ad Euro 2.200.000,00;

Visto il Decreto n. 201 del 20.10.2011, nel quale, per quanto concerne la Categoria delle "Opere da Elettricista", si è provveduto a nominare il personale interno del Servizio Sedi per l'espletamento delle attività di progettazione, direzione lavori e accertamento della regolare esecuzione, nonché ad impegnare le relative somme per gli incentivi calcolate in via preventiva, con riferimento all'art. 92 del D.lgs 163/2006 e s.m. e i., ed in conformità al Regolamento approvato con DgrV. 30/09/2002 n. 2711 - "Applicazione dell'articolo 18 della Legge 109/1994 e s.m. e i.. Incentivi e spese per la progettazione" - così come modificato con DgrV. 3/04/2007 n. 874 - "… Recepimento delle modifiche legislative intervenute";

Visto il parere favorevole sul progetto espresso dalla Commissione Tecnica regionale Decentrata della Regione del Veneto nell'adunanza del 7.11.2011 con voto n. 157, nonché il Rapporto conclusivo e l'atto di validazione del responsabile del procedimento sul medesimo progetto redatto in data 2.12.2011;

Vista l'attestazione redatta dal Direttore dei lavori ai sensi dell'art. 106 co. 1 del Dpr 207/10, in ordine alla accessibilità delle aree e delle sedi interessati dai lavori, alla assenza di impedimenti e alla conseguente realizzabilità dei lavori di manutenzione, depositata agli atti d'ufficio;

Visto il Decreto n. 270 del 28.11.2011 di indizione della procedura di gara, nel quale si è provveduto rispettivamente a:

- di approvare il progetto definitivo relativo ai "lavori e servizi di manutenzione ordinaria programmata e non, e straordinaria di pronto intervento presso le Sedi della Giunta regionale in Venezia, Mestre e Marghera, afferenti alla Categoria delle "Opere da Elettricista", per l'importo a base d'appalto di Euro 208.333,33 oltre I.V.A., di cui Euro 203.000,00 per lavori e servizi ed Euro 5.333,33 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un ammontare complessivo del quadro economico di Euro 252.083,33;
- approvare i documenti da porre a base di gara e stabilito di affidare l'appalto di lavori mediante procedura negoziata da esperirsi ai sensi dell'art. 122, co. 7 del D.lgs 163/06 e s.m. e i., invitando almeno dieci imprese qualificate, con aggiudicazione da effettuarsi con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso percentuale sugli elenchi prezzi posti a base di gara, con i criteri di selezione esposti in normativa.

Visto il verbale di definizione dei criteri e di individuazione degli operatori economici da invitarsi alla procedura negoziata, depositato agli atti d'ufficio;

Vista la nota prot. n. 561487/40.28 del 30.11.2011, con la quale sono state invitate a partecipare alla procedura negoziata, fissando quale termine di scadenza di presentazione delle offerte il 21.12.2011, le sottoindicate Ditte:

1. LIAM srl	Via Pesaro, 19	30175 Marghera - Venezia
2. I.E.M. S.a.s.	Via Multinelli, 15	30173 Mestre - Venezia
3. SO.GE.DI.CO. srl	Via Selvanese, 22/b/2	30174 Zelarino - Venezia
4. BERENGO Spa	Via dell'Elettricità, 2	30175 Marghera - Venezia
5. CONTE Giovanni srl	Dorsoduro, 2652	30123 Venezia
6. ELETTRA srl	Via Cappuccina, 7/1	30172 Mestre - Venezia
7. GAMA srl	Via J. Castelli, 56	30175 Marghera - Venezia
8. MBA Impianti di Carraro Maurizio	Via P. Arduino, 1/3	30175 Marghera - Venezia
9. Nerio Trolese srl	Cannaregio, 3582/b	30121 Venezia
10. Pagan Elettromeccanica srl	Via della Meccanica, 8	30176 Malcontenta - Venezia

Visto il verbale di apertura delle offerte e di aggiudica-

zione provvisoria dell'appalto di che trattasi, redatto in data 21.12.2011 dalla Commissione all'uopo istituita e che Allegato A al presente provvedimento ne costituisce parte integrante, dal quale si rileva che la migliore offerta risulta quella presentata dalla Ditta SO.GE.DI.CO. srl, con sede in Via Selvanese, 22/b/2 in Zelarino - Venezia che ha offerto un ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara del 21,40%.

Visto il medesimo verbale di apertura delle offerte, nel quale si è preso atto che la seconda miglior offerta risulta quella presentata dalla Ditta LIAM srl con sede in Via Pesaro, 19 in Marghera - Venezia che ha offerto un ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara del 21,10%.

Ritenuto pertanto di affidare l'appalto in parola alla Ditta SO.GE.DI.CO. srl, per l'importo di Euro 208.333,33 oltre I.V.A., che comporta una spesa complessiva pari ad Euro 252.083,33 - Iva compresa, ripartita secondo il seguente quadro economico così rideterminato:

QUADRO ECONOMICO DI APPALTO:			
	SOMME A BASE DI CONTRATTO	Euro	Euro
A.1)	Importo massimo presunto per l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e pronto intervento a misura al netto del ribasso di gara	159.558,00	
A.2)	Importo presunto per l'attuazione dei piani di sicurezza a misura, non soggetto a ribasso d'asta	5.333,33	
A.3)	Importo derivante dal ribasso di gara da utilizzarsi per l'esecuzione di maggiori lavori ed opere	43.442,00	
A)	IMPORTO DEI LAVORI (A.1 + A.2):		208.333,33
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1)	I.V.A. su lavori ed opere (21% di A.1)	43.750,00	
	Sommano (B.1+B.2+B.3)		43.750,00
	IMPORTO MASSIMO PRESUNTO DI PROGETTO (A + B):		252.083,33

Preso atto che l'ammontare dell'appalto, determinato in forma definitiva nel Contratto che sarà sottoscritto con la Ditta SO.GE.DI.CO. srl miglior offerente, così come definito nei Ddr 201/2011 e 270/2011 e dalla Lettera di invito a presentare offerta, sarà pari all'importo massimo dei lavori posti a base di gara, in quanto la somma derivante dal ribasso di gara offerto verrà utilizzata per l'esecuzione di ulteriori lavori ed opere che si rendessero necessari nel periodo contrattuale.

Considerato che la scelta di tale modalità è resa possibile poiché, trattandosi nel caso in specie di contratto di lavori di manutenzione non predeterminati nel numero, ma che saranno attuati in base alle necessità della Stazione Appaltante, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative definite di volta in volta con Ordini di Intervento, la somma posta a base di appalto non è soggetta a precisa quantificazione preventiva e, pertanto, gli sconti offerti hanno valore soltanto sui prezzi a seguito del ribasso di gara offerto ma non sulle quantità.

Considerato che l'aggiudicazione definitiva dell'appalto di lavori di che trattasi è condizionata alla verifica/accertamento dei requisiti soggettivi dell'aggiudicatario così come disposto dall'art. 11, co. 8 del D.lgs 163/06 e s.m. e i.

Vista la Dgr n. 1803/2009 di conferimento dell'incarico di Responsabile del Procedimento del Servizio Sedi Regionali e Manutenzione;

Ritenuto pertanto, con il presente provvedimento, di procedere all'aggiudicazione definitiva dell'appalto in questione alla Ditta SO.GE.DI.CO. srl, con sede in Via Selvanese, 22/b/2 in Zelarino - Venezia P. Iva 03309320277 per la spesa complessiva di Euro 208.333,33 oltre IVA, ripartita in Euro 159.558,00 per lavori, Euro 5.333,33 per oneri relativi alla sicurezza ed Euro 43.442,00 per l'esecuzione di maggiori lavori ed opere, nonché di procedere all'impegno della spesa parziale, riferita alla 1ª annualità dell'appalto, per la somma di Euro 60.000,00 - Iva compresa.

Considerato che alla copertura della spesa sopra riportata si può far fronte con la disponibilità del capitolo 100482 dell'esercizio finanziario 2011, che presenta sufficiente disponibilità;

- Vista la Lr 1/97;
- Vista la Lr 39/01;
- Visto il D.lgs 163/06 e s.m. e i.;
- Visto il Dpr 207/10 e s.m. e i.;

decreta

1. di approvare il verbale di apertura delle offerte e di aggiudicazione provvisoria, redatto in data 21.12.2011 e che Allegato A al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale, relativo alla procedura negoziata per l'aggiudicazione dell'appalto biennale dei lavori e servizi di manutenzione ordinaria programmata e non, e straordinaria di pronto intervento presso le Sedi della Giunta regionale in Venezia, Mestre e Marghera, afferenti alla Categoria delle "Opere da Elettricista" presso le Sedi della Giunta regionale in Venezia, Mestre e Marghera, CIG. 3555111A65 - CUP. H75E11000140002;

2. di approvare il quadro economico rideterminatosi a seguito dell'aggiudicazione della gara d'appalto, così come riportato in narrativa;

3. di aggiudicare in via definitiva l'appalto di lavori di cui ai punti precedenti, alla Ditta SO.GE.DI.CO. srl, con sede in Via Selvanese, 22/b/2 in Zelarino - Venezia P. Iva 03309320277, per la spesa complessiva di Euro 208.333,33 oltre IVA, ripartita in Euro 159.558,00 per lavori, Euro 5.333,33 per oneri relativi alla sicurezza ed Euro 43.442,00 per l'esecuzione di maggiori lavori ed opere;

4. di prendere atto che l'aggiudicazione definitiva è condizionata alla verifica/accertamento dei requisiti soggettivi dell'aggiudicatario così come disposto dall'art. 11, co. 8 del D.lgs 163/06 e s.m. e i.;

5. di prendere atto che la seconda migliore offerta risulta essere quella presentata dalla Ditta LIAM srl con sede in Via Pesaro, 19 in Marghera - Venezia che ha offerto un ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara del 21,10%;

6. di impegnare la spesa di Euro 60.000,00 Iva compresa, a titolo di quota parziale riferita alla 1ª annualità, sul capitolo 100482 "Spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, nonché dei beni mobili ed apparecchiature" del bilancio di previsione 2011 che presenta sufficiente disponibilità;

7. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della Lr 1/2011;

8. di provvedere alla stipula del relativo contratto sulla

base della vigente normativa in materia;

9. di demandare l'integrazione dell'impegno di spesa complessivo, per un importo pari ad Euro 192.083,33 Iva inclusa, all'adozione di successivi provvedimenti del Dirigente la Direzione Demanio, Patrimonio e Sedi, sul capitolo 100482 "Spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, nonché dei beni mobili ed apparecchiature", ad avvenuta approvazione dei bilanci di previsione anni 2012-2013;

10. di provvedere alla liquidazione ed al pagamento dei suddetti lavori alla Ditta SO.GE.DI.CO. srl, con sede in Via Selvanese, 22/b/2 in Zelarino - Venezia P. Iva 03309320277, su presentazione di fatture, per Stati di Avanzamento dei Lavori, secondo quanto previsto dai documenti a base di gara e di contratto;

11. di pubblicare il presente provvedimento sul Bur e sull'Albo Pretorio del Comune di Venezia.

Gian Luigi Carrucciu

Allegato A *(omissis)*

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE DEMANIO PATRIMONIO E SEDI n. 291 del 27 dicembre 2011

Aggiudicazione dell'appalto biennale dei lavori di manutenzione, con pronto intervento, degli accessi automatizzati installati presso le Sedi della Giunta regionale in Venezia, Mestre e Marghera alla Ditta SO.GE.DI.CO. srl. Impegno di spesa parziale, riferito alla 1ª annualità, di Euro 20.000,00 Iva inclusa. - CIG 3643134946. D.lgs 163/06 e s.m. e i. - art. 125, co. 8.

[Appalti]

Il Dirigente

Visto l'elenco annuale dei lavori per l'anno 2011, approvato congiuntamente al Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2011/2013, adottato con atto del Cr n. 61 in data 21.06.2011, e con DgrV. di presa d'atto n. 1337 in data 3.08.2011, esecutivo, che prevede alla voce CUI 80007580279201100014 la realizzazione dei "Lavori di manutenzione ordinaria opere diverse Sedi della Giunta regionale in Venezia, Mestre e Marghera", per un ammontare complessivo delle varie categorie di opere pari ad Euro 2.200.000,00;

Visto il Decreto n. 206 del 21.10.2011, nel quale, per quanto concerne la manutenzione delle apparecchiature di gestione e controllo accessi dotate di automatismi si è provveduto a nominare il personale interno del Servizio Sedi per l'espletamento delle attività di progettazione, direzione lavori e accertamento della regolare esecuzione, nonché ad impegnare le relative somme per gli incentivi calcolate in via preventiva, con riferimento all'art. 92 del D.lgs 163/2006 e s.m. e i., ed in conformità al Regolamento approvato con DgrV. 30/09/2002 n. 2711 - "Applicazione dell'articolo 18 della Legge 109/1994 e s.m. e i.. Incentivi e spese per la progettazione" - così come modificato con DgrV. 3/04/2007 n. 874 - "… Recepimento delle modifiche legislative intervenute";

Vista l'attestazione redatta dal Direttore dei lavori ai sensi dell'art. 106 co. 1 del Dpr 207/10, in ordine alla accessibilità delle aree e delle sedi interessati dai lavori, alla assenza di impedimenti e alla conseguente realizzabilità dei lavori di manutenzione, depositata agli atti d'ufficio;

Visto il Decreto n. 273 del 6.12.2011 di indizione della procedura di gara, nel quale si è provveduto rispettivamente a:

- approvare il progetto definitivo relativo ai "lavori di manutenzione, con pronto intervento, degli accessi automatizzati installati presso le Sedi della Giunta regionale in Venezia, Mestre e Marghera, per l'importo a base d'appalto di Euro 77.090,40=, di cui Euro 71.380,00 per lavori e servizi ed Euro 5.710,40 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; per un ammontare complessivo del quadro economico di Euro 93.279,38;
- approvare i documenti da porre a base di gara e stabilito di affidare l'appalto di lavori mediante procedura negoziata da esperirsi ai sensi dell'art. 125, co. 8 del D.lgs 163/06 e s.m. e i., invitando almeno dieci imprese qualificate, con aggiudicazione da effettuarsi con il criterio del prezzo più basso, espresso mediante ribasso percentuale unico sul prezzo a misura del canone per lavori di manutenzione programmata, con i criteri di selezione esposti in normativa;

Vista la nota prot. n. 571653/40.28 del 6.12.2011, con la quale sono state invitate a partecipare alla procedura negoziata, fissando quale termine di scadenza di presentazione delle offerte il 21.12.2011, le sottoindicate Ditte:

1. EFFE.EMME di Formentin Michele,	Via Milan Belfiore n. 14	35025 Cartura (Pd)
2. BASSETTO Impianti Snc,	Via Monte Abetone, 4	30173 Mestre (Ve)
3. ARTIGIANA AUTOMAZIONI Snc,	Via Mandria, 22	35142 Padova
4. SO.GE.DI.CO. srl	Via Selvanese, 22/b/2	30174 Zelarino - Venezia
5. LIAM srl	Via Pesaro, 19	30175 Marghera - Venezia

Visto il verbale di apertura delle offerte e di aggiudicazione provvisoria dell'appalto di che trattasi, redatto in data 21.12.2011 dalla Commissione all'uopo istituita e che Allegato A al presente provvedimento ne costituisce parte integrante, dal quale si rileva che la migliore offerta risulta quella presentata dalla Ditta SO.GE.DI.CO. srl con sede in Via Selvanese, 22/b/2 che ha offerto un ribasso percentuale unico sul prezzo a misura dei lavori di manutenzione programmata posto a base di gara del 26,10%;

Visto il medesimo verbale di apertura delle offerte, nel quale si è preso atto che la seconda miglior offerta risulta quella presentata dalla Ditta EFFE.EMME. di Formentin Michele, con sede in Via Milan Belfiore, 14 a Cartura (Pd) che ha offerto un ribasso percentuale unico sul prezzo a misura del canone per lavori di manutenzione programmata posto a base di gara del 19,60%;

Ritenuto pertanto di affidare l'appalto in parola alla Ditta SO.GE.DI.CO. srl, per l'importo di Euro 77.090,40 oltre Iva che comporta una spesa complessiva pari ad Euro 94.443,53 Iva compresa, ripartita secondo il seguente quadro economico così rideterminato:

QUADRO ECONOMICO DI APPALTO:			
	SOMME A BASE DI CONTRATTO		
A.1)	Importo biennale dei lavori di manutenzione programmata e pronto intervento, al netto del ribasso di gara	€ 52.749,82	
A.2)	Importo presunto per l'attuazione dei piani di sicurezza a misura, non soggetto a ribasso d'asta	€ 5.710,40	
A.3)	Importo derivante dal ribasso di gara da utilizzarsi per lavori e forniture in economia extracontratto	€ 18.630,18	
A)	IMPORTO DEI LAVORI (A.1 + A.2 + A.3):		€ 77.090,40
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1)	IVA su lavori ed opere (21% di A)	€ 16.188,98	
B)	Sommano (B.1 + B.2)		€. 16.188,98
	IMPORTO DI APPALTO (A + B):		€. 93.279,38

Preso atto che l'ammontare dell'appalto, determinato in forma definitiva nel Contratto che sarà sottoscritto con la Ditta SO.GE.DI.CO. srl miglior offerente, così come definito nei Ddr 206/2011 e 273/2011 e dalla Lettera di invito a presentare offerta, sarà pari all'importo massimo dei lavori posti a base di gara, in quanto la somma derivante dal ribasso di gara offerto verrà utilizzata per l'esecuzione di ulteriori lavori ed opere che si rendessero necessari nel periodo contrattuale;

Considerato che la scelta di tale modalità è resa possibile poiché, trattandosi nel caso in specie di contratto di lavori di manutenzione non predeterminati nel numero, ma che saranno attuati in base alle necessità della Stazione Appaltante, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative definite di volta in volta con Ordini di Intervento, la somma posta a base di appalto non è soggetta a precisa quantificazione preventiva e, pertanto, gli sconti offerti hanno valore soltanto sui prezzi a seguito del ribasso di gara offerto ma non sulle quantità;

Vista la Dgr n. 1803/2009 di conferimento dell'incarico di Responsabile del Procedimento del Servizio Sedi Regionali e Manutenzione;

Ritenuto pertanto, con il presente provvedimento, di procedere all'aggiudicazione definitiva dell'appalto in questione alla Ditta SO.GE.DI.CO. srl, con sede in Via Selvanese, 22/b/2 30174 Zelarino - Venezia - P. Iva 03309320277, per la spesa complessiva di Euro 77.090,40 oltre I.V.A., ripartita in Euro 52.749,82 per lavori, Euro 5.710,40 per oneri relativi alla sicurezza ed Euro 18.630,18 per l'esecuzione di maggiori lavori ed opere, nonché di procedere all'impegno della spesa parziale, riferita alla 1ª annualità dell'appalto, per la somma di Euro 20.000,00 Iva compresa;

Ritenuto opportuno, al fine di poter assicurare la necessaria copertura del servizio di manutenzione degli automatismi, procedere alla consegna in via d'urgenza degli impianti ai sensi dell'art. 153 del Dpr 207/2010 e dell'art. 11 - co. 9 del D.lgs 163/06 e s.m. e i.,

Considerato che alla copertura della spesa sopra riportata si può far fronte con la disponibilità del capitolo 100482 dell'esercizio finanziario 2011 che presenta sufficiente disponibilità;

- Vista la Lr 1/97;
- Vista la Lr 39/01;
- Visto il D.lgs 163/06 e s.m. e i.;
- Visto il Dpr 207/10 e s.m. e i.;

decreta

1. di approvare il verbale di apertura delle offerte e di aggiudicazione provvisoria, redatto in data 21.12.2011 e che Allegato A al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale, relativo alla procedura negoziata per l'aggiudicazione dell'appalto biennale dei lavori di manutenzione, con pronto intervento, degli accessi automatizzati installati presso le Sedi della Giunta regionale in Venezia, Mestre e Marghera, CIG 3643134946;
2. di approvare il quadro economico rideterminatosi a seguito dell'aggiudicazione della gara d'appalto, così come riportato in narrativa;
3. di aggiudicare in via definitiva l'appalto di lavori di cui ai punti precedenti, alla SO.GE.DI.CO. srl, con sede in Via Selvanese, 22/b/2 30174 Zelarino - Venezia - P. Iva 03309320277, per la spesa complessiva di Euro 77.090,40 oltre IVA, ripartita in Euro 52.749,82 per lavori, Euro 5.710,40 per oneri relativi alla sicurezza ed Euro 18.630,18 per l'esecuzione di lavori ed economie extracontratto;
4. di prendere atto che l'aggiudicazione definitiva è condizionata alla verifica/accertamento dei requisiti soggettivi dell'aggiudicatario così come disposto dall'art. 11, co. 8 del D.lgs 163/06 e s.m. e i.;
5. di prendere atto che la seconda migliore offerta risulta essere quella presentata dalla Ditta EFFE.EMME di Formentin Michele con sede in Via Milan Belfiore, 14 35025 Cartura (Pd) che ha offerto un ribasso percentuale unico sul prezzo a misura del canone per lavori di manutenzione programmata posto a base di gara del 19,60%;
6. di impegnare la spesa complessiva di Euro 20.000,00 Iva compresa, a titolo di quota parziale riferita alla 1ª annualità, sul capitolo 100482 "Spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, nonché dei beni mobili ed apparecchiature" del bilancio di previsione 2011, che presenta sufficiente disponibilità;
7. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della Lr 1/2011;
8. di provvedere alla stipula del relativo contratto sulla base della vigente normativa in materia;
9. di demandare l'impegno di spesa relativo alle successive annualità dell'appalto in parola, pari ad Euro 73.279,38 Iva inclusa, con successivi provvedimenti del Dirigente la Direzione Demanio, Patrimonio e Sedi, sul capitolo 100482 "Spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, nonché dei beni mobili ed apparecchiature", ad avvenuta approvazione dei bilanci di previsione anni 2012-2013;
10. di provvedere alla liquidazione ed al pagamento dei suddetti lavori alla Ditta SO.GE.DI.CO. srl, con sede in Via Selvanese, 22/b/2 30174 Zelarino - Venezia - P. Iva 03309320277, su presentazione di fatture, per Stati di Avanzamento dei Lavori, previo accertamento e verifica della regolare esecuzione degli stessi;
11. di autorizzare la consegna in via d'urgenza ai sensi dell'art. 153 del Dpr 207/2010 e dell'art. 11 - co. 9 del D.lgs 163/06 e s.m. e i., al fine di poter assicurare la necessaria copertura del servizio di manutenzione degli automatismi.

Gian Luigi Carrucciu

Allegato A *(omissis)*

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE DEMANIO PATRIMONIO E SEDI n. 293 del 27 dicembre 2011

Aggiudicazione dell'appalto biennale di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di pronto intervento presso le Sedi della Giunta regionale in Venezia, Mestre e Marghera, afferenti alla Categoria delle "Opere Idrosanitarie" alla Ditta COVECO S.c.p.a. Consorzio Veneto Cooperativo di Venezia - Marghera. CUP H75E11000120002 - CIG 3523954AD3. D.lgs 163/06 art. 122 co. 7 - Dpr 207/10.
[Appalti]

Il Dirigente

Visto l'elenco annuale dei lavori per l'anno 2011, approvato congiuntamente al Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2011/2013, adottato con atto del Cr n. 61 in data 21.06.2011, e con DgrV. di presa d'atto n. 1337 in data 3.08.2011, esecutivo, che prevede alla voce CUI 80007580279201100014 la realizzazione dei "Lavori di manutenzione ordinaria opere diverse Sedi della Giunta regionale in Venezia, Mestre e Marghera", per un ammontare complessivo delle varie categorie di opere pari ad Euro 2.200.000,00.

Visto il Decreto n. 153 del 28.07.2011, nel quale, per quanto concerne la Categoria delle "Opere Idrosanitarie", si è provveduto a nominare il personale interno del Servizio Sedi per l'espletamento delle attività di progettazione, direzione lavori e accertamento della regolare esecuzione, nonché ad impegnare le relative somme per gli incentivi calcolate in via preventiva, con riferimento all'art. 92 del D.lgs 163/2006 e s.m. e i., ed in conformità al Regolamento approvato con DgrV. 30.09.2002 n. 2711 - "Applicazione dell'articolo 18 della Legge 109/1994 e s.m. e i.. Incentivi e spese per la progettazione" - così come modificato con DgrV. 3.04.2007 n. 874 - "… Recepimento delle modifiche legislative intervenute".

Visto il parere favorevole sul progetto espresso dalla Commissione Tecnica regionale Decentrata della Regione del Veneto nell'adunanza del 3.10.2011 con voto n. 139, nonché il Rapporto conclusivo e l'atto di validazione del responsabile del procedimento sul medesimo progetto redatto in data 4.10.2011.

Vista l'attestazione redatta dal Direttore dei lavori ai sensi dell'art. 106 co. 1 del Dpr 207/10, in ordine alla accessibilità delle aree e delle sedi interessati dai lavori, alla assenza di impedimenti e alla conseguente realizzabilità dei lavori di manutenzione, datata 4.10.2011 e depositata agli atti d'ufficio.

Visto il Decreto n. 241 del 14.11.2011 di indizione della procedura di gara, nel quale si è provveduto rispettivamente a:

- approvare il progetto definitivo dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di pronto intervento presso le Sedi della Giunta regionale in Venezia, Mestre e Marghera, afferenti alla Categoria delle "Opere Idrosanitarie", per un importo complessivo di Euro 217.800,00 di cui Euro 180.000,00 per lavori ed oneri relativi alla sicurezza, ed Euro 37.800,00 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- approvare i documenti da porre a base di gara e stabilito di affidare l'appalto di lavori mediante procedura negoziata da esperirsi ai sensi dell'art. 122, co. 7 del D.lgs 163/06 e s.m. e i., invitando almeno cinque imprese specializzate nel settore delle "Opere Idrosanitarie", con aggiudicazione da effettuarsi con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara.

Vista la nota prot. n. 561484/40.28 del 30.11.2011, con la quale sono state invitate a partecipare alla procedura negoziata, fissando quale termine di scadenza di presentazione delle offerte il 20.12.2011, le sottoindicate Ditte:

1. Rodella Impianti srl, con sede in Via Artigiani 24, 30010 Camponogara (Ve)
2. Acqua s.a.s. di Luigi Olmesini & C., con sede in Castello 5877, 30122 Venezia
3. Cappello Climatermica s.a.s. di D. Cappello & C., con sede in Santa Croce 2237, 30135 Venezia
4. Santin srl Impiantistica D'avanguardia, con sede in Cannaregio 4244, 30121 Venezia
5. Azienda Ripristini Tecnologici ed Impiantistici - Arti Spa, con sede in Via Bissagola 16/A, 30173 Venezia-Mestre
6. COVECO S.c.p.a. Consorzio Veneto Cooperativo, con sede in Via Ulloa 5, 30175 Venezia - Marghera
7. C.E.I.A. srl - Costruzioni Elettromeccaniche Industrie Affini, con sede in S. Croce 2254, 30125 Venezia
8. BM Snc di Battaggia Massimo & C., con sede in Via S. Pellico 18, 30020 Marcon (Ve)
9. M.B. Assistenza srl, con sede in Via E. Mattei 60, fraz. Gaggio, 30020 Marcon (Ve)
10. Basso Impianti srl, con sede in Via Ca' Boldù 162, 30027 San Donà di Piave (Ve).

Visto il verbale di apertura delle offerte e di aggiudicazione provvisoria dell'appalto di che trattasi, redatto in data 21.12.2011 dalla Commissione all'uopo istituita e che allegato sub A al presente provvedimento ne costituisce parte integrante, dal quale si rileva che la migliore offerta risulta quella presentata dalla Ditta COVECO S.c.p.a. Consorzio Veneto Cooperativo con sede in via Ulloa 5, Venezia - Marghera, che ha offerto un ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara del 25,51%.

Visto il medesimo verbale di apertura delle offerte, nel quale si è preso atto che la seconda miglior offerta risulta quella presentata dalla Ditta C.E.I.A. srl - Costruzioni Elettromeccaniche Industrie Affini con sede in S. Croce n.2254, Venezia, che ha offerto un ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara del 18,98%.

Ritenuto pertanto di affidare l'appalto in parola alla Ditta COVECO S.c.p.a. Consorzio Veneto Cooperativo per l'importo di Euro 180.000,00 che comporta una spesa complessiva pari ad Euro 217.800,00 - Iva compresa, ripartita secondo il seguente quadro economico così rideterminato:

QUADRO ECONOMICO DI APPALTO:			
	LAVORI:		
A.1)	Importo massimo presunto per l'esecuzione di lavori a misura di manutenzione ordinaria e straordinaria di pronto intervento, al netto del ribasso di gara	€. 130.804,44	
A.2)	Importo derivante dal ribasso di gara da utilizzarsi per l'esecuzione di maggiori lavori ed opere	€. 44.795,56	
A.3)	Importo presunto per l'attuazione dei piani di sicurezza a misura, non soggetto a ribasso d'asta	€. 4.400,00	
A)	IMPORTO DEI LAVORI (A.1 + A.2 + A.3):		€. 180.000,00
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		

B.1)	Incentivi di cui all'art. 92 del D.lgs 163/2006 e s.m. e i.	€. 2.426,11	
B.2)	I.V.A. su lavori ed opere (21% di A)	€. 37.800,00	
B)	Sommano (B.1 + B.2)		€. 40.226,11
	IMPORTO DI APPALTO (A + B):		€. 220.226,11

Preso atto che l'ammontare dell'appalto, determinato in forma definitiva nel Contratto che sarà sottoscritto con la Ditta COVECO S.c.p.a. Consorzio Veneto Cooperativo miglior offerente, così come definito nei Ddr 153/2011 e 241/2011 e dalla Lettera di invito a presentare offerta, sarà pari all'importo massimo dei lavori posti a base di gara, in quanto la somma derivante dal ribasso di gara offerto verrà utilizzata per l'esecuzione di ulteriori lavori ed opere che si rendessero necessari nel periodo contrattuale.

Considerato che la scelta di tale modalità è resa possibile poiché, trattandosi nel caso in specie di contratto di lavori di manutenzione non predeterminati nel numero, ma che saranno attuati in base alle necessità della Stazione Appaltante, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative definite di volta in volta con Ordini di Intervento, la somma posta a base di appalto non è soggetta a precisa quantificazione preventiva e, pertanto, gli sconti offerti hanno valore soltanto sui prezzi a seguito del ribasso di gara offerto ma non sulle quantità.

Preso atto che la somma per incentivi alla progettazione di cui all'art. all'art. 92 del D.lgs 163/2006 e s.m. e i., sopra richiamata nel quadro economico di appalto, di importo pari ad Euro 2.426,11, è stata impegnata con il Decreto n.153 del 28.07.2011.

Considerato che l'aggiudicazione definitiva dell'appalto di lavori di che trattasi è condizionata alla verifica/accertamento dei requisiti soggettivi dell'aggiudicatario così come disposto dall'art. 11, co. 8 del D. Lgs. 163/06 e s.m. e i.

Vista la Dgr n. 1803/2009 di conferimento dell'incarico di Responsabile del Procedimento del Servizio Sedi Regionali e Manutenzione.

Ritenuto pertanto, con il presente provvedimento, di procedere all'aggiudicazione definitiva dell'appalto in questione alla Ditta COVECO S.c.p.a. Consorzio Veneto Cooperativo con sede via Ulloa 5, Venezia - Marghera, C.F. e P. Iva 00228840278, per la spesa complessiva di Euro 217.800,00=, ripartita in Euro 175.600,00 per lavori, Euro 4.400,00 per oneri relativi alla sicurezza ed Euro 37.800,00 per IVA.

Considerato che alla copertura della somma di Euro 108.900,00 - Iva inclusa, relativa alla 1^ annualità dell'appalto in oggetto, si farà fronte con successivo provvedimento del Dirigente la Direzione Demanio, Patrimonio e Sedi per l'impegno della spesa sul capitolo 100482 "Spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, nonché dei beni mobili ed apparecchiature" ad avvenuta approvazione del bilancio di previsione anno 2012.

Considerato altresì che alla copertura della somma di Euro 108.900,00 - Iva inclusa, relativa alla 2^ annualità dell'appalto in oggetto, si farà fronte con successivo provvedimento del Dirigente la Direzione Demanio, Patrimonio e Sedi per l'impegno della spesa sul capitolo 100482 "Spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, nonché dei beni mobili ed apparecchiature" ad avvenuta approvazione del bilancio di previsione anno 2013.

- Vista la Lr 1/97;
- Vista la Lr 39/01;
- Visto il D. Lgs. 163/06 e s.m. e i.;
- Visto il Dpr 207/10 e s.m. e i.;

decreta

1. di approvare il verbale di apertura delle offerte e di aggiudicazione provvisoria, redatto in data 21.12.2011 e che allegato sub A al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale, relativo alla procedura negoziata per l'aggiudicazione dell'appalto biennale di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di pronto intervento presso le Sedi della Giunta regionale in Venezia, Mestre e Marghera, afferenti alla Categoria delle "Opere Idrosanitarie" - CUP H75E11000120002 - CIG 3523954AD3;
2. di approvare il quadro economico rideterminatosi a seguito dell'aggiudicazione della gara d'appalto, così come riportato in narrativa;
3. di aggiudicare in via definitiva l'appalto di lavori di cui ai punti precedenti, alla Ditta COVECO S.c.p.a. Consorzio Veneto Cooperativo con sede via Ulloa 5, Venezia - Marghera, C.F. e P. Iva 00228840278, per la spesa complessiva di Euro 175.600,00 per lavori, Euro 4.400,00 per oneri relativi alla sicurezza ed Euro 37.800,00 per IVA;
4. di prendere atto che l'aggiudicazione definitiva è condizionata alla verifica/accertamento dei requisiti soggettivi dell'aggiudicatario così come disposto dall'art. 11, co. 8 del D. Lgs. 163/06 e s.m. e i.;
5. di prendere atto che la seconda migliore offerta risulta essere quella presentata dalla Ditta C.E.I.A. srl - Costruzioni Elettromeccaniche Industrie Affini con sede in S. Croce n. 2254, Venezia, che ha offerto un ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara del 18,98%;
6. di provvedere alla stipula del relativo contratto sulla base della vigente normativa in materia;
7. di demandare l'impegno di spesa relativo alla 1^ e alla 2^ annualità dell'appalto in parola, pari ad Euro 108.900,00 - Iva inclusa - per ciascuna annualità, con successivi provvedimenti del Dirigente la Direzione Demanio, Patrimonio e Sedi, sul capitolo 100482 "Spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, nonché dei beni mobili ed apparecchiature", ad avvenuta approvazione dei bilanci di previsione anni 2012-2013;
8. di pubblicare il presente provvedimento sul Bur e sull'Albo Pretorio del Comune di Venezia.

Gian Luigi Carrucciu

Allegato A *(omissis)*

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE DEMANIO PATRIMONIO E SEDI n. 294 del 27 dicembre 2011

Aggiudicazione dell'appalto biennale di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di pronto intervento presso le Sedi della Giunta regionale in Venezia, Mestre e Marghera, afferenti alla Categoria delle "Opere da Falegname" alla Ditta B. & B. Snc di Bozza Giancarlo e Biancato Fabrizio di Bagnoli di Sopra (Pd). Impegno di spesa 1^ annualità di Euro 60.000,00 Iva inclusa. CUP

H75E11000100002 - CIG 3368326E88. D.lgs 163/06 art. 122 co. 7 - Dpr 207/10.
[Appalti]

Il Dirigente

Visto l'elenco annuale dei lavori per l'anno 2011, approvato congiuntamente al Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2011/2013, adottato con atto del Cr n. 61 in data 21.06.2011, e con DgrV. di presa d'atto n. 1337 in data 3.08.2011, esecutivo, che prevede alla voce CUI 80007580279201100014 la realizzazione dei "Lavori di manutenzione ordinaria opere diverse Sedi della Giunta regionale in Venezia, Mestre e Marghera", per un ammontare complessivo delle varie categorie di opere pari ad Euro 2.200.000,00.

Visto il Decreto n. 157 del 28.07.2011, nel quale, per quanto concerne la Categoria delle "Opere da Falegname", si è provveduto a nominare il personale interno del Servizio Sedi per l'espletamento delle attività di progettazione, direzione lavori e accertamento della regolare esecuzione, nonché ad impegnare le relative somme per gli incentivi calcolate in via preventiva, con riferimento all'art. 92 del D.lgs 163/2006 e s.m. e i., ed in conformità al Regolamento approvato con DgrV. 30.09.2002 n. 2711 - "Applicazione dell'articolo 18 della Legge 109/1994 e s.m. e i.. Incentivi e spese per la progettazione" - così come modificato con DgrV. 3.04.2007 n. 874 - "… Recepimento delle modifiche legislative intervenute".

Visto il parere favorevole sul progetto espresso dalla Commissione Tecnica regionale Decentrata della Regione del Veneto nell'adunanza del 3.10.2011 con voto n. 139, nonché il Rapporto conclusivo e l'atto di validazione del responsabile del procedimento sul medesimo progetto redatto in data 4.10.2011.

Vista l'attestazione redatta dal Direttore dei lavori ai sensi dell'art. 106 co. 1 del Dpr 207/10, in ordine alla accessibilità delle aree e delle sedi interessati dai lavori, alla assenza di impedimenti e alla conseguente realizzabilità dei lavori di manutenzione, datata 4.10.2011 e depositata agli atti d'ufficio.

Visto il Decreto n. 194 del 11.10.2011 di indizione della procedura di gara, nel quale si è provveduto rispettivamente a:

- approvare il progetto definitivo dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di pronto intervento presso le Sedi della Giunta regionale in Venezia, Mestre e Marghera, afferenti alla Categoria delle "Opere da Falegname", per un importo complessivo di Euro 363.000,00, di cui Euro 300.000,00 per lavori ed oneri relativi alla sicurezza, ed Euro 63.000,00 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- approvare i documenti da porre a base di gara e stabilito di affidare l'appalto di lavori mediante procedura negoziata da esperirsi ai sensi dell'art. 122, co. 7 del D.lgs 163/06 e s.m. e i., invitando almeno cinque imprese specializzate nel settore delle "Opere da Falegname", con aggiudicazione da effettuarsi con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara.

Vista la nota prot. n. 561486/40.28 del 30.11.2011, con la quale sono state invitate a partecipare alla procedura negoziata, fissando quale termine di scadenza di presentazione delle offerte il 20.12.2011, le sottoindicate Ditte:

1. Girelli Giorgio, con sede in V.le XXIV Maggio 18, fraz. Sant'Elena, 30132 Venezia
2. M.C.D. srl, con sede in Via E. Mattei 6, 35038 Torreglia (Pd)
3. Bisson Snc di Bisson Gabriele & C., con sede in Via Villafranca 34, 35010 Campodoro (Pd)
4. Falegnameria Baradel srl, con sede in Via Livenza 3, 30022 Ceggia (Ve)
5. B. & B. Snc di Bozza Giancarlo e Biancato Fabrizio, con sede in Via Ludovico Pastò 17, 35023 Bagnoli Di Sopra (Pd).

Visto il verbale di apertura delle offerte e di aggiudicazione provvisoria dell'appalto di che trattasi, redatto in data 21.12.2011 dalla Commissione all'uopo istituita e che allegato sub A al presente provvedimento ne costituisce parte integrante, dal quale si rileva che la migliore offerta risulta quella presentata dalla Ditta B. & B. Snc di Bozza Giancarlo e Biancato Fabrizio con sede in Bagnoli di Sopra (Pd), Via Ludovico Pastò n. 17, che ha offerto un ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara del 13%.

Visto il medesimo verbale di apertura delle offerte, nel quale si è preso atto che la seconda miglior offerta risulta quella presentata dalla Ditta M.C.D. srl con sede in Torreglia (Pd), Via E. Mattei n. 6, che ha offerto un ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara del 12,50%.

Ritenuto pertanto di affidare l'appalto in parola alla Ditta B. & B. Snc di Bozza Giancarlo e Biancato Fabrizio per l'importo di Euro 300.000,00 che comporta una spesa complessiva pari ad Euro 363.000,00 - Iva compresa, ripartita secondo il seguente quadro economico così rideterminato:

QUADRO ECONOMICO DI APPALTO:			
	LAVORI:		
A.1)	Importo massimo presunto per l'esecuzione di lavori a misura di manutenzione ordinaria e straordinaria di pronto intervento, al netto del ribasso di gara	€. 254.910,00	
A.2)	Importo derivante dal ribasso di gara da utilizzarsi per l'esecuzione di maggiori lavori ed opere	€. 38.090,00	
A.3)	Importo presunto per l'attuazione dei piani di sicurezza a misura, non soggetto a ribasso d'asta	€. 7.000,00	
A)	IMPORTO DEI LAVORI (A.1 + A.2 + A.3):		€. 300.000,00
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		
B.1)	Incentivi di cui all'art. 92 del D.lgs 163/2006 e s.m. e i.	€. 4.043,52	
B.2)	I.V.A. su lavori ed opere (21% di A)	€. 63.000,00	
B)	Sommano (B.1 + B.2)		€. 67.043,52
	IMPORTO DI APPALTO (A + B):		€. 367.043,52

Preso atto che l'ammontare dell'appalto, determinato in forma definitiva nel Contratto che sarà sottoscritto con la Ditta B. & B. di Bozza Giancarlo e Biancato Fabrizio miglior offerente, così come definito nei Ddr 157/2011 e 194/2011 e dalla Lettera di invito a presentare offerta, sarà pari all'importo massimo dei lavori posti a base di gara, in quanto la somma derivante dal ribasso di gara offerto verrà utilizzata per l'esecuzione di ulteriori lavori ed opere che si rendessero necessari nel periodo contrattuale.

Considerato che la scelta di tale modalità è resa possibile

poiché, trattandosi nel caso in specie di contratto di lavori di manutenzione non predeterminati nel numero, ma che saranno attuati in base alle necessità della Stazione Appaltante, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative definite di volta in volta con Ordini di Intervento, la somma posta a base di appalto non è soggetta a precisa quantificazione preventiva e, pertanto, gli sconti offerti hanno valore soltanto sui prezzi a seguito del ribasso di gara offerto ma non sulle quantità.

Preso atto che la somma per incentivi alla progettazione di cui all'art. all'art. 92 del D.lgs 163/2006 e s.m. e i., sopra richiamata nel quadro economico di appalto, di importo pari ad Euro 4.043,52, è stata impegnata con il Decreto n. 157 del 28.07.2011.

Considerato che l'aggiudicazione definitiva dell'appalto di lavori di che trattasi è condizionata alla verifica/accertamento dei requisiti soggettivi dell'aggiudicatario così come disposto dall'art. 11, co. 8 del D. Lgs. 163/06 e s.m. e i.

Vista la Dgr n. 1803/2009 di conferimento dell'incarico di Responsabile del Procedimento del Servizio Sedi Regionali e Manutenzione.

Ritenuto pertanto, con il presente provvedimento, di procedere all'aggiudicazione definitiva dell'appalto in questione alla Ditta B. & B. Snc di Bozza Giancarlo e Biancato Fabrizio con sede in Bagnoli di Sopra, Via Ludovico Pastò n. 17, C.F. e P. Iva 02444490284, per la spesa complessiva di Euro 363.000,00=, ripartita in Euro 293.000,00 per lavori, Euro 7.000,00 per oneri relativi alla sicurezza ed Euro 63.000,00 per IVA, nonché di procedere all'impegno della spesa per la 1^ annualità dell'appalto, per la somma di Euro 60.000,00 Iva compresa.

Considerato che alla copertura della somma di Euro 60.000,00 relativa alla 1^ annualità si può far fronte con la disponibilità del capitolo 100482 "Spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, nonché dei beni mobili ed apparecchiature" dell'esercizio finanziario 2011, che presenta sufficiente disponibilità, e di demandare l'impegno di spesa relativo alle successive annualità dell'appalto in parola, pari ad Euro 303.000,00 - Iva inclusa, con successivi provvedimenti del Dirigente la Direzione Demanio, Patrimonio e Sedi, sul medesimo capitolo di spesa 100482, ad avvenuta approvazione dei bilanci di previsione anni 2012-2013.

- Vista la Lr 1/97;
- Vista la Lr 39/01;
- Visto il D. Lgs. 163/06 e s.m. e i.;
- Visto il Dpr 207/10 e s.m. e i.;

decreta

1. di approvare il verbale di apertura delle offerte e di aggiudicazione provvisoria, redatto in data 21.12.2011 e che allegato sub A al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale, relativo alla procedura negoziata per l'aggiudicazione dell'appalto biennale di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di pronto intervento presso le Sedi della Giunta regionale in Venezia, Mestre e Marghera, afferenti alla Categoria delle "Opere da Falegname" - CUP H75E11000100002 - CIG 3368326E88;

2. di approvare il quadro economico rideterminatosi a seguito dell'aggiudicazione della gara d'appalto, così come riportato in narrativa;

3. di aggiudicare in via definitiva l'appalto di lavori di cui ai punti precedenti, alla Ditta B. & B. Snc di Bozza Giancarlo e Biancato Fabrizio con sede in Bagnoli di Sopra (Pd), Via Ludovico Pastò n. 17, C.F. e P. Iva 02444490284, per la spesa complessiva di Euro 293.000,00 per lavori, Euro 7.000,00 per oneri relativi alla sicurezza ed Euro 63.000,00 per IVA;

4. di prendere atto che l'aggiudicazione definitiva è condizionata alla verifica/accertamento dei requisiti soggettivi dell'aggiudicatario così come disposto dall'art. 11, co. 8 del D. Lgs 163/06 e s.m. e i.

5. di prendere atto che la seconda migliore offerta risulta essere quella presentata dalla Ditta M.C.D. srl con sede in Torreglia (Pd), che ha offerto un ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara del 12,50%;

6. di impegnare la spesa complessiva di Euro 60.000,00=, ripartita in Euro 48.429,76 per lavori, Euro 1.157,02 per oneri relativi alla sicurezza ed Euro 10.413,22 per IVA, per i lavori di appalto da effettuarsi nella 1^ annualità, sul capitolo 100482 "Spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, nonché dei beni mobili ed apparecchiature" del bilancio di previsione 2011, che presenta sufficiente disponibilità;

7. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della Lr 1/2011;

8. di provvedere alla stipula del relativo contratto sulla base della vigente normativa in materia;

9. di demandare l'impegno di spesa relativo alle successive annualità dell'appalto in parola, pari ad Euro 303.000,00 - Iva inclusa, con successivi provvedimenti del Dirigente la Direzione Demanio, Patrimonio e Sedi, sul capitolo 100482 "Spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, nonché dei beni mobili ed apparecchiature", ad avvenuta approvazione dei bilanci di previsione anni 2012-2013;

10. di provvedere alla liquidazione ed al pagamento dei suddetti lavori alla Ditta B. & B. Snc di Bozza Giancarlo e Biancato Fabrizio, con sede in Bagnoli di Sopra (Pd), Via Ludovico Pastò n. 17, C.F. e P. Iva 02444490284, su presentazione di fatture, per Stati di Avanzamento dei Lavori, previo accertamento e verifica della regolare esecuzione degli stessi.

11. di pubblicare il presente provvedimento sul Bur e sull'Albo Pretorio del Comune di Venezia.

Gian Luigi Carrucciu

Allegato A *(omissis)*

DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE AFFARI GENERALI

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE AFFARI GENERALI n. 172 del 19 dicembre 2011

D.lgs 12.04.2006 n. 163 "Servizio Sostitutivo Mensa" per la Regione del Veneto. Approvazione atti di gara.
[Appalti]

Il Dirigente

Considerato che con DgrV n. 860 del 6/04/2001, a seguito di esperimento dell'apposita gara pubblica, veniva aggiudicato il "Servizio sostitutivo di mensa" e la concessione dei locali per il "Servizio mensa e bar" per i dipendenti della Regione

Veneto alla società Gemeaz Cusin srl con sede a Segrate (Mi), prima classificata in graduatoria;

Preso atto che l'Amministrazione con Ddr n. 78 del 15/03/2006 della Direzione Affari Generali ha rinnovato il contratto sopraindicato alla Ditta Gemeaz Cusin srl con sede in Segrate (Mi), ai sensi e per gli effetti dell'art.5, comma 1 e 2 della Lr 24 dicembre 2004, n. 36 agli stessi prezzi, patti e condizioni, fatti salvi gli aggiornamenti secondo codice ISTAT, con scadenza contrattuale quindi al 30/04/2011;

Richiamato il Ddr n. 46 del 13/04/2011della Direzione Affari Generali con cui si è disposta la proroga del contratto sopraindicato al 31/12/2011;

Considerato che con Dgr n. 195 del 1/03/2011 è stata approvata la pianificazione e programmazione dell'attività contrattuale che la Direzione Affari Generali doveva porre in essere per l'anno 2011, ai sensi dell'art. 11 c. 2 del D.lgs n. 163/06, la quale prevedeva tra le altre la procedura di gara per l'affidamento del "Servizio sostitutivo di mensa " e del "Servizio gestione mensa e bar" per i dipendenti della Regione Veneto;

Preso atto che con Decreto del Dirigente della Direzione Affari Generali n. 37 del 28/03/2011 sono stati approvati gli atti di gara relativi al citato appalto per l'affidamento del Lotto 1 "Servizio sostitutivo di mensa" per i dipendenti della Regione Veneto per il prossimo triennio, con un importo complessivo presunto per l'intera durata contrattuale di € 8.662.500,00= (IVA esclusa al 4%), e per il Lotto n. 2 " Servizio di gestione mense e bar" per i dipendenti della Regione del Veneto per il prossimo triennio con un importo complessivo minimo del canone concessorio a favore dell'Amministrazione regionale di € 210.000,00= e che per tali appalti si è ritenuto necessario far riferimento a quanto è previsto dal D.lgsvo n. 163/06 agli articoli 54 e 55, che disciplinano la procedura idonea all'espletamento delle gare sopra la soglia comunitaria, nella fattispecie si tratta infatti di una procedura aperta, la quale consente la partecipazione a tutti gli operatori economici interessati;

Considerato che con Ddr n. 166 del 29/11/2011 della Direzione Affari Generali, per i motivi esposti nel Decreto e al fine di garantire la miglior tutela possibile dell'interesse pubblico anche alla luce delle indicazioni e chiarimenti forniti dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi con propria Determinazione n. 5 del 20/10/2011 recante "Questioni interpretative concernenti le procedure di gara per l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto", si è disposta la revoca parziale del Decreto del Dirigente n. 37 del 28/03/2011 relativo all'approvazione degli atti di gara, nella parte in cui disciplinano l'affidamento del Lotto 1 "Servizio sostitutivo di mensa" per i dipendenti della Regione del Veneto e conseguentemente la corrispondente parte del bando di gara trasmesso alla GUUE in data 30/05/2011 C.I.G. 2588301D8A fermo restando il rimanente;

Preso atto che nello stesso Ddr n. 166 del 29/11/2011 della Direzione Affari Generali si disponeva di procedere, nel più breve tempo possibile, alla approvazione e ripubblicazione dei nuovi atti di gara, evidenziandone il carattere d'urgenza, attesa la scadenza dell'attuale contratto fissata per il 31/12/2011;

Constatato che non sussistono convenzione CONSIP che disciplinano l'oggetto dell'appalto in questione, atteso che analoga Convenzione CONSIP è venuta a scadere il 17/12/2011 per la quale peraltro non si configuravano le condizioni necessarie per il servizio richiesto dall'Amministrazione come già indicato nel Ddr N. 37 del 28/03/2011 della Direzione Affari Generali;

Considerato che la proponendo gara avrà come oggetto l'affidamento del "Servizio sostitutivo mensa" per i dipendenti della Regione Veneto per il prossimo triennio con un importo complessivo presunto per l'intera durata contrattuale di € 8.134.500,00= (ottomilionicentotrentaquattromila cinquecento,00) (IVA esclusa al 4%), e che per tale appalto si ritiene opportuno fare riferimento a quanto previsto dal D.lgsvo n. 163/06 agli articoli 54 e 55 che disciplinano la procedura idonea all'espletamento della gara sopra soglia comunitaria, nella fattispecie si tratta di una procedura aperta, la quale consente la partecipazione a tutti gli operatori economici interessati;

Preso atto che la disciplina specifica della gara e del successivo rapporto contrattuale vengono regolamentati e definiti nell'avviso (Allegato A), nel bando (Allegato B), nel capitolato speciale (Allegato C), nel disciplinare (Allegato D) e nella bozza di contratto (Allegato E), tutti allegati al presente provvedimento di cui ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

Ritenuto che l'aggiudicazione sia effettuata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D.lgs n. 163/2006 sulla base di elementi di valutazione e ponderazione definiti negli atti di gara sopra elencati e, nel caso specifico, sarà attribuito un punteggio massimo di 60 punti per l'offerta tecnica e un punteggio massimo di 40 punti per l'offerta economica, secondo i criteri specificati nel disciplinare di gara;

Rilevato inoltre che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 10 del D.lgs 163/2006, occorre procedere alla nomina del responsabile della procedura di affidamento e ritenuto opportuno individuarlo nella persona della Dr.ssa Michela Pasqual, Responsabile dell'Ufficio Gare Telematiche, della Direzione Affari Generali;

Dato atto che con la succitata deliberazione n. 195 del 1/03/2011 la Giunta regionale ha incaricato il Dirigente della Direzione Affari Generali, previa valutazione in ordine o meno alla sussistenza ed eventuale adesione alle convenzioni Consip, ad assumere tutti gli atti relativi alle procedure di gara previste nel citato programma per l'anno 2011, nonché ad adottare tutti gli atti di gestione correlati ivi comprese l'indizione delle relative procedure di gara, la nomina della Commissione Giudicatrice e l'aggiudicazione.

Vista la Delibera della Giunta regionale n. 860 del 6/04/2001;

Visto il Ddr n. 78 della Direzione Affari Generali del 15/03/2006;

Vista la Delibera di programmazione della Giunta regionale n. 195 del 1/03/2011;

Visto il Ddr n. 37 della Direzione Affari Generali del 28/03/2011;

Visto il Ddr n. 166 della Direzione Affari Generali del 29/11/2011;

Visto il D.lgs 12/04/2006, n. 163;

Vista la Lr 10 gennaio 1997, n. 1;

Vista la Lr 19 novembre 2001 n. 39;

Tutto ciò premesso e considerato

decreta

1. di indire, ai sensi del D.lgs n. 163/06 agli 54 e 55 la procedura per l'affidamento del "Servizio sostitutivo mensa"

per i dipendenti della Regione Veneto per il prossimo triennio con un importo complessivo presunto per l'intera durata contrattuale di € 8.134.500,00= (ottomilionicentotrentaquattromila cinquecento,00) (IVA esclusa al 4%);

2. di stabilire che la disciplina specifica della gara e delle modalità operative per la presentazione dell'offerta e del successivo rapporto contrattuale sono stati predisposti e definiti nell'avviso (Allegato A), nel bando (Allegato B), nel capitolato speciale (Allegato C), nel disciplinare (Allegato D) e nella bozza di contratto (Allegato E) atti tutti parte integrante del presente decreto;

3. di dare atto che, al fine di addivenire al migliore risultato tecnico-economico per l'Amministrazione, l'aggiudicazione sarà effettuata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D.lgs n. 163/2006 sulla base di elementi di valutazione e ponderazione definiti negli atti di gara sopra elencati e, nel caso specifico, sarà attribuito un punteggio massimo di 60 punti per l'offerta tecnica e un punteggio massimo di 40 punti per l'offerta economica, secondo i criteri specificati nel relativo disciplinare di gara;

4. di demandare alla Direzione Comunicazione e Informazione la pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché dell'avviso per estratto su due quotidiani a carattere nazionale identificati ne "Il Sole 24 Ore" e ne "Il Corriere della Sera" e su due quotidiani aventi particolare diffusione nella Regione e di provvedere altresì alla pubblicazione di tutta la documentazione di gara sul sito ufficiale della Regione Veneto;

5. di demandare alla Direzione Attività Istituzionali la pubblicazione del bando di gara nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;

6. di provvedere alla richiesta del Codice Identificativo della Gara (CIG), alla contribuzione all'AVCP e a tutte le informazioni richieste dall'Osservatorio regionale degli appalti, con incarico al R.U.P. nominato nella persona della Dr.ssa Michela Pasqual, Responsabile dell'Ufficio Gare Telematiche della Direzione Affari Generali, di sovraintendere a tali adempimenti;

7. di dare atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art.26 della Legge del 23/12/1999 n. 488, della non sussistenza di Convenzioni Consip che disciplinano l'oggetto dell'appalto in questione secondo le esigenze espresse dall'Amministrazione.

Giancarlo Boaretto

Allegati *(omissis)*

(L'Allegato bando di gara è pubblicato in parte terza del presente Bollettino, a pag. 172, *ndr*)

DECRETI DEL DIRIGENTE DELL'UNITÀ DI PROGETTO TUTELA PRODUZIONI AGROALIMENTARI

DECRETO DEL DIRIGENTE DELL'UNITÀ DI PROGETTO TUTELA PRODUZIONI AGROALIMENTARI n. 54 del 5 dicembre 2011

Impegno a copertura dell'assegnazione del contributo ed erogazione della quota a saldo dell'importo dovuto a Teleradio Diffusione Bassano srl per l'esecuzione del servizio di ideazione, realizzazione e messa in onda a mezzo televisivo di un progetto divulgativo di informazione e sensibilizzazione in materia di tutela dei consumatori. Art. 6, commi 3 e 4, Legge regionale 23 ottobre 2009 "Norme per la tutela dei consumatori, degli utenti e per il contenimento dei prezzi al consumo". CIG 0382597108.

[Informazione ed editoria regionale]

Il Dirigente

(omissis)

decreta

1. di impegnare la somma di euro 1.050,00.= a favore di "Teleradio Diffusione Bassano srl", Capogruppo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, C.F. 01711410249, con sede in Bassano del Grappa (Vi), via Marco Melchiorazzo n. 7, sul cap. 32050 (Upb U0071) del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2011 che presenta la necessaria disponibilità;

2. di dare corso alla liquidazione e al pagamento in favore di "Teleradio Diffusione Bassano srl", Capogruppo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, C.F. 01711410249, con sede in Bassano del Grappa (Vi), via Marco Melchiorazzo n. 7, dell'importo di euro 2.050,00.= a titolo di saldo delle somme spettanti per il servizio prestato come previsto dal contratto d'appalto sopra citato, a valere sul capitolo 32050 "Interventi regionali per la tutela dei consumatori (Legge regionale 15/01/1985, n. 3)" (Upb U0071) che presenta la necessaria disponibilità di cassa, secondo il seguente prospetto:

Esercizio Finanziario	Capitolo	Impegno	Importo
2009	32050	7389	1.000,00
2011	32050	nuovo, derivante dal presente provvedimento	1.050,00

3. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della Lr n. 1/2011.

Andrea Comacchio

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2268 del 29 dicembre 2011

Fondo regionale per il cinema e l'audiovisivo 2011. Approvazione del programma di riparto. Deliberazione n. 109/CR del 26 ottobre 2011. Legge regionale 9 ottobre 2009, n. 25.

[Cultura e beni culturali]

Note per la trasparenza:
Approvazione, a seguito del parere della VI Commissione

consiliare, del programma di riparto dei contributi previsti dal Fondo regionale per il cinema e l'audiovisivo per il sostegno della produzione cinematografica e audiovisiva nel Veneto, di cui all'art. 19, legge regionale 9 ottobre 2009, n. 25.

Il Vicepresidente On. Marino Zorzato riferisce quanto segue.

La legge regionale 9 ottobre 2009, n. 25 "Interventi regionali per il sistema del cinema e dell'audiovisivo e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Veneto" stabilisce che la Regione riconosce il sistema del cinema e dell'audiovisivo come rilevante strumento di crescita sociale ed economica e ne promuove lo sviluppo e le attività connesse.

In particolare l'articolo 19 della legge regionale n. 25/2009 dispone l'istituzione di un Fondo a sostegno della produzione cinematografica e audiovisiva quale strumento in grado di esercitare una efficace azione di attrazione nel territorio regionale delle produzioni cinematografiche nazionali ed internazionali e di sostegno allo sviluppo dell'industria cinematografica e audiovisiva con sede nel Veneto.

Con deliberazione n. 838 del 21 giugno 2011 la Giunta regionale ha approvato, ai sensi del citato articolo 19, le Modalità per la presentazione delle domande e i criteri di assegnazione del suddetto Fondo regionale e il relativo Bando per la presentazione delle domande.

In riferimento al Bando sono pervenute complessivamente n. 50 istanze di contributo di cui n. 29 per la produzione cinematografica e audiovisiva, n. 16 per lo sviluppo di progetti cinematografici ed audiovisivi e n. 5 pervenute fuori termine fissato dal Bando.

La Giunta regionale, con deliberazione n. 109/CR del 26 ottobre 2011, ha approvato il programma di riparto dei contributi per l'assegnazione del Fondo per un ammontare complessivo di € 370.000,00 di cui

€ 330.000,00 destinati al sostegno della produzione e € 40.000,00 per lo sviluppo di progetti cinematografici ed audiovisivi.

La citata deliberazione n. 109/CR del 26 ottobre 2011 è stata inviata alla VI Commissione consiliare per l'acquisizione del parere, così come previsto dall'articolo 7 della legge regionale n. 25/2009. In data 25 novembre 2011 la Commissione ha espresso parere favorevole.

Tutto ciò premesso con il presente provvedimento la Giunta regionale propone di confermare la propria deliberazione n. 109/CR del 26 ottobre 2011 ivi compresi gli Allegati A, B e C che formano parte integrante e sostanziale del provvedimento e di definire l'assegnazione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo ai soggetti sotto riportati per gli importi a fianco di ciascuno indicati, per una somma complessiva di € 370.000,00.

A) Progetti di produzione cinematografica e audiovisiva

Richiedente	Titolo	Importo €
Guppo Alcuni srl di Treviso	PARCO DEGLI ALBERI PARLANTI	67.000,00
Pepito produzioni srl di Roma	NOI STIAMO INSIEME	67.000,00
The Bottom Line srl di Roma	IL SEGRETO	50.000,00
Nuova Media Italia srl di Verona	ELEFANTE ROSA	50.000,00
Jolefilm srl di Padova	PIERO TORTOLINA. L'UOMO che AMAVA IL CINEMA	16.000,00
Studio Scialpi srl di Padova	LA RESA DEI CONTI NEL VENETO	40.000,00
The Movie Company srl di Padova	LA MAGICA ARENA	40.000,00

B) Progetti di sviluppo cinematografico e audiovisivo di case di produzione venete

Richiedente	Titolo	Importo €
Tunastudio Soc. Coop di Venezia	SPERDUTI NEL BUIO	5.000,00
Kineofilm srl di Marostica	KILLED IN ACTION	5.000,00
IK Media srl di Spinea	EXTRANEUS AUTOCHTHON	5.000,00
Videonoir di Selvazzano Dentro	MARCO E MATTIO	5.000,00
Francesco Mazzola di Bussolengo	VENETO ON THE ROAD	5.000,00
Video Cinema di Verona	CANGRANDE IL PRINCipe DI VERONA	5.000,00
Officinema srl di Feltre	LA PAURA DELLA FELICITÁ	5.000,00
K + srl di Verona	JUNKASS	5.000,00

Per quanto disposto dalle citate Modalità per la presentazione delle domande e criteri di assegnazione del Fondo, le produzioni beneficiarie di contributo dovranno trasmettere, a pena di decadenza del contributo stesso, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della notifica dell'assegnazione, l'accettazione formale del contributo che dovrà pervenire, a mezzo raccomandata A.R., alla Direzione regionale Attività Culturali e Spettacolo, dichiarando contestualmente l'impegno al rispetto dei seguenti obblighi:

per i contributi assegnati a progetti di produzione cinematografica e audiovisiva:

a. inizio delle riprese nel territorio regionale entro 60 giorni dalla data di comunicazione del contributo;
b. sostenimento di una spesa, nel territorio della regione, pari ad almeno il 150 per cento del contributo assegnato, ad esclusione delle spese per il personale e di quelle di investimento con riferimento al preventivo di spesa presentato.

per i contributi assegnati a progetti di sviluppo cinematografico e audiovisivo:

a. avvio del progetto entro novanta giorni;
b. completamento del progetto entro dodici mesi dalla data di inizio;
c. sostenimento di una spesa pari ad almeno il 100 per cento del contributo assegnato, ad esclusione delle spese di investimento con riferimento al preventivo di spesa presentato;
d. inserimento in tutti i materiali di promozione e comunicazione dei loghi ufficiali della Regione del Veneto e inserimento della dicitura "realizzato con il sostegno della Regione del Veneto - Fondo regionale per il cinema e l'audiovisivo".

Nei termini fissati per l'accettazione del contributo, i soggetti beneficiari sopraindicati, dovranno inoltre provvedere

alla dichiarazione della copertura economica necessaria alla realizzazione dell'opera cinematografica finanziata nonché alla comunicazione della data di inizio delle riprese.

Il soggetto beneficiario che non adempirà agli obblighi fissati sarà considerato rinunciatario del contributo assegnato e in tal caso che si potrà provvedere allo scorrimento delle graduatorie di merito Allegato A e Allegato B.

Il termine per la presentazione della rendicontazione contabile delle spese sostenute in Veneto viene fissato entro il 31 dicembre 2012 incaricando il Dirigente regionale della Direzione Attività Culturali e Spettacolo a concedere, in caso di motivate e gravi esigenze strettamente collegate alla produzione, una proroga fino ad un massimo di mesi sei.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

Vista la legge regionale 9 ottobre 2009, n. 25 "Interventi regionali per il sistema del cinema e dell'audiovisivo e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Veneto".

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 838 del 21 giugno 2011.

Vista la deliberazione n. 109/CR del 26 ottobre 2011.

Vista la documentazione agli atti.

Preso atto del parere della VI Commissione consiliare espresso nella seduta del 25 novembre 2011.

delibera

1. di confermare la propria deliberazione n. 109/CR del 26 ottobre 2011 e di approvare i prospetti delle domande per il sostegno alla produzione cinematografica e audiovisiva Allegato A e per il sostegno allo sviluppo di progetti cinematografici Allegato B che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare il programma di riparto del Fondo regionale per il cinema e l'audiovisivo che comprende le sotto indicate iniziative per complessivi € 370.000,00;

A) Progetti di produzione cinematografica e audiovisiva

Richiedente	Titolo	Importo €
Guppo Alcuni srl di Treviso	PARCO DEGLI ALBERI PARLANTI	67.000,00
Pepito produzioni srl di Roma	NOI STIAMO INSIEME	67.000,00
The Bottom Line srl di Roma	IL SEGRETO	50.000,00
Nuova Media Italia srl di Verona	ELEFANTE ROSA	50.000,00
Jolefilm srl di Padova	PIERO TORTOLINA. L'UOMO che AMAVA IL CINEMA	16.000,00
Studio Scialpi srl di Padova	LA RESA DEI CONTI NEL VENETO	40.000,00
The Movie Company srl di Padova	LA MAGICA ARENA	40.000,00

B) Progetti di sviluppo cinematografico e audiovisivo di case di produzione venete

Richiedente	Titolo	Importo €
Tunastudio Soc. Coop di Venezia	SPERDUTI NEL BUIO	5.000,00
Kineofilm srl di Marostica	KILLED IN ACTION	5.000,00
IK Media srl di Spinea	EXTRANEUS AUTOCHTHON	5.000,00
Videonoir di Selvazzano Dentro	MARCO E MATTIO	5.000,00
Francesco Mazzola di Bussolengo	VENETO ON THE ROAD	5.000,00
Video Cinema di Verona	CANGRANDE IL PRINCipe DI VERONA	5.000,00
Officinema srl di Feltre	LA PAURA DELLA FELICITÁ	5.000,00
K + srl di Verona	JUNKASS	5.000,00

3. di impegnare la somma complessiva di € 370.000,00 al capitolo 101422 "azioni regionali per il sistema del cinema e dell'audiovisivo" del Bilancio di previsione 2011 a favore dei soggetti di cui al punto 2 e per l'importo a fianco di ciascuno indicato;

4. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette alle limitazioni ai sensi della legge regionale n. 1/2011;

5. di dare atto che i soggetti sopra elencati dovranno provvedere, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della notifica dell'assegnazione, alla trasmissione dell'accettazione formale del contributo e all'adempimento degli obblighi in premessa descritti, alla contestuale dichiarazione di copertura economica necessaria alla realizzazione dell'opera cinematografica finanziata nonché alla comunicazione della data di inizio delle riprese;

6. di dare atto che il soggetto beneficiario che non adempirà agli obblighi fissati al precedente punto cinque sarà considerato rinunciatario del contributo assegnato e che in tal caso si potrà provvedere allo scorrimento delle graduatorie di merito Allegato A e Allegato B;

7. di fissare il termine per la presentazione della rendicontazione contabile delle spese sostenute in Veneto entro il 31 dicembre 2012 incaricando il Dirigente regionale della Direzione Attività Culturali e Spettacolo a concedere, in caso di motivate e gravi esigenze strettamente collegate alla produzione, una proroga fino ad un massimo di mesi sei;

8. di approvare il prospetto dei soggetti non ammessi indicati nell'Allegato C che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

9. di dare atto che la Direzione regionale Attività Culturali e Spettacolo provvederà a liquidare ai soggetti sopraelencati, compatibilmente con la disponibilità di cassa, il contributo a fianco di ciascuno indicato previo inoltro entro il 31 dicembre 2012 di idonea documentazione contabile;

10. di incaricare la Direzione Attività Culturali e Spettacolo dell'esecuzione del presente provvedimento.

(segue allegato)

FONDO REGIONALE PER IL CINEMA E L'AUDIOVISIVO

GRADUATORIA PRODUZIONI CINEMATOGRAFICHE E AUDIOVISIVE

Richiedente	Titolo	punteggio						Punteggio finale
		Spesa in regione	Num. maestranze	Curric. casa di produzione	Curric. regista	Finanziamenti confermati	Qualità artistica	
Gruppo Alcuni srl Treviso	PARCO DEGLI ALBERI PARLANTI	24	10	20	15	8	15	92
Pepito Produzioni srl Roma	NOI STIAMO INSIEME	30	7	20	10	6	10	83
The Bottom Line srl Roma	IL SEGRETO	18	3	20	12	3	12	68
Nuova Media Italia srl Verona	ELEFANTE ROSA	2	0	20	15	9	15	61
Jolefilm srl Padova	PIERO TORTOLINA, L'UOMO CHE AMAVA IL CINEMA	3	1	20	10	5	13	52
Studio Scialpi srl Padova	LA RESA DEI CONTI NEL VENETO	6	3	15	7	6	10	47
The Movie Company srl Padova	LA MAGICA ARENA	6	3	13	12	0	12	46
Ardaco srl Milano	ALTROVE	3	3	13	10	5	9	43
Road Movie srl Cesano Maderno (MI)	ORME IN ALTA QUOTA	8	1	13	10	4	7	43

Richiedente	Titolo	punteggio						Punteggio finale
		Spesa in regione	Num. maestranze	Curric. casa di produzione	Curric. regista	Finanziamenti confermati	Qualità artistica	
VeniceFilm Production srl Padova	HEMINGWAY E L'ITALIA – IN VENETO HO LASCIATO IL MIO CUORE	4	3	10	7	9	8	41
Esperimentocinema srl Roma	RITUAL	7	2	5	7	10	9	40
Kublai Film srl Venezia	WAGNER, VENEZIA. LA SINFONIA PERDUTA	3	4	5	10	7	10	39
Infracom IT spa Padova	SINFONIA IN ROSSO	2	1	3	10	9	6	31
K + srl Verona	MIGUEL BERROCAL	1	2	10	7	3	6	29
Officinema srl Feltre (BL)	21 FILES	5	4	5	7	0	7	28
MAM Movies And More srl Venezia	BELLI DENTRO	18	1	0	3	0	5	27
Teatro Scientifico – Sezione Cinema Verona	LA FABBRICA DELLA TELA	3	1	10	7	0	-	21
Officina Immagini Ponte San Nicolò (PD)	OLTRE LE MURA	1	2	3	4	0	8	18
Officina Immagini Ponte San Nicolò (PD)	CASA ITALIA	0	2	3	4	-	8	17

Richiedente	Titolo	punteggio						Punteggio finale
		Spesa in regione	Num. maestranze	Curric. casa di produzione	Curric. regista	Finanziamenti confermati	Qualità artistica	
Officina Immagini Ponte San Nicolò (PD)	ARCHIROAD	1	2	3	4	0	7	17
Officina Immagini Ponte San Nicolò (PD)	OMBRE AFRICANE	0	2	3	4	0	7	16
Officina Immagini Ponte San Nicolò (PD)	LA GRANDE GUERRA: L'EREDITÀ DIMENTICATA	1	2	3	4	0	6	16
Officina Immagini Ponte San Nicolò (PD)	PALLADIO: L'EVOLUZIONE DEL LUSSO	1	2	3	4	0	6	16
Officina Immagini Ponte San Nicolò (PD)	CASA D'ARTISTA	0	2	3	4	0	6	15
Officina Immagini Ponte San Nicolò (PD)	ARTEMANI	0	2	3	4	0	6	15
Officina Immagini Ponte San Nicolò (PD)	L'OCCHIO DI CHI GUARDA	0	2	3	4	0	5	14
Officina Immagini Ponte San Nicolò (PD)	PROFESSIONE: CASALINGO	0	2	3	4	0	4	13
S. Patrizio Cinemat. Spa Roma	DON GIULIO FACIBENI, IL PADRE	2	-	-	6	5	-	13

FONDO REGIONALE PER IL CINEMA E L'AUDIOVISIVO

GRADUATORIA PROGETTI DI SVILUPPO CINEMATOGRAFICO E AUDIOVISIVO

Richiedente	Titolo	punteggio			Punteggio finale
		Qualità del progetto	Capacità promozione territorio	Valore innovativo	
Tunastudio Soc Coop Venezia	SPERDUTI NEL BUIO	5	5	0	10
Kineofilm srl Marostica (VI)	KILLED IN ACTION	4	5	1	10
IK Media srl Spinea (VE)	EXTRANEUS AUTOCHTHON	5	5	0	10
Videonoir Selvazzano Dentro (PD)	MARCO E MATTIO	5	5	0	10
Francesco Mazzola Bussolengo (VR)	VENETO ON THE ROAD	2	7	0	9
Video Cinema Verona	CANGRANDE IL PRINCIPE DI VERONA	3	4	2	9
Officinema srl Feltre (BL)	LA PAURA DELLA FELICITA'	4	5	0	9
K + Srl Verona	JUNKASS	6	0	2	8

Richiedente	Titolo	punteggio			Punteggio finale
		Qualità del progetto	Capacità promozione territorio	Valore innovativo	
FilmArt Studio snc Padova	GIUSEPPE TARTINI IL TERZO SUONO	0	6	0	6
Moovioole srl Bassano del Grappa (VI)	LA VIA DEL TABACCO	1	6	0	7
Gianni Ferraretto Padova	L'ASTRARIO DI GIOVANNI DONDI DALL'OROLOGIO E LA PADOVA DEL '300	0	6	0	6
G.G.F. Film srl Piazzola sul Brenta (PD)	ASIAN EX	6	1	0	7
Zeta Group srl Treviso	ALTOPIANO DEI SETTE COMUNI: LE PIETRE E LE PAROLE. VIAGGIO LETTERARIO NEI LUOGHI DELLA GRANDE GUERRA	0	6	0	6
Studioventisette srl Verona	TOTEM E TABU'	4	0	3	7
Annamaria Carraro Venezia	IL CASANOVA SCONOSCIUTO	0	4	0	4
Kineofilm srl Marostica (VI)	LA GIACCA È DI MIO FRATELLO	0	3	0	3

FONDO REGIONALE PER IL CINEMA E L'AUDIOVISIVO

ISTANZE ESCLUSE

Richiedente	Titolo	Motivo di esclusione
Biasioli film Padova	PALLADIO IN BICICLETTA	pervenuta fuori termine
We communication Monticello C. O. (VI)	VENETO ABILE	pervenuta fuori termine
We communication Monticello C. O. (VI)	MISTER CHEF	pervenuta fuori termine
Taj film production Vancouver CANADA	FANTASIA	pervenuta fuori termine
Sole e Luna production Mussolente (VI)	GENERAZIONE TOTEM	pervenuta fuori termine
Centro di Cinematografia Albanese Tirana ALBANIA	L'EMBLEMA DI UN GRANDE ERUDITO E ALBANOLOGO PADRE GIUSEPPE VALENTINI	carenza di documentazione - indicazioni spesa sul territorio regionale - numero maestranze venete impiegate - tempi di permanenza delle riprese in Veneto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2462 del 29 dicembre 2011

Regolamento (Ce) n. 73/2009, articoli 5 e 6. Recepimento del Dm 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i., in materia di Condizionalità. Disposizioni applicative regionali per l'anno 2012.

[Agricoltura]

Note per la trasparenza:

Il provvedimento fornisce disposizioni applicative per l'anno 2012 in materia di Condizionalità, in recepimento del Regolamento (Ce) n. 73/2009, del Dm 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i., tenendo conto degli aggiornamenti normativi intervenuti nel corso del 2011 e delle modifiche esito dell'approvazione da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il giorno 15 dicembre 2011.

L'Assessore regionale Franco Manzato, riferisce quanto segue.

Il regime di "Condizionalità" in agricoltura è stato istituito dal regolamento (Ce) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, successivamente abrogato e sostituito dal regolamento (Ce) n. 73 del 19 gennaio 2009, che ne ha ampliato - tra l'altro - l'ambito di applicazione con decorrenza dal 1° gennaio 2010.

In base a tale regime, ogni agricoltore beneficiario di pagamenti diretti è tenuto a rispettare i criteri di gestione obbligatori e a mantenere la terra in buone condizioni agronomiche e ambientali. I "Criteri di Gestione Obbligatori" (CGO) sono volti ad incorporare nelle Organizzazioni Comuni di Mercato (OCM) una serie di requisiti fondamentali in materia ambientale, di sicurezza alimentare, di benessere e salute degli animali secondo disposizioni vigenti nell'ordinamento nazionale e regionale.

Diversamente, le norme relative alle "Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali" (BCAA) sono volte a garantire un uso sostenibile dei terreni agricoli, evitando il rischio di degrado ambientale conseguente all'eventuale ritiro dalla produzione o all'abbandono delle terre agricole. Per quanto riguarda le buone condizioni agronomiche e ambientali, inoltre, gli Stati membri provvedono affinché tutte le terre agricole - specialmente le terre non più utilizzate a fini di produzione - siano mantenute in condizioni di conservazione della fertilità, rispettando i requisiti minimi in parola.

Atti, Norme e Standard di Condizionalità costituiscono "baseline" anche per le aziende agricole beneficiarie di indennità e pagamenti di cui all'articolo 36, lettera a), punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v), del Regolamento (Ce) n. 1698/05 sullo Sviluppo Rurale.

Inoltre, Atti, Norme e Standard di Condizionalità sono presupposto per il riconoscimento dei pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti o dei pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la vendemmia verde o dei pagamenti del premio di estirpazione, ai sensi delle vigenti disposizioni dell'OCM Vino.

Il richiamato regolamento (Ce) n. 73/2009 ha apportato, inoltre, una serie di modifiche al sistema di calcolo di riduzioni ed esclusioni per l'agricoltore che non ottempera a quanto disposto dalla Condizionalità, oltre che ampliare, con l'Allegato III, gli obiettivi di gestione sostenibile attraverso l'applicazione delle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali, promuovendo dapprima l'applicazione, dal 1° gennaio 2010, di un nuovo obiettivo volto alla protezione e gestione delle risorse idriche e, a partire dal 1° gennaio 2012, di un ulteriore obiettivo inerente l'introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua.

I vincoli e gli impegni di Condizionalità che devono trovare applicazione nell'anno 2012 sono dettagliati nei due allegati al presente provvedimento: il primo (allegato A) riguarda i Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e il secondo (allegato B) è relativo alle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA). I due allegati riportano la normativa nazionale e regionale di cui la Condizionalità definisce il rispetto, indicando per ciascun Criterio di Gestione Obbligatoria, Norma e Standard, i criteri, le norme, le deroghe, il campo di applicazione valevole a partire dal 1° gennaio 2012 nella Regione del Veneto.

La struttura dell'allegato A e dell'allegato B della presente deliberazione, pertanto, deriva anche per l'anno 2012 direttamente dal Dm 22 dicembre 2009, n. 30125, come modificato dal Dm n. 10346 del 13 maggio 2011 (GU n. 176 del 30 luglio 2011) e s.m.i.. Il presente provvedimento tiene anche conto di tutte le modifiche normative già concordate in sede nazionale ad integrazione ed aggiornamento del Dm 30125/2009, che saranno formalizzate con Dm in corso di emanazione e che sono state oggetto di approvazione in sede di Comitato Tecnico Agricoltura della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il giorno 15 dicembre 2011.

Il provvedimento di attuazione della Condizionalità per l'anno 2012 tiene altresì conto, per quanto riguarda i Criteri di Gestione obbligatori, degli aggiornamenti normativi intervenuti in ambito regionale durante l'anno 2011. La principale modifica riguarda l'Atto A4, che ha visto il recepimento del II Programma d'Azione per le Zone Vulnerabili ai Nitrati, nonché della deroga alla Direttiva Nitrati, concessa dalla Commissione Europea con Decisione n. 2011/721/UE del 3 novembre u.s.

Per quanto riguarda le BCAA, viene introdotta l'applicazione del nuovo Standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua", ai sensi di quanto disposto dall'art. 149, comma c) del Regolamento n. 73/2009, secondo cui l'introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua, previste all'Allegato III, ha come termine ultimo il 1° gennaio 2012.

Sulla base del Decreto Ministeriale in oggetto e degli specifici recepimenti normativi regionali, l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - AGEA, in qualità di Autorità competente al coordinamento dei controlli, disporrà, con propria circolare - sentite le Regioni, le Provincie Autonome e il Comitato Paritetico di cui all'articolo 11 del Dm - i criteri comuni di controllo e gli indici di verifica del rispetto degli impegni di Condizionalità.

Conseguentemente a tale provvedimento, l'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura - Avepa, una volta predisposta la circolare AGEA di controllo Condizionalità per l'anno 2012, potrà approvare il manuale operativo delle procedure dei controlli di Condizionalità e le check list di controllo dei Criteri di Gestione Obbligatori, Norme e Standard, che verranno adottate per i controlli amministrativi e in loco della Condizionalità nella campagna 2012.

Considerato che le Regioni debbono recepire con proprio provvedimento le disposizioni in argomento, applicandole a partire dal 1° gennaio 2012, si rende pertanto necessario pro-

cedere all'approvazione delle disposizioni in materia di Condizionalità, così come definite nell'allegato A e nell'allegato B, che costituiscono parte integrante e sostanziale al presente provvedimento.

Premesso quanto sopra, il relatore conclude la propria relazione proponendo all'approvazione della Giunta regionale il presente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 33, secondo comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale, statale e comunitaria;

Visto il regolamento (Ce) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;

Visto il regolamento (Ce) n. 1120/2009 del Consiglio del 29 ottobre 2009, recante modalità di applicazione del regime del pagamento unico di cui al regolamento (Ce) n. 73/2009;

Visto il regolamento (Ce) n. 1122/2009 della Commissione del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione della Condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e controllo di cui al regolamento (Ce) n. 73/2009;

Visto il regolamento (Ce) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (Feasr) e s.m.i.;

Visto il regolamento (Ce) n. 1975/2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (Ce) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 e s.m.i.;

Visto il Reg. (UE) n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (Ce) n. 1698/2005 del Consiglio e s.m.i. per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale e che abroga il Reg. (Ce) n. 1975/2006;

Visto il regolamento (Ce) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) e s.m.i.;

Visto il regolamento (Ce) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (Ce) n. 1234/2007 riguardante l'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

Visto l'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990) così come modificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2004, n. 204, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole e forestali, nell'ambito di sua competenza, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;

Visto il Dm del 5 agosto 2004, n. 1787, recante disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune e in particolare l'articolo 5 (Condizionalità);

Vista la nota della Direzione Generale dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale della Commissione Europea Ref. Ares(2010) 938724 - 13/12/2010, che rileva che il regolamento (Ce) n. 1234/2007, per quanto riguarda le azioni ambientali nell'ambito dei programmi operativi del settore ortofrutticolo (art. 103 quater regolamento (Ce) n.1234/2007), non stabilisce per i beneficiari dei relativi aiuti la riduzione o l'esclusione dei pagamenti agroambientali erogati î da erogare, in caso di non rispetto delle norme obbligatorie applicabili per la condizionalità;

Visto il Dm n. 30125 del 22 dicembre 2009, "Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (Ce) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi di Sviluppo Rurale";

Visto il successivo Dm 13 maggio 2011, n. 10346 di modifica del Dm 30125/2009, nonché le modifiche ed integrazioni approvate dal Comitato tecnico Agricoltura della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 15 dicembre 2011;

Considerato che ai sensi del decreto di cui sopra, ai fini e per gli effetti di cui agli articoli 4, 5 e 6, e agli Allegati II e III del regolamento (Ce) n. 73/2009, le Regioni e Province autonome devono definire, con propri provvedimenti, l'elenco degli impegni applicabili a livello territoriale a decorrere dal 1° gennaio 2012, in base agli Atti elencati nell'Allegato 1 ed alle Norme e agli Standard per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali elencate nell'Allegato 2 al decreto 30125/2009 e s.m.i.;

Ritenuto, pertanto, necessario dettare disposizioni urgenti per la definizione per l'anno 2012, del regime di Condizionalità per la Regione Veneto, volto a subordinare il pagamento integrale degli aiuti diretti al rispetto dei richiamati Criteri di Gestione Obbligatori delle Norme e degli Standard relativi alle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali, e ad istituire un sistema di revoca, totale o parziale, degli aiuti diretti ove tali requisiti non siano rispettati;

delibera

1. di dare atto che le disposizioni di cui al Capo II - Condizionalità del Dm 22 dicembre 2009 n. 30125, come modificato dal Dm n. 10346 del 13 maggio 2011 e s.m.i., per l'anno 2012, si applicano:

a) ai beneficiari dei pagamenti diretti concessi a norma del regolamento (Ce) n. 73/2009;
b) ai beneficiari delle indennità e pagamenti di cui all'art. 36, lettera a), punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v), del regolamento (Ce) n. 1698/2005;
c) ai beneficiari dei pagamenti, relativi ai programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti, ai programmi di sostegno per la vendemmia verde o ai pagamenti del premio di estirpazione vigneti, di cui alla vigente OCM vino;

2. di dare atto che le disposizioni di cui al Capo III - Disposizioni Specifiche per lo Sviluppo Rurale del Dm 22 dicembre 2009, n. 30125, come modificato dal Dm n. 10346

del 13 maggio 2011 e s.m.i., si applicano ai beneficiari delle misure di sostegno previste dagli articoli 63, lettera c), 66 e 68 del Regolamento (Ce) n. 1698/2005 e s.m.i., nonché alle misure di sostegno definite all'articolo 6 e all'articolo 25 del Regolamento (Ce) n. 1975/2006 e s.m.i.;

3. di dare atto che ai sensi del Dm 22 dicembre 2009, n. 30125, articolo 2, comma 1, si intende per:

a) "Atto": ciascuna delle direttive e dei regolamenti di cui agli articoli 4 e 5 e all'Allegato II del regolamento (Ce) n. 73/09, relativo ai criteri di gestione obbligatori, così come elencati nell'Allegato 1 al richiamato DM;
b) "Norma": l'insieme degli Standard come definiti dall'allegato II e riconducibili agli obiettivi come definiti dall'Allegato III del regolamento (Ce) n. 73/09;
c) "Standard": le disposizioni relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui agli articoli 4 e 6 e all'Allegato III del regolamento (Ce) n. 73/09, così come definite nell'Allegato 2 al Dm 30125/2009;

4. di dare atto che le tipologie di utilizzazione delle particelle, secondo cui è differenziato l'ambito di applicazione di Atti, Norme e Standard, sono di seguito indicate:

a) superfici a seminativo, come definite ai sensi dell'articolo 2, lettera a) del regolamento (Ce) n. 1120/2009;
b) superfici ritirate dalla produzione mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali;
c) pascolo permanente, come definito ai sensi dell'articolo 2, lettera c) del regolamento (Ce) n. 1120/2009;
d) oliveti, con riferimento al mantenimento delle piante in buone condizioni vegetative;
e) vigneti, come individuati ai sensi dell'articolo 75 del regolamento (Ce) n. 555/2008, con riferimento al mantenimento delle piante in buone condizioni vegetative;
f) qualsiasi superficie agricola dell'azienda beneficiaria dei pagamenti diretti di cui al regolamento (Ce) n. 73/2009 o delle indennità e pagamenti di cui all'articolo 36, lettera a), punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v), del regolamento (Ce) n. 1698/05 o dei pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno dell'OCM vino per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti o nell'ambito dei programmi di sostegno per la vendemmia verde o dei pagamenti del premio di estirpazione;

5. di approvare, per quanto esposto in premessa, l'allegato A, elenco dei Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2012, a norma dell'art. 5 e dell'allegato II al regolamento (Ce) n. 73/2009;

6. di approvare, per quanto esposto in premessa, l'allegato B, elenco delle Norme e degli Standard per il mantenimento dei terreni in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2012 a norma dell'art. 56 e dell'allegato III al regolamento (Ce) n. 73/2009;

7. di precisare che le disposizioni inerenti i Requisiti Minimi relativi all'uso di fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari sono quelli definiti dall'Allegato 8 al Dm n. 10346 del 13 maggio 2011 e s.m.i., così come modificate in Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 15 dicembre 2011, ai cui contenuti si rimanda interamente al fine dell'applicazione regionale per l'anno 2012;

8. di prevedere che l'Agenzia Veneta per i pagamenti in Agricoltura - Avepa adotti, in accordo con la Direzione Agroambiente ed in base al contenuto del documento relativo agli indici di verifica e alla graduazione del livello di violazione della Condizionalità redatto da AGEA per il 2012, il decreto contenente gli indicatori di verifica da applicare in relazione ai contenuti dei citati allegati A e B, di cui ai precedenti punti 5 e 6, nonché le modalità di eventuale collaborazione con gli Enti che possono essere delegati al controllo di Atti, Norme e Standard;

9. di incaricare il Dirigente della Direzione Agroambiente del successivo eventuale perfezionamento degli allegati A e B, di cui ai precedenti punti 5 e 6, qualora si rendessero necessarie disposizioni integrative di dettaglio per l'applicazione della Condizionalità per l'anno 2012;

10. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

11. di incaricare la Direzione regionale Agroambiente dell'esecuzione del presente atto.

Allegato A

ELENCO "A" DEI CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI DI CUI AGLI ARTICOLI 4 E 5 E A NORMA DELL'ALLEGATO II DEL REGOLAMENTO (CE) N. 73/09

CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: AMBIENTE

Atto A1 – Direttiva 2009/147/CE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici

Art. 3 (par. 1 e par. 2 lett. b) – art. 4 (par. 1, 2, 4) – art. 5 (lett. a), b) e d)
(GUUE L20 del 26 gennaio 2010)

Recepimento nazionale

- Deliberazione 26 marzo 2008 Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano. Modifica della deliberazione 2 dicembre 1996 del Ministero dell'Ambiente, recante: «Classificazione delle Aree protette». (Repertorio n. 119/CSR) (G.U. n. 137 del 13 giugno 2008);
- DPR 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante l'attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (Supplemento ordinario n. 219/L (G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997), artt. 3, 4, 5, 6 come modificato dal DPR 12 marzo 2003 n. 120 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003 e s.m.i.);
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002);
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007, n. 184 relativo alla "Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS). (G.U. 6 novembre 2007, n. 258) e successive

modifiche e integrazioni;
- Decreto 22 gennaio 2009 Modifica del decreto 17 ottobre 2007, concernente i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) (GU n. 33 del 10 febbraio 2009);
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 19 giugno 2009) Elenco delle zone di protezione speciale (ZPS) classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE (GU n. 157 del 9 luglio 2009).

Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 22 comma 3 del Decreto Ministeriale MIPAF 22 dicembre 2009, n. 30125 e s.m.i., "Disciplina del regime di Condizionalità, ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/09", definiscono sulla base delle norme di recepimento della Direttiva 2009/147/CE, dove attuate a livello regionale, gli impegni applicabili a livello di azienda agricola.

Visto l'allegato 1 del Decreto Ministeriale MIPAF 22 dicembre 2009, n. 30125 e s.m.i., "Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/09" è stabilita la seguente integrazione regionale:
- Il DPGR 18 maggio 2005, n. 241, approva all'Allegato C le Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.), in esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 20 marzo 2003, Causa C-378/01, sulla base della ricognizione e della revisione dei dati nell'ambito del progetto di cui alla DGR 30 dicembre 2003, n. 4360; la medesima DGR approva all'Allegato G le schede ZPS compilate nei formulari standard Natura 2000 (BUR n. 56 del 7 giugno 2005);
- La DGR 30 dicembre 2005, n. 4441 approva il primo stralcio del programma per la realizzazione della cartografia degli habitat della Rete Natura 2000 e delle relative specifiche tecniche. Il medesimo provvedimento approva, inoltre, la Convenzione di collaborazione tra la Regione Veneto e il CINSA – Consorzio Interuniversitario Nazionale per le Scienze Ambientali (BUR n. 13 del 7 febbraio 2006);
- La DGR 14 marzo 2006, n. 740 – Rete ecologica europea Natura 2000 modifica ed integra la DGR 31 gennaio 2006, n. 192, che approvava gli adempimenti relativi la procedura per l'approvazione di incidenza (BUR n. 35 del 11 aprile 2006);
- La DGR 18 aprile 2006, n. 1180, approva all'Allegato C l'aggiornamento della banca dati Natura 2000, per quanto riguarda l'elenco delle ZPS, nonché all'Allegato G le schede ZPS compilate nei formulari standard Natura 2000 (BUR n. 45 del 16 maggio 2006);
- La DGR 27 luglio 2006, n. 2371 approva il documento relativo alle misure di conservazione per le Zone di Protezione Speciale ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e del DPR n. 357/1997" (BUR n. 76 del 29 agosto 2006);
- La DGR 10 ottobre 2006, n. 3173 (BUR n. 94 del 31 ottobre 2006), che integra la DGR 22 giugno 2001, n. 1662 (BUR n. 67 del 24 luglio 2001) ha approvato una nuova formulazione della "Guida metodologica per la valutazione di incidenza ai sensi della direttiva 92/43/CEE", uno specifico allegato, riferito alla valutazione di incidenza di piani e programmi di tipo faunistico-venatorio e le "Modalità operative per la verifica e il controllo dei documenti di valutazione di incidenza". Tali disposizioni si applicano ai proposti Siti di Importanza Comunitaria (p.S.I.C.), ai Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.), alle Zone Speciali di Conservazione (Z.S.C.) e alle Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.), che costituiscono la rete Natura 2000;
- La LR 5 gennaio 2007, n 1 (BUR n. 4 del 9 gennaio 2007) approva il Piano faunistico venatorio regionale 2007/2012;
- La DGR 27 febbraio 2007, n. 441 integra, con una nuova definizione dei perimetri delle Z.P.S. in precedenza individuate, le aree della Laguna di Venezia e del Delta del Po, in attuazione della direttiva 79/409/CEE e secondo i criteri esplicitati dal Ministero per l'Ambiente e per la Tutela del Territorio e del Mare nella citata nota prot. n. DPN/5D/2006/33855 in data 21 dicembre 2006 (BUR n. 30 del 27/03/2007);
- La DGR 17 aprile 2007, n. 1066 (BUR n. 43 del 08/05/2007) che integra la DGR 7 agosto 2006, n. 2702 (BUR n. 80 del 12 settembre 2006) approva, con l'Allegato A le nuove Specifiche tecniche per l'individuazione e la restituzione cartografica degli habitat e degli habitat di specie della rete Natura 2000 della Regione del Veneto, formulate dal Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi Segreteria Regionale all'Ambiente e Territorio. Tale Allegato A sostituisce l'Allegato B1 della D.G.R. n. 4441 del 30.12.2005 e l'Allegato A1 della D.G.R. n. 2151 del 04.07.2006;
- La DGR 4 dicembre 2007, n. 3919 approva la "Relazione tecnica – Quadro conoscitivo per il Piano di Gestione dei siti di rete Natura 2000 della Laguna di Venezia" e la cartografia degli habitat del sito IT3250046 "Laguna di Venezia", con associata banca dati (BUR n. 3 dell'8 gennaio 2008);
- La DGR 11 dicembre 2007, n. 4059 aggiorna la banca dati Rete ecologica europea Natura 2000, integra all'Allegato C, E e G la DGR 18 aprile 2007, n. 1180, istituendo nuove Zone di Protezione Speciale e apportando modifiche ai siti esistenti, in ottemperanza degli obblighi derivanti dall'applicazione della Direttiva 79/409/CEE (BUR n. 3 dell'8 gennaio 2008);
- La DGR 06 maggio 2008, n. 1125 approva la cartografia degli habitat e degli habitat di specie di alcuni siti in Provincia di Belluno in formato file shape, (Allegato A), strutturato secondo le Specifiche tecniche approvate con la D.G.R. n. 1066 del 17 aprile 2007 (Bur n. 48 del 10/06/2008);
- La DGR 30 dicembre 2008, n. 4240 approva l'elenco dei siti contenuti nell'Allegato A, in relazione ai quali è stato affidato incarico con D.G.R 2702/06 e D.G.R. 1627/08 per la redazione della cartografia degli habitat e habitat di specie; e la cartografia degli habitat e degli habitat di specie contenuta nell'Allegato B, in formato file shape, strutturato secondo le Specifiche tecniche approvate con la D.G.R. n. 1066 del 17 aprile 2007 (Bur n. 9 del 27/01/2009);
- La DGR 22 settembre 2009, n. 2816 approva l'elenco dei siti contenuti nell'Allegato A, in relazione ai quali è stato affidato incarico con D.G.R 2702/06 e D.G.R. 2992/08 per la redazione della cartografia degli habitat e habitat di specie; e la cartografia degli habitat e degli habitat di specie contenuta nell'Allegato B, in formato file shape, strutturato secondo le Specifiche tecniche approvate con la D.G.R. n. 1066 del 17 aprile 2007(Bur n. 86 del 20/10/2009);

Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della

legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, nonché dall'articolo 22, comma 4, del citato decreto ministeriale, si rimanda alle procedure operative che l'Organismo Pagatore Regionale – AVEPA – dovrà adottare, sulla base della circolare Agea 2012.

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI

A1.1 A livello regionale gli impegni sono disciplinati dalla DGR 10 ottobre 2006, n. 3173, che regolamenta la materia della Valutazione d'Incidenza per i piani, progetti e interventi. Lo stesso atto prevede l'esame dello studio per la valutazione d'incidenza a cura dell'Autorità competente all'approvazione del piano, del progetto o dell'intervento, che ha la possibilità di formulare prescrizioni.

A1.2 Ciò premesso, in base alla DGR 10 ottobre 2006, n. 3173 e dell'allegata guida metodologica per la valutazione di incidenza ai sensi della direttiva 92/43/CEE, che schematizza le fasi procedurali funzionali a stabilire la significatività delle incidenze e la necessità di predisporre lo studio per la valutazione di incidenza, per i piani, progetti e gli interventi, si stabilisce che:

- preventivamente, deve essere valutata la necessità di procedere o meno alla stesura dello studio per la valutazione di incidenza per piani, progetti e interventi;
- la redazione dello studio per la valutazione di incidenza è dovuto solo se risulta necessario a seguito di tale istruttoria preliminare.

A1.3 A norma dell'articolo 22, comma 3 del Decreto Ministeriale MIPAF "Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/09", in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, si applicano le pertinenti disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 commi 1 e 2 nonché gli "obblighi e divieti" elencati all'articolo 6 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17.10.2007, n. 184 relativo alla "Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)".

Atto A2 – Direttiva 80/68/CEE del Consiglio concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose

Articoli 4 e 5
(GU L 20 del 26.1.1980, pag. 43)

Recepimento nazionale

- Articoli 103 e 104 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" (G.U. n. 88 del 14-04-2006, Supplemento Ordinario n. 96) e successive modifiche e integrazioni.

Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 22 comma 3 del DM MIPAF 22 dicembre 2009, n. 30125 e s.m.i., "Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/09", definiscono sulla base delle norme di recepimento della Direttiva 80/68/CEE, dove attuate a livello regionale, gli impegni applicabili a livello di azienda agricola.

Visto l'allegato 1 del Decreto Ministeriale MIPAF 22 dicembre 2009, n. 30125 e s.m.i., "Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/09" è stabilita la seguente integrazione regionale:

- DM 19 Marzo 1990 "Norme per il rifornimento di carburanti, a mezzo di contenitori-distributori mobili, per macchine in uso presso aziende agricole, cave e cantieri" (G.U. 31 marzo 1990, n. 76).

Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, nonché dall'articolo 22, comma 4, del citato decreto ministeriale, si rimanda alle procedure operative che l'Organismo Pagatore Regionale – AVEPA – dovrà adottare, sulla base della circolare Agea 2012.

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI

Obblighi e divieti validi per tutte le aziende:

A2.1) Al fine di evitare qualsiasi potenziale inquinamento del suolo e delle acque da sostanze pericolose, l'azienda agricola beneficiaria di aiuti diretti deve stoccare in un locale o in un contenitore chiuso e protetto, posto su un pavimento impermeabilizzato a perfetta tenuta, i combustibili, gli oli di origine petrolifera e minerali, i lubrificanti usati, i filtri e le batterie esauste, onde evitare perdite e percolazioni delle sostanze pericolose nel suolo o nel sottosuolo. Il contenitore-distributore del combustibile, se fuori terra, deve essere provvisto di bacino di contenimento e di una tettoia di protezione dagli agenti atmosferici in materiale non combustibile.

Obblighi e divieti validi per le aziende i cui scarichi non siano assimilabili a quelli domestici:

A2.2) Rispetto delle condizioni di scarico contenute nell'autorizzazione.

A2.3) Possesso dell'autorizzazione allo scarico sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo, nel rispetto dei valori limite della tabella 4 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. n. 152/2006, per i casi previsti dall'articolo 103, comma 1, lettera c del D. Lgs. n. 152/2006. Per tutti gli altri casi valgono i divieti di cui agli articoli 103 e 104 del citato decreto legislativo.

Commento

1. Gli articoli 103 e 104 del D. Lgs. n. 152/2006 dispongono il divieto di scarico diretto sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo e nelle acque sotterranee. L'azienda beneficiaria di aiuti deve possedere un'autorizzazione in corso di validità allo scarico, così come disposto dai medesimi articoli 103 e 104.

2. Tutte le aziende agricole devono rispettare gli obblighi di cui agli articoli 103 e 104 del D. Lgs. n. 152/2006 e non soltanto quelle soggette all'assimilazione di cui all'articolo 101, comma 7.

Si evidenzia che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati (art. 124 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) fatto salvo quanto disposto a norma del comma 4 dell'art. 124 D. Lgs 152/2006 per gli scarichi in reti fognarie di acque reflue domestiche e le acque reflue a queste assimilate (art. 101 (7), lettere a), b), c)), provenienti da imprese:

- dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
- dedite ad allevamento di bestiame;
- dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si

abbia a qualunque titolo disponibilità.

Si definiscono acque reflue domestiche (art. 74 (l), lettera g) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.

Si definisce scarico (art. 74 (l), lettera ff) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.

Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs n. 152/2006, è vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo (art. 103), fatta eccezione per insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono acque reflue domestiche. Al di fuori di questa ipotesi, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate.

È sempre vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (art. 104).

Atto A3 – Direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura

Articolo 3 – paragrafi 1 e 2
(GU L 181 del 4.7.1986, pag. 6)

Recepimento nazionale

- Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 "Attuazione della direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura" (Supplemento ordinario GU 15 febbraio 1992, n 38).

Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 22 comma 3 del DM MIPAF 22 dicembre 2009, n. 30125 e s.m.i., "Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/09", definiscono sulla base delle norme di recepimento della Direttiva 86/278/CEE, dove attuate a livello regionale, gli impegni applicabili a livello di azienda agricola.

Visto l'allegato 1 del Decreto Ministeriale MIPAF 22 dicembre 2009, n. 30125 e s.m.i., "Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/09" è stabilita la seguente integrazione regionale:

- DGR 9 agosto 2005, n. 2241 "D. Lgs. 99/1992; L. R. 3/2000; DGRV n. 338 del 11.02.2005 così come modificata ed integrata dalle DGRV n. 907 del 18.03.2005 e DGRV n. 1269 del 07.06.2005. Direttiva B - "Norme tecniche in materia di utilizzo in agricoltura di fanghi di depurazione e di altri fanghi e residui non tossico e nocivi di cui sia comprovata l'utilità ai fini agronomici ". Aggiornamento (BUR n. 89 del 20 settembre 2005);
- DGR 16 maggio 2006, n. 1407 "Protocollo operativo per la validazione del piano di campionamento dei terreni e dei relativi risultati analitici" (BUR n. 53 del 13 giugno 2006).

Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, nonché dall'articolo 22, comma 4, del citato decreto ministeriale, si rimanda alle procedure operative che l'Organismo Pagatore Regionale – AVEPA – dovrà adottare, sulla base della circolare Agea 2012.

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI

La norma si applica alle aziende agricole sui cui terreni si effettua lo spandimento dei fanghi di depurazione dell'azienda o di terzi.

I soggetti tenuti a richiedere l'autorizzazione sono coloro che intendono utilizzare su suolo agricolo fanghi di depurazione di scarichi civili, di pubbliche fognature e di quelli ad essi assimilabili, nonché di ogni altro fango o residuo di cui sia comprovata l'utilità ai fini agronomici. Tali soggetti in qualità di titolari dell'autorizzazione, sono responsabili del corretto spandimento.

La DGR 9.8.2005, n. 2241 comprende l'allegato A – Direttiva B "Norme tecniche in materia di utilizzo in agricoltura di fanghi di depurazione e di altri fanghi e residui non tossico e nocivi di cui sia comprovata l'utilità ai fini agronomici".

Capitolo 1 "Criteri generali per l'utilizzo in agricoltura di fanghi di depurazione."

- A3.1) È ammessa l'utilizzazione dei fanghi non pericolosi solo se:
  - A3.1.a) sono stati sottoposti a idoneo trattamento di stabilizzazione;
  - A3.1.b) sono idonei a produrre un effetto concimante e/o ammendante e/o correttivo del terreno;
  - A3.1.c) non contengono sostanze tossiche e/o nocive e/o persistenti e/o bioaccumulabili in concentrazioni dannose per il terreno, per le colture, per gli animali, per l'uomo e per l'ambiente in generale.

I soggetti tenuti a richiedere l'autorizzazione sono coloro che intendono utilizzare fanghi di depurazione in attività agricole proprie o di terzi; a tale riguardo va sottolineato che il soggetto che esercita tale attività può essere sia il produttore stesso del fango, qualora provveda direttamente allo spandimento, sia un soggetto intermedio fra produttore stesso del fango e agricoltore, sia lo stesso agricoltore. Tale soggetto, in qualità di titolare dell'autorizzazione, è il responsabile del corretto spandimento dei fanghi, anche dal punto di vista delle responsabilità penali.

- A3.2) Le attività di raccolta, trasporto, stoccaggio e di condizionamento, di cui all'art. 8 del D. Lgs. n. 99/92, nonché di stabilizzazione dei fanghi destinati allo "spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura" rientrano nella disciplina prevista dal D. Lgs. n. 152/2006 e dalla legge regionale n. 3/2000 per il recupero dei rifiuti speciali, ad eccezione di quelle operazioni che avvengano nella "linea fanghi" approvata quale parte integrante del processo depurativo.
- A3.3) Al fine di ottenere l'autorizzazione il richiedente deve presentare formale richiesta al Presidente della Provincia nel cui territorio sono ubicati i terreni interessati alla distribuzione dei fanghi.

Alla domanda devono essere pertanto allegati, per ogni impianto di depurazione, di stabilizzazione e di condizionamento:

a) una descrizione dettagliata della provenienza, del processo di stabilizzazione utilizzato e dell'eventuale condizionamento dei fanghi;
b) una descrizione della natura, composizione e caratte-

ristiche dei fanghi da utilizzare;

c) la perimetrazione della superficie dei terreni sui quali si intende applicare i fanghi su mappa catastale e su carta tecnica regionale (Scala 1:5.000 o 1:10.000), con indicazione del foglio in cui ricade l'area; su quest'ultima devono essere individuate anche le aree sottoposte a vincolo in riferimento ai divieti elencati al punto A3.11); andranno quindi specificati la superficie totale e la superficie netta utilizzabile. Devono essere descritti e ubicati i punti di captazione o di derivazione delle acque destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, con la relativa zona di rispetto ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006, per un raggio di almeno 1 km dai terreni interessati, nonché i punti di approvvigionamento di acque destinate al consumo umano diversi dal precedente, nel caso la zona non sia servita da rete acquedottistica.

d) una relazione che attesti l'idoneità dei siti prescelti in relazione alle caratteristiche pedologiche, agronomiche, idrologiche, idrogeologiche e chimiche dei terreni;

e) un piano di utilizzazione agronomica dove vengono indicati i tempi e i quantitativi di fanghi utilizzabili in rapporto alle esigenze colturali, fermo restando il quantitativo massimo ammissibile;

f) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il titolo di disponibilità dei terreni ed il consenso allo spandimento nei limiti indicati dal piano di utilizzo, nonché che i terreni non sono interessati dalla concimazione con deiezioni animali, altri fanghi di depurazione o altri residui di comprovata utilità agronomica.

▪ A3.4) Rispetto del quantitativo massimo di fanghi nel triennio in funzione delle caratteristiche del fango e del terreno:
- A3.4 a) dosi non superiori a 7,5 t/ha di sostanza secca nei terreni, con pH compreso tra 5 e 7,5, con capacità di scambio cationico (CSC) maggiore 15 meq/100 gr;
- A3.4 b) dosi non superiori a 7,5 t/ha di sostanza secca nei terreni con pH compreso tra 5 e 6, con capacità di scambio cationico (CSC) maggiore 15 meq/100 gr;
- A3.4 c) dosi non superiori a 15 t/ha di sostanza secca nei terreni con pH compreso tra 6 e 7,5, con capacità di scambio cationico (CSC) maggiore 15 meq/100 gr;
- A3.4 d) dosi non superiori a 15 t/ha di sostanza secca nei terreni con pH maggiore 7,5, con capacità di scambio cationico (CSC) maggiore 15 meq/100 gr;
- A3.4 e) dosi non superiori a 22,5 t/ha di sostanza secca nei terreni con pH maggiore 7,5, con capacità di scambio cationico (CSC) maggiore 15 meq/100 gr;
- A3.4 f) dosi non superiori a 3 volte quelle indicate nei precedenti punti per i reflui di industrie agroalimentari, qualora i limiti dei metalli pesanti siano 5 volte inferiori rispetto ai limiti massimi previsti.

La quantità ed il periodo di applicazione devono comunque essere in relazione alle esigenze agronomiche delle colture come indicato nel progetto presentato.

I fanghi devono essere applicati seguendo le buone pratiche agronomiche; durante l'applicazione o subito dopo va effettuato l'interramento mediante opportuna lavorazione del terreno. Durante le fasi di applicazione dei fanghi sul suolo, deve essere evitata la diffusione di aerosol, il ruscellamento, il ristagno ed il trasporto del fango al di fuori dell'area interessata alla somministrazione.

▪ A3.5) Per la stabilizzazione dei fanghi, questi, prima di essere utilizzati, devono essere sottoposti ad idoneo trattamento atto a diminuirne il carattere di putrescibilità e l'emanazione di odori sgradevoli.

▪ A3.6) L'autorizzazione all'utilizzo dei fanghi in agricoltura viene rilasciata dalla Provincia, e ha validità massimo di 3 anni. Copia dell'autorizzazione deve essere trasmessa all'Osservatorio Regionale Rifiuti, al Comune competente per il territorio e al conduttore dei terreni.

Il titolare dell'autorizzazione deve notificare, con almeno 20 giorni di anticipo all'Amministrazione Provinciale, al Dipartimento ARPAV provinciale, al Comune e al conduttore dei terreni le date previste per l'utilizzo dei fanghi con riferimento alla provenienza ai terreni ed alle colture interessate, indicando i quantitativi di materiali che saranno utilizzati.

A tale comunicazione dovranno essere allegati i risultati delle analisi del materiale.

▪ A3.7) I fanghi da utilizzare in agricoltura dovranno essere corredati da una scheda di accompagnamento compilata dal produttore o detentore e consegnata a chi prende in carico i predetti materiali.

▪ A3.8) Il produttore deve annotare sul registro di carico e scarico di cui all'articolo 190 del D. Lgs. n. 152/2006:
a) i quantitativi di fango prodotto e quelli forniti per uso agricolo;
b) il tipo di trattamento impiegato;
c) i nomi e gli indirizzi dei destinatari dei fanghi e i luoghi previsti di utilizzazione (con riferimento ai mappali).

Dovranno altresì essere segnalati la composizione e le caratteristiche dei fanghi rispetto alla DGR n. 2241 del 9 agosto 2005, tabella B1/1 della Direttiva B.

I registri sono a disposizione delle autorità competenti.

▪ A3.9) È prevista l'istituzione di un registro di utilizzazione che deve essere conservato per un periodo non inferiore a 6 anni dall'ultima annotazione.

Nel caso in cui il soggetto autorizzato all'utilizzo dei fanghi sia diverso dal conduttore dei terreni il soggetto stesso dovrà provvedere, entro 10 giorni dalla conclusione di ogni fase di spargimento dei fanghi, a consegnare al conduttore copia della parte del registro di utilizzazione che lo riguarda.

▪ A3.10) Controlli:
- prevedono l'analisi dei fanghi prodotti dall'impianto di depurazione con frequenza indicata al punto 1 dell'articolo 11 del D. Lgs. n. 99/92 ovvero:
  a) ogni 3 mesi per impianti di potenzialità superiore a 100.000 abitanti equivalenti (a.e.);
  b) ogni 6 mesi per impianti di potenzialità inferiore a 100.000 a.e.;
  c) ogni anno per impianti civili con potenzialità inferiore a 5.000 a.e.

  e analizzati prima del loro utilizzo in agricoltura;
- analisi dei terreni almeno ogni 3 anni;
- il controllo dei pozzi privati destinati a uso idropotabile in relazione alla situazione idrogeologia in fase di autorizzazione, a carico del soggetto autorizzato, potrà essere

prescritto dalla Provincia;
- il campionamento e le analisi dovranno essere effettuate dai laboratori dell'ARPAV ovvero dai laboratori privati che possiedono i requisiti previsti dalle norme regionali vigenti.

▪ A3.11) I divieti:
- è vietato l'uso di fanghi con caratteristiche diverse dalla DGR n. 2241 del 9 agosto 2005, tabella B1/1 della Direttiva B, nonché dei fanghi pericolosi, o che non siano stabilizzati, o comunque quando sia stata accertata l'esistenza di un pericolo per la salute degli uomini, degli animali e per la salvaguardia dell'ambiente.
- è vietato applicare i fanghi ai terreni:
  a) allagati, soggetti a esondazioni e/o inondazioni naturali con tempi di ritorno inferiore a 5 anni, acquitrinosi, o con falda affiorante, o con frane in atto;
  b) con pendii maggiori del 15%, e/o soggetti a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/23, limitatamente ai fanghi con contenuto di sostanza secca inferiore al 30%;
  c) con pH minore di 5;
  d) con C.S.C. minore di 8 meq/100 gr;
  e) quando è in atto una coltura, ad eccezione delle colture arboree;
  f) destinate a pascolo, prato-pascolo, foraggere, e comunque nelle 5 settimane che precedono il pascolo o la raccolta;
  g) destinati alla orticoltura e alla frutticoltura i cui prodotti sono normalmente a contatto diretto con il terreno e sono di norma consumati crudi, nei 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso;
  h) ricoperti di neve, gelati o saturi d'acqua;
  i) destinati a giardini pubblici, campi da gioco, spazi ad uso pubblico e boschi naturali;
  j) interessati allo spargimento di effluenti di allevamento o altri residui di comprovata utilità agronomica.
- È inoltre vietata l'applicazione dei fanghi:
  a) per una fascia di 100 m dai centri abitati, di 20 m dalle case sparse e 5 m dalle strade;
  b) per una fascia di 200 m dalle sponde dei laghi e di 20 m dai margini dell'alveo dei corsi d'acqua privi di argini, sugli argini dei corsi d'acqua o di altri corpi idrici, nelle aree di golena;
  c) nelle zone di rispetto dei punti di captazione o di derivazione delle acque destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse. Tali zone, salvo diversa determinazione da parte della Regione, si estendono per 200 m di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione;
  d) nelle zone di drenaggio e viabilità interpoderale;
  e) nei giorni di pioggia (precipitazione giornaliera maggiore o uguale a 5 mm) e per almeno 1 giorno dopo ogni precipitazione;
  f) nelle aree di cava, nelle zone calanchive, doline, inghiottitoi e fascia di rispetto di almeno 10 m;
  g) nelle risaie nei 45 giorni prima della sommersione;
  h) con la tecnica della irrigazione a pioggia.

Sono fatti salvi ulteriori divieti stabiliti dai regolamenti comunali o da altre norme regolamentari specifiche qualora più restrittive.

Capitolo 2 "Criteri generali per l'utilizzo in agricoltura di rifiuti speciali non pericolosi diversi dai fanghi di depurazione e di cui sia comprovata l'utilità ai fini agronomici".

▪ A3.2.1) È ammesso l'utilizzo di rifiuti speciali non pericolosi diversi dai fanghi di depurazione solo se:
  - A3.2.1.a) sono idonei a produrre un effetto concimante e/o ammendante e correttivo del terreno;
  - A3.2.1.b) non contengono sostanze tossiche e nocive e/o persistenti e/o bioaccumulabili in concentrazioni dannose per il terreno, per le colture, per gli animali, per l'uomo e per l'ambiente in generale;
  - A3.2.1.c) sono stabilizzati, ove necessario.

I soggetti tenuti a richiedere l'autorizzazione sono coloro che intendono utilizzare i residui in attività agricole proprie e di terzi; a tale riguardo va sottolineato che il soggetto che esercita tale attività può essere sia il produttore stesso del residuo, qualora provveda direttamente allo spandimento, sia un soggetto intermedio fra produttore e agricoltore, sia lo stesso agricoltore. Tale soggetto è responsabile del corretto utilizzo di tali materiali, anche dal punto di vista delle responsabilità penali.

▪ A3.2.2) Raccolta, trasporto, stoccaggio ed eventuale trattamento dei rifiuti speciali non pericolosi, diversi dai fanghi di depurazione, destinati allo "spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura" rientrano nella disciplina prevista dal D. Lgs. n. 152/2006 e dalla legge regionale n. 3/2000 per il recupero dei rifiuti speciali.

▪ A3.2.3) La domanda di autorizzazione deve essere richiesta al Presidente della Provincia nel cui territorio sono ubicati i terreni interessati;

Alla domanda di autorizzazione deve allegata:
  a) una relazione dettagliata della provenienza e dell'eventuale processo di trattamento dei residui, e modalità di stoccaggio dei medesimi;
  b) la perimetrazione della superficie dei terreni interessati;
  c) una relazione che attesti l'idoneità dei siti prescelti in relazione alle caratteristiche pedologiche, agronomiche, idrologiche, idrogeologiche e chimiche dei terreni;
  d) un piano di utilizzazione agronomica;
  e) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il titolo di disponibilità dei terreni ed il consenso allo spandimento nei limiti indicati dal piano di utilizzo, nonché che i terreni non sono interessati dalla concimazione con deiezioni animali, fanghi di depurazione o altri residui di comprovata utilità agronomica.

▪ A3.2.4) Il quantitativo utilizzabile deve essere fissato in funzione delle caratteristiche del materiale e del terreno nel rispetto dei limiti indicati nella tabella B2/2 allegata alla DGR 9 agosto 2005, n. 2241. La quantità ed il periodo di applicazione devono comunque essere in relazione alle esigenze agronomiche delle colture. Il materiale deve essere applicato seguendo le buone pratiche agronomiche.

▪ A3.2.5) In funzione delle caratteristiche del materiale e della sua putrescibilità, in sede di rilascio dell'autorizzazione verrà valutata la necessità di sottoporre il prodotto ad un idoneo trattamento di stabilizzazione.

- A3.2.6) L'autorizzazione all'utilizzo dei residui in agricoltura viene rilasciata dalla Provincia, e ha validità massimo di 3 anni. Il titolare dell'autorizzazione deve notificare, con almeno 20 giorni di anticipo alla Provincia, al Dipartimento ARPAV Provinciale e al Comune le date previste per l'utilizzo del materiale con riferimento ai terreni ed alle colture interessate, indicando i quantitativi di materiale che saranno impiegati.
- A3.2.7) I residui da utilizzare in agricoltura dovranno essere corredati da una scheda di accompagnamento compilata dal produttore o detentore e consegnata a chi prende in carico i predetti materiali.
- A3.2.8) Il produttore dei residui destinati all'agricoltura deve annotare sul registro di carico e scarico:
  a) i quantitativi di materiale prodotto e quelli forniti per uso agricolo;
  b) eventuale tipo di trattamento impiegato;
  c) i nomi e gli indirizzi dei destinatari dei materiali e i luoghi previsti di utilizzazione;
  d) la composizione e le caratteristiche dei materiali rispetto alla tabella B2/1 allegata.

I registri devono essere tenuti a disposizione dell'autorità competente.

- A3.2.9) È prevista l'istituzione di un registro di utilizzazione che deve essere conservato per un periodo non inferiore a 6 anni dall'ultima annotazione.
- A3.2.10) Controlli:
  - il materiale deve essere analizzato prima del suo utilizzo;
  - analisi dei terreni almeno ogni 3 anni;
  - controllo pozzi privati destinati a uso idropotabile se richiesto dalla Provincia;
  - il campionamento e le analisi dovranno essere effettuate dai laboratori dell'ARPAV, ovvero dai laboratori privati che possiedono i requisiti.
- A3.2.11) I divieti:
  - è vietato l'uso di rifiuti speciali pericolosi o comunque con caratteristiche diverse dalla tabella B2/1 allegata alla DGR 9 agosto 2005, n. 2241;
  - è vietato l'utilizzo sui terreni:

  a) allagati, soggetti ad esondazioni e/o inondazioni naturali con tempi di ritorno inferiori a 5 anni, acquitrinosi o con falda affiorante o con frane in atto;
  b) con pendii maggiori del 15% e/o soggetti a vincolo idrogeologico, limitatamente ai residui con contenuto di sostanza secca inferiore al 30%;
  c) con pH minore di 5;
  d) con C.S.C. minore di 8 meq/100 gr;
  e) a pascolo, prato-pascolo, foraggere per le 5 settimane prima del pascolo o della raccolta;
  f) destinati alla orticoltura e alla frutticoltura i cui prodotti sono normalmente a contatto diretto con il terreno e sono di norma consumati crudi, nei 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso;
  g) ricoperti di neve, gelati o saturi d'acqua;
  h) destinati a giardini pubblici, campi da gioco, spazi ad uso pubblico e boschi naturali;
  i) interessati allo spargimento di deiezioni animali, di fanghi di depurazione o di altri residui di comprovata utilità agronomica.

  - È vietata inoltre l'applicazione dei materiali:

  a) per una fascia di 100 m dai centri abitati, di 20 m dalle case sparse e 5 m dalle strade;
  b) per una fascia di 200 m dalle sponde dei laghi e di 20 m dai margini dell'alveo dei corsi d'acqua privi di argine, sugli argini dei corsi d'acqua o di altri corpi idrici, nelle aree di golena;
  c) nelle zone di rispetto dei punti di captazione o di derivazione delle acque destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse. Tali zone, salvo diversa determinazione da parte della Regione, si estendono per 200 m di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione;
  d) nelle zone di drenaggio e viabilità interpoderale;
  e) nei giorni di pioggia e per almeno 1 giorno dopo ogni precipitazione;
  f) nelle aree di cava, golene, doline, inghiottitoi e fascia di rispetto di almeno 5 m;
  g) nelle risaie e nei 45 giorni prima della sommersioni;
  h) con tecnica della irrigazione a pioggia.

In sede di autorizzazione possono essere valutate eventuali deroghe ai predetti divieti in rapporto a particolari tipologie di materiali. È fatto salvo quanto stabilito dai regolamenti comunali o da altre norme regolamentari specifiche, qualora più restrittive.

Atto A4 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole

Articoli 4 e 5
(GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1)

Recepimento nazionale

- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96) e successive modifiche e integrazioni:
  - Art.74, lettera pp), definizione di "Zone vulnerabili":
  - "zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati di origine agricola o zootecnica in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di scarichi";
  - Art. 92, designazione di "Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola":
  - Sono designate vulnerabili all'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole le zone elencate nell'allegato 7/A-III alla parte terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché le ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate da parte delle Regioni;
- Decreto interministeriale 7 aprile 2006 recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152. (S.O. n. 120 alla G.U. n. 109 del 12 maggio 2006).
- Decisione della Commissione 2011/721/UE del 3 novembre 2011, che concede una deroga richiesta dall'Italia con riguardo alle regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento pro-

vocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.

Ai sensi del Decreto Ministeriale 30125/2009 e s.m.i., le Regioni e Province Autonome, riportano nei propri provvedimenti l'elenco delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate in applicazione della Direttiva 91/676/CEE.

Designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola nella Regione del Veneto

Per la Regione del Veneto, sono designati "zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola" i seguenti territori:

- l'area dichiarata a rischio di crisi ambientale di cui all'articolo 6 della legge 28 agosto 1989, costituita dall'intera Provincia di Rovigo e dal territorio del Comune di Cavarzere, in Provincia di Venezia (ai sensi del D. Lgs. n. 152/1999);
- il Bacino Scolante in laguna di Venezia, area individuata dal Piano Direttore 2000, la cui delimitazione è stata approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. 23 del 7 maggio 2003;
- l'area dei 100 comuni di alta pianura (fascia di ricarica degli acquiferi e fascia delle risorgive) designati con Deliberazione del Consiglio regionale del 17 maggio 2006, n. 62 (BUR n. 55 del 20 giugno 2006);
- l'intero territorio dei Comuni della Lessinia e dei rilievi in destra Adige, e il territorio dei Comuni della Provincia di Verona afferenti al bacino del Po, designati con Deliberazione della Giunta regionale del 24 luglio 2007, n. 2267 (BUR n. 73 del 21 agosto 2007), così come integrata dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 2684 dell'11 settembre 2007 (BUR n. 88 del 9 ottobre 2007).

Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 22 comma 3 del DM 22 dicembre 2009, n. 30125 e s.m.i., "Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/09", definiscono sulla base delle norme di recepimento della Direttiva 91/676/CEE, nonché di quanto stabilito dalla decisione 2011/721/UE, gli impegni applicabili a livello di azienda agricola.

Visto l'allegato 1 del Decreto Ministeriale MIPAF 22 dicembre 2009, n. 30125 e s.m.i., "Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/09" è stabilita la seguente integrazione regionale.

La Regione del Veneto ha approvato, con la DGR n. 1150/2011 il "II Programma d'Azione" che disciplina i criteri e le norme tecniche generali per le aziende agricole ricadenti in zone vulnerabili ai nitrati che praticano l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, dei fertilizzanti azotati, degli ammendanti e, comunque, di tutti gli apporti azotati.

- Deliberazione della Giunta regionale 26 luglio 2011, n. 1150, "Adempimenti regionali obbligatori della direttiva 91/676/CEE. Approvazione della documentazione a supporto della Valutazione Ambientale Strategica prevista dalla direttiva 2001/43/CE e del Programma d'Azione regionale aggiornato".
- Decreto del Dirigente regionale della Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura 21 aprile 2008, n. 134 "Programma d'azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola: Dgr 7 agosto 2006, n. 2495, articolo 2, comma 1, lettera q). "Piccoli allevamenti di tipo familiare"; articolo 24, comma 3, "Caratteristiche dello stoccaggio". DGR 7 agosto 2007, n. 2439: precisazioni ulteriori" (BUR n. 38 del 6 maggio 2008);

Ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 17 del II Programma d'Azione (Allegato A alla DGR n. 1150 del 26.7.2011) alla data del 1° gennaio 2012 sono abrogate tutte le norme contrarie o incompatibili con le disposizioni del II Programma d'Azione, e in particolare:

a) Il Titolo V della DGR 7 agosto 2006, n. 2495 – "Recepimento del DM 7 aprile 2006. Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto";
b) Le precisazioni contenute nell'Allegato A alla DGR n. 2439/2007 riferite agli articoli del Titolo V della DGR n. 2495/2006, se in contrasto con le disposizioni del II Programma d'Azione;
c) DGR 6 maggio 2008, n. 894 – "Applicazione regionale del decreto ministeriale 7 aprile 2006. Utilizzazione agronomica degli effluenti non palabili sui terreni in pendenza nell'ambito delle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola dei territori delle Comunità Montane del Veneto".

CRITERI APPLICATIVI

Il II Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati del Veneto dispone criteri che regolamentano l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento palabili e non palabili, (da soli, o in miscela con biomasse vegetali), ammendanti organici e concimi azotati, nonché di compost esausti da fungicoltura.

I criteri applicativi della DGR n. 1150 del 26 luglio 2011, trovano riscontro nelle indicazioni, ove pertinenti, della DGR n. 2439 del 7 agosto 2007, che ha approvato la modulistica per la presentazione alle Province delle Comunicazioni e dei PUA.

Devono essere considerate parte integrante del presente Atto A4 tutte le disposizioni applicative che nel corso del 2012 verranno introdotte per attivare la richiamata decisione di deroga n. 2011/721/UE del 3.11.2011, la cui applicazione, ai sensi del IV "considerando" della decisione, avviene in combinato disposto con la normativa che attua la direttiva [per il Veneto: DGR n. 1150 del 26.7.2011].

Adempimenti per le aziende agricole con terreni in zona vulnerabile

Con la DGR 26 luglio 2011, n. 1150 sono stati definiti i criteri specifici per la Regione del Veneto per il pieno rispetto degli obblighi fissati dal DM 7 aprile 2006.

In proposito, è prevista l'integrazione del modello Comunicazione e delle istruzioni per la sua compilazione per le Comunicazioni ed i PUA che saranno soggetti a rinnovo nel corso del 2012, per il pieno rispetto delle disposizioni della DGR richiamata.

Scadenze per la presentazione delle comunicazioni

In applicazione al DM 7 aprile 2006, le Comunicazioni e, se del caso, il Piano di Utilizzazione Agronomica per l'utilizzazione degli effluenti zootecnici ai fini della fertilizzazione delle superfici agricole, devono essere presentati alla Provincia almeno 30 giorni prima delle operazioni di spandimento degli effluenti di allevamento, in conformità all'articolo 18 del decreto ministeriale 7 aprile 2006 e dell'articolo 10 della DGR n. 1150/2011.

L'allegato F alla DGR n. 2439/2007, come aggiornato

dall'allegato A alla DGR n. 2217/2008, dettaglia i diversi casi e le specifiche modalità per la presentazione della Comunicazione e del PUA.

Nel caso l'azienda agricola intenda aderire volontariamente alla deroga di cui alla decisione n. 2011/721/UE, è tenuta a presentare apposita richiesta via software entro il 15 febbraio 2012. Il Piano di fertilizzazione è reso disponibile per i controlli.

Utilizzazione agronomica degli effluenti sui terreni vulnerabili in pendenza, nell'ambito delle zone svantaggiate di montagna

Con la deliberazione della Giunta regionale 26 luglio 2011, n. 1150, sono stati introdotti criteri per l'applicazione degli effluenti di allevamento sui terreni con pendenza superiore al 10%, limitatamente alle zone svantaggiate ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999. I Comuni appartenenti alle zone montane classificate svantaggiate sono elencati nell'Allegato 6 al Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 del Veneto e s.m.i..

Con l'adozione delle prescrizioni riportate all'articolo 4, comma 5 e all'articolo 5, comma 6 della DGR n. 1150/2011, lo spandimento degli effluenti nelle suddette aree svantaggiate può essere effettuato sino al limite massimo di pendenza del 30%.

Tali prescrizioni prevedono che, nel caso di fertilizzazione agronomica di colture primaverili estive (come il mais):

a) le superfici con pendenza declinante verso corpi idrici devono essere interrotte da colture seminate in bande trasversali, ovvero da solchi acquai provvisti di copertura vegetale, ovvero da altre misure equivalenti atte a limitare lo scorrimento superficiale (run-off) dei fertilizzanti;
   oppure;
b) devono essere mantenute fasce di rispetto tra le aree che si intendono fertilizzare e il limite dei corpi idrici, larghe almeno 20 metri;
   oppure;
c) le coltivazioni devono essere seminate trasversalmente rispetto alla massima pendenza o usando procedimenti atti a prevenire il run-off (es. semina su sodo);
   oppure;
d) una copertura vegetale deve essere assicurata anche durante tutta la stagione invernale.

Il divieto di spandimento su appezzamenti coltivati in pendenza di superficie inferiore ad un ettaro non si applica.

Utilizzazione agronomica degli effluenti sui terreni vulnerabili in ambiti della rete Natura 2000 regionale designati SIC e ZPS

- Il II Programma d'Azione dispone specifiche regolamentazioni operative all'attività di utilizzazione agronomica degli effluenti nelle aree SIC e ZPS.

In particolare, l'articolo 4, comma 10 del II Programma d'Azione impone il divieto dell'utilizzo dei letami e dei materiali assimilati limitatamente agli habitat:

- delle formazioni rupicole e calcicole (cod. habitat 6110* – Formazioni erbose rupicole calcicole o basofile dell'Alysso-Sedion albi e 6170 – Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine);
- delle formazioni secche seminaturali (codice habitat 6210* – Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festucheto-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee) e codice habitat 6230* (formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (o delle zone submontane dell'Europa continentale);
- delle torbiere (cod. habitat 7140 – Torbiere di transizione e instabili e 7230 delle torbiere basse alcaline);
- delle paludi (cod. habitat 7210* – Paludi calcaree con Cladium mariscus e specie del Caricion davallianae);
- delle sorgenti (cod. habitat 7220* – Sorgenti pietrificanti con formazione di tufi (Cratoneurion)).

Negli habitat sopra elencati, l'art. 5, comma 8, vieta anche l'utilizzo agronomico dei liquami e dei materiali assimilati.

- Il II Programma d'Azione dispone all'art. 8, comma 8, che lo spandimento dei letami e dei liquami nelle aree vulnerabili SIC e ZPS a pascolo permanente sia effettuato in copertura assicurando in tal modo un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitando il deterioramento dell'habitat. Nel caso degli effluenti non palabili, lo spandimento agronomico deve essere effettuato "a raso".
- Il II Programma d'Azione dispone all'art. 10, comma 6, che le Comunicazioni e i PUA per le aziende che dispongono di terreni in Zona Vulnerabile, ricadenti nelle aree SIC e ZPS che ricomprendono gli habitat sotto riportati, debbano essere accompagnate da relazione di Valutazione di Incidenza Ambientale:

- di praterie umide seminaturali con piante erbacee alte (cod. habitat 6410 – prateria con Molinia su terreni calcarei, torbosi ed argillo-limosi (Molinion caeruleae);
- di praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del Molinio-Holoschoenion (cod. habitat 6420);
- di bordure plainiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile (cod. habitat 6430);
- delle formazioni erbose mesofile (cod. habitat 6510 – Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis);
- di praterie montane da fieno (cod. habitat 6520).

Ulteriori precisazioni in merito ai "Piccoli allevamenti di tipo familiare" e alle "Caratteristiche dello stoccaggio"

Con il decreto del Dirigente regionale della Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura 21 aprile 2008, n. 134 (BUR n. 38 del 6 maggio 2008) si precisa, tra l'altro:

• la definizione di "piccoli allevamenti di tipo familiare", di cui alla lettera q), comma 1 dell'articolo 2 della DGR 7 agosto 2006, n. 2495;

• i criteri da rispettare, relativamente agli stoccaggi degli effluenti zootecnici, dei "piccoli allevamenti di tipo familiare";

• le condizioni riguardanti la modalità di allevamento allo stato "semibrado";

• le specifiche tecniche che individuano la superficie minima del 20% della SAU aziendale che permette la riduzione delle dimensioni degli stoccaggi (in zona vulnerabile), ai sensi dell'articolo 24, comma 4, del DM 7 aprile 2006;

• la definizione, anche ai fini urbanistici, di "vasca o concimaia coperta o chiusa".

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI

A4.1) Comunicazione

L'azienda agricola che effettua l'utilizzazione agronomica

degli effluenti zootecnici nel corso del 2012, in conformità a quanto previsto all'articolo 10 della DGR n. 1150/2011, nonché delle precisazioni già contenute nell'allegato A della DGR 8 agosto 2008, n. 2217 (aggiornato dall'allegato F alla DGR n. 2439/2007 e con le disposizioni integrative necessarie al rispetto della DGR n. 1150/2011), è tenuta a presentare alla Provincia, se non risulta già agli atti, la Comunicazione, semplificata o completa. Nei casi previsti deve altresì essere predisposto il "Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA)" e reso disponibile in azienda per i controlli.

La Comunicazione, redatta ai sensi di quanto previsto dal DM 7 aprile 2006, contiene informazioni riguardanti:
- la consistenza media annua dell'allevamento, la categoria degli animali allevati e il numero dei capi allevati;
- l'indicazione dei terreni sui quali viene effettuato lo spargimento dei reflui e del titolo di possesso dei terreni, ivi comprese le dichiarazioni di assenso dei proprietari dei terreni concessi in asservimento al fine dello spargimento;
- le caratteristiche strutturali dell'allevamento e le capacità dei contenitori di stoccaggio dei reflui;
- le modalità di gestione degli effluenti e gli eventuali trattamenti.

Il produttore che, alla data del controllo in azienda, non abbia presentato alla Provincia la Comunicazione e, se del caso, il PUA in conformità a quanto previsto dalle normative vigenti, è tenuto ad ottemperare all'adempimento entro 6 mesi, trasmettendo gli atti amministrativi conformemente a quanto previsto dagli articoli sopra indicati, sia alla Provincia competente per territorio che all'AVEPA, Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura.

In caso di mancata trasmissione degli atti di cui sopra entro tale data, AVEPA rileva la mancata ottemperanza al presente impegno.

Al fine di stabilire gli obblighi amministrativi delle aziende, queste ultime sono classificate dal DM 7 aprile 2006 e dalla normativa regionale in funzione della produzione di "azoto al campo", calcolato in kg/anno in funzione del tipo di allevamento e della presenza media di capi di bestiame in stabulazione nell'allevamento. In proposito, per la definizione di tale quantitativo di "azoto al campo" va fatto esclusivo riferimento a quanto dichiarato dal singolo produttore e/o utilizzatore di effluenti nella Comunicazione predisposta attraverso il "Software Regionale Nitrati", e al conseguente calcolo elaborato dal sistema software.

Per definire la presenza media annuale di capi in azienda sono presi in esame il tipo di allevamento, l'organizzazione per cicli ed i periodi di assenza di capi in stabulazione (anche giornalieri), così come dichiarato dal singolo produttore nel "Software Regionale Nitrati".

A4.2) Registro delle concimazioni

Chiunque utilizzi in zona vulnerabile effluenti di allevamento e/o fertilizzanti di sintesi di cui al D.Lgs. n. 75/2010 in quantità annue superiori a 3.000 kg di azoto è tenuto alla registrazione degli interventi di applicazione sui terreni in conduzione, e a riportare su apposito registro le informazioni utili a verificare il rispetto dei quantitativi ammessi dall'allegato A alla DGR n. 1150/2011.

La Giunta regionale provvederà alla definizione del registro, ai sensi di quanto disposto dall'art. 11 del II Programma d'Azione.

A4.3) Stoccaggi

In relazione alle prescrizioni tecniche dettate dal decreto ministeriale 7 aprile 2006 per l'effettuazione del corretto stoccaggio delle deiezioni animali (aziende con allevamenti), sono vigenti nella Regione del Veneto le norme approvate dal II Programma d'Azione per le zone vulnerabili del Veneto, nonché quelle non in contrasto previste dalle DGR 7 agosto 2006, n. 2495 e 7 agosto 2007, n. 2439 e s.m.i..

In particolare, sono definite le modalità per il calcolo del dimensionamento dei contenitori e la durata dei tempi di stoccaggio delle deiezioni, anche in relazione alle categorie di animale allevato e agli eventuali trattamenti chimico fisici dei reflui.

Le prescrizioni tecniche per l'effettuazione del corretto stoccaggio degli effluenti aziendali (letami e materiali ad essi assimilati, liquami e materiali ad essi assimilati, acque reflue provenienti da aziende di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c) e da altre aziende ad esse assimilate sono dettate dagli articoli 7, 8, 14 e 24 della DGR n. 2495/2006, così come integrati dalle disposizioni di cui alla DGR n. 2439/2007, e loro successive modifiche e integrazioni.

A4.4) Accumulo temporaneo

Condizioni per l'accumulo temporaneo dei letami, del compost spento di fungicoltura (SMC), delle frazioni palabili e delle lettiere esauste di allevamenti di avicunicoli, esclusi gli altri materiali assimilati:
- solo ai fini dell'utilizzazione agronomica;
- solo previo uno stoccaggio di almeno 90 giorni;
- solo sui terreni agricoli utilizzati per lo spandimento;
- per un periodo non superiore a 30 giorni;
- in quantità funzionale alle esigenze delle colture dell'appezzamento utilizzato per l'accumulo;
- evitando ogni fuoriuscita di liquidi e/o percolati e mantenendo condizioni microaerobiche all'interno della massa.

Divieto di accumulo a distanze inferiori a:
- 5 m dalle scoline;
- 20 m dalle abitazioni sparse;
- in prossimità dei centri abitati, e comunque nel rispetto delle distanze minime previste dal presente comma;
- 50 m dalle strade statali e/o provinciali e/o comunali;
- 20 m dai corpi idrici;
- 30 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
- 40 m dalle sponde dei laghi, nonché delle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.

Per gli allevamenti avicoli a ciclo produttivo inferiore a 90 giorni, le lettiere possono essere stoccate al termine del ciclo produttivo sotto forma di cumuli in campo, fatte salve diverse disposizioni delle autorità sanitarie.

L'accumulo non può essere ripetuto nello stesso luogo nell'ambito di una stessa annata agraria.

A4.5) Rispetto dei limiti per l'apporto degli effluenti di allevamento

I terreni oggetto di utilizzazione agronomica degli effluenti e i massimali di utilizzo degli effluenti di allevamento, nelle zone designate vulnerabili ai nitrati di origine agricola, [così come previsto dalla direttiva 91/676/CEE], sono desumibili,
- nel caso della Comunicazione Semplificata, da:

- Quadro C – "Superfici terreni";
- Quadro I – "Prospetto riassuntivo";
  - Sezione I – "Produzione e/o utilizzazione di azoto da effluenti zootecnici";
  - Sezione II – "Superfici interessate allo spandimento degli effluenti zootecnici";
  - Sezione IV – "Carico di azoto da effluenti zootecnici";
- nel caso della Comunicazione Completa, da:
- Quadro C – "Superfici terreni";
- Quadro M – "Prospetto riassuntivo";
  - Sezione I – "Produzione e/o utilizzazione di azoto da effluenti zootecnici;
  - Sezione II – "Superfici interessate allo spandimento degli effluenti zootecnici";
  - Sezione IV – "Carico di azoto da effluenti zootecnici".

Tali Comunicazioni sono redatte dal produttore e/o utilizzatore di effluenti zootecnici, ai sensi di quanto previsto dal DM 7 aprile 2006, così come recepito dalle DGR 7 agosto 2006, n. 2495 e dalla DGR 7 agosto 2007, n. 2439, e loro successive modifiche e integrazioni realizzate ai fini del rispetto delle disposizioni di cui alla DGR n. 1150/2011.

Le richiamate deliberazioni definiscono i termini entro i quali le aziende agricole sono tenute a presentare alla Provincia le Comunicazioni di cui sopra.

A4.6) Rispetto dei limiti per l'apporto degli effluenti di allevamento alle condizioni della deroga di cui alla decisione della Commissione n. 2011/721/UE

Con l'approvazione della deroga alle Regioni del bacino padano-veneto è stata ammessa la possibilità di effettuare lo spandimento di una quantità annua di effluente zootecnico corrispondente all'applicazione di 250 kg/ha di azoto a determinate condizioni.

La deroga è concessa all'agricoltore che la applica sull'azienda agricola la cui superficie è coltivata per almeno il 70% a colture con stagioni di crescita prolungata e con elevato grado di assorbimento, e che abbia effettuato apposita richiesta entro il 15 febbraio, secondo le modalità definite dalla Regione del Veneto. La richiesta è corredata di un impegno scritto a rispettare le condizioni stabilite agli articoli 5, 6 e 7 della decisione 2011/721/UE.

Il rispetto delle condizioni previste agli articoli 5, 6 e 7 è verificato in base alle informazioni contenute nel "Piano di fertilizzazione", di cui all'articolo 6, comma 4 della decisione n. 2011/721/UE.

Il Piano di fertilizzazione è reso disponibile per le aziende agricole alle quali è applicata la deroga ai fini dei controlli.

A4.7) Divieti

Il II Programma d'Azione individua nelle zone vulnerabili ai nitrati le seguenti limitazioni d'uso per effluenti zootecnici palabili e non palabili, concimi azotati e ammendanti organici.

- Divieti di utilizzazione dei letami e dei concimi azotati e ammendanti organici (di cui al D.Lgs. n. 75/2010):

a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato;
b) nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento allo stato brado;
c) nelle aree di cava, fatta eccezione per le medesime, ovvero per altre aree, qualora siano previsti interventi di recupero e ripristino ambientale, limitatamente alla ricostituzione dello strato attivo del suolo, e purché sia dimostrato che non esiste pericolo di inquinamento delle acque. Fanno eccezione altresì le aree suddette qualora recuperate all'esercizio dell'attività agricola;
d) nelle zone di tutela assoluta di cui all'articolo 94 del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, costituite dall'area immediatamente circostante i punti di captazione o derivazione, per un'estensione di almeno 10 m di raggio dai punti stessi. Sono fatte salve le disposizioni di cui allo stesso articolo relativamente alle zone di rispetto di cui al medesimo articolo 94;
e) per le acque marino-costiere e quelle lacustri entro 5 metri di distanza dall'inizio dell'arenile;
f) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi di d'acqua;
g) sui terreni interessati dalla distribuzione dei fanghi di depurazione e altri fanghi e residui non tossico e nocivi di cui sia comprovata l'utilità a fini agronomici, come previsto dalla DGR 9.8.2005, n. 2241, e s.m.i.;
h) in tutti i casi in cui le Autorità competenti provvedono ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffusive per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici; in questi casi, le suddette Autorità sono tenute a darne tempestiva comunicazione alla Regione del Veneto – Direzione Agroambiente ed a ARPAV – Osservatorio Suolo e Rifiuti;
i) 10 m di distanza dalle sponde dei corpi idrici superficiali (corsi d'acqua), come individuati dall'Amministrazione regionale ai sensi del DM n. 131/2008 e descritti nei Piani di Gestione delle Acque. L'elenco dei corpi idrici superficiali (corsi d'acqua del Veneto), caratterizzati ai sensi del DM n. 131/2008, è quello contenuto nel Piano di Gestione del Distretto Alpi Orientali (reperibile sul sito www. alpiorientali.it);
j) 5 m di distanza dagli altri corsi d'acqua;
k) 25 m di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacustri, marino-costiere e di transizione, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971. Le zone umide individuate dalla Regione del Veneto, ai sensi della Convenzione di Ramsar, per le zone vulnerabili di cui alla DCR n. 62/2006 corrispondono a Valle Averto, nel Comune di Campagnalupia, e la Palude Le Marice, nel comune di Cavarzere, siti in provincia di Venezia;
l) le disposizioni di cui ai punti i), j) e k) non si applicano ai canali arginati e ai canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali. E' obbligatorio, altresì, ove tecnicamente possibile, nelle fasce di divieto, una copertura vegetale permanente anche spontanea ed è raccomandata la costituzione di siepi e/o di altre superfici boscate;
m) nelle 24 ore precedenti l'intervento irriguo, nel caso di irrigazione a scorrimento per i concimi non interrati;
n) 90 giorni, dal 1° novembre al 31 gennaio, per i letami e i materiali ad essi assimilati, ad esclusione del letame bovino, ovicaprino e di equidi con contenuto in sostanza secca pari ad almeno il 20% ed in assenza di percolati,

utilizzati sui prati permanenti e avvicendati, per i quali il divieto si applica nel periodo compreso tra il 15 dicembre e il 15 gennaio.

Il divieto di 90 giorni, dal 1° novembre al 31 gennaio vale altresì per i concimi azotati e gli ammendanti organici di cui al decreto legislativo n. 75/2010, ad eccezione dell'ammendante compostato di cui al medesimo decreto legislativo, per il quale il divieto si applica nel periodo compreso tra il 15 dicembre e il 15 gennaio, esclusivamente nei casi di tenori di azoto totale inferiori al 2,5% sul secco, di cui non oltre il 15% in forma ammoniacale.

Sono escluse dal divieto le colture in serra, le colture vivaistiche protette da tunnel, per le quali è possibile impiegare fino a 50 kg di azoto per ettaro, distribuito in due interventi, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 26 del DM 7 aprile 2006.

Il periodo di divieto è di 120 giorni, dal 1° novembre al 28 febbraio, per le deiezioni di avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65%;

o) non si possono spandere letami, concimi azotati ed ammendanti organici di cui al D.Lgs. n. 75/2010 sui terreni interessati dalla distribuzione delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari di cui norme regionali di attuazione della legge 11 novembre 1996, n. 574, e s.m.i;

p) sui terreni interessati dalla distribuzione dei sottoprodotti dei processi di vinificazione, ai sensi della DGR n. 1464/2010, di cui alle norme di applicazione del DM 27 novembre 2008 per la Regione del Veneto (Articolo 5 – Ritiro sotto controllo);

q) in caso di rischi significativi di perdite di nutrienti per scorrimento superficiale o percolazione in profondità. Di norma, tale rischio esiste nell'applicazione su pendenze superiori al 10%. Sono escluse dal divieto le superfici sistemate con terrazzamenti. Per ridurre i rischi, devono essere assicurate, ove praticabili, una copertura vegetale e l'adozione di appropriate tecniche di conservazione del suolo. Inoltre, sui seminativi, deve essere effettuata l'incorporazione del letame e dei concimi minerali entro le 24 ore successive alla distribuzione. Nei Comuni classificati svantaggiati di montagna (attualmente sono quelle approvate da Decreto del Dirigente Unità Complessa del Sistema Informativo del settore Primario e Controllo n. 6 del 26 aprile 2010), individuati ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, tali divieti non si applicano esclusivamente nel caso di appezzamenti coltivati di superficie inferiore ad un ettaro.

Ai sensi dell'art. 8, comma 2 dell'Allegato A alla DGR n. 1150/2011, la Giunta regionale può eventualmente definire decorrenze di divieto diverse, nel rispetto delle procedure e dei limiti temporali ivi definiti dal Programma di Azione.

- Divieti di utilizzazione dei liquami e dei materiali ad essi assimilati

L'utilizzo dei liquami e dei materiali ad essi assimilati, oltre che nei casi previsti alle precedenti lettere a), b), c), d), f), g) e h) relative ai divieti di utilizzazione dei letami e dei concimi azotati e ammendanti organici, è vietato nelle seguenti situazioni e periodi:

a) nei terreni di golena aperta, ossia in aree di pertinenza fluviale, non separate funzionalmente dal corso d'acqua mediante un argine secondario;

b) nelle zone calanchive, ed in presenza di doline, inghiottitoi, tenuto conto della relativa fascia di rispetto di almeno 10 m;

c) nei terreni distanti meno di 200 metri dalle opere di captazione delle acque sotterranee (pozzi e sorgenti) destinate al consumo umano o di acquedotto privato di pubblico interesse (impianto che serve almeno 15 utenze) come disciplinato dall'articolo 94 del D. Lgs. n. 152/2006;

d) entro 10 metri dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;

e) entro 30 m di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacustri, marino-costiere e di transizione, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971;

f) in prossimità dei centri abitati, per una fascia di 20 m dalle case sparse, nonché per una fascia di 5 m dalle strade statali e/o provinciali e/o comunali. Nel caso di distribuzione con interramento diretto (iniezione nel terreno o distribuzione a bassa pressione e contemporanea incorporazione nel terreno), le suddette distanze vengono dimezzate;

E' fatto, inoltre, divieto di utilizzazione dei liquami e prodotti a questi assimilati:

g) nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;

e) in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;

f) dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico;

g) su colture foraggere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento. Per le frazioni non palabili di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), punto 4), il periodo di divieto di utilizzo su colture foraggere nelle settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento può essere ridotto da tre a due settimane, limitatamente al caso delle sole frazioni provenienti da trattamenti di digestione anaerobica finalizzati alla produzione di biogas;

h) sui terreni interessati dalla distribuzione dei fanghi di depurazione e altri fanghi e residui non tossico e nocivi di cui sia comprovata l'utilità a fini agronomici, come previsto dalla DGR 9 agosto 2005, n. 2241 e s.m.i..

i) su terreni con pendenza media superiore al 10%, con riferimento ad un'area aziendale omogenea. Tale pendenza può essere incrementata dal 10% al 15% nel caso siano adottate le migliori tecniche di spargimento disponibili (es. iniezione diretta nel suolo o distribuzione superficiale a bassa pressione con aratura entro le 12 ore per le terre arabili; iniezione diretta, se tecnicamente possibile, o distribuzione superficiale a bassa pressione su prati e pascoli; spandimento a bassa pressione in bande, o spargimento superficiale a bassa pressione su cereali o su secondo raccolto). L'applicazione del liquame su pendenze superiori al 10% è in ogni caso vietata quando sono previste piogge, da parte dei servizi agro-meteorologici di ARPAV, superiori a 10 mm entro i successivi 3 giorni.

Attenzione: nelle zone svantaggiate ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999 (decreto SISP n. 6 del

26.4.2010), l'applicazione dei liquami e dei materiali assimilati su pendenze fino a 30% è permessa assicurando che il quantitativo di azoto e di effluente applicato per ciascun singolo intervento non ecceda rispettivamente i 50 kg/ha di azoto e le 35 t/ha. Nel caso di colture primaverili-estive (come il mais), devono essere rispettate inoltre le seguenti disposizioni aggiuntive:

- le superfici con pendenza declinante verso corpi idrici devono essere interrotte da colture seminate in bande trasversali, ovvero da solchi acquai provvisti di copertura vegetale, ovvero da altre misure equivalenti atte a limitare lo scorrimento superficiale (run-off) dei fertilizzanti;
  oppure
- devono essere mantenute fasce di rispetto tra le aree che si intendono fertilizzare e il limite dei corpi idrici, larghe almeno 20 metri;
  oppure
- le coltivazioni devono essere seminate trasversalmente rispetto alla massima pendenza o usando procedimenti atti a prevenire il run-off (es. semina su sodo);
  oppure
- una copertura vegetale deve essere assicurata anche durante tutta la stagione invernale.

Nei Comuni classificati svantaggiati di montagna (attualmente sono quelle approvate dal Decreto del Dirigente Unità Complessa del Sistema Informativo del settore Primario e Controllo n. 6 del 26 aprile 2010), individuati ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1257/1999, i divieti di cui alla presente lettera non si applicano esclusivamente nel caso di appezzamenti coltivati di superficie inferiore ad un ettaro.

Il periodo di divieto è di 120 giorni, dal 1° novembre al 28 febbraio; il divieto ha la durata di 90 giorni nei terreni con prati, cereali autunno-vernini, colture ortive e colture arboree con inerbimento interfilare permanente (dal 15 novembre al 15 febbraio), e 120 giorni nei terreni destinati ad altre colture (dal 1° novembre al 28 febbraio).

Ai sensi dell'art. 8, comma 2 dell'Allegato A alla DGR n. 1150/2011, la Giunta regionale può eventualmente definire decorrenze di divieto diverse, nel rispetto delle procedure e dei limiti temporali ivi definiti dal Programma di Azione.

Si riporta, di seguito, lo schema riassuntivo del divieto temporale di spandimento agronomico dei fertilizzanti azotati palabili e non palabili, valevole per le Zone Vulnerabili ai Nitrati di origine agricola della Regione del Veneto, a partire dal 1° gennaio 2012.

Tabella di sintesi:

TIPOLOGIA DI MATERIALE	PERIODO DI DIVIETO DI SPANDIMENTO
Liquami e assimilati	1° novembre – 28 febbraio
*Liquami e assimilati	1° novembre – 31 gennaio
Letami e assimilati	1° novembre – 31 gennaio
Pollina disidratata	1° novembre – 28 febbraio
Concimi azotati, di cui al D. Lgs. n. 75/2010	1° novembre – 31 gennaio
** Letami bovino, ovicaprino e di equidi con sostanza secca ≥ 20%	15 dicembre – 15 gennaio
Ammendanti organici, di cui al D. Lgs. n. 75/2010 con N totale < 2,5%	15 dicembre – 15 gennaio

* su terreni caratterizzati da assetti colturali che prevedono la presenza di pascoli o prati di media o lunga durata e cereali autunno vernini
** solo su prati permanenti e avvicendati ed in assenza di percolati

Atto A5 – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche

Articolo 6 e articolo 13 paragrafo 1, lettera a)
(GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7)

Recepimento nazionale

- DPR 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (Supplemento ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997), artt. 3, 4, 5, 6 come modificato dal DPR 12 marzo 2003 n. 120 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003) e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002);
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n. 184 relativo alla "Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)" (G.U. 6 novembre 2007, n. 258 e successive modificazioni);
- Deliberazione 26 marzo 2008. Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano. Modifica della deliberazione 2 dicembre 1996 del Ministero dell'ambiente, recante: «Classificazione delle Aree protette». (Repertorio n. 119/CSR). (G.U. n. 137 del 13 giugno 2008);
- Decreto 22 gennaio 2009 Modifica del decreto 17 ottobre 2007, concernente i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) (GU n. 33 del 10 febbraio 2009);
- Decreto Ministero Ambiente 2 agosto 2010. Terzo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE. (10A10403) (GU n. 197 del 24-8-2010 - Suppl. Ordinario n. 205);
- Decreto Ministero Ambiente 2 agosto 2010. Terzo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE. (10A10405) (GU n. 197 del 24-8-2010 - Suppl. Ordinario n. 205);
- Decreto Ministero Ambiente 2 agosto 2010. Terzo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE. (10A10404) (GU n. 197 del 24-8-2010 - Suppl.

Ordinario n. 205).

Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 22 comma 3 del DM MIPAF 22 dicembre 2009, n. 30125 e s.m.i., "Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/09", definiscono sulla base delle norme di recepimento della Direttiva 92/43/CEE, dove attuate a livello regionale, gli impegni applicabili a livello di azienda agricola.

A norma dell'articolo 22, comma 3 del DM MIPAF 22 dicembre 2009, n. 30125 e s.m.i., in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome si applicano le pertinenti disposizioni di cui all'articolo 2 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n. 184 relativo alla "Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)" e s.m.i. e le disposizioni di cui all'articolo 5 del DPR 8 settembre 1997, n. 357.

Visto l'allegato 1 del Decreto Ministeriale MIPAF 22 dicembre 2009, n. 30125 e s.m.i., "Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/09" è stabilita la seguente integrazione regionale:

- Il DPGR 18 maggio 2005, n. 241 approva all'Allegato B l'elenco dei Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.), in esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 20 marzo 2003, Causa C-378/01, effettua la ricognizione e la revisione dei dati effettuata nell'ambito del progetto di cui alla DGR 30 dicembre 2003, n. 4360; la medesima DGR approva all'Allegato F le schede SIC compilate nei formulari standard Natura 2000 (BUR n. 56 del 7 giugno 2005);
- La DGR 14 marzo 2006, n. 740 – Rete ecologica europea Natura 2000 modifica ed integra la DGR 31 gennaio 2006, n. 192, che approvava gli adempimenti relativi la procedura per l'approvazione di incidenza (BUR n. 35 del 11 aprile 2006);
- La DGR 18 aprile 2006, n. 1180, approva all'Allegato B l'aggiornamento della banca dati Natura 2000, per quanto riguarda l'elenco delle SIC, nonché all'Allegato F le schede SIC compilate nei formulari standard Natura 2000 (BUR n. 45 del 16 maggio 2006);
- La DGR 27 luglio 2006, n. 2371 approva il documento relativo alle misure di conservazione per le Zone di Protezione Speciale ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e del DPR n. 357/1997" (BUR n. 76 del 29 agosto 2006);
- La DGR 10 ottobre 2006, n. 3173 (BUR n. 94 del 31 ottobre 2006), ha approvato una nuova formulazione della "Guida metodologica per la valutazione di incidenza ai sensi della direttiva 92/43/CEE", uno specifico allegato, riferito alla valutazione di incidenza di piani e programmi di tipo faunistico-venatorio e le "Modalità operative per la verifica e il controllo dei documenti di valutazione di incidenza". Tali disposizioni si applicano ai proposti Siti di Importanza Comunitaria (p.S.I.C.), ai Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.), alle Zone Speciali di Conservazione (Z.S.C.) e alle Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.), che costituiscono la rete Natura 2000;
- La LR 5 gennaio 2007, n 1 (BUR n. 4 del 9 gennaio 2007) approva il Piano faunistico venatorio regionale 2007/2012;
- La DGR 11 dicembre 2007, n. 4059 aggiorna la banca dati Rete ecologica europea Natura 2000, integra all'Allegato B, D e F la DGR 18 aprile 2007, n. 1180, individuando nuovi Siti di Importanza Comunitaria e apportando modifiche ai siti esistenti, in ottemperanza degli obblighi derivanti dall'applicazione della Direttiva 92/43/CEE (BUR n. 3 dell'8 gennaio 2008);
- La DGR 06 maggio 2008, n. 1125 approva la cartografia degli habitat e degli habitat di specie di alcuni siti in Provincia di Belluno in formato file shape, (Allegato A), strutturato secondo le Specifiche tecniche approvate con la D.G.R. n. 1066 del 17 aprile 2007 (Bur n. 48 del 10/06/2008);
- La DGR 30 dicembre 2008, n. 4240 approva l'elenco dei siti contenuti nell'Allegato A, in relazione ai quali è stato affidato incarico con D.G.R 2702/06 e D.G.R. 1627/08 per la redazione della cartografia degli habitat e habitat di specie; e la cartografia degli habitat e degli habitat di specie contenuta nell'Allegato B, in formato file shape, strutturato secondo le Specifiche tecniche approvate con la D.G.R. n. 1066 del 17 aprile 2007 (Bur n. 9 del 27/01/2009);
- La DGR 22 settembre 2009, n. 2816 approva l'elenco dei siti contenuti nell'Allegato A, in relazione ai quali è stato affidato incarico con D.G.R 2702/06 e D.G.R. 2992/08 per la redazione della cartografia degli habitat e habitat di specie; e la cartografia degli habitat e degli habitat di specie contenuta nell'Allegato B, in formato file shape, strutturato secondo le Specifiche tecniche approvate con la D.G.R. n. 1066 del 17 aprile 2007(Bur n. 86 del 20/10/2009).

Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, nonché dall'articolo 22, comma 4, del citato decreto ministeriale, si rimanda alle procedure operative che l'Organismo Pagatore Regionale – AVEPA – dovrà adottare, sulla base della circolare Agea 2012.

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI

A5.1 A livello regionale gli impegni sono disciplinati dalla DGR 10 ottobre 2006, n. 3173, che regolamenta la materia della valutazione di incidenza per piani, progetti e interventi. Lo stesso atto prevede l'esame dello studio per la valutazione di incidenza a cura dell'autorità competente all'approvazione del piano, o del progetto o dell'intervento, che ha la possibilità di formulare prescrizioni.

A5.2 Ciò premesso, in base alla citata DGR 10 ottobre 2006, n. 3173, dell'allegata guida metodologica per la valutazione di incidenza ai sensi della direttiva 92/43/CEE, che schematizza le fasi procedurali funzionali a stabilire la significatività delle incidenze e la necessità di predisporre lo studio per la valutazione di incidenza, per i piani, i progetti e gli interventi, si stabilisce che:

- preventivamente, deve essere valutata la necessità di procedere o meno alla stesura dello studio per la valutazione di incidenza per piani, progetti e interventi;
- la redazione dello studio per la valutazione di incidenza è dovuto solo se risulta necessaria a seguito di tale istruttoria preliminare.

A5.3 Ai sensi del comma 4 dell'articolo 2 del DM 184 del 17 ottobre 2007, a tutte le ZSC devono essere applicati i seguenti criteri minimi uniformi:

a) divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati, sulle superfici specificate ai

punti seguenti:
1) superfici a seminativo , ai sensi dell'art. 2 comma a) del Reg. (CE) 1120/09, ed escluse le superfici di cui al successivo punto 2);
2) superfici non più utilizzate a fini produttivi, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali;

Sono fatti salvi interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente o a superfici investite a riso e salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;

b) sulle superfici a seminativo non più utilizzate ai fini produttivi e non coltivate durante tutto l'anno, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali, obbligo di garantire la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno, e di attuare pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea, o pascolamento. Dette operazioni devono essere effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento compreso fra l'1 marzo e il 31 luglio di ogni anno, ove non diversamente disposto dalle regioni e dalle province autonome. Il periodo di divieto annuale di sfalcio o trinciatura non può comunque essere inferiore a 150 giorni consecutivi compresi fra il 15 febbraio e il 30 settembre di ogni anno.
È fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio, conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore.
In deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:
1) pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
2) terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
3) colture a perdere per la fauna, ai sensi dell'art. 1 lettera c) del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 7 marzo 2002;
4) nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
5) sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni, lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione.

Sono fatte salve diverse prescrizioni della competente autorità di gestione;

c) divieto di conversione della superficie a pascolo permanente;

d) divieto di eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica individuati dalle regioni e dalle province autonome con appositi provvedimenti;

e) divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita; sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile;

f) divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dall'ente gestore; sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina e per la sistemazione dei terreni a risaia;

Sono altresì stabiliti i seguenti divieti:

g) divieto di esercitare la pesca con reti da traino, draghe, ciancioli, sciabiche da natante, sciabiche da spiaggia e reti analoghe sulle praterie sottomarine, in particolare sulle praterie di posidonie (Posidonia oceanica) o di altre fanerogame marine, di cui all'art. 4 del regolamento (CE) n. 1967/06;

h) divieto di esercitare la pesca con reti da traino, draghe, sciabiche da spiaggia e reti analoghe su habitat coralligeni e letti di maerl, di cui all'art. 4 del regolamento (CE) n. 1967/06;

i) divieto di utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne a partire dalla stagione venatoria 2008/09.

CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: SANITÀ PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI, IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

Atto A6 - Direttiva 2008/71/CE del Consiglio del 15 luglio 2008, relativa alla identificazione e alla registrazione dei suini

Articoli 3, 4 e 5
(GU L 213 del 8.8.2008)

Recepimento nazionale
- D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e registrazione degli animali."(G.U. 14.06.1996 n. 138);
- D.M. 16 maggio 2007 recante modifica dell'Allegato IV del D.P.R. 317/96 (G.U. 28.06.2007 n. 148);
- Ordinanza del Ministero della Salute 12 aprile 2008 recante "Norme concernenti l'identificazione, la registrazione delle aziende, dei capi suini nonché le relative movimentazioni" (GU 16 giugno 2008, n. 139);
- Decreto Legislativo 26 ottobre 2010, n. 200 "Attuazione della Direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini (10G0221)" (G.U. n. 282 del 2 dicembre 2010). Il presente provvedimento dispone aggiornamenti normativi, entrati in vigore il 17.12.2010, in materia di identificazione e registrazione dei suini.

Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, nonché dall'articolo 22, comma 4, del citato decreto ministeriale, si rimanda alle procedure operative che l'Organismo Pagatore Regionale – AVEPA – dovrà adottare, sulla base della circolare Agea 2012.

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI
- Comunicazione dell'azienda agricola alla ASL per la registrazione dell'azienda

- A6.1.a) Richiesta al Servizio veterinario competente del codice aziendale entro 20 giorni dall'inizio attività;
- A6.1.b) Comunicazione al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell'azienda.

▪ Tenuta del registro aziendale e comunicazione della consistenza dell'allevamento dell'azienda agricola
- A6.2.a) Obbligo di tenuta del registro aziendale, regolarmente aggiornato con entrata ed uscita dei capi;
- A6.2.b) Comunicazione della consistenza dell'allevamento (aggiornata almeno una volta l'anno) preferibilmente entro il mese di marzo nel registro aziendale ed in Banca Dati Nazionale (BDN);
- A6.2.c) Comunicazione al Servizio veterinario competente per territorio e BDN di ogni variazione della consistenza zootecnica dell'azienda (nascite, morti, movimentazioni).
- Movimentazione dei capi tramite Modello 4 ovvero Dichiarazione di provenienza dell'animale, riportante il numero dei capi e da allegare e registrare nel Registro aziendale. Le movimentazioni in entrata e in uscita dall'allevamento devono essere registrate entro 3 giorni dall'evento sul registro di carico e scarico, ed entro 7 giorni dall'evento in BDN.

▪ Identificazione e registrazione degli animali
- A6.3.a) Obbligo di marcatura individuale con codice aziendale (tatuaggio), entro 70 giorni dalla nascita e comunque prima dell'uscita del capo dall'azienda.

Atto A7 - Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il Regolamento (CE) n. 820/97

Articoli 4 e 7
(GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1)

Recepimento nazionale
- D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e registrazione degli animali."(G.U. G.U. 14.06.1996 n. 138);
- D.M. 16 maggio 2007 recante modifica dell'Allegato IV del D.P.R. 317/96 (G.U. 28.06.2007 n. 148);
- D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437 "Regolamento recante modalità per l'identificazione e la registrazione dei bovini" (G.U. 06.02.2001 n. 30) e successive modifiche e integrazioni;
- D.M. 18/7/2001 "Modifica degli allegati al D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437, riguardante «Regolamento recante modalità per la identificazione e la registrazione dei bovini»"(G.U. n. 205 del 4 settembre 2001);
- DM 31 gennaio 2002 "Disposizioni in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina" (G.U. 26 marzo 2002 n. 72) e successive modifiche e integrazioni;
- D.M. 7 giugno 2002 "Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe bovina"(G.U. n. 152 del 1° luglio 2002, S.O.);
- Provvedimento 26 maggio 2005 concernente Accordo Stato-Regioni recante "Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe bovina (Supplemento Ordinario n. 166 alla GU n. 243 del 18.10.2005)";

Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, nonché dall'articolo 22, comma 4, del citato decreto ministeriale, si rimanda alle procedure operative che l'Organismo Pagatore Regionale – AVEPA – dovrà adottare, sulla base della circolare Agea 2012.

Visto l'allegato 1 del Decreto Ministeriale MIPAF 22 dicembre 2009, n. 30125 e s.m.i., "Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/09" è stabilita la seguente integrazione regionale:
- DGR 9 agosto 2002, n. 2226 – Organizzazione del nodo regionale della banca dati degli allevamenti e capi bovini. Decreto interministeriale 31/1/2002, art. 11 (BUR n. 95 del 24 settembre 2002);
- Nota di aggiornamento 3 marzo 2008, n. 116658-50.00.13: "Anagrafe Bovina Regionale: aggiornamento tracciato di interscambio dati tramite file".

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI

Il presente Atto si applica alle aziende agricole con allevamenti bovini e/o bufalini.

Di seguito sono indicati gli impegni da assolvere.

A.: REGISTRAZIONE DELL'AZIENDA PRESSO L'ASL E IN BDN
- A.1 Registrazione presso il Servizio veterinario competente e richiesta del codice aziendale entro 20 gg dall'inizio attività;
- A.2 Registrazione dell'azienda presso la BDN;
- A.2 Comunicazione opzione su modalità di registrazione degli animali:
  - o Direttamente nella BDN con accesso tramite smart card;
  - o Tramite ASL, organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato;
- A.3 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell'azienda.

B.: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI
- B.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale, regolarmente aggiornato con entrata ed uscita dei capi;
- B.2 Richiesta codici identificativi specie bovina (numero 2 marche auricolari) direttamente alla BDN o tramite operatore delegato. Le marche auricolari sono individuali.;
- B.3 Effettuazione della marcatura dei bovini entro 20 giorni dalla nascita e comunque prima che l'animale lasci l'azienda; nel caso di importazione di un capo da paesi terzi, entro 20 giorni dai controlli di ispezione frontaliera. Presenza di marcatura ai sensi del DPR 437/2000 per tutti gli animali nati dopo il 31 dicembre 1997. Gli animali oggetto di scambi intracomunitari devono essere identificati, a partire dal 1 gennaio 1998, ai sensi del Regolamento 1760/2000;
- B.4 Compilazione, contestuale alla marcatura, della cedola identificativa se l'allevatore non aggiorna direttamente la BDN;

- B.5 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dall'identificazione;
- B.6 Consegna della cedola identificativa al Servizio veterinario dell'A.S.L. competente per territorio o ad altro soggetto delegato entro 7 giorni dalla marcatura del capo (se non registra direttamente in BDN);
- B.7 Registrazione delle nascite in BDN se l'allevatore aggiorna direttamente la BDN;
- B.8 Acquisizione del passaporto dal Servizio veterinario o altro soggetto delegato;
- B.9 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali furti/smarrimenti di animali, marchi auricolari e passaporti;
- B.10 Nel caso i capi vengano acquistati da Paesi Terzi, consegna al Servizio Veterinario competente per territorio o ad altro soggetto delegato, entro 7 giorni dai controlli previsti per l'importazione della documentazione prevista debitamente compilata, per l'iscrizione in anagrafe.

C: REGISTRO AZIENDALE
- C.1 Corretto aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dagli eventi (nascite, morti, movimentazioni).

D.: MOVIMENTAZIONE DEI CAPI: NASCITE – INGRESSO IN AZIENDA – DECESSO
- D.1 Registrazione sul registro aziendale entro 3 giorni degli estremi del modello 4 nel caso di movimentazioni in ingresso;
- D.2 Comunicazione del decesso e consegna del passaporto del capo al Servizio veterinario dell'ASL entro 7 giorni;
- D.3 Nel caso il capo acquistato/scambiato con un altro Paese UE venga immediatamente macellato, non occorre comunicare la richiesta di iscrizione in anagrafe;
- D.4 Per bovini introdotti in allevamento: annotazione del passaggio di proprietà sul retro del passaporto e aggiornamento entro 3 giorni del registro di stalla;
- D.5 Registrazione della nascita entro 3 giorni sul registro aziendale, comunicazione della nascita entro 7 giorni alla BDN, successivo ritiro del passaporto dal Servizio veterinario.

E.: MOVIMENTAZIONE DEI CAPI: USCITA DALL'AZIENDA
- E.1 Compilazione del modello 4;
- E.2 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni;
- E.3 Comunicazione delle variazioni entro 7 giorni, direttamente in BDN oppure tramite invio copia del modello 4 al Servizio veterinario o ad altro soggetto delegato.

Atto A8 - Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il Regolamento (CE) 1782/2003 e le Direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE

Articoli 3, 4 e 5
(GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8)

Recepimento nazionale
- D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e registrazione degli animali." (G.U. n. 138 del 14 giugno 1996);
- Circolare del Ministero della Salute 28 luglio 2005: Indicazioni per l'applicazione del Reg. (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli animali della specie ovina e caprina;
- D.M. 16 maggio 2007 recante modifica dell'Allegato IV del D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 (G.U. n. 148 del 28 giugno 2007);
- Circolare del Ministero della salute 25 gennaio 2010: Anagrafe ovi-caprini - identificazione elettronica.

Visto l'allegato 1 del Decreto Ministeriale MIPAF 22 dicembre 2009, n. 30125 e s.m.i., "Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/09" è stabilita la seguente integrazione regionale:
- DGR 9 agosto 2002, n. 2226 – Organizzazione del nodo regionale della banca dati degli allevamenti e capi bovini. Decreto interministeriale 31/1/2002, art. 11 (BUR n. 95 del 24 settembre 2002).

Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, nonché dall'articolo 22, comma 4, del citato decreto ministeriale, si rimanda alle procedure operative che l'Organismo Pagatore Regionale – AVEPA – dovrà adottare, sulla base della circolare Agea 2012.

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI

Il presente Atto si applica alle aziende agricole con allevamenti ovicaprini. Si seguito sono indicati gli impegni da assolvere.

A.: REGISTRAZIONE DELL'AZIENDA PRESSO L'ASL E IN BDN
- A.1. Richiesta del codice aziendale al Servizio veterinario competente, entro 20 gg dall'inizio attività.
- A.2 Comunicazione opzione su modalità di registrazione degli animali:
  - o Direttamente nella BDN con accesso tramite smart card;
  - o Tramite ASL, organizzazioni professionali di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato;
- A.3 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell'azienda.

B.: REGISTRO AZIENDALE E BDN
- B.1 Obbligo di registrazione della consistenza dell'allevamento (aggiornata almeno una volta l'anno) entro il mese di marzo dell'anno successivo nel registro aziendale e in BDN;
- B.2 Movimentazione dei capi tramite Modello 4 ovvero Dichiarazione di provenienza dell'animale, riportante il numero dei capi ed i relativi codici di identificazione aziendale e da allegare o registrare nel Registro aziendale e in BDN.
- B.3 Dall'1.1.2010: obbligo della registrazione sul registro aziendale ed in BDN delle marche auricolari individuali dei capi;
- B.4 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dall'evento (nascita, decesso e movimentazione dei capi) e aggiornamento della BDN entro 7 giorni.

C.: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

- C.1 Per i nati prima del 09.07.2005: obbligo di marcatura individuale con tatuaggio riportante il codice aziendale più un secondo tatuaggio o un marchio auricolare riportante un codice progressivo individuale;
- C.2 Per i nati dopo il 09.07.2005: obbligo di marcatura individuale (doppio marchio auricolare oppure un marchio più un tatuaggio oppure identificatori elettronici ai sensi del Reg. (CE) 933/08) con codice identificativo rilasciato dalla BDN. Le marche auricolari non possono essere utilizzate in altri allevamenti;
- C.3 Per i nati dopo il 09.07.2005: capi di età inferiore a 12 mesi destinati al macello: Identificazione mediante unico marchio auricolare riportante almeno il codice aziendale (sia maschi che femmine).

Agnelli: fino a 6 mesi di tempo per apporre la marcatura, se non lasciano l'allevamento prima.

CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: SANITA' PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE

Atto B9 - Direttiva 91/414/CEE del Consiglio concernente l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari

Articolo 3(1)
(GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1)

(1) A decorrere dal 14 giugno 2011 il presente riferimento all'art. 3, s'intende fatto all'articolo 55 del Reg (CE) n.1107/2009 (Pubblicato nella G.U.U.E. 24 novembre 2009, n. L 309) che all'art 83 ha abrogato la Direttiva 91/414/CEE

Recepimento nazionale

- Decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995 "Attuazione della dir. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari" (GU n.122 del 27 maggio 1995, S.O. n. 60) e successive modifiche e integrazioni;
- D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti" (n. 46, allegato 1, legge n. 59/1997) [art. 42] (G.U. 18.07.2001 n. 165 n. S.O.) e successive modifiche e integrazioni;
- D.Lgs. 14 marzo 2003, n. 65 "Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi";
- Circolare MIPAF 30/10/2002 "Modalità applicative dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo ai dati di produzione, esportazione, vendita ed utilizzo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari" (G.U. 5 febbraio 2003, n. 29, S.O. n. 18);

Visto l'allegato 1 del Decreto Ministeriale MIPAF 22 dicembre 2009, n. 30125 e s.m.i., "Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/09" è stabilita la seguente integrazione regionale:

- DGR 22 marzo 2002, n. 622 "Disposizioni di attuazione del DPR 23 aprile 2001, n. 290 "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti" (B.U.R. n. 4 del 22 marzo 2002);
- DGR 9 agosto 2002, n. 2225 "Disposizioni attuative del DPR 23 aprile 2001, n. 290. Registro dei trattamenti con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti" (B.U.R. n. 95 del 9 agosto 2002);
- DGR 13 settembre 2002, n. 2431 "DPR n. 290 del 23 aprile 2001 – articolo 27. DGR n. 622 del 22 marzo 2002 – Disposizione attuative. Corsi di formazione e aggiornamento per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari: direttive generali e bando di apertura termini per la presentazione di domande di finanziamento per lo svolgimento di progetti formativi" (B.U.R. n. 98 del 4 ottobre 2002);
- DGR 30 dicembre 2002, n. 3992 "Procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti molto tossici, tossici e nocivi" (B.U.R. n. 11 del 31 gennaio 2003);
- DGR 31 gennaio 2003, n. 136 "Progetto regionale F.A.S.: Fitosanitari – Ambiente – Salute" (B.U.R. n. 18 del 18 febbraio 2003);
- Decreto del Dirigente politiche agroambientali e servizi per l'agricoltura, n. 20 del 10 giugno 2003 "DPR 23 aprile 2001, n. 290. Autorizzazione acquisto e impiego prodotti fitosanitari. DGR n. 3988 del 30 dicembre 2002 – Iniziative di supporto Guida al corretto uso dei prodotti fitosanitari" (BUR n. 72 del 1° agosto 2003);
- Circolare n. 836084/48.00.20 del 12 dicembre 2005 "DPR 23 aprile 2001, n. 290 – Rilascio e rinnovo delle autorizzazioni all'acquisto e impiego di prodotti fitosanitari molto tossici, tossici e nocivi. Aggiornamento disposizioni di applicazione DGR 3992/2002".
- Deliberazione del Consiglio regionale n. 107 del 5 novembre 2009 – Piano di Tutela delle Acque (BUR n. 100 dell'8 dicembre 2009);
- DGR 26 luglio 2011, n. 1158 "Riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari".

Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, nonché dall'articolo 22, comma 4, del citato decreto ministeriale, si rimanda alle procedure operative che l'Organismo Pagatore Regionale – AVEPA – dovrà adottare, sulla base della circolare Agea 2012.

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI

Per le aziende i cui titolari siano acquirenti od utilizzatori di prodotti fitosanitari valgono gli impegni previsti dal D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 ed in particolare quelli previsti dalla Circolare del MiPAF del 30 ottobre 2002, in applicazione dell'art. 42 del D.P.R. citato.

Gli impegni si differenziano in relazione alla classificazione tossicologica dei prodotti utilizzati.

In relazione a quanto sopraindicato, le aziende devono rispettare i seguenti impegni:

- Obblighi validi per tutte le aziende:
  - disponibilità, conformità e aggiornamento del registro dei trattamenti (quaderno di campagna);
  - rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato;
  - presenza dei dispositivi di protezione individuale previsti;
  - presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la

dispersione nell'ambiente;
- nel caso di ricorso a contoterzista, mantenere la scheda trattamento contoterzisti (all. 4 circolare ministeriale 30.10.2002 n. 32469);

• Obblighi validi per le aziende che utilizzano anche prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi (T+, T, XN):
- disponibilità e validità dell'autorizzazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari (patentino);
- disporre e conservare, per il periodo di un anno, le fatture di acquisto nonché la copia dei moduli di acquisto (art. 42 c3 lettera a del D.P.R. 290/01); questi ultimi (di cui all'Allegato n.1 del D.P.R. 290/01) dovranno contenere:

▪ le informazioni sul prodotto acquistato;
▪ le generalità dell'acquirente e gli estremi dell'autorizzazione all'acquisto e all'utilizzazione dei prodotti fitosanitari con classificazione di pericolo di Molto tossici, Tossici e Nocivi.

Di seguito sono riportati i dati che il registro deve contenere:
- elenco cronologico dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria;
- prodotto fitosanitario utilizzato e quantità;
- superficie della coltura a cui si riferisce il singolo trattamento;
- avversità per la quale si è reso necessario il trattamento;
- registrazione delle fasi fenologiche/agronomiche principali di ogni coltura: semina o trapianto, inizio fioritura e raccolta.

Il registro deve essere aggiornato entro trenta giorni dall'esecuzione di ogni trattamento.

Inoltre si sottolinea che:

1. la presenza del registro dei trattamenti in azienda, aggiornato e conforme è un impegno diretto solo per l'Atto B11; pertanto, l'inosservanza di questo impegno, in quanto tale, viene considerata una non conformità per l'Atto B11. Ciononostante, dato che la corretta tenuta del registro è necessaria per la verifica della corretta utilizzazione dei prodotti fitosanitari, l'assenza del registro o la sua non conformità ha conseguenze anche per il presente Atto.

2. la presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari è un impegno previsto:
a. dal presente Atto, per quanto attiene alla verifica delle quantità di prodotti fitosanitari acquistati, utilizzati e immagazzinati;
b. all'Atto A2, per quanto riguarda la dispersione nell'ambiente di sostanze pericolose;
c. all'Atto B11, per quanto attiene al pericolo di contaminazione delle derrate prodotte.

Precisazione

Si valuta, inoltre, opportuno ricordare che:

1. Il Piano di Tutela delle Acque, all'Allegato A3, art. 14, ha definito quale prima designazione che le zone vulnerabili a prodotti fitosanitari coincidano con le zone vulnerabili ai nitrati di alta pianura – 100 Comuni della zona di ricarica degli acquiferi – individuate con la deliberazione del Consiglio regionale n. 62 del 17 maggio 2006. Nelle aree definite vulnerabili a prodotti fitosanitari, l'impiego di alcuni principi attivi è limitato o vietato. A titolo esemplificativo, si riportano alcune "prescrizioni" riportate in etichetta:
- Nelle aree definite vulnerabili ai sensi del D.L.vo n. 152/2006, impiegare ad anni alterni ed esclusivamente con interventi localizzati sulla fila di semina;
- Per proteggere le acque sotterranee non applicare su suoli contenenti una percentuale di sabbia maggiore dell'80% e comunque, nelle aree vulnerabili identificate ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs n. 152 del 3 aprile 2006.

In proposito, ai sensi delle precisazioni a chiarimento pervenute dal Ministero della Salute con nota 4.3.2011, n. 6235, la Giunta Regionale sta ora perfezionando lo studio riguardo alla "vulnerabilità specifica" ai prodotti fitosanitari nelle aree designate dal Piano. A seguito della chiusura di tale procedimento di designazione, verrà identificato l'elenco delle sostanze per le quali varranno le restrizioni d'uso in etichetta. Solo da quel momento il vincolo d'uso diverrà efficace.

2. I prodotti fitosanitari possono rappresentare un'importante sorgente di inquinamento diffuso per le acque superficiali e sotterranee, inquinamento che si ripercuote sulla qualità delle acque e sulla salute degli organismi acquatici. In etichetta sono riportate le frasi relative alle precauzioni da adottare per assicurare la tutela dell'ambiente:
- Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di (n. metri) da [zona non coltivata/corpi idrici superficiali].

A tal fine, non rientrano, ad esempio, nella definizione di corpi idrici superficiali: le scoline, gli adduttori d'acqua per l'irrigazione, i collettori pensili e le risaie.

Atto B10 - Direttiva 96/22/CE del Consiglio e successive modifiche apportate dalla Direttiva 2003/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e abrogazione delle Direttive 81/602/ CEE, 88/146/ CEE e 88/299/CEE

Articolo 3 lettere a), b), d), ed e), e articoli, 4, 5 e 7
(GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3)

Recepimento nazionale
- Decreto dirigenziale del 14 ottobre 2004 del Ministero della Salute (G.U. n. 245 del 18/10/2004);
- Decreto legislativo n. 158 del 16.03.2006, "Attuazione della direttiva 2003/74/CE concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni di animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 336" (G.U. n. 98 del 28 aprile 2006) e successive modifiche e integrazioni (D.Lgs n. 232 del 9 novembre 2007 GU. n. 291 del 15 dicembre 2007).

Visto l'allegato 1 del Decreto Ministeriale MIPAF 22 dicembre 2009, n. 30125 e s.m.i., "Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/09" è sta-

bilita la seguente integrazione regionale:

- Decreto del Dirigente Regionale dell'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare 23.03.2007, n. 227 "Piano Regionale Integrato dei controlli 2007-2010 sulla sicurezza alimentare, il benessere, la sanità animale e la sanità dei vegetali (PRIC)";
- Decreto del Dirigente Regionale dell'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare 15.05.2007, n. 282 "Piano Regionale Integrato dei controlli 2007-2010 sulla sicurezza alimentare, il benessere, la sanità animale e la sanità dei vegetali (PRIC)- integrazione allegato". Approvando l'allegato 7 "applicazione regionale del Piano Nazionale Residui (PNR)" si rendono note le disposizioni di indirizzo per l'attuazione a livello regionale;

Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, nonché dall'articolo 22, comma 4, del citato decreto ministeriale, si rimanda alle procedure operative che l'Organismo Pagatore Regionale – AVEPA – dovrà adottare, sulla base della circolare Agea 2012.

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI

Premessa

Nella Regione del Veneto è attuato annualmente il Piano Nazionale Residui sulla base delle disposizioni emanate dal Ministero della Salute, recepite, nell'ambito di un sistema regionale dei controlli, dai Servizi Veterinari delle Aziende ULSS della Regione del Veneto, in collaborazione con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie. Le attività suddette sono coordinate dall'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare della Segreteria Regionale Sanità e Sociale.

Il Piano Nazionale Residui si struttura tenendo conto delle prescrizioni del D.L.vo 16 marzo 2006, n. 158 e, per quanto riguarda le procedure per il rilievo ufficiale e la gestione dei campioni, secondo le indicazioni della Decisione della Commissione 98/179/CE del 23 febbraio 1998.

Gli allevamenti di animali d'azienda (bovini, suini, ovicaprini, equini, avicoli, conigli, selvaggina d'allevamento) e d'acquacoltura, e/o i produttori di latte vaccino, uova, miele, devono rispettare le prescrizioni previste dalla vigente normativa.

1. Sono prescritti i seguenti divieti di:

- detenzione in azienda di sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle altre sostanze (beta)-agoniste;
- somministrazione agli animali di cui al primo punto di sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle altre sostanze (beta)-agoniste;

2. È prescritta la tenuta del registro dei trattamenti somministrati e registrati dal veterinario che ha in cura gli animali. Il registro deve essere vidimato dal servizio veterinario della azienda unità sanitaria locale competente per territorio e conservato nell'azienda a cura del titolare, unitamente a copia delle ricette rilasciate dal veterinario, per almeno cinque anni, nonché messo a disposizione dell'autorità competente.

3. Gli animali assoggettati ai trattamenti di cui al punto 2 non possono essere macellati prima che sia trascorso il tempo di sospensione previsto per il medicinale veterinario utilizzato.

Atto B11 – Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare

Articoli 14, 15, 17, (paragrafo 1)*, 18, 19 e 20
(GU L 31 del 1 febbraio 2002)

*attuato in particolare da:

• Articoli 2, 4 e 5 del Regolamento (CE) n. 2377/90 del Consiglio, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale, come confermati dall'art. 29 del Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il Regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;

• Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 4, paragrafo 1, e allegato I parte "A" (cap. II, sez. 4 (lettere g), h) e j)), sez. 5 (lettere f) e h)) e sez. 6; cap. III, sez. 8 (lettere a), b), d) e e)) e sez. 9 (lettere a) e c)));

• Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari di origine animale (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 3, paragrafo 1 e allegato III, sezione IX, capitolo 1 (cap. I-1, lettere b), c), d) ed e); cap. I-2, lettera a) (punti i), ii) e iii)), lettera b) (punti i) e ii)) e lettera c); cap. I-3; cap. I-4; cap. I-5; cap. II-A paragrafi 1, 2, 3 e 4; cap. II-B 1(lettere a) e d)), paragrafi 2, 4 (lettere a) e b)) e allegato III, sezione X, capitolo 1, paragrafo 1);

• Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (G.U.C.E. L 035 dell'8 febbraio 2005): articolo 5, paragrafo 1) e allegato I, parte A, (cap. I-4, lettere e) e g); cap. II-2, lettere a), b) e e)), articolo 5, paragrafo 5 e allegato III (cap. 1 e 2), articolo 5, paragrafo 6;

• Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (G.U.U.E. 16 marzo 2005, n. L 70): articolo 18;

• Regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione (G.U.U.E. del 1 settembre 2009, L 229);

• Regolamento (CE) n. 242/2010 della Commissione che istituisce un catalogo delle materie prime sui mangimi (G.U.U.E del 24 marzo 2010, L 77).

Recepimento nazionale

- Decreto del Ministro della salute 9 agosto 2002 "Recepimento della direttiva n. 2002/42/CE e modifica del D.M. 19 maggio 2000 del Ministro della sanità, concernente i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fi-

tosanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione." (G.U. n. 265 del 12 Novembre 2002);
- Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 27 maggio 2004 recante "rintracciabilità e scadenza del latte fresco" (G.U. n. 152 dell'1.7.2004 e successive modifiche e integrazioni);
- Articolo 4 e allegati 2, 3, 4 del Decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 relativo ai prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione (G.U. n. 292 del 14 dicembre 2004 - S. O. n. 179) e successive modifiche e integrazioni;
- Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 14 gennaio 2005 recante "linee guida per la stesura del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte" (G.U. n. 30 del 7.2.2005);
- Linee guida approvate dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 15 dicembre 2005 (S.O. alla G.U. n. 294 del 19 dicembre 2005);
- D.Lgs. 16 marzo 2006 n. 158 "Attuazione della direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336." (G.U. 28 aprile 2006, n. 98).
- Provvedimento 18 aprile 2007, n. 84/CSR Intesa, ai sensi dell'art. 8, c. 6 della L. 05.06.2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano su "Linee Guida vincolanti per la gestione operativa del sistema di allerta rapida per mangimi" (G.U. n. 107 del 10.05.2007);

Visto l'allegato 1 del Decreto Ministeriale MIPAF 22 dicembre 2009, n. 30125 e s.m.i., "Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/09" è stabilita la seguente integrazione regionale:
- Linee guida applicative del Regolamento CE n. 852/04 del Parlamento e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari e Reg. CE n. 853/04 del Parlamento e del Consiglio sull'igiene dei prodotti di origine animale", predisposte dal Ministero della Salute, dalle Regioni e P.A. e approvate dalla Conferenza Stato-Regioni (GU n. 259 del 7 novembre 2006);
- DGR 11 ottobre 2005, n. 2950 – "Linee guida per la vendita del latte crudo dal produttore agricolo al consumatore finale" (BUR n. 103 del 1.11.2005);
- DGR 13 dicembre 2005, n. 3905 – "Regolamento (CE) 183/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi. Linee guida d'applicazione regionale" (BUR n. 2 del 6 gennaio 2006);
- Nota Dirigente del Servizio Sanità Animale e delle Produzioni Zootecniche prot. n. 289.236-50.00.13-60 del 10 maggio 2006 "Linee guida per la registrazione degli operatori e database secondo il Regolamento (CE) 183/2005";
- DGR 18 settembre 2007, n. 2909 - "Piano regionale di eradicazione della tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina, della brucellosi ovicaprina; piano di controllo della paratubercolosi e della diarrea virale bovina (BVD); finanziamento del piano di controllo della rinotracheite bovina infettiva: 2007-2009." (BUR n. 90 del 16 ottobre 2007);
- Decreto del Dirigente Regionale dell'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare 11.04.2006, n. 1041 – Allegato A "Linee guida ai fini della rintracciabilità degli alimenti e dei mangimi per fini di sanità pubblica, volto a favorire l'attuazione del Regolamento n. 178/2002/CE del 28 gennaio 2002 del Parlamento e del Consiglio";
- Decreto del Dirigente Regionale dell'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare 23.03.2007, n. 227 "Piano Regionale Integrato dei controlli 2007-2010 sulla sicurezza alimentare, il benessere, la sanità animale e la sanità dei vegetali (PRIC)" – Allegato 1 "Piano campionamento alimenti";
- Decreto del Dirigente Regionale dell'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare 24.05.2007, n. 292 "Controlli ufficiali in materia di alimenti destinati al consumo umano e mangimi, nonché classificazione degli stabilimenti di produzione di alimenti in base alla valutazione del rischio: programmazione e istruzioni operative";
- Decreto del Dirigente Regionale dell'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare 26.06.2007, n. 323 – Allegato 8 "applicazione regionale del Piano Nazionale dei controlli sull'alimentazione animale 2007";
- Delibera della Giunta regionale 8 luglio 2008, n. 1892: "Lavorazione, preparazione e vendita di carni avicunicole fresche e suine trasformate presso i produttori primari: protocollo sperimentale" (BUR n. 71 del 26.08.2008);
- Decreto del Dirigente Regionale dell'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare 28 luglio 2008, n. 453 "Lavorazione, preparazione e vendita di carni avicunicole fresche e suine trasformate presso i produttori primari: protocollo sperimentale – errata corrige".

Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, nonché dall'articolo 22, comma 4, del citato decreto ministeriale, si rimanda alle procedure operative che l'Organismo Pagatore Regionale – AVEPA – dovrà adottare, sulla base della circolare Agea 2012.

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI

1. Gli operatori agricoli coinvolti nella filiera del settore alimentare che producono alimenti e/o mangimi devono:
- garantire che gli alimenti o i mangimi soddisfino le disposizioni della legislazione alimentare inerenti alle loro attività in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione e verificare che tali disposizioni siano soddisfatte
- essere in grado di individuare chi abbia fornito loro un alimento, un mangime, un animale destinato alla produzione alimentare o qualsiasi sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime
- disporre di sistemi e di procedure che consentano di mettere a disposizione delle autorità competenti, che le richiedano, le informazioni al riguardo
- disporre di sistemi e procedure per individuare le imprese alle quali hanno fornito i propri prodotti. Le informazioni al riguardo sono messe a disposizione delle autorità competenti che le richiedano

- devono adeguatamente etichettare o identificare gli alimenti o i mangimi che sono immessi sul mercato della Comunità o che probabilmente lo saranno per agevolarne la rintracciabilità, mediante documentazione o informazioni pertinenti secondo i requisiti previsti in materia da disposizioni più specifiche.

2. La Regione del Veneto ha approvato, con DGR 11 ottobre 2005, n. 2950 – "Linee guida per la vendita di latte crudo dal produttore agricolo al consumatore finale".

Può essere commercializzato, alle condizioni previste dall'allegato A alla suddetta deliberazione, il "latte crudo", inteso come latte prodotto mediante secrezione della ghiandola mammaria di vacche, pecore, capre, bufale, sottoposto esclusivamente ai seguenti trattamenti fisici:

a) filtrazione ottenuta con dispositivi idonei per la separazione fisica del latte dalle impurità;
b) refrigerazione immediata dopo la mungitura fino al raggiungimento di una temperatura compresa tra i 0 e +4 °C;
c) deposito, alla temperatura di cui alla lettera b), ed agitazione meccanica fino al momento del confezionamento per la vendita.

Il latte crudo deve essere destinato esclusivamente al "consumatore finale", escludendo da questo termine i ristoranti, gli ospedali, i bar, le gelaterie, le mense e altre collettività analoghe e qualunque impresa o società che effettui attività di ristorazione collettiva pubblica o privata.

Le aziende di produzione che intendono effettuare la vendita di latte crudo direttamente al consumatore finale devono presentare istanza di autorizzazione al Sindaco del Comune dove è situata l'azienda stessa, che la rilascerà previo parere favorevole del Servizio Veterinario dell'Azienda U.L.S.S.

Il richiedente l'autorizzazione sanitaria di cui trattasi deve essere «produttore agricolo» ai sensi dell'art. 2 della legge 9 febbraio 1963, n. 59 e ai sensi del D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228.

L'allegato A alla DGR 11.10.2005, n. 2950 definisce:

- le modalità di presentazione dell'autorizzazione alla vendita del latte crudo di comunicazione di inizio attività;
- le prescrizioni sanitarie relative alle aziende ed al bestiame da latte, con riferimento sia alle aziende e bestiame bovino e bufalino, sia alle aziende e bestiame ovino e caprino;
- le prescrizioni relative all'igiene della mungitura, della raccolta e della manipolazione del latte crudo;
- le prescrizioni strutturali e gestionali relative alle aziende agricole produttrici autorizzate alla vendita diretta di latte crudo;
- le modalità di vendita del latte crudo su aree pubbliche o in sedi differenti da quella dell'azienda di produzione;
- le prescrizioni relative all'igiene del personale;
- i requisiti microbiologici del latte crudo, bufalino e ovicaprino, nonché dei residui di sostanze inibenti;
- le prescrizioni relative ai controlli ufficiali svolti dal Servizio Veterinario competente;

il sistema di autocontrollo aziendale da mettere in atto.

Inoltre, l'allevatore di bovini da latte, coinvolto nella filiera produttiva del latte fresco, relativamente al Manuale aziendale previsto dalla normativa vigente è tenuto in particolare a:

a) realizzare il Manuale aziendale;
b) datare e farlo sottoscrivere dal legale rappresentante all'atto della prima emissione e di ogni successiva revisione;
c) gestire la documentazione, fatti salvi obblighi più restrittivi, secondo i criteri stabiliti nel paragrafo Gestione della documentazione della Parte Generale del Manuale stesso e a completarla in modo che contenga tutte le informazioni, previste dal decreto ministeriale 27 maggio 2004 ed indicate nelle Linee guida;
d) far sì che il manuale sia sempre presente e reperibile in azienda, anche in copia.

3. In generale, gli operatori agricoli sono tenuti ad attenersi al documento DS/2006/16-final della Commissione Europea – D.G. Agri che esplicita una selezione di disposizioni applicabili a livello di azienda agricola, per il regime di condizionalità, richiamando alcuni articoli ed allegati dei regolamenti (c.d. "pacchetto igiene"):

- Regolamento CE n. 852/04 sull'igiene dei prodotti alimentari;
- Regolamento CE n. 853/04 sull'igiene dei prodotti di origine animale;
- Regolamento CE n. 183/05 sull'igiene dei mangimi.

Si riporta di seguito l'estratto del documento:

Reg. (CE) n. 852/2004 del 29 aprile 2004 (1). Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari (G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 139 e successiva rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 25 giugno 2004, n. L 226)
Estratto dall'articolo 4 in collegamento con la Parte A dell'allegato I come sottospecificato
II. Requisiti in materia di igiene 4. Gli operatori del settore alimentare che allevano, raccolgono o cacciano animali o producono prodotti primari di origine animale devono, se del caso, adottare misure adeguate per: g) immagazzinare e gestire i rifiuti e le sostanze pericolose in modo da evitare la contaminazione; h) prevenire l'introduzione e la propagazione di malattie contagiose trasmissibili all'uomo attraverso gli alimenti, anche adottando misure precauzionali al momento dell'introduzione di nuovi animali e comunicando i focolai sospetti di tali malattie alle autorità competenti; j) usare correttamente gli additivi per i mangimi e i medicinali veterinari, come previsto dalla normativa pertinente.
5. Gli operatori del settore alimentare che producono o raccolgono prodotti vegetali, devono, se del caso, adottare misure adeguate per: f) immagazzinare e gestire i rifiuti e le sostanze pericolose in modo da evitare la contaminazione; h) utilizzare correttamente i prodotti fitosanitari e i biocidi, come previsto dalla normativa pertinente.
6. Gli operatori del settore alimentare devono adottare opportune misure correttive quando sono informati di problemi individuati durante controlli ufficiali.

III Tenuta delle registrazioni
8. Gli operatori del settore alimentare che allevano animali o producono prodotti primari d'origine animale devono tenere registrazioni, in particolare, riguardanti:
a) la natura e l'origine degli alimenti somministrati agli animali;
b) i prodotti medicinali veterinari o le altre cure somministrate agli animali, con le relative date e i periodi di sospensione;
d) i risultati di tutte le analisi effettuate su campioni prelevati da animali o su altri
campioni prelevati a scopi diagnostici, che abbiano rilevanza per la salute umana; e
e) tutte le segnalazioni pertinenti sui controlli effettuati su animali o prodotti di origine animale.

9. Gli operatori del settore alimentare che producono o raccolgono prodotti vegetali devono tenere le registrazioni, in particolare riguardanti:
a) l'uso di qualsiasi prodotto fitosanitario e biocida;
b) i risultati di tutte le analisi pertinenti effettuate su campioni prelevati da piante o altri campioni che abbiano rilevanza per la salute umana.

Reg. (CE) n. 853/2004 del 29 aprile 2004 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 139 e successiva rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 25 giugno 2004, n. L 226)

Obblighi degli operatori del settore alimentare
Estratto dall'Articolo 3 in collegamento con l'allegato III come sottospecificato

ALLEGATO III - SEZIONE IX CAPITOLO I: LATTE CRUDO – PRODUZIONE PRIMARIA
I REQUISITI SANITARI PER LA PRODUZIONE DI LATTE CRUDO
1 Il latte crudo deve provenire da animali:
b) che denotano uno stato sanitario generale buono e non evidenziano sintomi di malattie che possano comportare una contaminazione del latte e, in particolare, non sono affetti da infezioni del tratto genitale con scolo, enteriti con diarrea accompagnate da febbre, o infiammazioni individuabili della mammella;
c) che non sono affetti da ulcerazioni della mammella tali da poter alterare il latte;
d) ai quali non sono stati somministrati sostanze o prodotti non autorizzati, ovvero che non sono stati oggetto di un trattamento illecito ai sensi della direttiva 96/23/CE;
e) per i quali, in caso di somministrazione di prodotti o sostanze autorizzati, siano stati rispettati i tempi di sospensione prescritti per tali prodotti o sostanze.

2 a) In particolare, per quanto riguarda la brucellosi, il latte crudo deve provenire da:
i) vacche o bufale appartenenti ad una mandria che, ai sensi della Direttiva 64/432/CEE (2), indenne o ufficialmente indenne da brucellosi;
ii) pecore o capre appartenenti a un allevamento ufficialmente indenne o indenne da brucellosi ai sensi della direttiva 91/68/CEE 2, o
iii) femmine di altre specie che appartengono, se trattasi di specie sensibili alla brucellosi, ad allevamenti regolarmente controllati per tale malattia in base a un piano di controllo approvato dall'autorità competente;
b) per quanto riguarda la tubercolosi, il latte crudo deve provenire da:
i) vacche o bufale appartenenti a un allevamento che, ai sensi della direttiva 64/432/CEE, è ufficialmente indenne da tubercolosi, o
ii) femmine di altre specie che appartengono, se trattasi di specie sensibili alla tubercolosi, ad allevamenti regolarmente controllati per tale malattia in base ad un piano di controllo approvato dall'autorità competente;
c) in caso di compresenza di caprini e bovini, i caprini devono essere soggetti ad un controllo e ad un'analisi per la tubercolosi.

3. Tuttavia, il latte crudo proveniente da animali che non soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 2 può essere utilizzato previa autorizzazione dell'autorità competente:
a) nel caso di vacche e bufale che non presentano reazione positiva alle prove per la tubercolosi o la brucellosi né sintomi di tali malattie, previo trattamento termico che consenta di presentare una reazione negativa alla prova di fosfatasi;
b) nel caso di ovini o caprini che non presentano reazione positiva alle prove per la brucellosi, o che sono stati vaccinati contro la brucellosi nel quadro di un programma approvato di eradicazione, e che non presentano sintomi di tale malattia:
i) per la fabbricazione di formaggi che richiedono un periodo di maturazione di almeno due mesi, o
ii) previo trattamento termico che consenta di presentare una reazione negativa alla prova di fosfatasi; e
c) nel caso di femmine di altre specie che non presentano reazione positiva alle prove per la tubercolosi o la brucellosi né sintomi di tali malattie, ma appartengono a un allevamento in cui la tubercolosi o la brucellosi sono state individuate a seguito dei controlli di cui al paragrafo 2, lettera a), punto iii) o al paragrafo 2, lettera b), punto ii),se sottoposto ad un trattamento che ne garantisca la sicurezza.

4. Il latte crudo provenente da animali che non soddisfano i requisiti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, in particolare animali che presentano individualmente una reazione positiva alle prove di carattere profilattico per la tubercolosi o la brucellosi eseguite a norma delle direttive 64/432/CEE e 91/68/CEE, non deve essere utilizzato per il consumo umano.

5. Dev'essere efficacemente assicurato l'isolamento degli animali affetti o che si sospetta siano affetti da una delle malattie di cui al paragrafo 1 o 2, in modo da evitare conseguenze negative per il latte di altri animali

II. IGIENE NELLE AZIENDE PRODUTTRICI DI LATTE
A. Requisiti per i locali e le attrezzature
1. Le attrezzature per la mungitura, e i locali in cui il latte è immagazzinato, manipolato o refrigerato devono essere situati e costruiti in modo da evitare rischi di contaminazione del latte.
2. I locali per il magazzinaggio del latte devono essere opportunamente protetti contro gli animali infestanti o parassiti, essere separati dai locali in cui sono stabulati gli animali e ove necessario per soddisfare i requisiti di cui alla parte B, essere muniti di impianti di refrigerazione adeguati.
3. Le superfici delle attrezzature destinate a venire a contatto con il latte (utensili, contenitori, cisterne, ecc., utilizzati per la mungitura, la raccolta o il trasporto del latte) debbono essere facili da pulire e, se necessario, da disinfettare e debbono essere mantenute in buone condizioni. Ciò richiede l'impiego di materiali lisci, lavabili e atossici.
4. Dopo l'impiego, tali superfici debbono essere pulite e, se necessario, disinfettate. Dopo ogni viaggio, o ogni serie di viaggi se il lasso di tempo tra lo scarico e il carico successivo è estremamente contenuto, ma ad ogni modo almeno una volta al giorno, i contenitori e i bidoniusati per il trasporto del latte crudo devono essere puliti e disinfettati adeguatamente prima di una loro riutilizzazione.

B. Igiene della mungitura, della raccolta e del trasporto
1. La mungitura deve essere effettuata nel rispetto delle norme d'igiene, accertando in particolare:
a) che prima dell'inizio della mungitura i capezzoli, la mammella e le parti adiacenti siano pulite;
d) che siano identificati gli animali sottoposti a trattamento medico che potrebbero trasferire al latte residui e che il latte ottenuto da tali animali prima della fine del periodo di sospensione prescritto non sia utilizzato per il consumo umano.
2. Il latte deve essere posto, immediatamente dopo la mungitura, in un luogo pulito, progettato e attrezzato in modo da evitare la contaminazione. Deve essere immediatamente raffreddato a una temperatura non superiore a 8°C in caso di raccolta giornaliera e non superiore a 6°C qualora la raccolta non sia effettuata giornalmente.
4. Gli operatori del settore alimentare non sono tenuti a ottemperare ai requisiti termici di cui al paragrafo 2 se il latte rispetta i criteri definiti nella parte III e se:
a) la trasformazione del latte avviene entro le due ore successive alla fine della mungitura, o
b) è necessaria una temperatura più elevata per motivi tecnologici connessi alla fabbricazione di taluni prodotti lattiero-caseari e l'autorità competente lo consente.

SEZIONE X: UOVA E OVOPRODOTTI
CAPITOLO I: UOVA
1. Nei locali del produttore, le uova vanno conservate pulite, all'asciutto e al riparo da odori estranei, protette in modo efficace dagli urti e sottratte all'esposizione diretta ai raggi solari.

Reg. (CE) n. 183/2005 del 12 gennaio 2005 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (G.U.U.E. 8 febbraio 2005, n. L 35)

Estratto dall'articolo 5(1) in collegamento con l'allegato I come sottospecificato:

ALLEGATO I - PARTE A : PRODUZIONE PRIMARIA
I. Disposizioni in materia di igiene

4. Se del caso, gli operatori del settore dei mangimi adottano misure appropriate, in particolare:
e) per immagazzinare e manipolare i rifiuti e le sostanze pericolose separatamente e in modo sicuro in modo da prevenire contaminazioni pericolose;
g) per tener conto dei risultati di tutte le analisi pertinenti effettuate su campioni prelevati da prodotti primari o altri campioni pertinenti per la sicurezza dei mangimi.

II. Tenuta di registri

2. Gli operatori del settore dei mangimi (FORAGGI COMPRESI) devono in particolare tenere registrazioni di:
a) ogni uso di prodotti fitosanitari e di biocidi;
b) l'uso di sementi geneticamente modificate;
e) la fonte e la quantità di ogni mangime in entrata nonchè la destinazione e la quantità di ogni mangime in uscita.

Estratto dall'articolo 5(5) in collegamento con l'allegato III come sotto specificato:

ALLEGATO III BUONA PRATICA DI ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI
1. Immagazzinamento dei mangimi.
I mangimi sono immagazzinati separatamente dai prodotti chimici e da altri prodotti vietati nell'alimentazione degli animali.
I mangimi medicati e i mangimi non medicati destinati a diverse categorie o specie di animali sono immagazzinati in modo da ridurre il rischio di somministrazione ad animali cui non sono destinati.
2. Distribuzione
I mangimi non medicati sono manipolati separatamente dai mangimi medicati per evitare contaminazioni.

Articolo 5(6)
Gli operatori del settore dei mangimi e gli agricoltori si procurano e utilizzano soltanto i mangimi prodotti da stabilimenti registrati e/o riconosciuti a norma del presente regolamento.

Atto B12 - Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili e successive modifiche e integrazioni

Articoli 7, 11, 12, 13 e 15
(GU L 147 del 31 maggio 2001)

Visto l'allegato 1 del Decreto Ministeriale MIPAF 22 dicembre 2009, n. 30125 e s.m.i., "Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/09" è stabilita la seguente integrazione regionale

- DGR n. 699/2002: "Piano per l'attuazione dei controlli sulle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) nella Regione Veneto (BSE nei bovini, scrapie negli ovicaprini)" (BUR n. 48 del 14 maggio 2002);
- Decreto del Dirigente Regionale dell'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare 23.03.2007, n. 227 "Piano Regionale Integrato dei controlli 2007-2010 sulla sicurezza alimentare, il benessere, la sanità animale e la sanità dei vegetali (PRIC)" – Allegato 4 "Piano regionale dei controlli di sanità animale e igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche" ;
- Decreto del Dirigente Regionale dell'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare 23.03.2007, n. 227 "Piano Regionale Integrato dei controlli 2007-2010 sulla sicurezza alimentare, il benessere, la sanità animale e la sanità dei vegetali (PRIC)" – Allegato 6 "Piano regionale di selezione genetica per la resistenza alle encefalopatie spongiformi negli ovini";

Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, nonché dall'articolo 22, comma 4, del citato decreto ministeriale, si rimanda alle procedure operative che l'Organismo Pagatore Regionale – AVEPA – dovrà adottare, sulla base della circolare Agea 2012.

Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 22 comma 3 del DM MIPAF 22 dicembre 2009, n. 30125 e s.m.i., "Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/09", definiscono sulla base delle norme di recepimento della Direttiva 79/409/CEE, dove attuate a livello regionale, gli impegni applicabili a livello di azienda agricola.

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI

Gli allevamenti, in base alla normativa vigente, fatte salve le deroghe previste dal Regolamento (CE) n. 1292/2005, allegato IV, paragrafo II, devono rispettare:

a) il divieto di somministrazione di proteine derivate da mammiferi come individuato dal Regolamento CE n. 999/2001, articolo 7;
b) l'obbligo di immediata denuncia alle autorità competenti in ogni caso di sospetta o palese infezione da TSE in un animale;
c) la limitazione ufficiale di movimento per gli animali sospetti e per quelli presenti in allevamenti in cui sono stati trovati animali sospetti.

Atto B13 - Direttiva 85/511/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, abrogata dalla Direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica

Articolo 3
(GU L 315 del 26 novembre 1985, pag 11 – 18)

Recepimento nazionale

- Decreto Legislativo 18 settembre 2006, n. 274, Articolo 3 "Attuazione della direttiva 2003/85/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica" (GU n. 258 del 6.11.2006, S.O. n. 210), che sostituisce il D.P.R. n. 229 del 1.3.1992.

Visto l'allegato 1 del Decreto Ministeriale MIPAF 22 dicembre 2009, n. 30125 e s.m.i., "Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/09" è stabilita la seguente integrazione regionale

Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, nonché dall'articolo 22, comma 4, del citato decreto ministeriale, si rimanda alle procedure operative che l'Organismo Pagatore Regionale – AVEPA – dovrà adottare, sulla base della circolare Agea 2012.

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI

Obbligo di notifica immediata dei casi sospetti o palesi di afta epizootica in allevamento (ruminanti bovini, bufalini, ovini caprini e suini).

Le aziende, ai sensi dell'articolo 22 comma 3 del presente Decreto, devono rispettare gli adempimenti e i divieti contenuti nell'articolo 3 del Decreto Legislativo 18 settembre 2006, n. 274.

Atto B14 - Direttiva 92/119/CEE del Consiglio concernente l'introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini

Articolo 3
(GU. L 62 del 15 marzo 1993)

Recepimento nazionale

- DPR n. 362 del 17 maggio 1996, Articolo 2 relativo alla "Introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini" (GU n. 115 del 10.7.1996, SO n. 115) e sue modifiche e integrazioni.

Visto l'allegato 1 del Decreto Ministeriale MIPAF 22 dicembre 2009, n. 30125 e s.m.i., "Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/09" è stabilita la seguente integrazione regionale

- Decreto del Dirigente Regionale dell'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare 23.03.2007, n. 227 "Piano Regionale Integrato dei controlli 2007-2010 sulla sicurezza alimentare, il benessere, la sanità animale e la sanità dei vegetali (PRIC)" – Allegato 4 "Piano dei controlli sanità animale e igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche";
- Ordinanza 12 aprile 2008 "Norme concernenti l'identificazione, la registrazione delle aziende, dei capi suini nonché

le relative movimentazioni".

Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, nonché dall'articolo 22, comma 4, del citato decreto ministeriale, si rimanda alle procedure operative che l'Organismo Pagatore Regionale – AVEPA – dovrà adottare, sulla base della circolare Agea 2012.

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nell'art. 2 del D.P.R. n. 362 del 17 maggio 1996, relativo alla "Introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini" (GU n. 115 del 10.7.1996 SO n. 115).

In particolare, l'obbligo di notifica immediata dei casi sospetti o palesi di:

- Peste bovina
- Peste dei piccoli ruminanti
- Malattia vescicolare dei suini
- Febbre catarrale maligna degli ovini
- Malattia emorragica epizootica dei cervi
- Vaiolo degli ovicaprini
- Stomatite vescicolare
- Malattia di Teschen
- Dermatite nodulare contagiosa
- Febbre della Rift Valley

Atto B15 – Direttiva 2000/75/CE del Consiglio che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini

Articolo 3
(GU L 327 del 22.12.2000)

Recepimento nazionale

- Decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 225, articolo 3, recante "Attuazione della direttiva 2000/75/CE relativa alle misure di lotta e di eradicazione del morbo «lingua blu» degli ovini" (G.U. n. 194 del 22.8.2003, S.O. n. 138).

Visto l'allegato 1 del Decreto Ministeriale MIPAF 22 dicembre 2009, n. 30125 e s.m.i., "Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/09" è stabilita la seguente integrazione regionale

- Decreto del Dirigente Regionale dell'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare 23.03.2007, n. 227 "Piano Regionale Integrato dei controlli 2007-2010 sulla sicurezza alimentare, il benessere, la sanità animale e la sanità dei vegetali (PRIC)" - Allegato 5 "Piano di controllo regionale per la Blue Tongue".

Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, nonché dall'articolo 22, comma 4, del citato decreto ministeriale, si rimanda alle procedure operative che l'Organismo Pagatore Regionale – AVEPA – dovrà adottare, sulla base della circolare Agea 2012.

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI

Le aziende devono rispettare l'art. 3 del D.Lgs. n. 225 del 9 luglio 2003. che consiste nell'obbligo di notifica immediata dei casi sospetti o palesi di febbre catarrale degli ovini (lingua blu).

Obbligo di notifica immediata dei casi sospetti o palesi di febbre catarrale (lingua blu) degli ovini.

ELENCO "C" CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: BENESSERE DEGLI ANIMALI

Atto C16 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (Versione codificata) (G.U.U.E. 15 gennaio 2009, n. L 10) che abroga la Direttiva 91/629/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli

Articoli 3 e 4
(G.U.U.E. 15 gennaio 2009, n. L 10)

Recepimento nazionale

- Decreto Legislativo n. 126 del 7 luglio 2011 "Attuazione della direttiva 2008/119/CE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli" (G.U. n. 180 del 4 agosto 2011, S.O.).

Visto l'allegato 1 del Decreto Ministeriale MIPAF 22 dicembre 2009, n. 30125 e s.m.i., "Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/09" è stabilita la seguente integrazione regionale

- Nota del Dirigente del Servizio sanità animale, igiene allevamenti e delle produzioni zootecniche prot. n. 33533/50.03.62 del 14 luglio 2003. "D.Lgs 533/92 - Chiarimenti sul benessere animale negli allevamenti di vitelli";
- Nota del Dirigente del Servizio sanità animale, igiene allevamenti e delle produzioni zootecniche 49258/50.03.62 del 17 ottobre 2003;
- Nota del Dirigente del Servizio sanità animale, igiene allevamenti e delle produzioni zootecniche del 2 febbraio 2005, prot. n. 66726/50.03.62;
- Nota del Dirigente del Servizio Sanità Animale, Igiene Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche del 18 aprile 2005, prot. n. 282.683/50.03.62;
- Nota del Dirigente dell'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare del 20 febbraio 2006, prot. n. 111.988/50.03.62. "Benessere animale in allevamento – DD.LL.gg.ss. 533/1992, 534/1992 e 267/2003 e successive modificazioni ed integrazioni. Programmazione operativa regionale, anno 2006" con cui la competente struttura regionale fornisce indicazioni operative e di programmazione ai Servizi Veterinari delle Aziende ULSS del Veneto per i controlli del benessere animale in allevamento;
- Nota del Dirigente dell'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare del 4 maggio 2007, prot. n. 295.532 "Benessere animale in allevamento – DD.LL.gg.ss. 533/1992, 534/1992 e 267/2003 e successive modificazioni ed integrazioni. Programmazione operativa regionale, anno 2007" con cui la competente struttura regionale fornisce indicazioni operative e di programmazione ai Servizi Veterinari delle Aziende ULSS del Veneto per i controlli del benessere animale in allevamento;
- Nota del Dirigente dell'UdP Sanità Animale e Igiene

Alimentare prot. n. 530.287/50.00.13-60 del 27 settembre 2007 "Nota esplicativa prot. 27.232 del 25 luglio 2006 sulle procedure per il controllo del benessere animale negli allevamenti di vitelli – chiarimento in merito al controllo dell'emoglobina";
- Nota del Dirigente del Servizio sanità animale, igiene allevamenti e delle produzioni zootecniche del 28 marzo 2008, prot. n. 166074/50.00.13 Attività di controllo del benessere animale in allevamento- DD.LL.gg.ss. 146/2001, 533/1992, 534/1992 e 267/2003 e s.m.i. - Analisi dati regionali, anno 2007 e programmazione operativa regionale, anno 2008;
- Nota del Dirigente dell'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare del 24 aprile 2009, prot. n. 223871 "Piano Nazionale Benessere Animale: Programmazione anno 2009";
- Nota del Dirigente del Servizio Sanità Animale, Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche del 10 febbraio 2010, prot. n. 77660 "Piano Benessere Animale: programmazione regionale dei controlli in allevamento – anno 2010";

Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, nonché dall'articolo 22, comma 4, del citato decreto ministeriale, si rimanda alle procedure operative che l'Organismo Pagatore Regionale – AVEPA – dovrà adottare, sulla base della circolare Agea 2012.

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 126 del 7 luglio 2011.

Con nota del Servizio Sanità Animale, Igiene degli Allevamenti e Produzioni Zootecniche n. 66726/50.03.62 del 2.2.2005 "Nota esplicativa sulle procedure per il controllo del benessere animale negli allevamenti di vitelli – applicazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 533 come modificato dal D.Lgs. 01 settembre 1998, n. 331.", sono state fornite dettagliate indicazioni in merito alla corretta applicazione delle norme vigenti, al fine di ottenere una uniforme attuazione delle stesse su tutto il territorio nazionale, onde evitare difformità interpretative, che potrebbero compromettere il benessere degli animali allevati, nonché una distorsione della leale concorrenza di mercato.

Con la normativa sul benessere animale e le norme minime per la protezione del vitello, il legislatore pone particolare attenzione alle necessità eto-fisiologiche proprie della specie, ben indicando tutti gli interventi necessari ed i requisiti minimi delle strutture di allevamento per la salvaguardia del benessere del vitello.

Nello specifico, rientrano nell'ambito di applicazione tutte le aziende con presenza di vitelli, ad es:
- le aziende che allevano vitelli per la produzione di carne bianca;
- le aziende che svezzano vitelli per il successivo ingrasso;
- le aziende che allevano vitelli destinati alla riproduzione.

Le maggiori tematiche affrontate dalla normativa sul benessere e che prevedono uno specifico controllo riguardano in particolare:

1. le modalità e le pratiche di allevamento, ad esempio:

a) il sistema di stabulazione deve tener conto del bisogno etologico dei vitelli a raggrupparsi in mandria; pertanto gli animali devono essere allevati in gruppo in un sistema di stabulazione che garantisca sufficiente spazio per l'esercizio fisico, i contatti con altri bovini ed i normali movimenti.
b) nessun vitello di età superiore alle otto settimane deve essere rinchiuso in un recinto individuale, a meno che un veterinario non abbia certificato che il suo stato di salute o il suo comportamento esiga che sia isolato dal gruppo al fine di essere sottoposto ad un trattamento diagnostico e terapeutico. La larghezza del recinto individuale deve essere almeno pari all'altezza al garrese del vitello, misurata quando l'animale è in posizione eretta, e la lunghezza deve essere almeno pari alla lunghezza del vitello, misurata dalla punta del naso all'estremità caudale della tuberosità ischiatica e moltiplicata per 1,1. Ogni recinto individuale per vitelli, salvo quelli destinati ad isolare gli animali malati, non deve avere muri compatti, ma pareti divisorie traforate che consentano un contatto diretto, visivo e tattile tra i vitelli;
c) le pareti dei box devono essere traforate per garantire il contatto diretto, visivo e tattile tra i vitelli.
d) nei box multipli i vitelli devono avere uno spazio libero individuale disponibile pari a m2 1,5 fino a 150 kg di peso vivo; pari a m2 1,7 fino a 220 kg e pari a m2 1,8 con peso vivo oltre i 220 kg. Le suddette misure devono essere considerate al netto di eventuali attrezzature (mangiatoie, abbeveratoi, alimentatori automatici, …);
e) i vitelli non devono essere legati, gli animali possono essere legati soltanto per un breve periodo di tempo, al massimo un'ora, al momento della somministrazione dell'alimento;
f) è vietato l'uso della museruola;
g) è vietato il taglio della coda nei bovini, se non a fini terapeutici certificati;
h) la cauterizzazione dell'abbozzo corneale è ammessa al di sotto delle tre settimane di vita.

2. la necessità e l'accuratezza dei controlli da parte del personale dell'allevamento, ad esempio:

a) tutti i vitelli devono essere controllati almeno due volte al giorno dall'allevatore e gli animali malati o feriti devono, se necessario, essere isolati in locali appropriati e ricevere immediatamente le opportune cure, con eventuale intervento del veterinario aziendale.

3. le caratteristiche igienico-strutturali delle attrezzature e dei i locali di detenzione ed il controllo dei parametri microclimatici, ad esempio:

a) i materiali utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione, dei recinti e delle attrezzature con i quali i vitelli possono venire a contatto, devono essere lavabili e disinfettabili;
b) i dispositivi di attacco ed i locali di stabulazione non devono avere spigoli taglienti e sporgenze che possano provocare lesioni agli animali;
c) l'installazione delle apparecchiature e dei circuiti elettrici deve essere conformi alla normativa vigente;
d) le stalle, i box, le attrezzature, gli utensili devono essere puliti e disinfettati regolarmente. I locali di stabulazione devono essere costruiti in modo da permettere ai vitelli di coricarsi, giacere, alzarsi ed accudire se stessi senza difficoltà;
e) le deiezioni e gli alimenti inutilizzati devono essere rimossi con la dovuta regolarità;
f) i pavimenti non devono essere sdrucciolevoli, non avere

asperità, devono presentare una superficie rigida, piana e stabile, e garantire una zona di riposo pulita ed asciutta;

g) le attrezzature per la somministrazione degli alimenti, devono ridurre al minimo la possibilità di contaminazione dell'acqua o dei mangimi.

h) devono essere garantite condizioni di microclima favorevoli al benessere dei vitelli;

i) deve essere garantita un'adeguata illuminazione naturale o artificiale per un periodo minimo compreso dalle ore 9.00 alle ore 17.00;

j) dovrà inoltre essere disponibile un'illuminazione adeguata fissa o mobile, tale da consentire il controllo dei vitelli in qualsiasi momento;

4. la cura dell'alimentazione e della somministrazione di liquidi, ad esempio:

a) l'alimentazione deve garantire un tenore ematico di emoglobina di almeno 4,5 mmol/litro (7,2 g/dl); l'alimento solido-fibroso deve essere di almeno 50 g/die dalla seconda all'ottava settimana di vita ed almeno da 50 a 250 g/die dall'ottava progressivamente fino alla ventesima settimana di vita;

b) tutti i vitelli, se non alimentati ad libitum, devono essere alimentati almeno due volte al giorno, potendo accedere all'alimento contemporaneamente agli altri vitelli;

c) a partire dalla seconda settimana di età ogni vitello deve poter disporre di acqua fresca, oppure poter soddisfare il proprio fabbisogno in liquidi con altre bevande; tuttavia, i vitelli malati o sottoposti a condizioni atmosferiche caratterizzate da temperature elevate, devono poter disporre di acqua fresca in ogni momento;

d) dopo la nascita ogni vitello deve ricevere colostro bovino quanto prima possibile e comunque, entro le prime sei ore di vita.

Atto C17 – Direttiva 2008/120 del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (Versione codificata). (G.U.U.E. 18 febbraio 2009, n. L 47) che abroga la Direttiva 91/630/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991, e successive modifiche, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini

Articolo 3 e articolo 4
(G.U.U.E. 18 febbraio 2009 n. L 47)

Recepimento nazionale

- Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 122 "Attuazione delle direttive 2008/120/CE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (S.O. 2 agosto 2011, n. 178).

Visto l'allegato 1 del Decreto Ministeriale MIPAF 22 dicembre 2009, n. 30125 e s.m.i., "Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/09" è stabilita la seguente integrazione regionale

- Nota del Dirigente del Servizio Sanità Animale, Igiene Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche del 18 aprile 2005, prot. n. 282.683/50.03.62;
- Nota del Dirigente dell'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare del 20 febbraio 2006, prot. n. 111.988/50.03.62. "Benessere animale in allevamento – DD.LL.gg.ss. 533/1992, 534/1992 e 267/2003 e successive modificazioni ed integrazioni. Programmazione operativa regionale, anno 2006" con cui la competente struttura regionale fornisce indicazioni operative e di programmazione ai Servizi Veterinari delle Aziende ULSS del Veneto per i controlli del benessere animale in allevamento;
- Nota del Dirigente dell'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare del 4 maggio 2007, prot. n. 295.532 "Benessere animale in allevamento – DD.LL.gg.ss. 533/1992, 534/1992 e 267/2003 e successive modificazioni ed integrazioni. Programmazione operativa regionale, anno 2007" con cui la competente struttura regionale fornisce indicazioni operative e di programmazione ai Servizi Veterinari delle Aziende ULSS del Veneto per i controlli del benessere animale in allevamento.
- Nota del Dirigente del Servizio sanità animale, igiene allevamenti e delle produzioni zootecniche del 28 marzo 2008, prot. n. 166074/50.00.13 Attività di controllo del benessere animale in allevamento- DD.LL.gg.ss. 146/2001, 533/1992, 534/1992 e 267/2003 e successive modificazioni ed integrazioni - Analisi dati regionali, anno 2007 e programmazione operativa regionale, anno 2008;
- Nota del Dirigente dell'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare del 24 aprile 2009, prot. n. 223871 "Piano Nazionale Benessere Animale: Programmazione anno 2009";
- Nota del Dirigente del Servizio Sanità Animale, Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche del 10 febbraio 2010, prot. n. 77660 "Piano Benessere Animale: programmazione regionale dei controlli in allevamento – anno 2010".

Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, nonché dall'articolo 22, comma 4, del citato decreto ministeriale, si rimanda alle procedure operative che l'Organismo Pagatore Regionale – AVEPA – dovrà adottare, sulla base della circolare Agea 2012.

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI

Le aziende agricole devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 122.

Con nota del 2 marzo 2005, prot. n. DGVA/10/7818 – P – "Procedure per il controllo del benessere animale negli allevamenti di suini. Applicazione del D. Lgs. 20.2.2004, n. 53", il Ministero della Salute ha fornito dettagliate indicazioni in merito alla corretta applicazione delle norme vigenti, al fine di ottenere una uniforme attuazione delle stesse su tutto il territorio nazionale, onde evitare difformità interpretative, che potrebbero compromettere il benessere degli animali allevati, nonché una distorsione della leale concorrenza di mercato.

Sono riportate, di seguito, le disposizioni ad oggi contenute nella suddetta nota a cui gli allevatori devono fare riferimento.

Disposizioni già vigenti in tutte le aziende

A. Condizioni generali:

1. Il personale addetto alla custodia dei suini deve ricevere istruzioni pratiche relative alla corretta gestione degli animali ed in particolare in merito alle disposizioni di cui all'articolo 3 e all'allegato del D. Lgs. 534/92, come modificati dal D. Lgs. 53/04. Il proprietario/detentore dell'allevamento deve garantire, assumendosene la responsabilità, che il personale alle sue dipendenze riceva idonea formazione. Inoltre il numero degli

operatori deve essere sufficiente in relazione al numero degli animali allevati ed alla tipologia d'allevamento.

2. È vietato l'utilizzo degli attacchi per le scrofe e le scrofette. Si precisa che in Italia tale divieto è vigente sin dal 1° gennaio 2001.

3. Le superfici libere, vale a dire lo spazio accessibile e fruibile, a disposizione di ciascun suinetto o suino all'ingrasso allevati in gruppo, sono rimaste invariate rispetto alle precedenti disposizioni legislative.

4. Per i suini che devono essere allevati in gruppo è consentito l'isolamento in recinti individuali per periodi limitati, esclusivamente nei casi in cui i soggetti siano particolarmente aggressivi o malati o feriti.

5. Nei locali in cui sono stabulati gli animali non devono esservi rumori continui o improvvisi la cui intensità sia pari o superiore a 85 dBA, considerando che solitamente non si dispone di idonei strumenti di misurazione, indicativamente si può paragonare la suddetta intensità al rumore percepito nel traffico intenso.

6. Deve essere assicurata nei locali di allevamento dei suini per un periodo minimo di 8 ore al giorno, una intensità luminosa di almeno 40 lux, anche in questo caso in condizioni di routine non si dispone di strumenti di misurazione, pertanto come parametro di riferimento si può considerare la luminosità di una strada ben illuminata durante la notte.

7. Tutti i suini devono avere accesso ad una zona prosciugata (adeguatamente drenata) e mantenuta pulita, in cui possano stare distesi contemporaneamente e riposare assumendo una postura naturale. Inoltre i suini devono potersi alzare con movimenti normali.

8. I suini devono poter vedere altri suini; è tuttavia consentito l'isolamento di scrofe e scrofette in prossimità e durante il parto.

9. I suini, ad eccezione di quanto di seguito indicato a tal proposito per scrofe e scrofette, devono avere libero accesso permanente ad una sufficiente quantità di materiale per le attività di esplorazione e manipolazione come paglia, fieno, legno, segatura, composti di funghi, torba, miscugli di questi materiali etc. L'uso del materiale manipolabile deve essere tale da non compromettere la salute ed il benessere degli animali allevati. Molta attenzione dovrà essere posta nella scelta della natura del materiale manipolabile. Innanzitutto dovrà essere sempre presa in considerazione la mancanza di tossicità dei prodotti utilizzati, ma per molte Aziende attualmente presenti sul territorio nazionale, di vecchia costruzione, nella scelta del materiale manipolabile, dovrà essere tenuto presente anche il rischio che questo, se non idoneo, possa compromettere la funzionalità delle strutture (per esempio l'intasamento del grigliato) e di conseguenza sia di nocumento per la salute ed il benessere degli animali; in tali casi può essere consentito il ricorso a materiali più grossolani o l'uso di materiali di arricchimento ambientale di altra natura.

10. I pavimenti dei locali in cui sono tenuti i suini devono essere non sdrucciolevoli e privi di asperità, progettati, costruiti e mantenuti in modo tale da non essere dannosi per gli animali; devono essere adeguati alla taglia e al peso dell'animale e, se non provvisti di lettiera, devono avere una superficie rigida, piana e stabile.

11. Tutti i suini devono essere alimentati almeno una volta al giorno. Se non sono previsti sistemi di alimentazione automatici individuali o somministrazione di alimento "ad libitum", quando i suini vengono alimentati in gruppo, ciascuno di essi deve avere accesso agli alimenti contemporaneamente agli altri del gruppo.

Per quanto riguarda scrofe e scrofette allevate in gruppo, deve essere adottato un sistema idoneo a garantire che, anche in situazioni di competitività, ciascuna di esse possa disporre di una sufficiente quantità di mangime. Le scrofe e le scrofette gravide devono ricevere un'alimentazione ricca di fibra (mangime riempitivo) ed un mangime ad elevato valore energetico.

12. Ogni suino, a partire dalla seconda settimana di età, deve poter disporre in permanenza di acqua di abbeverata, fresca ed in quantità sufficiente.

13. Sono vietate tutte le mutilazioni (operazioni che determinano la perdita di una parte sensibile del corpo o un'alterazione della struttura ossea), fatta eccezione di quelle effettuate per fini terapeutici, diagnostici o di identificazione.

Tuttavia sono consentite:

a) La riduzione degli incisivi entro i primi 7 giorni di vita, (che lasci una superficie liscia), mediante levigatura (preferibilmente) o troncatura e la riduzione delle zanne dei verri se necessaria per motivi di sicurezza.
b) Il mozzamento (taglio) di una parte della coda entro i primi 7 giorni di vita.
c) La castrazione dei suinetti maschi, destinati all'ingrasso, con metodi diversi dalla lacerazione dei tessuti, entro i primi 7 giorni di vita.
d) L'apposizione di un anello al naso è ammessa soltanto per animali allevati all'aperto.

La riduzione degli incisivi ed il taglio della coda non devono costituire interventi di routine, ma possono essere effettuati solo per comprovate e documentate esigenze. In ogni caso prima di ricorrere alle suddette operazioni è necessario mettere in atto tutte le possibili misure idonee ad evitare le morsicature delle code ed ogni altro comportamento anomalo per la specie, che potrebbero rappresentare il segnale di inadeguate condizioni ambientali o di gestione (ad es. alimentazione).

Tutti gli interventi sopraelencati devono essere praticati da un veterinario o da personale appositamente formato (conformemente a quanto previsto dall'articolo 5 bis del D. Lgs. n. 53/04), in condizioni di igiene ed utilizzando attrezzature idonee.

Qualora la castrazione o il mozzamento della coda debbano essere praticati dopo il settimo giorno di vita del soggetto, devono essere eseguiti da un medico veterinario previo impiego di anestetici e la somministrazione prolungata di analgesici.

B. Condizioni specifiche per le diverse categorie di suini:

1. Verri

a) I recinti, la cui superficie libera al suolo deve essere di almeno mq 6 per ciascun suino adulto, devono permettere all'animale di girarsi e di avere contatto uditivo, olfattivo e visivo con altri suini.
b) A decorrere dal 1° gennaio 2005 i recinti utilizzati per l'accoppiamento devono avere almeno una superficie al suolo di mq 10 e devono essere liberi da ostacoli.

2. Scrofe scrofette

a) Le scrofe e scrofette nella settimana precedente alla data presunta per il parto devono disporre di una lettiera adeguata, in quantità sufficiente, (creazione di un nido), sono ritenuti idonei anche ritagli di carta, purché privi di sostanze chimiche tossiche. Fanno eccezione, tuttavia, quelle strut-

ture in cui i sistemi di smaltimento dei liquami rendano tecnicamente impossibile la presenza della lettiera.

b) Se necessario devono essere sottoposte a trattamenti contro endo ed ectoparassiti e prima di essere sistemate negli stalli da parto devono essere adeguatamente pulite.

c) Dietro la scrofa e la scrofetta deve essere sempre prevista una zona libera che renda agevole il parto (naturale o artificiale). Negli stalli da parto in cui le scrofe possono muoversi liberamente devono esservi apposite strutture (ad esempio sbarre) che proteggano i lattonzoli.

3. Lattonzoli

a) Deve essere prevista una parte del pavimento piena o ricoperta da un tappetino, da paglia o da altro materiale adeguato, sufficientemente ampia per consentire agli animali di riposare contemporaneamente.

b) Nel caso in cui si usino gli stalli da parto, i lattonzoli devono disporre di spazio sufficiente per essere allattati senza difficoltà.

c) Nessun lattonzolo deve essere staccato dalla scrofa prima che abbia raggiunto un'età di 28 giorni. Tuttavia è consentito svezzare i lattonzoli prima di tale età, sino ad un massimo di 7 giorni prima, cioè al 21° giorno, purché vengano trasferiti in impianti specializzati (locali all'uopo destinati), nettamente separati dalle strutture in cui sono allevate le scrofe, onde ridurre al minimo i rischi di malattie. Tali impianti devono sempre essere svuotati e accuratamente puliti e disinfettati prima dell'introduzione di un nuovo gruppo di lattonzoli.

4. Suinetti e suini all'ingrasso

a) I gruppi di suini devono essere formati e mescolati il più precocemente possibile, preferibilmente prima dello svezzamento o al massimo entro una settimana dallo svezzamento stesso. All'atto del mescolamento i suini devono disporre di spazi adeguati per allontanarsi o nascondersi dagli altri suini. I gruppi formati non devono più essere modificati se non per isolare i soggetti ammalati, feriti o particolarmente aggressivi, o per altre circostanze eccezionali.

b) Occorre mettere in atto tutte le misure necessarie ad evitare le lotte che eccedano il comportamento normale dei suini in gruppo. Se si evidenziano segni di lotta violenta è necessario indagarne le cause e mettere in atto misure idonee per limitare tali fenomeni, come ad esempio fornire paglia od altro materiale d'esplorazione in quantità sufficiente o contenere per periodi limitati i soggetti particolarmente aggressivi in appositi locali (recinti individuali).

c) La somministrazione di tranquillanti al momento del mescolamento deve avvenire esclusivamente previa prescrizione medico-veterinaria ed essere limitata a condizioni eccezionali, deve essere assolutamente vietato l'impiego routinario di tali sostanze farmacologiche.

Disposizioni da applicare a partire dal 15 marzo 2004 nelle aziende nuove o ricostruite o adibite all'allevamento del suino per la prima volta.

Applicabili dal 1° gennaio 2013 in tutte le aziende.

1. La superficie libera totale per ciascuna scrofa e scrofetta dopo la fecondazione allevate in gruppo, deve essere pari ad almeno:

- mq 1,64 per le scrofette dopo la fecondazione;
- mq 2,25 per le scrofe.

Tuttavia se i gruppi sono costituiti da meno di 6 animali le superfici devono essere aumentate del 10%.

Se i gruppi sono costituiti da 40 o più animali le superfici possono essere ridotte del 10%.

2. Per le scrofe gravide e le scrofette dopo la fecondazione una parte della predetta superficie libera totale a disposizione di ciascuna di esse deve essere costituita da pavimento pieno continuo, le cui dimensioni minime devono essere di:

- mq 0,95 per le scrofette dopo la fecondazione;
- mq 1,3 per le scrofe gravide.

Una parte di tale pavimento pieno, non eccedente il 15% dello stesso, può essere riservata alle aperture di scarico (pozzetti, griglie etc.).

3. Le scrofe e scrofette devono essere allevate in gruppo nel periodo compreso tra le 4 settimane dopo la fecondazione e una settimana prima della data prevista per il parto. Il recinto in cui viene allevato il gruppo di tali scrofe e scrofette deve avere i lati di lunghezza superiore a m. 2,8; se il gruppo è costituito da meno di 6 animali tale misura deve essere superiore a m. 2,4.

4. Nelle aziende con meno di 10 scrofe è consentito allevare, nel suddetto periodo compreso tra le 4 settimane dopo la fecondazione e una settimana prima del parto, le scrofe e scrofette in recinti individuali, a condizione che questi consentano agli animali di girarsi facilmente.

5. Le scrofe e scrofette devono avere accesso permanente al materiale per le attività di ricerca e manipolazione. Tale materiale può essere costituito da prodotti di varia natura, quali ad esempio: paglia, fieno, legno, segatura, composti di funghi, torba, miscugli di questi materiali etc. L'uso del materiale manipolabile deve essere tale da non compromettere la salute ed il benessere degli animali allevati.

6. I recinti individuali, nei quali possono essere temporaneamente tenuti i suini particolarmente aggressivi o malati o feriti, devono essere di dimensioni tali da permettere agli animali di girarsi, salvo ovviamente diversa indicazione del medico veterinario responsabile della cura degli animali stessi.

7. Per quanto attiene alle caratteristiche dei pavimenti fessurati per i suini allevati in gruppo le ampiezze massime delle aperture e quelle minime dei travetti indicate al punto 2 dell'articolo 1 del D.Lgs. 53/04, devono intendersi riferite esclusivamente ai pavimenti fessurati in calcestruzzo, così come si evince dal testo originale in lingua inglese della direttiva 2001/88/CE, articolo 1, punto 2, lettera b) "concrete slatted floors".

Atto C18 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti

Articolo 4
(GU L 221 del 8 agosto 1998)

Recepimento nazionale

- Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" (GU n. 95 del 24 aprile 2001), modificato dalla legge 27.12.2004, n. 306 (G.U. 27.12.2004, n. 302) e successive modifiche e integrazioni;

- Decisione 2006/778/CE relativa ai requisiti minimi applicabili alla raccolta di informazioni durante le ispezioni effettuate nei luoghi di produzione in cui sono allevate alcune specie animali;
- Nota del Ministero della Salute prot. n. 0016031-P-04/08/2008 DGSA: Piano Nazionale Benessere animale.

Visto l'allegato 1 del Decreto Ministeriale MIPAF 22 dicembre 2009, n. 30125 e s.m.i., "Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/09" è stabilita la seguente integrazione regionale

- Nota del Dirigente del Servizio Sanità Animale, Igiene Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche del 18 aprile 2005, prot. n. 282.683/50.03.62;
- Nota del Dirigente dell'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare del 20 febbraio 2006, prot. n. 111.988/50.03.62. "Benessere animale in allevamento – DD.LL.gg.ss. 533/1992, 534/1992 e 267/2003 e successive modificazioni ed integrazioni. Programmazione operativa regionale, anno 2006" con cui la competente struttura regionale fornisce indicazioni operative e di programmazione ai Servizi Veterinari delle Aziende ULSS del Veneto per i controlli del benessere animale in allevamento;
- Nota del Dirigente dell'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare del 4 maggio 2007, prot. n. 295.532 "Benessere animale in allevamento – DD.LL.gg.ss. 533/1992, 534/1992 e 267/2003 e successive modificazioni ed integrazioni. Programmazione operativa regionale, anno 2007" con cui la competente struttura regionale fornisce indicazioni operative e di programmazione ai Servizi Veterinari delle Aziende ULSS del Veneto per i controlli del benessere animale in allevamento;
- Nota del Dirigente del Servizio sanità animale, igiene allevamenti e delle produzioni zootecniche del 28 marzo 2008, prot. n. 166074/50.00.13. Attività di controllo del benessere animale in allevamento- DD.LL.gg.ss. 146/2001, 533/1992, 534/1992 e 267/2003 e successive modificazioni ed integrazioni - Analisi dati regionali, anno 2007 e programmazione operativa regionale, anno 2008;
- Nota del Dirigente dell'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare del 24 aprile 2009, prot. n. 223871 "Piano Nazionale Benessere Animale: Programmazione anno 2009";
- Nota del Dirigente del Servizio Sanità Animale, Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche del 10 febbraio 2010, prot. n. 77660 "Piano Benessere Animale: programmazione regionale dei controlli in allevamento – anno 2010".

Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, nonché dall'articolo 22, comma 4, del citato decreto ministeriale, si rimanda alle procedure operative che l'Organismo Pagatore Regionale – AVEPA – dovrà adottare, sulla base della circolare Agea 2012.

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 146, del 26.03.2001 e successive modifiche e integrazioni.

Il decreto legislativo n. 146/2001 stabilisce le misure minime da osservare negli allevamenti per la protezione degli animali, ferme restando quelle di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 533 e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 534.

Ai fini dell'applicazione del D. Lgs. n. 146/2001, si intende per:

a) animale: qualsiasi animale, inclusi pesci, rettili e anfibi, allevato o custodito per la produzione di derrate alimentari, lana, pelli, pellicce o per altri scopi agricoli;
b) proprietario o custode ovvero detentore: qualsiasi persona fisica o giuridica che, anche temporaneamente, è responsabile o si occupa degli animali;
c) Autorità competente: il Ministero della salute e le Autorità sanitarie territorialmente competenti, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modifiche.

Il D.Lgs. n. 146/2001 non si applica agli animali:

a) che vivono in ambiente selvatico;
b) destinati a partecipare a gare, esposizioni, manifestazioni, ad attività culturali o sportive;
c) da sperimentazione o da laboratorio;
d) invertebrati.

Personale

1. Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti aventi adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali.

Controllo

2. Tutti gli animali tenuti in sistemi di allevamento, il cui benessere richieda un'assistenza frequente dell'uomo, sono ispezionati almeno una volta al giorno. Gli animali allevati o custoditi in altri sistemi sono ispezionati a intervalli sufficienti al fine di evitare loro sofferenze.

3. Per consentire l'ispezione completa degli animali in qualsiasi momento, deve essere disponibile un'adeguata illuminazione (fissa o mobile).

4. Gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato e, qualora un animale non reagisca alle cure in questione, occorre chiedere al più presto il parere del veterinario. Ove necessario gli animali malati o feriti vengono isolati in appositi locali muniti, se del caso, di lettiere asciutte o confortevoli.

Registrazione

5. Il proprietario ovvero il detentore degli animali tiene un registro di ogni trattamento terapeutici effettuato. La registrazione e la relative modalità di conservazione sono effettuate secondo quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modificazioni ed integrazioni e dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336. Le mortalità sono denunciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.

6. I registri sono conservati per un periodo di almeno tre anni e sono messi a disposizione dell'Autorità competente al momento delle ispezioni o su richiesta.

Libertà di movimento

7. La libertà di movimento propria dell'animale, in funzione della sua specie e secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, non deve essere limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni.

Allorché è continuamente o regolarmente legato, incatenato o trattenuto, l'animale deve poter disporre di uno spazio adeguato alle sue esigenze fisiologiche ed etologiche, secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche.

Fabbricati e locali di stabulazione

8. I materiali che devono essere utilizzati per la costru-

zione dei locali di stabulazione e, in particolare, dei recinti e delle attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto, non devono essere nocivi per gli animali e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati.

9. I locali di stabulazione e i dispositivi di attacco degli animali devono essere costruiti e mantenuti in modo che non vi siano spigoli taglienti o sporgenze tali da provocare lesioni agli animali.

10. La circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali.

11. Gli animali custoditi nei fabbricati non devono essere tenuti costantemente al buio o esposti ad illuminazione artificiale senza un adeguato periodo di riposo. Se la luce naturale disponibile è insufficiente a soddisfare le esigenze comportamentali e fisiologiche degli animali, occorre provvedere ad una adeguata illuminazione artificiale.

Animali custoditi al di fuori dei fabbricati

12. Agli animali custoditi al di fuori dei fabbricati deve essere fornito, in funzione delle necessità e delle possibilità, un riparo adeguato dalle intemperie, dai predatori e da rischi per la salute.

Impianti automatici o meccanici

13. Ogni impianto automatico o meccanico indispensabile per la salute ed il benessere degli animali deve essere ispezionato almeno una volta al giorno. Gli eventuali difetti riscontrati devono essere eliminati immediatamente; se ciò non è possibile, occorre prendere le misure adeguate per salvaguardare la salute ed il benessere degli animali.

Se la salute ed il benessere degli animali dipendono da un impianto di ventilazione artificiale, deve essere previsto un adeguato impianto di riserva per garantire un ricambio d'aria sufficiente a salvaguardare la salute e il benessere degli animali in caso di guasto all'impianto e deve essere previsto un sistema di allarme che segnali il guasto. Detto sistema d'allarme deve essere sottoposto a controlli regolari.

Mangimi, acqua e altre sostanze

14. Agli animali deve essere fornita un'alimentazione sana adatta alla loro età e specie, e in quantità sufficiente a mantenerli in buona salute e a soddisfare le loro esigenze nutrizionali. Gli alimenti o i liquidi sono somministrati agli animali in modo da non causare loro inutili sofferenze o lesioni e non contengono sostanze che possano causare inutili sofferenze o lesioni.

15. Tutti gli animali devono avere accesso ai mangimi ad intervalli adeguati alle loro necessità fisiologiche.

16. Tutti gli animali devono avere accesso ad un'appropriata quantità di acqua, di qualità adeguata, o devono poter soddisfare le loro esigenze di assorbimento di liquidi in altri modi.

17. Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite e installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua e le conseguenze negative derivanti da rivalità tra gli animali.

18. Nessuna altra sostanza, ad eccezione di quelle somministrate a fini terapeutici o profilattici o in vista di trattamenti zootecnici come previsto nell'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 96/22/CE, deve essere somministrata ad un animale, a meno che gli studi scientifici sul benessere degli animali e l'esperienza acquisita ne abbiano dimostrato l'innocuità per la sua salute e il suo benessere.

Mutilazioni e altre pratiche

19. È vietata la bruciatura dei tendini e il taglio di ali per i volatili e di code per i bovini terapeutici certificati. La cauterizzazione dell'abbozzo corneale è ammessa al di sotto delle tre settimane di vita. Il taglio del becco deve essere effettuato nei primi giorni di vita con il solo uso di apparecchiature che riducano al minimo le sofferenze degli animali.

La castrazione è consentita per mantenere la qualità dei prodotti e le pratiche tradizionali di produzione a condizione che tali operazioni siano effettuate prima del raggiungimento della maturità sessuale da personale qualificato, riducendo al minimo ogni sofferenza per gli animali. A partire dal 1 gennaio 2004 è vietato l'uso dell'alimentazione forzata per anatre ed oche e la spiumatura di volatili vivi. Le pratiche di cui al presente punto sono effettuate sotto il controllo del medico veterinario dell'azienda.

Procedimenti di allevamento

20. Non devono essere praticati l'allevamento naturale o artificiale o procedimenti di allevamento che provochino o possano provocare agli animali in questione sofferenze o lesioni.

Questa disposizione non impedisce il ricorso a taluni procedimenti che possono causare sofferenze o ferite minime o momentanee o richiedere interventi che non causano lesioni durevoli, se consentiti dalle disposizioni nazionali.

21. Nessun animale deve essere custodito in un allevamento se non sia ragionevole attendersi, in base al suo genotipo o fenotipo, che ciò possa avvenire senza effetti negativi sulla sua salute o sul suo benessere.

22. L'allevamento di animali con il solo e principale scopo di macellarli per il valore della loro pelliccia deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni seguenti.

Misure minime degli spazi per il visone allevato in gabbia, superficie libera con esclusione del nido:

- per animale adulto singolo centimetri quadrati 2550;
- per animale adulto e piccoli centimetri quadrati 2550;
- per animali giovani dopo lo svezzamento, fino a due animali per spazio, centimetri quadrati 2550.

L'altezza della gabbia non deve essere inferiore a cm 45.

Per tali spazi devono inoltre essere rispettate una larghezza non inferiore a cm 30 ed una lunghezza non inferiore a cm 70.

Le sopraindicate misure si applicano ai nuovi allevamenti o in caso di ristrutturazione degli esistenti.

A partire dal 1° gennaio 2008 l'allevamento di animali con il solo e principale scopo di macellarli per il valore della loro pelliccia deve avvenire a terra in recinti opportunamente costruiti e arricchiti, capaci di soddisfare il benessere degli animali. Tali recinti devono contenere appositi elementi quali rami dove gli animali possano arrampicarsi, oggetti manipolabili, almeno una tana per ciascun animale presente nel recinto. Il recinto deve inoltre contenere un nido delle dimensioni di cm 50 per cm 50 per ciascun animale presente nel recinto stesso. I visoni devono altresì disporre di un contenitore per l'acqua di dimensioni di m 2 per m 2 con profondità di almeno cm 50 al fine di consentire l'espletamento delle proprie funzioni etologiche primarie.

Allegato B

ELENCO DELLE NORME E DEGLI STANDARD PER IL MANTENIMENTO DEI TERRENI IN BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI DI CUI ALL'ARTICOLO 6 E ALL'ALLEGATO III DEL REGOLAMENTO (CE) N. 73/09
CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI

OBIETTIVO 1: EROSIONE DEL SUOLO: Proteggere il suolo mediante misure idonee

NORMA 1: Misure per la protezione del suolo

Standard 1.1: Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche

Ambito di applicazione

- Per l'impegno di cui alla lettera a): Seminativi, come definiti ai sensi dell'articolo 2 lettera a) del regolamento (CE) n. 1120/09 "terreni utilizzati per coltivazioni agricole o mantenuti in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 73/2009, a prescindere dal fatto che siano adibiti o meno a coltivazioni in serre o sotto ripari fissi o mobili";
- Per gli impegni di cui alle lettere b) e c): tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f), del punto 4 del disposto della Deliberazione di Giunta Regionale che recepisce gli Standard di Condizionalità per l'anno 2012), ossia qualsiasi superficie agricola dell'azienda beneficiaria:

- di pagamenti diretti di cui al regolamento (CE) n. 73/2009;
- d'indennità e pagamenti di cui all'articolo 36, lettera a), punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v), del regolamento (CE) n. 1698/05;
- di pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti o dei pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la vendemmia verde o dei pagamenti del premio di estirpazione, ai sensi delle vigenti disposizioni dell'OCM Vino (articoli 85 unvicies, 103 septvicies del regolamento CE n. 1234/2007 del Consiglio e s.m.i.).

Descrizione dello Standard e degli adempimenti

Al fine di favorire la protezione del suolo dall'erosione, si applicano gli impegni previsti dal presente Standard, di seguito elencati.

a) La realizzazione di solchi acquai temporanei, per cui l'acqua piovana raccolta, anche a monte dell'appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione del solco stesso e sia convogliata nei fossi collettori e negli alvei naturali, disposti ai bordi dei campi, ove esistenti. Tale impegno interessa i terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni.
b) Il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati.
c) La manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura, rivolta alla gestione e alla conservazione delle scoline e dei canali collettori (presenti ai margini dei campi), al fine di garantirne l'efficienza e la funzionalità nello sgrondo delle acque.

Sono esenti dall'impegno di cui alla lettera a) le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria.

Qualora i fenomeni erosivi del suolo siano presenti nonostante l'applicazione del suddetto Standard, la condizionalità è da ritenersi rispettata.

Visto l'allegato 2 del Decreto Ministeriale MIPAF 22 dicembre 2009, n. 30125 e s.m.i., "Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/09" è stabilita la seguente integrazione regionale:

A norma dell'articolo 22, comma 3, del Decreto Ministeriale 22 dicembre 2009, n. 30125 e s.m.i., "Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/09" fatta salva la normativa locale vigente in materia di difesa del suolo, tenuto conto delle condizioni del suolo, del clima, dei sistemi aziendali esistenti a livello regionale, il presente Standard prevede i seguenti impegni:

a) in assenza di sistemazioni idraulico agrarie e su superfici che non sono stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria, il presente Standard si applica agli appezzamenti in pendenza dei Comuni della Regione del Veneto che presentano almeno il 10% di superficie con erosione superiore ai parametri definiti dall'OCSE per i suoli agricoli (erosione superiore alle 6 t/ha/anno). L'elenco dei Comuni cui si applica lo Standard è stato recentemente rivisto grazie alla disponibilità di una maggiore quantità di dati sui suoli (fattore erodibilità) e di carte tematiche a maggior dettaglio (Carta della Copertura del Suolo in scala 1:10.000 per il fattore di copertura e DTM a 30 m per il fattore di pendenza).

La relazione tecnica trasmessa da ARPAV – Servizio Osservatorio Suolo e Rifiuti, con protocollo 3 ottobre 2011, n. 112559, riporta l'elenco dei Comuni di seguito specificato, cui la Regione del Veneto applicherà il presente Standard 1.1 di Condizionalità:

PADOVA		
Codice Comune	Comune	Provincia
28005	Arqua' Petrarca	PD
28009	Baone	PD
28031	Cinto Euganeo	PD
28040	Galzignano Terme	PD
28089	Teolo	PD
28092	Torreglia	PD
28105	Vo'	PD
TREVISO		
Codice Comune	Comune	Provincia
26007	Cappella Maggiore	TV
26011	Castelcucco	TV
26014	Cavaso del Tomba	TV
26020	Colle Umberto	TV
26021	Conegliano	TV
26024	Crespano del Grappa	TV
26026	Farra di Soligo	TV
26029	Fonte	TV

26042	Miane	TV
26065	Refrontolo	TV
26073	San Pietro di Feletto	TV
26077	San Zenone degli Ezzelini	TV
26078	Sarmede	TV
26083	Susegana	TV
26084	Tarzo	TV
26087	Valdobbiadene	TV
26090	Vidor	TV
VICENZA		
Codice Comune	Comune	Provincia
24003	Alonte	VI
24008	Arzignano	VI
24015	Brendola	VI
24017	Brogliano	VI
24028	Castelgomberto	VI
24029	Chiampo	VI
24034	Cornedo Vicentino	VI
24036	Creazzo	VI
24040	Fara Vicentino	VI
24043	Gambellara	VI
24044	Gambugliano	VI
24045	Grancona	VI
24059	Molvena	VI
24060	Montebello Vicentino	VI
24068	Montorso Vicentino	VI
24072	Nogarole Vicentino	VI
24077	Pianezze	VI
24098	Sarego	VI
24103	Sovizzo	VI
24110	Trissino	VI
24120	Zermeghedo	VI
VERONA		
Codice Comune	Comune	Provincia
23001	Affi	VR
23006	Bardolino	VR
23023	Cavaion Veronese	VR
23024	Cazzano di Tramigna	VR
23028	Colognola ai Colli	VR
23030	Costermano	VR
23035	Fumane	VR
23036	Garda	VR
23038	Grezzana	VR
23039	Illasi	VR
23042	Lavagno	VR
23043	Lazise	VR
23046	Marano di Valpolicella	VR
23047	Mezzane di Sotto	VR
23049	Montecchia di Crosara	VR
23050	Monteforte d'Alpone	VR
23052	Negrar	VR
23057	Pastrengo	VR
23063	Ronca'	VR
23070	San Giovanni Ilarione	VR
23073	San Martino Buon Albergo	VR
23077	Sant'Ambrogio di Valpolicella	VR
23081	Soave	VR
23083	Sona	VR
23086	Torri del Benaco	VR
23087	Tregnago	VR

Nelle superfici in pendenza che sono ambito di applicazione del presente Standard, deve essere prevista la realizzazione di solchi acquai temporanei, ad andamento livellare o comunque trasversale alla massima pendenza. I solchi devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell'appezzamento e devono avere una distanza tra loro non superiore ad 80 m. Nel caso di ricorso alla deroga, in considerazione dell'elevata acclività, o dell'assenza di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei, è necessario realizzare fasce inerbite finalizzate al contenimento dell'erosione e ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, di larghezza non inferiore a metri 5 e ad una distanza, tra loro, non superiore a metri 60, comunque nel rispetto di modalità in grado di assicurare la sicurezza delle macchine e dei relativi operatori.

Inoltre all'impegno b) è previsto il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati, nonché, relativamente all'impegno c), è obbligatorio la manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura, rivolta alla gestione e alla conservazione delle scoline e dei canali collettori (presenti ai margini dei campi), al fine di garantirne l'efficienza e la funzionalità nello sgrondo delle acque, come di seguito dettagliato

- Il presente Standard, all'impegno c), prescrive la manutenzione della rete idraulica aziendale, rivolta alla gestione delle scoline, alla gestione e conservazione dei canali collettori al fine di garantire l'efficienza della rete di sgrondo su qualsiasi superficie agricola di un'azienda beneficiaria di aiuti diretti, fatte salve le disposizioni di cui alle direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE. Le operazioni di manutenzione consistono nella pulizia dalla vegetazione arbustiva o erbacea, ma anche nella rimozione periodica dei sedimenti depositati in alveo, che possono ostruire il passaggio dell'acqua o rallentare la velocità di deflusso nelle scoline e nei canali collettori permanenti. Nei comprensori di bonifica vi è, altresì, l'obbligo di provvedere alla manutenzione delle opere private, particolari e/o comuni a più fondi, di scolo e irrigazione. Le caratteristiche della nuova rete di sgrondo conseguente agli interventi di trasformazione fondiaria sono soggette a parere idraulico del Consorzio di Bonifica competente per territorio.
- Nell'ambito delle Zone di Protezione Speciale di cui alla direttiva 2009/147/CE, e nell'ambito dei Siti d'Importanza Comunitaria di cui alla direttiva 92/43/CEE, il presente Standard prevede la conservazione delle scoline, che non possono pertanto essere eliminate in nessun caso.

All'esterno delle Zone di Protezione Speciale e dei Siti d'Importanza Comunitaria, così come delimitati con i citati

provvedimenti della Giunta Regionale, il presente Standard prevede la possibilità di sostituire le scoline con il drenaggio tubolare sotterraneo, realizzato nel rispetto delle autorizzazioni, dei pareri e delle prescrizioni dell'Autorità competente.

- Per le aree individuate ai sensi delle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE le disposizioni relative alle sistemazioni idraulico-agrarie non si applicano nel caso in cui gli interventi agronomici ammessi contrastino con le misure di conservazione adottate dalla Giunta regionale.

Deroghe

Sono ammesse laddove, oltre una determinata pendenza, vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai o laddove sia assente una rete di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei. In tali casi è necessario attuare l'impegno alternativo previsto (fasce inerbite naturalmente o artificialmente, finalizzate al contenimento dell'erosione e ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, larghe non meno di 5 m e distanti tra loro non più di 60 m, o altri interventi conservativi equivalenti) con lo scopo di proteggere il suolo dall'erosione.

Sono esenti dall'impegno di cui alla lettera a) le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria.

In riferimento all'impegno di cui alla lettera b), sono consentiti i livellamenti ordinari per la messa a coltura e per la sistemazione dei terreni a risaia.

In relazione all'impegno previsto alla lettera c):

1. sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE;
2. in presenza di drenaggio sotterraneo;
3. in caso di trasformazione fondiaria, è concesso il ridisegno della rete scolante, fatte salve le norme vigenti in materia. E' obbligatorio il mantenimento della nuova rete scolante.
4. qualora i fenomeni di allagamenti e ristagni siano conseguenza di specifici impegni (ad esempio: realizzazione o mantenimento di zone umide, realizzazione di impianti di fitodepurazione, …) derivanti dall'attuazione di misure agroambientali attivate dal Programma di Sviluppo Rurale del Veneto, nell'ambito dell'Asse 2, o di altre misure di intervento di carattere pubblico regionale promosse per la tutela del rischio idrogeologico, la condizionalità è da ritenersi rispettata.

Inoltre, qualora siano riscontrati fenomeni di allagamenti e ristagni nonostante la gestione e conservazione delle scoline e dei canali collettori aziendali al fine di garantire l'efficienza e la funzionalità nello sgrondo delle acque prevista dalle disposizioni di cui alla richiamata lettera c), la Condizionalità è da ritenersi rispettata.

Standard 1.2: Copertura minima del suolo

Ambito di applicazione:

- per l'impegno di cui alla lettera a): Superfici a seminativo ritirate dalla produzione di cui alla lettera b) del punto 4 del disposto della Deliberazione di Giunta Regionale che recepisce gli Standard di Condizionalità per l'anno 2012, ossia superfici ritirate dalla produzione mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali;
- per l'impegno di cui alla lettera b): tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f), del punto 4 del disposto della Deliberazione di Giunta Regionale che recepisce gli Standard di Condizionalità per l'anno 2012) con l'esclusione delle superfici ritirate dalla produzione di cui alla lettera b) del medesimo provvedimento, ossia qualsiasi superficie agricola dell'azienda beneficiaria:
  - di pagamenti diretti di cui al regolamento (CE) n. 73/2009;
  - d'indennità e pagamenti di cui all'articolo 36, lettera a), punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v), del regolamento (CE) n. 1698/05;
  - di pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti o dei pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la vendemmia verde o dei pagamenti del premio di estirpazione, ai sensi delle vigenti disposizioni dell'OCM Vino (articoli 85 unvicies, 103 septvicies del regolamento CE n. 1234/2007 del Consiglio e s.m.i.), con l'esclusione delle superfici non più utilizzate a fini produttivi, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali.

Descrizione dello standard e degli impegni

Fatta salva la normativa vigente in materia di difesa del suolo, il presente Standard prevede:

a. per le superfici a seminativo che non sono più utilizzate a fini di produzione e che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno;

b. per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso:

- assicurare la copertura vegetale per almeno 90 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo;
  o, in alternativa,
- adottare tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.).

Visto l'allegato 2 del Decreto Ministeriale MIPAF 22 dicembre 2009, n. 30125 e s.m.i. , "Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/09" è stabilita la seguente integrazione regionale:

A norma dell'articolo 22, comma 3, del Decreto Ministeriale 22 dicembre 2009, n. 30125 e s.m.i., "Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/09", il presente Standard trova applicazione, fatta salva la normativa locale vigente in materia di difesa del suolo, in assenza di sistemazioni idraulico-agrarie e su superfici non stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria. L'ambito di applicazione è definito dall'insieme dei comuni in cui trova applicazione lo Standard 1.1, lettera a).

Va altresì precisato che la carta pedologica del suolo elaborata da ARPAV giustifica la totale assenza di fenomeni di soliflusso per l'intera superficie regionale del Veneto.

Ne deriva che, per le sole superfici dei comuni richiamati nelle quali sia accertata l'assenza di sistemazioni idraulico agrarie e siano evidenti fenomeni erosivi con presenze di incisioni diffuse e rigagnoli, deve essere assicurata la protezione del suolo mediante, ad esempio, l'utilizzo di tecniche di

discissura o ripuntatura, al posto dell'aratura tradizionale con ribaltamento della fetta, o, in alternativa, il mantenimento sul suolo coltivato dei residui colturali per un periodo di tempo di almeno 90 giorni a partire dal 15 settembre.

In ogni caso, per tutti i terreni di cui all'impegno b), vige in divieto di lavorazioni e di affinamento del terreno dal 15 novembre al 13 febbraio successivo.

Deroghe

Per l'impegno di cui alla lettera a), sono ammesse le seguenti deroghe:

1. la pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
2. per terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
3. nel caso di colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del Decreto ministeriale del 7 marzo 2002;
4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
5. nel caso di lavorazioni del terreno eseguite allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione;
6. a partire dal 15 marzo dell'annata agraria precedente a quella di semina di una coltura autunno-vernina, per la pratica del maggese, laddove essa rappresenti una tecnica di aridocoltura, giustificabile sulla base del clima caldo-arido e della tessitura del terreno, come indicato nei provvedimenti regionali. Sono ammesse al massimo due lavorazioni del terreno nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 luglio di detta annata agraria.

Per l'impegno di cui alla lettera b) per le superfici oggetto di domanda di estirpazione e/o re-impianto di vigneti, ai sensi delle vigenti disposizioni dell'OCM Vino, sono ammesse le lavorazioni funzionali all'esecuzione dell'intervento.

Standard 1.3: Mantenimento dei terrazzamenti

Ambito di applicazione: Tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f) del punto 4 del disposto della Deliberazione di Giunta Regionale che recepisce gli Standard di Condizionalità per l'anno 2012), ossia qualsiasi superficie agricola dell'azienda beneficiaria:

- di pagamenti diretti di cui al regolamento (CE) n. 73/2009;
- d'indennità e pagamenti di cui all'articolo 36, lettera a), punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v), del regolamento (CE) n. 1698/05;
- di pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti o dei pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la vendemmia verde o dei pagamenti del premio di estirpazione, ai sensi delle vigenti disposizioni dell'OCM Vino (articoli 85 unvicies, 103 septvicies del regolamento CE n. 1234/2007 del Consiglio e s.m.i.).

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di assicurare la protezione del suolo dall'erosione nei casi di terreni terrazzati, lo standard prevede il divieto di eliminare i terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da un muretto a secco oppure da una scarpata inerbita.

Visto l'allegato 2 del Decreto Ministeriale MIPAF 22 dicembre 2009, n. 30125 e s.m.i., "Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/09" è stabilita la seguente integrazione regionale:

1. Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, approvato con Provvedimento del Consiglio Regionale n. 382 del 28.05.1992, all'articolo 32, "Direttive per gli ambiti di paesaggio agrario di interesse storico culturale" delle N.T.A., pone a carico delle Province, in sede di P.T.P., la delimitazione delle aree interessate dalla presenza di paesaggi agrari storici, distinguendo le aree caratterizzate dalla presenza diffusa anche se non prevalente di assetti colturali storici dagli episodi isolati. In particolare, detto articolo richiama il paesaggio caratterizzato dalla presenza di terrazzamenti, e prevede che gli Strumenti Urbanistici Comunali dettino, tra le altre, norme relative alla conservazione dell'organizzazione complessiva dei segni fisici che costituiscono il supporto strutturale del paesaggio: assetto fondiario, sistemazioni idraulico agrarie, strade rurali, manufatti, costruzioni rurali o accessorie, ecc.
2. Il Piano d'Area dell'Altopiano dei Sette Comuni, adottato dalla Giunta Regionale con delibera 9.4.2002, n. 792 – ma non ancora definitivamente approvato – prevede, tra l'altro, norme di salvaguardia per la tutela dei terrazzamenti esistenti, cui si rinvia.
3. Il Piano d'Area di Comelico-Ost Tirol, adottato dalla Giunta regionale con delibera 28.09.1999, n. 3339, contiene, tra l'altro, un abaco descrittivo delle recinzioni e dei sostegni di terrazzamenti coltivati.
4. Il Piano d'Area Garda Baldo, adottato dalla Giunta regionale DGR n. 3082 del 21.10.2008 promuove, all'articolo 19 delle NTA, per gli ambiti dei tagliapoggi e/o terrazzamenti le azioni più idonee alla loro tutela e valorizzazione.

A norma dell'articolo 22, comma 3, del Decreto Ministeriale 22 dicembre 2009, n. 30125 e s.m.i., "Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/09", il presente Standard trova applicazione nel rispetto dei seguenti impegni:

- divieto di eliminazione delle terrazze esistenti;
- il rispetto dei provvedimenti comunali in materia urbanistica, che prevedono la salvaguardia delle terrazze esistenti;
- rispetto degli eventuali provvedimenti comunali, in materia di urbanistica di autorizzazione degli interventi di livellamento dei terreni;
- il rispetto dei provvedimenti regionali adottati ai sensi della direttiva 2009/147/CE e della direttiva 92/43/CEE.

Deroghe

In riferimento all'impegno sopraindicato è consentita la deroga nel caso di rimodellamento dei terrazzamenti mantenendone la funzionalità allo scopo di renderli economicamente validi e meccanizzabili.

OBIETTIVO 2: SOSTANZA ORGANICA DEL SUOLO: Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante opportune pratiche

NORMA 2: Misure per il mantenimento dei livelli di sostanza organica nel suolo

Standard 2.1: Gestione delle stoppie

Ambito di applicazione

Superfici a seminativo (superfici di cui alla lettera a) del punto 4 del disposto della Deliberazione di Giunta Regionale che recepisce gli Standard di Condizionalità per l'anno 2012) e come definite ai sensi dell'articolo 2 lettera a) del regolamento (CE) n. 1120/09, ossia terreni utilizzati per coltivazioni agricole o mantenuti in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 73/2009, a prescindere dal fatto che siano adibiti o meno a coltivazioni in serre o sotto ripari fissi o mobili.

Descrizione dello Standard e degli adempimenti:

Al fine di favorire la preservazione del livello di sostanza organica presente nel suolo nonché la tutela della fauna selvatica e la protezione dell'habitat, è opportuno provvedere ad una corretta gestione dei residui colturali.

È pertanto vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie.

Visto l'allegato 2 del Decreto Ministeriale MIPAF 22 dicembre 2009, n. 30125 e s.m.i., "Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/09" è stabilita la seguente integrazione regionale:

A norma dell'articolo 22, comma 3, del Decreto Ministeriale 22 dicembre 2009, n. 30125 e s.m.i., "Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/09", il presente Standard trova applicazione nel rispetto dei seguenti impegni:

- La vigente legislazione regionale, all'articolo 24 delle Prescrizioni di massima polizia forestale approvate con provvedimento n. 83 adottato dal Consiglio regionale il 18.12.1980, prevede il divieto a chiunque di accendere fuochi all'aperto nei boschi o a una distanza minore di metri 100 dai medesimi.

Ciò premesso, il presente Standard prevede il divieto della bruciatura delle stoppie, delle paglie e dei residui colturali lasciati in campo successivamente alla raccolta, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati.

- Nel caso di ricorso alla deroga di cui al successivo punto 2, è necessario effettuare interventi alternativi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica.

Deroghe:

Sono ammesse nei seguenti casi:

1. per le superfici investite a riso;
2. interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario esclusivamente se prescritti dall'Unità Periferica per i Servizi Fitosanitari della Regione del Veneto.

Tale deroga è, comunque, sempre esclusa per le aree individuate ai sensi della Direttiva 2009/147/CE e della Direttiva 92/43/CEE, salvo diversa prescrizione della competente Autorità di gestione.

Standard 2.2: Avvicendamento delle colture

Ambito di applicazione: Superfici a seminativo (superfici di cui alla lettera a), del punto 4 del disposto della Deliberazione di Giunta Regionale che recepisce gli Standard di Condizionalità per l'anno 2012) e come definite ai sensi dell'articolo 2 lettera a) del regolamento (CE) n. 1120/09, ossia terreni utilizzati per coltivazioni agricole o mantenuti in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 73/2009, a prescindere dal fatto che siano adibiti o meno a coltivazioni in serre o sotto ripari fissi o mobili.

Descrizione dello Standard e degli adempimenti:

Al fine di mantenere il livello di sostanza organica nel suolo e di salvaguardare la sua struttura, è opportuno favorire l'avvicendamento delle colture sullo stesso appezzamento di terreno agricolo.

Pertanto, non potranno avere una durata superiore a cinque anni le monosuccessioni dei seguenti cereali: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro, mais e sorgo.

Per monosuccessione di cereali s'intende la coltivazione dello stesso cereale sul medesimo appezzamento per 2 o più anni consecutivi.

Il computo degli anni di monosuccessione decorre a partire dal 1° gennaio 2008.

Non interrompono la monosuccessione le colture intercalari in secondo raccolto.

La successione dei seguenti cereali (frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro) è considerata, ai fini del presente Standard, come monosuccessione dello stesso cereale.

Visto l'allegato 2 del Decreto Ministeriale MIPAF 22 dicembre 2009, n. 30125 e s.m.i., "Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/09" è stabilita la seguente integrazione regionale:

A norma dell'articolo 22, comma 3, del Decreto Ministeriale 22 dicembre 2009, n. 30125 e s.m.i., "Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/09", il presente Standard prevede una durata massima della monosuccessione pari a cinque anni. La valutazione degli ordinamenti colturali in rotazione viene effettuata a partire dal 1° gennaio 2008, momento di entrata in vigore della ex Norma 2.2 nel contesto nazionale di rispetto della Condizionalità.

Nel caso di ricorso alla deroga di cui al successivo punto 2 e di accertamento della diminuzione del livello di sostanza organica, è necessario effettuare interventi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica.

La tracciabilità delle operazioni di ripristino della sostanza organica è assicurata qualora le superfici a seminativo oggetto di monosuccessione risultino ricomprese fra quelle dichiarate nella Comunicazione informatizzata, predisposta ai sensi del DM 7.4.2006, relativamente agli apporti della sostanza organica medesima.

Deroghe

1. monosuccessione di riso;
2. dimostrazione del mantenimento del livello di sostanza organica, mediante analisi del terreno da eseguirsi, in conformità alle metodologie ufficiali, in uno degli anni del periodo di monosuccessione e dopo il raccolto del cereale coltivato nel "periodo in deroga" o, in alternativa, mediante l'adozione di tecniche agronomiche e colturali atte ad assicurare il mantenimento della sostanza organica nel terreno ove le Amministrazioni Regionali siano dotate di sistemi di tracciabilità dell'uso agronomico dei fertilizzanti azotati organici. Nel caso specifico della Regione del Veneto, la tracciabilità è assicurata qualora i dati siano inseriti nel sistema applicativo

A58Web "Software nitrati".

Per "periodo in deroga" si intende ogni anno successivo al termine della durata massima prevista per la monosuccessione;

3. eventuali specifiche prescrizioni inerenti l'avvicendamento, limitatamente alle zone montane.

OBIETTIVO 3: STRUTTURA DEL SUOLO: Mantenere la struttura del suolo mediante misure adeguate

NORMA 3: Misure per la protezione della struttura del suolo

Standard 3.1: Uso adeguato delle macchine

Ambito di applicazione: Tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f), del punto 4 del disposto della Deliberazione di Giunta Regionale che recepisce gli Standard di Condizionalità per l'anno 2012), ossia qualsiasi superficie agricola dell'azienda beneficiaria:

- di pagamenti diretti di cui al regolamento (CE) n. 73/2009;
- d'indennità e pagamenti di cui all'articolo 36, lettera a), punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v), del regolamento (CE) n. 1698/05;
- di pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti o dei pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la vendemmia verde o dei pagamenti del premio di estirpazione, ai sensi delle vigenti disposizioni dell'OCM Vino (articoli 85 unvicies, 103 septvicies del regolamento CE n. 1234/2007 del Consiglio e s.m.i.).

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di mantenere la struttura del suolo, il presente Standard stabilisce che gli agricoltori devono assicurare un uso adeguato delle macchine nelle lavorazioni del terreno.

E' quindi prevista l'esecuzione delle lavorazioni del terreno in condizioni di umidità appropriate (stato di "tempera") e con modalità d'uso delle macchine tale da evitare il deterioramento della struttura del suolo.

Visto l'allegato 2 del Decreto Ministeriale MIPAF 22 dicembre 2009, n. 30125 e s.m.i., "Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/09" è stabilita la seguente integrazione regionale:

A norma dell'articolo 22, comma 3, del Decreto Ministeriale 22 dicembre 2009, n. 30125 e s.m.i., "Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/09", il presente Standard prescrive l'esecuzione delle lavorazioni del terreno in condizioni di umidità appropriate (stato di "tempera") e con modalità d'uso delle macchine tale da evitare il deterioramento della struttura del suolo.

Sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE.

OBIETTIVO 4: LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO: Assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat

NORMA 4: Misure per il mantenimento dei terreni e degli habitat

Standard 4.1: Protezione del pascolo permanente

Ambito di applicazione: Pascolo permanente (superfici di cui alla lettera c) del punto 4 del disposto della Deliberazione di Giunta Regionale che recepisce gli Standard di Condizionalità per l'anno 2012), come definito ai sensi dell'articolo 2, lettera c) del regolamento (CE) n. 1120/2009, ossia "terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, coltivate (seminate) o naturali (spontanee), e non compreso nell'avvicendamento delle colture dell'azienda per cinque anni o più, esclusi i terreni ritirati dalla produzione ai sensi del regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio(1), i terreni ritirati dalla produzione conformemente agli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio(2) e i terreni ritirati dalla produzione conformemente all'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio(3); in questo contesto, per «erba o altre piante erbacee da foraggio» si intendono tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o normalmente comprese nei miscugli di sementi per pascoli e prati nello Stato membro (a prescindere dal fatto che siano utilizzati per il pascolo degli animali o meno); gli Stati membri possono includervi i seminativi elencati nell'allegato I".

Descrizione dello Standard e degli adempimenti

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento dell'habitat, tutte le superfici a pascolo permanente sono soggette ai seguenti impegni:

a) divieto di riduzione della superficie a pascolo permanente a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1122/09 e successive modifiche e integrazioni;
b) divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi all'interno dei Siti di Importanza Comunitaria, delle Zone Speciali di Conservazione e delle Zone di Protezione Speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, salvo diversa prescrizione della competente Autorità di gestione;
c) esclusione di lavorazioni del terreno fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque.

Visto l'allegato 2 del Decreto Ministeriale MIPAF 22 dicembre 2009, n. 30125 e s.m.i., "Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/09" è stabilita la seguente integrazione regionale:

A norma dell'articolo 22, comma 3, del Decreto Ministeriale 22 dicembre 2009, n. 30125 e s.m.i., "Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/09", il presente Standard prescrive gli impegni di seguito elencati:

- in relazione alle norme, usi e costumi locali vigenti, è consentita l'effettuazione di uno sfalcio annuale sulle superfici pascolate;
- in assenza di pascolamento è obbligatoria l'esecuzione di almeno uno sfalcio all'anno;
- in ogni caso, lo sfalcio e il pascolamento devono permettere il contenimento dello sviluppo di infestanti e della diffusione di specie arbustive indesiderate.

Deroghe

In ordine ai precedenti impegni di cui alle lettere a) e c), sono ammesse deroghe nel caso in cui il regolamento (CE) n. 1122/09 e specifiche disposizioni comunitarie e nazionali prevedano interventi agronomici e/o adempimenti diversi da quelli del presente Standard.

Standard 4.2: Evitare la propagazione di vegetazione indesiderata sui terreni agricoli

Ambito di applicazione: Tutte le superfici come definite alla lettera f) del punto 4 del disposto della Deliberazione di Giunta Regionale che recepisce gli Standard di Condizionalità per l'anno 2012), ossia qualsiasi superficie agricola dell'azienda beneficiaria:

- di pagamenti diretti di cui al regolamento (CE) n. 73/2009;
- d'indennità e pagamenti di cui all'articolo 36, lettera a), punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v), del regolamento (CE) n. 1698/05;
- di pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti o dei pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la vendemmia verde o dei pagamenti del premio di estirpazione, ai sensi delle vigenti disposizioni dell'OCM Vino (articoli 85 unvicies, 103 septvicies del regolamento CE n. 1234/2007 del Consiglio e s.m.i.).

ad esclusione di:

- oliveti, con riferimento al mantenimento delle piante in buone condizioni vegetative;
- vigneti, come individuati ai sensi dell'articolo 75 del regolamento (CE) n. 555/2008 e successive modifiche ed integrazioni, con riferimento al mantenimento delle piante in buone condizioni vegetative;
- pascolo permanente, come definito ai sensi dell'articolo 2 lettera c) del regolamento (CE) n. 1120/09.

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di evitare l'abbandono progressivo delle superfici agricole, prevenire la formazione di potenziali inneschi di incendi, in particolare nelle condizioni di siccità, evitare la diffusione delle infestanti e di tutelare la fauna selvatica, le superfici sono soggette all'attuazione di pratiche agronomiche consistenti in operazioni di sfalcio o altre operazioni equivalenti, e relativi periodi di divieto.

Visto l'allegato 2 del Decreto Ministeriale MIPAF 22 dicembre 2009, n. 30125 e s.m.i., "Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/09" è stabilita la seguente integrazione regionale:

A norma dell'articolo 22, comma 3, del Decreto Ministeriale 22 dicembre 2009, n. 30125 e s.m.i., "Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/09", il presente Standard individua in seguenti impegni

a) attuazione di pratiche agronomiche consistenti in operazioni di sfalcio, o altri interventi equivalenti (trinciatura), pari ad almeno uno l'anno, non oltre il 10 ottobre:

- per le aree individuate ai sensi della direttiva 2009/147/CE e della direttiva 92/43/CEE, il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, è compreso tra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno.
- per le altre aree il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, è compreso tra il 15 marzo e il 15 luglio di ogni anno.

È fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio, conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore.

Deroghe

1. Sono escluse le superfici ordinariamente coltivate e gestite.
2. Operazioni di sfalcio o trinciatura, da eseguirsi in deroga alle epoche prestabilite, al fine di evitare la fioritura delle piante infestanti e quindi la successiva disseminazione. E' comunque escluso qualsiasi intervento che comporti la rottura del cotico erboso.

La deroga di cui al punto 2 non si applica ai terreni ricadenti nelle aree della Rete Natura 2000, ai sensi delle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE, salvo diversa indicazione dell'Autorità di gestione dell'area.

Standard 4.3: Mantenimento degli oliveti e dei vigneti in buone condizioni vegetative

Ambito di applicazione: oliveti con riferimento al mantenimento delle piante in buone condizioni vegetative e vigneti come individuati ai sensi dell'articolo 75 del regolamento (CE) n. 555/2008 e successive modifiche ed integrazioni, con riferimento al mantenimento delle piante in buone condizioni vegetative.

Descrizione dello Standard e degli adempimenti

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat e l'abbandono, gli oliveti ed i vigneti sono mantenuti in buone condizioni vegetative mediante l'attuazione di tecniche colturali rivolte alla pianta, allo scopo di mantenere un equilibrato sviluppo vegetativo dell'impianto, secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali, nonché evitare la propagazione delle infestanti e il rischio di incendi.

Visto l'allegato 2 del Decreto Ministeriale MIPAF 22 dicembre 2009, n. 30125 e s.m.i., "Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/09" è stabilita la seguente integrazione regionale:

A norma dell'articolo 22, comma 3, del Decreto Ministeriale 22 dicembre 2009, n. 30125 e s.m.i., "Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/09", il presente Standard individua i seguenti impegni:

- l'intervallo temporale entro cui effettuare gli interventi ammessi;
- la frequenza della potatura.

per gli oliveti:

- la potatura va eseguita almeno una volta ogni cinque anni;
- l'eliminazione dei rovi e di altra vegetazione pluriennale infestante, tale da danneggiare le piante, va effettuata almeno una volta ogni tre anni;
- la spollonatura va eseguita almeno una volta ogni tre anni.

per i vigneti:

- l'esecuzione della potatura invernale del vigneto va effettuata entro il 30 maggio di ogni anno;
- l'eliminazione dei rovi e di altra vegetazione pluriennale infestante tale da danneggiare le piante va effettuata almeno una volta ogni tre anni.

Deroghe

Sono ammesse nei seguenti casi:

1. Per motivi di ordine fitosanitario.

2. Per i terreni compresi nelle aree di cui alle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE, e dei parchi nazionali e regionali, ove previsto da specifiche disposizioni applicabili sul territorio regionale.

Standard 4.4: Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio

Ambito di applicazione tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f) del punto 4 del disposto della Deliberazione di Giunta Regionale che recepisce gli Standard di Condizionalità per l'anno 2012), ossia qualsiasi superficie agricola dell'azienda beneficiaria:

- di pagamenti diretti di cui al regolamento (CE) n. 73/2009;
- d'indennità e pagamenti di cui all'articolo 36, lettera a), punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v), del regolamento (CE) n. 1698/05;
- di pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti o dei pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la vendemmia verde o dei pagamenti del premio di estirpazione, ai sensi delle vigenti disposizioni dell'OCM Vino (articoli 85 unvicies, 103 septvicies del regolamento CE n. 1234/2007 del Consiglio e s.m.i.).

Descrizione dello Standard e degli impegni

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat tramite il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio sull'intero territorio nazionale, è stabilito come impegno il rispetto dei provvedimenti nazionali e regionali di tutela degli elementi caratteristici del paesaggio, ove determinano impegni cogenti, compresa la non eliminazione di muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari, laddove prevista dai suddetti provvedimenti.

Visto l'allegato 2 del Decreto Ministeriale MIPAF 22 dicembre 2009, n. 30125 e s.m.i., "Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/09" è stabilita la seguente integrazione regionale:

A norma dell'articolo 22, comma 3, del Decreto Ministeriale 22 dicembre 2009, n. 30125 e s.m.i., "Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/09", il presente Standard individua gli impegni e i vincoli di cui agli strumenti di pianificazione sotto elencati.

Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento vigente, approvato con Provvedimento del Consiglio Regionale n. 382 del 28.05.1992, all'articolo 32, "Direttive per gli ambiti di paesaggio agrario di interesse storico culturale" delle N.T.A., pone a carico delle Province, in sede di PTCP, la delimitazione delle aree interessate dalla presenza di paesaggi agrari storici, distinguendo le aree caratterizzate dalla presenza diffusa anche se non prevalente di assetti colturali storici dagli episodi isolati. In particolare, detto articolo richiama tra le varie tipologie di paesaggio individuate, quello caratterizzato dalla presenza di terrazzamenti. Inoltre, prevede che gli Strumenti Urbanistici Comunali dettino, tra le altre, norme relative a misure di tutela per la conservazione dell'organizzazione complessiva dei segni fisici che costituiscono il supporto strutturale del paesaggio: assetto fondiario, sistemazioni idraulico agrarie, strade rurali, manufatti, costruzioni rurali o accessorie, ecc.

Infine, il nuovo PTRC - adottato con DGR n. 372 del 17/02/2009 e in regime di salvaguardia - individua 39 ambiti strutturali di paesaggio, come individuati dall'Atlante Ricognitivo degli Ambiti di Paesaggio del Veneto, disciplinati dal titolo XI delle Norme Tecniche. Per ogni ambito fissa obiettivi di qualità paesaggistica, che hanno tuttavia valore di indirizzo, non prescrittivo, per la pianificazione di dettaglio, di settore e locale. Tra tali obiettivi si rinvengono anche la conservazione della diversità del paesaggio agrario e dei valori storico-culturali dello spazio agrario storico, la salvaguardia dei paesaggi terrazzati storici, la valorizzazione dello spessore ecologico e del valore sociale dello spazio agrario.

I Piani d'Area, quali strumenti di specificazione del PTRC vigente (1992), per quei contesti territoriali che richiedono specifici, articolati e multidisciplinari approcci alla pianificazione, prevedono specifiche direttive e prescrizioni anche in merito ai terrazzamenti, agli stagni, alle siepi, agli alberi isolati o in filari. Di seguito, se ne illustrano le principali.

MURETTI A SECCO

1. Il Piano d'Area dell'Altopiano dei Sette Comuni, adottato dalla Giunta Regionale con delibera 9.4.2002, n. 792 – ma non ancora definitivamente approvato – prevede, tra l'altro, norme di salvaguardia per la tutela dei terrazzamenti esistenti, cui si rinvia.

2. Il Piano d'Area di Comelico-Ost Tirol, adottato dalla Giunta regionale con delibera 28.09.1999, n. 3339, contiene, tra l'altro, un abaco descrittivo delle recinzioni, dei tetti a scandole lignee e dei muri a secco, utilizzati per delimitare sentieri, confini.

3. Il Piano d'Area dei Monti Berici, approvato con DCR n. 31 del 9/7/2008, prevede, tra l'altro, il divieto alla demolizione, anche in parte, delle gradonature in terra e in sasso, nonché degli elementi storico-testimoniali presenti. Altresì, promuove, attraverso adeguate direttive ai Comuni in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici, il censimento di muri a secco utilizzati per i tagliapoggi o per recinzioni di broli e caseggiati e stabilisce l'inserimento di misure per la tutela e la salvaguardia degli stessi.

4. Il Piano d'Area Garda Baldo, adottato dalla Giunta regionale DGR n. 3082 del 21.10.2008, all'articolo 19 delle NTA, vieta la demolizione, anche in parte, dei muretti a secco che sostengono i tagliappoggi sulle pendici delle valli, nonché degli elementi storico-testimoniali presenti.

5. Il Piano d'Area Pianure e Valli Grandi Veronesi, adottato con DGR n. 4141 del 30.12.2008, prevede nelle zone agricole lungo i tracciati stradali la realizzazione di recinzioni esclusivamente con siepi o muri a secco secondo le tipologie locali.

6. Il Piano d'Area "Valle del Biois Valle di Gares", adottato con DGR n. 3667 del 29/11/2005, inserisce, tra le direttive per l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, la conservazione e il recupero del segni ordinatori del paesaggio antropizzato, quali ad esempio: terrazzamenti, siepi, antichi percorsi.

STAGNI

1. L'Art. 17 "Tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici" delle Norme tecniche di attuazione del Piano di Tutela delle Acque, approvato con deliberazione del Consiglio

regionale n.107 del 5 novembre 2009, stabilisce che, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 115 del D.lgs. n. 152/2006, la Giunta regionale, sentite le competenti autorità di bacino, definisce indirizzi e criteri per la disciplina degli interventi di trasformazione e uso del suolo, laddove necessario, nella fascia di almeno 10 metri dalla sponda di fiumi, laghi, stagni e lagune.

2. Il Piano d'Area Quadrante Europa, approvato con DCR n. 69 del 20.10.1999, impone che i Comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente Piano d'Area riconoscano e tutelino i biotopi esistenti, fra cui le zone umide, e prevedano interventi finalizzati al miglioramento e/o incremento di quinte arboree-arbustive lungo il perimetro delle zone umide. Inoltre, il medesimo Piano prevede che la realizzazione di zone umide possa realizzarsi anche attraverso la ricomposizione ambientale delle cave, al fine di favorire la formazione di particolari situazioni microclimatiche e il rimpinguamento delle falde.

3. Il Piano d'Area dei Monti Berici, approvato con DCR n. 31 del 9/7/2008, promuove, attraverso adeguate direttive ai Comuni in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici, l'incremento del grado di naturalità dei siti di interesse faunistico, attraverso la diversificazione ambientale degli habitat, tra i quali include paludi e stagni.

4. La Variante 2 al Piano di Area Tonezza Fiorentini, adottata con DGR n. 586 del 10.03.09, dispone che i Comuni, in sede di adeguamento, individuino le zone umide (pozze di abbeveraggio, punti di raccolta acqua, sorgenti, etc.) eventualmente esistenti, dettando apposite misure per la riqualificazione naturalistico-ambientale dell'ambito individuato e prevedendo, compatibilmente con il valore naturale da tutelare, una possibile fruizione dell'area per scopi naturalistico-didattici e ricreativi.

SIEPI, ALBERI ISOLATI O IN FILARI

1. la Legge Regionale 9 agosto 2002, n. 20 "Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali", considera alberi monumentali di alto pregio naturalistico e storico e di interesse paesaggistico e culturale:

- gli alberi isolati che per età o dimensioni possono essere considerati come rari esempi di maestosità o longevità;
- gli alberi che hanno un preciso riferimento a eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico o culturale o a tradizioni locali.

All'articolo 5, la legge in parola prevede sanzioni amministrative per chiunque compia interventi di danneggiamento o abbattimento degli alberi sottoposti a tutela senza autorizzazione.

2. Il Piano d'Area Quadrante Europa, approvato con DCR n. 69 del 20.10.1999, tutela in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici gli elementi minuti quali siepi e filari.

3. Il Piano d'Area Pianure e Valli Grandi Veronesi, adottato con DGR n. 4141 del 30.12.2008, prevede nelle zone agricole lungo i tracciati stradali la realizzazione di recinzioni esclusivamente con siepi o muri a secco secondo le tipologie locali. Inoltre le disposizioni del Piano d'Area fanno divieto di tagliare a raso, bruciare, estirpare o sradicare i filari di siepi o le singole piante autoctone e/o naturalizzate presenti nel territorio agro-silvo-pastorale, salvo inderogabili esigenze attinenti le opere di pubblica utilità e per esigenze fitosanitarie; è consentito lo sfoltimento e l'utilizzazione ternaria delle piante.

4. Il Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile, approvato con DCR n. 22 del 01/03/2000 allegato "D" alle Norme di Attuazione, denominato Norme tecniche per la gestione del verde, dettaglia le procedure autorizzative che riguardano qualsiasi intervento sulla vegetazione arborea e arbustiva nell'area del Parco del Sile.

5. Il Piano d'Area dell'Altopiano dei Sette Comuni, adottato dalla Giunta Regionale con delibera 9.4.2002, n. 792 – ma non ancora definitivamente approvato – fa divieto di tagliare a raso, bruciare, estirpare e sradicare i filari di siepi e le siepi alberate, fatto salvo il caso di inderogabili esigenze attinenti le opere di pubblica utilità e per esigenze fitosanitarie.

6. Il Piano d'Area Garda Baldo, adottato dalla Giunta regionale DGR n. 3082 del 21.10.2008, prevede che la manutenzione delle siepi deve effettuarsi preferibilmente nei mesi invernali per non vanificare la riproduzione degli uccelli e delle altre specie segnalate. Fa inoltre divieto di tagliare a raso, bruciare, estirpare o sradicare i filari di siepi o le singole piante autoctone e/o naturalizzate presenti nel territorio agro-silvo-pastorale, salvo il caso di inderogabili esigenze attinenti le opere di pubblica utilità e per esigenze fitosanitarie .

7. Il Piano d'Area di Comelico-Ost Tirol, adottato dalla Giunta regionale con delibera 28.09.1999, n. 3339, nell'articolo 11 "zone geologicamente instabili e monumenti geologici" vieta il taglio di alberi e arbusti, fatta salva la coltivazione delle aree boscate.

8. Il Piano d'Area dei Monti Berici, approvato con DCR n. 31 del 9/7/2008, fa divieto di tagliare a raso, bruciare, estirpare o sradicare i filari di siepi o le singole piante autoctone, come richiamato nelle precedenti pianificazioni. Prevede inoltre che, con riguardo a siepi campestri esistenti e alberature di particolare valore e pregio ambientale riconosciuto dal Servizio Forestale, o tutelate dagli strumenti urbanistici comunali, siano sostituite con essenze arboree della medesima specie qualora insecchite.

9. Il Piano d'Area Fontane Bianche, approvato con DCR n. 19 del 9.3.1999, all'articolo 6 delle NTA prevede che, in fregio ai canali, eventuali recinzioni debbano essere realizzate mediante l'impianto di siepi. Incentiva, inoltre, la formazione di siepi e il miglioramento delle formazioni lineari esistenti, vietando la conversione delle macchie boscate in colture o in aree prative.

10. Il Piano d'Area del Montello, approvato con DCR n. 36 del 31.7.2003, prevede il mantenimento e la salvaguardia di siepi, alberate, filari e sistemazioni tradizionali in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali.

11. Il Piano d'Area Palav, approvato con DCR n. 70 del 9.11.1995, individua le specie da utilizzare per la costituzione di siepi ed alberature nell'ambiente rurale.

12. Il Piano d'Area Prealpi Vittoriesi e alta Marca – Vittoria Valle, adottato con DGR n. 3855 13.12.2005, individua, così come il Piano d'Area precedente, le specie da utilizzare per la costituzione di siepi e alberature nelle aree rurali, in fregio alle infrastrutture viarie e lungo la rete idrografica.

13. Il Piano d'Area del Medio Corso del Piave, adottato con deliberazione di Giunta Regionale n. 826 del 15 marzo 2010, per i grandi alberi, vieta tutti gli interventi che possono comprometterne l'integrità, per un raggio di 20 m dal tronco degli stessi, facendo salvi gli interventi per la difesa idrogeologica dei suoli, mentre in caso di lavori relativi al sottosuolo stradale o di manutenzione dei corsi d'acqua dispone che non

deve essere compromesso l'apparato radicale delle alberature. Inoltre, nell'ambito "il Piave tra le colline e la pianura", individua "le terre delle siepi a Maserada" tra gli spazi aperti e/o attrezzati per la conoscenza del territorio della rete dell'ospitalità, proponendo la valorizzazione delle aree rurali di Maserada sul Piave, caratterizzate dalla varietà di specie di siepi presenti sul territorio

Ai fini dell'individuazione dell'elemento caratteristico del paesaggio per il suo mantenimento, è stabilita una lunghezza lineare minima di 25 m.

Deroghe

- Presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle Autorità Competenti.
- Formazioni arbustive od arboree, realizzate anche con l'intervento pubblico, che non presentino i caratteri della permanenza e della tipicità.
- Interventi di ordinaria manutenzione delle formazioni arboreo/arbustive, comprendenti anche il taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze.
- Eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone (ad es. ailanto, robinia pseudoacacia, ecc …) o eliminazione di soggetti arbustivi lianosi (ad es. rovo).

Standard 4.5: Divieto di estirpazione degli olivi

Ambito di applicazione tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f) del punto 4 del disposto della Deliberazione di Giunta Regionale che recepisce gli Standard di Condizionalità per l'anno 2012), ossia qualsiasi superficie agricola dell'azienda beneficiaria:

- di pagamenti diretti di cui al regolamento (CE) n. 73/2009;
- d'indennità e pagamenti di cui all'articolo 36, lettera a), punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v), del regolamento (CE) n. 1698/05;
- di pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti o dei pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la vendemmia verde o dei pagamenti del premio di estirpazione, ai sensi delle vigenti disposizioni dell'OCM Vino (articoli 85 unvicies, 103 septvicies del regolamento CE n. 1234/2007 del Consiglio e s.m.i.).

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni olivetati e delle singole piante di olivo, è disposto il divieto di estirpazione delle piante di olivo ai sensi del Decreto Legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475.

Visto l'allegato 2 del Decreto Ministeriale MIPAF 22 dicembre 2009, n. 30125 e s.m.i., "Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/09" è stabilita la seguente integrazione regionale:

A norma dell'articolo 22, comma 3, del Decreto Ministeriale 22 dicembre 2009, n. 30125 e s.m.i., "Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/09" il presente standard dispone il divieto di estirpazione delle piante di olivo.

Commenti

1. Il decreto legislativo luogotenenziale 27.7.1945, n. 475, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dello Stato italiano 30 agosto 1945, n. 104, modificato e integrato con Legge 14 febbraio 1951, n. 144 e con DPR 10 giugno 1955, n. 987, ha previsto all'articolo 1 il divieto di abbattimento di alberi di olivo. Ora, la Legge regionale 11 febbraio 2011, n. 6 "Disciplina concernente l'abbattimento di alberi di olivo" [BUR 15.2.2011, n. 14, pagg. 13 e 14] ha disciplinato le modalità ed i casi per i quali è possibile procedere all'abbattimento delle piante di olivo, cercando di ottemperare alle esigenze di carattere paesaggistico-ambientale di tutela del patrimonio olivicolo e a quelle produttivo-gestionali aziendali.

La modalità di abbattimento è definita, esclusivamente nei casi e con le modalità previste agli articoli 2 e 3 della Legge regionale richiamata, mentre l'articolo 4 individua gli aspetti sanzionatori della mancata osservanza della norma.

2. Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, approvato con Provvedimento del Consiglio Regionale n. 382 del 28.05.1992, all'articolo 32, "Direttive per gli ambiti di paesaggio agrario di interesse storico culturale" delle N.T.A., pone a carico delle Province, in sede di P.T.P., la delimitazione delle aree interessate dalla presenza di paesaggi agrari storici, distinguendo le aree caratterizzate dalla presenza diffusa anche se non prevalente di assetti colturali storici dagli episodi isolati. In particolare, detto articolo, richiama il paesaggio degli ulivi gardesani e delle colline venete e prevede che gli Strumenti Urbanistici Comunali dettino, tra le altre, norme relative alle misure adottate per la difesa dell'equipaggiamento arboreo, filari o macchie alberate, siepi, ecc.

3. Il Piano d'Area del Massiccio del Grappa, approvato con delibera del Consiglio Regionale 23.7.1993, n. 785, all'art. 14 indica che i Comuni, nella variante di adeguamento al Piano d'Area, devono prevedere direttive e norme relative alle misure di tutela da adottare per la conservazione delle aree in cui le colture (viti e ulivo) rappresentano l'elemento costitutivo essenziale del paesaggio. Il medesimo Piano d'Area, all'articolo 20, indica che la fascia degli uliveti individuata nella tav. 6 ("Uso agricolo del suolo") va classificata come sottozona E/1 nonché come zona di tutela ai sensi dell'art. 27 della l.r. 27 giugno 1985, n. 61.

4. Il Piano d'Area dei Monti Berici, adottato dalla Giunta Regionale con delibera 10.3.2000, n. 710, all'art. 29, "Ambiti agricoli di pregio", prevede che la Provincia e i Comuni indicano le aree che, per la qualità pedologica dei suoli e per l'ubicazione, sono vocate per nuovi impianti arborei di oliveto e ceraseto. Nel medesimo articolo è riportato il divieto di estirpare le piante di olivo plurisecolari.

Deroghe

Sono ammesse nei seguenti casi:

1. esclusivamente con riferimento agli oliveti: in caso di reimpianto autorizzato o di estirpazione autorizzata dall'autorità competente in base a quanto previsto dalla Legge 14 febbraio 1951 n. 144, o da specifiche leggi regionali vigenti, nonché per motivi di ordine fitosanitario.
2. Sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE.

Standard 4.6: Densità di bestiame minime e/o regimi adeguati

Ambito di applicazione: Pascolo permanente (superfici di cui alla lettera c) del punto 4 del disposto della Deliberazione di Giunta Regionale che recepisce gli Standard di Condizionalità per l'anno 2012), come definito ai sensi dell'articolo 2, lettera c) del Regolamento (CE) n. 1120/2009, ossia "terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, coltivate (seminate) o naturali (spontanee), e non compreso nell'avvicendamento delle colture dell'azienda per cinque anni o più, esclusi i terreni ritirati dalla produzione ai sensi del regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio(1), i terreni ritirati dalla produzione conformemente agli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio(2) e i terreni ritirati dalla produzione conformemente all'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio(3); in questo contesto, per «erba o altre piante erbacee da foraggio» si intendono tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o normalmente comprese nei miscugli di sementi per pascoli e prati nello Stato membro (a prescindere dal fatto che siano utilizzati per il pascolo degli animali o meno); gli Stati membri possono includervi i seminativi elencati nell'allegato I".

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento dell'habitat, tutte le superfici a pascolo permanente sono soggette al rispetto della densità di bestiame (proprio o di terzi) da pascolo per ettaro di superficie pascolata.

Visto l'allegato 2 del Decreto Ministeriale MIPAF 22 dicembre 2009, n. 30125 e s.m.i., "Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/09" è stabilita la seguente integrazione regionale:

A norma dell'articolo 22, comma 3, del Decreto Ministeriale 22 dicembre 2009, n. 30125 e s.m.i., "Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/09" il presente Standard dispone l'indicazione del:

- Carico minimo di bestiame per ettaro di superficie pascolata pari a 0,2 UBA/ha/anno.
- Carico massimo di bestiame per ettaro di superficie pascolata pari a 4 UBA/ha/anno.

All'interno della codifica di "pascolo permanente", per le superfici foraggere destinate in via esclusiva alla produzione di foraggio e non pascolate, il rispetto del presente Standard è garantito da adeguati regimi alternativi al pascolamento, ossia dallo sfalcio effettuato almeno una volta l'anno, in alternativa all'indicazione del carico minimo e massimo di bestiame per ettaro.

Deroghe

Nel caso di interventi agronomici e/o impegni, diversi da quelli del presente standard, ove previsti dal regolamento (CE) n. 1122/09.

OBIETTIVO 5: PROTEZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE: Proteggere le acque dall'inquinamento e dal ruscellamento e gestire l'utilizzo delle risorse idriche

NORMA 5: Misure per la protezione e la gestione delle acque

Standard 5.1: Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto a autorizzazione

Ambito di applicazione tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f) del punto 4 del disposto della Deliberazione di Giunta Regionale che recepisce gli Standard di Condizionalità per l'anno 2012), ossia qualsiasi superficie agricola dell'azienda beneficiaria:

- di pagamenti diretti di cui al regolamento (CE) n. 73/2009;
- d'indennità e pagamenti di cui all'articolo 36, lettera a), punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v), del regolamento (CE) n. 1698/05;
- di pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti o dei pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la vendemmia verde o dei pagamenti del premio di estirpazione, ai sensi delle vigenti disposizioni dell'OCM Vino (articoli 85 unvicies, 103 septvicies del regolamento CE n. 1234/2007 del Consiglio e s.m.i.).

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di assicurare un minimo livello di protezione delle acque è previsto il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della normativa vigente.

Lo standard si ritiene rispettato qualora sia in corso l'iter procedurale necessario al rilascio dell'autorizzazione.

Visto l'allegato 2 del Decreto Ministeriale MIPAF 22 dicembre 2009, n. 30125 e s.m.i., "Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/09" è stabilita la seguente integrazione regionale:

Per la definizione delle aree irrigue della Regione Veneto deve essere fatto riferimento all'individuazione delle superfici irrigue di cui al progetto "SIGRIA", che costituisce il sistema informativo di rifermento per l'individuazione delle aree agricole interessate, nello specifico, dall'irrigazione strutturata e di soccorso.

Per quanto riguarda la Regione del Veneto, sono distinte, nella tabella di seguito riportata, le seguenti tipologie di irrigazione, cui corrisponde il rispettivo titolo autorizzativo.

DENOMINAZIONE TIPOLOGIA ATTINGIMENTO	TITOLO AUTORIZZATIVO
Irrigazione Strutturata Collegata alla presenza di un servizio irriguo garantito e gestito direttamente dal Consorzio di bonifica	Non è necessaria la presenza di alcun titolo autorizzativo per l'azienda agricola, in quanto l'utilizzo irriguo è riconosciuto e compreso nel contributo irriguo consortile corrisposto annualmente dai proprietari/affittuari.
Irrigazione Non Strutturata Adduzione di acqua irrigua compiuta previa segnalazione al Consorzio di bonifica	Non è previsto un titolo individuale autorizzativo al prelievo; le superfici che possono disporre di tale particolare servizio irriguo potranno essere individuate solamente tramite indagine presso il Consorzio competente per territorio.
Irrigazione attraverso autonomi attingimenti da falda freatica/artesiana Concorre nella definizione di irrigazione non strutturata	I procedimenti autorizzativi sono attivati presso i competenti uffici del Genio Civile Regionale. La documentazione che potrà venir richiesta attiene l'attivazione del procedimento autorizzativo o la sua avvenuta conclusione con esito favorevole, pubblicata sul BUR.

Attingimento Precario Generalmente stagionale, qualora l'agricoltore si trovi nella necessità di utilizzare ai fini irrigui la risorsa idrica presente nella rete idraulica superficiale principale di competenza del Demanio regionale (fiumi e corsi d'acqua naturali).	Procedimenti autorizzativi attivati presso i competenti uffici del Genio Civile Regionale. La documentazione che potrà venir richiesta attiene l'attivazione del procedimento autorizzativo o la sua avvenuta conclusione con esito favorevole.
Concessioni Irrigue Permanenti Originariamente rilasciate dai Consorzi di bonifica a favore dei proprietari di ampie superfici coltivate (molto rare) con coltivazioni specifiche (es. risaie).	Il diritto all'attingimento a fini irrigui del titolare della concessione o di chi ne è subentrato nel tempo per acquisto di porzioni del fondo originario, potrà essere attestato dal Consorzio di bonifica competente per territorio, sulla base di specifica richiesta di AVEPA.

Standard 5.2: Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua

Ambito di applicazione: Qualsiasi superficie agricola dell'azienda beneficiaria:

- di pagamenti diretti di cui al regolamento (CE) n. 73/2009;
- d'indennità e pagamenti di cui all'articolo 36, lettera a), punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v), del regolamento (CE) n. 1698/05;
- di pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti o dei pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la vendemmia verde o dei pagamenti del premio di estirpazione (articoli 85 unvicies, 103 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e s.m.i.)

ad esclusione degli oliveti e del pascolo permanente, come definito dal punto 4, lettere c) e d) del disposto della DGR che recepisce gli Standard di Condizionalità per l'anno 2012.

Descrizione dello Standard e degli impegni

Al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento derivante dalle attività agricole, è prevista la presenza di una fascia tampone lungo i corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali.

Nel caso di assenza della fascia tampone, l'agricoltore è tenuto alla sua costituzione.

Ai fini del presente Standard, si intende per fascia tampone una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata, oppure arbustiva od arborea, spontanea od impiantata, di larghezza pari a 5 metri, soggetta riduzione esclusivamente se lo "stato complessivo attuale" del corpo idrico è classificato "sufficiente", "buono" o "ottimo".

L'ampiezza della fascia tampone viene misurata prendendo come riferimento il ciglio di sponda; i 5 metri di ampiezza ordinaria devono considerarsi al netto della superficie eventualmente occupata da strade asfaltate o sterrate, eccetto i casi di inerbimento, anche parziale, delle stesse.

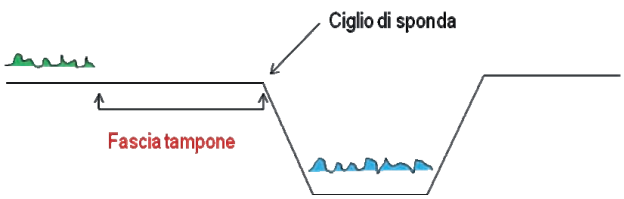

Ai fini del presente Standard, si intende per:

- "Ciglio di sponda": il punto della sponda dell'alveo inciso (o alveo attivo) a quota più elevata;
- "Alveo inciso": porzione della regione fluviale associata a un corso d'acqua compresa tra le sponde dello stesso, sede normalmente del deflusso di portate inferiori alle piene esondanti;
- "Sponda": alveo di scorrimento non sommerso:
- "Argine": rilevato di diverse tipologie costruttive, generalmente in terra, che serve a contenere le acque onde impedire che dilaghino nei terreni circostanti più bassi.

Sono esclusi dall'applicazione dello Standard 5.2 gli elementi di seguito indicati e descritti:

- Scoline e fossi collettori (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente.
- Adduttori d'acqua per l'irrigazione: rappresentati dai corpi idrici, le cui acque sono destinate soltanto ai campi coltivati.
- Pensili: corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore rispetto al piano campagna interessato dalla coltivazione.
- Corpi idrici provvisti di argini rialzati rispetto al piano campagna, che determinano una barriera tra il campo coltivato e l'acqua.

Sono stabiliti, pertanto, i seguenti impegni inerenti la fascia tampone:

a) è vietato effettuare le lavorazioni, escluse quelle propedeutiche alla capacità filtrante della fascia esistente.

E' vietato applicare fertilizzanti inorganici entro cinque metri dai corsi d'acqua, secondo quanto stabilito dal Codice di Buona Pratica Agricola, parte "Applicazione di fertilizzanti ai terreni adiacenti ai corsi d'acqua", approvato con D.M. 19 aprile 1999.

L'utilizzo dei letami e dei materiali ad esso assimilati, nonché dei concimi azotati e degli ammendanti organici, è soggetto a quanto stabilito dall'art. 22 del DM 7 aprile 2006; l'uso dei liquami è soggetto a quanto stabilito dall'art. 23 del DM 7 aprile 2006, come recepiti anche nel II Programma d'Azione regionale (DGR n. 1150/2011, Allegato A).

La eventuale irregolarità riscontrata nel corso di controlli su quest'ultima disposizione non viene sommata a quella vigente per l'Atto A4.

I corpi idrici[1] superficiali di torrenti, fiumi o canali in cui si applica lo Standard 5.2 sono quelli per i quali viene condotto – da parte dell'Agenzia Regionale per l'Ambiente (ARPAV) – il monitoraggio dello "stato delle acque superficiali". I corpi idrici sono quelli indicati dagli elaborati dei Piani di Gestione dell'Autorità di Bacino del fiume Po e dell'Autorità di Bacino

1 I "corpi idrici" sono le unità a cui fare riferimento per riportare e accertare la conformità con gli obiettivi ambientali di cui al Dlgs 152/06. I criteri per l'identificazione dei corpi idrici tengono conto principalmente delle differenze dello stato di qualità, delle pressioni esistenti sul territorio e dell'estensione delle aree protette. Una corretta identificazione dei corpi idrici è di particolare importanza, in quanto gli obiettivi ambientali e le misure necessarie per raggiungerli si applicano in base alle caratteristiche e le criticità dei singoli "corpi idrici". Un fattore chiave per il raggiungimento di tale obiettivo è, pertanto, la definizione del loro "stato".

del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali, per i tratti fluviali decorrenti in Veneto.

A norma dell'articolo 22, comma 3, del Decreto Ministeriale 22 dicembre 2009, n. 30125 e s.m.i., in base allo "stato complessivo attuale" dei corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, definito nell'ambito del Piano di gestione del distretto idrografico di appartenenza come "ottimo", "buono", "sufficiente", "scarso" e "pessimo", si stabilisce che:

- la distanza nell'ambito della quale si applica l'impegno di cui al punto a) del presente Standard può ridursi fino a tre metri in presenza di "stato complessivo attuale" del corpo idrico superficiale interessato di grado "sufficiente" o "buono";
- l'impegno di cui al punto a) del presente Standard si considera rispettato in presenza di "stato complessivo attuale" del corpo idrico superficiale interessato di grado "ottimo".

Con successivo provvedimento del Dirigente della Direzione Agroambiente, la classificazione sopra indicata verrà resa disponibile in modo da assicurare la necessaria informazione a livello di singola azienda agricola e l'effettiva controllabilità del requisito.

Gli impianti arborei produttivi preesistenti alla data di entrata in vigore del presente Standard e ricompresi in una fascia tampone, così come sopra descritta, sono considerati parte integrante della fascia stessa.

In caso di estirpo degli impianti arborei produttivi ricompresi nella fascia tampone, è possibile l'impianto ed il re-impianto purché vengano rispettati gli obblighi inerenti la fascia tampone, fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di opere idrauliche e regime delle acque e delle relative autorizzazioni.

L'impegno relativo al divieto di fertilizzazione inorganica si intende rispettato con limite di tre metri, in presenza di:

1) "stato complessivo attuale" del corpo idrico superficiale interessato di grado "buono" o "ottimo";
2) frutteti e vigneti inerbiti di produzione integrata o biologica.

Nel solo caso di fertirrigazione, e nel rispetto delle condizioni di cui ai punti 1 e 2, l'impegno si considera rispettato.

Deroghe

La deroga agli impegni sopra descritti è ammessa nel caso di risaie.

La deroga all'impegno a) è ammessa nei seguenti casi:

a) particelle agricole ricadenti in "aree montane" come da classificazione ai sensi della Direttiva CEE 268/75 del 28 aprile 1975 e s.m.i., che corrispondono all'Allegato 6 al PSR del Veneto 2007-2013, così come da ultimo individuate dal Decreto del Dirigente Unità Complessa del Sistema Informativo del settore Primario e Controllo n. 6 del 26 aprile 2010;
b) terreni stabilmente inerbiti per l'intero anno solare.

L'impegno a) non viene applicato altresì, nel primo anno di applicazione, per le colture autunno-vernine seminate antecedentemente all'entrata in vigore del presente Standard.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2473 del 29 dicembre 2011

Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007-2013. Dgr n. 4083/2009, Misura 341- Animazione e acquisizione di competenze finalizzate a strategie di sviluppo locale e Progetti Integrati di Area Rurali (PIA.R). Dgr n. 1682/2011- PIAR (03) - ACCESS - Azioni di Collegamento tra Cultura ed Economia per uno Sviluppo Sostenibile. Attivazione interventi (2° provvedimento).

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:

In seguito all'attivazione, nell'ambito del Programma di Sviluppo rurale, del Progetto Integrato di Area Rurale "03 - ACCESS - Azioni di Collegamento tra Cultura ed Economia per uno Sviluppo Sostenibile", da parte del relativo partenariato rurale rappresentato dal soggetto capofila Comune di Chiampo (VI), già approvata con Dgr 1682 del 18.10.2011, il presente provvedimento prevede le disposizioni attuative e le scadenze per l'attuazione della Misura 313, Azione 1-Itinerari e certificazione.

L'Assessore Franco Manzato riferisce quanto segue.

Con Decisione C(2007) 4682 del 17 ottobre 2007, la Commissione Europea ha formalmente approvato il Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013, confermando il cofinanziamento comunitario del Programma e l'ammissibilità delle spese a valere sulle risorse assegnate.

Con deliberazione del 13 novembre 2007, n. 3560 la Giunta regionale ha pertanto confermato il testo del PSR 2007 - 2013 che definisce la pianificazione finanziaria per anno, per asse e per misura, la classificazione dei comuni del Veneto ai fini dell'applicazione degli assi 3 e 4 del Programma e la delimitazione per comune delle aree montane del Veneto, ai sensi dell'articolo 50 del regolamento (Ce) n. 1698/2005. Il Programma è stato poi oggetto di successive modifiche, da ultimo con deliberazione della Giunta regionale 18 ottobre 2011, n. 1681.

Dal punto di vista attuativo, facendo seguito alle previste consultazioni della Quarta Commissione consiliare e del Comitato di Sorveglianza sullo sviluppo rurale, e di un ulteriore ampio confronto con il partenariato, la Giunta regionale, con proprie deliberazioni n. 1223/2007, n. 199/2008, n. 2437/2008, n. 2440/2008, n. 2904/2008, n. 544/2009, n. 877/2009, n. 2595/2009, n. 4083/2009, n. 288/2010, n. 745/2010, n. 2063/2010, n. 3181/2010 n. 87/2011, n. 88/2011, n. 376/2011, n. 443/2011, n. 1354/2011, n. 1592/2011 e n. 1680/2011 ha provveduto ad approvare bandi generali e specifici relativi alle misure ed azioni previste, secondo modalità e procedure di attuazione dettagliate negli stessi bandi, a valere sulle misure dei quattro assi del Programma di sviluppo rurale 2007-2013.

Con provvedimento del 29 dicembre 2009, n. 4083, la Giunta regionale ha approvato il bando generale di apertura dei termini di presentazione delle domande per talune misure dell'asse 1 e dell'asse 3. Le procedure generali di applicazione per la presentazione, l'istruttoria e la selezione delle domande, la realizzazione degli interventi, l'ammissibilità delle spese, le riduzioni e le sanzioni, la sorveglianza e la pubblicità degli interventi sono specificate nell'allegato A al provvedimento medesimo, successivamente modificato ed integrato con Dgr n. 1499 del 20 settembre 2011.

Per quanto riguarda l'Asse 3 Qualità della vita nelle zone

rurali e diversificazione dell'economia, il bando ha disposto, in particolare, l'attivazione della misura 341- Animazione e acquisizione di competenze finalizzate a strategie di sviluppo locale, il cui obiettivo generale è favorire e supportare l'azione di partenariati pubblici privati (PAR) che elaborano, promuovono e danno attuazione a specifiche strategie di sviluppo locale attraverso appositi Progetti Integrati d'Area (PIA-Rurale). La misura si applica esclusivamente alle aree non interessate dall'attuazione di Programmi di Sviluppo Locale approvati dalla Regione ai sensi dell'Asse 4 - Leader e prevede il sostegno alla definizione ed alla realizzazione di Progetti Integrati d'Area Rurale (PIA-R) attraverso l'attivazione delle Misure dell'Asse 3 del PSR.

Con deliberazione 29 marzo 2011, n. 377, la Giunta regionale ha approvato l'integrazione della dotazione a bando per la misura 341 ed i relativi PIA-R, per un importo di euro 8.400.000,00, di cui euro 8.000.000,00 destinati all'attuazione dei PIA-R ed euro 400.000,00 al funzionamento dei partenariati rurali, con il conseguente finanziamento di tutte le domande validamente presentate e ritenute ammissibili ai sensi della Misura 341.

Con Decreto del Dirigente della Struttura Periferica Avepa di Venezia n. 38 del 31 marzo 2011, è stata approvata la graduatoria di finanziabilità delle 8 domande di aiuto ritenute ammissibili e dei relativi PIA-R, per un importo complessivo di euro 769.600,00, per quanto riguarda la Misura 341, corrispondenti a un importo complessivo di euro 15.392.000,00 relativo all'attuazione delle strategie definite dai PIA-R.

Gli interventi attuativi dei PIA.R possono essere attivati dai partenariati rurali attraverso le formule operative previste dal bando "a gestione diretta PAR", "a regia PAR" e "a bando pubblico" ed essere quindi realizzati dai singoli soggetti beneficiari sulla base delle condizioni e modalità operative stabilite dal PSR per le singole Misure/Azioni interessate e dalle Linee Guida Misure approvate dall'Autorità di Gestione in applicazione alla Dgr n. 199/2008, Sub Allegato E3.

Come previsto al paragrafo 6 del bando ed ai paragrafi 1.3 e 1.4 del documento Indirizzi Procedurali - Allegato A (Dgr 4083/2009), l'attivazione degli interventi previsti dai singoli PIA-R avviene da parte della Regione, con appositi provvedimenti della Giunta regionale che approvano:

- il bando pubblico, sulla base delle indicazioni del PIA-R e del relativo partenariato rurale, per quanto riguarda eventuali condizioni e modalità specifiche di attuazione, nel caso di intervento a bando PAR;
- il quadro delle scadenze e delle modalità per la presentazione delle domande da parte dei soggetti richiedenti individuati dal PIA-R, nel caso di intervento a regia PAR e a gestione diretta PAR.

Con deliberazione n. 1682 del 18.10.2011, la Giunta regionale ha approvato l'attivazione operativa del PIA-R "03 - ACCESS - Azioni di Collegamento tra Cultura ed Economia per uno Sviluppo Sostenibile", da parte del partenariato "ACCESS - Azioni di Collegamento tra Cultura ed Economia per uno Sviluppo Sostenibile", attraverso il soggetto capofila Comune di Chiampo, contestualmente alle disposizioni attuative e alle scadenze relative ai seguenti interventi:

- Misura 323/a "Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale - Sottomisura Patrimonio rurale" azione 1 "Realizzazione di studi e censimenti".

Ai fini dell'attuazione del medesimo PIA-R, lo SUA di Venezia ha definito, con nota del 12/12/2011 prot. n. 104911, indirizzata all'Autorità di Gestione, le condizioni per l'attivazione di un ulteriore intervento nell'ambito del PIAR, riguardante la Misura 313, Azione 1- Itinerari e certificazione.

Con il presente provvedimento, si propone quindi l'attivazione, nell'ambito del PIA-R "03 - ACCESS - Azioni di Collegamento tra Cultura ed Economia per uno Sviluppo Sostenibile", degli interventi descritti dall'Allegato A, secondo le indicazioni e le scadenze ivi definite.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

- Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

- Vista la legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione";

- Visto il regolamento (Ce) n. 1698/2005 del 20 settembre 2005 del Consiglio, e successive modifiche ed integrazioni, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr);

- Visto il regolamento (Ce) n. 1290/2005 del 21 giugno 2005 del Consiglio, e successive modifiche ed integrazioni, relativo al finanziamento della politica agricola comune;

- Visto il regolamento (Ce) n. 1974/2006 del 15 dicembre 2006 della Commissione, e successive modifiche ed integrazioni, recante disposizioni di applicazione del regolamento (Ce) n. 1698/2005;

- Visto il regolamento (UE) N. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (Ce) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale

- Vista la Decisione C(2007) 4682 del 17 ottobre 2007 con la quale la Commissione Europea ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007 - 2013;

- Vista la deliberazione del 13 novembre 2007, n. 3560 con la quale la Giunta regionale ha approvato il testo del PSR 2007 - 2013, la pianificazione finanziaria per anno, per asse e per misura, la classificazione dei comuni del Veneto ai fini dell'applicazione degli assi 3 e 4 del Programma, confermando la Direzione Piani e Programmi Settore Primario quale Autorità di gestione del Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007 - 2013, con conseguente incarico alla medesima Direzione di procedere alla sorveglianza e agli adempimenti amministrativi, tecnici e procedurali connessi all'attuazione del Programma, nonché alla conseguente gestione finanziaria;

- Vista la deliberazione 9 giugno 2009, n. 1616, con la quale la Giunta regionale ha approvato alcune modifiche del Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013 ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lett. c) del regolamento (Ce) n. 1974/2006;

- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 4082 del 29 dicembre 2009 "Approvazione finale della revisione del Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013 in relazione alle nuove sfide ed alle infrastrutture a banda larga a seguito dell'Health Check e del Recovery Package. Art. 6,

comma 1, lett. a) del reg. (Ce) n. 1974/2006. Art. 37, comma 2, Lr 1/91. Deliberazione/CR n. 80 del 16 giugno 2009";

-Vista la deliberazione della Giunta regionale del 18 ottobre 2011, n. 1681 "Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013. Approvazione finale delle modifiche del Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013 ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lett. c) del regolamento (Ce) n. 1974/2006, di cui alle Dgr n. 373 del 23 febbraio 2010 e n. 559 del 2 marzo 2010.

- Vista la deliberazione della Giunta regionale del 29 dicembre 2009, n. 4083, che ha approvato il bando e l'apertura dei termini relativa ad alcune misure degli assi 1 e 3, per la presentazione delle domande a valere sul PSR 2007 - 2013, in particolare per quanto riguarda la misura 341-Animazione e acquisizione di competenze finalizzate a strategie di sviluppo locale nonché l'allegato A-Indirizzi procedurali;

- Dato atto che il suddetto provvedimento stabilisce gli atti e le modalità per l'attivazione dei Progetti Integrati d'Area - Rurali (PIA-R) nell'ambito della misura 341, prevedendo che la Regione provveda all'approvazione dei bandi pubblici e delle ulteriori disposizioni e scadenze per l'attuazione degli interventi relativi a ciascun PIA-R e previsti secondo le formule "a bando pubblico", "a regia" e a "gestione diretta", ai fini della presentazione delle domande da parte dei soggetti richiedenti interessati;

- Vista la deliberazione della Giunta regionale del 20 settembre 2011, n. 1499, avente per oggetto "Modifiche ed integrazioni relative al documento "Indirizzi procedurali" di cui all'allegato A alla Dgr n. 4083/2009.

- Vista la deliberazione della Giunta regionale del 29 marzo 2011, n. 377 relativa all'integrazione delle risorse a bando a favore dei progetti di cui alla misura 341- Animazione e acquisizione di competenze finalizzate a strategie di sviluppo locale

- Visto il Decreto del Dirigente della Struttura Periferica Avepa di Venezia 31 marzo 2011, n. 38 relativo all'approvazione delle graduatorie di ammissibilità e finanziabilità - Misura 341 "Animazione e acquisizione di competenze finalizzate a strategie di sviluppo locale, per quanto riguarda in particolare l'approvazione della domanda di aiuto relativa al progetto in questione;

- Preso atto della conferma del quadro attuativo relativo al PIA-R "03 - ACCESS - Azioni di Collegamento tra Cultura ed Economia per uno Sviluppo Sostenibile", da parte dello SUA di Venezia e delle ulteriori indicazioni operative per l'attivazione dei relativi interventi, per quanto riguarda in particolare la Misura 313-Incentivazione delle attività turistiche, Azione 1-Itinerari e certificazione;

- Vista la deliberazione della Giunta regionale del 18 ottobre 2011, n. 1682, relativa all'attivazione del Progetto Integrato di Area Rurale "03 - ACCESS - Azioni di Collegamento tra Cultura ed Economia per uno Sviluppo Sostenibile", e alle disposizioni attuative relative alla Misura 323/a -Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale - Sottomisura Patrimonio rurale, Azione 1- Realizzazione di studi e censimenti;

- Considerata l'esigenza di procedere all'approvazione delle disposizioni e delle scadenze per l'attuazione degli ulteriori interventi relativi al medesimo PIA-R, ai fini della presentazione delle domande da parte dei soggetti richiedenti interessati;

- Ravvisata l'opportunità di accogliere la proposta del relatore facendo proprio quanto esposto in premessa;

delibera

1. di approvare le modalità e le scadenze per l'attuazione degli interventi previsti dal Progetto Integrato di Area Rurale "03 - ACCESS - Azioni di Collegamento tra Cultura ed Economia per uno Sviluppo Sostenibile" attivato con la Dgr n. 1682/2011, nell'ambito della Misura 341 del Programma di Sviluppo rurale 2007-2013, per quanto riguarda le Misure/Azioni definite dall'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento; la presentazione delle domande di aiuto da parte dei soggetti richiedenti interessati dovrà avvenire entro i termini definiti dal medesimo Allegato A, secondo le modalità stabilite dall'Agenzia Veneta per i pagamenti in agricoltura;
2. di confermare che l'attivazione degli interventi di cui al precedente punto 1) e la loro conseguente realizzazione, da parte dei singoli soggetti beneficiari, dovrà avvenire secondo i requisiti, le condizioni e le modalità generali stabilite dal PSR per le Misure/Azioni interessate, dalle Linee Guida Misure approvate dall'Autorità di Gestione in applicazione delle disposizioni previste dalla Dgr n. 199/2008, Sub Allegato E3 e dal documento Indirizzi Procedurali di cui all'Allegato A della Dgr n. 1499 del 20.9.2011;
3. di incaricare la Direzione regionale Piani e Programmi Settore Primario, autorità di Gestione del programma di sviluppo rurale, dell'esecuzione del presente atto;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta ulteriore spesa a carico del bilancio regionale.

(segue allegato)

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER IL VENETO 2007-2013

DGR N. 4083/2009 - MISURA 341
ANIMAZIONE E ACQUISIZIONE DI COMPETENZE FINALIZZATE A STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE.

ATTIVAZIONE PROGETTI INTEGRATI DI AREA – RURALI (PIA.R).

PIA.R	(03) - ACCESS – Azioni di Collegamento tra Cultura ed Economia per uno Sviluppo Sostenibile
PARTENARIATO (PAR)	ACCESS – Azioni di Collegamento tra Cultura ed Economia per uno Sviluppo Sostenibile
SOGGETTO CAPOFILA	Comune di Chiampo (VI)

MISURA	PROCEDURA	IMPORTO SPESA PUBBLICA (euro)	SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE	TERMINE ESECUZIONE INTERVENTI	SOGGETTI RICHIEDENTI
313 - Azione 1 - Itinerari e certificazione	a gestione diretta	400.000,00	120 gg dalla data di pubblicazione sul BUR	15 mesi	Comune di Chiampo (VI)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2474 del 29 dicembre 2011

Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007-2013. Dgr n. 4083/2009. Misura 341- Animazione e acquisizione di competenze finalizzate a strategie di sviluppo locale. Attivazione Progetti Integrati di Area - Rurali (PIA.R). PIAR 02 - Montello e Colli Asolani.

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:

Viene approvata l'attivazione operativa del Progetto Integrato di Area Rurale "02 - Montello e Colli Asolani", da parte del relativo partenariato rurale rappresentato dal soggetto capofila Comune di Cornuda (TV), per quanto riguarda in particolare le disposizioni attuative e le scadenze relative alla Misura 313 "Incentivazione delle attività turistiche" azione 3 "Servizi", azione 4 "Informazione" e azione 5 "Integrazione offerta turistica" e alla Misura 323/a "Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale - Sottomisura Patrimonio rurale", azione 1 "Realizzazione di studi e censimenti".

L'Assessore Franco Manzato riferisce quanto segue.

Con Decisione C(2007) 4682 del 17 ottobre 2007, la Commissione Europea ha formalmente approvato il Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013, confermando il cofinanziamento comunitario del Programma e l'ammissibilità delle spese a valere sulle risorse assegnate.

Con deliberazione del 13 novembre 2007, n. 3560 la Giunta regionale ha pertanto confermato il testo del PSR 2007 - 2013 che definisce la pianificazione finanziaria per anno, per asse e per misura, la classificazione dei comuni del Veneto ai fini dell'applicazione degli assi 3 e 4 del Programma e la delimitazione per comune delle aree montane del Veneto, ai sensi dell'articolo 50 del regolamento (Ce) n. 1698/2005. Il Programma è stato poi oggetto di successive modifiche, da ultimo con deliberazione della Giunta regionale 18 ottobre 2011, n. 1681.

Dal punto di vista attuativo, facendo seguito alle previste consultazioni della Quarta Commissione consiliare e del Comitato di Sorveglianza sullo sviluppo rurale, e di un ulteriore ampio confronto con il partenariato, la Giunta regionale, con proprie deliberazioni n. 1223/2007, n. 199/2008, n. 2437/2008, n. 2440/2008, n. 2904/2008, n. 544/2009, n. 877/2009, n. 2595/2009, n. 4083/2009, n. 288/2010, n. 745/2010, n. 2063/2010, n. 3181/2010 n. 87/2011, n. 88/2011, n. 376/2011, n. 443/2011, n. 1354/2011, n. 1592/2011 e n. 1680/2011 ha provveduto ad approvare bandi generali e specifici relativi alle misure ed azioni previste, secondo modalità e procedure di attuazione dettagliate negli stessi bandi, a valere sulle misure dei quattro assi del Programma di sviluppo rurale 2007-2013.

Con provvedimento del 29 dicembre 2009, n. 4083, la Giunta regionale ha approvato il bando generale di apertura dei termini di presentazione delle domande per talune misure dell'asse 1 e dell'asse 3. Le procedure generali di applicazione per la presentazione, l'istruttoria e la selezione delle domande, la realizzazione degli interventi, l'ammissibilità delle spese, le riduzioni e le sanzioni, la sorveglianza e la pubblicità degli interventi sono specificate nell'allegato A al provvedimento medesimo.

Per quanto riguarda l'asse 3 Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economia, il bando ha disposto, in particolare, l'attivazione della misura 341- Animazione e acquisizione di competenze finalizzate a strategie di sviluppo locale, il cui obiettivo generale è favorire e supportare l'azione di partenariati pubblici privati (PAR) che elaborano, promuovono e danno attuazione a specifiche strategie di sviluppo locale attraverso appositi Progetti Integrati d'Area (PIA-Rurale). La misura si applica esclusivamente alle aree non interessate dall'attuazione di Programmi di Sviluppo Locale approvati dalla Regione ai sensi dell'Asse 4 - Leader e prevede il sostegno alla definizione ed alla realizzazione di Progetti Integrati d'Area Rurale (PIA-R) attraverso l'attivazione delle Misure dell'Asse 3 del PSR.

Il bando prevedeva la selezione di 4 (quattro) partenariati rurali, sulla base di un importo a bando pari a 400.000,00 euro, per quanto riguarda gli interventi a sostegno della Misura 341, mentre l'importo complessivo a disposizione dei 4 PIA-R finanziabili corrispondeva a 8.000.000,00 di euro derivanti dalle singole dotazioni previste dal PSR per le Misure dell'Asse 3 diverse dalla 341.

A seguito delle manifestazioni di interesse presentate dai soggetti interessati a promuovere un PIA-R entro la scadenza del 30 aprile 2010, n. 9 Partenariati rurali hanno presentato al 30 settembre 2010 apposita domanda di aiuto presso l'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura, AVEPA.

A seguito dell'istruttoria, nell'ambito della quale la valutazione dei PIA-R è stata operata da una Commissione tecnica congiunta e paritetica Avepa-Regione, sono risultate ammissibili n. 8 domande, delle quali solo 4 finanziabili, in relazione alle disponibilità previste dal bando.

Con deliberazione 29 marzo 2011, n. 377, la Giunta regionale ha approvato l'integrazione della dotazione a bando per la misura 341 ed i relativi PIA-R, per un importo di euro 8.400.000,00, di cui euro 8.000.000,00 destinati all'attuazione dei PIA-R ed euro 400.000,00 al funzionamento dei partenariati rurali, con il conseguente finanziamento di tutte le domande validamente presentate e ritenute ammissibili ai sensi della Misura 341.

Con Decreto del Dirigente della Struttura Periferica Avepa di Venezia n. 38 del 31 marzo 2011, è stata pertanto approvata la graduatoria di finanziabilità delle 8 domande di aiuto ritenute ammissibili e dei relativi PIA-R, per un importo complessivo di euro 769.600,00, per quanto riguarda la Misura 341, corrispondenti a un importo complessivo di euro 15.392.000,00 relativo all'attuazione delle strategie definite dai PIA-R.

La Struttura Periferica Avepa di Venezia, Sportello Unico Agricolo Avepa di Venezia (SUA Venezia) dal 1 aprile 2011, ha successivamente comunicato a tutti i partenariati selezionati la concessione del finanziamento per la Misura 341 e per la realizzazione dei PIA-R.

Ai fini dell'attivazione dei progetti, lo SUA di Venezia ha inoltre programmato una fase di verifica operativa sulle modalità di attuazione dei progetti, attraverso incontri bilaterali con i singoli partenariati selezionati, alla presenza dell'Autorità di Gestione del PSR. In seguito a tali incontri, tenutisi in data 4, 6, 10, 13, 17, 20, 25 e 27 maggio 2011, presso lo SUA di Venezia, sono state comunicate a ciascun partenariato le disposizioni per l'attivazione dei PIA-R, con la contestuale richiesta di conferma in merito a taluni aspetti operativi e, ove necessario, di specifiche informazioni ai fini dell'approvazione, da parte della Giunta regionale, dei provvedimenti di attivazione dei singoli interventi previsti dai PIA-R.

Tali interventi possono essere attivati dai partenariati rurali

attraverso le formule operative previste dal bando "a gestione diretta PAR", "a regia PAR" e "a bando pubblico" ed essere quindi realizzati dai singoli soggetti beneficiari sulla base delle condizioni e modalità operative stabilite dal PSR per le singole Misure/Azioni interessate e dalle Linee Guida Misure approvate dall'Autorità di Gestione in applicazione alla Dgr n. 199/2008, Sub Allegato E3.

Come previsto al paragrafo 6 del bando ed ai paragrafi 1.3 e 1.4 del documento Indirizzi Procedurali - Allegato A (Dgr 4083/2009), l'attivazione degli interventi previsti dai singoli PIA-R avviene da parte della Regione, con appositi provvedimenti della Giunta regionale che approvano:

- il bando pubblico, sulla base delle indicazioni del PIA-R e del relativo partenariato rurale, per quanto riguarda eventuali condizioni e modalità specifiche di attuazione, nel caso di intervento a bando PAR;

- il quadro delle scadenze e delle modalità per la presentazione delle domande da parte dei soggetti richiedenti individuati dal PIA-R, nel caso di intervento a regia PAR e a gestione diretta PAR.

Con riferimento al PIA-R "02 - Montello e Colli Asolani", attivato dal partenariato "Montello e Colli Asolani" attraverso il soggetto capofila Comune di Cornuda, a seguito dell'incontro bilaterale svoltosi il 18 maggio 2011 e della successiva nota trasmessa dallo SUA di Venezia in data 31.05.2011 prot. n. 44004, l'Autorità di Gestione ha acquisito la conferma del quadro attuativo del PIA-R, da parte del medesimo SUA (prot. n. 105184 - 13.12.2011), e le ulteriori indicazioni operative per l'attivazione dei relativi interventi, per quanto riguarda in particolare la Misura 313 "Incentivazione delle attività turistiche" azione 3 "Servizi", azione 4 "Informazione" e azione 5 "Integrazione offerta turistica" e la Misura 323/a "Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale - Sottomisura Patrimonio rurale", azione 1 "Realizzazione di studi e censimenti".

Con il presente provvedimento, si propone quindi l'attivazione operativa del PIA-R in oggetto, con particolare riferimento agli interventi descritti dall'Allegato A, secondo le indicazioni e le scadenze ivi definite.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

- Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

- Vista la legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione";

- Visto il regolamento (Ce) n. 1698/2005 del 20 settembre 2005 del Consiglio, e successive modifiche ed integrazioni, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr);

- Visto il regolamento (Ce) n. 1290/2005 del 21 giugno 2005 del Consiglio, e successive modifiche ed integrazioni, relativo al finanziamento della politica agricola comune;

- Visto il regolamento (Ce) n. 1974/2006 del 15 dicembre 2006 della Commissione, e successive modifiche ed integrazioni, recante disposizioni di applicazione del regolamento (Ce) n. 1698/2005;

- Visto il regolamento (UE) N. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (Ce) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale

- Vista la Decisione C(2007) 4682 del 17 ottobre 2007 con la quale la Commissione Europea ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007 - 2013;

- Vista la deliberazione del 13 novembre 2007, n. 3560 con la quale la Giunta regionale ha approvato il testo del PSR 2007 - 2013, la pianificazione finanziaria per anno, per asse e per misura, la classificazione dei comuni del Veneto ai fini dell'applicazione degli assi 3 e 4 del Programma, confermando la Direzione Piani e Programmi Settore Primario quale Autorità di gestione del Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007 - 2013, con conseguente incarico alla medesima Direzione di procedere alla sorveglianza e agli adempimenti amministrativi, tecnici e procedurali connessi all'attuazione del Programma, nonché alla conseguente gestione finanziaria;

- Vista la deliberazione 9 giugno 2009, n. 1616, con la quale la Giunta regionale ha approvato alcune modifiche del Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013 ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lett. c) del regolamento (Ce) n. 1974/2006;

- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 4082 del 29 dicembre 2009 "Approvazione finale della revisione del Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013 in relazione alle nuove sfide ed alle infrastrutture a banda larga a seguito dell'Health Check e del Recovery Package. Art. 6, comma 1, lett. a) del reg. (Ce) n. 1974/2006. Art. 37, comma 2, Lr 1/91. Deliberazione/CR n. 80 del 16 giugno 2009";

-Vista la deliberazione della Giunta regionale del 18 ottobre 2011, n. 1681 "Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013. Approvazione finale delle modifiche del Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013 ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lett. c) del regolamento (Ce) n. 1974/2006, di cui alle Dgr n. 373 del 23 febbraio 2010 e n. 559 del 2 marzo 2010.

- Vista la deliberazione della Giunta regionale del 29 dicembre 2009, n. 4083, che ha approvato il bando e l'apertura dei termini relativa ad alcune misure degli assi 1 e 3, per la presentazione delle domande a valere sul PSR 2007 - 2013, in particolare per quanto riguarda la misura 341-Animazione e acquisizione di competenze finalizzate a strategie di sviluppo locale nonché l'allegato A-Indirizzi procedurali;

- Dato atto che il suddetto provvedimento stabilisce gli atti e le modalità per l'attivazione dei Progetti Integrati d'Area - Rurali (PIA-R) nell'ambito della misura 341, prevedendo che la Regione provveda all'approvazione dei bandi pubblici e delle ulteriori disposizioni e scadenze per l'attuazione degli interventi relativi a ciascun PIA-R e previsti secondo le formule "a bando pubblico", "a regia" e a "gestione diretta", ai fini della presentazione delle domande da parte dei soggetti richiedenti interessati;

- Vista la deliberazione della Giunta regionale del 20 settembre 2011, n. 1499, avente per oggetto "Modifiche ed integrazioni relative al documento "Indirizzi procedurali" di cui all'allegato A alla Dgr n. 4083/2009.

- Vista la deliberazione della Giunta regionale del 29 marzo 2011, n. 377 relativa all'integrazione delle risorse a bando a favore dei progetti di cui alla misura 341- Animazione e ac-

quisizione di competenze finalizzate a strategie di sviluppo locale

- Visto il Decreto del Dirigente della Struttura Periferica Avepa di Venezia 31 marzo 2011, n. 38 relativo all'approvazione delle graduatorie di ammissibilità e finanzi abilità - Misura 341 "Animazione e acquisizione di competenze finalizzate a strategie di sviluppo locale, per quanto riguarda in particolare l'approvazione della domanda di aiuto relativa al progetto in questione;

- Preso atto della conferma del quadro attuativo relativo al PIA-R "02 - Montello e Colli Asolani", da parte dello SUA di Venezia (prot. n. 105184 - 13/12/2011) e delle ulteriori indicazioni operative per l'attivazione dei relativi interventi, per quanto riguarda in particolare la Misura 313 "Incentivazione delle attività turistiche" azione 3 "Servizi", azione 4 "Informazione" e azione 5 "Integrazione offerta turistica" e la Misura 323/a "Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale - Sottomisura Patrimonio rurale", azione 1 "Realizzazione di studi e censimenti";

- Considerata l'esigenza di procedere all'approvazione delle disposizioni e delle scadenze per l'attuazione degli interventi relativi al medesimo PIA-R, ai fini della presentazione delle domande da parte dei soggetti richiedenti interessati;

- Ravvisata l'opportunità di accogliere la proposta del relatore facendo proprio quanto esposto in premessa;

delibera

1. di confermare l'attivazione del Progetto Integrato di Area Rurale "02 - Montello e Colli Asolani", da parte del partenariato rurale denominato "Montello e Colli Asolani" rappresentato dal soggetto capofila Comune di Cornuda (TV), titolare della relativa domanda di aiuto approvata con Decreto del Dirigente della Struttura Periferica Avepa di Venezia n. 38 del 31 marzo 2011, ai sensi della Misura 341- Animazione e acquisizione di competenze finalizzate a strategie di sviluppo locale, nell'ambito del PSR 2007-2013 per il Veneto;

2. di approvare le disposizioni attuative e le scadenze per l'attivazione degli interventi relativi al PIA-R di cui al precedente punto 1), per quanto riguarda in particolare la Misura 313 "Incentivazione delle attività turistiche" azione 3 "Servizi", azione 4 "Informazione" e azione 5 "Integrazione offerta turistica" e la Misura 323/a "Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale - Sottomisura Patrimonio rurale", azione 1 "Realizzazione di studi e censimenti", sulla base delle indicazioni stabilite nell'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, ai fini della presentazione delle domande da parte dei soggetti richiedenti interessati; la presentazione delle domande di aiuto relative ai suddetti interventi dovrà avvenire da parte dei soggetti beneficiari entro i termini definiti dall'Allegato A, per ciascuna Misura/Azione, secondo le modalità stabilite dall'Agenzia Veneta per i pagamenti in agricoltura;

3. di confermare che l'attivazione degli interventi di cui al precedente punto 2) e la loro conseguente realizzazione, da parte dei singoli soggetti beneficiari, dovrà avvenire secondo i requisiti, le condizioni e le modalità generali stabilite dal PSR per le Misure/Azioni interessate e dalle Linee Guida Misure approvate dall'Autorità di Gestione in applicazione delle disposizioni previste dalla Dgr n. 199/2008, Sub Allegato E3;

4. di incaricare la Direzione regionale Piani e Programmi Settore Primario, autorità di Gestione del programma di sviluppo rurale, dell'esecuzione del presente atto;

5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta ulteriore spesa a carico del bilancio regionale.

(segue allegato)

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER IL VENETO 2007-2013

DGR N. 4083/2009 - MISURA 341
ANIMAZIONE E ACQUISIZIONE DI COMPETENZE FINALIZZATE A STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE.

ATTIVAZIONE PROGETTI INTEGRATI DI AREA – RURALI (PIA.R).

PIA.R	(02) Montello e Colli Asolani
PARTENARIATO (PAR)	Montello e Colli Asolani
SOGGETTO CAPOFILA	Comune di Cornuda (TV)

MISURA	PROCEDURA	IMPORTO SPESA PUBBLICA (euro)	SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE	TERMINE ESECUZIONE INTERVENTI	SOGGETTI RICHIEDENTI
313 – Azione 3	a gestione diretta	60.000,00	60 gg dalla data di pubblicazione sul BUR	24 mesi	
313 – Azione 4	a regia	80.000,00	60 gg dalla data di pubblicazione sul BUR	24 mesi	Provincia di Treviso
313 – Azione 5	a gestione diretta	25.000,00	60 gg dalla data di pubblicazione sul BUR	24 mesi	
323/a - Azione 1	a regia	20.000,00	30 gg dalla data di pubblicazione sul BUR	6 mesi	Comune di Cornuda (TV)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2497 del 29 dicembre 2011

Approvazione del nuovo Protocollo Operativo per le Adozioni Nazionali ed Internazionali (art. 39 bis, legge n. 184/1983) e delle Linee Guida 2011 sulle Adozioni Nazionali ed Internazionali.

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:

La legge n. 184/1983 all'articolo 39 bis attribuisce alle Regioni il compito di promuovere e definire protocolli operativi e convenzioni fra enti autorizzati e servizi, nonché forme stabili di collegamento fra gli stessi e gli organi giudiziari minorili, per questo l'approvazione del nuovo protocollo operativo. Inoltre al fine di fornire utili indicazioni per gli operatori che operano nel campo dell'adozione sul territorio della Regione del Veneto vengono approvate le Linee Guida 2011 sulle Adozioni Nazionali ed Internazionali.

L'Assessore Remo Sernagiotto, riferisce quanto segue:

L'adozione di minori è disciplinata dalla legge 4 maggio 1983, n. 184 e successive modifiche. L'art. 39 bis comma 1 punto c) della citata legge n. 184 attribuisce alla Regione il compito di promuovere e definire protocolli operativi e convenzioni fra enti autorizzati e servizi, nonché forme stabili di collegamento fra gli stessi e gli organi giudiziari minorili.

La Regione del Veneto ha da subito promosso la definizione e la sottoscrizione di protocolli sul tema. L'ultimo protocollo operativo per l'adozione nazionale ed internazionale è stato approvato con Dgr n. 1132 del 6 maggio 2008 ed è stato firmato da 17 enti autorizzati che operano nel Veneto, dal Tribunale per i Minorenni (TpM) e dalla Regione Veneto. Questo Protocollo aveva validità di due anni tacitamente rinnovabili per altri due: ora i soggetti firmatari ritengono opportuno, sulla scorta dell'esperienza data dall'applicazione dello stesso e dall'evoluzione del sistema dei servizi per l'adozione, rinnovarlo.

Il procedimento adottivo, così come delineato dalla legge 184/83, e successive modifiche, può essere suddiviso in quattro fasi distinte e successive:

1. fase di informazione - sensibilizzazione precedente alla domanda di disponibilità al TpM;
2. indagine psicosociale della coppia su mandato del TpM;
3. fase di accompagnamento post-decreto di idoneità fino all'ingresso in Italia del bambino (fase dell'attesa);
4. fase di post adozione, nella quale non sono comprese solo le attività di vigilanza ai sensi dell'art. 34 della legge 184/83, ma anche le attività legate alla realizzazione delle relazioni di follow up richieste dalle autorità dei paesi di provenienza del minore adottato e le iniziative di sostegno del minore adottato e della sua famiglia.

In ognuna di queste fasi possono essere individuate e definite le competenze di ognuno dei soggetti che intervengono nel procedimento adottivo (Regione, équipes consultoriali, Tribunale per i Minorenni, enti autorizzati), con il rischio di una frammentarietà e non trasparenza negli interventi di ogni soggetto preposto.

Negli anni numerose progettualità regionali hanno portato ad una riduzione della frammentazione del percorso, rischio insito nella procedura adottiva, così come disegnata dalla normativa nazionale in vigore; la Regione del Veneto ha quindi promosso lo sviluppo di un percorso di accompagnamento unitario e coerente lungo tutte le fasi del procedimento adottivo, la ricerca di forme di integrazione fra enti autorizzati e equipes territoriali sia nelle fasi di programmazione e monitoraggio delle iniziative, sia in quelle di realizzazione. Questi percorsi hanno permesso un alto livello di integrazione che è avvenuta prevalentemente su base provinciale, in una dimensione territoriale che pare contemperare un'esigenza di ottimizzazione delle risorse con un'esigenza di vicinanza al luogo di vita delle famiglie adottive.

Sulla scorta di quello che è diventato il "sistema Veneto" delle adozioni, è stato pertanto redatto il nuovo protocollo operativo (Allegati A e B).

Vista la sempre maggiore importanza dell'aspetto dell'inserimento scolastico dei bambini adottati di concerto con l'Ufficio Scolastico regionale è stato redatto un protocollo aggiuntivo (Allegato C).

Il "Sistema Veneto delle Adozioni" che in questi anni è cresciuto e si è consolidato necessita di una sistematizzazione e di una cornice teorica di riferimento. Per questo dopo la prima edizione del 2004, sono state realizzate (Allegato D) le "Linee guida 2011 sulle Adozioni Nazionali ed Internazionali". Si tratta di uno degli strumenti attraverso cui la Regione Veneto intende esercitare le funzioni di programmazione, indirizzo e controllo assegnatele dalla legge in materia di adozione. Ci si propone con questo lavoro di favorire l'armonizzazione delle prestazioni fornite da tutte le équipe adozioni consultoriali del territorio, in modo tale da garantire a tutti i cittadini fruitori la medesima qualità di trattamento e servizio, secondo il principio di equità, compatibilmente con le risorse a disposizione.

Intendono essere uno strumento di lavoro e di riferimento anche per gli operatori degli enti autorizzati che aderiscono al protocollo operativo regionale. Non comportano una compressione aprioristica delle specificità, peculiarità ed autonomia professionale degli operatori, costituiscono invece un punto di riferimento che gli operatori contribuiscono ad elaborare ed al quale sono invitati a richiamarsi. Esse andranno infatti perfezionate alla luce della costante esperienza operativa e delle nuove acquisizioni in campo teorico, clinico e professionale, al fine di adeguarle in continuazione alle esigenze della materia adottiva in rapidissima trasformazione.

Si inseriscono come strumento di verifica, monitoraggio e confronto, non solo a livello regionale ma anche locale, per il miglioramento della qualità dei servizi.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, II comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- Vista la L. n. 184/1983;
- Vista la L. n. 476/1998
- Vista la L. n. 149/2001;
- Vista la Dgr n. 2155/04;
- Vista la Dgr n. 2161/2004;
- Vista la Dgr n. 646/2006;
- Vista la Dgr n. 1855/2006;
- Vista la Dgr n. 3922/2007;

- Vista la Dgr n. 1132/2008;
- Vista la Dgr n. 2416/2008;

delibera

1. di approvare il Protocollo Operativo per le Adozioni Nazionali ed Internazionali tra la Regione del Veneto, il Tribunale per i Minorenni, il Pubblico Tutore dei Minori del Veneto, gli enti autorizzati e le 21 aziende Ulss del Veneto, definito negli Allegati A e B costituenti parti integranti del presente provvedimento in attuazione dell'art. 39 bis C.1 lett. C) della legge 184/83 sul percorso relativo alle équipe adozioni consultoriali e gli enti autorizzati in collegamento con il Tribunale per i Minorenni;

2. di approvare il Protocollo aggiuntivo d'intesa con l'Ufficio Scolastico regionale definito nell'Allegato C, parte integrante del presente provvedimento, e collegato al protocollo operativo per l'adozione nazionale ed internazionale di cui al punto precedente;

3. di prevedere che il protocollo operativo e il protocollo aggiuntivo d'intesa con l'Ufficio Scolastico regionale di cui ai punti 1 e 2 abbiano una validità di tre anni, con possibilità di rinnovo per altri tre;

4. di prevedere che il protocollo operativo di cui al punto 1 (Allegati A e B parti integranti del presente provvedimento), sia sottoscritto dalla Regione del Veneto, rappresentata dal suo Presidente (o dall'Assessore alle Politiche Sociali), dai Direttori Generali delle aziende Ulss della Regione del Veneto o loro delegati, dal Presidente del Tribunale per i Minorenni, dal Pubblico Tutore dei Minori del Veneto e dai Presidenti (o loro delegati) degli enti autorizzati per l'adozione internazionale che operano nella Regione Veneto e in possesso dei requisiti previsti;

5. di prevedere che il protocollo aggiuntivo d'intesa di cui al punto 2 (Allegato C, parte integrante del presente provvedimento), sia sottoscritto dalla Regione del Veneto, rappresentanta dal suo Presidente (o dall'Assessore alle Politiche Sociali), dai Direttori Generali delle aziende Ulss della Regione del Veneto o loro delegati, dall'Ufficio Scolastico regionale, dal Pubblico Tutore dei Minori del Veneto e dai Presidenti (o loro delegati) degli enti autorizzati per l'adozione internazionale che operano nella Regione Veneto e in possesso dei requisiti previsti;

6. di dare mandato alla Direzione regionale Servizi Sociali, di attuare le iniziative necessarie per la sottoscrizione del protocollo e del protocollo aggiuntivo di cui ai punti sopra esposti, nonchè di dare ampia diffusione del protocollo operativo adozioni nazionali ed internazionali nonchè al protocollo d'intesa con l'Ufficio Scolastico di cui al presente atto a tutti i Comuni, alle Aziende Ulss della Regione del Veneto, agli enti autorizzati nonché agli altri soggetti interessati;

7. di approvare le Linee Guida 2011 sulle Adozioni Nazionali ed Internazionali come da Allegato D, parte integrante del presente provvedimento;

8. di dare mandato alla Direzione regionale Servizi Sociali, di attuare le iniziative necessarie al dare la più ampia diffusione delle Linee Guida 2011 a tutti i Comuni, alle Aziende Ulss della Regione del Veneto, agli enti autorizzati nonchè agli altri soggetti interessati;

9. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

(segue allegato)

Allegato A

PROTOCOLLO OPERATIVO PER L'ADOZIONE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE 2012-2014

ATTUAZIONE DELL'ART. 39 BIS COMMA 1 LETT. C) LEGGE 184/83 CON MODIFICHE LEGGE 476/98, SUL PERCORSO RELATIVO ALLE EQUIPE ADOZIONI CONSULTORI FAMILIARI E AGLI ENTI AUTORIZZATI IN COLLEGAMENTO CON IL TRIBUNALE PER I MINORENNI.

PREMESSO CHE:

ai sensi dell'art. 39 bis della legge 184/83 le Regioni:

- concorrono allo sviluppo della rete dei servizi a favore dell'adozione;
- vigilano sul funzionamento delle strutture e dei servizi che operano nel territorio per l'adozione nazionale ed internazionale al fine di garantire livelli adeguati di intervento;
- promuovono la definizione di protocolli operativi e convenzioni fra enti autorizzati e servizi, nonché forme stabili di collegamento fra gli stessi e gli organi giudiziari minorili.

Il protocollo operativo regionale per l'adozione nazionale ed internazionale approvato con DGR 1132 del 6 maggio 2008, firmato da 17 enti autorizzati che operano nel Veneto, dal Tribunale per i Minorenni e dalla Regione Veneto è scaduto ed i soggetti firmatari ritengono opportuno rinnovarlo sulla scorta dell'esperienza data dall'applicazione dello stesso.

Nella Regione del Veneto, in base alla legge regionale 25 marzo 1977, n. 28, art. 2 comma 5) le competenze in materia di adozione e affidamenti preadottivi sono attribuite ai consultori familiari delle aziende ULSS.

Con DGR 712 del 23/03/01 sono state istituite presso ogni Azienda.ULSS del Veneto delle Equipe adozioni specializzate nella gestione del procedimento adottivo e che la Regione del Veneto ha individuato in tali Equipe i servizi atti a svolgere i compiti di cui all'art. 29 bis della legge 184/83.

La DGR 3922 del 4 dicembre 2007 dà mandato alla Direzione Regionale competente di attuare tutte le iniziative necessarie per la realizzazione del nuovo protocollo operativo per l'adozione secondo i seguenti indirizzi:

- valorizzare la dimensione dell'accompagnamento alla scelta e in tutte le fasi del procedimento;
- sviluppare e dare stabilità agli interventi di sostegno della famiglia e del minore sia nella fase dell'attesa che nel post adozione, sia per l'adozione internazionale che per l'adozione nazionale;
- valorizzare la dimensione provinciale, prevedendo eventualmente anche la realizzazione di forme sperimentali di gestione interprovinciali dei procedimenti adottivi.
- individuare forme di verifica e di controllo che coinvolgano sia le equipe adozioni che gli enti autorizzati, anche in risposta a singole segnalazioni.

Il procedimento adottivo, così come delineato dalla legge 184/83, e successive modifiche, può essere suddiviso in quattro fasi distinte e successive:

1. fase di informazione-sensibilizzazione precedente alla dichiarazione di disponibilità all'adozione al TM;
2. indagine psicosociale della coppia su mandato del TM;
3. fase di accompagnamento post-decreto di idoneità fino all'ingresso in Italia del minore (fase dell'attesa);
4. fase di post adozione (nella quale sono comprese le attività di vigilanza ai sensi dell'art. 34 della legge 184/83, le attività legate alla stesura delle relazioni di follow-up richieste dalle autorità dei paesi di provenienza e le iniziative di sostegno al minore adottato e alla sua famiglia).

In ognuna di queste fasi possono essere individuate e definite le competenze di ognuno dei soggetti che intervengono nel procedimento adottivo (Regione, Equipe adozioni, Tribunale per i Minorenni, Enti autorizzati). L'evoluzione dei Servizi per l'adozione nel Veneto ha portato ad una fattiva collaborazione ed interazione fra i vari soggetti che operano nell'adozione, realizzata attraverso i Progetti Pilota regionali a partire dal 2004 al 2010. Si è verificata una sostanziale modificazione delle prassi operative nella direzione di sostenere e valorizzare l'accompagnamento della coppia, del minore adottato e della sua famiglia, in tutto il percorso adottivo. Attraverso l'attività del Tavolo di lavoro provinciale infatti è stato possibile sviluppare forme di coordinamento finalizzate a garantire una risposta complessiva caratterizzata da unitarietà, coerenza, continuità, omogeneità, trasparenza ed alta integrazione. Il lavoro di collaborazione tra equipe adozioni ed Enti autorizzati è l'asse portante nella messa in comune di esperienze, competenze e professionalità con obiettivi condivisi.

La scelta di operare in ambito provinciale garantisce inoltre una maggiore vicinanza al contesto di vita delle coppie e delle famiglie adottive, garantendo nello stesso tempo possibilità di realizzare con continuità ed economicità le attività di accompagnamento e sostegno. Le attività previste nel presente protocollo per le diverse fasi del procedimento, promosse da ciascuna delle Aziende ULSS e dagli Enti autorizzati firmatari, sono valide per tutti i cittadini residenti nel territorio del Veneto.

LA REGIONE DEL VENETO, LE AZIENDE UU.LL. SS.SS. DELLA REGIONE VENETO, IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI VENEZIA, IL PUBBLICO TUTORE DEI MINORI DEL VENETO, I SOTTOSCRITTI ENTI AUTORIZZATI CONVENGONO QUANTO SEGUE

1) LA REGIONE VENETO

1.1 - Promuove, coordina e monitora lo sviluppo del sistema "Veneto-Adozioni" anche attraverso la realizzazione di attività di aggiornamento e di formazione degli operatori e la produzione di materiale didattico finalizzato a fornire una base di contenuti comune alle coppie interessate all'adozione.

1.2 - Sostiene l'informatizzazione delle Equipe adozioni (programma "adonet") in modo da rendere possibile un idoneo monitoraggio delle attività anche al fine di garantire livelli adeguati di intervento.

1.3 - Vigila e controlla sul funzionamento delle strutture e dei servizi pubblici e, per quanto attiene gli Enti autorizzati firmatari il presente protocollo, monitora l'attività anche attraverso il gruppo di monitoraggio e controllo.

1.4 - Si impegna a costituire una Banca Dati Regionale per monitorare l'andamento dell'adozione nazionale ed internazionale nelle varie fasi, come strumento per validare periodicamente le linee guida regionali e l'applicazione del presente protocollo e per attuare le attività di vigilanza di cui al punto precedente.

1.5 - Al fine di programmare e coordinare la realizzazione delle attività di tutti i soggetti impegnati a livello territoriale nell'ambito dell'adozione, promuove la realizzazione di:

- sette Tavoli di lavoro a livello provinciale costituiti dai rappresentanti delle Equipe adozioni delle Aziende ULSS di ciascuna Provincia e degli Enti autorizzati firmatari del presente protocollo che partecipano alla programmazione, realizzazione e monitoraggio nello stesso territorio.

Il Tavolo sarà coordinato dal referente provinciale individuato ai sensi della DGR 712/01; al Tavolo di lavoro possono essere invitati altri soggetti attivamente impegnati nel territorio provinciale di pertinenza per la programmazione di particolari attività di promozione dell'adozione e di sostegno della famiglia adottiva;

- un Tavolo regionale di coordinamento dei referenti provinciali integrato da un rappresentante del Tribunale per i Minorenni;

- un Tavolo di coordinamento degli Enti autorizzati firmatari del presente protocollo.

Questi tre Tavoli sono coordinati dal Dirigente regionale competente che avrà anche il compito di rappresentare in sede politica le istanze dei gruppi.

1.6 - Sostiene e promuove lo sviluppo dell'integrazione fra i Servizi e le iniziative che compongono il sistema veneto per le adozioni anche attraverso la promozione e l'eventuale finanziamento di progetti orientati al sostegno della famiglia adottiva che sono coordinati a livello provinciale dal Tavolo di lavoro di cui al punto 1.5.

1.7 - Si impegna a produrre e diffondere materiale informativo sull'adozione nazionale ed internazionale e sulle altre forme di solidarietà nei confronti dei minori in difficoltà. Concorre alla realizzazione di materiale didattico per i corsi di informazione e sensibilizzazione sull'adozione nazionale ed internazionale e per le attività nella fase dell'attesa organizzate nell'ambito del presente protocollo.

1.8 - Promuove e sostiene, nei limiti di spesa consentiti, la realizzazione di strumenti unitari di accesso e di informazione alle attività promosse dal sistema dei Servizi per l'adozione quali ad esempio il sito internet www.venetoadozioni.it e il numero verde 800416030.

1.9 - Si impegna a rendere disponibile date e materiale relativi alle iniziative in materia di adozione nazionale ed internazionale proposte dalle Aziende ULSS e dagli Enti autorizzati firmatari del presente protocollo trasmessi dagli stessi alla Direzione Regionale competente.

2) LE AZIENDE UU.LL.SS.SS. DELLA REGIONE VENETO, ATTRAVERSO LE EQUIPES ADOZIONI CONSULTORIO FAMILIARE

2.1 – Su mandato del TM, svolgono lo studio della coppia disponibile all'adozione redigendone alla fine la relazione psicosociale da inviare al TM.

Confermano l'eventuale validità della relazione psicosociale per i Paesi che lo richiedano, oltre a rilasciare eventuali e/o ulteriori attestazioni e certificazioni richieste dalle autorità estere tramite l'Ente autorizzato.

2.2 - Offrono consulenza e sostegno alla coppia, al minore

adottato e alla sua famiglia in tutte le fasi del procedimento adottivo, anche in collaborazione con tutti i soggetti coinvolti. Particolare attenzione sarà riservata all'inserimento scolastico del bambino ed al sostegno psicosociale nelle fasi di passaggio nel ciclo di vita.

2.3 – Trasmettono e/o comunicano alla Regione e agli Enti le attività o le iniziative programmate presso le proprie sedi.

2.4 – Monitorano le attività e le prestazioni utilizzando il programma informatico "adonet".

2.5 - Partecipano con continuità alla programmazione, alla realizzazione e al monitoraggio delle attività a favore dell'adozione nella fase dell'attesa e nel post adozione programmate nel Tavolo di lavoro a livello provinciale di cui al punto 1.5 e 1.6 ed ad eventuali Tavoli di lavoro promossi dalla Regione.

2.6 - Collaborano per la realizzazione delle attività di monitoraggio delle diverse fasi del procedimento adottivo previste in ambito regionale e per eventuali studi di follow-up.

3) GLI ENTI AUTORIZZATI ALL'ADOZIONE INTERNAZIONALE

3.1 - Garantiscono la presenza di una sede operativa nell'ambito della regione, la quale dovrà essere aperta e accessibile al pubblico per almeno 25 ore settimanali. La sede dovrà essere dotata di un recapito telefonico, fax e indirizzo di posta elettronica.

L'Ente si avvale di personale qualificato e debitamente formato per realizzare tutte le attività di informazione, formazione, sostegno ed accompagnamento previste nel presente protocollo, sia in Italia che all'estero.

3.2 - Collaborano con le Equipe adozioni e con gli altri soggetti impegnati a livello territoriale per realizzare attività di supporto e di sostegno alle coppie in tutte le fasi dell'iter adottivo, fatte salve le altre attività specifiche che l 'Ente desidera attuare.

3.3 - Partecipano con continuità alla programmazione, alla realizzazione e al monitoraggio delle attività a favore dell'adozione nella fase dell'attesa e nel post adozione programmate nel Tavolo di lavoro a livello provinciale di cui al punto 1.5 e 1.6 ed ad eventuali Tavoli di lavoro promossi dalla Regione.

3.4 - Concorrono alla realizzazione di materiale informativo e didattico che potrà essere diffuso a livello regionale. Si impegnano a fornire opportuna documentazione su quanto sottoscritto nel presente protocollo ai competenti uffici regionali.

3.5 - Comunicano con tempestività alla competente Direzione Regionale e rendono disponibili e condivisibili agli altri soggetti firmatari del presente Protocollo le proprie attività od iniziative relative all' adozione internazionale e alle altre forme di solidarietà.

3.6 - Organizzano attività di accompagnamento e formazione durante la fase dell'attesa con cadenza almeno semestrale.

3.7 - Accompagnano l'eventuale richiesta di modifica o estensione dell'idoneità inoltrata dalla coppia al Tribunale per i Minorenni con un'adeguata motivazione che metta in evidenza il cammino di formazione e maturazione della coppia.

3.8 - Garantiscono la disponibilità ad aderire a forme di coordinamento e collaborazione nell'ambito di progetti di protezione e promozione dell'infanzia e di sostegno dei procedimenti adottivi promossi dalla Regione Veneto.

3.9 - Collaborano per la realizzazione delle attività di monitoraggio delle diverse fasi del procedimento adottivo previste in ambito regionale e per eventuali studi di follow-up.

3.10 - Caratterizza le proprie attività di cooperazione nei Paesi di origine:

- mettendo a disposizione del personale professionalmente specializzato;
- con lo sviluppo di partnership, laddove sia possibile, con le strutture pubbliche;
- con la produzione di una adeguata documentazione;
- con una presenza costante, continuativa e strutturata nello Stato estero (in accordo con la normativa del Paese).

4) IL TRIBUNALE PER I MINORENNI

4.1 - Diffonde il materiale informativo regionale, se disponibile, presso la propria sede, indirizzando le coppie alle Equipe adozioni territorialmente competenti.

4.2 - Si rende disponibile per la realizzazione di eventuali iniziative di formazione e di aggiornamento degli operatori impegnati nel procedimento adottivo relative agli aspetti di propria competenza.

4.3 - Concorre alla realizzazione di materiale didattico per i corsi di informazione e sensibilizzazione sull'adozione nazionale ed internazionale e per le attività nella fase dell'attesa organizzate nell'ambito del presente protocollo

4.4 - Collabora per la realizzazione delle attività di monitoraggio delle diverse fasi del procedimento adottivo previste in ambito regionale e per eventuali studi di follow- up.

4.5 - Nei casi di adozione nazionale fornisce alle équipe adozioni e alle coppie le informazioni occorrenti per tutti gli aspetti di sua competenza nella fase di passaggio da situazioni di accoglienza in comunità o di affidamento familiare alla nuova famiglia adottiva.

4.6 - Fornisce alla Regione Veneto i dati relativi alle procedure all'adozione (nazionale ed internazionale) tramite l'Osservatorio regionale "Nuove Generazioni e Famiglia".

4.7 - Nel caso in cui il TM rigetti l'istanza della coppia (adozione internazionale), lo stesso provvederà a comunicare la disposizione all'équipe adozione.

GLI AMBITI DI COMPETENZA NELLE VARIE FASI DEL PERCORSO ADOTTIVO

A: Prima fase:i corsi di informazione e sensibilizzazione

La finalità primaria del corso di informazione e sensibilizzazione all'adozione nazionale ed internazionale è quella di fornire ai genitori adottivi tutti gli elementi conoscitivi necessari ad avviare una serena e critica valutazione personale e di coppia prima di presentare la "dichiarazione di disponibilità" presso il Tribunale per i Minorenni.

L'obiettivo della prima parte del corso, gestita dall'équipe adozione, è quella di maturare con consapevolezza sia la scelta di procedere nel cammino dell'adozione sia quella di avviarsi verso la scelta dell'adozione nazionale e/o internazionale; nella seconda parte del corso, gestita dall'Ente autorizzato, la coppia troverà un adeguato approfondimento sulla cultura e legislazione dei paesi di origine in cui l'Ente opera, all'interno della dimensione della sussidiarietà nello spirito della normativa nazionale ed internazionale.

Le tematiche, la metodologia e le professionalità individuate, rispondono agli obiettivi sopra riportati.

5.1 - Il corso è suddiviso in due parti conseguenti fra di

loro: la prima parte, di non meno di 8 ore, è organizzata dalle Equipe adozioni; non devono passare più di 60 giorni dalla data di iscrizione a quella di inizio del corso. La seconda parte, di non meno di 12 ore, è organizzata dagli Enti autorizzati firmatari del protocollo operativo regionale.

Il numero previsto di partecipanti ai due corsi è stabilito in un minimo di 5 coppie sino ad un massimo di 10 coppie.

5.2 – Le équipe adozioni danno informazione alle coppie sui corsi di informazione e sensibilizzazione avviati dagli Enti autorizzati firmatari del presente protocollo e delle attività degli altri Enti autorizzati.

5.3 - Gli Enti autorizzati si impegnano a programmare il corso con una frequenza almeno bimestrale (sei corsi nell'arco di un anno) la cui attivazione sarà compatibile al raggiungimento del numero minimo di partecipanti al gruppo; tale frequenza potrà essere raggiunta anche attraverso accordi con altri Enti firmatari del presente protocollo.

5.4 - Il corso tenuto presso un Ente autorizzato è riconosciuto valido anche dagli altri Enti firmatari del presente protocollo.

5.5 - Gli incontri saranno strutturati in maniera da affiancare alle relazioni lavori di gruppo al fine di permettere un lavoro attivo di riflessione ed elaborazione delle problematiche proposte da parte delle coppie.

5.6 - I corsi non sono in alcun modo finalizzati ad attuare una forma di valutazione della coppia. La coppia può quindi iscriversi ad un corso organizzato all'interno della Provincia, indipendentemente dal territorio di appartenenza.

Per le provincie di Belluno e Rovigo è data la possibilità di poter accedere ai corsi delle altre provincie per rispettare la tempistica prevista, in mancanza del numero minimo previsto per l'avvio di un corso (almeno 5).

5.7 - Qualora l'Ente autorizzato non ricopra con la sua attività almeno tre aree geografiche, deve accordarsi con altri Enti autorizzati, firmatari del presente protocollo, che operano nelle aree geografiche e socio-culturali non coperte.

5.8 - I relatori saranno figure competenti in ambito giuridico, psicologico, medico e sociale in relazione ai contenuti proposti. I conduttori dei gruppi dovranno avere una formazione specifica nell'ambito della conduzione delle dinamiche di gruppo e delle adozioni.

5.9 - Gli Enti autorizzati trasmetteranno annualmente alla Direzione dei Servizi Sociali della Regione del Veneto il programma ed il calendario dei percorsi di informazione e sensibilizzazione, completo del nominativo dei docenti e dei conduttori dei gruppi (con copia dei curricoli) e sedi.

I temi trattati nei corsi organizzati dalle Equipe adozioni sono i seguenti:

1. dal desiderio di un figlio alla realtà dell'adozione - l'iter adottivo, il ruolo del Tribunale per i Minorenni, il ruolo dell'Equipe adozioni e degli Enti autorizzati, legislazione nazionale e cenni di legislazione internazionale, la solidarietà nei confronti dei minori in difficoltà.
2. il bambino adottivo - lo stato di abbandono: aspetti giuridici, socio culturali, sanitari, la famiglia di origine del bambino, problematiche psicologiche del bambino abbandonato.
3. essere genitori adottivi - dalla mancanza di un figlio alla genitorialità adottiva: sterilità, infertilità, procreazione medicalmente assistita, adozione, genitorialità biologica e genitorialità adottiva, preparazione all'adozione: dalla disponibilità allo studio psicologico e sociale.
4. il bambino e la nuova famiglia - il bambino e la famiglia adottiva: la costruzione del legame familiare e le reti sociali, adolescenza e adozione.

I temi trattati nei corsi organizzati dagli Enti autorizzati sono i seguenti:

1. La solidarietà a favore dei bambini in difficoltà;
2. Il principio di sussidiarietà;
3. L'adozione internazionale: ruolo e operatività dell'Ente autorizzato, rapporto con lo stato straniero;
4. l'avvicinamento al bambino straniero: aspetti burocratici e di prassi (la fase di abbinamento, il soggiorno nello stato estero e l'incontro con il bambino);
5. lo stato di abbandono nei vari contesti sociali e culturali, psicologici e socio-sanitari, la famiglia di origine del bambino;
6. l'inserimento nel nuovo contesto familiare, sociale e scolastico

B. Seconda fase: indagine psico-sociale della coppia su mandato del TM

L'indagine psicosociale di coppia, su mandato del TM, è svolta dall'Equipe adozioni competente territorialmente che redige la relazione conseguente.

La Camera di Consiglio del TM, previo colloquio della coppia con un Giudice onorario, emette un decreto di idoneità o non-idoneità all'adozione internazionale.

Per l'adozione nazionale non è prevista alcuna emissione di decreto.

C. Terza fase: accompagnamento post-decreto di idoneità fino all'ingresso del minore in famiglia (fase dell'attesa)

Il tempo di attesa risulta per gran parte delle coppie uno spazio utile per rinforzare la motivazione all'adozione. Purtroppo i tempi sono estremamente variabili esponendo le coppie ad una situazione di incertezza, a momenti di crisi e di scoraggiamento circa l'esito del progetto. La coppia ha necessità quindi di essere accompagnata ad affrontare e superare la frustrazione dell'attesa e nel contempo a prepararsi al meglio al nuovo compito di genitori adottivi. In questa fase è necessaria la collaborazione tra Ente ed Equipe adozioni anche per dare un senso di continuità al lavoro precedente nell'ottica di una futura adozione.

Va sottolineato che nella fase dell'attesa appare rilevante il ruolo dell'equipe adozioni, soprattutto nei procedimenti di adozione nazionale in quanto c'è il rischio che la coppia avverta la solitudine e la marginalizzazione.

Ente autorizzato

6.1 - Cura gli eventuali aggiornamenti della relazione psicosociale richiesti dalle competenti autorità dei paesi esteri.

6.2 - Offre indicazioni alla coppia rispetto alla produzione di eventuali certificazioni medico-specialistiche richieste dalle autorità dei paesi esteri.

6. 3 - Organizza attività di accompagnamento e formazione durante la fase dell'attesa con cadenza almeno trimestrale; tali attività sono organizzate autonomamente o in accordo con le Equipe adozioni.

6.4 - Garantisce la disponibilità alle coppie, da cui hanno ricevuto il mandato, ad effettuare colloqui di aggiornamento relativi allo stato della pratica con una cadenza almeno semestrale; in ogni caso fornisce alla coppia ogni nuova informa-

zione e /o situazione o fatto che può avere conseguenze sul procedimento adottivo in atto.

6.5 - Garantisce un costante ed adeguato accompagnamento della coppia durante tutte le fasi di incontro e conoscenza del bambino nel paese straniero, favorendo condizioni adeguate.

Equipes adozioni

6.6 - Offrono consulenza e sostegno alla coppia in collaborazione con tutti i soggetti pubblici e privati, su richiesta spontanea della coppia o su invio dell'Ente autorizzato o altri Servizi ULSS.

6.7 - Propongono all'interno di una programmazione realizzata a livello provinciale, in coordinamento con gli Enti autorizzati, attività di informazione, formazione e sostegno, aperte alle coppie che sono nella fase dell'attesa, quali ad esempio serate a tema o gruppi di sostegno.

D. Quarta fase: post adozione (ingresso del minore nella nuova famiglia)

7.1 - Il TM invia la della copia documentazione alle Equipe adozioni per l'informazione e gli obblighi di vigilanza (primo anno d'ingresso del minore). Nel caso di affido preadottivo chiede alle Equipe adozioni l'invio di 3 relazioni a cadenza quadrimestrale, terminato il quale il TM si pronuncia in merito all'adozione definitiva del minore.

7.2 - Nel caso di affido a rischio giuridico (adozione nazionale) la titolarità del caso spetta al servizio sociale affidatario del minore, fino alla dichiarazione dell'affidamento pre-adottivo; il Tribunale per i Minorenni, il Servizio sociale affidatario e l'Equipe adozioni, in base alle loro specifiche competenze, collaboreranno al fine di accompagnare il Minore nel passaggio alla nuova famiglia. In particolare il Servizio sociale affidatario del minore mantiene contatti con l'Equipe adozioni (che ha titolarità della posizione della coppia aspirante adottiva) dalla quale riceverà le informazioni relative all'inserimento del bambino nella famiglia.

L'Equipe adozioni diventa titolare del caso quando la situazione giuridica si trasforma in affido preadottivo.

Nel caso di abbinamento di adozione nazionale, il TM informa l'Ente autorizzato, tramite la coppia, per le conseguenze relative all'adozione internazionale.

7.3 - Al momento dell'arrivo del bambino in Italia (adozione internazionale), la coppia adottiva può scegliere di essere seguita dal punto di vista psicosociale dall'Equipe adozioni o dall'Ente autorizzato.

Chi riceve l'incarico dalla coppia (Equipe adozioni od Ente autorizzato) garantisce l'accompagnamento psicosociale per tre anni dall'ingresso del minore e redige le relazioni di follow up richiesti dallo Stato estero, secondo le scadenze, i tempi e la modalità indicati nella "Scheda informativa adozione internazionale" allegata al presente Protocollo. Nel rispetto delle modalità espressamente richieste dal Paese estero, l'Ente autorizzato invierà all'Equipe adozioni, unitamente alla "scheda informativa adozione internazionale" che è allegata al presente anche eventuali disposizioni con cui dovranno essere effettuate le relazione di follow-up per i Paesi stranieri.

Si definiscono in dettaglio i seguenti compiti:

7.4 - All'ingresso del minore in Italia l'Ente autorizzato invierà all'Equipe adozioni la "Scheda informativa adozione internazionale" allegata al presente Protocollo che attesta la scelta della coppia in merito all'accompagnamento nel post adozione, compilata in tutte le sue parti. Nel caso in cui lo Stato straniero chieda delle relazioni con particolari informazioni, dati o "format", l'Ente autorizzato allegherà alla "Scheda informativa adozione internazionale" un modello-base con cui devono essere prodotte le relazioni di follow-up.

7.5 - Nel caso in cui la coppia chieda di essere seguita nel post-adozione dall'Equipe adozioni, sarà la coppia stessa a far pervenire la documentazione relativa al minore alla suddetta equipe, oppure delegando questa attività all'Ente autorizzato, con consenso scritto. L'Equipe adozioni provvede ad inviare all'Ente autorizzato le relazioni di follow-up chieste dallo Stato estero, secondo le scadenze, i tempi e le modalità indicati nella "Scheda informativa adozione internazionale" affinché vengano trasmesse alle autorità centrali dei paesi di provenienza dei minori.

7.6 - L'Equipe adozioni e l'Ente autorizzato si impegnano ad accompagnare inoltre la coppia nei primi 3 anni dall'ingresso del minore nella nuova famiglia.

Per accompagnamento si intende una serie di attività svolte dagli operatori (Psicologo, Assistente sociale) atte a sostenere e favorire la costruzione del legame di filiazione tra il bambino ed i genitori adottivi, nonché ad accompagnare il nucleo nel percorso di inserimento del bambino nel contesto sociale e scolastico.

L'attività è attuata attraverso:

- almeno 3 colloqui psicosociali (e/o visite domiciliari) nel primo anno di inserimento del bambino;
- almeno 4 colloqui psicosociali (e/o visite domiciliari) negli anni successivi, a cadenza semestrale.

È importante che gli operatori dell'Equipe adozioni e dell'Ente autorizzato svolgano anche delle osservazione del minore (almeno 2 all'anno) per valutare la personalità e le relazioni che il bambino ha stabilito nel contesto familiare. Queste osservazioni ed attività appaiono necessarie anche ai fini della stesura dei report da inviare allo stato straniero.

7.7 - L'Equipe adozioni per tutti i casi svolgerà interventi di vigilanza (nel primo anno d'ingresso del minore su mandato del TM). Gli interventi di vigilanza svolti dall'équipe adozione, nel caso in cui la coppia intenda essere accompagnata dall'Ente autorizzato, risultano i seguenti:

- due incontri con il neo-nucleo adottivo nel corso del primo anno, fra cui una visita domiciliare;
- eventuali assunzione di informazioni dall'Ente autorizzato, Pediatra, medico di base, scuola ecc.

7.8 - Gli Enti autorizzati inviano le relazioni di follow- up allo Stato straniero e, per conoscenza, anche alle equipe adozioni nel primo anno d'ingresso (anno di vigilanza) e comunque nel rispetto della normativa nazionale in materia di privacy.

7.9 - Le linee-guida nazionali degli Enti autorizzati definiscono che "laddove i protocolli regionali prevedano che i report post-adottivi siano redatti dai servizi socio-sanitari, ma per un numero di anni minore rispetto a quello richiesto dal paese straniero, l'Ente autorizzato è tenuto alla stesura e alla trasmissione dei report per gli anni a seguire". Pertanto l'Equipe adozioni, alla conclusione dei tre anni d'ingresso del minore in famiglia farà un passaggio tempestivo di caso all'Ente autorizzato in modo da dare continuità all'attività svolta, di cui al punto 7.5.

7.10 - Nel caso in cui lo Stato straniero chieda che la relazione di follow-up sia svolta o dal Servizio pubblico o dall'Ente autorizzato, chi ha il compito di svolgere la relazione ha pure

l'incarico dell'accompagnamento. Di questa disposizione la coppia deve essere messa al corrente prima dell'avvenuta adozione, anche per le spese conseguenti che la stessa dovrà sostenere.

Attività correlate nella fase di post-adozione

Le attività avviate da tempo nel territorio regionale in via sperimentale diventano con il presente protocollo parte integrante del lavoro di accompagnamento delle coppie, del minore e della sua famiglia. Si individuano in particolare quattro modalità utili allo sviluppo dei percorsi di sostegno nella fase del post adozione:

a) Gruppi di sostegno, in tutte le modulazioni che essi possono assumere (ad esempio gruppi condotti da una figura professionale, di auto mutuo aiuto, gruppi paralleli genitori/minori, di genitori con adolescenti adottati, ecc).
b) Incontri a tema aperti a tutte le coppie della Provincia, utili alla formazione permanente che dovrebbe caratterizzare il ruolo del genitore adottivo.
c) Interventi nell'ambito scolastico rivolti agli insegnanti, al fine di favorire l'inserimento del bambino, anche attraverso attività rivolte alla totalità dell'ambiente scolastico, quali ad esempio, incontri di sensibilizzazione o di formazione per insegnanti. A tal fine viene qui allegato il protocollo d'intesa con l'Ufficio regionale scolastico.
d) Interventi di consulenza/sostegno individuali soprattutto per quelle situazioni di crisi familiare o personale che possono verificarsi nel corso del dell'adozione.

E. VIGILANZA E MONITORAGGIO DEL PROTOCOLLO

8.1 - La vigilanza e il monitoraggio sull'attuazione del presente protocollo è finalizzata a garantire una completa ed omogenea offerta di servizi per l'adozione in tutto il territorio regionale.

8.2 - Dopo 60 giorni dalla sottoscrizione del presente protocollo, la Regione istituisce un gruppo di monitoraggio e di controllo, composto dai vari soggetti che operano nell'ambito dell'adozione regionale che avrà il compito di verificare tempi, modalità di attuazione del presente protocollo sulla base dei dati e delle informazioni disponibili e delle eventuali segnalazioni pervenute alla Regione.

8.3 - A seguito di reiterato non adeguamento al presente protocollo, la Regione si riserva la facoltà di mettere in atto provvedimenti nei confronti dell'Ente/Equipe inadempiente, previa comunicazione scritta e motivata.

8.4 - Il presente protocollo ha durata triennale a far data 1.1.2012 fino al 31.12.2014. In assenza di formale richiesta di revisione da parte di uno dei soggetti firmatari, si intende tacitamente rinnovato per i successivi tre anni.

Allegato B

SCHEDA INFORMATIVA ADOZIONE INTERNAZIONALE
Allegato al PROTOCOLLO OPERATIVO PER L'ADOZIONE
NAZIONALE EDINTERNAZIONALE 2012-2014

(da compilare a cura dell'Ente autorizzato e da inviare all'Equipe adozione territorialmente competente)

Ente Autorizzato: ……

1. Ingresso del minore straniero adottato in Italia (adottato o in affido preadottivo).
   Da indicare nome, età e sesso del minore:
   ……..
2. Paese di provenienza:
   ……...
3. Genitori adottivi (nome e cognome):
   ……..
   ……..
4. Inviata comunicazione scritta a:

□ Commissione Centrale per le Adozioni
□ Tribunale per i Minorenni
□ Equipe Adozioni

5. L'Ente, con l'autorizzazione scritta dei genitori adottivi, o in alternativa gli stessi genitori adottivi,informa/no l'Equipe Adozioni relativamente alle seguenti notizie (in merito alle informazioni è necessario indicare le fonti):

□ Le ragioni della messa in stato di adozione del minore;
□ Precedenti esperienze di accoglienza in affido o in istituto ed i motivi dell'eventuale cambiamento della situazione;
□ La collocazione del minore in attesa dell'Adozione e il tipo di accadimento sostitutivo genitoriale ricevuto;
□ La preparazione o l'atteggiamento del minore rispetto all'Adozione (in relazione all'età);
□ Informazioni mediche (vaccinazioni, malattie, traumi, necessità di cure mediche…);
□ Informazioni di tipo psicologico (traumi emotivi, tests di osservazione, sostegno psicoterapeutico …);
□ Esperienze di scolarizzazione.

6. Altre informazioni a carico dell'Ente Autorizzato verso l'Equipe Adozione e il Tribunale per i Minorenni

□ ……..
  ……...
□ ……..
  ……..
□ ……..
  ……..
□ ……..
  ……..

7. Sostegno – accompagnamento al nucleo adottivo:
   Si comunica che i Sigg.ri ……
   genitori adottivi del minore …… intendono

□ Richiedere il supporto/sostegno/accompagnamento psicologico e sociale da parte dell'Ente Autorizzato;
□ Richiedere il supporto/sostegno/accompagnamento psicologico e sociale da parte dell'Equipe Adozioni1 e relativa relazione ove richiesta

8. Le relazioni post adozione devono essere inviate al Paese di provenienza con le seguenti scadenze:

1° anno (nr. …. relazioni): ……..

2° anno (nr. …. relazioni): ……...……..
3° anno (nr. …. relazioni): ……...

Luogo e data ……..

FIRMA del responsabile dell'Ente
…….

FIRMA dei genitori adottivi
……...
……

Si allega un'eventuale modello-base con cui devono essere effettuate le relazione di follow-up per i Paesi stranieri.

1 Per le coppie/famiglie che hanno optato di farsi seguire dall'Equipe Adozioni, la stessa deve inviare le informazioni raccolte all'Ente Autorizzato, che le trasmetterà alle Autorità Centrali dei Paesi di provenienza dei minori.

Allegato C

PROTOCOLLO D'INTESA
tra
la REGIONE VENETO
L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
LE AZIENDE UU.LL.SS.SS DELLA REGIONE VENETO
IL PUBBLICO TUTORE DEI MINORI DEL VENETO
GLI ENTI AUTORIZZATI

INSERIMENTO E INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEL MINORE ADOTTATO

PREMESSO che

- Per ogni bambino, ed ancor di più per quello adottato, la scuola rappresenta il luogo elettivo dove egli misura sé stesso, le sue conoscenze ed abilità, ma è soprattutto lo spazio dove costruisce la propria identità attraverso un costante confronto con i coetanei e con gli adulti;
- Il bambino adottato ha bisogno di essere integrato in un contesto di vita che è diverso da quello precedente, ha necessità di trovare attorno a sé persone disponibili ad accettarlo con la sua storia e con le sue origini;
- I docenti, desiderosi di affrontare con sensibilità ed efficacia le situazioni più complesse come quella adottiva, chiedono informazioni chiare e strumenti adeguati per fronteggiare i problemi relazionali, comportamentali e le difficoltà di apprendimento, sì da poter disporre di linee-guida affinché il bambino adottato possa positivamente essere integrato nel contesto scolastico;
- La Regione Veneto promuove un raccordo sinergico fra tutti gli attori che operano in questo settore: Famiglia, Ufficio Scolastico Regionale, Equipe adozioni delle ULSS, Enti autorizzati per l'adozione internazionale al fine di favorire interventi unitari ed omogenei in tutto il territorio regionale;

VISTO il Protocollo Operativo per l'Adozione nazionale ed internazionale 2012-2014,in attuazione dell'art. 39 bis comma 1 lett. c) Legge 184/83 con modifiche Legge 476/98 sul percorso relativo alle Equipe adozioni Consultori familiari e agli Enti autorizzati in collegamento con il Tribunale per i Minorenni;

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

1. Al momento dell'iscrizione a scuola del bambino adottato (adozione nazionale ed internazionale), l'Equipe adozioni, o l'Ente autorizzato che accompagna la coppia nel post-adozione, informa la famiglia circa l'opportunità di comunicare la situazione di adozione del bambino al Dirigente della scuola in cui verrà inserito.

2. La scuola si impegna a promuovere un incontro tra famiglia e docenti per la presentazione del bambino al fine di concordare le strategie educative più idonee, prevedendo, se necessario, anche la presenza di un operatore dell'Equipe adozioni o dell'Ente autorizzato.

3. Scuola e famiglia, tenendo conto che l'inserimento a scuola del bambino può avvenire con gradualità, potranno stabilire i tempi ed i modi più adeguati per iniziare la frequenza scolastica, sia sulla base del livello di maturazione psicologica, sociale e relazionale del minore, sia valutando gli elementi desumibili dalla relazione di accompagnamento del minore e con l'eventuale supporto degli operatori che seguono il bambino nel periodo di post-adozione.

4. Il Dirigente Scolastico, sulla base delle osservazioni degli operatori che seguono il bambino nel percorso di post-adozione, e avvalendosi del parere degli Organi Collegiali e dei docenti competenti, d'intesa con la famiglia, potrà valutare l'opportunità di iscrivere l'alunno alla classe immediatamente precedente a quella corrispondente alla sua età anagrafica.

5. Il Dirigente Scolastico, nell'ambito delle azioni di sostegno e di formazione promosse a livello regionale, favorirà la partecipazione dei docenti a corsi specifici, promossi e svolti in collaborazione con gli Enti coinvolti.

6. L'Ufficio Scolastico Regionale si impegna ad individuare un proprio referente regionale per agevolare la scuola ed i servizi nella progettazione e nel coordinamento congiunto in tutte le attività promosse a favore dei bambini adottati.

7. Al Tavolo di lavoro regionale di coordinamento, di cui all'art. 1.5 del Protocollo Operativo per l'adozione nazionale ed internazionale 2012-2014, in riferimento alle progettazioni e alle azioni specifiche inerenti i contesti scolastici, parteciperà il referente regionale dell'USR.

8. La Regione Veneto promuoverà incontri di monitoraggio e di verifica del presente Protocollo d'intesa tra i Soggetti firmatari, in modo da testarne la validità, l'efficacia e l'efficienza,nonché per apportare eventuali e/o necessari

miglioramenti.

9. Il presente Protocollo ha durata triennale dalla data della sottoscrizione. In assenza di formale richiesta di revisione da parte di uno dei Soggetti firmatari si intende tacitamente rinnovato per i successivi tre anni.

Allegato D

LINEE GUIDA 2011 SULLE ADOZIONI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI

PRIMA PARTE: LA CORNICE DI RIFERIMENTO

Premessa

Il percorso che ha portato alla stesura finale delle presenti Linee guida parte da molto lontano e si pone come prosecuzione ideale rispetto alle prime linee-giuda regionali che videro la luce nel 2004.

In questi anni l'adozione è sensibilmente cambiata e tanti sono stati gli interventi, le azioni ed i progetti che sono stati promossi dalle istituzioni pubbliche e dalle realtà private. Si è arrivati a questa nuova edizione partendo quindi da quanto allora elaborato ma facendo tesoro e prendendo spunto dalle elaborazioni e dalle indicazioni frutto anche dell'esperienza di questi anni di lavoro sul campo. In particolare si sono utilizzate le esperienze teoriche che hanno trovato una loro espressione durante il corso di formazione proposto agli operatori del pubblico e del privato sociale e realizzato dall'ottobre del 2010 al gennaio del 2011.

Si è avuto modo di recuperare il patrimonio di sapere e saper fare che in questi anni gli operatori hanno avuto modo di sperimentare ed elaborare nelle progettualità provinciali, nelle formazioni nazionali e nelle esperienze internazionali. Sono stati utilizzati gli esiti delle ricerche promosse dalla Regione del Veneto e realizzate in collaborazione con l'Università degli Studi di Padova sul post adozione e sulle crisi adottive. Il Servizio Famiglia della Regione Veneto ha coordinato e curato l'intero progetto assieme al gruppo dei referenti provinciali delle equipe adozioni e dal rappresentante del Tribunale per i Minorenni ed ha poi costituito un gruppo operativo ristretto composto da operatori delle equipe adozioni e da esperti provenienti dal mondo degli enti autorizzati. Le bozze iniziali sono state poi integrate e modificate con la valorizzazione delle osservazioni e dei contributi proposti dai componenti di tutte le equipe territoriali e dagli enti autorizzati firmatari del protocollo operativo regionale.

Il significato del sistema "Veneto Adozioni"

La Regione del Veneto in questi anni partendo dalla constatazione che il fenomeno dell'adozione, che prima di essere giuridico è sociale, ha elaborato e proposto una serie di progettualità ed interventi che hanno contribuito in maniera sensibile a costruire un modello di sistema che si può definire "Veneto Adozione". Con la costituzione di equipe consultoriali specificamente preparate sull'adozione, la predisposizione di diversi Protocolli operativi che hanno coinvolto la Regione, il Tribunale per i Minorenni e gli enti autorizzati, le progettualità per il pre adozione, il post adozione e l'attesa si sono fatti numerosi ed importanti passi nella direzione di una collaborazione fattiva e concreta dei vari soggetti coinvolti nei percorsi adottivi. Si sono così iniziate a superare le diffidenze, i pregiudizi e nella conoscenza e nel lavoro comune si sono attivate modalità di comunicazione e confronto che vanno ad indubbio vantaggio delle coppie aspiranti adottive, dei bambini e delle famiglie adottive. Il modello "Veneto Adozione" si è arricchito negli anni di un sito internet (www.venetoadozioni.it) e di un numero verde per informare chi si accosta all'adozione. Un elemento caratterizzante del Sistema Veneto Adozioni scaturente dai protocolli operativi è l'aver prevista la partecipazione delle coppie aspiranti all'adozione a dei corsi di informazione e sensibilizzazione ancora prima di depositare la dichiarazione di disponibilità presso il Tribunale per i Minorenni.

Nell'individuazione delle azioni che hanno portato allo sviluppo del sistema si sono sempre tenuti presenti alcuni riferimenti: l'idea secondo la quale debba essere sostenuto e valorizzato il ruolo dei servizi socio sanitari ed educativi del territorio nel quale vive la famiglia adottiva. Non solo in un'ottica di vigilanza attenta alla tutela del minore, ma soprattutto nell'ottica dell'accompagnamento e del sostegno, prima nella scelta, quindi nell'attesa e poi successivamente all'ingresso in famiglia del bambino adottato. L'altra grande scelta è stata quella di valorizzare il ruolo degli enti autorizzati, non solo nella fase dell'abbinamento, ma anche nella sensibilizzazione, informazione e nel sostegno post adottivo, all'interno di una corretta interpretazione dei principi del decentramento istituzionale e della sussidiarietà. Il procedimento adottivo può essere suddiviso in quattro fasi distinte e successive:

1. fase di informazione – sensibilizzazione precedente alla domanda di disponibilità al Tribunale per i Minorenni
2. indagine psico sociale della coppia su mandato del Tribunale per i Minorenni
3. fase di accompagnamento: nell'adozione nazionale attesa dell'eventuale abbinamento / nell'adozione internazionale post decreto di idoneità fino all'ingresso in Italia del bambino (fase dell'attesa).
4. fase di post adozione.

In ognuna di queste fasi possono essere individuate e definite le competenze di ognuno dei soggetti che intervengono nel procedimento adottivo.

L'evoluzione dei servizi per l'adozione nel Veneto ed una fattiva collaborazione e interazione fra i vari soggetti che operano nell'adozione che hanno accompagnato e seguito l'attuazione delle varie progettualità hanno prodotto una sostanziale modificazione delle prassi operative nella direzione di sostenere e valorizzare l'accompagnamento della coppia, del minore adottato e della sua famiglia in tutto il percorso adottivo. Questi aspetti hanno permesso di sviluppare forme di coordinamento, quando non di coprogettazione e corresponsabilizzazione finalizzate a garantire una risposta complessiva caratterizzata da correttezza, unitarietà, coerenza, continuità, omogeneità, trasparenza ed alta integrazione. Regione, equipe adozioni consultoriali, enti autorizzati ognuno per la propria competenza e specificità, hanno il compito di guidare, sostenere e indirizzare la coppia e la famiglia adottiva in tutto il percorso e soprattutto nelle "fasi di crisi", nel rispetto di una

cultura dell'adozione comprensiva delle difficoltà che la coppia incontra nella varie fasi del percorso, nella quale l'operatore del servizio territoriale o dell'ente autorizzato interpreta un ruolo di accompagnamento, guida, sostegno e indirizzo. Il senso del modello Veneto Adozioni è quindi quello di essere un sistema integrato tra i vari attori del percorso adottivo per preparare, accompagnare, sostenere le coppie aspiranti adottive, le coppie adottive ed i bambini adottati.

Finalità della linee-guida

1 Le Linee-guida sono uno degli strumenti attraverso cui la Regione Veneto intende esercitare le funzioni di programmazione, indirizzo e controllo assegnatele dalla legge in materia di adozione.
2 Favoriscono l'armonizzazione delle prestazioni fornite da tutte le équipe adozioni consultoriali del territorio, in modo tale da garantire a tutti i cittadini fruitori la medesima qualità di trattamento e servizio, secondo il principio di equità, compatibilmente con le risorse a disposizione.
3 Intendono essere uno strumento di lavoro e di riferimento anche per gli operatori degli enti autorizzati che aderiscono al protocollo operativo regionale;
4 Non comportano una compressione aprioristica delle specificità, peculiarità ed autonomia professionale degli operatori, costituiscono invece un punto di riferimento che gli operatori contribuiscono ad elaborare ed al quale sono invitati a richiamarsi. Esse andranno infatti perfezionate alla luce della costante esperienza operativa e delle nuove acquisizioni in campo teorico, clinico e professionale, al fine di adeguarle in continuazione alle esigenze della materia adottiva in rapidissima trasformazione.
5. Si inseriscono come strumento di verifica, monitoraggio e confronto, non solo a livello regionale ma anche locale, per il miglioramento della qualità dei servizi.

Nuovi scenari dell'adozione e nuove domande per i servizi

E' difficile poter immaginare nuovi scenari dell'adozione essendo il mondo dell'adozione sempre in continuo movimento e cambiamento e dipendendo da numerosi variabili non facilmente predeterminabili.

In questi anni l'aumento costante delle adozioni è stato originato dall'aumento esponenziale delle adozioni internazionali, mentre sono rimaste sempre costanti le adozioni nazionali. Ciononostante il numero delle dichiarazioni di disponibilità presentate ogni anno superano abbondantemente il numero delle adozioni. Gli scenari attuali fanno ipotizzare che il numero complessivo delle adozioni possa diminuire per effetto della riduzione (già in atto da qualche anno negli altri importanti Paesi di origine per l'adozione internazionale quali Stati Uniti, Francia e Spagna) delle adozioni internazionali. Duplici i motivi: in primo luogo il progressivo miglioramento delle condizioni di vita di alcuni paesi che hanno iniziato a sperimentare in maniera importante l'adozione interna, in secondo luogo l'attuazione dei principi della Convenzione de L'Aja del 1993 che attiva gli stati ad una effettiva sussidiarietà dell'adozione internazionale. Chiaramente tali fenomeni non andranno ad eliminare tout court l'adozione internazionale che comunque rimarrà il canale primario di adozione per il nostro paese, almeno nel breve periodo. Questo scenario però comporta e sta comportando un progressivo cambiamento dei minori adottati dall'estero: minori sempre più grandi e sempre più in condizione di salute precaria. Questi aspetti producono domande di sostegno ai servizi nuove e sempre più prolungate nel tempo e diversificate da parte delle famiglie. Non solo un sostegno psicologico ma anche medico-specialistico, neuropsichiatrico, pedagogico ed educativo. In questo scenario appare quindi necessaria la capacità di tutti i servizi di fare rete e di fornire il necessario supporto.

Anche gli enti autorizzati che devono svolgere con responsabilità il proprio compito istituzionalmente definito, sono chiamati a trovare strade e modalità di collaborazione con i servizi pubblici per un sostegno di qualità alle famiglie promuovendo sinergie, passaggi di informazioni e collaborazione quando necessario al fine di sostenere le famiglie ed i bambini. Un ulteriore elemento di complessità è il progressivo aumentare del fenomeno, per quanto riguarda le adozioni nazionali, degli "affidi a rischio giuridico" che molto spesso si tramutano in adozioni. Questo ambito molto importante e che in un territorio come la Regione del Veneto sta diventando predominante nelle adozioni nazionale deve essere continuamente tenuto in considerazione nella preparazione e nell'accompagnamento della coppia aspirante adottiva.

1 Il rischio giuridico è così definito: minori il cui stato giuridico non è ancora definitivo perché:
   - è ancora in fase di definizione lo stato di adottabilità (non è stata quindi emanata la relativa sentenza);
   - pur essendo stata emanata la sentenza di adottabilità è ancora possibile per i genitori e per i parenti fino al 4° grado l'impugnazione della stessa presso la Corte d'Appello o la Corte di Cassazione.

SECONDA PARTE :
I SOGGETTI ISTITUZIONALI: COMPITI E FUNZIONI

I soggetti primari: il bambino e la famiglia adottiva

Il bambino è il soggetto principale dell'adozione. Attorno a lui ruota ogni scelta, dato il suo diritto fondamentale di crescere nella propria famiglia. Le coppie che desiderano adottare non "chiedono" un bambino, ma danno la loro disponibilità ad accoglierlo. Il bambino che viene adottato è stato generato da un'altra coppia che non è stata in grado di prendersi cura di lui. Ha pertanto dei legami precedenti, una sua storia ed un suo passato. La coppia dovrà confrontarsi sulla propria disponibilità o meno ad accettare e rispettare le origini del bambino non cancellando il suo passato ma aiutandolo a trovare una spiegazione accettabile alla sua storia. La coppia adottiva quindi si deve preparare ad accogliere un bambino bisognoso di cure e di amore. Carico, spesso, di paura e rabbia per quanto gli è accaduto e che lo ha portato all'adozione. La coppia dovrà essere pronta a riconoscere e ad accogliere questo disagio e la sofferenza del figlio dandogli una "base sicura" che gli consenta, da un lato, di riconciliarsi con il proprio passato e dall'altro, di proiettarsi positivamente nel futuro.

I soggetti istituzionali: compiti e funzioni:
la Regione Veneto;
Le Regioni secondo la legge devono svolgere attività di

formazione ed azioni tese alla costruzione di rete tra i servizi territoriali e di coordinamento tra Servizi socio – sanitari, gli enti autorizzati e i Tribunali per i minorenni. Vigilano sul funzionamento delle strutture e dei servizi che operano sul territorio per l'adozione internazionale al fine di garantire adeguati livelli di intervento. Potendo promuovere dei protocolli operativi tra enti autorizzati e servizi nonché con gli organi giudiziari minorili, la Regione del Veneto ha promosso un protocollo di intesa con alcuni enti autorizzati allo scopo di definire e regolare le modalità di rapporto tra enti firmatari, equipe adozioni dei consultori familiari ed il tribunale per i minorenni di Venezia.

Il Tribunale per i Minorenni;

In tutta Italia sono 29 i Tribunali per i Minorenni; quello competente per la regione del Veneto è quello di Venezia. Sono composti da giudici togati e giudici onorari che sono esperti nel settore minorile. Ha il compito di valutare l'idoneità della coppia e di rilasciare o non rilasciare nel caso dell'adozione internazionale il decreto di idoneità. Nel caso dell'adozione nazionale cura l'abbinamento del minore con la coppia, dispone l'affido preadottivo ed emette la sentenza con la quale si fa luogo all'adozione. In caso dell'adozione internazionale dichiara l'efficacia dell'adozione già pronunciata all'estero e ne ordina la trascrizione nei registri dello stato civile. In caso di affido preadottivo, dopo un anno, segue la pronuncia di adozione con l'ordine di trascrizione.

Le equipe adozioni consultoriali:

Le équipe adozioni consultoriali sono state costituite con la DGR 712/01 e sono composte da una assistente sociale e da uno psicologo. Il compito è quello di accompagnare la famiglia nel percorso adottivo, tutelando il bambino adottivo da possibili altri fallimenti e il nucleo familiare da disfunzionalità relazionali. Sono le equipe adozioni consultoriali a svolgere lo studio di coppia come previsto dalla legge 184/1983 e su mandato del competente Tribunale per i Minorenni. Si rendono disponibili al sostegno della famiglia nel post adozione al di là dell'anno di vigilanza prevista dopo l'adozione.

Gli enti autorizzati per l'adozione internazionale;

Istituiti con la legge 476/98 gli Enti autorizzati sono stati riconosciuti in Italia come l'unico tramite ufficiale per permettere alle coppie aspiranti adottive all'adozione internazionale di portare a termine il proprio progetto adottivo. Sono tutte realtà non profit ma per i servizi resi chiedono un corrispettivo alle coppie come normato dalla Commissione per le Adozioni Internazionali che è l'autorità centrale italiana per le adozioni internazionali.

Le forme di coordinamento: i tavoli di lavoro istituzionali

I tavoli di lavoro istituzionali scaturiscono dal protocollo operativo regionale che prevede che la Regione abbia una funzione di regia, coordinamento e controllo, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 39 bis della legge 184/1983. Al fine quindi di programmare e coordinare le attività a favore dell'adozione di tutti i soggetti impegnati a livello territoriale, di promuovere il coordinamento tra i diversi ambiti territoriali, di sostenere le azioni di monitoraggio e valutazione sono previsti i seguenti tavoli di lavoro:

Il tavolo di lavoro provinciale:

La dimensione provinciale viene valorizzata come ambito privilegiato per la realizzazione anche di forme sperimentali di gestione dei procedimenti adottivi. Il tavolo provinciale è costituito dai rappresentanti delle equipe adozioni consultoriali delle aziende Ulss della provincia, degli enti autorizzati che partecipano alla programmazione, alla realizzazione e al monitoraggio delle attività in ambito provinciale. Tale tavolo è coordinato dal referente provinciale individuato ai sensi della DGR 712/01.

Al Tavolo di lavoro possono essere invitati altri soggetti attivamente impegnati nel territorio provinciale di pertinenza per la programmazione di particolari attività di promozione dell'adozione e di sostegno della famiglia adottiva

Il tavolo di coordinamento dei referenti provinciali:

Il tavolo di coordinamento provinciale coinvolge un referente operatore delle equipe adozioni consultoriali individuati ai sensi della DGR 712/01 (pertanto uno per provincia) ed un rappresentante del Tribunale per i Minorenni. Tale tavolo, coordinato dal Dirigente regionale competente, ha il compito di permettere una visione d'insieme delle attività territoriali e di promuovere un confronto operativo tra i servizi territoriali ed il Tribunale per i Minorenni. Tale tavolo si riunisce su convocazione del Dirigente regionale almeno una volta ogni due mesi nel corso dell'anno.

Il gruppo tecnico di monitoraggio

La Regione istituisce un gruppo di monitoraggio e di controllo composto dai vari soggetti che operano nell'ambito dell'adozione regionale che avrà il compito di verificare tempi, modalità di attuazione del presente protocollo sulla base dei dati e delle informazioni disponibili e delle eventuali segnalazioni pervenute alla Regione.

TERZA PARTE

LA CONSULENZA, L'ACCOMPAGNAMENTO ED IL SOSTEGNO ALLA COPPIA NELLE VARIE FASI DELL'ITER ADOTTIVO:

L'iter adottivo presenta momenti di criticità e problematicità che non sempre la coppia, da sola, può affrontare e superare. L'intervento dell'operatore mira a sostenere la coppia e la famiglia nelle fasi di cambiamento e di difficoltà con interventi specifici finalizzati a sviluppare le risorse e le capacità genitoriali.

La rete dei servizi interagisce e cerca di "fare sistema" nella prospettiva di garantire una risposta globale ai bisogni del minore e della sua famiglia in un'ottica di continuità del servizio. Essa inoltre formula e coordina i percorsi di accompagnamento e di sostegno operando secondo il principio della progettazione condivisa.

Qualora non vi sia presenza di particolari problematiche che richiedono la presa incarico, gli operatori delle équipe adozione e degli enti autorizzati assicurano al nucleo familiare un'attività prevalentemente di prossimità che comprende interventi di orientamento e di consulenza in tutte le fasi dell'iter adottivo (preparazione, attesa e post-adozione).

Questi interventi divengono necessari soprattutto nella fase di inserimento del minore in famiglia e nel contesto so-

ciale, avendo cura di accompagnare e sostenere nella coppia genitoriale il consolidarsi della consapevolezza della necessità di rispettare le caratteristiche e le esigenze di ciascun minore. Ciò al fine di favorire la crescita delle relazioni familiari, l'assunzione dei reciproci ruoli e l'esercizio delle autonome competenze nel gestire le scelte e le decisioni che riguardano il nuovo nucleo.

Sia per l'adozione nazionale sia per quella internazionale, la consulenza può essere richiesta dalla coppia o eventualmente proposta dagli operatori per supportare la comprensione e facilitare le integrazioni dei cambiamenti di vita intercorsi (es. lutti familiari, cambiamenti lavorativi e crisi di coppia).

L'accompagnamento riguarda in particolare gli interventi su scelte e comportamenti da assumere nelle varie fasi dell'iter adottivo ed in particolar modo nella fase dell'attesa e del post-adozione. In certi momenti di criticità la coppia manifesta delle preoccupazioni o dei limiti interni che portano a modificare la propria disponibilità in direzione restrittiva, oppure a rivedere il proprio progetto adottivo verso un ampliamento della disponibilità. In queste situazioni gli operatori devono essere di supporto alla coppia in modo da permettere una decisione più equilibrata e consona alle effettive capacità che la coppia presenta.

Gli interventi di sostegno riguardano maggiormente una presa in carico psico-sociale nelle fasi di criticità o problematicità che possono riguardare tanto la vita di coppia, la vita familiare, quanto gli aspetti relativi all'inserimento sociale del minore.

I problemi e le crisi maggiori non riguardano solo i comportamenti del figlio ma si situano all'interno delle persone e nelle dinamiche di coppia, passando da atteggiamenti di idealizzazione a quelli depressivi con una difficoltà a giungere ad accettare e vivere il piano della realtà.

In questi casi l'intervento di sostegno diventa necessario al fine di assicurare strumenti psicopedagogici alla coppia per fronteggiare la crisi, anche in connessione con gli altri servizi territoriali (neuropsichiatria infantile, età evolutiva, consultorio familiare, tutela minori).

1. LA FASE DI INFORMAZIONE - SENSIBILIZZAZIONE

Informazione -Sensibilizzazione

La fase iniziale del percorso adottivo riguarda l'avvio di corsi finalizzati a favorire la conoscenza dell'iter adottivo nazionale ed internazionale.

Le finalità riguardano in particolare due macroaree:

1. l'informazione riguardante l'iter (adozione nazionale ed internazionale) e la conoscenza dei vari soggetti che a vario titolo operano nell'adozione: Tribunale per i Minorenni, Equipe Adozioni, Enti autorizzati, Regione Veneto, Commissione per le Adozioni Internazionali.

2. la sensibilizzazione riguardo lo stato psicofisico e sociale del bambino adottato e le motivazioni riguardanti la coppia aspirante l'adozione.

I due percorsi, gestiti in prima fase dell'équipe adozione ed in seconda dall'Ente autorizzato, mirano a fornire una visione completa sia dell'adozione nazionale che internazionale, attraverso lo sviluppo dei vari aspetti culturali, sociali, giuridici e psicologici.

E' opportuno che i due percorsi si integrino in un insieme organico e complementare evitando così sovrapposizioni e ridondanze.

La fase di informazione e quella di sensibilizzazione hanno l'obiettivo, pertanto, di rendere i coniugi maggiormente consapevoli del significato e dell'impegno dell'adozione, per favorire una autovalutazione delle proprie risorse, prima di presentare al Tribunale per i Minorenni la dichiarazione di disponibilità all'adozione.

OBIETTIVI

1. informazione riguardante l'iter adottivo e i ruoli svolti dai vari soggetti, sugli aspetti legislativi e di prassi nazionale ed internazionale. Alla coppia devono essere inoltre fornite informazione riguardanti la situazione psicosociale dei bambini in stato di abbandono e la conseguente necessità riparativa che la coppia deve assumere alla luce dei fattori di rischio e di protettività.

2. sensibilizzazione: favorire uno spazio interno alla coppia di riflessione sulle motivazioni alla scelta adottiva e relativi compiti e funzioni che comporta la cura e l'educazione di un bambino adottato. E' necessario inoltre che la coppia si renda consapevole del significato che l'adozione riveste passando quindi dal bisogno di un figlio al desiderio di accogliere un bambino abbandonato. Va infine precisato che ogni coppia deve essere cosciente delle reali possibilità di adozione in relazione all'età, condizioni di salute e dall'esito dello studio di coppia.

ATTIVITA' E METODOLOGIA

a) Il primo colloquio di prassi è svolto dall'Assistente sociale dell'équipe adozioni del territorio competente per residenza. Vengono raccolte le informazioni anagrafiche e le iniziali aspettative che la coppia manifesta circa la propria disponibilità all'adozione. L'assistente sociale fornisce tutte le informazioni necessarie sull'iter adottivo nazionale ed internazionale, anche in rapporto alla tipologia della coppia (presenza o meno di eventuali figli, età, convivenza….) ed eventualmente iscrive la coppia al corso di informazione-sensibilizzazione in base alla disponibilità ad iniziare il percorso adottivo.

b) Corso di informazione - sensibilizzazione gestito dall'équipe adozioni

Come da protocollo d'intesa, il corso è articolato in 12 ore suddivise in aree tematiche, secondo la programmazione definita dalle singole équipe.

Si potranno costituire di norma gruppi di 6-10 coppie di coniugi partecipanti, con tecniche di conduzione da stabilirsi in riferimento alle risorse dei Servizi e alle specifiche tecniche acquisite

I successivi moduli potranno essere sviluppati all'interno di un programma predisposto dalle singole équipe in base anche alla suddivisione temporale delle 12 ore previste.

Gli obiettivi specifici del Corso riguardano la conoscenza-base dell'adozione, soprattutto nazionale, gli aspetti procedurali e psicosociali della coppia finalizzata ad una autovalutazione delle risorse e capacità, anche in vista dell'invio al Tribunale per i minori della disponibilità all'adozione.

Contenuti

Il percorso adottivo nazionale ed internazionale: presentazione delle istituzioni e servizi (Tribunale per i Minorenni, Equipe Adozioni, Enti autorizzati), ruoli e funzioni proprie, procedure riferite ai due percorsi, nazionale ed internazionale, fasi successive del percorso adottivo e loro specificità.

La conoscenza dell'adozione attraverso l'approfondimento della dimensione giuridica, delle prassi nazionali ed internazionali.

Il bambino adottato: aspetti psicologici (l'abbandono, l'istituzionalizzazione e i riflessi emotivi e comportamentali) aspetti sanitari, sociali e culturali

La coppia adottiva: la motivazione all'adozione, l'elaborazione dell'infertilità , il progetto di coppia a seguito del non arrivo del figlio naturale il progetto adottivo: il passaggio dal bambino immaginario al bambino reale, l'autovalutazione delle risorse e capacità riparative, quale disponibilità all'adozione in rapporto alle caratteristiche proprie, dell'età e della condizione familiare e sanitaria.

c) Corso di informazione-sensibilizzazione gestito dagli Enti autorizzati

Come da protocollo d'intesa, il corso è definito da un minimo di 12 ad un massimo di 16 ore suddivise in quattro moduli scanditi in tempi e modi decisi dai singoli Enti.

Si potranno costituire di norma gruppi di 6-10 coppie di coniugi partecipanti, con tecniche di conduzione da stabilirsi in riferimento alle risorse degli Enti e alle specifiche tecniche acquisite.

Gli obiettivi specifici del Corso riguardano la conoscenza della realtà dell'adozione internazionale, la funzione degli Enti accreditati per l'adozione internazionale e la formazione di una famiglia inter-culturale.

Contenuti

Il ruolo degli Enti accreditati l'adozione internazionale: il principio di sussidiarietà e di cooperazione internazionale; le prassi adottive: modalità di abbinamento, costi e procedure.

La realtà socio-culturale e sanitaria dei bambini in stato di abbandono nei singoli Paesi di origine: le conseguenze dell'istituzionalizzazione e di altre realtà affidatarie.

L'incontro con il bambino nel Paese straniero: aspetti organizzativi e relazionali.

La costruzione della nuova famiglia: l'inserimento del bambino nella famiglia allargata e nella realtà socio-culturale, l'inserimento scolastico ed il momento critico della rivelazione.

2. LO STUDIO DI COPPIA SU MANDATO DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI

Su incarico del Tribunale per i Minorenni, l'Equipe Adozioni consultoriale acquisisce "elementi utili perla valutazione sulla situazione personale, familiare e sanitaria degli aspiranti genitori, sul loro ambiente sociale, sulle motivazioni che li determinano, sulla loro attitudine a farsi carico di un'adozione internazionale, sulle loro capacità di rispondere in modo più adeguato alle esigenze di più minori o di uno solo, sulle eventuali caratteristiche particolari dei minori che essi sarebbero in grado di accogliere, nonché l'acquisizione di ogni altro elemento utile per la valutazione da parte del Tribunale per i Minorenni della loro idoneità all'adozione" (art. 29 bis 184/83 e successive modifiche).

La normativa prevede che l'Equipe Adozione, conclusa la valutazione psico-sociale, trasmetta al Tribunale per i Minorenni la relazione entro quattro mesi; è possibile, tuttavia, chiedere una proroga di ulteriori 4 mesi rispetto ai tempi previsti, qualora ci siano valide motivazioni.

Nello studio di coppia vengono delineate le caratteristiche del singolo e della coppia o della famiglia; si individuano le risorse e i limiti del progetto adottivo, con particolare attenzione alle eventuali problematiche che possono interferire, se non impedire, il processo riparativo insito nell'adozione, aumentando di conseguenza i rischi di un fallimento adottivo.

La conoscenza della coppia o del nucleo familiare implica pertanto la costruzione di uno spazio psicologico e sociale di ascolto e di approfondimento, che si basi su un rapporto di fiducia con gli operatori e che possa favorire nelle persone una maggiore consapevolezza delle motivazioni alla scelta adottiva, delle risorse e dei limiti.

OBIETTIVI

- La conoscenza dell'ambiente di vita e delle relazioni sociali.
- La conoscenza di ciascuno dei componenti la coppia e/o la famiglia.
- La conoscenza delle relazioni e delle dinamiche di coppia.
- La conoscenza delle relazioni e dinamiche della famiglia.
- La conoscenza del progetto adottivo.
- L'esplorazione delle funzioni genitoriali adottive.
- La restituzione alla coppia e alla famiglia.

ATTIVITA' E METODOLOGIA

Sussistono diverse modalità di effettuare lo studio di coppia: l'intero percorso può essere svolto in co-presenza psicologo e assistente sociale, oppure parte degli incontri vengono tenuti in maniera congiunta e parte di essi dai singoli professionisti. E' auspicabile comunque che almeno il primo e l'ultimo incontro con la coppia prevedano la co-presenza di entrambe le figure professionali.

Nel corso del primo colloquio, gli operatori illustrano ai genitori aspiranti all'adozione le modalità di svolgimento, i contenuti e la scansione temporale del percorso, definendo il "contratto" iniziale rispetto agli obiettivi da perseguire.

La valutazione psicologica e sociale viene svolta sia attraverso colloqui di coppia che individuali e comprende la visita domiciliare condotta dall'assistente sociale o congiuntamente con lo psicologo.

L'esperienza maturata nel tempo evidenzia l'opportunità di prevedere che lo studio di coppia si articoli in 7- 9 colloqui, comprensivi della visita domiciliare e del colloquio di restituzione.

Ci si può avvalere di ulteriori strumenti valutativi e/o psicodiagnostici appartenenti alla propria pratica clinica.

Aree tematiche

La stesura della relazione finale terrà conto di quanto emerso nell'ambito di queste 7 aree.

1. La conoscenza dell'ambiente di vita e delle relazioni sociali comprende la descrizione dell'abitazione(numero e tipologia dei locali, mq totali), il reddito economico individuale e della coppia e l'eventuale presenza di animali domestici; l'analisi del contesto socio economico-geografico di riferimento; lo spazio destinato al bambino (camera, spazi di gioco interni ed esterni); lo stile di vita in relazione alle risorse economiche e sociali del nucleo familiare; il grado di partecipazione e di integrazione di ciascun componente e della coppia alla vita sociale nel proprio luogo di appartenenza (relazioni di vicinato, partecipazione ad associazioni di volontariato, sportive, del tempo libero…); la tipologia dei servizi socio-sanitari, scolastici e del tempo libero esistenti nel contesto sociale di appartenenza e la loro fruibilità. E' importante anche segnalare l'eventuale presenza di significativi pregiudizi razziali nel contesto di riferimento.

2. La conoscenza di ciascuno dei componenti la coppia e/o la famiglia consiste nella raccolta dell'anamnesi sociale e psicologica riferita all'infanzia, all'adolescenza, nell'analisi dei rapporti passati ed attuali con la famiglia di origine e il livello di autonomia raggiunto rispetto ad essa; nell'avere notizie sull'inserimento sociale e sull'iter scolastico e professionale; su eventuali esperienze di lutto e di separazione e la loro elaborazione, sulla vita affettiva precedente, sulla religione professata.

E' importante che vengano acquisite le informazioni sullo stato di salute attuale e pregresso e i relativi vissuti, le eventuali disabilità fisiche o sensoriali e/o gravi malattie, allegando alla relazione conclusiva, i certificati medico-specialistici.

Fondamentale è la valutazione della struttura di personalità (con eventuale riscontro testologico), rilevando la presenza di eventuali aspetti psicopatologici individuali e di coppia, la capacità di gestire adeguatamente i conflitti e di tollerare le frustrazioni.

Altre informazioni indispensabili sono pure la conoscenza del percorso diagnostico e terapeutico rispetto all'infertilità-sterilità e i relativi vissuti.

A tal proposito si fa riferimento a quanto concordato nell'incontro équipe adozione-Tribunale per i Minori del 29.1.07:" Se nel corso dello studio di coppia emerge che i coniugi stanno procedendo alla PMA, il TM chiede che gli operatori sospendano la valutazione e l'indagine, che gliene sia data subito notizia e sarà il TM a provvedere immediatamente alla chiusura del procedimento".

3. La conoscenza delle relazioni e delle dinamiche di coppia riguarda la storia della coppia, l'esplorazione delle sue dinamiche rispetto alle motivazioni nella scelta del partner, alla qualità della relazione affettiva e sessuale, al livello di autonomia/dipendenza reciproche, agli interessi e modalità di gestione ed organizzazione del mènage familiare, alla capacità di aiuto reciproco, all'interiorizzazione del proprio ruolo in relazione alle funzioni genitoriali, all'infertilità- sterilità. E' inoltre importante verificare le capacità della coppia di rielaborare i vissuti dolorosi, esplorare le fantasie della coppia sulle future relazioni tra il figlio adottato e gli altri figli biologici/e/o adottivi,se presenti, la disponibilità al cambiamento e la flessibilità di coppia anche in relazione ai ruoli interpretati all'interno della famiglia, rilevare la capacità di elaborare i modelli familiari d'origine integrandoli con altri modelli, comprendere la qualità delle relazioni sociali, amicali, del lavoro.

Anche l'osservazione di come la coppia si pone nei confronti dell'iter adottivo e dell'équipe adozione costituisce un ulteriore elemento di conoscenza.

4. La conoscenza delle relazioni e dinamiche della famiglia implica la raccolta anamnestica e la descrizione/valutazione del/i bambino/i biologico/i o adottivo/i già presente/i, in relazione alle seguenti aree: sviluppo psicomotorio e affettivo/relazionale, vita scolastica e sociale; i vissuti, gli atteggiamenti e il coinvolgimento rispetto al progetto adottivo.

Anche la conoscenza "diretta" delle famiglie di origine, per quanto possibile, e l'esplorazione delle aspettative, fantasie, preclusioni che i componenti delle famiglie di origine nutrono verso il progetto adottivo, la disponibilità o meno ad attivare funzioni di supporto verso la coppia e il bambino costituiscono un bagaglio di informazioni importanti per capire come la rete familiare possa accogliere il bambino adottivo.

5. La conoscenza del Progetto adottivo comprende l'approfondimento delle motivazioni della coppia al percorso adottivo (differenze e condivisioni) e del processo elaborativo messo in atto sulla sterilità/infertilità, sul passaggio dal bisogno di un figlio biologico al desiderio di accogliere un bambino nato da altri e in stato di abbandono e dalla rappresentazione del bambino immaginario al bambino reale che si trova in stato di adottabilità.

La valutazione delle funzioni genitoriali, con specifico riferimento alla genitorialità adottiva riguarda le potenzialità o le strategie già sperimentate dalla coppia riguardo la cura e la protezione del bambino; le risorse affettive, empatiche, riparative e educative. Accanto a questo, è necessario analizzare la capacità di tolleranza della frustrazione e la capacità di gestione delle problematiche e tematiche adottive, comprese le fantasie che i coniugi hanno sui genitori biologici e su come pensano di affrontare il tema delle origini (la "rivelazione" e la ri-costruzione della storia del bambino adottivo).

La conoscenza di eventuali esperienze che la coppia ha avuto con nipoti, figli di amici, esperienze di lavoro, etc. è un altro dato utile per sapere come i coniugi si pongono in genere nei riguardi dei bambini (qualità dell'esperienza, vissuti, etc).

L'informazione sui programmi di vita in prospettiva dell'arrivo in famiglia del bambino adottivo: organizzazione familiare e lavorativa, eventuali cambiamenti abitativi, l'inserimento scolastico e sociale del bambino e ogni altro progetto che cambi in modo sensibile l'attuale situazione forniscono altri elementi sulla plasticità o meno dei coniugi aspiranti all'adozione.

E' necessario esplorare la disponibilità all'accoglienza di bambini con "bisogni speciali" (disabilità psico-fisiche di vario grado, rischio sanitario, abusi sessuali, gravi maltrattamenti fisici e psichici) e di bambini definiti "a rischio giuridico", per i quali, in base alla disposizione del Tribunale per i Minorenni di Venezia, la sentenza di adottabilità non è ancora stata emessa o non è ancora passata in giudicato.

Nel caso di presentazione della dichiarazione di disponibilità a una seconda adozione, è fondamentale tenere conto delle eventuali criticità emerse e non ancora risolte durante il primo inserimento adottivo. Il Tribunale per i Minorenni dà l'indicazione che ci sia "un congruo tempo di attesa" prima che i coniugi presentino nuova dichiarazione di disponibilità, intendendo un tempo intercorrente di due anni dall'inserimento del primo figlio adottivo in famiglia. E' pertanto necessario procedere ad un completo studio del nucleo, valutando accuratamente l'integrazione del bambino adottivo già presente in famiglia.

6. La restituzione alla coppia può essere fatta parzialmente durante qualsiasi fase dello studio di coppia; sicuramente deve essere effettuata in un colloquio finale a cura di entrambi gli operatori, che presentano, in un'ottica di tutela del bambino e della coppia stessa, una sintesi del percorso svolto. Verranno segnalate la presenza o meno delle potenzialità e capacità necessarie per adottare, anche rispetto alla possibilità di adozione di più bambini, nonché le indicazioni e controindicazioni (i limiti) riguardo al progetto adottivo. Ogni osservazione o proposta riguardante un eventuale abbinamento con il bambino dovrà essere adeguatamente motivata. E' importante esplicitare l'esito conclusivo della valutazione anche nel caso dell'adozione nazionale, in cui non è previsto il decreto di idoneità. Inoltre, comunicare alla coppia la qualità dell'esperienza vissuta dagli operatori riguardo il percorso appena concluso, può contribuire all'arricchimento di uno spazio di reciprocità e di scambio.

7. La stesura della relazione finale

E' prassi consolidata che Assistente Sociale e Psicologo stendano e sottoscrivano la relazione conclusiva in modo congiunto, utilizzando un linguaggio descrittivo comprensibile anche in contesti giuridici, evitando ridondanze e dati tecnici privi delle necessarie spiegazioni (es test), come di seguito indicato:

1. introduzione in cui si dà conto della quantità e della natura degli interventi effettuati (es.: colloquio sociale, psicologico, visita domiciliare, test –da precisare-, questionari, osservazione psicologica dei figli presenti…);
2. indicazione della frequentazione (o meno) dei corsi di informazione e sensibilizzazione sia presso le équipe adozioni sia presso gli enti autorizzati;
3. indicazione dell'atteggiamento tenuto dalla coppia (disponibilità) e clima dei colloqui;
4. breve descrizione dell'ambiente e dell'abitazione in cui la coppia/famiglia vive. Descrivere l'abitazione e il contesto economico-geografico di riferimento in modo articolato. Descrivere eventuali spazi previsti o immaginati in previsione dell'arrivo del bambino;
5. anamnesi e storia personale dei due componenti della coppia (dal punto di vista psicologico e sociale) evidenziando gli eventi significativi e l'interpretazione che gli operatori ne danno; descrizione dell'infanzia e dell'adolescenza dei coniugi; descrizione dei genitori, e del rapporto con loro, con i familiari e con altre figure significative; indicazione di eventuali conflitti nonché delle modalità e del grado di elaborazione degli stessi (uso eventuale di strumenti diagnostici), consapevolezza e capacità introspettiva;
6. attuali rapporti con le famiglie d'origine (tipo di legame affettivo, dipendenza/indipendenza, chiarezza dei confini);
7. descrizione dei coniugi al presente (stato di salute1, professione, grado di soddisfazione e realizzazione connessi; interessi, hobbies; inserimento sociale; caratteristiche di personalità);
8. relazione tra i coniugi (storia della coppia, grado d'accettazione da parte delle famiglie d'origine, dinamiche di coppia, fragilità e risorse del legame coniugale e delle relazioni amicali e sociali);
9. eventuale presenza di figli biologici e adottivi (siano o meno conviventi con la coppia); storia; rapporto con i genitori ed eventuali fratelli; loro stato di salute, sviluppo psico-affettivo, eventuali disarmonie e/o aree problematiche; atteggiamenti (espliciti e non) verso l'adozione;
10. progetto adottivo: motivo della richiesta; precedenti dichiarazioni di disponibilità e loro esiti;sterilità e infertilità e loro grado di elaborazione; eventuali gravidanze; indagini cliniche e percorsi di PMA; eventuale perdita di un figlio. Aspettative e fantasie: passaggio dalla genitorialità biologica alla genitorialità affettiva e sociale e dal bambino ideale al bambino reale; grado di comprensione delle tematiche connesse all'adozione; atteggiamento verso le diversità (colore della pelle, etnia, disarmonie evolutive, handicaps). Eventuali esperienze significative con bambini e strategie educative attuate. Indicare l'atteggiamento delle famiglie d'origine dei coniugi. Risorse specifiche per l'adozione nazionale e per l'internazionale; aspettative e disponibilità circa l'età, il sesso, il numero di fratelli, lo stato di salute, il rischio giuridico;
11. disponibilità o meno e capacità rilevate rispetto all'adozione di bambini che abbiano subito gravi maltrattamenti psico-fisici e abusi sessuali.
12. Il progetto familiare in prospettiva dell'arrivo del bambino adottivo:
    - Organizzazione familiare e lavorativa
    - Eventuali cambiamenti abitativi previsti
    - Inserimento scolastico e sociale del bambino
    - Sostegno della rete familiare e amicale
    - Modelli educativi di riferimento
    - Ogni altro progetto che cambi in modo sensibile l'attuale situazione.
13. Conclusioni: valutazione sulle capacità e risorse della coppia/famiglia riguardo l'adozione nazionale e/o internazionale, sulle eventuali difficoltà individuali o coniugali, segnalazione di eventuali fattori di rischio di fallimento, eventuali indicazioni per il migliore abbinamento possibile. Parere sul numero massimo di minori che possono essere accolti contemporaneamente dalla coppia/famiglia, sulla loro età, sulle risorse della coppia/famiglia rispetto alle situazioni particolari quali: rischio giuridico, rischio sanitario, situazioni d'abuso sessuale e grave maltrattamento, handicaps.

Il rinnovo della disponibilità all'adozione nazionale

La dichiarazione di disponibilità all'adozione nazionale decade dopo tre anni dalla data di presentazione e può essere rinnovata. In prossimità della scadenza la coppia, se ancora interessata, può presentare al Tribunale dei Minori l'istanza di rinnovo.

L'equipe adozione incaricata ha il compito di aggiornare la situazione rispetto allo studio di coppia già effettuato precedentemente, mettendo in rilievo eventuali modificazioni che si sono manifestate nei tre anni di attesa. Vengono svolti in media 2-3 colloqui di approfondimento della situazione

familiare e di coppia con la presenza sia dello psicologo che dell'assistente sociale (colloqui svolti insieme o separatamente) e se necessario anche una visita domiciliare nel caso di cambio di residenza.

Dovranno essere segnalati nella relazione le modificazioni circa la situazione sociale e familiare della coppia, lo stato di salute, eventuali cambiamenti professionali, la vita sociale e relazione e la configurazione aggiornata delle reciproche famiglie di origine. Verrà inoltre esaminata la motivazione all'adozione nazionale ed in particolar modo la disponibilità ad accogliere bambini in "affido a rischio giuridico", con "rischio sanitario" ed eventuali nuove disponibilità circa l'età del bambino, considerando in questo anche l'età dei coniugi.

Appare opportuno infine segnalare la partecipazione o meno della coppia alle iniziative promosse nel territorio anche al fine di una loro formazione, aggiornamento sul tema adottivo. La relazione conclusiva deve contenere una valutazione dell'équipe che consideri tutti questi fattori in vista di un possibile abbinamento realisticamente praticabile.

3. LA FASE DELL'ATTESA

Premessa

Questo periodo di tempo è difficilmente prevedibile con esattezza ed è soggetto a numerose variabili, sia per quanto riguarda l'adozione nazionale che internazionale.

I due percorsi possono proseguire in parallelo finchè all'interno dei due non si concretizzi un abbinamento. Nel caso dell'adozione nazionale, tenuto conto dell'elevato numero di domande rispetto a quello dei bambini dichiarati adottabili e del dovere del Tribunale per i Minorenni di realizzare il miglior abbinamento possibile (art.22 co. 5 L.184/83), può anche verificarsi il caso che la coppia, pure valida, non venga contattata. Lo stesso può avvenire nel caso dell'adozione internazionale: il conferimento di incarico ad un ente non è garanzia di realizzazione dell'adozione.

Nelle adozioni internazionali questo tempo di attesa cambia in base alla situazione sociale e politica del Paese in cui la coppia adotterà, al numero di coppie già in attesa nell'Ente Autorizzato, ai limiti specifici del decreto di idoneità e dalla disponibilità espressa dalla coppia.

Il percorso dell'attesa si differenzia e presenta delle specificità per le adozioni nazionali e internazionali.

Per le adozioni internazionali il percorso della coppia prevede:

- ricerca e scelta dell'Ente Autorizzato

Le coppie presentano atteggiamenti e modalità molto diverse; è importante comprendere i criteri e le modalità utilizzate dalle coppie quali ad esempio la vicinanza logistica, il senso di sicurezza, l' appartenenza, la sensazione di "controllo" sull'iter adottivo.

- preparazione dei documenti e scelta del Paese

Le coppie di solito si sentono attive, partecipi al loro iter, sentono di fare qualcosa di concreto per la propria genitorialità, pur nelle difficoltà di produrre i documenti richiesti dall'adozione internazionale. Andrebbero aiutate a comprendere il senso di alcune richieste del Paese straniero- es. certificati di sanità, descrizione della propria abitazione- collegando gli aspetti burocratici con l'idea di salute, famiglia, casa, presente nel Paese o nelle zone in cui adotteranno.

- dalla consegna dei documenti all'abbinamento,

Le coppie possono vivere momenti di vuoto e di perdita di senso del progetto adottivo; si trovano inoltre a confrontarsi con le pressioni della famiglia allargata e spesso a percepire di non essere stati capaci, ancora una volta, di scegliere l'Ente Autorizzato, il Paese "giusto". Andrebbero accompagnate a significare iter e tempo, coltivando lo spazio interno ed esterno per il bambino e per l'incontro con lui e la sua realtà.

In questo periodo la coppia può decidere di modificare il proprio progetto adottivo ampliando la disponibilità all'adozione (numero di fratelli, limiti rispetto all'età del bambino, eventuali patologie); è quindi essenziale comprendere le ragioni di tali cambiamenti.

- viaggio nel Paese e incontro con il bambino

L'aspettativa della coppia è di ricevere informazioni, prevedibilità e sicurezze, è importante fornire loro informazioni sul paese ed il bambino ma anche aiutare la coppia a coltivare la riflessione, la creatività e la capacità di affrontare il non conosciuto, per viaggiare insieme incontro all'estraneità del bambino e del Paese.

Alla comunicazione dell'abbinamento o dell'appuntamento per l'abbinamento di solito le coppie avvisano gli operatori del servizio pubblico con cui hanno effettuato la prima parte. Gli operatori che realizzano l'abbinamento (Ente Autorizzato o Tribunale per i Minorenni) dovrebbero ricordare alle coppie tale passaggio per "mettere insieme" e dare continuità a un percorso che altrimenti sarebbe frammentato, creando barriere e confini che dividono e confondono la coppia, con spazi di non comprensione e non detti.

Per le adozioni nazionali non è prevista l'emissione di alcun decreto, la coppia rimane in attesa di una proposta di abbinamento direttamente dal Tribunale per i Minorenni. La domanda viene inserita in una banca dati di nominativi di coppie aspiranti all'adozione. Spetterà al collegio del Tribunale per i Minorenni decidere se la coppia ha i requisiti corrispondenti alle esigenze di quel minore dovendo realizzare il miglior abbinamento possibile (art.22 co.5 L.184/83); solo in quel momento la coppia verrà contattata e le verranno date tutte le informazioni utili sulla situazione. Di conseguenza si può anche verificare la possibilità che la coppia non venga mai chiamata.

Coinvolgere queste coppie nei percorsi sull'attesa permette di monitorare lo stato e l'evoluzione del progetto adottivo e promuovere le possibilità riflessive e creative.

Il tempo dell'attesa visto dalle coppie come vuoto, assenza, in realtà si compone di diverse fasi, tutte in qualche modo significative occasioni di riflessione e consolidamento di risorse individuali, di coppia e familiari. E' quindi un'occasione per lavorare sui cambiamenti a cui i coniugi andranno incontro nel passaggio da coppia a famiglia, supportandoli nell'articolazione e rielaborazione del progetto adottivo.

I progetti regionali e le sperimentazioni provinciali hanno evidenziato l'importanza della collaborazione, anche in questa fase, tra i diversi soggetti coinvolti (Equipe Adozioni, Servizi Sociali e Sanitari Territoriali, Enti Autorizzati e Associazioni di famiglie adottive) nella progettazione e realizzazione di interventi innovativi e non ridondanti. Si è così cercato di

monitorare le attività già in essere, presso gli Enti Autorizzati del territorio o presso le associazioni di famiglie adottive cercando di integrare le diverse iniziative.

Lo stesso protocollo d'intesa prevede infatti:

- Che il tavolo di lavoro di coordinamento provinciale sia luogo privilegiato di programmazione e monitoraggio delle attività promosse nel territorio provinciale (gruppi di sostegno, auto-mutuo-aiuto, incontri a tema, incontri con gli insegnanti…) e che le attività siano realizzate attraverso la collaborazione delle équipe adozioni, gli Enti Autorizzati e le Associazioni di famiglie adottive.

- che gli Enti Autorizzato organizzini attività di accompagnamento e formazione durante la fase dell'attesa con cadenza almeno annuale e che tali attività possano essere organizzate dagli enti autonomamente o in accordo con le equipe adozioni consultoriali;

- che le équipe adozioni e gli Enti Autorizzati garantiscano la disponibilità di consulenza e sostegno alle coppie rispetto al proprio mandato istituzionale.

Obiettivi

Gli obiettivi degli interventi e delle diverse attività che si possono realizzare in questa fase sono:

- □ orientare le coppie nelle successive fasi dell'iter adottivo;
- □ monitorare i cambiamenti della coppia e del progetto adottivo;
- □ sostenere le risorse genitoriali, tenendo conto delle specificità della coppia;
- □ prevenire il rischio, presente nelle coppie, di scissione "in buoni e cattivi" delle figure
- □ istituzionali coinvolte;
- □ creare e consolidare le reti di relazioni tra, e con, le coppie in attesa e le famiglie adottive;
- □ promuovere il lavoro in rete dei diversi attori istituzionali;,
- □ favorire una cultura dell'adozione nei territori di arrivo dei minori;

Attività e Metodologia

Colloqui di consulenza e accompagnamento

- Paesi di provenienza dei minori negli aspetti antropologici, sociali, amministrativi e procedurali
- iter adottivo, tempi, documentazione e passaggi burocratici della pratica adottiva nel Paese di provenienza (ad es. approvazione dell'Autorità Centrale, inserimento nelle liste di attesa, ecc.) dalla presentazione della richiesta fino alla proposta di abbinamento e all'incontro con il bambino.

Il tempo dell'attesa con contenuti, stimoli e riflessioni, può divenire una fase di conferma, disconferma o ridefinizione del progetto adottivo. È opportuno, però, che tali movimenti vengano monitorati per evitare dei tentativi della coppia di "forzare" le liste di attesa di un Paese, o di un Ente, o di trovare soddisfazione ai bisogni genitoriali non elaborati.

Infine, l'abbinamento con il bambino è vissuto dalle coppie come momento cruciale del percorso adottivo pertanto sarebbe auspicabile che l'Ente Autorizzato condividesse con la coppia tutte le informazioni sulla situazione attuale e pregressa del minore.

Negli abbinamenti di minori con bisogni speciali, cioè provenienti da percorsi di vita particolarmente problematici (es. gravi situazioni di maltrattamento o abuso) o da situazioni familiari molto complesse (es. adozioni di fratelli, bambini "grandi") o affetti da patologie irreversibili appare utile, ove possibile, è opportuno che l'Ente Autorizzato o Tribunale per i Minorenni informino i Servizi sulla proposta di abbinamento. La consulenza può essere attuata dagli operatori dell'Equipe e/o dagli operatori degli Enti Autorizzati. Equipe adozioni: le coppie possono richiedere colloqui di chiarificazione e di consulenza per comprendere meglio ed essere aiutate a sviluppare il proprio progetto adottivo alla luce delle informazioni e del panorama delineato dal Tribunale dei Minori e dalle situazioni internazionali.

Negli Enti Autorizzati la consulenza può iniziare prima del conferimento del mandato con aspetti informativi solitamente riportati anche nella Carta dei Servizi, come da Delibera CAI 13/2008: "Più precisamente, l'ente è tenuto a rendere noti i seguenti dati: sedi in Italia, specificando le attività che in ciascuna sede si svolgono e precisando i giorni e gli orari di apertura; l'ambito territoriale di operatività in Italia; la dettagliata descrizione delle metodologie operative; i Paesi nei quali l'ente è autorizzato ed effettivamente operativo; le caratteristiche dei minori adottabili in ciascuno dei Paesi in cui l'ente opera;

il numero di adozioni realizzate in ogni Paese, in ciascuno degli ultimi tre anni; il tempo medio d'attesa per il perfezionamento dell'adozione, in ciascuno dei Paesi in cui l'ente opera e negli ultimi tre anni; il costo complessivo che le coppie sostengono nell'intera procedura, compreso il post-adozione, con esclusione delle spese di viaggio e di soggiorno all'estero, specificando i costi che si riferiscono ad attività e servizi obbligatori e quelli che attengono ad attività e servizi facoltativi. In ogni caso, l'ente deve impegnarsi ad aggiornare i dati almeno ogni sei mesi."

Attività di Sostegno

Nei percorsi caratterizzati da attese superiori ai 24-36 mesi dal decreto di idoneità la maggior parte delle coppie attraversa momenti di affaticamento e di forte tensione emotiva. Emergono vissuti e pensieri caratterizzati da rabbia, paura e ansia, che il progetto non arrivi mai a realizzarsi, senso di inadeguatezza e depressione.

E' importante che le coppie possano esprimere queste emozioni senza paura che tali momenti di fragilità inficino il percorso in atto, così come è importante che gli operatori che raccolgono tali vissuti decodifichino e aiutino la coppia a differenziare tra emozioni e percezione della realtà.

Infine non si deve dimenticare la possibilità che il tempo di espressione delle potenzialità genitoriali si sia concluso e che sia quindi necessario accompagnare la coppia alla chiusura del progetto adottivo.

L'attività di sostegno si può attuare con colloqui individuali e di coppia e attività di gruppo e

permette di accogliere e ridefinire gli stati emotivi nella dimensione individuale e/o di coppia.

Il gruppo risulta essere un buono strumento di supporto all'attesa essendo uno spazio in cui le coppie possono conoscere e confrontarsi con altre famiglie del territorio provinciale e riflettere sulle proprie aspettative e pre-giudizi sui bambini che incontreranno.

I gruppi di sostegno possono essere co-gestiti da operatori

degli Enti Autorizzati e dell'équipe adozioni. L'esperienza maturata in questi anni evidenzia l'opportunità di lavorare in gruppi specifici per coppie in attesa di adozione nazionale e per coppie in attesa di adozione internazionale.

Una criticità nella costituzione dei gruppi per l'attesa è rappresentata dall'individuazione dei criteri di convocazione:

□ Per l'adozione nazionale, il criterio temporale non tiene conto delle valutazioni espresse durante lo studio di coppia, pertanto può accedere che vengono convocate coppie che, avendo ricevuto parere non favorevole, probabilmente non adotteranno e che di conseguenza renderanno complesso il lavoro del gruppo.

□ Per l'adozione internazionale, il criterio temporale riferito all'emissione del decreto di idoneità non tiene conto del percorso che la coppia ha avviato con l'Ente, pertanto può accadere che si verifichi la partecipazione contemporanea e parallela a proposte di supporto all'attesa attuate dall'Equipe e dell'Ente Autorizzato.

Serate a tema

Nel periodo dell'attesa è importante attuare interventi sul territorio che coinvolgano le coppie in attesa, le famiglie adottive e la cittadinanza. Tali iniziative contribuiscono tra l'altro alla costruzione di un ambiente sociale e culturale capace di accogliere e integrare le famiglie adottive.

I temi generalmente affrontati sono le fasi di sviluppo della famiglia adottiva, la famiglia allargata, le diversità etnica e di storia, l'inserimento scolastico.

La conduzione è di esperti del settore, in alcuni casi coadiuvati da coppie adottive, e gli incontri sono aperti a coppie in attesa e a coppie adottive.

I conduttori e gli organizzatori dovrebbero tenere conto che la partecipazione mista mette le coppie in attesa in una posizione di ascolto passivo sia dei relatori che dei genitori adottivi alla ricerca di alcuni esempi di adozione.

4. FASE DEL POST-ADOZIONE

Le presenti Linee Guida si occupano di quell'insieme di attività di accompagnamento e di sostegno del bambino e della sua famiglia che qualificano l'offerta dei servizi per il post adozione (erogati dalle équipe adozioni e dagli enti autorizzati nel caso dell'adozione internazionale) nei primi tre anni dall'arrivo del bambino nella famiglia adottiva.

C'è la convinzione, fondata sulle conoscenze maturate ad oggi, che la buona riuscita del percorso di crescita delle capacità relazionali della nuova famiglia adottiva e di inclusione del bambino adottato nel contesto di vita affettivo e sociale, richieda una fattiva collaborazione tra tutti gli operatori.

Qualora non vi sia presenza di particolari problematiche che richiedano di esser prese in carico con interventi professionali specifici, gli operatori delle équipe adozione e degli enti autorizzati assicurano al nucleo familiare un'attività prevalentemente di prossimità che comprende interventi di orientamento e di consulenza in tutte le fasi che caratterizzano l'inserimento del bambino in famiglia e nel contesto sociale, avendo cura di accompagnare e sostenere nella coppia genitoriale il consolidarsi della consapevolezza della necessità di rispettare le caratteristiche e le esigenze di ciascun bambino. Ciò al fine di favorire la crescita delle relazioni familiari, l'assunzione dei reciproci ruoli e l'esercizio delle autonome competenze nel gestire le scelte e le decisioni che riguardano il nuovo nucleo. A tal proposito si sottolinea la necessità di sostenere nella coppia adottiva la consapevolezza che il bambino abbia bisogno di un tempo proprio (soggettivamente definibile a seconda dell'età, della provenienza del bambino e delle sue esperienze precedenti) per ambientarsi nella famiglia e nell'ambiente circostante, così come la coppia abbia bisogno di un tempo proprio per acquisire l'identità e la competenza genitoriale.

Stili di comportamento (affettività, forme di intimità, …) o scelte intempestive (accelerazioni di eventi quali per esempio l'inserimento a scuola, l'affidamento del bambino a persone terze, ...) non tengono conto del fatto che figli adottati e genitori adottivi necessitano di un certo tempo per conoscere reciprocamente atteggiamenti e comportamenti che rilevano delle rispettive storie e delle culture di appartenenza, così come per apprendere il reciproco rispetto delle diversità culturali e di universi simbolici.

Gli operatori delle équipe adozione e degli enti autorizzati, accanto a tale attività di prossimità (consulenza e orientamento), intervengono con specifiche azioni di sostegno per affrontare problematiche e criticità peculiari al processo di adozione, che possono riguardare tanto la vita familiare quanto aspetti dell'inserimento sociale del bambino.

a) La Vigilanza

Il Tribunale per i Minorenni incarica l'équipe adozioni di "vigilare" sull'andamento della situazione familiare nel primo anno d'ingresso del minore nella nuova famiglia.

Il periodo iniziale dell'esperienza adottiva è ritenuto infatti potenzialmente un momento critico per il necessario modellamento e cambiamento che genera l'inserimento in famiglia di un figlio adottivo.

Il Tribunale in tal modo dà un incarico "preventivo" di vigilanza agli operatori dei Servizi, con precisa indicazione che qualora insorgessero aspetti di pregiudizio sul minore, gli operatori dell'équipe adozione sono tenuti a darne segnalazione all'Autorità giudiziaria.

Qualora la coppia intenda essere accompagnata nel post-adozione dall'Ente autorizzato, lo stesso, nel caso di situazioni pregiudizievoli, può inviare segnalazione al Tribunale o chiedere la collaborazione dei Servizi pubblici (équipe adozione – Servizio di Tutela minori) per l'analisi della situazione e per l'eventuale invio al Tribunale della segnalazione.

Qualora la coppia non si voglia avvalere di un sostegno offerto dall'Equipe o dall'Ente, l'Equipe propone il percorso di vigilanza e segnala tempestivamente al Tribunale la situazioni avvalendosi delle informazioni raccolte da altre istituzioni (scuola, medico di base…).

Gli interventi di vigilanza svolti dall'équipe adozione (nel caso in cui la coppia intende essere accompagnata dall'Ente autorizzato) risultano i seguenti:

- Due incontri con il neo-nucleo adottivo nel corso del primo anno, fra cui una visita domiciliare.
- Eventuale assunzione di informazioni dal Pediatra, medico di base, scuola ecc.

b) La conoscenza della neo-famiglia adottiva

Colloqui, incontri e visite domiciliari sono occasioni per osservare, monitorare e sostenere quelli che sono i "temi sensibili dell'adozione", ritenuti rilevanti al fine di riconoscere e prevenire lo svilupparsi di peculiari criticità, quali:

- informazioni sullo stato di figlio adottivo;
- la rottura del legame con i genitori naturali (l'abbandono) ed il confronto con il passato (il bambino va aiutato a rielaborare il passato e le sofferenze legate all'abbandono);
- la costruzione di una buona relazione di attaccamento bambino-genitori;
- la costruzione di una positiva identità di genitori adottivi;
- la costruzione di una equilibrata identità etnica (come il bambino percepisce la sua diversità nel nuovo ambiente e come i genitori affrontano questa tematica per aiutare il figlio ad elaborare una sua personale risposta);
- l'inserimento a scuola e nel contesto sociale;
- la cura di eventuali traumi specifici nel bambino;
- la relazione tra fratelli.

Appare opportuno, nei primi contatti tra il Servizio/Ente e la nuova famiglia acquisire i dati

informativi relativi alla storia pre-adottiva del bambino e alla sua situazione sanitaria, psicologica e sociale, utilizzando anche del dossier che normalmente L'Ente autorizzato acquisisce dallo Stato estero che rappresenta il punto di partenza conoscitivo del Minore (notizie anamnestiche, sociali, legali e sanitarie).

Si ricorda inoltre che l'Ente autorizzato, in base al protocollo regionale, invia il dossier contenente lo stato di salute psicofisica del Minore all'équipe adozione di riferimento, previo consenso della coppia

ATTIVITA' E METODOLOGIA

Le aziende ULSS del Veneto e gli Enti firmatari del Protocollo regionale per le adozioni nazionali ed internazionali devono garantire alle famiglie adottive un'offerta di servizi in accordo con le indicazioni contenute.

Si sono individuate tre modalità che dovranno caratterizzare lo sviluppo dei percorsi di sostegno nella fase del post adozione:

- interventi di consulenza e sostegno individuali (bambini e genitori adottivi);
- realizzazione di gruppi di sostegno, in tutte le modulazioni che essi possono assumere;
- interventi di inclusione nell'ambiente scolastico, rivolti al sostegno dell'inserimento del singolo bambino, ma anche rivolti alla totalità dell'ambiente scolastico quali, ad esempio, interventi di sensibilizzazione e/o di formazione per docenti.

□ Colloqui psicologici e sociali di coppia/famiglia

Al fine di raccogliere le modificazioni che avvengono nella relazione di coppia, le dinamiche della trasformazione da coppia a famiglia, per osservare e valutare l'evoluzione della nascente relazione tra genitori e bambino adottato, per monitorare la funzione genitoriale, si considera necessario siano realizzati:

- minimo n.3 colloqui nel primo anno dall'arrivo del bambino in famiglia;

- minimo n.4 colloqui negli anni successivi, a cadenza semestrale.

Si sottolinea la distinzione tra gli obiettivi di questi colloqui e quelli delle relazioni di follow up i cui destinatari sono le autorità dei Paesi di origine del bambino, in quanto questi ultimi hanno uno scopo prevalentemente amministrativo e burocratico e spesse volte poco incidono nei processi di trasformazione nella nuova famiglia.

Sarebbe auspicabile che i colloqui fossero condotti congiuntamente da psicologo e assistente sociale e che fosse riservato uno spazio per l'osservazione dell'interazione genitori-figli.

□ Visite domiciliari

Al fine di osservare e valutare l'inserimento del bambino e il nucleo familiare nella quotidianità, si raccomanda la realizzazione di:

- n. 1 visita domiciliare entro il primo trimestre dall'arrivo del bambino;

- minimo n. 2 visite negli anni successivi, a cadenza annuale.

Si sottolinea che in questa fase del percorso la visita domiciliare rappresenta per il bambino e la famiglia la modalità elettiva del primo incontro con i servizi svolta nel nuovo ambiente di vita. In tal modo si evitano interventi eccessivamente medicalizzati o intrusivi, nel rispetto delle storie traumatiche da cui provengono i bambini.

La prima visita domiciliare può essere svolta, a seconda dei casi, dall'assistente sociale o congiuntamente da psicologo ed assistente sociale.

□ collegamento con la rete dei servizi territoriali e/o specialistici

Appare essenziale, per un buon esito dell'adozione che l'équipe adozione o l'ente che accompagna la famiglia adottiva mantenga un costante collegamento con la rete dei servizi territoriali (Servizio di NPI – età evolutiva – servizio di logopedia – Pediatria – medicina di base…) sia per una condivisione degli interventi che eventualmente per una co-gestione delle situazioni che richiedono interventi integrati. Il Protocollo regionale prevede inoltre che alla conclusione del terzo anni di ingresso del bambino, il caso venga dismesso dal Servizio/Ente e che siano i servizi territoriali a prendersi carico del caso anche al fine di non rendere omogenei e "normalizzare" gli interventi con i

bambini non adottati.

a) Osservazione del bambino

□ Livello di maturazione fisica e stato di salute del bambino (anche con il contributo delle informazioni del Pediatra); eventuali interventi che si rendono necessari; esito di eventuali visite specialistiche

□ Sviluppo psicomotorio (motricità globale e fine, linguaggio)

□ Ritmo sonno-veglia e alimentazione

□ Livello di autonomia (in relazione all'età)

□ Abilità cognitive (in relazione all'età): aspetto grafomotorio, linguaggio, strutturazione del gioco, attività di simbolizzazione…

□ Relazioni affettive iniziali e loro evoluzione successiva: con le figure adulte e con gli altri bambini.

Strumenti psicodiagnostici: nel primo periodo di inserimento in famiglia è opportuno svolgere solo delle osservazioni del bambino e delle relazioni familiari evitando, se possibile, l'utilizzo di strumenti testistici che appaiono eccessivamente invasivi.

Si possono altresì utilizzare delle schede di osservazione del comportamento.

L'utilizzo di strumenti psicodiagnostici sono da utilizzare al fine di una valutazione cognitiva, qualora il bambino necessiti di insegnante di sostegno o nel caso di invio a servizi specialistici (NPI – età evolutiva) o per valutare l'opportunità di una psicoterapia.

b) osservazione dell'organizzazione e relazione familiari

- osservazione dell'organizzazione familiare con l'arrivo del bambino
- ruoli e intercambiabilità di coppia nell'accudimento e cura del bambino
- presenza dei genitori: tempi e modalità;
- organizzazione del lavoro dei genitori;
- stato di salute dei genitori adottivi
- presenze di altre figure per l'accudimento del bambino (tempi e modi).
- osservazione delle modalità di attaccamento nella relazione genitori figlio/i di accogliere il bambino e la sua storia;
- osservazione di eventuali segnali di disagio espresso dal bambino;
- capacità di lettura da parte dei genitori dei bisogni espressi dal figlio;
- capacità dei genitori di individuare possibili difficoltà espresse dal bambino nelle diverse fasi evolutive
- Identità di coppia e la neo funzione genitoriale adottiva

c) osservazione famiglia allargata e ambiente di vita sociale

- Rilevare la presenza di funzioni di supporto alla neo famiglia adottiva;
- inserimento scolastico: ordine e classe, tempi e modalità di inserimento
- Mezzi di comunicazione e trasposto per la frequentazione scolastica.
- raccolta di informazione circa il comportamento, profitto e relazione a scuola
- inserimento del bambino in ambito sociale extrascolastico: rapporti amicali e nel contesto di appartenenza

L'affido a rischio giuridico

Nella categoria "affido a rischio giuridico" vengono identificati gli abbinamenti per l'adozione nazionale in cui ancora non si è concluso l'iter giudiziario del procedimento adottivo dichiarativo dello stato di adottabilità.

In tal caso la coppia accoglie il bambino in collocamento o in affidamento con possibilità che questo si traduca poi in adozione, una volta conclusa la procedura giudiziale relativa al minore. In queste situazioni è lo stesso Tribunale che indica il tipo di intervento da effettuarsi, le eventuali relazioni da inviare e le collaborazioni con gli altri servizi territoriali competenti. L'accompagnamento della famiglia prevede colloqui di sostegno con la coppia anche rispetto all'iter giudiziario, osservazioni con il minore, visite domiciliari e interventi integrati con altri servizi del territorio (Tutela minori).

Sostegno e consulenza individuale dopo i primi tre anni del post adozione

Il Protocollo regionale indica un tempo di tre anni per il sostegno e l'accompagnamento del nuovo nucleo familiare dopo l'arrivo del bambino.

Come indicatore generale, al termine dei tre anni di sostegno e accompagnamento il nucleo familiare farà quindi riferimento ai servizi territoriali (consultorio familiare, servizi di NPI, di età evolutiva, ecc) in relazione ai bisogni che emergeranno in futuro.

Per le situazioni con particolare esigenza di accompagnamento e di sostegno, l'èquipe adozione segnalerà il caso ai competenti servizi territoriali per definire la presa in carico.

Gli operatori dopo i tre anni sono comunque disponibili per colloqui di consulenza nei casi in cui le famiglie si trovino in particolari momenti di criticità del loro ciclo di vita o per orientare la coppia nel mondo dei servizi, in relazione ai bisogni evidenziati.

Particolare attenzione dovrà essere riservata alla fase adolescenziale, dove accanto alle tematiche tipiche dell'età intervengono vissuti e comportamenti collegati alle esperienze preadottive.

Considerando la rete dei servizi territoriali di protezione e di cura del minore, appare opportuno che le équipe adozioni rimangano punto di riferimento solo per problematiche peculiari dell'esperienza adottiva (per es. la ricerca delle proprie origini, il desiderio di rintracciare membri della famiglia naturale, sostegno al ragazzo nell'elaborazione della storia passata ecc). Per queste tematiche l'équipe adozioni assicurerà comunque la propria collaborazione agli altri servizi territoriali attuando interventi di consulenza alla famiglia e agli operatori che hanno incarico la situazione, in attuazione di quanto previsto dal protocollo regionale

1. Interventi di sostegno alle famiglie attraverso attività di gruppo

a) I Gruppi di sostegno

I gruppi di sostegno rivolti alle coppie si sono rivelati strumento di condivisione e di elaborazione, capace di offrire sostegno e contenimento alle fragilità alle quali sono esposti i genitori adottivi nel faticoso passaggio alla genitorialità.

L'analisi del percorso post adottivo di queste coppie evidenzia infatti la difficoltà da parte delle famiglie di esplicitare le problematiche e i disagi relativi al primo periodo di inserimento del figlio nel nucleo familiare. L'offerta di momenti di incontro, il cui scopo non è terapeutico ma di sostegno, si è rivelata particolarmente utile. Si tratta di mettere a disposizione uno spazio di condivisione, in un setting gruppale con gli operatori e con altre coppie con vissuti similari, che faciliti il confronto e l'elaborazione dell'esperienza adottiva, la riflessione sull'andamento e sulla gestione della genitorialità in modo da sostenere

La genitorialità, creare possibilità di confronto tra genitori, rafforzare l'identità e il ruolo della genitorialità adottiva.

Composizione del gruppo:

E' opportuno garantire un certo grado di omogeneità dei partecipanti: alcune variabili influenti possono essere legate all' età dei figli (i gruppi risultati più utili hanno riguardato le seguenti fasce di età: 0/5; 6/10; 11/14; 14/18), oppure all'anzianità dell'adozione, alla provenienza dei bambini, alle problematiche dei bambini, all'adozione di più fratelli.

Tipologie di gruppi:

- gruppi chiusi: in questo caso il gruppo è costituito da un numero stabile di coppie che partecipano alle attività dal

momento di avvio del gruppo fino alla sua conclusione. La chiusura del gruppo consente l'instaurarsi di una maggiore intimità tra i partecipanti, e un maggiore senso di appartenenza;
- gruppi aperti: i partecipanti possono associarsi o uscire dal gruppo in modo arbitrario. Questi gruppi consentono una risposta rapida a possibili esigenze di aiuto, rispondono inoltre ai differenti livelli di progresso dei suoi membri. Analogamente ai gruppi chiusi generano un gran senso di impegno e appartenenza.

Durata:

Si suggerisce di realizzare cicli di incontro di gruppo (a cadenza quindicinale o mensile) con un minimo di n. 6 incontri. Si raccomanda che l'orario sia accessibile per i destinatari e che ciascun incontro sia contenuto entro le 2 ore.

Numero dei partecipanti:

il gruppo dovrà essere formato da un numero di partecipanti adeguato per favorire il confronto (non inferiore a 5 coppie e non superiore a 10).

Il conduttore del gruppo:

il conduttore sarà un operatore dell'équipe adozione o dell'ente autorizzato, formato espressamente a tale attività.

Sui gruppi con i genitori

A partire dalle esperienze realizzate si sottolineano alcuni elementi che possono contribuire al buon esito dei gruppi con i genitori:
- tale tipologia di gruppo si è rivelata particolarmente significativa nei primi sei mesi dall'arrivo in famiglia del bambino;
- la conduzione del gruppo sarà sempre affidata ad operatori delle équipe adozione o degli enti autorizzati in quanto va considerata parte integrante delle attività di sostegno della genitorialità adottiva;
- durante l'attività di questi gruppi si consiglia di diradare i colloqui di sostegno alle singole famiglie (fatta eccezione per esigenze particolari) al fine di incentivare la potenzialità del gruppo quale risorsa per l'assunzione di autonome capacità di affrontare ed elaborare i problemi da parte dei partecipanti;
- per favorire la presenza di entrambi i genitori si sottolinea l'importanza di scegliere orari adeguati alle esigenze delle coppie adottive e, inoltre, di organizzare situazioni di accoglienza intrattenimento per i bambini per facilitare la contemporanea presenza di madre e padre.

b) I Gruppi paralleli

Con gruppi paralleli si intendono quelle attività di gruppo che vedono simultaneamente attivati, in sedi contigue ma differenti, gruppi tra genitori e gruppi tra figli. L'obiettivo del gruppo è quello di offrire a tutta la famiglia uno spazio proprio (genitori-figli) di condivisione e confronto svolta simultaneamente.

Tale tipologia si è rivelata particolarmente interessante in quanto, oltre a rendere più facile la partecipazione dei genitori, consente un'osservazione contemporanea delle dinamiche familiari dai due punti di vista, quello del bambino e quello dei genitori, che diventano oggetto di restituzione al singolo nucleo e occasione di riflessività nello scambio condiviso tra gli operatori di entrambi i gruppi (adulti e bambini).

Si ritiene opportuno che tali gruppi seguano le seguenti indicazioni:
- i bambini siano di età superiore ai 5 anni;
- a ciascun gruppo partecipino da un minimo di n. 6 a un massimo di n. 10 famiglie;
- un numero minimo di 6 incontri;
- la compresenza di entrambi i genitori;
- precisi criteri di composizione dei gruppi (per esempio: il tempo trascorso dall'inserimento del bambino in famiglia, oppure gruppi di bambini per fasce omogenee di età);
- per quanto riguarda la scelta dei temi, si è rivelato particolarmente efficace il farli emergere nel gruppo medesimo attraverso lo scambio esperienziale (modalità per la quale il lavoro del gruppo prende avvio dal racconto delle esperienze individuali dell'incontro con il proprio bambino);
- la conduzione prevede la presenza di due operatori con esperienza professionale nell'ambito delle problematiche proprie all'adozione;
- è opportuno attivare il gruppo nel secondo semestre dall'arrivo del bambino in famiglia. Ciò in considerazione del fatto che si è rivelato importante che le famiglie abbiano possibilità programmate di confronto e di condivisione nel primo anno dell'esperienza adottiva. Questo percorso di gruppo è finalizzato a permettere ai partecipanti di acquisire gli strumenti utili per elaborare, in quanto genitori, una adeguata lettura dei bisogni del figlio e del nucleo familiare;
- per il gruppo dei bambini è indicata la presenza di almeno n. 4/5 operatori per gruppi di massimo n.10 bambini, in base all'età;
- è necessario prevedere una stanza adeguata dove proporre le diverse attività (disegno, ascolto della musica, drammatizzazione);
- è particolarmente importante che sia previsto n.1 incontro finale con ogni coppia genitoriale per una restituzione sia del lavoro di gruppo degli adulti che del lavoro di gruppo con i bambini.

Durante tutto il percorso del gruppo, i conduttori dei due sottogruppi avranno cura di programmare regolari momenti di scambio e confronto, al fine di monitorare congiuntamente i percorsi reciproci e di condividere eventuali cambiamenti al setting inizialmente previsto.

c) I Gruppi Auto Mutuo Aiuto (AMA)

L'instaurare prassi di Auto Mutuo Aiuto è un'opportunità che trova sempre maggiori consensi sia nelle esperienze territoriali che nelle raccomandazioni di policies emanate da autorità nazionali e internazionali.

L'interesse insito in tale metodologia sta nella sua potenzialità di realizzare obiettivi di empowerment delle famiglie che, tramite l'instaurarsi di legami di fiducia reciproca, apprendono ad apprendere dalla propria e dall'altrui esperienza. Obiettivo di tali gruppi è infatti di "emancipare" i genitori adottivi dal "bisogno" di expertise istituzionale per apprendere a valorizzare le competenze maturate con l'esperienza propria e altrui, in un contesto di normalizzazione delle incertezze e dell'insicurezza che nulla hanno di patologico o di particolare e che vanno ricondotte alla ricerca di mettere a frutto conoscenze e strategie adottate nel fluire della vita quotidiana, di problem solving, di gestione delle dinamiche e delle emozioni che inevitabilmente accompagnano la vita familiare e la relazione figli-genitori nelle diverse fasi del ciclo di vita del bambino.

Il gruppo di auto-mutuo-aiuto (AMA) è dunque da consi-

derarsi modalità privilegiata per facilitare il crearsi di interscambio esperienziale, e favorire la costruzione di legami di amicizia e di fiducia tra le famiglie. Un legame che può, se adeguatamente sostenuto e accompagnato, svilupparsi e mantenersi nel tempo anche al di fuori del setting istituzionale. Ricordiamo ancora che uno degli obiettivi di tale tipologia di gruppo è proprio di promuoverne la capacità di esistere ed operare in autonomia.

Si raccomanda la promozione dei gruppi Ama al termine del percorso dei tre anni di sostegno ed accompagnamento previsto dal Protocollo Operativo. L'avvio potrebbe essere facilitato da un operatore del servizio pubblico o dell'ente autorizzato, in previsione di un percorso autonomo svincolato dall'istituzione.

2. Interventi di inclusione nell'ambiente scolastico e sociale

Si sottolinea l'importanza di prevedere interventi di accompagnamento del percorso di inclusione del bambino nei contesti sociali, e di informazione/formazione dedicati alla creazione di una cultura condivisa sulle problematiche dell'adozione con il mondo della scuola.

In particolare nel caso di bambini provenienti da paesi stranieri, si rende necessario intervenire per contrastare situazioni di omologazione non pertinente e dannosa tra il vissuto del bambino "straniero" adottato e del bambino "straniero" immigrato con la sua famiglia. L'obiettivo è quello di avvicinare con maggior competenza il mondo delle istituzioni scolastiche, coinvolgendo anche i servizi dell'età evolutiva, ai problemi dei bambini adottati che presentano proprie specificità, al fine di creare condizioni efficaci alla loro inclusione nel contesto sociale e nell'ambiente di riferimento.

Gli interventi sono finalizzati a:

- creare competenze per l'accoglienza e l'inserimento del bambino nell'ambiente scolastico;
- garantire una adeguata accoglienza dei bambini e una costruttiva collaborazione con le famiglie;
- attivare percorsi e progetti specifici da promuoversi sul territorio, quali forme di sostegno

scolastico in collaborazione con comuni e con associazioni di volontariato attive in questo ambito.

Nella concertazione a livello locale si dovrà comunque tenere come principale riferimento l'accordo sottoscritto con l'ufficio scolastico regionale e allegato al protocollo operativo regionale sulle adozioni.

Di seguito si precisano alcune ulteriori indicazioni operative emerse dalle sperimentazioni effettuate dalla Regione.

I tempi per l'inserimento scolastico:

Gli esiti delle esperienze maturate in questi anni portano a consigliare l'inserimento scolastico del bambino trascorso un certo tempo dall'inserimento in famiglia. Tale tempo va quantificato in base all'attenta valutazione delle necessità del bambino; in questi anni si è visto che un periodo ragionevole è compreso tra i 3 e i 6 mesi dall'arrivo in famiglia. È infatti molto importante, dare al bambino il tempo per inserirsi in famiglia, per orientarsi nel nuovo ambiente e nel nuovo contesto, per rielaborare il distacco dalla precedente situazione. Ed è altrettanto importante che i genitori si diano il tempo utile per valutare con attenzione il tipo di scuola e di classe, ricorrendo, al bisogno, alla consulenza di insegnanti ed operatori. Questo tempo di sospensione dal "fare" crea lo spazio per il percorso di inserimento e di rielaborazione e consente al bambino di dedicare le proprie energie alla possibilità di riconoscere nuovi legami affettivi e forme di attaccamento interrotte con l'abbandono subito.

La possibilità di temporanee alternative di istruzione:

Potrebbe rivelarsi utile, per ovviare al problema di un precoce inserimento scolastico, promuovere l'attivazione – di concerto con l'ufficio scolastico provinciale (USP) di una istruzione privata, anche di tipo parentale.

I servizi per l'adozione possono valutare di concerto con l'autorità scolastica di promuovere presso le famiglie la conoscenza di tale possibilità per un positivo inserimento nella scuola.

Il riferimento normativo è la nota n. 777 del 31 gennaio 2006 in cui viene riaffermato il diritto costituzionalmente garantito dei genitori di ricorrere all'istruzione privata o familiare per l'assolvimento legittimo del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione. Il principio dell'istruzione parentale è stato da ultimo ribadito dalla circolare ministeriale n° 35 del 26 marzo 2010: " I genitori, o coloro che ne fanno le veci, che intendano provvedere direttamente all'istruzione degli obbligati, devono dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne comunicazione, all'inizio di ogni anno scolastico, alla competente autorità (dirigente scolastico di una delle scuole statali del territorio di residenza) che provvede agli opportuni controlli (art. 111 D.L.vo n. 297/1994; art. 1, comma 4, D.L.vo 15 aprile 2005, n 76".

In questo caso l'istruzione è impartita in piena legittimità oltre che nelle scuole statali e paritarie anche attraverso i genitori o chi ne fa le veci o con la frequenza di scuole private non paritarie. Ovviamente da ciò non discende che le scuole interessate rilascino titoli di studio aventi valore legale che sono di esclusiva competenza delle scuole statali e paritarie. E' del tutto evidente che la certificazione del percorso scolastico, secondo le scansioni previste dall'ordinamento, non può che essere rimessa ad un accertamento da operare mediante esami di idoneità gestiti esclusivamente da scuole statali o paritarie. Da questo punto di vista appare, altresì, evidente che la formalizzazione della carriera scolastica degli studenti interessati soggiace al superamento dell'esame di idoneità stesso.

Interventi formativi e di sensibilizzazione culturale rivolti ai docenti

Le attività con la scuola rientrano in un percorso di collaborazione legato non solo all'inserimento puntuale del bambino adottato ma capace di attivare competenze di prevenzione a possibili, eventuali criticità legate ai percorsi di crescita e alle tappe scolastiche (adolescenza, dinamiche comportamentali, insuccessi e/o abbandoni). In tale prospettiva si considera fondamentale nella costruzione e nell'attuazione dei progetti di intervento il coinvolgimento di pediatri e neuropsichiatri infantili.

Inoltre:

- il coinvolgimento e la condivisione tra operatori, insegnanti e genitori devono caratterizzare i processi di definizione dei contenuti dei percorsi formativi. Contemplare la presenza di una rappresentanza di genitori nella definizione progettuale e nella valutazione di tali processi rappresenta

una modalità adatta a creare percorsi e servizi che siano effettivamente corrispondenti ai bisogni dei destinatari dei servizi, la cui esperienza può essere fonte di riflessioni e di indicazioni particolarmente preziose;
- per la buona riuscita di queste iniziative è necessario valutare la fattibilità dei percorsi formativi, compatibilmente con le esigenze della scuola e con le risorse in atto. Ogni piccolo intervento, per quanto parziale, contribuisce alla diffusione di una nuova cultura dell'adozione;
- si consiglia agli operatori dei servizi e degli enti di farsi promotori dell'attivazione di interventi formativi in materia di adozione internazionale al fine di evitare errate omologazioni con altre tipologie di minori stranieri come già approfondito precedentemente;
- il percorso formativo per gli insegnanti va considerato momento di una continuità di collaborazione, per la quale gli operatori dell'équipe adozione e degli enti autorizzati garantiscono, anche successivamente, attività di supervisione e consulenza (modalità e tempi saranno concordati in ciascuna sede a seconda dei bisogni che via via emergono);
- le équipe adozione e gli operatori degli enti rendono inoltre disponibile la loro competenza per organizzare incontri tematici con gruppi di insegnanti e genitori durante l'anno scolastico, su richiesta della scuola stessa.

3. Interventi di sensibilizzazione per promuovere una cultura dell'adozione

Sono interventi finalizzati a costruire un clima sociale di accoglienza delle diversità e a creare competenze per l'accoglienza e l'inclusione del bambino nell'ambiente sociale di appartenenza, con specifica attenzione a coloro che provengono da paesi stranieri.

Le équipe adozione e gli enti autorizzati sono invitati a cooperare sinergicamente con per la realizzazione di iniziative volte a favorire la diffusione di una cultura dell'accoglienza e dell'adozione nazionale ed internazionale attraverso l'organizzazione di incontri informali tra famiglie adottive, bambini adottati e tra questi e il territorio.

A tale scopo si sono rivelate particolarmente utili:
- iniziative a carattere seminariale cadenzate, aperte ai cittadini, per una formazione continua su tematiche indicate tanto dalle famiglie che dagli operatori (per esempio, i sabati dell'adozione…). Altre iniziative di approfondimento e di scambio che si sono rivelate significative in termini di partecipazione e coinvolgimento sono, per esempio:
- cineforum per bambini e per adulti;
- iniziative con associazioni del territorio quali -attività in ludoteca, -feste sociali, -cicli di trasmissioni radio, -campi estivi per ragazzi (occasione per veicolare messaggi educativi trasversali). In questo ambito non si ritiene opportuno dare delle indicazioni dettagliate poiché ogni territorio ha risorse sociali e culturali differenziate. Tuttavia, si consiglia di utilizzare tutti gli strumenti che l'esperienza e la sua elaborazione creativa suggeriscono, valorizzando la molteplicità di risorse che il territorio offre, per creare una cultura dell'accoglienza che possa contribuire ad eliminare discriminazioni e stereotipi verso chi è portatore di una qualche diversità e possa favorire di conseguenza la crescita di un contesto accogliente e inclusivo anche per il bambino adottato.

FOCUS

1. L' inserimento del bambino adottivo nella famiglia allargata

La conoscenza dell'ambiente di vita, delle relazioni sociali, del contesto comunitario di riferimento delle coppie di coniugi aspiranti l'adozione, rappresentano delle variabili di fondamentale importanza da esplorare in previsione dell'accoglienza di un bambino adottivo.

Tuttavia, per valutare in modo complessivo la qualità del processo di inserimento di un bambino adottivo, non ci si può limitare alla coppia genitoriale, ma occorre considerare, per quanto possibile, tutti quei mondi significativi e tutte le persone importanti con cui il bambino entrerà in contatto.

La conoscenza preventiva delle risorse, reali ed affettive, della famiglia allargata, costituisce un elemento rilevante per definire il lavoro di sostegno e di accompagnamento che gli operatori dei servizi, pubblici e privati, sono chiamati a svolgere a favore di una neo-coppia genitoriale. In particolare, è utile tenere in considerazione che sempre più i nonni rappresentano, dopo i genitori, le prime persone significative compartecipi dello sviluppo psico-fisico e relazionale di un bambino e sono chiamati a collaborare nella definizione di un comune senso di appartenenza familiare. Gli anziani rimangono il simbolo di principi duraturi, tessono la storia della famiglia, riallacciano il presente e il futuro al tempo passato. Le storie che raccontano costituiscono una parte importante dell'identità di ogni famiglia e di ciascun membro all'interno di essa.

Proprio perchè depositari delle storie familiari, il loro coinvolgimento attivo in un progetto di genitorialità adottiva fin dal suo esordio, costituisce un elemento predittivo importante in termini della creazione di un significativo legame genitoriale e filiale.

Le coppie adottive che si sentono "autorizzate" dai propri genitori a prendersi cura di un bambino "nato da altri", vivono questo passaggio generazionale con maggiore fiducia, sicuri di poter contare sul sostegno di chi li precede, di chi, per loro, rappresenta la generatività e la trasmissione dell'eredità familiare.

Quando gli aspiranti nonni adottivi vengono coinvolti dai figli in merito alla loro scelta adottiva, entrano anch'essi a far parte di questo progetto di genitorialità sociale che non conosce confini territoriali. Ma, alla pari dei figli, anche per loro inizia un tempo "dell'attesa" fatto di gioie, di timori, di preoccupazioni, di tolleranza dell'incerto, accompagnato, spesso, da una scarsa conoscenza del mondo dell'adozione con il quale, prima o poi, dovranno convivere. E' auspicabile che gli operatori dei servizi, pubblici e privati, possano affinare degli strumenti di intervento professionale volti all'ascolto ed al coinvolgimento dei futuri nonni, nelle tre fasi dell'iter adottivo (pre-attesa e post). Due azioni che negli anni si sono via via consolidate nei diversi territori della Regione Veneto nel perseguimento di questo obiettivo, sono rappresentate da:
- la visita domiciliare alla famiglia allargata, tramite il coinvolgimento degli aspiranti nonni adottivi nell'ultima parte dell'incontro a domicilio contemplato nell'iter psico-sociale valutativo;
- le serate di sensibilizzazione, che hanno permesso un confronto/dialogo tra nonni adottivi e nonni in attesa di concretizzazione di questo progetto.

Le possibilità di sperimentare metodologie innovative volte alla migliore accoglienza di un bambino con percorsi di vita

speciali sono molteplici e lasciano ampio spazio alla creatività di tutti gli operatori coinvolti in questo campo.

FOCUS

2. Adozione e scuola.

L'adozione sembra essere un fattore di rischio verso un buon adattamento scolastico, sia sul versante relazionale che su quello dell'apprendimento. Le difficoltà scolastiche, per i ragazzi adottati, sembrano essere quasi ubiquitarie e tali difficoltà a scuola sono spesso causa di scontri e sofferenze per tutta la famiglia. Non potendo credere che tutti, o quasi, i ragazzi adottati siano poco dotati intellettualmente è necessario cercare di capire meglio le ragioni di una difficoltà così diffusa.

La generalità del problema fa pensare che si tratti di una carenza di qualcosa che non riguarda la sfera intellettuale, anche se ha ripercussioni sulle capacità cognitive dei ragazzi. Una prima ipotesi, condivisa da molti studiosi, parte dalla evidente constatazione dell'esistenza di una inibizione alla conoscenza.

Per i bambini adottati ogni difficoltà di comprensione può rappresentare la conferma della propria diversità, che viene quindi vissuta come inferiorità, producendo inevitabilmente frustrazione.

Sappiamo che tollerare la frustrazione è essenziale per lo sviluppo del pensiero. Il bambino che tenta di fuggire la frustrazione, evita il pensiero, provocando l'inibizione delle sue capacità mentali.

I bambini adottati hanno difficoltà di apprendimento scolastico molto spesso in specifiche aree e/o materie (la matematica, la storia ad esempio..) perché ci sono difficoltà direttamente collegabili alla storia abbandonica dei bambini e alla loro difficoltà di creare nuovi legami, non solo a livello relazionale, ma anche a livello di pensiero.

Condizioni di deprivazione subite nei primi anni di vita hanno impatti, talvolta gravi, sul cervello in fase di sviluppo, creando pesanti conseguenze su aree legate alla memoria ed alla logica.

Ovviamente tutto questo ha un impatto negativo sull'andamento scolastico del bambino adottato: senza inoltrarsi in vere e proprie difficoltà di apprendimento o disturbi specifici, quali dislessia, disortografia, discalculia, che comunque sembrano interessare in misura maggiore i bambini adottati rispetto agli altri, si riscontrano difficoltà più generali quali quelle di concentrazione, di attenzione, di astrazione, difficoltà di memorizzazione, mancanza di interesse.

Queste difficoltà sembrano appunto legate alla mancanza della costituzione di legami affettivi fondamentali che sono alla base di ogni sviluppo regolare.

Aggiungiamo inoltre che spesso possono essere intervenuti danni biologici pre e post natali dovuti al degrado socio-culturale dei genitori biologici quali: alcolismo, tossicodipendenza, scarsità dei controlli medici delle madri in gravidanza, alimentazione insufficiente o scorretta nella prima infanzia.

Si ritiene che per poter apprendere sia necessario avere dentro di sé uno spazio tranquillo e sicuro dove immagazzinare ed elaborare le nuove conoscenze, perché l'ansia impedisce la concentrazione e la ritenzione di ciò che si è appreso. Per questo risulta necessario riflettere sull'inserimento scolastico del bambino adottato cercando di rispettare i suoi tempi, la sua storia, senza sovrainvestire l'ambito scolastico, dimostrando sempre accettazione, al di là dei risultati, riconoscendo i sentimenti del bambino, invece di criticare i suoi comportamenti.

Risulta quindi necessaria una adeguata formazione indirizzata sia agli insegnanti che ai genitori ed una forte collaborazione tra la scuola e la famiglia del bambino adottato affinchè l'ambito scolastico non diventi, invece di momento di crescita relazionale e culturale, ambito di frustrazione e conflitto.

FOCUS

3. "Le adozioni successive.."

La richiesta di una seconda adozione nasce nelle coppie dal desiderio di avere un altro figlio. Essa si compone di motivazioni esplicite e di sottostanti aspetti latenti non sempre presenti alla coscienza dei coniugi.

Le motivazioni esplicite sono sempre legate al desiderio di allargare la famiglia accompagnato dalla percezione della esistenza di uno spazio disponibile per un nuovo bambino e dal desiderio/bisogno di dare un fratellino al primo figlio.

Spesso le coppie iniziano il percorso per una seconda adozione pochi mesi dopo l'arrivo del primo bambino, preoccupati della lunghezza dell'iter o sollecitati emotivamente dalla esperienza dell'essere diventati finalmente genitori, (soprattutto nei casi di adozioni di bimbi molto piccoli).

La presa in carico di queste situazioni pone gli operatori nella necessità di tenere presenti tutti questi aspetti, ma anche di approfondire i motivi latenti della richiesta che molto spesso appaiono collegati al bisogno di "riempire " lo spazio familiare per realizzare il progetto originario della famiglia, o per colmare una sorta di difficoltà /delusione rispetto alla prima adozione. Spesso è presente l'illusione che, creando la fratria, i bambini si aiuteranno reciprocamente offrendo supporto alle loro funzioni genitoriali,(spesso questo avviene invece in adozioni di bambini più grandicelli che chiedono "un compagno di giochi").

Alla base di tutto ciò sembra esservi, oltre che un vissuto non elaborato di disagio, la negazione della specificità del processo adottivo in nome di una sorta di normalizzazione familiare.

Il focus del lavoro con la famiglia sarà quindi quello di chiarire questi aspetti, sui quali si dovrebbe fondare un nuovo concetto di idoneità, insieme ad un lavoro di osservazione del bambino sia nella relazione con i genitori che sul piano del recupero e riparazione avvenuta o meno nel periodo di inserimento.

La attenta osservazione psico-diagnostica del minore, del suo livello di sviluppo, del processo di integrazione nella nuova famiglia, del recupero della sua storia, ci permetterà di aiutare i genitori a confrontare il loro desiderio di un altro figlio con le reali esigenze del bambino e con la realtà del loro nucleo familiare.

La valutazione di una seconda idoneità, lungi dall'essere una sorta di ripetizione in automatico rispetto alla prima, si potrà cosi fondare sulla valutazione congiunta di più elementi: la situazione psico-evolutiva del minore e la sua capacità di condividere i genitori con un fratello, le reali risorse e motivazioni della coppia, riguardo alla richiesta di un secondo figlio, e la sua capacità protettiva rispetto al bambino che c'è ed ai suoi bisogni.

Questi elementi si pongono come fondamentali per la valutazione delle risorse familiari rispetto al bambino che dovrebbe inserirsi in famiglia, pur tenendo conto e valorizzando i naturali desideri della coppia ma senza limitarsi ad

essi . Poiché " ..non è l'intensità del desiderio che salvaguarda dal rischio..".

FOCUS

4. L'adozione di bambini grandi

L'adozione di bambini "grandicelli" (> di 9 anni) presenta problemi importanti che necessitano di una riflessione. E' assodato il fatto che più alta è l'età del minore e maggiori sono i problemi e le limitazioni riscontrabili nell'inserimento familiare e sociale.

Il dato da solo è però insufficiente a capire la complessità del problema in quanto sarebbe necessario acquisire maggiori informazioni rispetto al tipo di attaccamento e i modelli relazioni acquisiti nella fase preadottiva. Le ricerche infatti depongono per una prognosi negativa (manifestazione di problemi comportamentali e psicopatologie) quando, oltre al fattore età al momento dell'adozione, si considera anche l'età di separazione dalla famiglia di origine: più precoce è l'abbandono, più alta la possibilità di sviluppare in seguito comportamenti disturbati, con l'aggravante se si aggiungono reiterate esperienze di istituzionalizzazione o di affido pregressi l'adozione. Per una valutazione psicopatologica e prognostica quindi si deve considerare un sistema multifattoriale in parte collegato ai traumi e carenze subite, in parte all'età in cui queste esperienze emotive si sono avute, seguendo in questo le teorie dell'attaccamento. Per questi ragazzi l'inserimento e l'adattamento al nuovo ambiente sociale, amicale e scolastico tende ad essere nel tempo significativamente simile ai ragazzi non adottati, mentre la criticità risulta la dimensione dell'appartenenza alla nuova famiglia. E' la difficoltà del legame ad essere maggiormente danneggiata, dove i traumi pregressi l'adozione svolgono un'azione inibente se non problematica della relazione affettiva sia con gli adulti che con i pari.

Per tutti i bambini è difficile (se non impossibile) "cambiare i genitori", sostituire cioè quello che è naturale e biologico con una relazione psicologica, anche se positiva. Questo aspetto necessita di un tempo per essere elaborato ed accettato dal ragazzo e non sempre questo passaggio avviene, soprattutto quando il senso di appartenenza lo si era strutturato nel paese di origine e nella propria terra. E' come se il ragazzo dicesse: "in questa famiglia mi trovo bene, i genitori mi amano, hanno molte premure e anch'io voglio bene a loro e sono riconoscente, ma non è la mia famiglia, non la sento mia…". I genitori che adottano un bambino grandicello devono essere consapevoli di queste dinamiche psicoaffettive e relazionali per accettare e gestire al meglio le inevitabili frustrazioni conseguenti a ciò.

FOCUS

5. Adozione di bambini con problemi di salute

Negli anni è aumentato il numero di bambini in stato di adottabilità, stranieri ed italiani, affetti da patologie più o meno gravi, tra le più diffuse: labiopalatoschisi (con differenti gradi di gravità), epilessia, diabete, epatite B e C, sieropositività, malformazioni cardiache, ritardo generalizzato dello sviluppo, ritardo cognitivo, difficoltà di linguaggio, iperattività, patologie genetiche. Questo cambiamento attiene da un lato alle aumentate capacità diagnostiche dei servizi medici dei paesi di provenienza dei bambini capaci oggi di presentare più chiaramente la situazione sanitaria dei minori adottabili, dall'altro alla consapevolezza, maturata anche nei paesi di origine dei minori, che la presenza di patologie nei bambini non impedisce che possano essere accolti nelle famiglie adottive così come che la mancata conoscenza ed accettazione delle coppie rispetto ai problemi sanitari è spesso associata ai fallimenti adottivi e alle crisi coniugali.

I dati raccolti sui bambini già in adozione ci presentano un panorama di sostanziale miglioramento strettamente connesso a cure mediche repentine ed adeguate gestite ed accompagnate da un ambiente affettivo ricco e supportivo.

La definizione della situazione sanitaria dei bambini costringe le coppie e gli operatori ad attivare una riflessione sulle reali capacità, in seno alla coppia e alla famiglia adottiva, di accogliere questi bambini: di sostenerne i loro bisogni di cura e le tensioni dei controlli o delle eventuali ospedalizzazioni senza trasformare la relazione genitoriale in una relazione unidirezionale di cura sanitaria inficiando così lo spazio di creazione di un rapporto genitoriale, e di riparazione del piano affettivo.

Enti autorizzati e servizio pubblico sono quindi chiamati ad attivare queste riflessioni nelle coppie e con le coppie aiutandole a definirsi rispetto ad una scelta. È fondamentale che gli operatori non cadano nella "trappola" della minimizzazione dei rischi di tale disponibilità colludendo con la speranza dei coniugi che tale apertura non comporti poi un abbinamento di questo tipo. Appare rilevante sottolineare come non sia la presenza o assenza di patologia nei bambini ad inficiare lo spazio di costruzione di una relazione genitoriale con lui ma la potenzialità e capacità della coppia genitoriale di potersi prefigurare una relazione genitoriale piena e significativa con lui/lei in presenza della patologia.

FOCUS

6. Strumenti

Nella valutazione delle coppie i Paesi stranieri sempre più frequentemente segnalano come rilevante l'utilizzo, oltre al colloquio clinico e sociale, di strumenti diagnostici e/o di valutazione della personalità che siano standardizzati e validati a livello internazionale. In alcuni Paesi la richiesta sottende la necessità di verificare la salute mentale dei coniugi e pertanto nelle conclusioni della relazione sarà necessario esprimere un parere diagnostico. In altri Paesi invece la richiesta risponde al bisogno di poter avere una descrizione del funzionamento individuale dei coniugi e sulla loro situazione relazionale individuale, di coppia e di famiglia allargata con l'obiettivo di individuare l'abbinamento mirato. Infine per altri Paesi l'utilizzo degli strumenti viene visto come una ulteriore garanzia che quanto emerso dai colloqui non sia inficiato dalla volontà della coppia di fornire una immagine positiva di sé.

Tra gli strumenti psicologici vengono segnalati l'MMPI-2, il 16PF, il Warteg, il Big Five e il Rorshach. Tra quelli sociali vengono indicati il Genogramma e l'Ecomappa. L'operatore è chiamato ad esplicitare i teste la motivazione della scelta utilizzati nella premessa delle relazione, non sarà necessario riportare i punteggi al test, quanto l'interpretazione degli stessi.

Qualora si desideri utilizzare altri test sarà sempre necessario che essi siano stati standardizzati e validati nel paese di provenienza della coppia aspirante. L'operatore dovrà presentare lo strumento (struttura, teorie cui si riferisce, interpretazioni possibili, validazione) esplicitando le ragioni per cui ne ha ritenuto utile l'utilizzo. E' sempre fondamentale creare connessioni tra le evidenze emerse attraverso gli strumenti diagnostici utilizzati con il percorso di vita della coppia e il

profilo individuale e di coppia delineato nella relazione psicosociale.

FOCUS

7. Problemi di salute delle coppie aspiranti l'adozione

A fronte dell'aumento dei bambini adottabili maggiormente compromessi dal punto di vista della salute, si registra un altrettanto incremento delle coppie aspiranti all'adozione portatrici di situazioni sanitarie particolarmente complesse, come ad esempio: tumori, trattamenti chemio o radio terapici in corso o conclusi da poco, malattie croniche degenerative invalidanti, malattie rare, deficit sensoriali, problemi psichici richiedenti l'assunzione di psicofarmaci.....

Queste particolari situazioni, se di per se' non rappresentano un valore ostativo assoluto all'adozione, rappresentano comunque un fattore limitante che attualmente,sia in Italia, sia all'estero, viene molto approfondito e considerato ai fini di una proposta di abbinamento.

Risulta importante, pertanto, che fin dall' indagine psicosociale, gli operatori si documentino sulla tipologia della malattia, chiedendo, ad esempio, alla coppia un certificato medico specialistico esplicitante una diagnosi chiara ed una prognosi in funzione dell'adozione. Tale documento costituirà per gli operatori un ulteriore strumento di valutazione per poter esprimere un parere tecnico in merito all'adozione, secondo l'incarico ricevuto dal Tribunale per i Minorenni.

Inoltre, il certificato allegato alla relazione psico-sociale, può fornire al Tribunale per i Minorenni gli elementi necessari per poter esprimere l'idoneità o meno all'adozione.

Anche i Paesi stranieri sono sempre più attenti a tutelare i bambini che devono andare in adozione internazionale cercando di assegnare loro coppie che, tra le altre caratteristiche, soddisfino una migliore condizione ed aspettativa di vita.

E' opportuno che le coppie siano informate che, alcune patologie mediche pregiudicano l'adozione in alcuni Paesi, come ad esempio quelli dell'est europeo che, di fatto, non permettono l'adozione a persone che sono state afflitte da problematiche di tipo oncologico, anche se risolte, o da malattie croniche degenerative invalidanti.

Alcuni Paesi dell'estremo oriente sono molto attenti a problematiche di tipo psichico mentre altri paesi africani accolgono problematiche oncologiche risolte e deficit sensoriali, ma non malattie croniche degenerative.

Nelle diverse aree geografiche si possono così trovare sensibilità diverse rispetto alle differenti problematiche sanitarie dei genitori aspiranti all'adozione.

Solo gli Enti Accreditati per le Adozioni Internazionali sono in grado di fornire nel dettaglio le reali possibilità di adozione nei singoli Paesi di origine dei bambini.

Questo comporta la necessità di un costante raccordo tra le varie Equipe Adozioni e gli Enti per poter fornire alle coppie indicazioni precise sulle reali possibilità di adozione, in presenza di problematiche sanitarie di una certa rilevanza.

Si vuole comunque ribadire che, pur non rappresentando un valore ostativo assoluto, particolari problematiche sanitarie degli aspiranti genitori adottivi vanno valutate appunto per il particolare contesto : le coppie devono essere accompagnate in una seria riflessione sulle possibili conseguenze che una situazione sanitaria non ottimale può provocare sulla storia di bambini già provati dall'abbandono e da altre gravi criticità.

FOCUS

8. I bambini abusati

Dai racconti dei bambini adottivi emergono spesso situazioni di molestie ed abusi sessuali subiti prima dell'adozione. In questi casi i vissuti traumatici di abbandono e colpa dovuti alla storia adottiva vengono rinforzati da quelli legati a queste esperienze. Ne derivano sintomi depressivi e dissociativi, iperattivazione, squalificazione del sé, visione persecutoria del mondo, assenza di prospettiva futura, pensieri di morte, con i relativi effetti sul piano comportamentale e sulla possibilità di uno sviluppo equilibrato. L'avvio della relazione con i genitori adottivi può risultare più complesso, in caso di abuso intrafamiliare, a causa della confusione di ruoli e della difficoltà da parte del bambino di distinguere l'affetto sul piano della tenerezza da quello sul piano sessuale.

I genitori adottivi del resto possono provare vissuti di rabbia, impotenza e confusione rispetto al desiderio di "fare giustizia" per il loro bambino da un lato ed alla preoccupazione per lui dall'altro. La percezione dell'estraneità del bambino, possibile all'instaurarsi del legame adottivo, può venire acuita, ostacolando l'attaccamento. D'altro canto diventa più difficile per i genitori riconoscere, valorizzare e tenere assieme il passato del bambino, il suo paese (se straniero) e le figure che hanno fatto parte della sua storia.

Il rischio principale è quello di collusione allontanando l'evento ("adesso è in salvo") o portando a giustificazione la differenza di ambiente culturale: la molestia sessuale sui minori infatti, seppur con declinazioni diverse, è un tabù in tutte le culture.

Sono quindi azioni fondamentali da parte degli operatori la segnalazione all'Autorità Giudiziaria secondo gli obblighi di legge (per le situazioni nazionali alla Procura del Tribunale Ordinario, per quelle internazionali alla Questura che attiva l'Interpol – i genitori possono invece fare denuncia presso la Questura o i Carabinieri) e la presa in carico del nucleo familiare in un'ottica che tenga conto della specificità dell'impatto traumatico sia per l'esperienza adottiva che per quella di abuso sessuale.

FOCUS

9. L'adozione di fratelli

I dati a livello nazionale evidenziano che, negli ultimi 3 anni, circa un quinto delle adozioni riguarda fratrie. Appare importate accompagnare gli adottanti a riflettere sulla scelta di divenire genitori di fratelli soffermandosi sulle motivazioni, sulle risorse emotive, relazionali e sociali per affrontare le specificità del divenire famiglia complessa. In alcuni casi la scelta sembra essere più influenzata da contingenze, urgenze e opportunità rispetto all'iter che non risultato della coscienza delle dinamiche e dei bisogni in gioco nell'adozione di fratelli.

La relazione fraterna contribuisce allo sviluppo affettivo, cognitivo, linguistico del bambino. Gli studi indicano, infatti, come vari aspetti della relazione fraterna siano implicati nello sviluppo di una teoria della mente, dell'empatia e della comprensione delle emozioni e dei comportamenti sociali. I rapporti fraterni contribuiscono in modo sostanziale all'adattamento del bambino e sono fonte di supporto nei momenti familiari difficili. Nell'ambito delle adozioni, in particolare di quelle internazionali essere adottati insieme può costituire un fattore protettivo e nelle diverse fasi della strutturazione della dimensione familiare. L'adozione di fratelli, due o più, riguarda

circa un quinto delle coppie che adottano (dati CAI, 2008 e 2009) e soprattutto in alcune realtà l'adozione di 3-4 bambini è abbastanza frequente. Nel panorama delle adozioni si possono individuare diverse tipologie di adozioni di fratelli:

- Bambini che hanno in comune uno o entrambi i genitori biologici e hanno sempre vissuto insieme;
- Bambini che hanno in comune uno o entrambi i genitori biologici e hanno vissuto insieme fino all'inserimento in casa famiglia o istituto e si ritrovano al momento dell'adozione;
- Bambini che hanno in comune uno o entrambi i genitori biologici ma si conoscono solo nel momento dell'adozione;
- Bambini che non sono fratelli biologici ma diventano fratelli entrando in momenti diversi nella stessa famiglia in seguito a più adozioni.

Nelle situazioni in cui i bambini divengono fratelli a seguito dell'adozione, senza quindi un legame affettivo precedente, o che si ritrovano dopo una lunga separazione, possiamo distinguere, come propone Sarno (2001) tra stato psichico e stato giuridico-anagrafico della relazione. Si può essere fratelli senza necessariamente un sentimento di fraternità e appartenenza.

Saranno i genitori ad aiutare i bambini a conoscersi e a integrarsi in una dimensione di confidenza e vicinanza Quando il legame è precedente all'adozione e quando la fratia è composta da due o tre bambini, si osserva la suddivisioni dei ruoli all'interno del piccolo gruppo: uno dei fratelli, di solito il maggiore o quello con specifiche caratteristiche di personalità e modalità difensive, assume il ruolo di leader e sostituto genitoriale, divenendo la guida e il riferimento per sé e i fratelli, con tratti di "indurimento" e di "adultizzazione" precoce, anche in bambini molto piccoli. Il fratello minore, invece, può conservare un senso di fiducia dato dal sentirsi protetto e sviluppare modalità relazionali di dipendenza e adattamento più facilitanti al momento dell'adozione. I bambini tendono a mantenere il loro legame esclusivo, ad esempio parlando tra loro utilizzando la lingua d'origine, suscitando in alcune situazioni il senso di esclusione e di "inutilità" da parte dei genitori.

Nota: il TpM secondo le indicazioni ricevute a suo tempo dalla C.A.I. rilascia l'idoneità all'adozione internazionale di più minori solo se fratelli

Finestre della fase dell'attesa

I GRUPPI DI SOSTEGNO NELL'ATTESA

alcune note metodologiche:

Ogni gruppo è composto da circa 8-10 coppie, che hanno già ricevuto l'idoneità e che quindi si trovano nella fase dell'attesa di un'adozione nazionale ed internazionale.

Il gruppo si incontra a cadenza mensile per circa due ore ed è coordinato da un operatore dell'équipe adozioni o dell'Ente autorizzato (Psicologo – Assistente Sociale).

Il ruolo dell'operatore all'interno del gruppo è quello di guida, chiarificazione ed indirizzo alle coppie rispetto alle domande e criticità che il gruppo evidenzia.

Il lavoro di gruppo ha una durata di un anno (circa 10 incontri); al termine viene utilizzato un questionario per la verifica del lavoro.

E' prevista una supervisione del lavoro da parte di un operatore esperto esterno.

Alcune tematiche che possono essere affrontate e sviluppate nel corso degli incontri

Il tempo di attesa

- la gestione della frustrazione del periodo di attesa
- l'attesa tra illusione e timore – il rischio dell'idealizzazione di sé come coppia e del bambino
- la programmazione del futuro e la gestione degli inevitabili imprevisti
- come cambia il rapporto di coppia nel periodo di attesa
- la relazione con le rispettive famiglie di origine in questo periodo la preparazione all'incontro con il bambino
- i sogni, i desideri e proiezione del bambino adottivo ed il confronto con i dati di realtà dell'adozione
- la gioia e la paura di diventare genitori: il timore di non essere all'altezza del compito
- la diversità del vissuto della futura mamma e del futuro papà
- la motivazione all'adozione e i pregiudizi sociali e familiari
- adozione nazionale ed internazionale: quali differenze?
- i problemi collegati all'età, all'etnia, alla salute del bambino adottato
- la presenza di altri figli in famiglia

Finestre della fase dello studio di coppia

LA VALUTAZIONE PSICOSOCIALE DI COPPIA:

Gli strumenti dello Psicologo: il colloquio clinico (struttura di personalità) – l'osservazione della dinamica di coppia – eventuale utilizzo di strumenti testistici

Gli strumenti dell'Assistente Sociale: il colloquio narrativo (sociogramma – domande circolari) – l'osservazione delle reti familiari e sociali – la visita domiciliare: il contesto abitativo

la valutazione psicologica

- la struttura di personalità: assetto cognitivo – affettivo – relazionale
- la dinamica di coppia: motivazione alla scelta di coppia, la gestione delle crisi e dei conflitti, la relazione con le rispettive famiglie di origine
- le fasi e le crisi di sviluppo evolutivo: il livello di maturazione personale e di coppia, la capacità di tolleranza alle frustrazioni e la flessibilità al cambiamento, la modulazione tra aspetti reali ed ideali del bambino adottato
- l'utilizzo eventuale di tests

la valutazione sociale

- La biografia personale e di coppia (coll. narrativo - sociogramma)
- la costruzione del legame e l'esperienza di coppia
- la relazione con le rispettive famiglie di origine
- le relazioni e reti sociali ed amicali
- l'abitazione: la collocazione nel contesto familiare e ambientale e l'osservazione di come è vissuta e costruita la casa
- la gestione dell'aspetto economico

Il funzionamento dei coniugi e della coppia

1. Il coniuge
   - il modello, i copioni familiari ed il mandato familiare
   - la risoluzione delle fasi critiche evolutive
   - il livello di autonomia o di dipendenza dalla fami-

glia
- il grado di soddisfazione e di autorealizzazione attuale
- gli elementi di criticità e l'attuale livello di maturità

2. La coppia
   - Il modello ed il funzionamento di coppia (con o senza figli)
   - il livello di autonomia o dipendenza dai reciproci modelli
   - gestione delle differenze e dei conflitti di coppia

Finestre della fase del post-adozione

POST-ADOZIONE - VADEMECUM

In questi ultimi anni, le aule delle scuole italiane sono frequentate da tanti bambini che sono stati adottati. Provengono sia dal nostro Paese che da Paesi lontani. È un fenomeno nuovo per la nostra scuola ancora un po'impreparata a capire le esigenze di questi bambini e le strategie da attivare, non esiste infatti una normativa specifica né una prassi di comportamenti che lo tenga presente.

Gli insegnanti, desiderosi di affrontare con sensibilità ed efficacia le situazioni più complesse, sono spesso sprovvisti di informazioni chiare e di strumenti adeguati per fronteggiare i problemi relazionali,comportamentali e le difficoltà di apprendimento.

Da queste considerazioni è nata l'idea di costruire in alcune realtà regionali (Vicenza, Belluno, Rovigo) uno strumento utile al corpo docente – il vademecum–che rappresenta una linea-guida per l'inserimento scolastico del bambino adottato. ll vademecum propone riflessioni e proposte educative e didattiche sulle caratteristiche dell'esperienza scolastica del bambino adottato, esaminando gli aspetti più rilevanti di un incontro spesso difficile.

In particolare, viene analizzato il ruolo che la scuola ha (o dovrebbe avere) nella vita di un bambino adottivo,le diverse dimensioni che caratterizzano questo incontro, il modo in cui viene affrontata la sua storia personale, l'eventuale differenza etnica e le difficoltà di apprendimento.

L'obiettivo è quello di fornire indicazioni utili a comprendere meglio le tante specificità del rapporto bambino adottato-scuola e trovare per ciascuna di esse una risposta adeguata.

FONTI NORMATIVE E BIBLIOGRAFICHE

FONTI NORMATIVE

- Legge 4 maggio 1983, n. 184 "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori".
- Legge 31 dicembre 1998, n. 476 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei diritti dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a l'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri".
- Legge 28 marzo 2001, n. 149 "Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante 'Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori' nonchè al Titolo VIII del libro primo del codice civile".
- D.P.R. 8 giugno 2007 n. 108 "Regolamento recante riordino della Commissione per le adozioni internazionali".
- Presidenza del Consiglio dei Ministri – Commissione per le adozioni internazionali Delibera contenete i criteri per l'autorizzazione all'attività degli enti prevista dall'art 39-ter della legge 4 maggio 1983 n.184 e successive modificazioni, e la disciplina delle modalità di iscrizione nel relativo albo – Delibera n.13/2008/SG
- D.G.R. n. 712 del 23 marzo 2001 "Attuazione regionale L. 31 dicembre 1998, n. 476 "Ratifica ed internazionale, fatta a l'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri".
- D.G.R. n.1132 del 6 maggio 2008 "Approvazione del nuovo Protocollo Operativo per le adozioni nazionali ed internazionali (art. 39 bis legge 184/1983)

BIBLIOGRAFIA

AA.VV Storie di padri adottivi Collana Percorsi Familiari Ed. Ancora 2000

AA.VV. "Schema di studio delle famiglie adottive" a cura del Servizio Sociale Internazionale - sez.italiana,

AA.VV. " I criteri predittivi della buona genitorialità adottiva" Minori e Giustizia , n 4, anno 2000, Franco Angeli Editore

AA.VV. "Adozioni internazionali sul territorio e nei servizi", Istituto degli Innocenti FI (2003)

AA.VV. "Adozioni internazionali" Quaderni del centro nazionale di documentazione ed analisi dell'infanzia e adolescenza , n. 16, Istituto degli Innocenti, Firenze (2000)

AA.VV. "L'inserimento scolastico dei minori stranieri adottati", Istituto degli Innocenti, Firenze (2003)

AA.VV. "Percorsi problematici dell'adozione internazionale", Istituto degli Innocenti FI (2003).

AAVV Sul diritto dell'adottato di conoscere l'identità dei propri genitori naturali in "Il diritto di famiglia e delle persone " n. 4, 1996 pp. 1551-1559

Algini M. L. (a cura di) 2003, Fratelli, Ed. Borla, Roma

Allen, J.G ., Fonagy, P. (2006) La mentalizzazione. Psicopatologia e trattamento, Bologna, Il mulino

Alloero L., Pavone M. T., Rosati A. (2 Ed), Siamo tutti figli adottivi: nove unità didattiche per parlarne a a scuola, Rosenberg & Sellier, Torino 2004

Ammaniti, M. (2008) Pensare per due: nella mente delle madri, Roma-Bari, Laterza

Andolfi, M. (a cura di) 1999, La crisi della coppia, Milano, Raffaello Cortina

Artoni Schlesinger, C., Gatti, P. (2009)Adozione e apprendimento scolastico, in «Richard e Piggle», 1, p. 67-81

Aurino G, Stazione P.(a cura di) "Le adozioni nella nuova disciplina" legge del 28 marzo 2001 n.149 Giuffrè (2001)

Baden A. (2001) Psychological adjusTribunale per i Minorennient of transracial adoptees: applying the cultural racial identy Model. American Pychological Association on Line.

Bal Filoramo, L. (2001) L'adozione difficile, Roma, Borla

Bandini G., Adozione e formazione. Guida pedagogica per genitori, insegnanti ed educatori, ETS Editore, 2007

Bandini, G. (a cura di) 2007 Adozione e formazione, Pisa, ETS

Bart R., Brooks D. (1997) A longitudinal study of family structure and size and adption outcomes. Adotion Quartely. Vol. 1, pp. 29 – 56.

Beck, U., Beck-Gernsheim, E. (1996) Il normale caos dell'amore, Torino, Bollati Boringhieri

Binda, W. (a cura di), 1996 Diventare famiglia, Milano,

Franco Angeli, p. 212-263

Binda, W., Greco, O., Colombo, C. (1989) La nascita di un figlio nella trama di una famiglia estesa, in «Attraverso lo specchio», 23, 7, p. 61-86

Bion W.R. (1961), "Esperienze nei gruppi", Armando, Roma 1972

Bondy D. (1997) The effectiveness of brief family therapy with families adopting special needs children. Dissertation Abstracts International Sectio B: The Sciences and Engineering. Oct; Vol 58(4- B),

Bonilini G. Cattaneo G. (1999) "Filiazione e adozione" Utet

Borgna, E.(2006) L'attesa e la speranza, Milano, Feltrinelli

Bortoloso C. (1997) La formazione delle coppie adottive: una esperienza in Giustizia Minorile e servizi sociali Ed. F. Angeli Milano

Boston, M., Szur, R. (1987) Il lavoro psicoterapeutico con bambini precocemente deprivati, Napoli, Liguori

Bowlby, J. (1976-1983) Attaccamento e perdita, Torino, Bollati Boringhieri

Bramanti, D., Rosnati, R. (1998) Il patto adottivo: l'adozione internazionale di fronte alla sfida dell'adolescenza Milano, Franco Angeli

Brienza M. e Grazioli M., "I rapporti fra i servizi e gli enti autorizzati nell'informazione e preparazione all'adozione internazionale", in Minori Giustizia (4/2000) F.Angeli

Camiolo M. "Significato e forme della Famiglia adottiva" in Minori e Giustizia, n. 2 (1997)

Campanato G., Rossi V., (2003) "Manuale dell'adozione nel diritto civile, penale, del lavoro, amministrativo, tributario", Cedam, Padova

Capellini L. (1998) "Adozione nazionale ed internazionale" Prospettive Sociali e sanitarie n. 11

Cassani Bortoloso M., (1997) "La formazione delle coppie adottive, un'esperienza", in Giustizia minorile e servizi sociali, F.Angeli Milano

Cavallo M. (a cura di, 2001)Viaggio come nascita. Genitori e operatori di fronte all'adozione internazionale Firenze, Istituto degli Innocenti

Cavallo M., (a cura di, 1995) "Adozioni dietro le quinte .Esperienze di vita a confronto dalla voce dei figli, dei genitori, degli operatori", Milano, Franco Angeli

Cavanna, D. (2003) Il fallimento adottivo, in «Infanzia e adolescenza», 2 (3), p. 147-157

Cavanna, D., Rosso, A.M. (2009) Genitori "good-enough": modelli di attaccamento e soddisfazione coniugale in un campione di coppie adottive, in «Psicologia clinica dello sviluppo», 3

Chicoine, J.F., Germain, P., Lemieux, J. (2004) Genitori adottivi e figli del mondo: i vari aspetti dell'adozione internazionale, Trento, Erickson

Chistolini, M. (2006) Scuola e adozione. Linee guida e strumenti per operatori insegnanti, genitori.

Cigoli, V. (2002) La radicale differenza e la bilancia simbolica nel destino della famiglia adottiva, Commissione per le adozioni internazionali (2003), L'inserimento scolastico di minori stranieri adottati: indagine nazionale sul fenomeno, Istituto degli Innocenti, Studi e ricerche n. 2, Firenze

Comunità di S. Egidio (2006) Figli si diventa. Bambini e genitori nell'adozione internazionale, Milano, Leonardo International

Cudmore, L.(2006) Pensare alla coppia nel contesto dell'adozione, in «Rassegna di psicologia», vol. 33, 2, p. 9-29

D'Andrea A. (2000) I tempi dell'attesa, Milano, Franco Angeli

D'Andrea, A., Gleijeses, G. (2000) I fattori di rischio nell'adozione nazionale e internazionale: la famiglia che restituisce, in «Terapia familiare», n. 64, p. 31-65

De Bono I., La formazione dei formatori in prospettiva psicoanalitica: un'esperienza in Toscana, in Bandini G. (a cura di), Adozione e formazione. Guida pedagogica per genitori, insegnanti ed educatori, Edizioni ETS, P

De Luca V. e Straniero G. (1995)"Un figlio ad ogni costo? Le adozioni in Italia tra racconti ed esperienze. Le leggi e il parere degli esperti", Torino, S.E.I.

De Rienzo, E. et al. (1999) Storie di figli adottivi. L'adozione vista dai protagonisti, Torino, Utet Libreria

De Sandre, P. et al. (1997) Maternità e figli tra rinvio e rinuncia, Bologna, Il mulino

Del Bo J. M., Meazza M. (2001) "I percorsi dell'adozione" Il Sole 24 Ore

Dell'Antonio A. (1999) Genitori e capacità genitoriale alle soglie del 2000 Edizioni Seam Roma

Dell'Antonio A., "I percorsi dell'idoneità all'adozione internazionale", in Adozioni Internazionali, (2000) Quaderni del centro nazionale di documentazione e analisi dell'infanzia e dell'adolescenza

Dell'Antonio A.M."Adozione, teoria e pratica dell'intervento psicologico" Franco Angeli (1996) della filiazione adottive, in «Rassegna di psicologia», 3, p. 17-32 1998

La percezione della genitorialità e della filiazione adottive: uno strumento di misurazione, in «Età evolutiva», 59, p. 3-10 2007 Riconoscersi genitori: i percorsi di promozione e arricchimento del legame genitoriale, Trento, Erickson

Dell'Antonio A. Il ruolo delle istituzioni tra presente e futuro In Il percorso istituzionale dell'adozione Realtà e prospettive Ed. Seam Roma 1999

Dell'Antonio, A., M."Rimozione e processi di adattamento nel bambino adottato", Neuropsichiatria Infantile, fasc. 189, pp.285-304 (1997) "Bambini di colore e in affido" Raffaello Cortina (1994) "Adozione internazionale e convenzione dell'Aja" Franco Angeli (1996)

Demetrio, D. (2008) La scrittura clinica: consulenza autobiografica e fragilità esistenziali, Milano,Raffaello Cortina

Demetrio, D.(1996) Raccontarsi. L'autobiografia come cura di sé, Milano, Raffaello Cortina

Di Nicola, P. (2008) Famiglia, sostantivo plurale: amarsi, crescere e vivere nelle famiglie del terzo millennio, Milano, Franco Angeli

Di Nicola, P. (2008) Famiglia: sostantivo plurale. Amarsi, crescere e vivere nelle famiglie del terzo

Di Nicola, P. (a cura di) 2002 Prendersi cura delle famiglie, Roma, Carocci

Di Nuovo S. (a cura di). (2000). Adozione nazionale: alcune riflessioni, Psicologia clinica dello sviluppo, 1, aprile, pp. 164-185

Fabrocini, C., Niro, M.T., Pavese, I. (a cura di) 2008 Primi passi nell'adozione. L'incontro con il bambino nel Paese d'origine, Trento,

Fadiga L. (1999) L'adozione Ed. Il Mulino. Bologna

Farri Monaco M. e Peila Castellani P. (1994)."Il figlio

del desiderio. Quale genitore per l 'adozione ?", Boringhieri, Torino

Farri, M., Pironti, A., Fabrocini, C. (a cura di) 2006 Accogliere il bambino adottivo: indicazioni per insegnanti, operatori delle relazioni d'aiuto e genitori, Trento, Erickson

Fava Viziello, Simonelli (a cura di) 2004, "Adozione e cambiamento", Boringhieri, Torino

Fava Vizziello G., Penzavalli A., Petenà I. (2000). I bambini adottati crescono, Psicologia clinica dello sviluppo, 1, aprile, pp. 145-152.

Fava Vizziello, G. et al. (1999) Adozione e attaccamento: studio dei modelli di attaccamento in adolescenti

Fergusson D., Lynskey M., Horwood L. (1995) The adolescent outcomes of adoption: A 16-year longitudinal study. Journal of Child Psychology and Psychiatry and Allied Disciplines. Vol. 36(4), pp. 597-615.

Ferrara Mori, G. (2008) Un tempo per la maternità interiore, Roma, Borla

Ferro, A. (1998) La tecnica della psicoanalisi infantile, Milano, Raffaello Cortina - 2003 Fattori di malattia, fattori di guarigione, Milano, Raffaello Cortina - 2008 Evitare le emozioni, vivere le emozioni, Milano, Raffaello Cortina

Formenti, L., Gamelli, I. (1998) Quella volta che ho imparato. La conoscenza di sé nei luoghi dell'educazione, Milano, Raffaello Cortina

Franklin L. C. Perché l'amore continui Pratiche Editrice 1998

Galli J., Viero F. (2001) "Fallimenti adottivi", Armando, Roma

Galli, J., Viero. F. (2005) I percorsi dell'adozione. Il lavoro clinico dal pre al post adozione, Roma

Giorgi, S. (2008) L'aeroporto delle cicogne. Creare e condurre gruppi di genitori adottivi, Roma,

Golombock S., Cook R., Bish A., Murray C. (1995) Families created by the new reproductive tecnologies: quality of parenting and social and emotional development of children. Child development. 66, 285 – 298.

Gozzoli, C., Tamanza, G. (1998) Family life space. L'analisi metrica del disegno, Milano, Franco Angeli

Greco O. (2006) Il lavoro clinico con le famiglie complesse. Il test La doppia luna nella ricerca e nella terapia, Milano, Franco Angeli

Greco, O., Ranieri, S., Rosati, R. (2003) Il percorso della famiglia adottiva. Strumenti per l'ascolto e l'accompagnamento, Milano, Unicopli

Grilli R., Taroni F., "Organizzazione, strumenti e metodi del Programma nazionale per le lineegiuda", in Studi Zancan n.5/6-2001

Grimaldi S. (a cura di) 1996 "Adozione: teoria e pratica dell' intervento psicologico" Franco Angeli, Milano,

Groze V. (1996) A 1 and 2 year follow-up study of adoptive families and special needs children. Children and Youth Services Review. Vol 18(1-2), pp. 57-82

Haugaard J.H. (1998) Is adoption a risk factor for the development of adjustemenent problems. Clinical Psychological Review. Vol. 18, N° 1, pp. 47 – 69.

Guidi D, Sessa V. La verità narrabile In La tutela del minore Ed Raffaello Cortina, Milano, 1996 pp. 166-169 a cura di Grezzi Dante, Francesco Vadilonga

Heath A. (1995) Genetic influences on alcoholism risk: A review of adoption and twin studies. Alcohol Health and Research World. Vol. 19(3), pp. 166-171.

Hettema J., Neale M., Kender K. (2001) A review of meta-analysis of the genetic epidemiology of anxiety disorders. American Journal of Psychiatry. 158 (10), 1168 – 1178.

Hinde, H., Shulman, G. (2008) The emotional experience of adoption, London & New York, Routledge

Howe D. (1997) Parent – reported problems in 211 Adopted Children: some risk and Protective factors. Journal Child Psychology Psychiatry. Vol. 38, N° 4, pp. 401 – 411.

Iafrate, R., Giuliani, C.(2006) Enrichment familiare, Roma, Carocci

Iafrate, R., Rosnati, R.(1997) Adozione internazionale: relazioni familiari e percezione della genitorialità e

Juffer F., Rosenboom L. (1997) Infant mother attachment of Internationallly Adopted Children in the Neetherlands. International Journal of Behavioral Development. 20, (1), pp. 93 – 107.

Kaneklin Saviane L. "Adozione e affido a confronto: una lettura clinica" Franco Angeli, Milano, (1995)

Kirby K., Hardesty P. (1998) Evaluating Older Pre-Adoptive Foster Children Professional Psychology: Research and Practice. APA. Vol. 29, No. 5, pp. 428-436.

Langbehn D., Cadoret R., (2001) The adult antisocial syndrome with and without antecedent conduct disorder: comparisons from an adption study. Comprensive Psychiatry. Vol. 24 (4), pp. 272 – 282.

Levy, T.M., Orlans, M. (2000) Attachment disorder and the adoptive family, in Levy, T.M., Handbook of attachment interventions, San Diego, Academic Press, p. 243-259

Light J., Irvine K., Kierulf L. (1996) Estimating genetic and environmental effects of alcohol use and dependence from a national survey: a "quasi adoption" study. Journal of Studies on Alcohol. Vol. 57 (5), pp. 507 – 520.

Liotti G. (2001) Interazioni tra corredo genetico, esperienza relazionale e biochimica cerebrale: commenti ad una indagine sperimentale. Terapia Familiare, 66 – 67, pp. 141 – 156.

Lombardi R. Valvo G. (1999)"Il percorso istituzionale dell'adozione realtà e prospettive" Seam, Roma

Lorenzini, S. (2004) Adozione internazionale. Genitori e figli tra estraneità e familiarità, Bologna, Alberto Perdisa Editore

Luzzato L. e Valvo G., "Il percorso verso l'incontro col minore straniero e il contributo di enti autorizzati e servizi, in Minori Giustizia (4/2000) F.Angeli

Maggioni C. (1997) "Il bambino inconcepibile" Franco Angeli Milano

Main, M. (2008) L'attaccamento. Dal comportamento alla rappresentazione, Milano, Raffaello

Marcovitch S., Cesarlioni L., Roberts W., Swanson C. (1996) Romanian adoption: parent's dreams, nighTribunale per i Minorenniares and realities. Child welfare. Vol. 74 (5), pp. 993 – 1017.

Masina, E. e Montinari, G. "Fra realtà interna e realtà esterna: le dinamiche collusive del contesto relazionale, giudici-consulenti-famiglie", in Kaneklin, S., pp. 165-193 (1995)

Mery La Rosa, "Ci siamo adottati, ovvero tre famiglie in una", 2007, Magi Edizioni

Messina, S., Ronconi, S., Zavattini, G.C. (2009) I disturbi dell'attaccamento nell'infanzia: valutazione diagnostica e prime proposte di intervento, in «Psicologia clinica dello sviluppo», 2

Minori e Giustizia - rivista interdisciplinare di studi giuridici, psicologici, pedagogici e sociali sulla relazione tra minorenni e giustizia- n°2/2008: "I diritti dei bambini nella famiglia e nei procedimenti secondo i "grandi" principi europei";ed. Franco Angeli (MI), novembre 2008

Minori e Giustizia -rivista interdisciplinare di studi giuridici, psicologici, pedagogici e sociali sulla relazione tra minorenni e giustizia- n°1/2009: "Riconoscersi genitori e figli nel percorso dell'adozione" ed. Franco Angeli, maggio 2009;

Minori e Giustizia -rivista interdisciplinare di studi giuridici, psicologici, pedagogici e sociali sulla relazione tra minorenni e giustizia- n° 3/2003: "Il romanzo familiare nella ricerca dei primi genitori delle persone adottate", ed. Franco Angeli, novembre 2004

modello d'attaccamento delle madri adottive, in «Giornale italiano di psicologia», 2, 473-484

Molin, A., Cazzola C., Cornoldi, C.(2009) Le difficoltà di apprendimento di bambini stranieri adottati, in «Psicologia clinica dello sviluppo», 3

Morall Colajanni C., Castelfranchi L."Apprendere dall'adozione", Il pensiero scientifico editore, Roma (1992)

Moretti E., Pregliasco R. Percorsi problematici nell'adozione internazionale. Indagine sul fenomeno della restituzione dei minori adottati da altri Paesi, Firenze , Istituto degli Innocenti (2002)

Mortari, L. (2002) Aver cura della vita della mente, Firenze, La nuova Italia

Mozzon, G. (2002) Genitori adottivi: lavorare in gruppo dopo l'adozione, Roma,

Muraro Giordano Il diritto di ricercare le radici della propria vita La famiglia, n. 193, gen-feb, 1999, pp. 34-46

Norsa, D., Zavattini, G.C. (1997) Intimità e collusione. Teoria e tecnica della psicoterapia psicoanalitica di coppia, Milano, Raffaello Cortina

Nova Micucci D. (1999). Superare i legami di sangue, Famiglia oggi, 3, marzo, p.1.

Novara, D. (1997) L'ascolto si impara. Domande legittime per una pedagogia dell'ascolto, Torino,

Oliverio Ferraris, A. (2002) Il cammino dell'adozione, Milano, Rizzoli

Osservatorio nazionale sulla famiglia (2005) Famiglie e politiche di welfare in Italia: interventi e pratiche, vol. 1 e 2, Bologna, Il mulino

Pace, C.S. (2008) La revisione dei pattern d'attaccamento dei bambini late-adopted e il ruolo del modello di attaccamento delle madri adottive, In: Psicologia Clinica dello sviluppo, n.2, Mulino, pp 473-484

Pace, C.S. et al.(2009) Le relazioni riparano le rappresentazioni? Un'indagine sui modelli di attaccamento in madri adottive e bambini late-adopted, Psicologia Clinica dello sviluppo, n.3 Mulino, pp 485-514

Paradiso L., "Prepararsi all'adozione", (1999) Unicopli Milano

Perry, B. (1997) Incubated in Terror: Neurodevelopmental Factors in the 'Cycle of Violence' In:

Osofsky, J., Children, Youth and Violence: The Search for Solutions Guilford Press, New York, pp 124-148.

Benedek, E. (Eds.) Textbook of child adolescent forensic psychiatry. Washington, D.C.: American Psychiatric Press, Inc. (221-238).

Peters B., Atkins M., McKay M. (1999) Adopted Children's Behavior problems: a review of five explanatory models. Clinical Psychology Review. Vol. 19, n° 3, pp. 297 – 328.

Plomin R., Fulker D., Corley R., Defries J. (1997) Nature, nurture and cognitive development from 1 to 16 years: a parent off-spring adoption study. Psichological Sciences. Vol. 8 (6), pp. 442 - 447.

Plonin R. (1999) Genetics of childhood disorders. III Genetics and intelligence. Journal of American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 36, pp. 786 – 788.

Priel B., Kantor B., Besser A. (2000) Two Maternal Representations: A Study of Israeli Adopted Children. Psychoanalytic Psychology. Vol. 17(1), pp. 128-145.

Rhee S. R., Waldman (1997) A Metaanalisys of twin and adoption studies esaming antisocial behavior. Behavior genetics. 27, 6, 603.

Rosnati R., Marta E. (1997) Parent child relationships as a protective factor in preventing adolescents' psychological risk ininter-racial adoptive and non adptive families. Journal of Adolescence. 20, pp. 617 – 631.

Rosnati, R., Iafrate, R., Scabini, E. (2007) Parent-adolescent communication in foster, inter-country adoptive and biological italian families: gender and generational differences, in «International journal of psychology», 42(1), 36-45

Rousseau C., Said T., Gagnè M.J., Bibeau G. (1998) Resilience in unaccompagned minors from the north of Somalia. Psychoanalitic Review. 85, 4, 615 – 637.

Rufo M. (2004) Fratelli e sorelle. Una Malattia d'amore. Feltrinelli, Milano

Rustin, M. (2008) Multiple families in mind, in Hinde, H., Shulman, G., The emotional experience

Rutter M., English and Romanian Adoptees Study Team (1998) Developmental catch-up and Deficit following Adoption after severe global early privation. Journal Child Psychology Psychiatry. Vol. 39, 4, pp. 465 – 476.

Ryburn M. (1996) A study of post adoption contact in compulsoty adoptions. British Journal of Social Workers. Vol. 26 (5), pp. 627 – 646.

Santona, A. et al. (2006) La transizione alla genitorialità attraverso l'adozione, in «Rassegna di psicologia

Santona, A., Zavattini, G.C. (2007) La relazione di coppia. Strumenti di valutazione, Roma, Borla

Sarno (2001) Le vecchie e le nuove fratrie: dalla separazione alla integrazione. In Cavallo (a cura di), Viaggio come nascita. Genitori e operatori di fronte all'adozione internazionale. Istituto degli Innocenti, Firenze

Scabini E. Donati P. (1996) Famiglia e adozione internazionale: esperienza normativa e servizi Ed. Vita e Pensiero Milano

Scabini, E., Cigoli, V. (2000) Il famigliare, Milano, Raffaello Cortina

Scabini, E., Iafrate, R. (2003) Psicologia dei legami familiari. Bologna, Il mulino

Schlesinger, C.A. (2006) Adozione e oltre: immagini parole e pensieri dell'altro mondo, Roma, Borla

Simmel C., Brooks D., Barth R., Hinshaw S. (2001) Externalizing symptomatology among adotive youth: prevalence and preadoption risk. Journal of Abnormal Child Psychology, Vol. 29 (1), pp. 57 – 69.

Spallarossa M. R. (a cura di) "Famiglia e servizi - Il minore, la famiglia e le dinamiche giudiziarie" Giuffrè (2001)

Stams G., , Juffer F., Rispens J., Hoksbergen R. (2000) The development and adjusTribunale per i Minorennient of 7 years old children adopted in infancy. Journal of Child Psychology and psychiatry and Allied Disciplines. Vol. 41 (8), pp. 1025 – 1037.

Stams G., Juffer F., Van-Ijzendoorn M., Hocksbergen R. (2001) Attachment-based intervention in adoptive families in infancy and children's development at age 7: Two follow-up studies. British Journal of Developmental Psychology. Vol 19(2), pp. 159-180.

Stern, D.N. (1987) Il mondo interpersonale del bambino, Torino, Bollati Boringhieri

Sullivan P., Neale M., Kendler K. (2000) Genetic Epidemiology of Major depression: review and meta-analysis. American Journal of Psychiatry. 157 (10), 1152 – 1162.

Sullivan P., Wells J., Bushnell J. (1996) Adoption is a risk factor for mental disorders. Acta Psychiatrica Scandinavica. Vol. 92 (2), pp. 119 – 124.

Tamanza, G., Montanari, I., Fumi, C. (2006) Alla ricerca del genitore "quasi perfetto". Le rappresentazioni della genitorialità adottiva tra i giudici e gli operatori sociali, in «Rassegna di psicologia», 2, p. 31-48

Tonizzo, F., Micucci, D. (2003) Adozione: perché e come, Torino, Utet Libreria

Trombini, E. (2002) Il dolore mentale nel percorso evolutivo, Urbino, Quattroventi

Vadilonga F. (2010) Curare l'adozione. Modelli di sostegno e di presa in carivo dei percorsi adottivi, Raffaello Cortina Editore

Vettori, D., Salvo, R., Segatto, B.,Galli, J."I percorsi dell'adozione. - Alcune riflessioni riguardanti cinque incontri fatti a Padova tra il 1995-1996", Consultorio Familiare, Anno 10, n.1/ 2, pp.21-29 (1996)

ISTAT 2002 Matrimoni, separazioni e divorzi, Roma, ISTAT 2003a Strutture familiari e opinioni su famiglia e figli, Roma, ISTAT 2003b La vita di coppia, Roma, ISTAT 2003c Le coppie che chiedono l'adozione di un bambino, Roma, ISTAT 2004 Separazioni, divorzi e affidamento dei minori, Roma, ISTAT 2005a, Diventare padri in Italia. Fecondità e figli secondo un approccio di genere,

Winnicott, D.W. (tr. It.1997) Bambini, Milano, Raffaello Cortina

Zaccagnini, C., Zavattini, G.C. (2007) La genitorialità come 'processo evolutivo'. Una riflessione nella prospettiva della Teoria dell'attaccamento, in «Psicologia clinica dello sviluppo», 2, p. 199- 249

Zanardi A. (1999) "Il colloquio nell'adozione" Franco Angeli, Milano

Zanatta A.L. Le nuove famiglie Ed. Il Mulino Bologna 1997

SITOGRAFIA

VENETO ADOZIONI

http://www.venetoadozioni.it

CONFERENZA DELL'AJA (SEZIONE INTERCOUNTRY ADOPTION)

http://www.hcch.net

COMMISIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI

http://www.commissioneadozioni.it

GOVERNO ITALIANO. POLITICHE PER LA FAMIGLIA

http://www.politichefamiglia.it

CENTRO NAZIONALE DI DOCUMENTAZIONE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

http://www.minori.it

OSSERVATORIO NAZIONALE SULLE FAMIGLIE

http://www.osservatorionazionalefamiglie.it

SAVE THE CHILDREN (settore pubblicazioni)

http://www.savethechildren.it (oppure www.savethechildren.net)

UNICEF

http://www.unicef.it (oppure www.unicef.org)

EURADOPT

http://portal.euradopt.org

ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI MAGISTRATI PER I MINORENNI E PER LA FAMIGLIA

http://www.minoriefamiglia.it

SERVIZO SOCIALE INTERNAZIONALE

http://www.iss-ssi.org

CHILD ON EUROPE

http://www.childoneurope.org

COORDINAMENTO ITALIANO DEI SERVIZI CONTRO IL MALTRATTAMENTO E L'ABUSO ALL'INFANZIA

http://www.cismai.org

GRUPPO DI LAVORO PER LA CONVENZIONE SUI DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA

http://www.gruppocrc.net

Filmografia ADOZIONE

Paris, Texas. Wim Wenders, 1980, Usa (drammatico) (150 minuti)

Bashù, il piccolo straniero. Bahram Beizai, 1989, Iran (drammatico) (120 minuti)

Piccola peste. Dennis Dugan, 1990, Usa (commedia) (81 minuti)

Verso sera. Francesca Archibugi, 1990, Italia/Francia (commedia) (99 minuti)

Marcellino pane e vino. Luigi Comencini, 1992, Italia/Francia/Spagna (edizione originale di

Ladislao Vajda, 1955) (drammatico) (90 minuti)

Il ladro di bambini. Gianni Amelio, 1992, Italia/Francia (drammatico) (112 minuti)

Lontano da Isahia. Stephen Gyllenhaal, 1995, Usa (drammatico) (110 minuti)

Matilda 6 mitica. Danny DeVito, 1996, Usa (commedia) (93 minuti)

Segreti e bugie. Mike Leigh, 1996, Inghilterra/Francia (commedia) (141 minuti)

Central do Brasil. Walter Salles, 1998, Brasile (drammatico) (115 minuti)

La figlia di un soldato non piange mai. James Ivory,1998, Inghilterra (biografico) (127 minuti)

La gabbianella e il gatto. Enzo D'alò, 1998, Italia (animazione) (76 minuti)

Ricomincia da oggi. Bertrand Tavernier, 1998, Francia (drammatico) (118 minuti)

L'estate di Kikujiro. Takeshi Kitano, 1999, Giappone (commedia) (116 minuti)

Le regole della casa del sidro. Lasse Hallström, 1999, Usa (drammatico) (131 minuti)

Fuori dal mondo. Giuseppe Piccioni, 1999, Italia (drammatico) (101 minuti)

Tarzan. Kris Buck e Kevin Lima, 1999, Usa (animazione) (88 minuti)

A. I. Intelligenza artificiale. Steven Spielberg, 2001, Usa (fantascienza) (156 minuti)

Mi chiamo Sam. Jessie Nelson, 2001, Usa/Germania (drammatico) (132 minuti)

Antwoine Fisher. Denzel Washington, 2002, Usa (drammatico) (120 minuti)

Lilo e Stitch. Chris Sandres e Dean DeBlois, 2002, Usa (animazione) (85 minuti)

Hijos – Figli. Marco Bechis, 2002, Italia (drammatico) (92 minuti)

L'insonnia di Devi. Costanza Quatriglio, 2003, Italia (documentario) (68 minuti)

Casa de los Babys. John Sayles, 2003, Usa (drammatico) (95 minuti)

La storia di Leo. Mario Cambi, 2004, Italia (animazione) (78 minuti)

Les Choristes – I ragazzi del coro. Christofer Barratier, 2004, Francia (drammatico)

Oliver Twist. Roman Polanski, 2005, Inghilterra (drammatico) (125 minuti)

All the invisible children. Mehdi Charef, Emir Kusturica, Spike Lee, Katia Lund, Jordan Scott,

Ridley Scott, Stefano Veneruso, John Woo, 2005, Italia (drammatico) (90 minuti)

La guerra di Mario. Gianni Amelio, 2005, Italia (drammatico) (100 minuti)

The blind side. John Lee Hancock, 2006, Usa (biografico) (128 minuti)

La sconosciuta. Giuseppe Tornatore, 2006, Italia (drammatico) (117 minuti)

La piccola Lola. Betrand Tavernier, 2006, Francia (drammatico) (128 minuti)

Vai e vivrai. Radu Mihaileanu, 2006, Francia (drammatico) (156 minuti)

Azul e Asmar. Michel Ocelot, 2006, Francia (animazione) (90 minuti)

La guerra dei fiori rossi. Zhang Yuan, 2006, Cina (drammatico) (92 minuti)

Lezioni di volo. Francesca Archibugi, 2006, Italia (drammatico) (106 minuti)

I Robinson. Una famiglia spaziale. Steven Nadreson, 2007, Usa (animazione) (102 minuti)

Juno. Jason ReiTribunale per i Minorennian, 2007, Usa (commedia) (92 minuti)

The Martian Child. Menno Meyjes, 2007, Usa (commedia) (106 minuti)

Preciuos. Lee Daniels, 2009, Usa (drammatico) (110 minuti)

La mia casa è la tua. Emmanuel Exitu, 2010, Italia (documentario) (60 minuti)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2498 del 29 dicembre 2011

Approvazione graduatoria progetti in materia penitenziaria e di recupero di persone soggette a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, Dgr n.1510 del 20 settembre 2011. Impegno di spesa e assegnazione contributi, per l'anno 2011.

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si approvano i progetti in materia penitenziaria e di recupero di persone soggette a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'assegnazione del contributo e si procede all'impegno di spesa per l'anno 2011.

L'Assessore Remo Sernagiotto riferisce quanto segue:

La Giunta regionale, con delibera n. 1510 del 20 settembre 2011, ha approvato un bando per la presentazione di progettualità in materia penitenziaria e di recupero di persone soggette a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, affidando la realizzazione degli interventi ad enti del Terzo settore - Volontariato e Cooperative operanti nel territorio regionale. L'obiettivo generale del suddetto provvedimento è quello di prevenire la recidiva, garantire la finalità rieducativa della pena e il successivo reinserimento sociale attraverso attività di carattere socio-educativo.

Per l'esame e la valutazione dei progetti, la Giunta regionale, ha incaricato il Dirigente regionale della Direzione per i Servizi Sociali di nominare - con proprio decreto - una apposita Commissione tecnica.

La Commissione, nominata con Decreto n. 247 del 12 ottobre 2011, è così composta:

- Presidente - Dirigente Servizio Prevenzione delle Devianze e Tossicodipendenze - Direzione regionale per i Servizi Sociali - Michela Frezza;
- Componente - Funzionario del Servizio Prevenzione delle Devianze e Tossicodipendenze - Direzione regionale per i Servizi Sociali - Isabella Magro;
- Componente - Direttore dell'Ufficio Detenuti e del Trattamento - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Angela Venezia;
- Componente - Direttore dell'Ufficio Esecuzione Penale Esterna - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Chiara Ghetti;
- Componente - Direttore dell'Ufficio di Servizio Sociale per Minorenni di Venezia - Centro Giustizia Minorile - Dipartimento Giustizia Minorile - Laura Rebesco;
- Componente - Centro Giustizia Minorile - Dipartimento Giustizia Minorile - Giuseppe Lapomarda;
- Segretario - Servizio Prevenzione delle Devianze e Tossicodipendenze - Direzione regionale per i Servizi Sociali - Paola Ghezzo.

La Dgr n. 1510/2011 stabilisce l'ammissibilità al finanziamento per i progetti valutati positivamente, sulla base dei criteri contemplati nella stessa, tenuto conto del numero di reclusi presenti in ciascun Istituto, dell'utenza in carico agli Uffici di Esecuzione Penale Esterna dell'Amministrazione Penitenziaria e all'Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni del Dipartimento Giustizia Minorile, nonché della presenza o meno di altre progettualità attive a favore del target di riferimento.

Alla competente Direzione per i Servizi Sociali sono

pervenuti, alla data stabilita dal succitato provvedimento (07.11.2011), n. 63 progetti, n. 1 progetto è pervenuto oltre i termini previsti, in data 16 novembre 2011.

Tra i progetti pervenuti entro il termine rientrano:

- n. 35 progetti finalizzati all'attività a favore di persone detenute adulte e minori negli Istituti di Pena;
- n. 20 progetti finalizzati all'attività a favore di persone adulte e minori in Area Penale Esterna;
- n. 8 progetti finalizzati all'attività a favore di detenuti adulti con pena residua inferiore all'anno.

La Commissione tecnica, riunitasi in data 16 novembre e in data 02 dicembre 2011, ha valutato i progetti pervenuti con i seguenti esiti:

- sono risultati sprovvisti dei requisiti di ammissibilità, di cui alla Dgr n. 1510 del 20 settembre 2011, n. 5 progetti (Allegato A);
- sono risultati ammissibili n. 59 progetti (Allegato B) di cui:

n. 33 ammissibili per progettualità a favore di persone detenute negli Istituti di Pena del Veneto;

n. 19 ammissibili a favore delle persone in Area Penale Esterna;

n. 7 ammissibili a favore di detenuti adulti con pena residua inferiore all'anno.

Ciò premesso e in considerazione del fatto che il bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario stanzia al capitolo di spesa n. 61470 "Interventi regionali in materia penitenziaria" € 500.000, 00 e che il budget è stato così ripartito:

€ 300.000 per progetti a favore di persone detenute;

€ 150 000 per persone adulte e minori in esecuzione penale esterna;

€ 50.000 per progetti a favore di detenuti adulti con pena inferiore all'anno.

La Direzione regionale per i Servizi Sociali, a seguito dell'istruttoria effettuata dalla Commissione tecnica nelle date sopra riportate, ha ammesso al contributo regionale n. 28 progetti (Allegato C) così suddivisi:

n. 16 progetti a favore di persone detenute negli Istituti di Pena del Veneto;

n. 9 progetti a favore delle persone in Area Penale Esterna;

n. 3 progetti a favore di detenuti adulti con pena residua inferiore all'anno.

Si propone pertanto con il presente provvedimento di prendere atto del risultato dell'istruttoria effettuata dalla Commissione tecnica, il cui esito è il seguente:

- Allegato A n. 6 progetti sprovvisti dei requisiti di ammissibilità;
- Allegato B n. 59 progetti ritenuti ammissibili;
- Allegato C n. 28 progetti ammessi al finanziamento.

Si rende quindi necessario procedere all'impegno di spesa sul capitolo n. 61470 "Interventi regionali in materia penitenziaria" del bilancio del corrente esercizio finanziario, che presenta la necessaria disponibilità, prevedendo le seguenti modalità di erogazione del finanziamento regionale:

oun acconto pari al 50% della quota assegnata previa comunicazione di avvio delle attività; i progetti dovranno essere avviati entro 30 giorni dalla comunicazione regionale di assegnazione del finanziamento e concludersi entro un anno dall'avvio della progettualità;

- il saldo a conclusione dell'intera attività progettuale, previo invio di relazione finale e rendicontazione delle spese sostenute, da trasmettere alla Direzione regionale per i Servizi Sociali entro il 31 marzo 2013;
- Le suddette erogazioni sono comunque subordinate alla verifica della disponibilità di cassa.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

- Udito il relatore, incaricato dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, comma II dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- Vista la Lr 29.11.2001 n.. 39 art. 42, 1° comma e art. 44;

- Vista la Lr n. 8 del 18/03/2011:

- Vista la Dgr 1510 del 20 settembre 2011;

- Visti i verbali agli atti della Commissione Tecnica nominata con Decreto n. 247 del 12 ottobre 2011 della Direzione regionale per i Servizi Sociali

- Vista la documentazione agli atti della Direzione regionale per i Servizi Sociali;

delibera

1. di prendere atto dell'istruttoria effettuata dalla Commissione Tecnica di cui sopra relativa alla valutazione dei progetti presentati ed approvare:

- elenco dei progetti sprovvisti dei requisiti di ammissibilità contenuto nell'Allegato A;
- elenco dei progetti ritenuti ammissibili contenuto nell'Allegato B;
- elenco dei progetti contenuto nell'Allegato C, ammessi al finanziamento sulla base del punteggio conseguito in ciascuna area di intervento ed il relativo contributo regionale assegnato per complessivi € 497.327,18;

2. di assegnare ed impegnare a favore degli Enti beneficiari di cui all'allegato C la somma di € 497.327,18 al capitolo di spesa n. 61470 "Interventi regionali in materia penitenziaria" del Bilancio di previsione per l'esercizio 2011, che presenta la necessaria disponibilità;

3. di erogare agli Enti indicati nell'Allegato C il contributo regionale a ciascuno assegnato, subordinato alla verifica della disponibilità di cassa, secondo le seguenti modalità:

- un acconto del 50%, a seguito di formale comunicazione dell'avvio del progetto sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente da presentare alla Direzione regionale per i Servizi Sociali entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di assegnazione del contributo;
- il saldo a conclusione dell'intera attività progettuale, previo invio di relazione finale e rendicontazione delle spese sostenute, da trasmettere alla Direzione regionale per i Servizi Sociali entro il 31 marzo 2013;

4. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della Lr n. 1/2011;

5. di informare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispet-

tivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento;

6. di incaricare la Direzione regionale per i Servizi Sociali all'adozione degli atti conseguenti alla presente deliberazione comprensivi delle liquidazioni dei finanziamenti;

7. di disporre la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto del presente provvedimento.

Allegato A

ELENCO PROGETTI ESCLUSI

ENTE RICHIEDENTE	II.PP UEPE USSM	Prov	ISTRUTTORIA
CEIS CENTRO DI SOLIDARIETA' DI BELLUNO	C.C.	BL	NON AMMISSIBILE: Le attività previste risultano già finanziate nell'ambito del Progetto Esodo (Fondazione Cariverona)
AICS - VICENZA	C.C.	VI	NON AMMISSIBILE: l'Ente titolare ha presentato il progetto come APS ma l'iscrizione all'Albo regionale risulta scaduta da febbraio 2009 e non più rinnovata
UISP - COMITATO PROVINCIALE DI VENEZIA	C.R/ femm.	VE	NON AMMISSIBILE: l'Ente titolare ha presentato il progetto come APS ma non risulta iscritto all'Albo regionale
CEIS CENTRO DI SOLIDARIETA' DI BELLUNO	UEPE	BL	NON AMMISSIBILE: Le attività previste risultano già finanziate nell'ambito del Progetto Esodo (Fondazione Cariverona
COMUNITA' EMIGRANTI DI COMBAI	UEPE	TV	NON AMMISSIBILE: Domanda pervenuta fuori termine

Allegato B

ELENCO PROGETTI AMMISSIBILI				
Ente richiedente	II.PP UEPE USSM	PROV.	Spesa ammissibile	Punteggio
AREA INTERNA				
COOPERATIVA ALTERNATIVA	C.C.	TV	€ 20.000,00	20
VOLONTARINSIEME - COORDINAMENTO ASSOC VOLONTARIATO PROV TREVISO	IPM	TV	€ 19.281,00	20
RIO TERA' DEI PENSIERI	C.R. FEMM	VE	€ 20.000,00	20
MACRAME'	C.R. FEMM	VE	€ 18.057,50	20
COOPERATIVA SOCIALE IL CERCHIO	C.R. FEMM	VE	€ 20.000,00	20
ASSOCIAZIONE CULTURALE PROMOZ SOC. BALLAMOS	CC Masch CR Femm	VE	€ 19.250,00	20
NUOVI SPAZI SOCIETA' COOP SOC	C.C.	PD	€ 19.995,00	19
TAM TEATROMUSICA SOC. COOP.	NCP Due Palazzi	PD	€ 16.275,00	19
ENGIM VENETO	C.C.	TV	€ 18.360,00	19
UISP - COMITATO PROV DI TREVISO	IPM	TV	€ 20.000,00	19
ASSOCIAZIONE NEMESI	C.C.	PD	€ 16.868,00	18
PADOVA SPORT E TEMPO LIBERO	C.C.	PD	€ 20.000,00	18
GRUPPO SCOUT "PABLO NERUDA"	C.R.	PD	€ 20.000,00	17
ORIZZONTI COOPERATIVA SOCIALE	C.C.	PD	€ 11.400,00	16
IL GRANELLO DI SENAPE	C.R.	PD	€ 20.000,00	16
COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO	C.C.	RO	€ 18.850,00	16
SINE MODO FRATERNITA DI BETLEMME - ONLUS	C.C.	PD	€ 20.000,00	15
ARCI NUOVA ASSOCIAZIONE	C.C.	RO	€ 11.828,00	15
WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIALE P.A.	C.R.	PD	€ 15.000,00	15
GIOTTO COOPERATIVA SOCIALE	C.C.	PD	€ 20.000,00	15
COSEP- COOPERATIVA SOCIALE	C.R.	PD	€ 12.900,00	14
ASSOCIAZIONE CULTURALE IL POSTO	C.R. FEMM	VE	€ 8.520,00	14
GEA - COOPERATIVA SOCIALE	C.C. Masc	VE	€ 14.680,00	14
GIUSEPPE OLIVOTTI SCS	C.R. FEMM	VE	€ 6.780,00	14
ASSOCIAZIONE LA GABBIANELLA E ALTRI ANIMALI	C.R. FEMM	VE	€ 19.000,00	13
OPERA NOMADI DI PADOVA	C.C.	PD	€ 13.580,00	12
ASSOCIAZONE CULTURALE FUORI POSTO	Non indicato	VE	€ 9.300,00	12
CENTRO SPORTIVO ITALIANO	C.C.	VI	€ 19.806,00	11
U-DOG	C.C.	VR	€ 16.000,00	11
PROGETTO CARCERE 663 ACTA NON VERBA	C.C.	VR	€ 15.300,00	9
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA A.S.D. PADOVA RING	Non indicato	Non indicato	€ 14.900,00	7
SEGNI COOP. SOC.	C.C.	VR	€ 20.000,00	5
ASSOCIAZIONE LA FRATERNITA'	C.C.	VR	€ 16.000,00	4
TOTALE RICHIESTE FINANZIAMENTO AREA INTERNA			€ 516.930,50	
AREA ESTERNA				
EQUALITY - COOPERTIVA SOCIALE	USSM	PD VE	€ 19.000,00	21
ASSOCIAZIONE IRIDE	USSM	VR	€ 20.000,00	20
LA FATTORIA	UEPE PD RO	PD	€ 10.560,00	19
IL GRANELLO DI SENAPE	UEPE	VE	€ 16.717,00	19

COOPERATIVA SOCIALE SERVIRE	UEPE	VE	€ 16.935,92	19
RIO TERA' DEI PENSIERI	UEPE	VE	€ 19.050,00	17
IL PORTICO	USSM UEPE	VE	€ 20.000,00	17
FONDAZIONE EUGENIO FERRIOLI E LUCIANA BO' - ONLUS	USSM	VE	€ 8.881,26	16
COOPERATIVA SOCIALE IL CERCHIO	UEPE	VE	€ 20.000,00	16
PROGETTO ZATTERA BLU	USSM	VI	€ 19.778,00	15
SOCCHE ALLA CROCE COOP SOC	CC VI - IP PD UEPE VR	VR	€ 20.000,00	15
IL MAGGIOCIONDOLO	UEPE	VR	€ 20.000,00	15
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO VITA E CULTURA IL MOSAICO ONLUS	UEPE	VR	€ 9.325,00	15
COOPERATIVA SOCIALE ALTRESTRADE AR.L. PADOVA	USSM	PD VE	€ 19.999,95	14
EGOLABOR S.C.S.	UEPE	VE	€ 20.000,00	13
ASSOCIAZIONE DON GIUSEPPE GIRELLI	UEPE	VR	€ 19.026,00	13
COOPERATIVA SOCIALE AVVENIRE	UEPE	PD	€ 13.000,00	11
CENTRO CLINICO STELLA POLARE	UEPE PD USSM VE	PD - VE	€ 18.756,80	11
SOLIDARIETA' SOCIETA' COOP SOC	UEPE	TV	€ 6.000,00	8
TOTALE RICHIESTE FINANZIAMENTO AREA ESTERNA			€ 317.029,93	
DIMITTENDI				
COOPERATIVA ALTERNATIVA	C.C.	TV	€ 20.000,00	20
RIO TERA' DEI PENSIERI	C.C. Masc	VE	€ 8.846,50	19
COGES	IIPP M F	VE	€ 19.000,00	17
IL GRANELLO DI SENAPE	C.R.	PD	€ 11.000,00	16
COOPERATIVA SOCIALE IL CERCHIO	C.R. FEMM	VE	€ 10.000,00	15
ALTRA CITTA' SOC COOP SOCIALE	C.R.	PD	€ 20.000,00	14
ASSOCIAZIONE INCONTRO E PRESENZA	C.R. FEMM	VE	€ 8.900,00	13
TOTALE RICHIESTE FINANZIAMENTO AREA DIMITTENDI			€ 97.746,50	
TOTALE COMPLESSIVO RICHIESTE FINANZIAMENTO			€ 931.706,93	

Allegato C

ELENCO PROGETTI FINANZIATI - ENTI BENEFICIARI E RELATIVO CONTRIBUTO ASSEGNATO					
Ente richiedente	Codice Fiscale Partita IVA	II.PP UEPE USSM	PROV.	Importo Finanziato	Punteggio
AREA INTERNA					
COOPERATIVA ALTERNATIVA	00619440266	C.C.	TV	€ 20.000,00	20
VOLONTARINSIEME - COORDINAMENTO ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DELLA PROVINCIA DI TREVISO	94088180263	IPM	TV	€ 19.281,00	20
RIO TERA' DEI PENSIERI	02782010272	C.R. Femm	VE	€ 20.000,00	20
MACRAME'	03004450270	C.R. Femm	VE	€ 18.057,50	20
COOPERATIVA SOCIALE IL CERCHIO	03006650274	C.R. Femm	VE	€ 20.000,00	20
ASS. CULTURALE DI PROMOZIONE SOCIALE BALLAMOS	01680140389	CC Masch CR Femm	VE	€ 19.250,00	20
NUOVI SPAZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03613930282	C.C.	PD	€ 19.995,00	19
TAM TEATROMUSICA SOC. COOP.	03770200289	NCP Due Palazzi	PD	€ 16.275,00	19
ENGIM VENETO	03094620246	C.C.	TV	€ 18.360,00	19
UISP - COMITATO PROVINCIALE DI TREVISO	02422090262	IPM	TV	€ 20.000,00	19
ASSOCIAZONE NEMESI	92197270280	C.C.	PD	€ 16.868,00	18
PADOVA SPORT E TEMPO LIBERO	92124180289	C.C.	PD	€ 20.000,00	18
GRUPPO SCOUT "PABLO NERUDA"	92071890286	C.R.	PD	€ 20.000,00	17
ORIZZONTI COOPERATIVA SOCIALE	03837490287	C.C.	PD	€ 11.400,00	16
IL GRANELLO DI SENAPE	92166520285	C.R.	PD	€ 20.000,00	16
COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO	01009700293	C.C.	RO	€ 18.850,00	16

AREA ESTERNA					
EQUALITY - COOPERTIVA SOCIALE	04300970284	USSM	PD VE	€ 19.000,00	21
ASSOCIAZIONE IRIDE	091007330235	USSM	VR	€ 20.000,00	20
LA FATTORIA	92126890281	UEPE PD RO	PD	€ 10.560,00	19
IL GRANELLO DI SENAPE	94035760274	UEPE	VE	€ 16.717,00	19
COOPERATIVA SOCIALE SERVIRE	02171000264	UEPE	VE	€ 16.935,92	19
RIO TERA' DEI PENSIERI	02782010272	UEPE	VE	€ 19.050,00	17
IL PORTICO	90011490274	USSM UEPE	VE	€ 20.000,00	17
FONDAZIONE EUGENIO FERRIOLI E LUCIANA BO' - ONLUS	93033830279	USSM	VE	€ 8.881,26	16
COOPERATIVA SOCIALE IL CERCHIO	03006650274	UEPE	VE	€ 20.000,00	16
DIMITTENDI					
COOPERATIVA ALTERNATIVA	00619440266	C.C.	TV	€ 20.000,00	20
RIO TERA' DEI PENSIERI	02782010272	C.C. Masch	VE	€ 8.846,50	19
COGES	02793590270	IIPP Masch Femm	VE	€ 19.000,00	17
TOTALE COMPLESSIVO PROGETTI FINANZIATI				€ 497.327,18	

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2516 del 29 dicembre 2011

Realizzazione di un sistema regionale integrato di interventi per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, in attuazione a quanto previsto con Dgr n. 3311 del 21/12/2010. Interventi a 3) Implementazione "Madri di giorno", b 1) e d 1) Incentivi ad aziende Family friendly, d 2) Programmi locali dei tempi e degli orari. Criteri e modalità di concessione contributi.

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:

il provvedimento approva i bandi che fissano i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi per l'attuazione del sistema di interventi regionali precedentemente approvato.

L'Assessore Remo Sernagiotto, di concerto con l'Assessore Marialuisa Coppola, riferisce quanto segue.

La Giunta regionale con la deliberazione n. 2262 del 21 settembre 2010 ha approvato i criteri di ripartizione delle risorse, le finalità, le modalità attuative nonché il monitoraggio del sistema di interventi per favorire i tempi di vita e di lavoro come da Intesa ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge n. 131 del 5 giugno 2003, sottoscritta nella seduta del 29 aprile 2010 della Conferenza unificata.

Attraverso le risorse messe a disposizione dal Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Regione del Veneto intende dare attuazione a un programma finalizzato alla definizione di un sistema regionale integrato di interventi volto a realizzare azioni significative per migliorare la conciliazione tra vita lavorativa e vita privata, avviando un nuovo corso di politiche pubbliche in molteplici settori per favorire la famiglia, l'incremento della presenza di donne nel mercato del lavoro, nonché per garantirne la permanenza o il rientro.

La predetta Intesa descrive gli interventi, qui sotto riportati, che la Regione del Veneto si propone di realizzare, specificandone contenuti, articolazione operativa, attori, aree interessate, risultati attesi, trasferibilità e sostenibilità:

Finalità	Linea di intervento	Importo programmato per la realizzazione dell'intervento
a)	a 1) Implementazione nidi e servizi assimilati	€ 900.000,00
	a 2) Implementazione Nidi in Famiglia	€ 600.000,00
	a 3) Implementazione "Madri di giorno"	€ 250.000,00
b) e d)	b 1) e d 1) Incentivi ad aziende Family friendly	€ 850.000,00
	d 2) Programmi locali dei tempi e degli orari	€ 540.741,00
e)	e 1) Progetti Audit famiglia e lavoro	€ 200.000,00
	totale	€ 3.340.741,00

Vista la Dgr 2042 del 29 novembre 2011 con la quale sono stati impegnati € 1.699.999,52 l'importo sopra riportato alla voce b 1) e d 1) Incentivi ad aziende Family friendly, viene ridefinito pari ad € 850.000,48.

Si propone quindi di destinare gli importi previsti per la realizzazione degli specifici interventi:

- a 3) Implementazione "Madri di giorno" (€ 250.000,00);
- b 1) e d 1) Incentivi ad aziende Family friendly (€ 850.000,48);
- d 2) Programmi locali dei tempi e degli orari (€ 540.741,00)

mediante appositi bandi regionali di cui all' Allegato A, Allegato B, Allegato C nei quali vengono esposti i requisiti, i criteri di partecipazione e le modalità di assegnazione del contributo.

Per ognuna delle suddette azioni si prevede che una parte dell'importo previsto dall'Intesa sia assegnato, fino ad un massimo del 10% della cifra totale, per le azioni destinate a supportare e coordinare l'intera progettualità di conciliazione.

Al fine della presentazione delle richieste di partecipazione ai predetti bandi la Direzione regionale Servizi Sociali provvederà alla stesura e alla diffusione sul sito www.regione.veneto.

it di apposito Vademecum con le indicazioni e le modalità di partecipazione ai bandi, utile per l'elaborazione del progetto e per la compilazione della domanda.

Le domande potranno essere presentate a partire dalla data di pubblicazione dei bandi sul BUR ed entro 60 giorni della predetta data secondo le indicazioni previste dal Vademecum.

I progetti presentati saranno valutati da parte di apposita commissione nominata dal Dirigente regionale della Direzione servizi sociali, a cui seguirà l'approvazione delle graduatorie dei progetti ritenuti idonei ai quali sarà riconosciuto un contributo economico rapportato al progetto stesso, secondo i criteri previsti nei bandi medesimi. La commissione di massima sarà composta da tre rappresentanti della Regione del Veneto, l'Assessore regionale ai Servizi Sociali, da un rappresentante dell'ANCI, un rappresentante dell'UPI, da un rappresentante delle Pari Opportunità, da un rappresentante delle imprese, da un rappresentante del Forum delle Famiglie, da un rappresentante delle Organizzazioni Sindacali, da un rappresentante dell'Osservatorio Politiche Sociali e da eventuali esperti.

La Direzione servizi sociali, per i bandi di cui agli Allegati A e C, i cui beneficiari sono Comuni o unioni di Comuni, sulla scorta della documentazione presentata, provvederà a stilare le graduatorie di ciascun bando e ad assegnare ai Comuni i finanziamenti, sino alla concorrenza massima dell'importo previsto per il bando di cui all'Allegato A e dell'importo previsto per il bando di cui all'Allegato C.

Complessivamente, la disponibilità sul fondo regionale relativo alla realizzazione di un sistema di interventi per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro all'Upb U0148, cap. 101591, ammonta ad € 3.340.741,00 dei quali € 1.640.741,48 sono destinati agli interventi: a 3); b 1) e d 1); d 2).

Il relatore propone, pertanto, di:

- incaricare il Dirigente della Direzione servizi sociali all'assunzione, con proprio atto, dell'impegno di spesa di € 790.741,00, corrispondente alla somma di € 250.000,00 per l'azione a 3) e di € 540.741,00 per l'azione d 2), sul fondo regionale relativo alla realizzazione di un sistema di interventi per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, all'Upb U0148 cap. 101591 del Bilancio di previsione regionale per l'esercizio 2011, che presenta la necessaria disponibilità e di incaricare il medesimo all'adozione degli atti di approvazione delle graduatorie definitive e dell'assegnazione e liquidazione dei contributi ai Comuni;
- di rinviare a successiva deliberazione l'adozione dell'atto di approvazione della graduatoria, dell'impegno di spesa, dell'assegnazione e liquidazione dei contributi riguardanti il bando di cui all'Allegato B.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, II comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale

- Vista la Dgr 674/08;
- Vista la Dgr 4252/08;
- Vista la Dgr 4254/08;
- Vista la Dgr 3331/09;
- Vista la Dgr 3721/09;
- Vista la Dgr 2262/10;
- Vista la Dgr 3311/10;
- Vista la Dgr 1502/11;
- Vista la Dgr 2042/11.

delibera

1. di approvare l'Allegato A che fissa i requisiti, i criteri di partecipazione e le modalità di assegnazione del contributo per le iniziative di cui all'azione a 3) Implementazione "Madri di giorno";
2. di approvare l'Allegato B che fissa i requisiti, i criteri di partecipazione e le modalità di assegnazione del contributo alle aziende pubbliche o private per la realizzazione di iniziative di cui alle azioni b 1) e d 1) "Incentivi ad aziende Family friendly";
3. di approvare l'Allegato C che fissa i requisiti, i criteri di partecipazione e le modalità di assegnazione del contributo alle amministrazioni pubbliche o aggregazioni di più amministrazioni, con popolazione da 5.001 a 40.000 abitanti, per la realizzazione dell'azione d 2) "Programmi locali dei tempi e degli orari";
4. di incaricare la Direzione regionale Servizi Sociali alla stesura e alla diffusione sul sito www.regione.veneto.it di apposito Vademecum con le indicazioni e le modalità di partecipazione ai bandi;
5. di incaricare il Dirigente regionale della Direzione dei Servizi Sociali alla nomina della commissione di valutazione dei progetti presentati;
6. di approvare che parte dell'importo previsto dall'Intesa sia destinato, fino ad un massimo del 10% della cifra totale, per le azioni finalizzate a supportare e coordinare l'intera progettualità di conciliazione;
7. di dare atto che le domande potranno essere presentate **a partire dalla data di pubblicazione dei bandi sul BUR ed entro 60 giorni della predetta data**;
8. di determinare la spesa complessiva di € 1.640.741,48 per la realizzazione delle progettualità di cui agli allegati A, B, C, sul fondo regionale relativo alla realizzazione di un sistema di interventi per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro all'Upb U0148, cap. 101591 del Bilancio di previsione regionale per l'esercizio 2011, che presenta la necessaria disponibilità;
9. di incaricare il Dirigente regionale della Direzione dei Servizi Sociali all'adozione degli atti di approvazione delle graduatorie e di assegnazione e liquidazione dei contributi ai comuni, riguardanti i bandi di cui agli Allegati A e C, per complessivi € 790.741,00;
10. di rinviare a successiva deliberazione l'adozione dell'atto di approvazione della graduatoria e dell'assegnazione e liquidazione dei contributi riguardanti il bando di cui all'Allegato B;
11. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale.

(segue allegato)

Allegato A

BANDO REGIONALE
PROGETTO
IMPLEMENTAZIONE MADRI DI GIORNO

Finalità dell'intervento

La Regione del Veneto, riconoscendo e valorizzando la sua irrinunciabile funzione sociale, intende sostenere le famiglie nella loro funzione genitoriale. In continuità con i risultati positivi sino ad ora raggiunti, si propone pertanto di potenziare la tipologia di servizi educativi del territorio che si connotano per un'offerta flessibile e attenta alle esigenze di conciliazione lavoro-famiglia, abbattendo le spese a carico dei genitori.

Beneficiari

Possono presentare domanda di concessione degli incentivi previsti dal presente bando le amministrazioni comunali della Regione del Veneto sul cui territorio sono attivi progetti di "Madri di giorno" con funzione di accudimento presso civile abitazione di bambini sotto i 3 anni di età.

Destinatari

I destinatari degli interventi di cui al presente bando sono le famiglie i cui figli frequentano servizi di "nido", regolari sotto il profilo fiscale vigente, svolto presso civile abitazione per un numero massimo di 6 bambini presenti contemporaneamente.

Risorse finanziarie disponibili

La dotazione finanziaria disponibile per l'attuazione del bando ammonta a € 250.000,00.

Fino ad un massimo del 10% complessivo le risorse saranno destinate ad attività di supporto e coordinamento per la promozione, presentazione dei progetti.

Strutturazione dell'intervento

Il contributo bambino, di seguito denominato "buono famiglia", può essere concesso dalle amministrazioni comunali, quale contributo partecipato alle spese sostenute, alle famiglie i cui bambini frequentano la tipologia di servizio con funzione di accudimento presso civile abitazione riconosciuti dalla Regione del Veneto o autorizzati dalle amministrazioni comunali stesse.

Le amministrazioni pubbliche possono partecipare al presente bando, per accedere all'assegnazione del contributo finalizzato all'erogazione del buono famiglia, se nel territorio sono presenti :

- unità d'offerta riconosciute dalla Regione del Veneto (ai sensi della DGR 674/08 e DGR 1502/11);
- unità d'offerta autorizzate dall'amministrazione comunale (progetti Madri di giorno) nel rispetto delle vigenti leggi in materia (L. 22/00 e DGR 84/07).

Il progetto dovrà contenere:

- impegno a sottoscrivere, successivamente all'approvazione della graduatoria, un protocollo di intesa predisposto dalla Regione del Veneto-Direzione Servizi Sociali;
- mappatura e distribuzione delle tipologie di unità d'offerta previste sul territorio;
- modalità di svolgimento, coordinamento e monitoraggio delle attività connesse ai servizi in oggetto (riconoscimento di quelli autorizzati, del ruolo del coordinatore, dei beneficiari, gestione del buono famiglia) considerato che la Regione del Veneto definisce i requisiti minimi di tale tipologia di servizi, nello specifico del loro funzionamento, e l'obbligatorietà di un responsabile del coordinamento cui ogni titolare del servizio deve afferire (DGR n. 1502 del 20.09.2011).
- impegno a predisporre e aggiornare annualmente l'elenco dei servizi/progetti nonché dell'indicazione precisa dei responsabili dei medesimi relativamente al proprio territorio di competenza.

Modalità di presentazione delle domande

Le domande di partecipazione al bando, in regola con le vigenti disposizioni in materia di bollo, dovranno essere presentate attraverso apposito modello, reperibile su www.regione.veneto.it/Bandi+Avvisi+Concorsi/Bandi/ e sul sito internet www.venetoperlafamiglia.it.

La compilazione della stessa sarà oggetto di Vademecum reperibile sullo stesso sito www.venetoperlafamiglia.it ed al seguente link www.regione.veneto.it/Bandi+Avvisi+Concorsi/Bandi/

Le domande dovranno essere depositate presso la Direzione Servizi Sociali – Servizio Famiglia Ufficio Politiche e Coordinamento Piani e Programmi per la Famiglia Rio Novo – Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia, **entro 60 giorni dalla pubblicazione del bando medesimo sul BUR**.

Il progetto dovrà, inoltre, essere inviato entro lo stesso termine, al seguente indirizzo di posta elettronica: servizio.famiglia@regione.veneto.it, specificando nell'oggetto "Bando Implementazione Madri di giorno".

Valutazione delle domande

Prima della valutazione delle domande la struttura competente verificherà l'ammissibilità formale della domanda stessa.

Se necessario verranno richieste integrazioni che dovranno pervenire entro 30 giorni dalla data della lettera di richiesta.

Al bando seguirà l'approvazione della graduatoria per l'assegnazione dei contributi ai comuni partecipanti. La commissione di massima sarà così composta: l'Assessore regionale ai Servizi Sociali, rappresentanti delle Regione del Veneto, 3 rappresentanti della Direzione Servizi Sociali – Servizio Famiglia, un rappresentante dell'Osservatorio Politiche Sociali, un rappresentante dell'ANCI, un rappresentante dell'UPI, un rappresentante delle Pari Opportunità, un rappresentante delle imprese, un rappresentante del Forum delle Famiglie, un rappresentante sindacale e da eventuali esperti.

Le domande di contributo saranno valutate sulla base dei criteri elencati di seguito.

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI
Coerenza proposta / obiettivi	50 max
Efficacia complessiva del progetto	80 max
Innovazione	80 max
Ricaduta sul territorio	30 max
Sostenibilità futura	20 max
	220 max

Modalità di erogazione del finanziamento

L'assegnazione di finanziamento è vincolata alla approvazione della graduatoria nonché all'impegno sottoscritto dai soggetti vincitori a sottoscrivere il protocollo con la Regione del Veneto di cui sopra.

L'erogazione seguirà le seguenti modalità:

- 40% del contributo totale assegnato, a seguito della comunicazione di avvio delle attività progettuali prodotta dall'ente beneficiario;
- 60% dell'agevolazione sarà erogata a saldo, previa presentazione da parte dei beneficiari di idonea documentazione delle spese sostenute e un elaborato di monitoraggio del progetto medesimo.

Controllo e revoca del finanziamento

E' prevista, da parte della Direzione Regionale ai Servizi Sociali, una verifica sulle attività svolte, al fine di accertare la corretta realizzazione degli interventi e delle azioni programmate.

Allegato B

BANDO REGIONALE
PROGETTO
INCENTIVI AD AZIENDE FAMILY FRIENDLY

Finalità dell'intervento

La Regione del Veneto, in continuità con la realizzazione del progetto Distretto Famiglia (come da programma di sviluppo del "Marchio famiglia" di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 3721 del 30.11.2009), ha individuato una strategia complessiva di interventi da attuare tra i diversi soggetti che operano nella società e che condividono la comune finalità di creare le condizioni per un maggior benessere familiare e per una maggior competitività delle imprese. Intende, quindi, sostenere, attraverso il presente bando, la realizzazione di azioni rivolte a promuovere l'occupazione di qualità per le donne e gli uomini, offrire strumenti per conciliare il lavoro, la famiglia e la vita privata ridefinendo il sinergico rapporto tra impresa e famiglia, nell'ottica della reciproca sussidiarietà.

Beneficiari

Il presente bando è destinato a:

- imprese di diritto privato, vale a dire imprese individuali, società, o collettive, incluse le cooperative;
- aziende sanitarie locali ed ospedaliere;
- enti pubblici

Tali soggetti debbano avere sede legale e/o operativa nella Regione del Veneto ed essere in regola con gli adempimenti previdenziali e contributivi.

Non devono inoltre aver usufruito di agevolazioni comunitarie, nazionali e/o regionali per i medesimi interventi previsti dalla domanda presentata a valere sul presente bando.

Destinatari

I destinatari degli interventi di cui al presente bando sono i lavoratori e le lavoratrici dipendenti, anche con contratto di lavoro atipico o a tempo determinato, delle imprese e degli enti ed i soci lavoratori di società cooperative, che presentano la domanda di partecipazione al bando e che abbiano particolari esigenze di conciliazione tra tempi di vita familiare e di vita lavorativa.

Risorse finanziarie disponibili

La dotazione finanziaria disponibile per l'attuazione del bando ammonta a € 850.000,00.

Fino ad un massimo del 10% complessivo le risorse saranno destinate ad attività di supporto e coordinamento per la promozione, presentazione dei progetti.

Strutturazione dell'intervento

Le azioni che si intendono sostenere si iscrivono in due degli ambiti di intervento di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 2262 del 21 settembre 2010:

- 1 facilitazione per il rientro al lavoro di lavoratrici che abbiano usufruito di congedo parentale o per motivi comunque legati ad esigenze di conciliazione (percorsi formativi e di aggiornamento; acquisto di attrezzature hardware e pacchetti software; attivazione di collegamenti ADSL …)

- 1 sostegno a modalità di prestazione di lavoro e tipologie contrattuali facilitanti (o family friendly) ivi compresa l'introduzione di particolari forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione del lavoro per i lavoratori/le lavoratrici nonché interventi e azioni volte a rendere migliori e più efficaci le forme di conciliazione già applicate nel contesto organizzativo e/o introdurre nuove soluzioni per la conciliazione dei tempi di lavoro e di cura della famiglia (banca delle ore; part-time; job-sharing; servizi alle famiglie all'interno dell'azienda….)

Costo del progetto

Ciascun progetto, di durata massima di 36 mesi potrà essere finanziato per un importo massimo pari a:

- € 15.000,00 nell'ambito dell'intervento b.1;
- € 50.000,00 nell'ambito dell'intervento d.1.

Nel caso in cui il costo del progetto proposto per il finanziamento sia superiore ai limiti sopra riportati è necessario, ai fini dell'ammissibilità, che l'impresa/ente richiedente dichiari esplicitamente la disponibilità a farsi carico della relativa copertura con risorse proprie. Tale eventuale dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R.

28/12/2000, n. 455, dovrà essere allegata all'istanza.

Potranno,inoltre, essere presentati progetti che non prevedano la richiesta di contributo.

Modalità di presentazione delle domande

Le domande di partecipazione al bando, in regola con le vigenti disposizioni in materia di bollo, dovranno essere presentate attraverso un apposito modello, reperibile su www.regione.veneto.it/Bandi+Avvisi+Concorsi/Bandi/ e sul sito internet www.venetoperlafamiglia.it.

La compilazione della stessa sarà oggetto di Vademecum reperibile sullo stesso sito www.venetoperlafamiglia.it ed al seguente link: www.regione.veneto.it/Bandi+Avvisi+Concorsi/Bandi/

Le domande dovranno essere depositate presso la Direzione Servizi Sociali – Servizio Famiglia Ufficio Politiche e Coordinamento Piani e Programmi per la Famiglia Rio Novo – Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia, **entro 60 giorni dalla pubblicazione del bando sul BUR**.

Il progetto dovrà, inoltre, essere inviato entro lo stesso termine, al seguente indirizzo di posta elettronica: servizio.famiglia@regione.veneto.it, specificando nell'oggetto "Bando Incentivi ad aziende Family friendly".

Valutazione delle domande

Al bando seguirà l'approvazione di due distinte graduatorie per l'assegnazione dei contributi rispettivamente per l'ambito b. 1 e d. 1.

Prima della valutazione delle domande la struttura competente verificherà l'ammissibilità formale della domanda stessa.

Se necessario verranno richieste integrazioni che dovranno pervenire entro 30 giorni dalla data della lettera di richiesta.

La commissione di massima sarà così composta: l'Assessore regionale ai Servizi Sociali, rappresentanti della Regione del Veneto, 3 rappresentanti della Direzione Servizi Sociali-Servizio Famiglia, un rappresentante dell'Osservatorio Politiche Sociali, un rappresentante dell'ANCI, un rappresentante dell'UPI, un rappresentante delle Pari Opportunità, un rappresentante delle imprese, un rappresentante del Forum delle Famiglie, un rappresentante sindacale e da eventuali esperti.

I criteri di valutazione che verranno adottati sono di seguito riportati.

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI
Coerenza proposta / obiettivi	50 max
Efficacia complessiva del progetto	80 max
Innovazione	80 max
Ricaduta sul territorio	30 max
Sostenibilità futura	20 max
	220 max

Modalità di erogazione del finanziamento

L'assegnazione di finanziamento è vincolata alla approvazione della graduatoria nonché all'impegno sottoscritto dai soggetti vincitori a realizzare il progetto presentato, secondo le modalità concordate con la Regione del Veneto.

L'erogazione seguirà le seguenti modalità:

- 40% del contributo totale assegnato, a seguito della comunicazione di avvio delle attività progettuali prodotta dall'impresa beneficiaria;
- 60% dell'agevolazione sarà erogata a saldo, previa presentazione da parte dei beneficiari di idonea documentazione delle spese sostenute e un elaborato di monitoraggio del progetto medesimo.

Controllo e revoca del finanziamento

E' prevista, da parte della Direzione Regionale ai Servizi Sociali, una verifica sulle attività svolte, al fine di accertare la corretta realizzazione degli interventi e delle azioni programmate.

Allegato C

BANDO REGIONALE
PROGETTO
PROGRAMMI LOCALI DEI TEMPI E DEGLI ORARI

Finalità dell'intervento

La Regione del Veneto, riconoscendo e valorizzando la sua irrinunciabile funzione sociale, intende supportare la famiglia promuovendo e sostenendo iniziative locali mirate ad una migliore aderenza dell'organizzazione dei tempi delle città e quelli delle famiglie, mettendo in atto piani locali dei tempi e degli orari ed azioni rivolte a rendere più flessibile l'accesso ad alcuni servizi e uffici da parte della cittadinanza. In un'ottica di continuità con quanto già sperimentato con un progetto pilota regionale, viene attivato un bando rivolto a realizzare "Piani territoriale dei tempi e degli orari" al fine di coordinare ed armonizzare maggiormente gli orari dei servizi urbani con le esigenze di conciliazione vita-lavoro delle famiglie.

Beneficiari

Possono presentare domanda di concessione degli incentivi previsti dal presente bando i comuni e le aggregazione di comuni della Regione del Veneto con popolazione da 5.001 a 40.000 abitanti intenzionati a realizzare un Piano territoriale dei tempi e degli orari.

Gli stessi non devono aver usufruito di agevolazioni comunitarie, nazionali e/o regionali per i medesimi interventi previsti dalla domanda presentata a valere sul presente bando.

I comuni, singoli o in aggregazione, che aderiranno al presente bando, alla presentazione della domanda dovranno dichiarare l'aver già costituito un tavolo di lavoro per la concertazione nel loro territorio con i maggiori soggetti in campo (servizi, aziende, scuola, associazioni di categoria, sindacati, pari opportunità, ecc…).

Risorse finanziarie disponibili

La dotazione finanziaria disponibile per l'attuazione del bando ammonta a € 540.741,00.

Strutturazione dell'intervento

I progetti per i quali si chiede un finanziamento hanno l'obiettivo di attuare e strutturare politiche, interventi e servizi per potenziare le attività previste da comuni con popolazione da 5.001 a 40.000 abitanti per la realizzazione di Piani territoriali dei tempi e degli orari, articolati in progetti relativi al funzionamento dei diversi sistemi orari dei servizi urbani e alla loro graduale armonizzazione e coordinamento con una particolare attenzione alle esigenze della conciliazione lavoro-famiglia.

Le tipologie di progetti ammissibili possono essere, a solo scopo esemplificativo, ma non esaustivo:

- progetti finalizzati all'armonizzazione degli orari dei servizi pubblici e privati con gli orari di lavoro, anche in attuazione dell'art. 9 della Legge 53/2000 e successivi provvedimenti attuativi;
- progetti che favoriscano l'accessibilità delle informazioni e dei servizi della pubblica amministrazione, anche attraverso la semplificazione delle procedure e l'introduzione di servizi informatizzati connessi in rete;
- progetti finalizzati alla promozione e costituzione di associazioni denominate di banche del tempo, al fine di favorire un uso del tempo per fini di solidarietà sociale.

Costo del progetto

Il costo massimo per singolo progetto non potrà superare l'importo di € 30.000,00.

E' possibile prevedere la compartecipazione finanziaria dei comuni alla realizzazione del progetto, il finanziamento massimo per singolo progetto non potrà comunque superare l'importo di 30.000,00 euro, pari al 70% massimo del costo-bilancio del progetto.

Modalità di presentazione delle domande

Le domande di partecipazione al bando, in regola con le vigenti disposizioni in materia di bollo, dovranno essere presentate attraverso apposito modello, reperibile su www.regione.veneto.it/Bandi+Avvisi+Concorsi/Bandi/ e sul sito internet www.venetoperlafamiglia.it.

La compilazione della stessa sarà oggetto di Vademecum reperibile sullo stesso sito www.venetoperlafamiglia.it ed al seguente link www.regione.veneto.it/Bandi+Avvisi+Concorsi/Bandi/

Le domande dovranno essere depositate presso la Direzione Servizi Sociali – Servizio Famiglia Ufficio Politiche e Coordinamento Piani e Programmi per la Famiglia Rio Novo – Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia, entro 60 giorni dalla pubblicazione del bando medesimo sul BUR.

Il progetto dovrà, inoltre, essere inviato entro lo stesso termine, al seguente indirizzo di posta elettronica: servizio.famiglia@regione.veneto.it specificando nell'oggetto " Bando Programmi locali dei tempi e degli orari".

Valutazione delle domande

Prima della valutazione delle domande la struttura competente verificherà l'ammissibilità formale della domanda stessa.

Se necessario verranno richieste integrazioni che dovranno pervenire entro 30 giorni dalla data della lettera di richiesta.

Al bando seguirà l'approvazione di una graduatoria per l'assegnazione dei contributi

La commissione di massima sarà così composta: l'Assessore regionale ai Servizi Sociali, rappresentanti della Regione del Veneto, 3 rappresentanti della Direzione Servizi Sociali-Servizio Famiglia, un rappresentante dell'Osservatorio Politiche Sociali, un rappresentante dell'ANCI, un rappresentante dell'UPI, un rappresentante delle Pari Opportunità, un rappresentante delle imprese, un rappresentante del Forum delle Famiglie, un rappresentante sindacale e da eventuali esperti.

Le domande di contributo saranno valutate sulla base dei criteri elencati di seguito.

A) Criteri di valutazione qualitativa - Contenuti del progetto - coerenza strutturale	
A1) Chiarezza dell'analisi sociale e coerenza delle criticità e dei bisogni individuati con le politiche contenute nel Piano Territoriale degli Orari in vigore	punti …../100
A2) Adeguatezza ed efficacia della strategia perseguita riguardo alle criticità descritte. Coerenza della strategia con gli obiettivi e i destinatari delle azioni. Valutazione della presenza di dati analitici e informazioni specifiche riferite al territorio e ai target individuati	punti …..../100
A3) Chiarezza e coerenza delle azioni progettuali individuate in relazione a bisogni criticità individuate	punti …..../100
A4) Chiarezza ed efficacia della descrizione delle azioni progettuale e dei relativi prodotti in relazione agli obiettivi e ai beneficiari individuati	punti …..../100
A5) Congruenza delle azioni proposte con la priorità regionale indicata	punti …..../50
A6) Presenza dell'approccio di genere nella costruzione del progetto e nella definizione delle azioni proposte in relazione all'applicazione del principio di pari opportunità fra donne e uomini.	punti …..../100
A7) Congruità, qualità e innovatività degli strumenti di informazione e comunicazione previsti a supporto del progetto e delle azioni, in relazione ai target di riferimento	punti ……../50
sub-totale (minimo ammissibile 360 punti)	punti …..../600
B) Criteri di valutazione qualitativa - Trasversalità e sostenibilità del progetto	
B1) Modalità di raccordo con gli strumenti generali e settoriali di programmazione e pianificazione comunali e sovracomunali	punti: ……./50
B2) Qualità e coerenza del partenariato attivato, con gli obiettivi e le azioni progettuali	punti: ……./50
B3) Individuazione e presenza di provvedimenti, accordi e strumenti di programmazione funzionali al raggiungimento degli obiettivi (bilanci di previsione, PEG, piano degli obiettivi, accordi tra parti sociali ecc.)	punti: ……./50
B4) Congruità e qualità degli strumenti di monitoraggio previsti a supporto delle azioni	punti: ……./50
sub-totale (minimo ammissibile 120 punti)	punti: …../200
C) Criteri di valutazione qualitativa - Fattibilità economico-gestionale	
C1) Verificabilità dei risultati attesi e definizione dei relativi indicatori	punti: ……/50

C2) Congruità e coerenza tra obiettivi, costi e tempi di realizzazione del progetto	punti: …../50
C3) Presenza di accordi formali con altri soggetti pubblici, privati, del privato sociale e dell'associazionismo che presentino un'alta coerenza e funzionalità per il raggiungimento degli obiettivi individuati e la realizzazione delle azioni previste	punti: …../50
C4) Presenza di ulteriori forme di finanziamento aggiuntive pubbliche e private	punti: …. ./50
sub-totale (minimo ammissibile 120 punti)	punti: …../200
D) Criteri di valutazione oggettiva - presidio delle politiche temporali	
D1) Presenza di una specifica delega assessorile in materia di tempi e orari	punti 100
D2) Presenza di una specifica delega assessorile in materia di pari opportunità	punti 100
sub-totale (minimo ammissibile 100 punti)	punti: ..../ 200
PUNTEGGIO TOTALE (A + B + C+ D): (minimo ammissibile 700 punti)	punti: …./ 1.200

Saranno considerate ammissibili le domande che conseguiranno un punteggio finale non inferiore a 700 punti, di cui almeno 600 punti dovranno essere raggiunti nelle categorie A, B e C e almeno 100 punti dovranno essere raggiunti nella categoria D.

Modalità di erogazione del finanziamento

L'assegnazione di finanziamento è vincolata alla approvazione della graduatoria nonché all'impegno sottoscritto dai soggetti vincitori a realizzare il progetto presentato, secondo le modalità concordate con la Regione del Veneto.

L'erogazione seguirà le seguenti modalità:

- 40% del contributo totale assegnato, a seguito della comunicazione di avvio delle attività progettuali prodotta dall'ente beneficiario;
- 60% dell'agevolazione sarà erogata a saldo, previa presentazione da parte dei beneficiari di idonea documentazione delle spese sostenute e un elaborato di monitoraggio del progetto medesimo.

Controllo e revoca del finanziamento

E' prevista, da parte della Direzione Regionale ai Servizi Sociali, una verifica sulle attività svolte, al fine di accertare la corretta realizzazione degli interventi e delle azioni programmate.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2520 del 29 dicembre 2011

Secondo provvedimento applicativo contributi - Esercizio finanziario 2011. Iniziative di promozione e valorizzazione dell'identità veneta. Lr 14.1.2003, n. 3 - art. 22.
[Cultura e beni culturali]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si intende sostenere la progettualità di Enti e Associazioni per la realizzazione di iniziative di ricerca, di divulgazione e di valorizzazione del patrimonio culturale su cui trova fondamento l'identità veneta.

L'Assessore Daniele Stival riferisce quanto segue.

L'art. 22 della legge regionale n. 3 del 14.1.2003 (legge finanziaria regionale per l'esercizio 2003) autorizza la Giunta regionale, nell'attesa della definizione del nuovo quadro normativo per il settore cultura, a promuovere e favorire iniziative di ricerca, di divulgazione e di valorizzazione del patrimonio culturale e linguistico su cui trova fondamento l'identità veneta. Le azioni previste dalla norma sono la promozione e il sostegno all'organizzazione di convegni, seminari, ricerche, pubblicazioni ed eventi finalizzati a far conoscere la complessità culturale e linguistica nella quale si possono riconoscere l'espressione e i segni dell'identità veneta.

Con deliberazione n. 4087 del 30.12.2005, la Giunta regionale ha approvato i criteri e le modalità ai sensi dell'art. 12 della Legge 241/90 per l'anno 2006 e seguenti.

Con Dgr n. 790 del 7.06.2011 è stato approvato un primo provvedimento applicativo per la distribuzione delle risorse regionali a sostegno dei progetti attuati da Enti e Associazioni.

Con la presente deliberazione si propone il sostegno ai progetti attuati dagli Enti e Associazioni inclusi negli Allegati A e B che formano parte integrante del presente provvedimento, provvedendo direttamente all'impegno di spesa per un totale di € 235.100,00 di cui € 41.700,00 a favore degli Enti indicati nell'Allegato A e € 193.400,00 a favore delle Associazioni indicate nell'Allegato B, con imputazione al cap. 100626 ad oggetto "Iniziative regionali per favorire la promozione e la valorizzazione dell'identità veneta" del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente, che presenta sufficiente disponibilità.

Si ritiene che la spesa di cui si dispone l'impegno concernente la seguente tipologia manifestazioni culturali non sia soggetta alle limitazioni di cui alla Legge regionale n. 1/2011 in quanto trattasi di iniziative previste in applicazione della Legge regionale n. 3/2003 - art. 22.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento:

La Giunta regionale

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- Visto l'art. 22 della legge regionale 14.1.2003, n. 3;
- Vista la Legge 241/1990;
- Vista la deliberazione n. 4087 del 30.12.2005;
- Vista la deliberazione n. 790 del 7.06.2011;
- Vista la legge regionale 29.11.2001, n. 39;
- Vista la documentazione agli atti;

delibera

1. di approvare il secondo provvedimento applicativo per la distribuzione delle risorse a sostegno dei progetti presentati dagli Enti di cui all'Allegato A per un importo di euro 41.700,00 e dalle Associazioni di cui all'Allegato B per un importo di

euro 193.400,00, che formano parte integrante del presente provvedimento;

2. di impegnare a favore degli Enti di cui all'Allegato A la spesa di euro 41.700,00 e a favore delle Associazioni di cui all'Allegato B la spesa di euro 193.400,00, sul capitolo 100626 ad oggetto "Iniziative regionali per favorire la promozione e la valorizzazione dell'identità veneta" del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità;

3. di dare atto che le liquidazioni saranno effettuate, compatibilmente con la disponibilità di cassa, previa presentazione da parte dei singoli beneficiari della documentazione attestante l'avvenuta realizzazione dell'attività, con relativa rendicontazione delle spese che dovrà essere presentata entro il 31.12.2012 con le modalità previste dai criteri applicativi della legge di cui alla Dgr n. 4087 del 30.12.2005;

4. di dare atto che la spesa per manifestazioni culturali di cui si dispone l'impegno con il presente atto non è soggetta alle limitazioni di cui alla Lr 1/2011 per le motivazioni esposte in premessa da considerarsi parte integrante del presente provvedimento;

5. di incaricare la Direzione regionale Attività Culturali e Spettacolo dell'esecuzione del presente atto.

(segue allegato)

Allegato A

L.R. 14.01.2003, n. 3 – art. 22 *"Iniziative di promozione e valorizzazione dell'identità veneta"*
Esercizio finanziario 2011

Secondo provvedimento applicativo contributi

SOGGETTI PUBBLICI

PROVINCIA DI BELLUNO

Soggetto proponente	Iniziativa	Descrizione	Giudizio	Contributo
COMUNE DI CALALZO DI CADORE CALALZO DI CADORE C.F. 00194080255	Venetkens. La festa degli antichi veneti a Lagole (Calalzo).	La manifestazione intende far rivivere oggi identità, atmosfere e storia di una civiltà millenaria, attraverso simulazioni di antichi duelli, scene di accampamenti antichi e vita nel villaggio, una mostra di antiche arti e mestieri, spettacoli di tiro con l'arco, combattimenti con il giavellotto e l'ascia, concerti di musica celtica e altre iniziative collaterali	POSITIVO Il progetto rientra nella tipologia degli interventi di cui al punto 2.2. lettera a) dei criteri	2.000,00€
COMUNE DI CASTELLAVAZZO CASTELLO LAVAZZO C.F. 00206640252	La Battaglia della Gardona 1511-2011.	Il progetto rievoca lo scontro consumatosi nei pressi della Torre della Gardona (1511), tra le truppe veneziane guidate da Bartolomeo D'Alviano e quelle imperiali di Massimiliano I, che si risolse a favore di questi ultimi i quali riuscirono a passare e scendere verso Belluno. E' previsto un convegno di studio e una rievocazione storica	POSITIVO Il progetto rientra nella tipologia degli interventi di cui al punto 2.2. lettera a) dei criteri	2.000,00€
COMUNE DI LIMANA LIMANA C.F. 00086680253	Progetto teatro "Una storia Comune" su fatto storico avvenuto nel Comune di Limana nel 1897.	Lo spettacolo è una rivisitazione teatrale del testo dello storico Ferruccio Vendramini sul tumulto popolare di Limana per la questione delle terre comunali del 1897. E' previsto un laboratorio teatrale, la messa in scena dello spettacolo e la stampa di una pubblicazione contenente il copione del testo e di un DVD	POSITIVO Il progetto rientra nella tipologia degli interventi di cui al punto 2.2. lettera a) dei criteri	2.000,00€
COMUNE DI SAPPADA SAPPADA C.F. 00207190257	Progetto di ricerca sugli antichi mestieri con realizzazione di manichini e ricostruzione di scenografie in ambiente tipico nella Borgata di Cima Sappada.	L'obiettivo della ricerca è di recuperare tutti i vocaboli, utilizzati dagli abitanti della Borgata di Cima Sappada, nei lavori quotidiani. In questa prima fase saranno realizzati dei "manichini", confezionati con il fieno e "vestiti" con i caratteristici abiti sia da lavoro che della domenica che saranno collocati in 25 diversi luoghi della borgata, con la descrizione di ogni mestiere sia in italiano che in lingua originale sappadina	POSITIVO Il progetto rientra nella tipologia degli interventi di cui al punto 2.2. lettera a) dei criteri	4.000,00€

TOTALE: 10.000,00€

PROVINCIA DI PADOVA

Soggetto proponente	Iniziativa	Descrizione	Giudizio	Contributo
COMUNE DI TERRASSA PADOVANA TERRASSA PADOVANA C.F. 80026820284	Pubblicazione volume: Terrassa Padovana. Storia e vita di un Comune della Bassa.	La pubblicazione raccoglie informazioni e testimonianze sulla storia del Comune di Terrassa Padovana a partire dal Medioevo e sulla bonifica Benedettina, alla luce di informazioni e dati storici di primissimo piano	POSITIVO Il progetto rientra nella tipologia degli interventi di cui al punto 2.2. lettera a) dei criteri	2.300,00€

TOTALE: 2.300,00€

PROVINCIA DI ROVIGO

Soggetto proponente	Iniziativa	Descrizione	Giudizio	Contributo
COMUNE DI FRATTA POLESINE FRATTA POLESINE C.F. 82000450294	Pubblicazione atti del Convegno Internazionale di Studi "L'utopia di Cuccagna tra '500 e '700 e il caso della Fratta nel Polesine".	La pubblicazione presenta gli atti del convegno, tenutosi in Rovigo e Fratta il 27-28-29 maggio 2010, che ha visto la partecipazione di numerosi relatori ed ha approfondito il ruolo di Fratta Polesine, considerata sia come villa-corte che come punto di incontro delle correnti umanistiche che si muovono nella Regione Veneto e nell'area padana del Cinquecento	POSITIVO Il progetto rientra nella tipologia degli interventi di cui al punto 2.2. lettera a) dei criteri	2.000,00€

TOTALE: 2.000,00€

PROVINCIA DI TREVISO

Soggetto proponente	Iniziativa	Descrizione	Giudizio	Contributo
COMUNE DI CORNUDA CORNUDA C.F. 83000710265	Progetto: Veneto a Teatro.	Il progetto prevede la realizzazione di una serie di attività letterarie e teatrali che mettono in risalto il legame con la terra veneta proponendo la lettura di classici nella traduzione in lingua veneta, l'allestimento teatrale di opere in lingua veneta e l'impegno di compagnie giovanili legate alla cultura locale	POSITIVO Il progetto rientra nella tipologia degli interventi di cui al punto 2.2. lettera a) dei criteri	2.000,00€
COMUNE DI GODEGA DI SANT'URBANO GODEGA DI SANT'URBANO C.F. 82001250263	Pubblicazione volume sulla storia e le testimonianze artistiche del Comune di Godega.	La pubblicazione presenta i diversi pregi artistici presenti a Godega, con una introduzione storica sul Comune	POSITIVO Il progetto rientra nella tipologia degli interventi di cui al punto 2.2. lettera a) dei criteri	4.400,00€

TOTALE: 6.400,00€

PROVINCIA DI VENEZIA

Soggetto proponente	Iniziativa	Descrizione	Giudizio	Contributo
COMUNE DI TORRE DI MOSTO TORRE DI MOSTO C.F. 00617460274	Progetto: Museo del Paesaggio 2011 - Paesaggi di bonifica del Veneto Orientale - seconda parte.	L'iniziativa riguarda la ricerca sullo stato oggi del Paesaggio di Bonifica Veneto, a partire dal Veneto Orientale, attraverso la predisposizione di due concorsi fotografici, una grande esposizione intorno alla fotografia di paesaggio con tema il Veneto Orientale (sandonatese e portogruarese) e una riflessione culturale sui risultati a cui la ricerca perverrà	POSITIVO Il progetto rientra nella tipologia degli interventi di cui al punto 2.2. lettera a) dei criteri	5.000,00€

TOTALE: 5.000,00€

PROVINCIA DI VERONA

Soggetto proponente	Iniziativa	Descrizione	Giudizio	Contributo
ISTITUTO COMPRENSIVO DI MONTEFORTE MONTEFORTE D'ALPONE C.F. 92011580237	Intitolazione scuola primaria di Brognoligo-Costalunga a "Dino Coltro".	La cerimonia d'intitolazione della scuola primaria di Brognoligo-Costalunga prevede, oltre alla targa commemorativa anche l'inaugurazione di una stanza-museo, un convegno di studio e la ristampa di un volume, del Prof. Bruno Anzolin	POSITIVO Il progetto rientra nella tipologia degli interventi di cui al punto 2.2. lettera a) dei criteri	2.000,00€

TOTALE: 2.000,00€

PROVINCIA DI VICENZA

Soggetto proponente	Iniziativa	Descrizione	Giudizio	Contributo
COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI CAMPIGLIA DEI BERICI C.F. 00543310247	Attività di valorizzazione della cultura veneta nell'ambito della XXXII edizione de "l'Ottobre Campigliese".	Il progetto prevede la realizzazione di una serie di iniziative volte al recupero delle tradizioni popolari: incontri sulla pittura veneta del periodo ottocentesco, rappresentazioni di commedie in dialetto veneto, la stampa di un opuscolo sulla storia del Comune dal 1945 al 1950, un concerto d'organo, una serata di danza ed altre attività collaterali	POSITIVO Il progetto rientra nella tipologia degli interventi di cui al punto 2.2. lettera a) dei criteri	4.000,00€
COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE MONTECCHIO MAGGIORE C.F. 00163690241	Pubblicazione volume "Crostacei eocenici di Grola (Vicenza, Italia Settentrionale".	La pubblicazione descrive la ricca e diversificata fauna a crostacei dell'Eocene medio di Grola presso Spagnago, raccolta in anni di ricerca dal Museo Civico "G. Zannato" di Montecchio Maggiore e dall'Associazione Amici del Museo. Lo studio riguarda oltre 500 esemplari di crostacei rappresentati da 56 specie, delle quali molte risultano nuove per la scienza	POSITIVO Il progetto rientra nella tipologia degli interventi di cui al punto 2.2. lettera a) dei criteri	3.000,00€
COMUNE DI NOVE NOVE C.F. 00295870240	Festa della ceramica 2011 - Portoni Aperti.	Il progetto propone una serie di iniziative finalizzate alla promozione della ceramica e della tradizione artistica novese. E' previsto un percorso nel centro storico di Nove, dove, nei cortili interni, portoni e giardini, gli artigiani locali si esibiscono in varie attività	POSITIVO Il progetto rientra nella tipologia degli interventi di cui al punto 2.2. lettera a) dei criteri	2.000,00€

COMUNE DI ROANA ROANA C.F. 00256400243	Festival Cimbro Hoga Zait - Sesta edizione.	Il Festival intende valorizzare le tradizioni e le leggende cimbre attraverso feste paesane, attività didattiche rivolte ai bambini, laboratori musicali e di danza di ispirazione celtica, spettacoli teatrali e folcloristici	POSITIVO Il progetto rientra nella tipologia degli interventi di cui al punto 2.2. lettera a) dei criteri	3.000,00€
COMUNE DI ROSÀ ROSA' C.F. 00276370244	Conferenze pubbliche sull'identità veneta.	L'Amministrazione comunale promuove nei mesi di ottobre e novembre, tre serate di incontri finalizzati a far conoscere il patrimonio storico, culturale e sportivo su cui trova fondamento l'identità veneta. I temi trattati saranno "Il Veneto e le guerre che fecero l'Italia", "150 anni di Sport Veneto" e "Leone di S. Marco - varietà e vitalità di un simbolo"	POSITIVO Il progetto rientra nella tipologia degli interventi di cui al punto 2.2. lettera a) dei criteri	1.000,00€
COMUNE DI SOLAGNA SOLAGNA C.F. 00459400248	"Sagra della Madonna Fredda".	Celebrazione della festa dell'Immacolata attraverso una processione per le vie del paese, con accompagnamento della banda musicale. A corollario della manifestazione è prevista una serata di lettura di poesie dialettali di un artista della zona, Gino Pistorello, e una mostra di quadri dello stesso autore e altre attività collaterali	POSITIVO Il progetto rientra nella tipologia degli interventi di cui al punto 2.2. lettera a) dei criteri	1.000,00€

TOTALE: 14.000,00€

TOTALE GENERALE: 41.700,00€

Allegato B

L.R. 14.01.2003, n. 3 – art. 22 *"Iniziative di promozione e valorizzazione dell'identità veneta"*
Esercizio finanziario 2011

Secondo provvedimento applicativo contributi

SOGGETTI PRIVATI

PROVINCIA DI BELLUNO

Soggetto proponente	Iniziativa	Descrizione	Giudizio	Contributo
VIVIDOLOMITI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTI-CA BELLUNO C.F. 01116580257	Pubblicazione nuova guida di scialpinismo Alpago, 2011.	La pubblicazione, dedicata alla rappresentazione delle splendide possibilità sciistiche dei monti dell'Alpago, presenta anche la valorizzazione di alcuni aspetti paesaggistici di rilievo della zona	POSITIVO Il progetto rientra nella tipologia degli interventi di cui al punto 2.2. lettera a) dei criteri	8.000,00€

TOTALE: 8.000,00€

PROVINCIA DI PADOVA

Soggetto proponente	Iniziativa	Descrizione	Giudizio	Contributo
ASSOCIAZIONE ANGUILLARATTI VA ANGUILLARA VENETA C.F. 92229760282	Fiera franca di San Gaetano da Thiene.	Manifestazione che prevede iniziative ludiche, di intrattenimento e una mostra fotografica	POSITIVO Il progetto rientra nella tipologia degli interventi di cui al punto 2.2. lettera a) dei criteri	2.000,00€
ASSOCIAZIONE CULTURALE EUFORIA COSTANTE PADOVA C.F. 04408980284	Pubblicazione di un numero della rivista "Finnegans" dedicata allo scultore trevigiano Arturo Martini.	La rivista, dedicata ad uno dei maggiori artisti italiani del '900 (Treviso 1889-Milano 1947), ospiterà scritti di esperti dell'opera dello scultore trevigiano, corredati da materiale storico-biografico, fotografico, con ampia documentazione anche dei luoghi veneti frequentati dall'artista e dai suoi collaboratori	POSITIVO Il progetto rientra nella tipologia degli interventi di cui al punto 2.2. lettera a) dei criteri	10.000,00€
ASSOCIAZIONE CULTURALE FEDERICO II ENTERTAINMENT CITTADELLA C.F. 03842980280	Realizzazione mediometraggio della fiaba veneta "L'amor de le tre naranze".	Il progetto prevede il recupero delle fiabe tradizionali venete, al fine di conservare la memoria e favorire la diffusione del patrimonio di fiabistica tradizionale. Il filmato, distribuito in formato DVD, sarà interpretato dai ragazzi delle scuole del Veneto che recupereranno le espressioni idiomatiche più belle e particolari della lingua veneta	POSITIVO Il progetto rientra nella tipologia degli interventi di cui al punto 2.2. lettera a) dei criteri	9.000,00€
ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO BOXER PADOVA C.F. 03959820287	Progetto: Io Ruzzante.	Il progetto prevede la scrittura di un testo "pilota" sulla vita del grande drammaturgo Angelo Beolco, detto il Ruzzante. La storia si dipanerà lungo il corso degli eventi della sua vita, inseriti nel più ampio contesto storico della Padova (e del Veneto) dell'epoca e inframmezzati da brani delle sue opere. E' prevista la messa in scena di uno spettacolo teatrale e la stampa del copione	POSITIVO Il progetto rientra nella tipologia degli interventi di cui al punto 2.2. lettera a) dei criteri	4.000,00€

PARROCCHIA DELL'ANNUNCIAZIONE DELLA BEATA MARIA VERGINE CARCERI C.F. 91003350286	"Devota & Affettuosa" Concerti: "Il trionfo della Serenissima" e "Barocco veneto".	Il progetto prevede una serie di concerti, che si svolgeranno presso l'Abbazia camaldolese di Carceri, dedicati prevalentemente al recupero e alla promozione della cultura musicale del periodo barocco di autori veneti (Vivaldi, Albinoni, Marcello, Tartini)	POSITIVO Il progetto rientra nella tipologia degli interventi di cui al punto 2.2. lettera a) dei criteri	4.000,00€

TOTALE: 29.000,00€

PROVINCIA DI TREVISO

Soggetto proponente	Iniziativa	Descrizione	Giudizio	Contributo
ASSOCIAZIONE CULTURALE ANAGOOR CASTELFRANCO VENETO C.F. 90008850266	Fortuny - Progetto teatrale di celebrazione del fasto, della memoria e della fortuna di Venezia.	Il progetto artistico si rivolge a Venezia e alla sua fortuna storica con l'intento di creare un'opera teatrale visiva che sia un grande affresco dell'antica Serenissima. Lo sguardo adottato è quello di Mariano Fortuny, il poliedrico artista spagnolo che, pur straniero, elesse Venezia come città cuore e motore della propria creazione artistica	POSITIVO Il progetto rientra nella tipologia degli interventi di cui al punto 2.2. lettera a) dei criteri	5.000,00€
ASSOCIAZIONE IL PICCOLO PRINCIPE VITTORIO VENETO C.F. 93005780262	Iniziative per festeggiare i 130 anni di Pinocchio e per diffondere l'opera di Collodi in dialetto veneto.	Il progetto prevede il restauro e la pubblicazione di DVD del cartone animato "Le avventure di Pinocchio", la realizzazione del cartone in dialetto veneto e in inglese e la stampa di un libricino. La presentazione dell'opera si svolgerà a Conegliano in una giornata evento	POSITIVO Il progetto rientra nella tipologia degli interventi di cui al punto 2.2. lettera a) dei criteri	6.000,00€
ASSOCIAZIONE NAZIONALE VENEZIA GIULIA E DALMAZIA - COMITATO PROVINCIALE DI TREVISO TREVISO C.F. 94007400263	Pubblicazione volume "Bombyx Mori".	La pubblicazione Bombyx mori (Bombice del gelso, filugello o baco da seta) ricostruisce la storia inedita degli stabilimenti bacologici, inserita nel contesto internazionale e l'importanza del bombice del gelso nella vita dell'uomo. L'antologia riporta inoltre le figure delle attrezzature materiali mediatrici della scienza applicata nelle bacologie che permettono di ripercorrere la storia, le nozioni, le scoperte biologiche, l'organizzazione e le varie fasi dell'attività bacologica	POSITIVO Il progetto rientra nella tipologia degli interventi di cui al punto 2.2. lettera a) dei criteri	4.000,00€
ASSOCIAZIONE ORNITOLOGICA OPITERGINA SAN BIAGIO DI CALLALTA C.F. 03121530269	Arte Ornitologica nella cultura e tradizione di identità veneta.	15^ Mostra Ornitologica a Oderzo (TV) che vede la partecipazione di allevatori provenienti dalle regioni di tutto il nord. E' prevista anche l'esposizione di prodotti tipici locali e la riproposizione di arti e mestieri dell'identità contadina veneta di una volta	POSITIVO Il progetto rientra nella tipologia degli interventi di cui al punto 2.2. lettera a) dei criteri	3.000,00€
ASSOCIAZIONE PALIO CAPPELLA MAGGIORE C.F. 03718820263	Palio delle contrade - edizione 2011.	Il Palio prevede la cena a base di prodotti tipici veneti, la sfilata in costume medievale con abiti che si riferiscono a un periodo che va dal 1250 al 1400, spettacoli di sbandieratori e tornei a cavallo che consistono in combattimenti a squadre	POSITIVO Il progetto rientra nella tipologia degli interventi di cui al punto 2.2. lettera a) dei criteri	4.000,00€

ASSOCIAZIONE PRO LOCO ASOLO ASOLO C.F. 92000730264	20° Palio di Asolo - Fiera dei Cento Orizzonti - 2^ edizione Palio dei 100 Orizzonti.	L'edizione 2011 del Palio di Asolo vede coinvolti nella corsa con le bighe romane, ricostruite fedelmente, le frazioni o località del Comune, che percorreranno il tragitto che Caterina Cornaro fece l'11 ottobre 1489. La manifestazione è arricchita dal Palio dei 100 Orizzonti, che prevede la partecipazione di 11 comuni del circondario e dalla Fiera dei Cento Orizzonti che si sviluppa nel centro storico con la presenza di tutti i comuni che partecipano al Palio omonimo con l'esposizione di prodotti locali e la promozione delle tradizioni locali	POSITIVO Il progetto rientra nella tipologia degli interventi di cui al punto 2.2. lettera a) dei criteri	5.000,00€
N.E.D.A.C. - NORTH EAST DEPARTMENT FOR ARTS AND COMMUNITY CASTELLO DI GODEGO C.F. 90013770269	Venetian Industries Festival 2011.	Rassegna biennale di giovane musica contemporanea dal Veneto per promuovere i giovani talenti dalla Regione. Per l'edizione 2011 la rassegna prevede circa 60 eventi suddivisi in 2 giorni con l'esibizione di 40 artisti veneti	POSITIVO Il progetto rientra nella tipologia degli interventi di cui al punto 2.2. lettera a) dei criteri	5.000,00€
REALE CORTE ARMONICA CATERINA CORNARO ASOLO C.F. 03831750264	"Interflumina" - Cultura e Identità fra il Brenta ed il Piave - anno 2011.	Il progetto mira a creare uno strumento/contenitore per tutti quei centri situati fra il Brenta ed il Piave che per cultura, storia, ricchezza naturale e paesaggistica, architettonica, nonché per le personalità che vi sono vissute hanno qualcosa di particolarmente significativo da offrire. Ciò avverrà attraverso manifestazioni peculiari, principalmente musicali di elevato taglio culturale	POSITIVO Il progetto rientra nella tipologia degli interventi di cui al punto 2.2. lettera a) dei criteri	9.000,00€

TOTALE: 41.000,00€

PROVINCIA DI VENEZIA

Soggetto proponente	Iniziativa	Descrizione	Giudizio	Contributo
ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA DI VENEZIA VENEZIA C.F. 94025140271	Progetto: Dandula. Storia di Elisabetta Maffetti: produzione dello spettacolo e pubblicazione del testo .	Il progetto intende valorizzare al meglio il lavoro di ricerca, già concluso, su Elisabetta Maffetti detta Dandula (nata a Venezia nel 1752 e morta nel 1818). Lo spettacolo andrà in scena alle sale Apollinee del Teatro La Fenice nel corso di un ciclo primaverile di concerti proposti dall'Associazione Amici della Musica di Venezia	POSITIVO Il progetto rientra nella tipologia degli interventi di cui al punto 2.2. lettera a) dei criteri	8.000,00€
ASSOCIAZIONE CULTURALE CINEFORUM BURANO VENEZIA BURANO C.F. 94042600273	Pubblicazione volume "Diario del Cineforum Burano", in occasione del 50° anno di attività.	La pubblicazione, scritta da Giovanni Costantini (fondatore e presidente del Cineforum Burano dal 1961 al 2011) intende testimoniare l'attività culturale svolta nell'isola in favore dell'accrescimento di critica cinematografica sia degli adulti che fra i giovani	POSITIVO Il progetto rientra nella tipologia degli interventi di cui al punto 2.2. lettera a) dei criteri	2.000,00€

ASSOCIAZIONE CULTURALE PASSAPAROLA NEL VENETO ORIENTALE SAN DONA' DI PIAVE C.F. 93038100272	Progetto "A' Maramacoea".	Il progetto prevede la stampa di una pubblicazione, la realizzazione di un sito internet, una rappresentazione teatrale e un breve filmato sul significato della mitologica "Maramacoea", che si realizzerà attraverso la raccolta di testimonianze di cittadini del sandonatese	POSITIVO Il progetto rientra nella tipologia degli interventi di cui al punto 2.2. lettera a) dei criteri	3.000,00€
ASSOCIAZIONE CULTURALE VENETO NOSTRO FOSSO' C.F. 90101220276	Festa dei Veneti - Ottava edizione.	La manifestazione, che si svolge a Cittadella, prevede una serie di iniziative teatrali con spettacoli di cabaret, recitazione e lettura di poesie, musica tradizionale e folk, musica moderna in lingua veneta, ed altre attività volte alla promozione e valorizzazione dell'identità veneta	POSITIVO Il progetto rientra nella tipologia degli interventi di cui al punto 2.2. lettera a) dei criteri	5.000,00€
ASSOCIAZIONE CULTURALE VENEZIA 2000 VENEZIA LIDO C.F. 94019100273	Ciclo di incontri incentrati sulla figura femminile nella storia veneta e veneziana.	Breve itinerario fatto di ritratti di donne illustri, veneziane di nascita o d'adozione, dalle origini della città sino al presente, dalle dogaresse alle artigiane del vetro, dalle letterate alle pittrici, alle disinvolte dame del Settecento, in lotta con la morale e le consuetudini del proprio tempo; un viaggio nella storia della Repubblica Veneta alla scoperta di personalità più illuminate	POSITIVO Il progetto rientra nella tipologia degli interventi di cui al punto 2.2. lettera a) dei criteri	4.000,00€
ASSOCIAZIONE ORNITOLOGICA LA SERENISSIMA VENEZIA MESTRE C.F. 82009010271	Evento ornitologico regionale.	L'iniziativa prevede la realizzazione del 54° Evento ornitologico Veneto, organizzato nell'ambito della "Festa di S. Martino" a Campalto, e vedrà l'esposizione di uccelli, riprodotti in ambiente domestico, da allevatori residenti in Veneto ed in altre regioni limitrofe. A corollario della manifestazione è previsto anche un concorso ornitologico, un concorso di disegno riservato alle scolaresche e altre attività collaterali	POSITIVO Il progetto rientra nella tipologia degli interventi di cui al punto 2.2. lettera a) dei criteri	3.000,00€
ASSOCIAZIONE ORNITOLOGICA VENETO ORIENTALE PORTOGRUARO C.F. 92003710271	27^ Mostra Ornitologica del Veneto Orientale.	L'esposizione, giunta alla 27^ edizione, rappresenta un importante momento formativo per tutti gli allevatori degli uccelli indigeni del territorio veneto, ma anche un'occasione per proporre i valori del rispetto della natura	POSITIVO Il progetto rientra nella tipologia degli interventi di cui al punto 2.2. lettera a) dei criteri	5.000,00€
ASSOCIAZIONE VENETO STORICO VENEZIA C.F. 94056940276	"1797-1861 - Dalla caduta della Repubblica Serenissima all'Unità d'Italia".	Rievocazione storico-ricostruttiva delle attività civili e militari legate alla marineria veneziana tra la fine del XVIII e l'inizio del XIX secolo con laboratori didattici dedicati ai bambini e laboratori artigianali su antichi mestieri	POSITIVO Il progetto rientra nella tipologia degli interventi di cui al punto 2.2. lettera a) dei criteri	10.000,00€
CIRCOLO DON ADOLFO BERGAMIN IESOLO C.F. 93034210273	Spettacolo di cabaret in lingua veneta e rappresentazione teatrale "Le Donne curiose" di C. Goldoni.	Le manifestazioni contribuiranno alla conoscenza delle radici storiche, delle tradizioni e delle varie fasi della vita quotidiana della popolazione veneta ed offriranno uno spaccato dello sviluppo sociale ed economico della Regione	POSITIVO Il progetto rientra nella tipologia degli interventi di cui al punto 2.2. lettera a) dei criteri	2.000,00€

COLLEGIO ARMENO MOORAT-RAPHAEL VENEZIA C.F. 80011940279	Mostra antologica del Maestro Venanzo Crocetti.	La mostra retrospettiva, allestita nelle sale di Palazzo Zenobio, dà il via alle celebrazioni del centenario della nascita del Maestro Venanzio Crocetti, che a Venezia ha riscosso tanti successi vincendo, nell'edizione del 1938 della Biennale d'arte, il Gran Premio della Scultura. E' prevista la stampa del catalogo e di un DVD	POSITIVO Il progetto rientra nella tipologia degli interventi di cui al punto 2.2. lettera a) dei criteri	4.000,00€
COOPERATIVA AGRICOLA FRA PRODUTTORI ORTOFRUTTICOLI SACCAGNANA SOCIETÀ COOPERATIVA CAVALLINO TREPORTI C.F. 00668170277	Convegno e pubblicazione di un volume sul mondo degli agricoltori del territorio di Cavallino-Treporti e della laguna nord di Venezia.	L'iniziativa intende valorizzare l'identità di un luogo estremamente peculiare come le isole e i lidi che a nord di Venezia ne hanno difeso i confini morfologici e sono stati per secoli le aree produttive agricole a servizio della Serenissima	POSITIVO Il progetto rientra nella tipologia degli interventi di cui al punto 2.2. lettera a) dei criteri	5.000,00€
F.A.I. FONDO PER L'AMBIENTE ITALIANO - DELEGAZIONE DI VENEZIA VENEZIA C.F. 90113910278	Ricerca storico-artistica su personaggi del mondo intellettuale internazionale, che hanno soggiornato a Venezia tra l'Ottocento e il Novecento e pubblicazione di un volume.	Ricerche e pubblicazione su personaggi poco noti (Sergej Djagilev, Misia Sert, Emma Ciardi, Giovanni Stucky e altri), ma non per questo meno interessanti, che "hanno vissuto Venezia" tra la fine del sec. XIX e l'inizio del sec. XX, lasciando tracce profonde nella città, sia nei luoghi in cui hanno abitato, sia nella vita del tempo	POSITIVO Il progetto rientra nella tipologia degli interventi di cui al punto 2.2. lettera a) dei criteri	2.000,00€
FONDAZIONE COLLEGIO MARCONI PORTOGRUARO C.F. 83002490270	Festa del Marconi 2011: una Istituzione educativa a servizio e per la promozione del territorio.	La Festa, giunta alla VII edizione, è diventata un appuntamento annuale che coinvolge circa 1000 partecipanti, tra allievi, ex allievi e rappresentanti delle Istituzioni locali, provinciali e regionali con lo scopo di rappresentare un momento di condivisione e di appartenenza al territorio portogruarese e del Veneto Orientale	POSITIVO Il progetto rientra nella tipologia degli interventi di cui al punto 2.2. lettera a) dei criteri	2.000,00€
SCUOLA GRANDE SAN GIOVANNI EVANGELISTA VENEZIA C.F. 80013560273	Processione solenne con la Reliquia della S. Croce.	Solenne Processione con la reliquia della Santa Croce sulla quale Gesù fu crocifisso, donata da Philippe De Mezières, gran cancelliere del Regno di Cipro, nel 1368 alla Scuola Grande San Giovanni Evangelista di Venezia. In occasione del 750° anniversario di fondazione della Scuola, alla processione del 2011 sono invitati il Patriarca di Venezia e il Vicario del Patriarca Latino di Gerusalemme	POSITIVO Il progetto rientra nella tipologia degli interventi di cui al punto 2.2. lettera d) dei criteri	4.000,00€

TOTALE: 59.000,00€

PROVINCIA DI VERONA

Soggetto proponente	Iniziativa	Descrizione	Giudizio	Contributo
ANSAC - ASSOCIAZIONE NAZIONALE SVILUPPO ARTI CIRCENSI VERONA C.F. 93050630230	Pubblicazione volume Le arti circensi a Verona dal 1700 al 1900.	La pubblicazione, curata dal CEDAC (Centro Educativo delle Arti Circensi), presenta una ricerca sulla storia dello spettacolo viaggiante veronese, a partire dal XVIII secolo fino a tutto il 1800. Il lavoro intende cogliere al meglio le specificità, le tradizioni, gli usi e costumi nel contesto veronese in cui gli spettacoli sono avvenuti	POSITIVO Il progetto rientra nella tipologia degli interventi di cui al punto 2.2. lettera a) dei criteri	25.000,00€
ASSOCIAZIONE CULTURALE CELLARIUS ILLASI CELLORE C.F. 92018940236	Concorso di Poesia dialettale "De qua e de là del Progno" - Prima edizione.	Il concorso ha l'obiettivo di raccogliere energie espressive e modi di raccontare che con il tempo possono andare perduti e di conservare quel modo di pronunciare, seppur sempre in evoluzione, che ha caratterizzato i decenni passati	POSITIVO Il progetto rientra nella tipologia degli interventi di cui al punto 2.2. lettera a) dei criteri	1.900,00€
ASSOCIAZIONE CULTURALE DI PROMOZIONE SOCIALE CANTIMBANCO SAN GIOVANNI LUPATOTO C.F. 93163630234	Stefano Bernardi e la musica barocca a Verona "Mottetti in cantilena" (1613). Pubblicazione a stampa in edizione critica ed allegato CD musicale dell'opera. Vol. II.	L'Associazione intende promuovere alcuni eventi legati alla riscoperta e alla valorizzazione culturale nel territorio, attraverso la pubblicazione di una edizione critica dell'opera di Stefano Bernardi "Mottetti in cantilena" con allegato CD musicale e una serie programmata di lezioni-concerto a studenti del Conservatorio, delle scuole medie superiori e Università, oltre ad un concerto pubblico per la presentazione dell'opera alla cittadinanza	POSITIVO Il progetto rientra nella tipologia degli interventi di cui al punto 2.2. lettera a) dei criteri	8.000,00€
CIRCOLO ARCI MONTORIO VERONA C.F. 93176610231	Teatro popolare d'arte della tradizione veneta.	Il progetto prevede una serie di proposte teatrali con particolare riferimento alle generazioni più giovani, che hanno come protagonisti alcuni tra i più rappresentativi personaggi della tradizione culturale veneta e veronese. E' prevista anche una rassegna di cinema per ragazzi	POSITIVO Il progetto rientra nella tipologia degli interventi di cui al punto 2.2. lettera a) dei criteri	5.000,00€
GRUPPO ALPINI DI SAN MARTINO BUON ALBERGO - SEZIONE A.N.A. DI VERONA SAN MARTINO BUON ALBERGO C.F. 93066990230	Pubblicazione volume commemorativo sulla storia del Gruppo Alpini di San Martino Buon Albergo in occasione del 90° anniversario di fondazione.	La pubblicazione presenta la storia del Gruppo Alpini di San Martino Buon Albergo che risulta essere il gruppo più longevo di tutta la provincia di Verona	POSITIVO Il progetto rientra nella tipologia degli interventi di cui al punto 2.2. lettera a) dei criteri	3.000,00€
ISTITUTO PER GLI STUDI STORICI VERONESI VERONA C.F. 00591980230	Pubblicazione periodico "Studi Storici Luigi Simeoni", n. 61, anno 2011.	La pubblicazione raccoglie i contributi di vari studiosi aventi ad oggetto la storia economica, politica e dell'arte, della Terraferma veneta in età moderna e contemporanea	POSITIVO Il progetto rientra nella tipologia degli interventi di cui al punto 2.2. lettera a) dei criteri	1.500,00€

TOTALE: 44.400,00€

PROVINCIA DI VICENZA

Soggetto proponente	Iniziativa	Descrizione	Giudizio	Contributo
ASSOCIAZIONE PRO LOCO DEL COMUNE DI CONCO CONCO C.F. 01250410246	Manifestazione "Insieme sotto l'albero".	La manifestazione si propone l'unificazione delle 5 frazioni coinvolgendo la popolazione in una fiaccolata,al fine di mantenere nel tempo lo scopo comune di fratellanza. Sono previsti canti, filastrocche, una mostra sulla paglia e attrezzi di lavoro e manufatti d'epoca	POSITIVO Il progetto rientra nella tipologia degli interventi di cui al punto 2.2. lettera a) dei criteri	2.000,00€
CONSORZIO DI PRO LOCO ASTICO-BRENTA SANDRIGO C.F. 80028950246	Premio letterario "Michele Benetazzo" - Prima edizione.	Il Premio letterario è dedicato alla memoria dell'avv. Michele Benetazzo, già presidente del Consorzio stesso, della Pro Loco di Sandrigo e anche presidente nazionale, regionale e provinciale; personaggio importante per la promozione del territorio che dalla sua opera ha avuto grandi e positive ricadute. Il concorso, rivolto a tutti gli scrittori non professionisti, è riservato a racconti brevi inediti sul tema "Il luogo dei sogni"	POSITIVO Il progetto rientra nella tipologia degli interventi di cui al punto 2.2. lettera a) dei criteri	4.000,00€
CONSORZIO DI PRO LOCO ASTICO-BRENTA SANDRIGO C.F. 80028950246	Pubblicazione volume "I mestieri e le stagioni nel Veneto di inizio '900".	La pubblicazione ha lo scopo di portare a conoscenza di un vasto pubblico, ed in particolare dei giovani, un mondo che è sostanzialmente ormai scomparso. L'opera presenta, per la prima volta i mestieri, abbinati alle stagioni, accompagnati da una tavola esplicativa dove sono disegnati, uno a uno, tutti gli attrezzi necessari per l'esecuzione del lavoro stesso	POSITIVO Il progetto rientra nella tipologia degli interventi di cui al punto 2.2. lettera a) dei criteri	5.000,00€
PRO COLLI BERICI BARBARANO VICENTINO C.F. 80028860247	Rievocazione storica "A.D. 1268 La Curtis di Barbarano".	La manifestazione, tratta dal documento "Manifestatio iurisdictionum Barbarani" rogato il 12 febbraio 1268 in Barbarano, rievoca l'ingresso del Vescovo Bartolomeo da Breganze in Barbarano, avvenuto nel 1268. Sono previsti: la ricostruzione di vita medievale e civile, attività didattico-laboratoriale, laboratorio di danza medioevale, laboratorio gastronomico, il mercatino medievale, la riproposizione dei mestieri citati nella "Manifestatio", ed altre attività collaterali	POSITIVO Il progetto rientra nella tipologia degli interventi di cui al punto 2.2. lettera a) dei criteri	1.000,00€

TOTALE: 12.000,00€

TOTALE GENERALE: 193.400,00€

PARTE TERZA

SENTENZE E ORDINANZE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - SEZIONI UNITE CIVILI

Ordinanza n. 15866 del 20 luglio 2011 emessa dalla Corte di Cassazione – sezioni unite civili nel procedimento civile promosso da ENEL Produzione s.p.a. c/Primiero Energia s.p.a., Provincia autonoma di Trento e Regione Veneto.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Paolo Vittoria – Primo Pres.te f.f. –
Dott. Vincenzo Proto – Presidente Sezione –
Dott. Michele D'Alonzo – Consigliere –
Dott. Umberto Goldoni – Consigliere –
Dott. Giuseppe Salmè – rel. Consigliere -
Dott. Antonio Segreto – Consigliere –
Dott. Saverio Toffoli – Consigliere –
Dott. Vincenzo Mazzacane – Consigliere –
Dott. Giacomo Travaglino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 22445-2009 proposto da:
ENEL PRODUZIONE S.P.A., società soggetta a direzione e coordinamento di ENEL S.P.A., in persona del legale rappresentate pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI MONSERRATO 34, presso lo studio dell'avvocato MAZZULLO GIANFRANCO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati GRECO GUIDO, MUSCARDINI MANUELA, per delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

PRIMIERO ENERGIA S.P.A., in persona del Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 11, presso lo studio dell'avvocato STELLA RICHTER PAOLO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRACANZANI MARCELLO MARIA, per delega a margine del controricorso;

- controricorrente -

contro

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, in persona del Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAMOZZI 1, presso lo studio dell'avvocato GIUFFRE' ADRIANO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MASTRAGOSTINO FRANCO, per delega in atti;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

REGIONE VENETO;

-intimata -

avverso la sentenza n. 112/2009 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 01/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/10/2010 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE SALME';

uditi gli avvocati Gianfranco MAZZULLO, Manuela MUSCARDINI, Paolo Stella RICHTER, Adriano GIUFFRE';

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RAFFAELE CENICCOLA, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

Rilevato in fatto

che l'Enel, titolare delle concessioni di grandi derivazioni di Val Schener e Moline, ha convenuto, con atto del 31 ottobre 2000, con la s.p.a. Primiero Energia, costituita dall'Azienda Consorziale Servizi Municipalizzati di Primiero, sorta in attuazione del d.p.r. n. 235 del 1977 che prevedeva la possibilità per gli enti locali di esercitare attività nel comparto energetico, di avviare l'*iter* della cessione degli impianti e delle relative concessioni;

che, con determinazione dirigenziale del 21 giugno 2001, la provincia di Trento, subentrata nell'esercizio delle funzioni statali in materia di grandi derivazioni d'acqua a scopi idroelettrici in Trentino, ha concesso il nulla osta al subingresso di Primiero Energia nella titolarità delle concessioni di cui si tratta, senza tuttavia avere previamente raggiunto, come previsto dal d. lgs. n. 112/1998, l'intesa con la regione Veneto, la quale, per tale ragione, ha sollevato conflitto d'attribuzione davanti alla corte costituzionale;

che, nell'atto pubblico del 19 ottobre 2001 di trasferimento degli impianti, nel cui possesso Primiero Energia peraltro già si era immessa, le parti, dato atto della pendenza del conflitto di attribuzioni, hanno convenuto che la cessionaria avrebbe tenuto indenne Enel Produzione s.p.a., frattanto succeduta a Enel, da ogni responsabilità o pregiudizio conseguente ad eventuali controversie aventi ad oggetto la legittimità del nulla osta al subingresso nelle concessioni rilasciato dalla provincia di Trento, la quale, in data 28 gennaio 2002, ha provveduto anche ad attribuire la titolarità delle concessioni stesse a Primiero Energia;

che, con sentenza del 24 marzo 2005 n. 133, la corte costituzionale ha annullato il nulla osta al subingresso nelle concessioni rilasciato dalla provincia di Trento per non essere stato preceduto dall'intesa con la regione Veneto e quindi la provincia, con provvedimento del 27 maggio 2005, ha annullato il provvedimento di volturazione del 28 gennaio 2002, facendo salvi in via provvisoria tutti gli effetti già prodotti e concedendo in via provvisoria un nuovo nulla osta, in attesa del perfezionamento dell'intesa con la regione Veneto;

che questo provvedimento, su ricorso di Enel Produzione, la quale ha lamentato che la salvezza degli effetti prodotti dal provvedimento del 28 gennaio 2002 avrebbe potuto precluderle l'esercizio dell'azione risarcitoria, è stato annullato dal tsap con sentenza n. 182 del 2007, passata in giudicato con la quale si è affermato che: " *..se può ammettersi il riconoscimento di situazioni di fatto prive di regolamentazione per l'annullamento dell'atto presupposto, non può, invece, sanarsi o convalidarsi un atto annullato, atteso che le figure giuridiche di convalescenza dell'atto tendono alla eliminazione degli eventuali vizi, ma se l'atto è già stato eliminato dal mondo giuridico per effetto di una decisione giurisdizionale di annullamento, potrà procedersi solo alla rinnovazione dell'atto stesso, ma non già alla sua convalida o alla sua sanatoria (cfr. anche art. 14 l.n. 15/05)*";

che, con provvedimento del 29 febbraio 2008, la provincia di Trento, ritenuto che la legge regionale del Veneto 26 novembre 2006, n. 23 e la legge della provincia di Trento del 5 febbraio 2007, n. 1, di ratifica e recepimento dell'accordo intercorso tra i due enti il 25 e 29 novembre 2005, superavano con efficacia *ex tunc* gli originari vizi di legittimità evidenziati sia dalla corte costituzionale che dalla sentenza del tsap n. 182 del 2007, ha riconosciuto la Primiero Energia come titolare delle concessioni di grande derivazione di cui si tratta con decorrenza dal 19 ottobre 2001, data dell'atto pubblico di cessione degli impianti da parte di Enel Produzione;

che, con sentenza del 1° luglio 2009, il tsap ha rigettato il ricorso proposto da Enel Produzione nei confronti di tale provvedimento, affermando che: 1) Enel Produzione è legittimata e ha interesse ad agire perché, come già rilevato con la sentenza n. 182 del 2007, nel contratto di cessione degli impianti del 19 ottobre 2001, le parti, a garanzia della posizione di Enel, avevano espressamente convenuto di considerare il subentro di Primiero Energia nelle concessioni presupposto essenziale dell'efficacia dell'atto e di tenere indenne Enel da ogni responsabilità o pregiudizio conseguente all'esito delle controversie sulla legittimità del nulla osta, con la conseguenza che, in mancanza di un valido nulla osta la volturazione delle concessioni probabilmente sarebbe stata procrastinata; 2) il

provvedimento impugnato non viola il giudicato né l'art. 21 *nonies*, 2° comma della legge n. 241 del 1990, perché si fonda su una specifica autorizzazione legislativa volta a superare i vizi che inficiavano la determinazione amministrativa annullata; 3) non era necessaria la comunicazione dell'avvio del procedimento in quanto si trattava di concludere un procedimento di trasferimento di titolo concessorio non connotato da margini di discrezionalità e in relazione al quale Enel aveva già manifestato il suo assenso; 4) il provvedimento impugnato non viola l'art. 17 del r.d. n. 1775 del 1933, che escluderebbe l'efficacia retroattiva delle concessioni in sanatoria, perché la disposizione richiamata disciplina la fattispecie delle derivazioni abusive, diversa da quella di cui è causa; 5) il provvedimento ha potuto disporre il trasferimento delle concessioni a far data dall'atto pubblico di cessione degli impianti del 19 ottobre 2001 perché i vizi procedimentali accertati dalla corte costituzionale e dalla precedente sentenza del tsap sono stati rimossi dalle leggi, regionale e provinciale, non potendosi condividere l'affermazione secondo la quale tali norme non potrebbero avere efficacia retroattiva perché inciderebbero su rapporti esauriti;

che avverso la sentenza del tsap Enel Produzione ha proposto ricorso per cassazione articolato in otto motivi ai quali resistono la provincia di Trento, che ha anche proposto ricorso incidentale affidato a un unico motivo, e Primiero Energia, e che la stessa controricorrente e la ricorrente principale hanno presentato memorie illustrative;

che il procuratore generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale;

ritenuto in diritto

che con la presente ordinanza viene sollevata questione di legittimità costituzionale della legge della regione Veneto 23 novembre 2006, n. 23 e della legge della provincia autonoma di Trento del 5 febbraio 2007 n. 1, di ratifica ed esecuzione dell'accordo sottoscritto il 25 e 29 novembre 2005, avente ad oggetto l'esercizio delle funzioni amministrative relative alle grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico interessanti il territorio dei predetti enti, in relazione agli artt. 3, 104 e 117 cost.;

che, allo scopo di motivare in ordine alla rilevanza della questione di costituzionalità è necessario esaminare altresì le questioni di ammissibilità del ricorso principale e del ricorso incidentale della provincia di Trento, che, essendo proposti nei confronti della stessa sentenza, debbono essere riuniti;

che, a tal fine, appare infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso principale sollevata dalla provincia di Trento sulla base del rilievo che il ricorso stesso sarebbe diretto apparentemente a far valere violazioni di legge e vizi di motivazione, ma sostanzialmente sarebbe volto ad ottenere una nuova pronuncia sulle censure proposte davanti al tsap e dallo stesso tribunale respinte, con motivazione che non sarebbe censurabile se non per inesistenza, contraddittorietà e mera apparenza, sia perché per effetto delle modificazioni introdotte all'art. 360 c.p.c. con l'art. 2 della legge n. 40 del 2006, con il ricorso ex art. 111 cost. possono essere fatti valere tutti i vizi di motivazione indicati nel primo comma n. 5 della stessa disposizione, sia perché la ricorrente ha formulato specifiche censure nei confronti della sentenza impugnata e non si è limitata a riproporre quelle dedotte davanti al tribunale;

che del pari infondata appare la stessa eccezione formulata dalla provincia in relazione alla pretesa violazione dell'art. 360 bis c.p.c. per l'assorbente ragione che la norma invocata è inapplicabile nella specie *ratione temporis* in quanto la sentenza impugnata è stata pubblicata il 1° luglio 2009 mentre la norma è entrata in vigore il 4 luglio successivo e si applica ai ricorsi proposti avverso provvedimenti pubblicati successivamente;

che non merita accoglimento neppure l'eccezione d'inammissibilità del ricorso principale formulata dalla Primiero Energia sul rilievo che il sindacato di questa corte nei confronti delle sentenze del tsap sarebbe limitato al controllo del rispetto dei limiti esterni e non anche a quello dei limiti interni, perché avverso le sentenze del tsap il ricorso per cassazione è ammesso per tutti i motivi indicati nell'art. 201 del r.d. n. 1775 del 1933 e ai sensi dell'art. 111 cost, così come applicabile alla stregua dell'art. 360, 4° comma c.p.c.;

che, in ordine logico, sia pure nei limiti imposti dalla natura del presente provvedimento, deve essere esaminato innanzi tutto il ricorso incidentale con il quale la provincia di Trento lamenta che il tsap abbia immotivatamente rigettato l'eccezione di difetto di interesse ad agire e di legittimazione attiva di Enel Produzione in relazione alle circostanze che l'acquisizione delle concessioni nel 1988 era avvenuta in via temporanea, che le concessioni erano comunque già scadute nel 1999 e che sarebbero state rinunciate se si fosse verificata la condizione (effettivamente realizzatasi) del recupero delle grandi derivazioni alle utilizzazioni locali; che rispetto alle impugnazioni in sede giurisdizionale dei provvedimenti di volturazioni del 2002 e del 2005 Enel Produzione aveva tenuto un comportamento acquiescente;

che il ricorso incidentale appare inammissibile perché ripropone un'eccezione già proposta davanti al tsap senza indicare specifiche censure alla decisione di rigetto fondata sul rilievo che dalle clausole del contratto di alienazione degli impianti del 19 ottobre 2001 emergeva che il valido trasferimento delle concessioni a Primiero Energia era stato considerato dalle parti naturale presupposto giuridico del contratto stesso e che, in relazione a detta circostanza e all'eventualità che insorgessero controversie sulla legittimità del trasferimento delle concessioni, erano state previste anche garanzie per l'Enel, che avrebbe avuto interesse a procrastinare la volturazione in caso di mancanza di valido nulla osta;

che, quanto al ricorso principale, con l'ottavo motivo, da esaminare prioritariamente, stante l'autonomia della questione sollevata rispetto a quelle oggetto dei restanti motivi, la ricorrente critica la sentenza impugnata per avere escluso, in violazione della legge n. 241 del 1990 e della legge provinciale n. 23 del 1992, la necessità della notifica dell'avvio del procedimento amministrativo concluso con il nulla osta al trasferimento delle concessioni, sulla base dei rilievi della partecipazione di Enel a tale procedimento, mediante espressione dell'assenso al trasferimento stesso, e del carattere vincolato dell'attività, rilievi che sarebbero errati sia perché l'assenso sarebbe stato espresso in relazione ai diversi procedimenti amministrativi conclusi con l'emissione dei provvedimenti del 2002 e del 2005, annullati in sede giurisdizionale e rispetto ai quali il procedimento di

secondo grado concluso con il provvedimento impugnato davanti al tsap sarebbe nuovo, sia perché la non necessità della comunicazione dell'avvio del procedimento per essere l'attività amministrativa a contenuto vincolato deve essere oggetto di espressa eccezione di parte, mentre nella specie il tsap avrebbe pronunciato in mancanza di tale eccezione e della prova della sussistenza dei presupposti per l'accoglimento di tale eccezione;

che il motivo non appare meritevole di accoglimento perché il tsap ha accertato che Enel ha partecipato al procedimento amministrativo concluso con il provvedimento di trasferimento delle concessioni a Primiero Energia, rispetto al quale la ricorrente aveva già prestato il suo assenso, il che è sufficiente ad escludere ogni effetto pregiudizievole in ipotesi derivante dalla violazione del diritto al contraddittorio, anche se detto procedimento, che non risulta attuato da organi diversi da quelli in precedenza interessati, è conseguente all'annullamento in sede giurisdizionale di un precedente provvedimento traslativo e dovendo, anzi, da tale circostanza dedursi la natura vincolata del provvedimento da emanare (che esclude l'obbligo di comunicare l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 21 *octies* della legge n. 241/1990), peraltro già legittimamente accertata dal tsap non essendo necessaria un'apposita eccezione in senso stretto dell'amministrazione (cons. Stato, sez. V, 17 settembre 2008, n. 4414);

che, con il quarto e quinto motivo, si denuncia la violazione del principio generale dell'irretroattività degli atti amministrativi, specialmente se restrittivi e lesivi delle situazioni giuridiche soggettive dei privati e si lamenta che sia stata infondatamente e, comunque, immotivatamente respinta la tesi secondo la quale la concessione in sanatoria prevista dall'art. 17, 2° comma del r.d. n. 1775/1933, per l'ipotesi di esercizio di derivazione in mancanza di titolo concessorio, alla quale è equiparabile la fattispecie concreta di esercizio senza valido nulla osta, ha per legge efficacia *ex nunc*;

che, a parte il rilievo del principio generale di irretroattività degli atti amministrativi, che sarà oggetto di successiva disamina, i motivi non sembrano avere fondamento per il rilievo che la fattispecie di cui si tratta, come correttamente osservato dal tsap, non rientra nella previsione dell'art. 17 del r.d. n. 1775 del 1933, avente ad oggetto le derivazioni o

utilizzazioni abusive, ma in quella dell'art. 20 dello stesso t.u. che disciplina il procedimento per il trasferimento della titolarità delle concessioni, subordinandolo al nulla osta dell'amministrazione competente (nel testo della disposizione, come originariamente formulata, indicata nel ministero dei lavori pubblici) e peraltro, nel silenzio della legge, non potendosi da un lato ritenere esclusa dallo stesso art. 17 (trib. Sup. acque 30 ottobre 1995, n. 86) una sia pur limitata retroattività delle concessioni in sanatoria, e dall'altro essendosi già affermato (cass. n. 1457/1993) che, nell'ipotesi di cui all'art. 20 trova applicazione il principio della normale irretroattività del provvedimento amministrativo;

che con i primi tre motivi, nonché con il sesto e il settimo motivo, si solleva la questione della legittimità della decorrenza degli effetti del trasferimento delle concessioni dal 19 ottobre 2001 disposta con il provvedimento impugnato davanti al tsap;

che, in particolare: con il primo motivo, si sostiene che, rigettando l'impugnazione del provvedimento n. 37 del 2008, che, ha concesso il nulla osta al subingresso di Primiero Energia a decorrere dal 19 ottobre 2001, la sentenza impugnata ha eluso il giudicato formatosi sulla sentenza del tsap n. 182 del 2007 che aveva annullato il provvedimento n. 95 del 2005 il quale, invece di procedere alla rinnovazione della volturazione delle concessioni con effetto *ex nunc*, ne aveva fatto salvi gli effetti prodotti; con il secondo e il terzo motivo si deduce che erroneamente e comunque immotivatamente è stata rigettata la tesi secondo la quale un ulteriore profilo di elusione del precedente giudicato deriva dalla affermazione, contrastante con la diversa opinione espressa dalla sentenza del tsap del 2007, secondo la quale la retroattività degli effetti delle concessioni assentite a Primiero Energia sarebbe stata autorizzata dall'art. 10 dell'accordo tra la provincia di Trento e la regione Veneto del 29 novembre 2005; con il sesto motivo la ricorrente sostiene che erroneamente il tsap avrebbe ritenuto che con la legge regionale n. 23 del 2006 e la legge provinciale n. 1 del 2007, di ratifica ed esecuzione dell'accordo tra provincia e regione sarebbe stato attribuita alla provincia di Trento l'autorizzazione a concedere il nulla osta al trasferimento delle concessioni con effetti retroattivi, mentre la loro portata consisterebbe soltanto nella

rimozione del vizio derivante dalla mancata intesa tra gli enti; con il settimo motivo, si lamenta che le leggi, regionale e provinciale, e il relativo accordo tra regione e provincia non potrebbero che valere per il futuro e non potrebbero avere effetti retroattivi per il principio dell'intangibilità dei rapporti esauriti, quali quelli dedotti in giudizio, definiti con le sentenze della corte costituzionale e del tsap n. 182 del 2007;

che il tsap ha rigettato l'eccezione di giudicato in quanto la retroattività degli effetti del provvedimento impugnato si fonda su una specifica autorizzazione legislativa e ha superato i dubbi di legittimità della legge regionale e di quella provinciale, derivanti dalla violazione del limite dell'intangibilità dei rapporti esauriti negando (implicitamente) che, a seguito della sentenza della corte costituzionale e della precedente sentenza del tsap, siano stati esauriti gli effetti dei rapporti esistenti tra le parti;

che il giudicato che si sarebbe formato sulla sentenza del tsap del 2007 non può ritenersi inoperante per il solo fatto che il provvedimento amministrativo del 27 maggio 2005, annullato a causa della retroattività dei suoi effetti, avesse natura di nulla osta provvisorio e di salvezza sempre provvisoria degli effetti prodotti dal provvedimento del 28 gennaio 2002, annullato dalla corte costituzionale e che, pertanto, l'esame dei primi tre motivi e del sesto e settimo motivo del ricorso principale deve essere operato sulla base dell'accordo tra la provincia e la regione del 25/29 novembre 2005, ratificato con le leggi n. 26 del 2006 della regione Veneto e n. 1 del 2007 della provincia di Trento;

che la legge regionale e la legge provinciale, hanno ratificato il predetto accordo, allegato alle leggi stesse e che pertanto il testo dell'accordo ha valore normativo, ai sensi dell'art. 117, ottavo comma cost.;

che l'art. 10 dell'accordo, al comma 1, dopo aver dato atto dell'alienazione degli impianti effettuata da Enel Produzione a Primiero Energia il 19 ottobre 2001 contiene l'assenso della regione al subentro di Primiero Energia nella concessione di derivazione con la stessa decorrenza del 19 ottobre 2001 e nei commi da 3 a 7 disciplina il riparto tra gli enti

territoriali dei canoni riscossi e da riscuotere per il periodo dal 20 ottobre 2001 al 19 ottobre 2006;

che, pertanto, appare condivisibile la tesi del tsap secondo cui il dedotto giudicato impeditivo della retroattività degli effetti del provvedimento di trasferimento delle concessioni sarebbe superato dalla disciplina dettata con le leggi regionale e provinciale e dall'accordo al quale le stesse fanno rinvio recettizio;

che, tuttavia, può dubitarsi che la retroattività della disciplina risultante dagli atti normativi indicati sia conforme a Costituzione e deve ritenersi, oltre che rilevante per le ragioni già indicate, anche non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della disciplina da tali atti dettata per le ragioni di seguito indicate;

che, a fronte della laconica disciplina contenuta nell'art. 20 del t.u. del 1933, è dubbio che possa riconoscersi natura di principio fondamentale della materia all'irretroattività dei provvedimenti di trasferimento delle concessioni di derivazione, adottati in conseguenza di annullamento di precedente provvedimento di identica natura, potendo solo delinearsi un possibile conflitto con il principio generale secondo cui gli atti amministrativi limitativi delle situazioni giuridiche dei privati hanno, almeno di regola, effetti solo per il futuro, salvo che il contrario non sia previsto dalla legge ovvero derivi dalla natura dell'atto e che pertanto non può sorgere un fondato dubbio di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 117, 3° comma, degli atti normativi indicati, aventi ad oggetto la produzione dell'energia elettrica, e cioè materia di legislazione regionale concorrente;

che, tuttavia, essendo pacifico che l'accordo e le leggi di ratifica della regione Veneto e della provincia di Trento sono entrati in vigore in pendenza del giudizio davanti al tsap, definito con sentenza 3 dicembre 2007, n. 182 di annullamento del nulla osta provvisorio del 2005, e prima che fosse iniziato l'attuale giudizio, che, come già rilevato, ha ad oggetto la valutazione dell'eccezione di elusione del giudicato formatosi sulla predetta sentenza, si pone il problema di accertare se la richiamata disciplina legislativa si ponga in contrasto con i limiti che, secondo la

giurisprudenza della corte costituzionale e della corte di Strasburgo, incontra il legislatore (al di fuori della materia penale) nell'attribuire effetti retroattivi alle nuove norme;

che, secondo la corte costituzionale, le norme di interpretazione autentica ovvero le norme innovative con efficacia retroattiva sono costituzionalmente legittime purché la retroattività trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non contrasti con altri valori ed interessi costituzionalmente protetti, quali il principio di eguaglianza; la tutela dell'affidamento legittimamente posto sulla sicurezza giuridica e cioè sulla certezza dell'ordinamento giuridico, specialmente in materia processuale, quale essenziale elemento dello Stato di diritto; il rispetto della funzione giudiziaria (con il conseguente divieto di intervenire sugli effetti del giudicato e sulle fattispecie *sub judice*) (corte cost. n. 170/2008, 416/1999, 111/1998, 211/1997, 311/1995, 397/1994);

che non appare, dunque, manifestamente infondato il dubbio sulla legittimità costituzionale della disciplina risultante dagli atti normativi di cui si tratta per contrasto con gli articoli 3 e 104 cost., dai quali sono tutelate le esigenze di ragionevolezza, di eguaglianza, di tutela dell'affidamento e di rispetto della funzione giurisdizionale;

che, inoltre, la corte di Strasburgo (21 giugno 2007, Scanner de L'Ouest Lyonnais; 28 ottobre 1999, Zielinski e 9 dicembre 1994, Raffineries Grecques Stran e Stratis Andreadis) ha affermato che, pur non essendo in linea di principio precluso al legislatore di intervenire in materia civile con nuove disposizioni retroattive, il principio dello Stato di diritto e la nozione di processo equo sancito dall'art. 6 della CEDU vietano l'interferenza del legislatore nell'amministrazione della giustizia destinata a influenzare l'esito della controversia, fatta eccezione che per motivi imperativi di interesse general, e che la garanzia della parità delle armi comporta l'obbligo di dare alle parti una ragionevole possibilità di perseguire le proprie azioni giudiziarie, senza essere poste in condizione di sostanziale svantaggio rispetto agli avversari;

che la disciplina di cui si tratta incide negativamente sulla sfera giuridica dell'Enel Produzione, che per effetto della stessa si vede privata della garanzia dell'esonero da ogni responsabilità o pregiudizio "conseguenti ad eventuali controversie in ordine alla legittimità e all'esaustività del nulla osta al sub ingresso" (art. 7 del contratto 19 ottobre 2001) e non appare dettata da motivi imperativi di interesse generale;

che, il contrasto tra la norma interna e la norma CEDU si traduce in una violazione dell'art. 117, 1° comma cost. (corte cost. n. 348 e 349 del 2007, n. 311/2009) che autorizza a sollevare questione di costituzionalità, nel caso in cui, come nella specie, il tenore letterale delle disposizioni interne non consenta una interpretazione delle stesse conforme a quella delle norme convenzionali;

P.Q.M.

la corte dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della regione Veneto 23 novembre 2006 n. 25 e degli articoli 1 e 2 della legge della provincia di Trento del 5 febbraio 2007, n. 1, in relazione all'art. 10 dell'accordo sottoscritto dalla provincia il 25 novembre 2005 e dalla regione il 29 novembre 2005 per contrasto con gli articoli 3, 104 e 117 Cost., comma 1, e art. 6 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del presente giudizio.

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al Presidente della Giunta Regionale del Veneto, al Presidente della Giunta Provinciale di Trento, al Presidente del Consiglio Regionale del Veneto e al Presidente del Consiglio Provinciale di Trento.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 26 ottobre 2010

Il Funzionario Giudiziario
Giovanni GIAMBATTISTA

Il presidente

Depositata in Cancelleria
oggi, 20 LUG. 2011
Il Funzionario Giudiziario
Giovanni GIAMBATTISTA

CONCORSI

REGIONE DEL VENETO

Avviso di procedura comparativa per soli titoli per l'individuazione di tre collaboratori per il supporto alle attività di coordinamento istituzionale del Progetto "COCAP" - Cooperazione e coordinamento per le filiere produttive: azioni integrate tra Europa (Veneto) e America Latina. Programma URB-Al III Europeaid, da attivare presso la Direzione relazioni internazionali della Regione del Veneto afferente alla Segreteria generale della programmazione.

Il Dirigente regionale della Direzione Relazioni Internazionali

- PREMESSO che con DGR n. 1906 del 22.11.2011 la Giunta regionale ha deliberato di attivare le procedure per il conferimento di tre incarichi di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi della D.G.R. n. 2919 del 18.09.2007;

- CONSIDERATO che la Direzione Relazioni Internazionali ha la necessità di avvalersi di tre figure professionali specifiche per il supporto alle attività di coordinamento istituzionale del progetto COCAP - Cooperazione e coordinamento per le filiere produttive: azioni integrate tra Europa e America Latina" Programma URB-AL III Europeaid, ed in particolare per le attività di rendicontazione finale del progetto alla Commissione Europea;

- PRESO ATTO dell'esito negativo della ricognizione interna effettuata ai sensi della disciplina regionale sul conferimento degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa;

- DATO ATTO che il progetto COCAP è entrato nell'ultimo anno di attività nel quale è necessario dedicare particolare impegno e attenzione al monitoraggio, conclusione e rendicontazione delle attività di progetto;

- CONSIDERATA la straordinarietà e temporaneità delle prestazioni;

- CONSIDERATO che le prestazioni sono altamente qualificate e richiedono competenze specifiche ed esperienza sui progetti finanziati dalla Commissione Europea attraverso il Programma Urb-AL III, ed il compenso lordo è proporzionato all'utilità che ne consegue il progetto;

- CONSIDERATO che il costo di tale collaborazione è a totale carico dei fondi relativi al capitolo 101247 "Realizzazione del progetto COCAP - Cooperazione e coordinamento per le filiere produttive: azioni integrate tra Europa e America Latina" (contratto del 19/11/2008 n. DCI-ALA/19.09.01/2008/19157/161-100/URB-AL III-42)" del bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario 2012;

- VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001 articolo 7 e successive modificazioni;

- VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2919 del 18/09/2007;

- VISTA la nota del Segretario Generale della Programmazione prot. n. 45699 in data 31.1.2011;

INDICE

una procedura comparativa di curriculum volta ad acquisire tre professionalità aventi le competenze necessarie allo svolgimento, nell'ambito degli istituti contrattuali previsti per il comparto Regioni ed Autonomie Locali, delle attività di supporto al coordinamento istituzionale nell'ambito del progetto "COCAP - Cooperazione e coordinamento per le filiere produttive: azioni integrate tra Europa e America Latina" Programma URB-AL III Europeaid.

La prestazione dei soggetti che saranno individuati ha per oggetto la seguente attività, altamente qualificata:
- assistenza tecnica per il migliore espletamento del coordinamento istituzionale e del monitoraggio delle attività;
- rendicontazione amministrativa e contabile a favore della Commissione Europea, in particolare rendicontazione finale del progetto;
- gestione dei rapporti con i partner italiani e stranieri per la conclusione positiva delle attività previste;

da svolgersi prevalentemente presso la Direzione Relazioni Internazionali, situata a Venezia, Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio 23. L'incarico avrà una durata massima di 14 mesi, non rinnovabili né prorogabili, a decorrere dalla data di affidamento dello stesso.

Al candidato sono richiesti i seguenti requisiti:
- Titolo di studio: diploma di laurea quadriennale in Scienze Politiche ad indirizzo internazionale oppure in Scienze Internazionali e Diplomatiche - per i titoli appartenenti al vecchio ordinamento - oppure della laurea specialistica del nuovo ordinamento appartenenti alle classi 60/S, 70/S, 71/S, 88/S, 99/S, oppure della laurea magistrale del nuovo ordinamento appartenenti alle classi LM52, LM62, LM63, LM81, LM90;
- la conoscenza della lingua inglese e spagnola parlata e scritta (da indicare nel curriculum);
- una significativa (pluriennale) esperienza lavorativa presso la pubblica amministrazione e/o in organismi partecipati da Amministrazioni Pubbliche in materia di cooperazione allo sviluppo, programmi comunitari o relazioni internazionali (da indicare nel curriculum);
- conoscenza dei principali programmi applicativi informatici (da indicare nel curriculum).

L'esito della procedura comparativa sarà pubblicato nel sito Internet della Regione del Veneto con l'indicazione dei collaboratori prescelti.

Di seguito sono riportati i requisiti, le modalità ed i termini di presentazione della domanda e di svolgimento della procedura comparativa.

Presentazione della domanda. Termini e modalità

La domanda di ammissione alla procedura comparativa, corredata da curriculum vitae debitamente compilato e documentato, da redigere su carta semplice seguendo lo schema allegato (allegato 1) dovrà pervenire alla Direzione Relazioni Internazionali (Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio 23 – 30121 Venezia) **entro e non oltre le ore 13.00 del 30 gennaio 2012** con le seguenti modalità: a) mediante raccomandata A/R; b) mediante trasmissione via fax al seguente numero: 041/2794390; c) presentata a mano direttamente alla Segreteria della Direzione Relazioni Internazionali nel seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00.

Stante l'urgenza di acquisire le figure professionali in oggetto, non saranno ammessi i candidati le cui domande pervengano, per qualsiasi motivo, anche se indipendente dalla volontà del soggetto o legato a cause di forza maggiore, successivamente al suddetto termine.

Commissione

La Commissione esaminatrice sarà nominata con provvedimento del Dirigente Regionale della Direzione Relazioni Internazionali e sarà composta dallo stesso (o da un suo delegato) e da almeno altri due dipendenti regionali aventi un inquadramento almeno nella categoria D.

Ad uno di questi tre soggetti spetteranno anche le funzioni di Segretario.

Requisiti per l'ammissione

I candidati dovranno essere in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla procedura comparativa, dei seguenti requisiti:

- Titolo di studio: diploma di laurea quadriennale in Scienze Politiche ad indirizzo internazionale oppure in Scienze Internazionali e Diplomatiche - per i titoli appartenenti al vecchio ordinamento - oppure della laurea specialistica del nuovo ordinamento appartenenti alle classi 60/S, 70/S, 71/S, 88/S, 99/S, oppure della laurea magistrale del nuovo ordinamento appartenenti alle classi LM52, LM62, LM63, LM81, LM90;
- la conoscenza della lingua inglese e spagnola parlata e scritta;
- una significativa (pluriennale) esperienza lavorativa presso la pubblica amministrazione e/o in organismi partecipati da Amministrazioni Pubbliche in materia di cooperazione allo sviluppo, programmi comunitari o relazioni internazionali,
- conoscenza dei principali programmi applicativi informatici;
- buona conoscenza della lingua italiana (in caso di cittadini stranieri);
- non aver subito condanne penali che abbiano comportato quale sanzione accessoria l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

I candidati, nella domanda di ammissione alla procedura comparativa, redatta in carta libera, dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità il cognome e il nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza, l'eventuale recapito telefonico, l'insussistenza di situazioni comportanti incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, la puntuale dichiarazione del possesso dei requisiti sopra elencati e l'esatto recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

Curriculum

La valutazione del curriculum sarà effettuata sulla base di quanto dichiarato nella domanda e nel curriculum prodotto dai candidati, che pertanto dovrà essere adeguatamente documentato. Sarà quindi necessario riportare nel curriculum le date precise (gg/mm/aa) di inizio e termine delle attività lavorative.

Si precisa altresì che, in allegato al curriculum vitae, dovrà essere presentata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui si attesti la veridicità delle dichiarazioni in esso contenute.

Criteri di valutazione di titoli curriculari

Ai fine dell'individuazione dei soggetti a cui conferire gli incarichi, vengono fissati i seguenti criteri analitici di valutazione dei titoli curriculari indicati nel presente bando, cui verranno assegnati punteggi fino ad arrivare ad un punteggio massimo complessivo pari a 60:

- Voto di laurea: 5 punti per voto di laurea inferiore a 100; 10 punti per voto di laurea pari o superiore a 100;
- Master post universitari con prova finale: fino ad un massimo di punti 5;
- Attivita' lavorativa attinente al settore della cooperazione allo sviluppo, programmi comunitari o relazioni internazionali presso la pubblica amministrazione o in organismi partecipati da amministrazioni pubbliche: 1 punto per ogni mese lavorativo fino ad un massimo di punti 25;
- Corsi di formazione attinenti al settore della cooperazione allo sviluppo, programmi comunitari o relazioni internazionali: 0,5 punti per ogni corso frequentato fino ad un massimo di 5 punti;
- Esperienza sulla gestione di progetti finanziati dall'ufficio europeaid della commissione europea attraverso il programma URB-AL III: 1 punto per ogni mese lavorativo fino ad un massimo di punti 15.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio sarà considerato mese intero la frazione pari o superiore a 16 giorni.

Esito della valutazione

La valutazione non dà luogo a giudizi d'idoneità e non costituisce in nessun caso graduatoria di merito.

Al termine della procedura comparativa tra soggetti esterni, la Commissione redige una relazione motivata indicando il risultato della valutazione e individuando i soggetti esterni prescelti.

Dell'esito in questione sarà data pubblicazione nel sito internet della Regione del Veneto.

Prima della stipula del contratto si procederà ad un colloquio di verifica della conoscenza delle lingue spagnola e inglese da parte dei tre candidati prescelti.

Forma del contratto e compenso previsto

Al termine dalla procedura, per i tre collaboratori prescelti sarà stipulato un contratto di collaborazione coordinata e continuativa della durata massima di 14 mesi, non rinnovabili né prorogabili, per un corrispettivo complessivo per la prestazione, al lordo delle ritenute a carico del percipiente, determinato in € 28.000,00. Il compenso dovuto sarà liquidato in 14 rate mensili, corrisposte al collaboratore nel mese successivo a quello della prestazione resa, anche sulla base della verifica dell'effettiva conclusione di una o più fasi dell'attività oggetto dell'incarico, basata su apposite relazioni.

Qualora il collaboratore individuato sia dipendente di altra Amministrazione Pubblica soggetto al regime di autorizzazione di cui all'articolo 53 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 dovrà presentare l'autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza prima di stipulare il contratto.

Qualora venga meno la necessità, la convenienza o l'opportunità, la Regione del Veneto può non procedere al conferimento dell'incarico.

Il Dirigente competente verificherà periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, con particolare riferimento alla realizzazione di determinate fasi di sviluppo, mediante la verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.

Qualora i risultati forniti dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Dirigente competente potrà richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito (comunque non superiore a 90 giorni) ovvero potrà risolvere il contratto per inadempienza.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Direzione regionale Relazioni Internazionali ai seguenti numeri: 041/2794378 – 4329.

Venezia, 9 gennaio 2012

Il Dirigente regionale
della Direzione Relazioni Internazionali
dott. Diego Vecchiato

(Avviso costituente parte integrante del Decreto del Dirigente della Direzione relazioni internazionali n. 3 del 9 gennaio 2012, pubblicato a pag. 22 del presente Bollettino, *ndr*)

Allegato

Regione del Veneto
Direzione regionale Relazioni Internazionali,
Fondamenta Santa lucia
Cannaregio 23
30121 Venezia

DOMANDA DI AMMISSIONE

Il/la sottoscritto/a _____
nato/a a _____
_____ Prov. _____ il _____
residente a _____
Prov. _____ c.a.p. _____
in via _____
_____ n. _____

CHIEDE

di essere ammesso/a alla procedura comparativa per soli titoli ai fini dell'individuazione di tre soggetti esterni per l'attività di supporto al coordinamento istituzionale nell'ambito del progetto COCAP - Cooperazione e coordinamento per le filiere produttive: azioni integrate tra Europa (Veneto) e America latina". Programma URB-AL III Europeaid.
Dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/200, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:

1) di essere cittadino _____;
2) codice fiscale _____;
3) di essere in possesso della laurea in _____ _____ conseguita presso _____ _____ in data _____ con votazione _____ classe di laurea (solo per le lauree del nuovo ordinamento) _____;
4) di essere/non essere dipendente di una Pubblica Amministrazione (se sì, specificare quale _____);
5) di aver prestato i seguenti servizi presso Pubbliche Amministrazioni (precisare periodo o mansioni) ___ ____ _____ In caso di risoluzione diversa dalla scadenza naturale del contratto indicare i motivi della cessazione: _____;
6) di non aver subito condanne penali che abbiano comportato quale sanzione accessoria l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
7) che quanto dichiarato nel curriculum corrisponde al vero.

E' a conoscenza che, ai sensi del D.L.vo 30.06.2003 n. 196, i dati forniti saranno trattati, in forma cartacea o informatica, ai soli fini della procedura.

Preciso recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni:

_____
_____
Telefono: _____
Indirizzo: _____
e-mail _____

Allega:
- curriculum vitae datato e firmato
- fotocopia di un documento di identità in corso di validità
- dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio.

Data
Firma
_____

AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA

Graduatoria del concorso pubblico per esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato, nella Categoria giuridica C, posizione economica C1, profilo professionale assistente tecnico, riservato ai soggetti di cui alla legge n. 68 del 12.03.1999 da destinare ad una delle sedi della provincia di Padova.

AVVISO: sul sito ufficiale dell'AVEPA, al link http://www.avepa.it/avepa/conc-2011-002 è pubblicata la graduatoria del concorso pubblico per esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato, nella categoria giuridica C, posizione economica C1, profilo professionale assistente tecnico, riservato ai soggetti di cui alla legge n. 68 del 12.03.1999 da destinare ad una delle sedi della Provincia di Padova.

Il Dirigente
Gianni Furlan

COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA (VENEZIA)

Bando di selezione pubblica per esami per la copertura di n.1 posto di Agente di Polizia Locale, Categoria C, posizione economica C.1 a tempo pieno ed indeterminato - posto riservato prioritariamente a volontario delle FF.AA..

È indetta una selezione pubblica per esami per la copertura di n.1 posto di Agente di Polizia Locale, Categoria C, posizione economica C.1 a tempo pieno ed indeterminato – posto riservato prioritariamente a volontario delle FF.AA..

Il titolo di studio, gli altri requisiti per l'ammissione alla selezione e le materie d'esame sono indicati nel bando integrale.

Termine presentazione domande: **20.02.2012**

Calendario delle prove: prima prova scritta 27.02.2012, seconda prova scritta 01.03.2012, prova orale 05.03.2012.

Nessuna comunicazione sarà data ai candidati che presenteranno domanda di ammissione.

Il testo integrale del bando e lo schema di domanda di partecipazione sono pubblicati sul sito internet: www.comunesantamariadisala.it

Il Dirigente Settore economico/contabile
Dott.Favaro

IPAB ISTITUTO PER SERVIZI DI RICOVERO E ASSISTENZA AGLI ANZIANI (ISRAA), TREVISO

Avviso di mobilità esterna volontaria, per titoli e colloquio, per n. 1 posto di dirigente settore economico finanziario patrimoniale a tempo indeterminato e pieno, CCNL comparto Regioni e autonomie locali.

E' indetta una procedura pubblica di mobilità volontaria, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001, per la copertura di n. 1 posto previsto nella dotazione organica del personale dirigenziale dell'I.S.R.A.A., profilo di dirigente settore economico finanziario patrimoniale, a tempo indeterminato e pieno.

Requisiti: essere dipendenti a tempo indeterminato di una pubblica amministrazione di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., con inquadramento nei ruoli dirigenziali; possesso laurea magistrale oppure laurea specialistica oppure diploma di laurea.

Il termine per la presentazione delle domande scade il **trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul BUR del Veneto**.

Per informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'I. S.R.A.A., Borgo Mazzini 48, Treviso (Tel. 0422/414739).

Il relativo avviso è disponibile sul sito: www.israa.it.

Il Direttore
Giorgio Pavan

UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 1, BELLUNO

Avviso pubblico per l'assunzione, a tempo determinato, di un dirigente medico disciplina di medicina interna. Deliberazione n. 1342 del 29.12.2011.

E' indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l'assunzione a tempo determinato, di n. 1 dirigente medico disciplina di medicina interna.

Scadenza **ore 12,00 del 15° giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto**. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.

Per ulteriori informazioni o per avere copia del bando rivolgersi al Servizio personale dell'U.L.S.S. n. 1 - via Feltre, n. 57 - Belluno (Tel. 0437/516719 - Sito Internet www.ulss.belluno.it).

Il Direttore Generale
Dr. Fernando Antonio Compostella

UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 8, ASOLO (TREVISO)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di collaboratore amministrativo professionale, Categoria D, con conoscenze e competenze in materie economiche ed in particolare degli aspetti economici e gestionali di un project financing.

In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale 7 dicembre 2011, n° 1449, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione, a tempo indeterminato, di n. 1 collaboratore amministrativo professionale – Categoria D con conoscenze e competenze in materie economiche ed in particolare degli aspetti economici e gestionali di un Project Financing.

Ai sensi dell'art. 1014, comma 3 e 4, dell'art. 678, comma 9, del D.Lgs. 66/2010, essendosi determinata un cumulo di frazione di riserva pari/superiore all' unità, il posto in concorso è riservato prioritariamente a volontario delle FF.AA.. Nel caso non vi sia candidato idoneo appartenente ad anzidetta categoria il posto sarà assegnato ad altro candidato utilmente collocato in graduatoria.

La partecipazione al concorso è aperta anche ai candidati non appartenenti alle categorie sopra citate. Solo nel caso in cui non risultino idonei candidati riservatari, verrà dichiarato vincitore il candidato non appartenente alle dette categorie, seguendo l'ordine della graduatoria di merito.

Alla predetta posizione funzionale è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dalle disposizioni legislative nonché dagli accordi sindacali in vigore per il personale delle Unità Locali Socio Sanitarie.

Il presente concorso è disciplinato dalle norme di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n° 502, così come modificato dal D.Lgs. 7 dicembre 1993, n° 517, al D.Lgs. 3 febbraio 1993, n° 29, al D.P.R. 9 maggio 1994, n° 487, al D.P.R. 27 marzo 2001, n° 220, Decreto Interministeriale 9 luglio 2009.

Ai sensi della legge 10 aprile 1991, n° 125, è garantita pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro.

Ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 27 marzo 2001, n° 220, le prove del concorso non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del suddetto D.P.R. n° 220, è garantita l'osservanza delle norme che prevedono la riserva di posti a favore di particolari categorie di cittadini (Legge 12 marzo 1999, n° 68, D.Lgs. 8 maggio 2001, n° 215, ecc.).

A REQUISITI PER L'AMMISSIONE

Per l'ammissione al concorso sono prescritti i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica) o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea;
b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore a quella prevista dalle vigenti norme in materia per il collocamento a riposo d'ufficio;
c) idoneità fisica all'impiego.
   Prima dell'assunzione, l'Azienda sottoporrà a visita di controllo il vincitore. La visita di controllo sarà effettuata dallo S.P.I.S.A.L. allo scopo di accertare se il vincitore abbia l'idoneità necessaria e sufficiente per poter esercitare le funzioni attribuite al posto da ricoprire. Se l'accertamento sanitario risulterà negativo o se l'interessato non si presenterà, senza giustificato motivo, non si darà corso all'assunzione;
d) diploma di laurea:
   - vecchio ordinamento: diploma di laurea in Economia e Commercio o equipollenti;
   - nuovo ordinamento: laurea magistrale in Scienze dell'economia (classe LM-56) o laurea magistrale in Scienze economico-aziendali (classe LM-77) o laurea specialistica in Scienze dell'Economia (classe-64/S) o laurea specialistica in Scienze Economico Aziendali (classe-84/S);
e) assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso per reati che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego con una Pubblica Amministrazione.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando.

Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione al concorso.

B PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta semplice ed indirizzate al Direttore Generale dell'Azienda U.L.SS. n° 8 della Regione Veneto – Asolo (TV), devono pervenire entro il termine delle **ore 12.00 del 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana**.

Le domande potranno essere presentate secondo le modalità seguenti:

- consegnate direttamente al Protocollo Generale dell'Azienda U.L.SS. n° 8 - Via Forestuzzo, 41 - 31011 ASOLO (TV) - orario di apertura: dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 15.00 e il venerdì dalle 8.30 alle 12;
- spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata: Al Direttore Generale Azienda U.L.SS. n° 8 - Via Forestuzzo, 41 - 31011 ASOLO (TV);
- tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo P.E.C.: protocollo@pec.ulssasolo.ven.it

Le comunicazioni pervenute all'indirizzo P.E.C. dell'Azienda U.L.SS. n° 8 di Asolo saranno opportunamente acquisite e trattate ESCLUSIVAMENTE se provenienti da indirizzi di posta elettronica certificata. Eventuali comunicazioni provenienti da caselle di posta NON certificate non saranno acquisite.

Qualora detto giorno sia festivo, o un sabato, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

Non saranno considerate prodotte in tempo utile le domande che pervengano (anche tramite P.E.C.) dopo il termine sopraindicato, qualunque sia la causa del ritardato arrivo.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata, con avviso di ricevimento, entro il termine indicato; a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, della quale si allega uno schema esemplificativo (allegato A), i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci:

1. il cognome e il nome;
2. la data e il luogo di nascita e la residenza;
3. il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
4. il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
5. le eventuali condanne penali riportate (in caso negativo devono dichiararne espressamente l'assenza);
6. i titoli di studio posseduti, con l'indicazione della data, sede e denominazione completa dell'istituto o degli istituti in cui i titoli stessi sono stati conseguiti;
7. la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
8. i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.
   Tali servizi dovranno essere comprovati con relativo certificato di servizio oppure, in mancanza, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (unica alternativa al certificato di servizio) da allegare alla domanda o contestuale alla domanda stessa (vedi allegato B del presente bando).
   Nel caso in cui i servizi vengano dichiarati dal candidato, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, dovrà essere specificato quanto segue (pena la mancata valutazione dei servizi stessi):
   - denominazione dell'ente presso il quale il servizio è stato prestato, con relativo indirizzo;
   - profilo professionale e categoria;
   - durata del servizio (indicare giorno, mese, anno di inizio e giorno, mese, anno di fine rapporto);
   - rapporto di lavoro (indicare se a tempo pieno o in riduzione di orario: 18, 25, 30 ore settimanali o altro);
   - periodi di aspettativa (indicare eventuali aspettative specificando motivo e data di inizio e fine periodo);
9. il diritto ad eventuali riserve, precedenze o preferenze (allegando i relativi documenti probatori);
10. il diritto all'applicazione dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n° 104 specificando l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per sostenere le prove d'esame;
11. il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione che, in caso di man-

cata indicazione, verrà inviata alla residenza di cui al precedente punto 2.

Come stabilito dall'art. 3, comma 5, del D.P.R. 27 marzo 2001, n° 220, è richiesta ai candidati la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse nonché, almeno a livello iniziale, di una lingua straniera.

Tali conoscenze saranno accertate durante lo svolgimento della prova orale.

La lingua straniera, da scegliere tra inglese o francese, deve essere specificata dal candidato nella domanda di ammissione al concorso.

Qualora un candidato sia portatore di handicap e necessiti, per l'espletamento delle prove d'esame, dell'uso degli ausili necessari e di tempi aggiuntivi in relazione allo specifico handicap, deve farne riferimento nella domanda.

La firma in calce alla domanda, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della Legge 15 maggio 1997, n° 127, non deve essere autenticata.

La mancata sottoscrizione della domanda costituisce motivo di esclusione dal concorso.

L'Amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da:

- inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda;
- eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa;
- eventuali disguidi tecnici-informatici (invio tramite P.E.C.), non imputabili a colpa dell'amministrazione, che si dovessero verificare da parte del server, quali ad esempio le eccessive dimensioni del file.

C DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Alla domanda di ammissione al concorso devono essere allegati i seguenti documenti:

1. diploma di laurea, come previsto al punto d), lettera A, del presente bando:
2. tutte le certificazioni o dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà relative ai titoli e servizi che i candidati ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria. E' necessario che le certificazioni o dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà siano chiare e complete in ogni particolare utile per una corretta valutazione di quanto dichiarato nelle stesse. In caso contrario, saranno ritenute "non valutabili". Per quanto riguarda i servizi dichiarati dal candidato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attenersi a quanto descritto al punto 8, lettera B, del presente bando;
3. un curriculum formativo e professionale, redatto su carta semplice, debitamente documentato, datato e firmato dal concorrente;
4. ricevuta comprovante l'avvenuto versamento della tassa di concorso, non rimborsabile, EURO 10,00 da versare sul c/c postale n° 14908313 intestato a: U.L.SS. 8 Asolo - Riscossione Diritti e Proventi - SERVIZIO TESORERIA – 31033 Castelfranco Veneto (TV) precisando la causale del versamento;
5. gli eventuali documenti comprovanti il diritto a riserva, precedenza o preferenza nella nomina. Ove non allegati o non regolari, detti documenti non verranno considerati per i rispettivi effetti;
6. un elenco, in carta semplice, dei documenti e dei titoli presentati.

Eventuali pubblicazioni devono essere edite a stampa: non verranno valutate le pubblicazioni dalle quali non risulti l'apporto del candidato.

L'Azienda U.L.SS. n° 8 di Asolo intende dare piena attuazione alle disposizioni di legge tese a ridurre l'utilizzo di certificati e documenti formati da altre Pubbliche Amministrazioni ed invita, pertanto, i candidati ad utilizzare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, come previsto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445.

A tale proposito, si allega uno schema esemplificativo (allegato B).

Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà devono contenere un espresso riferimento alla normativa che le regola ed essere sottoscritte in presenza del dipendente addetto a ricevere le domande di partecipazione al concorso o, in alternativa, devono essere accompagnate da fotocopia di un documento d'identità (in corso di validità) del dichiarante.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare, anche a campione, quanto dichiarato e

prodotto dai candidati. Qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato o prodotto, il candidato decade dai benefici eventualmente conseguenti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera oltre ad incorrere nelle sanzioni penali previste in ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

D VALUTAZIONE DEI TITOLI

I titoli saranno valutati, dall'apposita Commissione Esaminatrice, ai sensi del D.P.R. 27 marzo 2001, n° 220.

Per la valutazione dei titoli la Commissione ha a disposizione 30 punti così ripartiti:

a)	titoli di carriera	punti 15
b)	titoli accademici e di studio	punti 4
c)	pubblicazioni e titoli scientifici	punti 4
d)	curriculum formativo e professionale	punti 7

E COMMISSIONE ESAMINATRICE E PROVE D'ESAME

La Commissione Esaminatrice del presente concorso sarà costituita come stabilito dall'art. 44 del D.P.R. 27 marzo 2001, n° 220.

Le prove d'esame verificheranno il possesso delle conoscenze e competenze in materie economiche ed in particolare degli aspetti economici e gestionali di un Project Financing. Come stabilito dal D.P.R. 27 marzo 2001, n° 220, consisteranno in:

prova scritta: vertente su argomento, scelto dalla Commissione, attinente alla materia oggetto del concorso.

La prova scritta potrebbe consistere anche nella soluzione di quesiti a risposta sintetica;

prova pratica: consistente nella esecuzione di tecniche specifiche o nella predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta;

prova orale: sulle materie inerenti al posto a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

In occasione della prova orale, sarà accertata la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse nonché, almeno a livello iniziale,

di una lingua straniera scelta dal candidato tra le seguenti: inglese o francese.

A tal fine la Commissione Esaminatrice potrà essere integrata da membri aggiunti, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del suddetto D.P.R.

Per la valutazione delle prove d'esame la Commissione ha a disposizione 70 punti così ripartiti:

prova scritta: 30 punti;
prova pratica: 20 punti;
prova orale: 20 punti.

La data e la sede in cui si svolgeranno le prove saranno comunicate ai candidati, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mezzo Posta Elettronica Certifica (se richiesto dal candidato nella domanda di ammissione):

- se la Commissione stabilirà di procedere nello stesso giorno all'effettuazione di tutte le prove, la data delle stesse sarà comunicata ai concorrenti, almeno venti giorni prima della data fissata, per l'espletamento delle prove stesse con le modalità sopra indicate;
- negli altri casi la comunicazione delle date ai concorrenti, con le modalità sopraindicate, verrà effettuate nei seguenti termini:
  • prova scritta: almeno 15 giorni prima
  • prova pratica: almeno 20 giorni prima
  • prova orale: almeno 20 giorni prima.

Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 21/30.

Il superamento della prova pratica e della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.

Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione sia superiore a venti volte il numero dei posti messi a concorso, l'Amministrazione si riserva la facoltà di far precedere le prove d'esame da una prova preselettiva per determinare i candidati da ammettere alle successive prove del concorso stesso. Il superamento della prova preselettiva costituisce requisito essenziale di ammissione al concorso. La votazione conseguita non concorre alla formazione del punteggio finale di merito.

La data e la sede della prova preselettiva saranno comunicate ai candidati mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 4^ serie speciale "Concorsi ed Esami" almeno 15 giorni prima.

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso (ed eventuale prova preselettiva) nei giorni, nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati esclusi dal concorso, qualunque sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.

F GRADUATORIA, TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA

Al termine delle prove d'esame, la Commissione Esaminatrice formula la graduatoria di merito dei candidati.

E' escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito, in ciascuna delle prove d'esame, la prevista valutazione di sufficienza.

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punteggi ottenuti per i titoli e per le singole prove d'esame, con l'osservanza delle preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n° 487, e successive modifiche ed integrazioni.

In relazione all'art. 2, comma 9, della Legge 16 giugno 1998, n° 191, riguardante modifiche ed integrazioni alle Leggi 15 marzo 1997, n° 59, e 15 maggio 1997, n° 127, nel caso in cui due o più candidati ottengano, a conclusione delle operazioni concorsuali, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane di età.

All'approvazione della graduatoria di merito provvederà il Direttore Generale, con propria deliberazione, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso. La graduatoria dei vincitori sarà successivamente pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

G ADEMPIMENTI DEI VINCITORI

Il/i vincitore/i del concorso, prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro individuale ai fini dell'assunzione, sarà/saranno invitato/i a presentare, entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'esito del concorso, i documenti richiesti dall'Unità Operativa Personale Dipendente e Convenzionato.

Scaduto inutilmente il termine di cui sopra l'Azienda U.LSS. n° 8 comunica di non dare luogo alla stipulazione del contratto.

Dal 9 marzo 1999 le domande di partecipazione ai concorsi e i documenti allegati alle medesime, non sono soggetti all'imposta di bollo (art. 19 Legge 18 febbraio 1999, n° 28).

La data di inizio del rapporto di lavoro, nonché la sede di prima destinazione dell'attività lavorativa sono indicati nel contratto di lavoro individuale.

E' in ogni modo condizione risolutiva del contratto di lavoro, senza obbligo di preavviso, l'intervenuto annullamento della procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto, nonché l'aver ottenuto l'assunzione mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il dipendente si intende confermato in servizio dopo il compimento del periodo di prova della durata di mesi sei di effettivo servizio prestato.

H UTILIZZAZIONE DELLA GRADUATORIA

Nel caso di rinuncia del/i vincitore/i, l'Azienda U.L.SS. n° 8 provvederà alla utilizzazione della graduatoria che avrà, a tale effetto, valore per tre anni dalla data di pubblicazione all'albo dell'Ente della deliberazione di approvazione della stessa da parte del Direttore Generale.

Entro tale termine la graduatoria rimane efficace per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.

Si precisa che l'Azienda U.L.SS. n° 8 si riserva la facoltà di consentire l'utilizzo della graduatoria da parte di altre Amministrazioni, ai sensi dall'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n° 350.

I RESTITUZIONE DEI DOCUMENTI

Decorso il termine massimo (dalla data di pubblicazione della graduatoria nel Bollettino Ufficiale Regionale del Veneto) per eventuali ricorsi giurisdizionali (al T.A.R.: 60 giorni) oppure amministrativi (ricorso straordinario al Presidente della Repubblica: 120 giorni), l'Unità Operativa Personale Dipendente e Convenzionato restituirà i documenti presentati per la partecipazione al presente concorso a tutti i candidati che non avranno superato le prove concorsuali.

L NORME FINALI

Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del personale delle Unità Sanitarie Locali.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando di concorso e dalla normativa in esso richiamata, si fa riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" ed alle vigenti disposizioni legislative e contrattuali del personale del Servizio Sanitario Nazionale.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente concorso, o parte di esso, qualora ne rilevasse la necessità e l'opportunità per ragioni di pubblico interesse ed, in particolare, nel caso di assegnazione di dipendenti in disponibilità da parte dei soggetti di cui all'art. 34 (commi 2 e 3) del D.Lgs. n° 165/2001, come previsto dall'art. 34 bis dello stesso decreto.

Per informazioni rivolgersi all'Unità Operativa Personale Dipendente e Convenzionato di questa Azienda U.L.SS. n° 8, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 (telefono: 0423 / 526118).

Il bando di concorso sarà consultabile anche nel sito internet dell'Azienda U.L.SS. www.ulssasolo.ven.it dopo la relativa pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Direttore generale
dott. Renato Mason

ALLEGATO A

FAC-SIMILE DOMANDA DI AMMISSIONE

Al Direttore Generale
Azienda U.L.SS. n° 8
Via Forestuzzo, 41
31011 - A S O L O (TV)

Il sottoscritto _____ chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione, a tempo indeterminato, di n° 1 Collaboratore Amministrativo Professionale – categoria D indetto da codesta Amministrazione con deliberazione - ,n° - (pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto --, n° -- e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale – 4^ serie speciale – --, n° --).

Dichiara sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:

a) di essere nato a _____ il _____ e di risiedere attualmente a _____ _____ in Via _____ n° _____;
b) di essere di stato civile: _____ (figli n° _____);
c) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
d) di essere/non essere iscritto nelle liste elettorali _____ _____ (1);
e) di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari _____;
f) di avere/non avere riportato condanne penali _____ _____(2);
g) di essere in possesso del seguente titolo di studio _____ _____conseguito in data _____ presso _____;
h) di avere/non avere prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni (3);
i) di avere/non avere diritto ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze (4);
j) di essere/non essere stato dispensato dall'impiego presso Pubbliche Amministrazioni per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
k) di scegliere la lingua _____ (5) la cui conoscenza, almeno a livello iniziale, sarà oggetto di verifica;
l) di autorizzare il trattamento dei propri dati personali nei limiti previsti dal D.Lgs. n° 196 del 30.6.2003.

I candidati portatori di handicap possono richiedere l'applicazione dell'art. 20 della legge 104/92, specificando l'ausilio necessario ed il tempo aggiuntivo per sostenere le prove d'esame.

Chiede, infine, che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga fatta al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata: ……..

oppure al seguente indirizzo:

Sig. _____ Via _____ _____ (C.A.P. _____)

Comune _____ Provincia _____ (Tel. ____)

(data) _____

(firma) _____

1) in caso positivo, specificare di quale Comune; in caso negativo indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
2) in caso affermativo, specificare quali;
3) in caso affermativo, allegare i relativi certificati di servizio oppure, in mancanza, dichiarare i servizi come indicato nel bando di concorso (punto 8, lettera B);
4) in caso affermativo, specificare quali ed allegare i relativi documenti probatori;
5) da scegliere tra inglese o francese.

ALLEGATO B

FAC-SIMILE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445)

Il/la sottoscritto/a _____ _____

nato/a a _____ il _____

residente a _____

in via _____ n° _____

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445

_____
_____
_____

Allega, a tal fine, fotocopia di un documento di riconoscimento, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445.
Dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali applicabili in caso di dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445.
Dichiara, inoltre, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n° 196, di autorizzare il trattamento dei propri dati personali nei limiti previsti dal Decreto stesso.

(data) _____
(firma) _____

Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà dovranno essere chiare e complete in ogni particolare utile per una corretta valutazione di quanto dichiarato nelle stesse.

In caso contrario, saranno ritenute "non valutabili".

Per quanto riguarda le dichiarazioni di servizio, dovrà essere specificato quanto segue (pena la mancata valutazione dei servizi stessi):

- denominazione dell'ente presso il quale il servizio è stato prestato, con relativo indirizzo;
- profilo professionale e categoria;
- durata del servizio (indicare giorno, mese, anno di inizio e giorno, mese, anno di fine rapporto);
- rapporto di lavoro (indicare se a tempo pieno o in riduzione di orario: 18, 25, 30 ore settimanali o altro);
- periodi di aspettativa (indicare eventuali aspettative specificando il motivo e la data di inizio e fine periodo).

UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 10, SAN DONA' DI PIAVE (VENEZIA)

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi a tempo determinato di dirigente farmacista, disciplina farmacia ospedaliera, presso l'A.U.L.S.S. n. 10 "Veneto Orientale" di San Donà di Piave.

E' emesso avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi a tempo determinato, di dirigente farmacista – disciplina: "farmacia ospedaliera".

Le domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti di rito, devono essere indirizzate al Direttore Generale dell'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n.10 , Piazza De Gasperi n.5 – 30027 San Donà di Piave (VE) e pervenire al Protocollo di questa A.U.L.S.S. entro le **ore 12.00 del 30° giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nel BUR**.

Per eventuali informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi (tel. 0421/228284 - 0421/228286). Il bando è consultabile anche sul sito internet http://www.ulss10.veneto.it/concorsi/avvisi.

Il direttore sostituto unità operativa
complessa risorse umane
dott. Lorenzo Tonetto

APPALTI

Bandi e avvisi di gara

REGIONE DEL VENETO

Bando di gara per il servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti della Regione del Veneto. C.I.G. 3776277A5A.

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Regione del Veneto – Giunta Regionale - Direzione Affari Generali – Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio n.23 – 30121 Venezia – Tel. 041-2795181/4147 Fax 041-2794130, e-mail:

affarigenerali@regione.veneto.it indirizzo internet: www.regione.veneto.it. Punti di contatto: Direzione Affari Generali, Ufficio Gare Telematiche e Mercato Elettronico, tel. 041-2795181/4147, fax 041-2794130. La documentazione di gara è disponibile nel sito www.regione.veneto.it (all'interno del link "bandi e finanziamenti"); le offerte vanno inviate ai punti di contatto sopra indicati, secondo le modalità illustrate nel disciplinare di gara.

I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA': Autorità regionale.

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'Amministrazione Aggiudicatrice: "Servizio Sostitutivo di Mensa" per i dipendenti della Regione del Veneto. C.I.G. rilasciato dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici: 3776277A5A

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Categoria servizi n. 27. Luogo principale di consegna: Venezia, Verona, Vicenza, Padova, Treviso, Belluno, Rovigo, Codice Nuts ITD3.

II.1.3) L'avviso riguarda: Appalto pubblico.

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti: Affidamento del "Servizio Sostitutivo di Mensa" mediante la fornitura di buoni pasto cartacei per i dipendenti della Regione del Veneto.

II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 30199770-8;

II.2 QUANTITATIVO O ENTITA' DELL'APPALTO

II.2.1) Quantitativo o entità totale:Valore massimo stimato dell'appalto per l'intera durata triennale del servizio : € 8.134.500,00= (esclusa IVA al 4%);

II.2.2) Opzioni: Facoltà di rinnovo.

II.3) DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 36 mesi.

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO

III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria e garanzia di esecuzione secondo modalità indicate nel disciplinare di gara.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto: Ammessa partecipazione imprese raggruppate/raggruppande e di Consorzi di imprese con l'osservanza disciplina art. 37 D.Lgs. 163/2006 ovvero, per le imprese stabilite in altri Paesi membri U.E., nelle forme previste nei Paesi di stabilimento.

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

III. 2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale.

Pena l'esclusione dalla gara ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel disciplinare di gara, le seguenti condizioni:

a) accettazione norme del bando, del disciplinare e del capitolato di gara;
b) iscrizioni per attività inerenti il presente servizio nel Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell'UE, in conformità con quanto previsto dall'art. 39, D.Lgs. n. 163/2006;
c) insussistenza motivi di esclusione di cui all'art. 38 D.Lgs. 163/2006;
d) no partecipazione singolarmente e anche quale componente R.T.I./Consorzio di cui all'art. 37 comma 7 del D.Lgs. 163/2006;

III.2.2) Capacità economica e finanziaria:

Pena l'esclusione dalla gara ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel disciplinare di gara, le seguenti condizioni:

a) avere un capitale sociale versato non inferiore a settecentocinquantamila euro (€ 750.000=);
b) avere un fatturato globale riferito agli ultimi tre esercizi finanziari 2009/2011 non inferiore a dodicimilioniduecentouno e settecentocinquanta euro (€ 12.201.750,00=);
c) avere un fatturato specifico relativo a servizi analoghi a quello oggetto dell'appalto di almeno quattromilionisessantasettemila e duecentocinquanta euro (€ 4.067.250,00=) nel triennio 2009/2011; in caso di R.T.I./Consorzio tale requisito dovrà essere posseduto dal R.T.I./Consorzio nel suo complesso;
d) presentare almeno due referenze bancarie.

III.2.3) Capacità tecnica:

Pena l'esclusione dalla gara ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel disciplinare di gara, le seguenti condizioni:

a) aver prestato a favore di clienti pubblici e/o privati, con manifestazione, da parte di almeno tre di essi di corretta esecuzione del servizio e di piena soddisfazione dagli stessi certificata, servizi analoghi a quello oggetto di gara svolti nel triennio 2009/2011 con l'indicazione di importi, date e destinatari, per un importo complessivo per questi servizi certificati non inferiore a € 2.033.625,00=;
b) essere in possesso di certificati rilasciati da organismi indipendenti che attestino l'ottemperanza delle norme in materia di garanzia della qualità e/o parimenti altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità di cui all'art.43 del D.Lgs.163/06;
c) dichiarazione sul numero minimo di esercizi convenzionati e impegno all'attivazione della rete dichiarata entro il termine di 45 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva e prima comunque della stipula del contratto.

SEZIONE IV: PROCEDURE

IV.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta.

IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:

Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri e sottocriteri indicati nel disciplinare di gara e con punteggi pari a 60 punti per l'offerta tecnica e 40 punti per l'offerta economica.

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: si.

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: **22/02/2012, ore 12.00**.

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano.

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla scadenza del termine per la ricezione delle offerte.

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: in seduta pubblica, presso la sede della Direzione Affari Generali della Regione Veneto, Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio n. 23 – 30121 Venezia; la data prevista per la prima seduta pubblica è il 27/02/2012 alle ore 10.00; per le successive sedute pubbliche verrà data comunicazione, ai concorrenti ammessi, a mezzo fax almeno 48 ore prima. L'Amministrazione regionale si riserva, comunque, di comunicare eventuali variazioni rispetto alle date ed orari sopraindicati, a mezzo fax, con preavviso di almeno 48 ore.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI

VI.3) Informazioni complementari:

La Regione Veneto si riserva il diritto di: a) non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta venga ritenuta idonea ai sensi dell'art. 81, comma 3 del D.Lgs. n. 163/06; b) procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida ai sensi dell'art. 9 del R.D. n. 827/1924.

I concorrenti, con la presentazione dell'offerta, consentono il trattamento dei dati, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. Responsabile del procedimento è: Dr.ssa Michela Pasqual.

Tutta la documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana.

VI.4) PROCEDURE DI RICORSO

VI.4.2) Presentazione di ricorso: ai sensi dell'art. 3 Legge 241/90 e s.m.i. avverso il presente atto può essere proposto ricorso innanzi il T.A.R. Veneto ai sensi del D.Lgs.104/2010.

VI.5) Data di spedizione del bando alla GUCE: 30/12/2011.

Regione del Veneto - Direzione Affari Generali
Il Dirigente Regionale
Giancarlo Boaretto

(Bando costituente parte integrante del Decreto del Dirigente

della Direzione affari generali n. 172 del 19 dicembre 2011, pubblicato a pag. 32 del presente Bollettino, *ndr*)

COMUNE DI NEGRAR (VERONA)

Avviso aste pubbliche - secondo esperimento per la vendita di immobili di proprietà comunale.

Il Comune di Negrar rende noto che, a seguito di gare deserte per la vendita di immobili di proprietà comunale, sono indette nuove Aste Pubbliche – secondo esperimento per la vendita dei seguenti immobili:

- "Mercato Cerasicolo" sito in Negrar (VR) - via Francia
- "Palazzetto di Arbizzano" sito in Negrar (VR), località Arbizzano - via S. Chiara
- "Terreno Palazzina" sito in Negrar (VR) località Arbizzano – via S.Chiara

Criterio di aggiudicazione: metodo delle offerte segrete, ai sensi dell'art. 73 del R.D. 23.04.1924 n. 827.

Termine ultimo di presentazione delle offerte: **10 febbraio 2012 ore 12,00**.

Luogo di presentazione: Ufficio Protocollo dell'Ente, p.zza Vittorio Emanuele II n. 37.

Data di apertura offerte: 14 febbraio 2012 ore 09,00, presso la sala Commissioni, via Francia 4.

La descrizione degli immobili, le modalità di partecipazione e le condizioni di vendita sono specificate negli avvisi d'asta integrali pubblicati nell'Albo Pretorio comunale e nel sito internet del Comune www.comunenegrar.it

Il Dirigente settore gestione del territorio
arch. Annalisa Lo Presti

PAESE SERVIZI SRL, PAESE (TREVISO)

Estratto avviso d'asta parafarmacia.

Si rende noto che il giorno lunedì 13 febbraio 2012 alle ore 15,30, in Paese (Treviso) presso la sede di Paese Servizi Srl - Via Trieste 2, avrà luogo il secondo esperimento d'asta pubblica per la vendita del ramo d'azienda "Punto Farma" - Parafarmacia comunale. Per la vendita si procederà mediante asta pubblica secondo le modalità previste dall'art. 73 lett. c) e 76 secondo comma del R.D. 23 maggio 1924 n. 827. Il prezzo a base d'asta è stato rideterminato in Euro 110.000,00 (euro centodiecimila); Il plico contenente l'offerta dovrà pervenire entro le **ore 12,30 del giorno lunedì 13 febbraio 2012**. Tutte le informazioni sul bene, modalità di partecipazione alla gara, deposito cauzionale, aggiudicazione, stipula, sono visibili nel bando disponibile nel sito internet: http://www.comune.paese.tv.it.

Paese , 03.01.2012.

Il Responsabile del Procedimento
Alberto De Lazzari

AVVISI

REGIONE DEL VENETO

Genio civile di Verona

Domanda, con allegato progetto definitivo denominato "Installazione macchina idroelettrica lungo il fiume Tione", per la concessione di piccola derivazione d'acqua dal fiume Tione, in Comune di Sorgà, in via G. Mazzini, frazione di Bonferraro, per la produzione di energia da fonte rinnovabile (impianto idroelettrico). Pratica G.C. n. D/11966.

La Società MP10 s.r.l. ha presentato domanda in data 21/06/2011, prot. G.C. n. 297587, per ottenere la concessione di derivare, in sponda destra del fiume Tione, con opera di presa nell'area censita catastalmente nel territorio del Comune di Sorgà al foglio 21 mappali n.76-77, moduli massimi 50 (5,00 mc/s) e medi 35 (3,5 mc/s) di acqua pubblica, per produrre sul salto di m. 2,70 la potenza nominale media di kW 92,70 ad uso idroelettrico, con restituzione nel fiume Tione.

È fissato in 30 (trenta) giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, il termine perentorio per la presentazione di eventuali domande in concorrenza, ai sensi dell'art.7 del R.D. 1775/1933, da depositare presso la sede dell'Unità di Progetto Genio Civile di Verona con sede in Piazzale Cadorna n. 2 – 37126 – Verona.

Prot. n. 586573

Data, 16/12/2011

Il Dirigente Responsabile
Ing. Mauro Roncada

REGIONE DEL VENETO

Genio civile di Verona

Domanda, con allegato progetto definitivo denominato "Installazione macchina idroelettrica lungo il fiume Tartaro", per la concessione di piccola derivazione d'acqua dal fiume Tartaro, in Comune di Nogara, per la produzione di energia da fonte rinnovabile (impianto idroelettrico). Pratica G.C. n. D/11977.

La Società MP10 s.r.l. ha presentato domanda in data 09/08/2011, prot. G.C. n. 380078, per ottenere la concessione di derivare dal fiume Tartaro, con opera di presa nell'area censita catastalmente nel territorio del Comune di Nogara al foglio 33 mappali n.1207-1481, moduli massimi 70 (7,00 mc/s) e medi 45 (4,5 mc/s) di acqua pubblica, per produrre sul salto di m. 3,00 la potenza nominale media di kW 132,43 ad uso idroelettrico, con restituzione nel fiume Tartaro.

È fissato in 30 (trenta) giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, il termine perentorio per la presentazione di eventuali domande in concorrenza, ai sensi dell'art.7 del R.D. 1775/1933, da de-

positare presso la sede dell'Unità di Progetto Genio Civile di Verona con sede in Piazzale Cadorna n. 2 – 37126 – Verona.

Prot. n. 586631

Data, 16/12/2011

Il Dirigente Responsabile
Ing. Mauro Roncada

COMUNE DI MARCON (VENEZIA)

Avviso di deposito delle mappe di vincolo di cui all'art. 707 del codice della navigazione aerea.

La responsabile del settore u.a.t. avvisa che presso il Comune di Marcon - Ufficio Urbanistica - Via Vittorio Veneto 20 - sono depositate le mappe di vincolo dell'Aeroporto di Venezia, relativamente alle zone comprese nel Comune di Marcon.

Nelle mappe l'ENAC (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile), ai sensi del comma 1 dell'art. 707 del Codice della Navigazione, ha individuato le zone situate nelle aree limitrofe agli scali aeroportuali, da sottoporre a vincolo, stabilendone le limitazioni relative agli ostacoli ed ai potenziali pericoli, al fine di garantire la sicurezza della navigazione aerea, conformemente alla normativa tecnica internazionale.

Gli interessati potranno prendere visione delle mappe presso l'Ufficio Urbanistica nei seguenti giorni: il Martedì, previo appuntamento, dalle ore 8.45 alle ore 11.15 – il Mercoledì, previo appuntamento, dalle ore 11.30 alle ore 13.30 ed il Giovedì dalle 15.00 alle 17.30. Il responsabile del procedimento è l'Arch. Mottola Carlo, che è possibile contattare al numero 041 5997348.

Gli interessati possono notificare le eventuali opposizioni entro 60 giorni dall'avviso di deposito, ai sensi dell'art. 708 del Codice della Navigazione, direttamente ad Enac al seguente indirizzo: Enac - Direzione Operatività - Viale del Castro Pretorio, 118 -00185 Roma.

Si precisa che il presente avviso è stato pubblicato all'albo on-line del Comune di Marcon (www.comune.marcon.ve.it) con rep. N. 59 del 09/01/2012.

La responsabile del Settore Uso e Assetto del Territorio
Arch. Dario Katia

GRUPPO DI AZIONE LOCALE (GAL) PATAVINO SCARL, MONSELICE (PADOVA)

Avviso per la presentazione delle domande a valere sulla Misura 133 "Attività di informazione e promozione agroalimentare" del Programma di Sviluppo Locale (PSL) del Gal Patavino scarl.

Si informa che il GAL "Patavino" ha aperto i termini per la presentazione delle domande di aiuto a valere sulla Misura 133 "Attività di informazione e promozione agroalimentare" del Programma di Sviluppo Locale (PSL), approvato con deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 545 del 10.03.2009, nell'ambito dell'Asse 4 "Attuazione dell'approccio Leader" del Programma di Sviluppo Rurale (PSR per il Veneto 2007 - 2013 e cofinanziato dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (Feasr) dell'Unione Europea.

I soggetti richiedenti devono essere:

- Consorzi di tutela dei prodotti agricoli e agroalimentari a denominazione riconosciuta o equipollenti organismi ufficiali di riferimento della denominazione
- Consorzi di tutela di vini a denominazione riconosciuta e loro unioni regionali
- Consorzi o associazioni di produttori biologici
- Organismi associativi (associazioni di produttori riconosciute ai sensi della vigente normativa, altri organismi associativi di prodotto operanti nel settore agricolo, cooperative agricole e loro Consorzi) che raggruppano operatori che partecipano attivamente ai sistemi di qualità nazionali e regionali riconosciuti.

L'importo della spesa pubblica messa a bando è pari ad euro 100.000,00

Gli interventi ammissibili a contributo potranno riguardare:

1. Attività di Informazione
2. Attività promozionali a carattere pubblicitario
3. Attività promozionali in senso lato

I contributi, calcolati sulla spesa ammessa, sono così modulati:

1. Attività di Informazione, 70% della spesa ammissibile
2. Attività promozionali a carattere pubblicitario, 50% della spesa ammissibile
3. Attività promozionali in senso lato, 60% della spesa ammissibile

L'importo minimo di spesa ammessa a finanziamento per ciascuna domanda non può essere inferiore ad euro 20.000,00.

Al di sotto degli importi minimi di spesa ammessa previsti, la domanda non verrà ammessa.

La presentazione delle domande da parte dei soggetti richiedenti deve avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto del presente avviso. Le modalità per inoltrare la "domanda di aiuto" (secondo la modulistica disposta da Avepa) e la documentazione da allegare alla stessa sono dettagliate nel bando, il cui testo integrale è scaricabile dal sito www.galpatavino.it

Ogni altra informazione può essere richiesta presso gli uffici del GAL, in via Santo Stefano Superiore 38 a Monselice, aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 13,00 e dalle ore 14,30 alle 18,00 (telefono 0429 784872, fax 0429 784972, e-mail info@galpatavino.it).

Il Presidente
Eugenio Zaggia

TRIBUNALE DI NICOSIA – SEZIONE LAVORO

Notifica per pubblici proclami. Procedimento n. 279/11 R.G. – Dott. Marco Carbone.

La prof.ssa Laura Vinci ha proposto ricorso con l'avv. Fabio Rossi contro il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto – Ambito Scolastico Territoriale di Vicenza per l'accertamento e la dichiarazione di illegittimità della graduatoria provinciale A059 per l'assunzione a tempo indeterminato del personale docente pubblicata dall'U.S.P. di Vicenza il 29/7/09 (e ripubblicata il 4/8/10, con depennamento dei docenti già di ruolo e rinunziatari) nella parte in cui la ricorrente non è stata collocata, a pettine, alla posizione n. 11 con punti 126; con domanda di condanna alle Amministrazioni resistenti alla rettifica della predetta graduatoria e alla conseguente assunzione della prof.ssa Vinci a tempo indeterminato dall'1/9/09 (o, al più tardi, dall'1/9/10). Vizi dedotti: violazione dell'art. 401, comma 2, D.LGS. N. 294/1997, come sostituito dall'art. 1, comma 6, L. n. 124/1999 – violazione dell'art. 2, comma 3, D.L. N.255/2001, conv. con modifiche in L. N. 333/2001 – violazione dell'art. 1, commi 605 e 607, L. N. 296/2006 – violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. – violazione del principio di buon andamento ed imparzialità della P.A. di cui all'art. 97 Cost. – violazione del principio meritocratico per l'accesso al pubblico impiego. Il ricorso si notifica per pubblici proclami, ad integrazione del contraddittorio "nei confronti dei docenti della classe di concorso A059 inseriti nella graduatoria provinciale dell'USR Veneto – Ambito Provinciale di Vicenza avente efficacia per gli anni 2009-2010, 2010-2011 ed in particolare con riferimento alla graduatoria principale c.d. 'a pettine' ", secondo quanto disposto dal Giudice del Lavoro all'udienza del 26/10/2011. La trattazione del ricorso è stata rinviata all'udienza del 4 aprile 2012.

Catania, 14/12/2011

Avv. Fabio Rossi

Procedimenti Via

COMUNE DI ROCCA PIETORE (BELLUNO)

Deposito atti per verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione impatto ambientale ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Deposito atti per verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione impatto ambientale ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. Proponente Comune di Rocca Pietore loc. Capoluogo, 2 32020 Rocca Pietore (BL). Avviso di deposito del 09 gennaio 2012.

Il Comune di Rocca Pietore con sede in località Capoluogo, 2 32020 Rocca Pietore (BL) ai sensi dell'art. 20, comma 2 del vigente D.Lgs. 152/2006 annuncia di avere depositato gli atti relativi alla verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale per la realizzazione di una posta per lo sci di fondo denominata "Sasso Bianco" nell'ambito dell'INTERREG IV -Italia-Austria nel progetto "Recuper e valorizzazione ai fini ricreativi e sportivi di area adiacente al t. Cordevole tra le località di S. Maria d. Grazie e Caprile in Comune di Rocca Pietore.

Il progetto e lo Studio Preliminare Ambientale sono stati depositati per la pubblica consultazione presso:

- Provincia di Belluno - Settore Ambiente e Territorio - Ufficio V.I.A.;

Comune di Rocca Pietore - Ufficio Tecnico -;

Eventuali osservazioni e pareri possono essere inoltrati all'Amministrazione Provinciale di Belluno - Settore Ambiente e Territorio - Via S. Andrea, 5 32100 Belluno (BL) - entro 45 (quarantacinque) gg. dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Il Responsabile del servizio Tecnico

DITTA COMMERCIALE BRENDOLAN S.R.L., BELFIORE (VERONA)

Verifica di assoggettabilità a VIA art.20 D.Lgs n.152/2006 e ss.mm.ii, trasformazione di grande struttura di vendita in Centro Commerciale sita in via Nazionale in Comune di Soave (VR).

Ai sensi dell'art.20 D. Lgs n.152/06, si comunica l'avvenuto deposito presso il Comune di Soave in data 05/12/2011, e presso la Provincia di Verona, Settore Ambiente – Servizio Valutazione di Impatto Ambientale in data 05/12/2011, della documentazione per l'attivazione della procedura di Verifica di Assoggettabilità (Screening) a VIA del progetto relativo alla trasformazione di grande struttura di vendita in centro commerciale sita in Via Nazionale in Comune di Soave (VR).

Ditta proponente: COMMERCIALE BRENDOLAN S.R.L.

Sede legale: Viale Del Lavoro, 20, 37050 Belfiore (VR)

Copia integrale della documentazione è depositata presso la Provincia di Verona, Settore Ambiente – Servizio Valutazione di Impatto Ambientale, via Franceschine n°10 (VR), e presso il Comune di Soave, Via G. Camuzzoni, 37038 Soave (VR).

Chiunque ne abbia interesse può visionare la documentazione e presentare osservazioni al Servizio VIA della Provincia di Verona entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

CONCORSI IN SCADENZA PER POSTI A TEMPO INDETERMINATO

La presente rubrica comprende una selezione dei concorsi già pubblicati nel Bollettino Ufficiale, per i quali non sono ancora scaduti i termini di presentazione delle domande.

Allorché il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato con riferimento ad altra data (ad esempio: entro 30 giorni dalla pubblicazione nel Bur), è indicata quale termine di scadenza la data che si ottiene sommando i giorni di calendario, senza considerare se si tratti di giorno feriale o festivo.

I dati riportati, privi di carattere ufficiale, hanno il solo fine di agevolare la ricerca da parte dei lettori, per cui si declina ogni responsabilità derivante da eventuali errori od omissioni.

Ente Posti numero e qualifica	Titolo di studio	Scadenza	Bollett. Uff.
COMUNE			
Casalserugo (PD)			
1 istruttore tecnico riservato ai lavoratori disabili	*diploma di maturità tecnica-geometra o altro*	*21 febbraio 2012*	*13 gennaio 2012, n. 4*
Povegliano (TV)			
1 agente di polizia locale	*diploma di scuola secondaria e altro*	*31 gennaio 2012*	*30 dicembre 2011, n. 99*
Santa Maria di Sala (VE)			
1 agente di polizia locale	_____	*20 febbraio 2012*	*20 gennaio 2012, n. 7*
AZIENDA OSPEDALIERA			
Padova			
1 dirigente di malattie dell'apparato respiratorio	*laurea in medicina e chirurgia e altro*	*30^ giorno pub. g.u.*	*06 gennaio 2012, n. 2*
Universitaria integrata, Verona			
1 ostetrica	*diploma di laurea di ostetrica o altro*	*26 gennaio 2012*	*09 dicembre 2011, n. 93*
1 dirigente di medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza	*laurea in medicina e chirurgia e altro*	*30^ giorno pub. g.u.*	*30 dicembre 2011, n. 99*
1 dirigente di ginecologia e ostetricia	*laurea in medicina e chirurgia e altro*	*30^ giorno pub. g.u.*	*30 dicembre 2011, n. 99*
1 dirigente biologo	*diploma di laurea in scienze biologiche e altro*	*30^ giorno pub. g.u.*	*30 dicembre 2011, n. 99*
UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N.			
3, Bassano del Grappa (VI)			
1 dirigente di chirurgia vascolare	*laurea in medicina e chirurgia e altro*	*30^ giorno pub. g.u.*	*16 dicembre 2011, n. 95*
4, Thiene (VI)			
3 assistente amministrativo riservati alle categorie protette	*diploma di maturità e altro*	*23 gennaio 2012*	*02 dicembre 2011, n. 90*
1 assistente amministrativo	*diploma di maturità e altro*	*23 gennaio 2012*	*02 dicembre 2011, n. 90*
1 dirigente medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza	*laurea in medicina e chirurgia e altro*	*26 gennaio 2012*	*09 dicembre 2011, n. 93*
1 dirigente di radiodiagnostica	*laurea in medicina e chirurgia e altro*	*30^ giorno pub. g.u.*	*30 dicembre 2011, n. 99*
1 collaboratore tecnico di neurofisiopatologia	*laurea di 1° liv. tecnico di neuro fisiopatologia e altro*	*30^ giorno pub. g.u.*	*30 dicembre 2011, n. 99*
5, Arzignano (VI)			
1 dirigente neurologia	*laurea in medicina e chirurgia e altro*	*30 gennaio 2012*	*09 dicembre 2011, n. 93*
1 dirigente analista	*laurea magistrale in informatica o altro*	*30^ giorno pub. g.u.*	*23 dicembre 2011, n. 97*
1 dirigente di cardiologia	*laurea in medicina e chirurgia e altro*	*30^ giorno pub. g.u.*	*13 gennaio 2012, n. 4*
6, Vicenza			
1 collaboratore infermiere	*laurea in scienze infermieristiche e altro*	*30^ giorno pub. g.u.*	*16 settembre 2011, n. 70*
1 dirigente di gastroenterologia	*laurea in medicina e chirurgia e altro*	*30^ giorno pub. g.u.*	*06 gennaio 2012, n. 2*
1 dirigente di medicina e chirurgia	*laurea in medicina e chirurgia e altro*	*30^ giorno pub. g.u.*	*06 gennaio 2012, n. 2*
1 dirigente di angiologia	*laurea in medicina e chirurgia e altro*	*30^ giorno pub. g.u.*	*06 gennaio 2012, n. 2*

Ente Posti numero e qualifica	Titolo di studio	Scadenza	Bollett. Uff.
1 dirigente di malattie dell'apparato respiratorio	*laurea in medicina e chirurgia e altro*	*30^ giorno pub. g.u.*	*06 gennaio 2012, n. 2*
10 collaboratori tecnici di radiologia	*diploma di laurea e altro*	*30^ giorno pub. g.u.*	*06 gennaio 2012, n. 2*
1 dirigente di geriatria	*laurea in medicina e chirurgia e altro*	*30^ giorno pub. g.u.*	*06 gennaio 2012, n. 2*
1 dirigente di medicina nucleare	*laurea in medicina e chirurgia e altro*	*30^ giorno pub. g.u.*	*06 gennaio 2012, n. 2*
1 dirigente fisico	*laurea in fisica e altro*	*30^ giorno pub. g.u.*	*06 gennaio 2012, n. 2*
2 operatori tecnici esperti	*diploma di istruzione secondaria di primo grado e altro*	*30^ giorno pub. g.u.*	*06 gennaio 2012, n. 2*
1 dirigente di oftalmologia	*laurea in medicina e chirurgia e altro*	*30^ giorno pub. g.u.*	*06 gennaio 2012, n. 2*
7, Pieve di Soligo (TV)			
2 assistente amministrativo	*diploma di istruzione di 2° grado*	*30^ giorno pub. g.u.*	*23 dicembre 2011, n. 97*
8, Asolo (TV)			
1 collaboratore amministrativo	*diploma di laurea in economia e commercio e altro*	*30^ giorno pub. g.u.*	*20 gennaio 2012, n. 7*
10, San Donà di Piave (VE)			
3 dirigente medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza	*laurea in medicina e chirurgia e altro*	*26 gennaio 2012*	*09 dicembre 2011, n. 93*
12, Veneziana			
1 dirigente di neurochirurgia	*laurea in medicina e chirurgia e altro*	*30^ giorno pub. g.u.*	*26 agosto 2011, n. 64*
1 dirigente di ematologia	*laurea in medicina e chirurgia e altro*	*30^ giorno pub. g.u.*	*26 agosto 2011, n. 64*
1 dirigente di urologia	*laurea in medicina e chirurgia e altro*	*30^ giorno pub. g.u.*	*13 gennaio 2012, n. 4*
1 dirigente di malattie infettive	*laurea in medicina e chirurgia e altro*	*30^ giorno pub. g.u.*	*13 gennaio 2012, n. 4*
13, Mirano (VE)			
1 dirigente di medicina e chirurgia	*laurea in medicina e chirurgia e altro*	*23 gennaio 2012*	*02 dicembre 2011, n. 90*
15, Cittadella (PD)			
1 dirigente ingegnere	*diploma di laurea in ingegneria civile e altro*	*26 gennaio 2012*	*02 dicembre 2011, n. 90*
1 collaboratore tecnico di radiologia cat. Ds	*diploma di tecnico di radiologia e altro*	*30^ giorno pub. g.u.*	*16 dicembre 2011, n. 95*
1 collaboratore tecnico di laboratorio biomedico	*diploma di tecnico di laboratorio biomedico e altro*	*30^ giorno pub. g.u.*	*16 dicembre 2011, n. 95*
1 collaboratore tecnico di radiologia cat. D	*diploma di tecnico di radiologia e altro*	*30^ giorno pub. g.u.*	*16 dicembre 2011, n. 95*
17, Este (PD)			
1 operatore socio sanitario	_____	*30^ giorno pub. g.u.*	*30 dicembre 2011, n. 99*
19, Adria (RO)			
1 dirigente pediatria	*laurea in medicina e chirurgia e altro*	*02 febbraio 2012*	*09 dicembre 2011, n. 93*
20, Verona			
1 dirigente di medicina e chirurgia d'accettazione	*laurea in medicina e chirurgia e altro*	*30^ giorno pub. g.u*	*13 gennaio 2012, n. 4*
1 dirigente di organizzazione dei servizi sanitari di base	*laurea in medicina e chirurgia e altro*	*30^ giorno pub. g.u*	*13 gennaio 2012, n. 4*
21, Legnago (VR)			
1 collaboratore tecnico della prevenzione	*dipl. di laurea di 1° liv. di tecnico della prevenzione*	*23 gennaio 2012*	*02 dicembre 2011, n. 90*
2 dirigente di anestesia e rianimazione	*laurea in medicina e chirurgia e altro*	*23 gennaio 2012*	*02 dicembre 2011, n. 90*
1 collaboratore tecnico di fisiopatologia	*dipl. di laurea di 1° liv. di tecnico della fisiopatologia*	*30^ giorno pub. g.u.*	*23 dicembre 2011, n. 97*
22, Bussolengo (VR)			
1 dirigente di oftalmologia	*laurea in medicina e chirurgia e altro*	*26 gennaio 2012*	*02 dicembre 2011, n. 90*
1 dirigente di urologia	*laurea in medicina e chirurgia e altro*	*30^ giorno pub. g.u.*	*06 gennaio 2012, n. 2*
ALTRI ENTI			
Fondazione ospedale "San Camillo", Venezia			
infermieri	*laurea in infermieristica e altro*	*31 gennaio 2012*	*13 gennaio 2012, n. 4*
IPAB Casa di riposo "Villa Belvedere", Crocetta del Montello (TV)			
1 operatore-socio-assistenziale	*diploma di scuola dell'obbligo e altro*	*26 gennaio 2012*	*06 gennaio 2012, n. 2*

Ente	Posti numero e qualifica	Titolo di studio	Scadenza	Bollett. Uff.
Istituto oncologico Veneto, Padova				
	1 collaboratore tecnico di radiologia	*laurea di i livello di radiologia o/e altro*	*02 febbraio 2012*	*23 dicembre 2011, n. 97*

CONCORSI IN SCADENZA PER POSTI A TEMPO DETERMINATO

Ente	Posti numero e qualifica	Titolo di studio	Scadenza	Bollett. Uff.
REGIONE DEL VENETO				
	collaborazione coordinata e continuativa	_____	*26 gennaio 2012*	*06 gennaio 2012, n. 2*
AZIENDA OSPEDALIERA				
Padova				
	1 dirigente di pediatria	_____	*26 gennaio 2012*	*06 gennaio 2012, n. 2*
UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N.				
1, Belluno				
	1 dirigente di dermatologia e venereologia	_____	*21 gennaio 2012*	*06 gennaio 2012, n. 2*
	1 dirigente di ortopedia e traumatologia	_____	*28 gennaio 2012*	*13 gennaio 2012, n. 4*
	1 dirigente di medicina interna	_____	*04 febbraio 2012*	*20 gennaio 2012, n. 7*
2, Feltre (BL)				
	direttore unità complessa otorinolaringoiatria	_____	*23 gennaio 2012*	*11 novembre 2011, n. 84*
	direttore unità complessa neurologia	_____	*23 gennaio 2012*	*11 novembre 2011, n. 84*
	direttore unità operativa geriatria	_____	*23 gennaio 2012*	*11 novembre 2011, n. 84*
	direttore distretto socio sanitario unico	_____	*30^ giorno pub. g.u.*	*23 dicembre 2011, n. 97*
	1 dirigente di psichiatria	_____	*21 gennaio 2012*	*06 gennaio 2012, n. 2*
5, Arzignano (VI)				
	1 dirigente di chirurgia generale	_____	*30^ giorno pub. g.u.*	*30 dicembre 2011, n. 99*
10, San Donà di Piave (VE)				
	dirigente farmacista	_____	*19 febbraio 2012*	*20 gennaio 2012, n. 7*
12, Veneziana				
	dirigente di oncologia	_____	*23 gennaio 2012*	*02 dicembre 2011, n. 90*
	dirigente direttore di cardiologia Venezia	_____	*02 febbraio 2012*	*16 dicembre 2011, n. 95*
	dirigente direttore di cardiologia Mestre	_____	*02 febbraio 2012*	*16 dicembre 2011, n. 95*
14, Chioggia (VE)				
	direttore di urologia	_____	*02 febbraio 2012*	*16 dicembre 2011, n. 95*
15, Cittadella (PD)				
	direttore di struttura complessa	*laurea in medicina e chirurgia e altro*	*02 febbraio 2012*	*16 dicembre 2011, n. 95*
	direttore struttura complessa	*laurea in medicina e chirurgia e altro*	*30^ giorno pub. g.u.*	*06 gennaio 2012, n. 2*
17, Este (PD)				
	dirigente di medicina fisica e riabilitazione	_____	*26 gennaio 2012*	*06 gennaio 2012, n. 2*
	collaboratore assistente sanitario	_____	*02 febbraio 2012*	*13 gennaio 2012, n. 4*
20, Verona				
	dirigente di radiodiagnostica	_____	*30^ giorno pub. g.u*	*13 gennaio 2012, n. 4*

Ente	Posti numero e qualifica	Titolo di studio	Scadenza	Bollett. Uff.
ALTRI ENTI				
IPAB Casa di assistenza per anziani "A. Toblini", Malcesine (VR)				
	infermieri professionali	*diploma di infermiere professionale o altro*	*05 febbraio 2012*	*06 gennaio 2012, n. 2*
IPAB Residenza Riviera del Brenta - Centro di soggiorno per anziani, Dolo (VE)				
	operatore socio sanitario	*scuola dell'obbligo e altro*	*13 febbraio 2012*	*13 gennaio 2012, n. 4*

OPPORTUNITÀ FINANZIARIE REGIONALI

La presente rubrica comprende una selezione dei provvedimenti amministrativi regionali, già pubblicati nel Bollettino ufficiale, che prevedono la concessione di contributi, per i quali non sono ancora scaduti i termini di presentazione delle domande.
Allorché il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato con riferimento ad altra data (ad esempio: entro 30 giorni dalla pubblicazione nel Bur), è indicata fra parentesi, quale termine di scadenza, la data che si ottiene sommando i giorni di calendario, senza considerare se si tratti di giorno feriale o festivo.
I dati sotto riportati, privi di carattere ufficiale, hanno il solo fine di agevolare la ricerca da parte dei lettori, per cui si declina ogni responsabilità derivante da eventuali errori od omissioni.

DESTINATARI: **Conduttori di superfici vitate.**
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Regolamento (CE) n. 1234/2007, art. 103 octodecies.
FINALITÀ: Aiuti previsti dal Piano regionale di ristrutturazione e riconversione dei vigneti per l'annualità di operatività 2011/2012.
SCADENZA: 15 febbraio 2012
PUBBLICAZIONE: BUR n. 97 del 23/12/2011. Dgr n. 2173 del 13/12/2011. Info: AVEPA - Via Nicolò Tommaseo, 67 - 35131 Padova (Fax 049/7708792 - e-mail segreteria@avepa.it - sito: www.regione.veneto.it area bandi e finanziamenti .

DESTINATARI: **Imprenditori apistici, singoli o associati.**
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Legge 24 dicembre 2004, n. 313.
FINALITÀ: Contributo per l'ammodernamento delle sale di smielatura e dei locali per la lavorazione dei prodotti apistici.
SCADENZA: 90 giorni pubblicazione sul BUR (15/03/12)
PUBBLICAZIONE: BUR n. 95 del 16/12/2011. Dgr n. 2036 del 29/11/2011. Info: AVEPA - Via Nicolò Tommaseo, 67 - 35131 Padova (Fax 049/7708792 - e-mail segreteria@avepa.it - sito: www.regione.veneto.it area bandi e finanziamenti .

DESTINATARI: **Enti locali e soggetti, sia pubblici che privati, titolari e responsabili legali di musei in possesso dei requisiti di cui agli artt. 7 e 9 della lr n. 50/1984.**
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Legge regionale 5 settembre 1984, n. 50, artt. 19, 47 e 48.
FINALITÀ: Contributi a favore dei musei pubblici o privati aperti regolarmente al pubblico e in attività, comprese le loro sezioni distaccate.
SCADENZA: 30 settembre di ogni anno
PUBBLICAZIONE: BUR n. 62 del 19/08/2011. Dgr n. 1235 del 3/08/2011. Info: Direzione beni culturali - Palazzo Sceriman, 168 - 30123 Venezia (tel. 041/2792700 - fax 041/2792685 - e-mail: beniculturali@regione.veneto.it - sito: www.regione.veneto.it area bandi e finanziamenti).

DESTINATARI: **Enti locali e a soggetti, sia pubblici che privati, titolari di archivi dichiarati di interesse locale.**
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Legge regionale 5 settembre 1984, n. 50, art. 42.
FINALITÀ: Contributi a favore degli archivi storici, archivi di carattere culturale o loro porzioni.
SCADENZA: 30 settembre di ogni anno
PUBBLICAZIONE: BUR n. 62 del 19/08/2011. Dgr n. 1236 del 3/08/2011. Info: Direzione beni culturali - Palazzo Sceriman, 168 - 30123 Venezia (tel. 041/2792743 - fax 041/2792685 - e-mail: beniculturali@regione.veneto.it - sito: www.regione.veneto.it area bandi e finanziamenti).

DESTINATARI: **Soggetti proponenti individuati nella Direttiva regionale.**
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Legge regionale 20 agosto 2002, n. 21.
FINALITÀ: Presentazione progetti formativi per operatore di assistenza termale. Annualità 2010-2013.
SCADENZA: 15 dicembre 2012
PUBBLICAZIONE: BUR n. 96 del 24/12/2010. Dgr n. 3160 del 14/12/2010. Info: Direzione formazione - Fondamenta Santa Lucia - Cannaregio, 23 - 30121 Venezia (tel. 041/2795098/5035/5137 -
www.regione.veneto.it area bandi e finanziamenti).

DESTINATARI: **Piccole e medie imprese forestali, ditte individuali, artigianali e altri operatori che svolgono professionalmente nella filiera foresta-legno attività dalla prima alla terza lavorazione.**
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Legge regionale 13 settembre 1978, n. 52, art. 30, così come modificata da ultima legge regionale 25 luglio 2008, n. 9, art. 2.
FINALITÀ: SEZIONE A Agevolare gli investimenti nel settore forestale allo scopo di favorire la razionale evoluzione del settore in particolare per quanto concerne l'ammodernamento delle strutture, l'aumento della sicurezza degli operatori, l'innovazione tecnologica e più in generale lo sviluppo economico e sociale.
SEZIONE B Agevolare gli investimenti nel settore forestale allo scopo di favorire la razionale evoluzione del settore in particolare per quanto concerne l'ammodernamento di impianti, macchinari e attrezzature, l'aumento della sicurezza degli operatori, l'innovazione tecnologica, la razionale organizzazione dei cantieri boschivi e più in generale lo sviluppo economico e sociale del settore foresta legno. In questa sezione è possibile ottenere anche un piccolo contributo in conto capitale.
SEZIONE C Agevolare le imprese forestali che attuino azioni volte al riequilibrio finanziario aziendale o al consolidamento di passività a breve rivenienti da pregressi investimenti produttivi connessi alla crescita aziendale, ovvero che attuino programmi

di investimento in alcune tipologie di immobilizzazioni immateriali e materiali non riconducibili alle fattispecie di cui alla sezione A e B del Fondo Forestale.
SCADENZA: Entro fine febbraio, fine giugno e fine ottobre di ogni anno.
PUBBLICAZIONE: BUR n. 15 del 19/02/2010 . Dgr n. 240 del 9/02/2010. Info: Direzione foreste ed economia montana - Via Torino, 110 - 30172 Mestre-Venezia (tel. 041/2795460 - fax 041/2795461 - e-mail: maurizio.dissegna@regione.veneto.it - sito: www.regione.veneto.it area bandi e finanziamenti).

DESTINATARI: **Piccole e medie imprese e i loro Consorzi che rientrano nei parametri di cui all'allegato I del Reg. CE n. 800/2008.**
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Decisione CE (2007) 4247 del 7 settembre 2007.
FINALITÀ: Fondo di rotazione per il finanziamento agevolato degli investimenti innovativi delle PMI.
SCADENZA: bando aperto sino al 31 dicembre 2015.
PUBBLICAZIONE: BUR n. 97 del 27/11/2009. Dgr n. 3495 del 17/11/2009. Info: Veneto Sviluppo s.p.a. - www.venetosviluppo.it.

DESTINATARI: **Strutture associate di promozione turistica.**
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33.
FINALITÀ: Contributi per:
- Organizzazione Workshops - Educational tours - Incentives;
- Attività di commercializzazione multimediale;
- Materiale promocommerciale;
- Partecipazione a manifestazioni fieristiche, borse e manifestazioni in altri luoghi di interesse collettivo;
- Attività promozionale di comunicazione di supporto alla commercializzazione del prodotto turistico;
- Analisi, ricerca, sviluppo;
- Consulenza;
- Spese di gestione.

SCADENZA: 30 giugno dell'anno antecedente a quello di riferimento.
PUBBLICAZIONE: BUR n. 88 del 24/10/2008. Dgr n. 2906 del 14/10/2008. Info: Direzione promozione economica e internazionalizzazione - Palazzo Sceriman - Cannaregio, 168 - 30121 Venezia (tel. 041/2791680 - fax 041/2792750 - e-mail: nicola.panarello@regione.veneto.it).

DESTINATARI: **Società cooperative attive, finanziariamente ed economicamente sane, non in stato di liquidazione volontaria né sottoposte ad alcuna procedura concorsuale: PMI in quanto rientranti nei parametri di cui al DM 18 aprile 2005 e iscritte ai pubblici registri pertinenti.**
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Legge regionale 18 novembre 2005, n. 17.
FINALITÀ: Contributi per interventi a sostegno della cooperazione.
SCADENZA: Bando sempre aperto. Esclusivamente per il tramite della Banca / Società di leasing finanziatrice ovvero per il tramite di un organismo consortile. N.B. Le domande dovranno essere presentate a Veneto Sviluppo S.P.A.
PUBBLICAZIONE: BUR n. 12 del 8/02/2008. Dgr n. 4489 del 28/12/2007. Info: www.venetosviluppo.it.

DESTINATARI: **- Imprese individuali i cui titolari siano persone di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni compiuti;**
- **Le società e le cooperative i cui soci siano per almeno il sessanta per cento persone di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni compiuti ovvero il cui capitale sociale sia detenuto per almeno i due terzi da persone di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni compiuti.**

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57.
FINALITÀ: Contributi per agevolare la costituzione, da parte di giovani, di nuove imprese.
SCADENZA: Le domande di agevolazione potranno essere presentate in via continuativa (bando aperto). Le operazioni verranno ammesse ai benefici in relazione all'ordine cronologico di ricevimento delle relative domande. La domanda va presentata a Veneto Sviluppo S.p.A. per il tramite delle Banche o Società di leasing prescelte oppure per il tramite di una Cooperativa di Garanzia o di un Consorzio Fidi.
PUBBLICAZIONE: BUR n. 1 del 1/01/2008. Dgr n. 3929 del 4/12/2007. Info: www.venetosviluppo.it.

DESTINATARI: **- Persone non autosufficienti residenti nel Veneto, che usufruiscono di una adeguata assistenza presso il proprio domicilio ovvero presso altro domicilio privato;**
- **persone che devono avvalersi a titolo oneroso di una o più assistenti familiari, o avendo sottoscritto con esse un contratto di lavoro o per il tramite di organizzazioni non profit;**
- **famiglie che assistono persone affette da demenza, di tipo Alzheimer o di altro tipo, accompagnata da gravi disturbi comportamentali.**

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Legge regionale 25 febbraio 2005, n. 9, art. 26.
FINALITÀ: Contributi per interventi a favore delle famiglie che assistono in casa persone non autosufficienti.
SCADENZA: Il cittadino può presentare la domanda di contributi in qualunque momento al Comune di residenza.
PUBBLICAZIONE: BUR n. 112 del 29/12/2006. Dgr n. 4135 del 19/12/2006 - BUR n. 18 del 29/02/2008. Dgr n. 287 del 12/02/2008 - Info: Servizi sociali del comune di residenza - sito: www.regione.veneto.it area bandi e finanziamenti.

DESTINATARI: **PMI (od i loro consorzi) a gestione prevalentemente femminile costituite dopo il 01/01/2004, iscritte alla CCIAA e attive nei settori indicati nel bando.**

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1.
FINALITÀ: Contributi per interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione dell'imprenditoria femminile.
SCADENZA: Le domande di agevolazione potranno essere presentate in via continuativa (bando aperto). La domanda va presentata a Veneto Sviluppo S.p.A. per il tramite delle Banche o Società di leasing prescelte oppure per il tramite di una Cooperativa di Garanzia o di un Consorzio Fidi utilizzando l'apposita modulistica.
PUBBLICAZIONE: BUR n. 95 del 3/11/2006. Dgr n. 3200 del 17/10/2006. Info: Veneto Sviluppo S.p.A. - Via delle Industrie, 19/d - 30175 Marghera - Venezia (tel. 041/3967211 - fax 041/5383605 - e-mail: info@venetosviluppo.it - sito: www. venetosviluppo.it - www.regione.veneto.it area bandi e finanziamenti).

DESTINATARI: **Enti e istituzioni pubbliche nonché istituzioni private e organismi associativi operanti nel settore archeologico.**
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Legge regionale 8 aprile 1986, n. 17.
FINALITÀ: Contributi per campagne operative di rilevamento e di scavo, interventi di restauro di beni archeologici e attività di catalogazione di beni archeologici.
SCADENZA: 31 gennaio di ogni anno.
PUBBLICAZIONE: BUR n. 70 del 16/07/2004. Dgr n. 2045 del 2/07/2004 e BUR n. 28 del 24/03/2006 Dgr 649 del 14/03/2006. Info: Direzione beni culturali - Palazzo Sceriman, 168 - 30123 Venezia (tel. 041/2792629 - fax 041/2792697 - e-mail: francesco.ceselin@ regione.veneto.it - sito: www.regione.veneto.it area bandi e finanziamenti).

PARTE QUARTA

ATTI DI ENTI VARI

Agricoltura

AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA

Decreto del dirigente dello Sportello unico agricolo di Treviso n. 407 del 30 dicembre 2011
Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2007-2013. Misura 331 "Formazione e informazione per gli operatori economici delle aree rurali" az. 1 "Interventi a carattere collettivo di formazione/informazione, educazione ambientale e sul territorio". G.A.L. dell'Alta Marca Trevigiana - Delibera n. 24 dell' 1 giugno 2011. Approvazione delle graduatorie di ammissibilità e di finanziabilità delle domande di aiuto.

Il dirigente dello Sportello unico agricolo di Treviso

decreta

1 l'ammissibilità delle domande di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, presentate ai sensi del bando n. 24 del 1° giugno 2011 del CdA del GAL dell'Alta Marca Trevigiana, misura 331 az. 1;

2 la finanziabilità delle domande indicate con Stato "F" nell'allegato B, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, presentate ai sensi del bando n. 24 dell' 1 giugno 2011 del CdA del GAL dell'Alta Marca Trevigiana, misura 331 az. 1 e in particolare:

- la finanziabilità integrale delle domande, presentate ai sensi di detto bando, individuate con i progressivi 1-2-3 nell'allegato B del presente decreto;
- la finanziabilità parziale della domanda ID 2069416, presentata ai sensi del citato bando, indicata con il progressivo 4 nell'allegato B del presente decreto, per un importo pari ad € 1.197,44, inferiore a quanto ammesso a causa della ridotta disponibilità finanziaria del bando;

3 la pubblicazione del presente decreto, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;

4 la pubblicazione delle graduatorie di cui agli allegati A e B al presente decreto nella sezione "LEADER" del sito web istituzionale dell'AVEPA (www.avepa.it);

5 la comunicazione del presente decreto alla Macrofunzione interventi strutturali ed immateriali e al Settore monitoraggio e coordinamento controlli secondo le modalità stabilite dal decreto del Direttore n. 29/2011;

6 la trasmissione di copia del presente decreto al GAL dell'Alta Marca Trevigiana con sede in Villa Brandolini – Solighetto – via Roma, 4 - 31010 Pieve di Soligo (Tv).

Avverso il presente atto potrà essere proposto rispettivamente:

- ricorso giurisdizionale avanti al TAR Veneto nel termine perentorio di 60 gg. dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, limitatamente a motivi di legittimità, nel termine perentorio di 120 gg. dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il dirigente dello Sportello unico agricolo di Treviso
Francesco Rosa

Allegati *(omissis)*

Gli allegati sono consultabili online
http://bur.regione.veneto.it

Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù

CONSORZIO DI BONIFICA "BACCHIGLIONE", PADOVA

Decreto n. 700/E rep. e n. 1 prot. del 9 gennaio 2012
Rettifica del decreto di esproprio in data 28.11.2011, n.° 534/E di repertorio e n.° 354 di protocollo, relativo agli interventi per il disinquinamento della Laguna di Venezia: interventi strutturali in rete minore di bonifica per ricalibratura e sostegni sui Rii di Piove (bacino Sesta Presa in destra Brenta) - Rio 1° Ramo.

Il Dirigente dell'Ufficio per le Espropriazioni pubblica per estratto il decreto emesso in data 9.1.2012, n.° 700/E di repertorio e n.° 1 di protocollo, con il quale è stato rettificato il decreto di esproprio in data 28.11.2011, n.° 534/E di repertorio e n.° 354 di protocollo, relativo agli interventi per il disinquinamento della Laguna di Venezia: interventi strutturali in rete minore di bonifica per ricalibratura e sostegni sui Rii di Piove (bacino Sesta Presa in destra Brenta) - CONCESSIONE: DD.GG.RR. n.° 2924 del 3.8.1999 e n.° 3094 dell'1.10.2004 e Decreti delle Direzioni Regionali Tutela dell'Ambiente n.° 151 del 13.9.2005 e Progetto Venezia n.° 68 dell'8.8.2007, n.° 96 del 9.6.2010, n.° 22 del 25.3.2011e n.° 159 del 29.11.2011 - RIO 1° RAMO, in quanto per un mero errore materiale si scriveva: "Catasto dei Terreni del Comune di Sant'Angelo di Piove di Sacco (PD), Fg. 10, mapp. 661, superficie da espropriare 18 m²", anziché: "Catasto dei Terreni del Comune di Sant'Angelo di Piove di Sacco (PD), Fg. 10, mapp. 711 (ex 660 a (ex 359 a)), superficie da espropriare di 389 m², e Fg. 10, mapp. 712 (ex 660 b (ex 359 a)), superficie da espropriare di 8 m²" di proprietà sempre della stessa Ditta 5 ROSSO Ivone, proprietario per 1000/1000, con corrispondente indennità totale di espropriazione di 7.421,52 €.

Coloro che hanno diritti, ragioni, pretese sulle predette indennità possono proporre opposizione entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente estratto. Decorso tale termine le indennità restano fissate nelle somme suindicate.

Il Dirigente dell'Ufficio per le Espropriazioni
Ing. Francesco Veronese

PROVINCIA DI VICENZA

Determina n. 89303/1248 del 15 dicembre 2011
Ordine di deposito presso la cassa depositi e prestiti. Pro-

cedimento espropriativo s.p. 246 Recoaro. Lavori di sistemazione di alcuni tratti in comune di Recoaro terme (vi). Ditta: Povolo Bruno e altri. Comune censuario di Recoaro Terme, foglio 5, mappali n. 1391 (ex m.n. 424 b), n. 1464 (ex m.n. 424) e n. 1452 (ex m.n. 423).

Il dirigente

(omissis)

ordina

1. Il deposito presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Servizio della Cassa Depositi e Prestiti, Sezione di Vicenza delle somme di seguito elencate a titolo di indennità di espropriazione e di occupazione temporanea, a favore della ditta catastale indicata nell'allegato al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale:

A) Comune censuario di Recoaro Terme, Catasto Terreni, Foglio 5, mappale n. 1391 (ex 424 b): Euro 17,70 ad integrazione dell'indennità di espropriazione di Euro 229,82 già depositata, come da quietanza n. 140 del 22/12/2006, posizione n. 80984
B) Comune censuario di Recoaro Terme, Catasto Terreni, Foglio 5, mappali n. 1464 (ex 424) e n. 1452 (ex 423): Euro 587,86 a titolo di indennità base di esproprio senza maggiorazioni.
C) Comune censuario di Recoaro Terme, Catasto Terreni, Foglio 5, mappale n. 1463 (ex 1390, ex 424): Euro 4,30 a titolo di occupazione temporanea di mq 14 per 20 mesi.
Totale indennità di espropriazione e di occupazione temporanea da depositare presso la Cassa Depositi e Prestiti a favore degli aventi diritto: € 17,70 + € 587,86 + € 4,30 = € 609,86.
2. La Cassa DD.PP. sarà tenuta ad erogare le somme ricevute in deposito a seguito di provvedimento di svincolo della presente Autorità espropriante, così come prescritto dall'art. 28 del D.P.R. n. 327/2001.

Allegato alla determina dirigenziale

Ditta:
- Povolo Bruno Antonio (presunto erede di Povolo Emilio e Mario) PVLBNN23S03H214H
- Pace Silvana PCASVN43A68H214D e Povolo Manuel PVLMNL77E10L551F (eredi di Povolo Ivo presunto erede di Povolo Emilio e Mario)
- Povolo Maria (presunta erede di Povolo Emilio e Mario) PVLMRA30B48H214W
- Bruni Gaetano (presunto erede di Taulotto Costanza e Taulotto Margherita) BRNGTN44A28H214X
- Taulotto Eddo (presunto erede di Taulotto Mario) TLTDDE51E20H214X
- Taulotto Carlo (presunto erede di Taulotto Mario) TLTCRL58B11H214A
- Taulotto Eugenia (presunta erede di Taulotto Mario) TLTGNE46P43H214Q
- Faggion Anna Maria FGGNMR61M64F464E, Taulotto Marta TLTMRT88D60A459Y, Taulotto Elisa TLTLSE94C66A459W (presunti eredi di Taulotto Giordano e Mario)
- Volpato Angelina di Antonio (irreperibile)
- Volpato Cesare di Antonio (irreperibile)
- Volpato Emilio Giuseppe di Antonio (irreperibile)
- Volpato Giovanni di Antonio (irreperibile)
- Volpato Marcellina di Antonio (irreperibile)
- Volpato Margherita di Antonio (irreperibile)
- Volpato Maria di Antonio (irreperibile)
- Volpato Mario di Antonio (irreperibile)
- Volpato Mercede di Antonio (irreperibile)
- Volpato Regina di Antonio (irreperibile)

Il Dirigente
dott.ssa Caterina Bazzan

RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA, MESTRE - VENEZIA

Delibera n. 8 del 27 dicembre 2011
Lavori di adeguamento agli standard di sicurezza della linea ferroviaria Vicenza - Treviso con spostamento del binario di raccordo "agriservice s.r.l." e inserimento interventi s.f.m.r. in stazione di San Martino di Lupari (PD) in comune di San Martino di Lupari (PD). Prot. n. RFI-DPR-DTP_VE\A0011\P\2011\0004257 "Ordine di pagamento diretto delle indennità di espropriazione (art. 26 DPR 327/2001 e s.m.i.)".

Si ordina di eseguire a favore di n. 11 ditte proprietarie il pagamento delle indennità definitive di esproprio e di occupazione temporanea, come da elenco sotto riportato.

Si fa presente che i terreni soggetti alla procedura ablativa, da espropriare, ricadono tutti nel Comune di San Martino di Lupari (PD), ed appartengono ai seguenti proprietari:

N. di elenco 1: Agostini Angelo nato a San Martino di Lupari il 29/01/1937, C.F. GST NGL 37A29 I008W, esproprio, foglio 21, mappale 1317 di mq. 31, indennità totale accettata €. 6.232,57.

N. di elenco 2: Agostini Bruno nato a San Martino di Lupari il 13/10/1943, C.F. GST BRN 43R13 I008V, esproprio foglio 21, mappale 1315 di mq. 30, indennità totale accettata €. 6.292,00.

N. di elenco 3: Agostini Giancarlo nato a San Martino di Lupari il 30/09/1948, C.F. GST GCR 48P30 I008X, esproprio, foglio 21, mappale 1313 di mq. 27, indennità totale accettata €. 5.808,00.

N. di elenco 4: Agostini Giancarlo nato a San Martino di Lupari il 30/09/1948, C.F. GST GCR 48P30 I008X Proprietario per 1/2 e Simonetto Pasqualina nata a San Martino di Lupari il 10/12/1956, C.F. SMN PQL 56T50 I008N Proprietaria per 1/2, esproprio, foglio 21, mappale 1317 di mq. 34, indennità totale accettata €. 7.327,54.

N. di elenco 5: Agricoltura Nuova s.r.l. con sede in San Martino di Lupari C.F. 01921240287, esproprio, foglio 21, mappale 1318 di mq. 225, indennità totale accettata €. 45.216,86.

N. di elenco 6: Agriservice s.r.l. con sede in San Martino di Lupari C.F. 02209930284, esproprio Foglio 6 Mappale 989 di mq. 48, Mappale 998 di mq. 135, Mappale 1000 di mq. 76, Mappale 1002 di mq. 56, Mappale 1007 di mq. 2, Mappale 1008 di mq. 32, Mappale 1009 di mq. 17, Mappale 1010 di mq. 24, indennità totale accettata di €. 1,10.

N. di elenco 7: Consul Media Service s.r.l. con sede in San Martino di Lupari C.F. 03181140272, esproprio Foglio 21

mappale 1309 di mq. 46, mappale 1311 di mq. 20, indennità totale accettata di €. 14.045,88.

N. di elenco 8 e 11: Fila S.p.a. con sede in San Martino di Lupari C.F. 00229240288, esproprio Foglio 6 mappale 994 di mq. 42, mappale 996 di mq. 158, mappale 993 di mq. 56, mappale 1006 di mq. 91, mappale 1013 di mq. 17, mappale 1004 di mq. 45, mappale 1012 di mq. 17, indennità totale accettata di €. 76.460,60.

N. di elenco 9: Guerra Antonio nato a Monterotondo il 22/01/1956 C.F. GRR NTN 56A22 F611Y, esproprio Foglio 6 mappale 991 di mq. 47, mappale 1011 di mq. 16, indennità totale accettata di €. 7.748,22.

N. di elenco 10: Fila Service s.r.l. con sede in San Martino di Lupari C.F. 04276750280, esproprio Foglio 6, mappale 995 di mq. 82, indennità totale accettata di €. 10.084,73.

N. di elenco 12: Sieve Maurizio nato a Padova il 04/01/1958 C.F. SVI MRZ 58A04 G224U Proprietario per 16/81, Sieve Renzo nato a Padova il 15/11/1953 C.F. SVI RNZ 53S15 G224W Proprietario per 16/81, Sieve Rosanna nata a Padova il 05/11/1959 C.F. SVI RNN 59S45 G224T Proprietaria per 16/81, Sirm s.n.c. di Sieve Renzo e Sieve Maurizio con sede in San Martino di Lupari C.F. 03720710288 Proprietà per 11/27, esproprio foglio 6 Particella 987 di mq. 530, indennità totale accettata di €. 65.181,79.

Decorsi 30 giorni senza che siano prodotte opposizioni da parte di terzi, la presente ordinanza diventerà esecutiva. Le opposizioni dovranno essere trasmesse a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., Direzione Territoriale Produzione, S.O. Ingegneria e Tecnologie, Ufficio Patrimonio, Espropri e Attraversamenti, Via Trento n. 38, 30171 Mestre (VE).

Dirigente Ufficio per le Espropriazioni
di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.
Direzione Territoriale produzione di Venezia
Giuseppe Albanese

VENETO STRADE SPA, VENEZIA

Decreto n. 328 del 9 gennaio 2012

Opere complementari al Passante di Mestre - Interventi di Fascia A. Provincia di Venezia - Comuni di: Dolo, Mira e Pianiga. CPASS/1: Intervento 1 "Variante Roncoduro - S.R. 11" Intervento 4 "Collegamento Oriago - S.R. 11".

omissis

Visto l'atto prot. n. 1856/09 del 27/01/2009, con il quale l'Amministratore Delegato della società Veneto Strade S.p.A. ing. Silvano Vernizzi ha approvato il progetto definitivo per l'esecuzione dei lavori: Opere complementari al Passante di Mestre – Interventi di Fascia A. Provincia di Venezia - Comuni di: Dolo, Mira e Pianiga. CPASS/1: Intervento 1 "Variante Roncoduro - S.R. 11" - Intervento 4 "Collegamento Oriago - S.R. 11";

Accertato che la pubblica utilità, dichiarata con il succitato provvedimento, ha efficacia fino alla data del 26/01/2014;

Rilevato che il vincolo preordinato all'esproprio è stato apposto con D.G.R. n. 171 del 04/09/2007;

omissis

Accertato che esistono le condizioni per poter emanare il Decreto d'Esproprio giusto il disposto dell'art. 8 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.

Richiamato il D.P.R. 327/2001 e s.m.i.

DECRETA

Art. 1

E' disposta a favore della Regione del Veneto - Demanio stradale l'espropriazione degli immobili, identificati negli allegati sub lettera "A" Elenco ditte facente parte integrante del presente provvedimento, necessari alla realizzazione di opere viarie: Opere complementari al Passante di Mestre – Interventi di Fascia A. Provincia di Venezia - Comuni di: Dolo, Mira e Pianiga. CPASS/1: Intervento 1 "Variante Roncoduro - S.R. 11" - Intervento 4 "Collegamento Oriago - S.R. 11".

Art. 2

Il presente Decreto dispone il passaggio delle summenzionate proprietà alla Regione del Veneto – Demanio stradale.

Art. 3

Il presente decreto, a cura e spese del promotore dell'espropriazione, sarà notificato ai relativi proprietari espropriati nelle forme degli atti processuali civili e trascritto, in termini d'urgenza, presso il competente Ufficio dei Registri Immobiliari ed inviato , ai sensi del 1° comma dell'art.14 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. , al Presidente della Regione del Veneto.

Art. 4

Un estratto del presente Decreto è trasmesso entro cinque giorni per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

L'opposizione del terzo è proponibile entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto.

Art. 5

Dalla data di trascrizione del presente Decreto tutti i diritti relativi agli immobili espropriati possono essere fatti valere esclusivamente sull'indennità.

Art. 6

Contro il presente provvedimento è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di notifica del presente.

In alternativa al ricorso giurisdizionale è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni decorrenti dalla data di notifica richiamata.

(Il decreto, completo di tutti gli allegati, è consultabile in internet all'indirizzo www.venetostrade.it - dal menù principale - per le aziende o per i cittadini - Decreti di esproprio, *ndr*)

Il dirigente
Ing. Alessandro Romanini

VENETO STRADE SPA, VENEZIA

Decreto n. 329 del 9 gennaio 2012

Opere complementari al Passante di Mestre - Interventi di

Fascia A. Provincia di Venezia - Comuni di: Dolo, Mira e Pianiga. CPASS/1: Intervento 1 "Variante Roncoduro - S.R. 11" Intervento 4 "Collegamento Oriago - S.R. 11".

Omissis

Visto l'atto prot. n. 1856/09 del 27/01/2009, con il quale l'Amministratore Delegato della società Veneto Strade S.p.A. ing. Silvano Vernizzi ha approvato il progetto definitivo per l'esecuzione dei lavori: Opere complementari al Passante di Mestre – Interventi di Fascia A.

Provincia di Venezia - Comuni di: Dolo, Mira e Pianiga. CPASS/1: Intervento 1 "Variante Roncoduro - S.R. 11" - Intervento 4 "Collegamento Oriago - S.R. 11".

Accertato che la pubblica utilità, dichiarata con il succitato provvedimento, ha efficacia fino alla data del 26/01/2014;

Rilevato che il vincolo preordinato all'esproprio è stato apposto con D.G.R. n. 171 del 04/09/2007;

omissis

Accertato quindi che esistono le condizioni per poter emanare il decreto d'esproprio giusto il disposto dell'art. 8 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;

Richiamato il D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;

DECRETA

Art. 1

E' disposta a favore della Regione del Veneto – Demanio Stradale l'espropriazione degli immobili identificati nell'allegato sub lettera "A" denominato " Elenco ditte decreto di espropriazione" facente parte integrante del presente provvedimento, necessari alla realizzazione di opere viarie Opere complementari al Passante di Mestre – Interventi di Fascia A. Provincia di Venezia - Comuni di: Dolo, Mira e Pianiga. CPASS/1: Intervento 1 "Variante Roncoduro - S.R. 11" - Intervento 4 "Collegamento Oriago - S.R. 11".

Art. 2

Il presente Decreto dispone il passaggio delle summenzionate proprietà alla Regione del Veneto – Demanio Stradale.

Art. 3

Il presente decreto, a cura e spese del promotore dell'espropriazione, sarà notificato ai relativi proprietari espropriati mediante raccomandata con ricevuta di ritorno e trascritto, in termini d'urgenza, presso il competente Ufficio dei Registri Immobiliari ed inviato , ai sensi del 1° comma dell'art.14 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., al Presidente della Regione del Veneto.

Art. 4

Un estratto del presente decreto è trasmesso entro cinque giorni per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto

Art. 5

Dalla data di trascrizione del presente decreto, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati possono essere fatti valere esclusivamente sull'indennità.

Art. 6

Contro il presente provvedimento è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento.

In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni, decorrenti dalla data di notifica richiamata.

(Il decreto, completo di tutti gli allegati, è consultabile in internet all'indirizzo www.venetostrade.it - dal menù principale - per le aziende o per i cittadini - Decreti di esproprio, *ndr*)

Il dirigente
Ing. Alessandro Romanini

Trasporti e viabilità

COMUNE DI COMELICO SUPERIORE (BELLUNO)

Decreto n. 84 del 3 gennaio 2012

Declassificazione e sdemanializzazione porzioni di aree pubbliche comunali facenti parte della partita strade situate in via Ajarnola Padola nella parte retrostante e a confine con il fabbricato in via Ajarnola 60 a ridosso dei fabbricati ai mapp 430, 431, 432 del fg. 42 di circa mq. 40 - in via di Piano Dosoledo adiacente il mappale 262 del fg. 50 di circa mq. 15.

Il Responsabile dell'area tecnica

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 33 del 29.09.2011, con la quale è stato deciso di declassificare e sdemanializzare le porzioni di aree pubbliche comunali facenti parti della partita strade situate: a)- in via Ajarnola – fr. Padola, situata nella parte retrostante e a confine con il fabbricato in via Ajarnola n.60 e a ridosso dei fabbricati ai mapp. n.430, 431 e 432 del fg. 42, di circa 40 mq.; b)-in via Di Piano– fr.Dosoledo adiacente il mappale n. 262 del fg. 50 di circa 15 mq.;

Visto l'art. 2 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs. n.285/1992, così come modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 10.09.1993 in merito alla disciplina per la classificazione e declassificazione delle strade;

Visti gli artt. 2, 3 e 4 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. n. 495/1992, come modificati dal D.P.R. n. 610/1996, in merito alle procedure da adottare per la classificazione e declassificazione delle strade;

Vista la L.R. n.11/2001, art.94 – commi 2 e 3 – con la quale la Regione del Veneto ha delegato alle Province ed ai Comuni le funzioni relative alla classificazione e declassificazione amministrativa delle strade di rispettiva competenza;

Vista la deliberazione G.R.V. n. 2042 del 03.08.2001 relativa alla approvazione delle Direttive concernenti le funzioni delegate alle Provincie ed ai Comuni in materia di classificazione e delegificazione amministrativa delle strade;

Preso atto che dette aree comunali, come individuate nella citata deliberazione, non hanno più le caratteristiche e l'interesse di pubblica viabilità e non corrispondono più agli scopi funzionali richiesti dalla normativa vigente;

Ritenuto pertanto secondo quanto previsto dall'art.2 del Nuovo Codice della Strada assumere il provvedimento di declassificazione e sdemanializzazione;

Visto il D.Lgs. n.267/2000 e decreto sindacale nr.64 di prot. del 02.01.2012 di conferimento di responsabilità di posizione organizzativa dell'area tecnico/manutentiva;

d e c r e t a

1) La porzione di area comunale sita in Comelico Superiore - via Ajarnola – fr. Padola, situata nella parte retrostante e a confine con il fabbricato in via Ajarnola n.60 e a ridosso dei fabbricati ai mapp. n.430,431 e 432 del fg. 42, di circa 40 mq., meglio identificata nella deliberazione del Consiglio Comunale nr. 33del 29.09.2011 è declassificata ad area non più soggetta a pubblico transito e sdemanializzata;

2) La porzione di area comunale sita in Comelico Superiore, in via Di Piano– fr.Dosoledo adiacente il mappale n. 262 del fg. 50 di circa 15 mq., meglio identificata nella deliberazione del Consiglio Comunale nr. 33 del 29.09.2011 è declassificata ad area non più soggetta a pubblico transito e sdemanializzata;

3) Ai sensi dell'art.3 – comma terzo – del D.P.R. n. 495/1992,come modificato dall'art.2 del D.P.R. n. 610/1996, il presente Decreto avrà effetto dall'inizio del secondo mese successivo a quello della sua pubblicazione nel B.U.R.

4) Ai sensi dell'art. 226 del Nuovo Codice della Strada viene data informazione all'Archivio Nazionale delle Strade.

A norma dell'art.8 della L.241/1990 e s.m.i., si rende noto che il Responsabile del procedimento è il P.Ind.Ribul Moro Valentino

Il Responsabile Area Tecnica
Ribul Moro per. ind. Valentino

COMUNE DI PONTE NELLE ALPI (BELLUNO)

Delibera Consiglio comunale n. 47 del 21 dicembre 2011

Sdemanializzazione e cessione porzione di sedime stradale in località Cima I Pra con allargamento dell'esistente marciapiede.

Il Consiglio comunale

Vista la richiesta del sig. Sindoca Paolo per la Ditta Tecno Assistence S.n.c. di Sindoca Paolo & C., con sede a Ponte nelle Alpi in viale Cadore n. 80/a, assunta al protocollo comunale n. 8500 del 06.10.2010, di acquistare una porzione di sedime stradale confinante con un terreno di proprietà e l'esistente marciapiede;

(omissis)

Considerato che la porzione suddetta non viene utilizzata e non se ne ravvisa un'utilità pubblica;

(omissis)

Ritenuto, pertanto, di provvedere alla sdemanializzazione della porzione di sedime stradale che non viene utilizzata e per quale non se ne ravvisa un'utilità pubblica;

(omissis)

delibera

(omissis)

di sdemanializzare la porzione di sedime stradale in quanto non se ne ravvisa un'utilità pubblica, individuata al N.C.T. del Comune di Ponte nelle Alpi al foglio 20, mapp. 516, relitto stradale di are 2,50 ed evidenziata nell'allegata planimetria che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

(omissis)

di cedere, al completamento dell'iter di sdemanializzazione, alla Ditta Tecno Assistence S.n.c. di Sindoca Paolo & C. con sede a Ponte nelle Alpi in viale Cadore n. 80/a, la porzione di sedime stradale individuata al N.C.T. del Comune di Ponte nelle Alpi al foglio 20, mapp. 516, relitto stradale di are 2,50;

(omissis)

COMUNE DI SAN PIETRO DI CADORE (BELLUNO)

Decreto n. 6378 – Provv. n. 150 del 28 dicembre 2011

Declassificazione e sdemanializzazione porzione di terreno in frazione di Costalta, catastalmente censito: Comune di San Pietro al fg. 25 nella Partita "strade" di Ha 00.00.04 ed adiacente al mappale n. 288 del fg. 25.

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 in data 22 luglio 2011, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è stabilito di declassificare e sdemanializzare porzione di terreno sito in località Costalta catastalmente censito: Comune di San Pietro al fg. 25 N.C.T. nella partita "strade" di Ha 00.00.04 ed adiacente al mappale 288 del fg. 25;

Visto l'art. 2 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs. n. 285/1992, così come modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 10.09.1993 in merito alla disciplina per la classificazione e declassificazione delle strade;

Visti gli articoli 2,3 e 4 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con Dpr 495/1992, come modificati dal Dpr 610/1996, in merito alle procedure da adottare per la classificazione e declassificazione delle strade;

Vista la Legge Regionale n. 11/2001, articolo 94, commi 2 e 3, con la quale la Regione Veneto ha delegato alle Province e ai Comuni le funzioni relative alla classificazione e declassificazione amministrativa delle strade;

Vista la deliberazione G.R.V. n. 2042 del 3 agosto 2001 relativa all'approvazione delle Direttive concernenti le funzioni delegate alle Province e ai Comuni in materia di classificazione e declassificazione amministrativa delle strade;

Preso atto che detta area comunale non ha più le caratteristiche e l'interesse di pubblica viabilità e non corrisponde più agli scopi funzionali richiesti dalla normativa vigente;

Ritenuto, pertanto, secondo quanto previsto dall'articolo 2 del Nuovo Codice della Strada, assumere il provvedimento

di declassificazione e sdemanializzazione;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2008 n. 267;

Accertato che a seguito della pubblicazione dell'avviso di declassificazione e sdemanializzazione Prot. n. 4294 dell'11.08.2011, regolarmente pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni, non sono pervenute osservazioni/opposizioni nei termini di legge;

Richiamato il Decreto Sindacale n. 3824 del 03.07.2009 di nomina a Responsabile dell'Area Tecnica;

decreta

1) La porzione di terreno di proprietà comunale sito in Costalta catastalmente censito: Comune di San Pietro al fg. 25 N.C.T. nella Partita "strade" di Ha 00.00.04 ed adiacente al mappale 288 del fg. 25, è declassificato ad area non più soggetta a pubblico transito e sdemanializzata;

2) Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del Dpr 495/1992 come modificato dall'articolo 2 del Dpr 610/1996, il presente decreto avrà effetto dall'inizio del secondo mese successivo a quello della sua pubblicazione sul B.U.R.;

3) Ai sensi dell'art. 226 del Nuovo Codice della Strada viene data informazione all'Archivio Nazionale delle Strade.

A norma dell'art. 8 della legge 241/1990, si rende noto che il Responsabile del procedimento è il geom. Casanova Fuga Luciano.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Casanova Fuga geom. Luciano

PROVINCIA DI VICENZA

Determina n. 1381/83709 del 1 dicembre 2010

Cessione al comune di Torrebelvicino del tratto urbano della s.p. Pasubio sostituito dalla variante all'abitato di Torrebelvicino in comune di Torrebelvicino. Art. 2 del d.lgs. 285/92, art. 2, 3 e 4 del d.p.r. 495/92, art. 94 della l.r. 11/2001.

Il Dirigente

Premesso che:

"omissis";

- con delibera n° 349 del 19/10/10 la Giunta Provinciale ha approvato il passaggio di proprietà, dalla Provincia di Vicenza al Comune di Torrebelvicino, della S.P. Pasubio - tratto urbano corrente nel territorio del Comune di Torrebelvicino (Via Riva del Cristo, Via Galileo Galilei, Via Giovanni Breganze, Via Roma, Via Alessandro Rossi, Via 29 Aprile) sostituito dalla nuova arteria realizzata nell'ambito dei lavori di "Miglioramento della viabilità di attraversamento del centro abitato di Torrebelvicino" da declassificare in strada comunale;

"omissis";

determina

1) la strada provinciale Pasubio - tratto urbano corrente nel territorio del Comune di Torrebelvicino (Via Riva del Cristo, Via Galileo Galilei, Via Giovanni Breganze, Via Roma, Via Alessandro Rossi, Via 29 Aprile) sostituito dalla nuova arteria realizzata nell'ambito dei lavori di "Miglioramento della viabilità di attraversamento del centro abitato di Torrebelvicino" è declassificato da strada provinciale per le motivazioni elencate in premessa;

2) di cedere il tratto stradale di cui sopra al Comune di Torrebelvicino, dando atto che l'effettivo trasferimento dello stesso avverrà solamente dopo la firma del verbale di consistenza tra il Comune di Torrebelvicino e la Provincia di Vicenza;

3)- 8) *"omissis"*;

Il Dirigente
Caterina Bazzan

REGIONE DEL VENETO

INFORMAZIONI SUL BOLLETTINO UFFICIALE

CONTENUTI DELLA PUBBLICAZIONE

Il Bollettino Ufficiale della Regione è suddiviso in quattro parti:
1. Parte prima: modifiche dello Statuto, leggi e regolamenti regionali;
2. Parte seconda: circolari, ordinanze e decreti (sezione prima); deliberazioni del Consiglio e della Giunta (sezione seconda);
3. Parte terza: concorsi, appalti e avvisi;
4. Parte quarta: atti di altri enti, testi legislativi aggiornati.

Il Bollettino Ufficiale della Regione esce, di norma, il martedì e il venerdì.
La parte terza si pubblica il venerdì, da sola o con altre parti.

ABBONAMENTI

Con l'approvazione della legge regionale n. 29 del 27/12/2011 il Bollettino ufficiale, a decorrere dal 1° giugno 2012, sarà redatto esclusivamente in forma telematica e diffuso gratuitamente. Per chi fosse interessato alla ricezione del Bollettino ufficiale in formato cartaceo nel periodo 1° gennaio 2012 - 31 maggio 2012, vengono qui di seguito riportate le tariffe degli abbonamenti:

Abbonamento di tipo A:	completo	euro	66,70	(importo mensile euro 13,34)
Abbonamento di tipo B:	non comprende i supplementi	euro	56,25	(importo mensile euro 11,25)
Abbonamento di tipo C	parte terza	euro	33,35	(importo mensile euro 6,67)

L'importo dell'abbonamento può essere versato, con indicazione della causale relativa al tipo di abbonamento prescelto:
- sul c/c postale n. 10259307 intestato a Regione Veneto – Bollettino ufficiale – Servizio Tesoreria, Dorsoduro 3901 – 30123 Venezia;
- tramite bonifico bancario a favore della Tesoreria della Regione Veneto, Unicredit Banca Spa, codice IBAN IT41V0200802017000100537110.

Per qualsiasi informazione gli abbonati possono contattare l'Ufficio Abbonamenti:
- telefonando ai numeri 041 279 2947, dal lunedì al giovedì ore: 9.00-12.30 e 14.30-16.30; venerdì ore: 9.00-12.30
- scrivendo ad uno dei seguenti indirizzi:
  - Giunta Regionale del Veneto - Bollettino Ufficiale - Ufficio Abbonamenti - Dorsoduro 3901 - 30123 Venezia
  - fax 041 279 2809
  - e-mail: abbonamenti.bur@regione.veneto.it

VENDITA

Il Bollettino Ufficiale della Regione può essere acquistato direttamente presso:

PADOVA
Libreria Internazionale Cortina, via Marzolo, 2
tel. 049 656 921 fax 049 875 4728
e-mail: info@libreriacortinapd.it

VICENZA
Libreria Traverso, corso Palladio, 172
tel. 0444 324 389 fax 0444 545 093
e-mail: traversolibri@libero.it

VENEZIA
Regione Veneto, Palazzo Balbi - Dorsoduro 3901
tel. 041 279 2947 fax 041 279 2809
e-mail: abbonamenti.bur@regione.veneto.it

Una copia (fino a 176 pagine) : euro 3,00
Una copia (oltre le 176 pagine) : euro 3,00 + euro 1,00 ogni 16 pagine in più o ulteriore frazione fino a un massimo di euro 20,00.

Le copie arretrate possono essere acquistate presso le librerie sopra indicate o richieste all'Ufficio Abbonamenti suindicato.

Il prezzo delle copie arretrate, se spedite per posta, è aumentato del 10%.

CONSULTAZIONE

Il Bollettino Ufficiale della Regione può essere consultato presso la redazione sita a Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, VENEZIA o presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico con sedi a:

BELLUNO via Caffi, 33 - tel. 0437 946 262
PADOVA passaggio Gaudenzio, 1 - tel. 049 877 8163
ROVIGO viale della Pace, 1/D - tel. 0425 411 811
TREVISO via Tezzone, 2 - tel. 0422 657 575
VENEZIA pal.tto Sceriman, Cannaregio 160 - tel. 041 279 2790
VERONA via Marconi, 25 - tel. 045/8676636-6616-6615
VICENZA Contra' Mure San Rocco, 51 - tel. 0444 337 985

Il Bollettino Ufficiale della Regione è disponibile anche in Internet al seguente indirizzo:

ONLINE IL BUR http://bur.regione.veneto.it

REGIONE DEL VENETO

INFORMAZIONI SUL BOLLETTINO UFFICIALE

INSERZIONI

INSERZIONI CHE PERVENGONO CON IL SERVIZIO INSERZIONI BUR ONLINE

Modalità e tariffe

Le inserzioni da pubblicare sono trasmesse alla redazione del Bollettino ufficiale in formato digitale utilizzando il servizio telematico "Inserzioni Bur online" che elimina la necessità dell'invio dell'originale cartaceo, annulla i costi e i tempi di spedizione e consente di seguire costantemente lo status delle inserzioni trasmesse. Il servizio è accessibile tramite il sito http://bur.regione.veneto.it, alla voce Area Inserzionisti.
Le inserzioni devono pervenire almeno 10 giorni prima della data del Bollettino per il quale si chiede l'inserzione (cioè, entro il martedì della settimana precedente).
Gli avvisi e i bandi (di concorso, selezione, gara ecc.) devono prevedere una scadenza di almeno 15 giorni successiva alla data del Bollettino in cui saranno pubblicati, salvo termini inferiori previsti da specifiche norme di legge. Si suggerisce di fissare il termine di scadenza per la presentazione delle domande con riferimento alla data del Bollettino (es: entro 30 giorni dalla pubblicazione nel Bur). Il versamento dell'importo pari al costo dell'inserzione va effettuato sul c/c postale n. 10259307 intestato a: Regione Veneto, Bollettino ufficiale, Servizio Tesoreria; Dorsoduro 3901 – 30123 Venezia, con l'indicazione della relativa causale.

- Per ogni pagina di testo fino a 25 righe (massimo 60 battute per riga - 1500 caratteri): euro 25,00 più Iva 21% = **euro 30,25**
- Per ogni file allegato con tabelle, grafici, prospetti, mappe ecc.: euro 5,00 più Iva 21% = **euro 6,05 per KB**

Esclusivamente per i Comuni con popolazione inferiore ai 3000 abitanti, che utilizzano il servizio "Inserzioni Bur online" sono previste tariffe agevolate pari al 50% di quelle sopra indicate limitatamente alla pubblicazione integrale dello Statuto. Per gli stessi Comuni la pubblicazione dei soli articoli dello Statuto modificati è soggetta al pagamento del costo forfetario di euro 50,00 più Iva 21% = euro 60,50.

Gli avvisi di concorso pubblico per posti presso enti regionali, enti locali e Ulss sono pubblicati gratuitamente, a condizione che il testo relativo, non più lungo di 25 righe (massimo 60 battute per riga - 1500 caratteri), sia trasmesso almeno 10 giorni prima della data di pubblicazione del Bollettino per il quale si chiede l'inserzione, tramite il servizio "Inserzioni Bur online", utilizzando lo schema redazionale che si riporta qui sotto, compilabile direttamente nel Web:

"Concorso pubblico per titoli ed esami per X posti di ....., Categoria ....., Posizione .....
Requisiti di ammissione: (Titolo di studio, eventuali titoli di servizio) .....
Termine di presentazione delle domande: .....
Calendario delle prove: .....
Prima prova scritta: .....
Seconda prova scritta: .....
Prova orale: .....

Per informazioni rivolgersi a: ....."

INSERZIONI CHE NON PERVENGONO CON IL SERVIZIO INSERZIONI BUR ONLINE

Modalità e tariffe

I testi da pubblicare devono pervenire in originale cartaceo alla Giunta regionale, Bollettino Ufficiale, Servizio Inserzioni, Dorsoduro 3901 – 30123 Venezia (tel. 041 2792900) e in formato digitale (word o excel) all'indirizzo di posta elettronica inserzioni.bur@regione.veneto.it, almeno 10 giorni prima della data del Bollettino per il quale si chiede l'inserzione (cioè, entro il martedì della settimana precedente).
La richiesta di pubblicazione, soggetta all'imposta di bollo salvo esenzione, deve riportare il codice fiscale e/o la partita Iva del richiedente e recare in allegato l'attestazione del versamento dell'importo pari al costo dell'inserzione effettuato sul c/c postale n. 10259307 intestato a: Regione Veneto, Bollettino ufficiale, Servizio Tesoreria; Dorsoduro 3901 – 30123 Venezia, con l'indicazione della relativa causale.

- Per ogni pagina di testo fino a 25 righe (massimo 60 battute per riga - 1500 caratteri): euro 35,00 più Iva 21% = **euro 42,35**
- Per ogni pagina contenente tabelle, grafici, prospetti o mappe: euro 70,00 più Iva 21% = **euro 84,70**

Gli avvisi e i bandi (di concorso, selezione, gara ecc.) devono prevedere una scadenza di almeno 15 giorni successiva alla data del Bollettino in cui saranno pubblicati, salvo termini inferiori previsti da specifiche norme di legge. Si suggerisce di fissare il termine di scadenza per la presentazione delle domande con riferimento alla data del Bollettino (es: entro 30 giorni dalla pubblicazione nel Bur).

Per ulteriori informazioni sulle inserzioni scrivere o telefonare a: Giunta regionale – Bollettino ufficiale – Servizio inserzioni, Dorsoduro 3901 – 30123 Venezia (tel. 041 2792900 – fax 041 2792905 – email: uff.bur@regione.veneto.it) dal lunedì al venerdì dalle ore **9,00** alle ore **13,00**.

Direzione - Redazione
Dorsoduro 3901, 30123 Venezia - Tel. 041 279 2862 - 2900 - Fax. 041 279 2905
Sito internet: http://bur.regione.veneto.it e-mail: uff.bur@regione.veneto.it

Dirigente	Francesco Magris	**Composizione**	Albonella Crivellari, Maria Levorato, Rosanna Rubini
Responsabile di redazione	Antonella Migliarese		
Collaboratori di redazione	Valentina Giannetti, Barbara Molin	**Ricerca fotografica**	Maria Clara Martignon
Abbonamenti	Gianfranco Galli	**Referente Internet**	Elisabetta Scaramuzza

Direttore Responsabile Mario Caramel

Stampato da **Grafica Veneta** Spa - Trebaseleghe (PD)
su carta ecologica riciclata, prodotta con il 100% di maceri e senza l'uso di cloro o imbiancanti ottici

ISSN 1971 - 7989

Prezzo: euro **5,00**